



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1798

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace

19/03/2018 - 10:17

Indice

1. DDL S. 1798 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1798	5
1.2.2. Relazione 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798-A.	28
1.3. Trattazione in Commissione	99
1.3.1. Sedute	100
1.3.2. Resoconti sommari	102
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	103
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 31/03/2015	104
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 200 (pom.) del 14/04/2015	106
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 246 (pom.) del 20/10/2015	112
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 247 (pom.) del 21/10/2015	117
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 248 (pom.) del 27/10/2015	164
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 249 (pom.) del 28/10/2015	171
1.4. Trattazione in consultiva	177
1.4.1. Sedute	178
1.4.2. Resoconti sommari	181
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	182
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 139 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/03/2016	183
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	185
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 538 (pom.) del 02/03/2016	186
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 539 (ant.) del 03/03/2016	190
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 540 (pom.) dell'08/03/2016	193
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 541 (ant.) del 09/03/2016	201
1.4.2.2.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 542 (pom.) del 09/03/2016	203
1.4.2.2.6. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 543 (ant.) del 10/03/2016	207
1.5. Trattazione in Assemblea	210
1.5.1. Sedute	211
1.5.2. Resoconti stenografici	212
1.5.2.1. Seduta n. 583 (pom.) del 01/03/2016	213
1.5.2.2. Seduta n. 584 (ant.) del 02/03/2016	267

1.5.2.3. Seduta n. 585 (ant.) del 03/03/2016	357
1.5.2.4. Seduta n. 589 (pom.) del 09/03/2016	400
1.5.2.5. Seduta n. 590 (ant.) del 10/03/2016	476

1. DDL S. 1798 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1798
XVII Legislatura

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace

Iter

10 marzo 2016: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)

Successione delle letture parlamentari

S.1798 assorbito da [S.1738](#)

Iniziativa Parlamentare

[Lucrezia Ricchiuti](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **5 marzo 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 405 del 5 marzo 2015.

Classificazione TESEO

GIUDICI ONORARI , GIUDICI CONCILIATORI E DI PACE

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.2), UFFICI GIUDIZIARI (Artt.1, 2, 6), MAGISTRATI (Artt.1, 2), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.2), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.2), CONSIGLI GIUDIZIARI (Art.5), AVVOCATI E PROCURATORI (Art.3), TRIBUNALI (Artt.1, 2), DELEGA DI COMPETENZA (Artt.3, 4), CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE (Art.3), INDENNITA' DI CARICA (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Artt.7, 9), COMPETENZA PER TERRITORIO (Art.10), ABROGAZIONE DI NORME (Art.10), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.4), PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (Art.8), DECRETI MINISTERIALI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 31 marzo 2015) .

Relatore di maggioranza Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([PD](#)) nominato nella seduta pom. n. 249 del 28 ottobre 2015 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 23 novembre 2015; annuncio nella seduta pom. n. 541 del 24 novembre 2015.

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 30 marzo 2015.

Annuncio nella seduta pom. n. 420 del 31 marzo 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1798

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1798

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **RICCHIUTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2015

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace

Onorevoli Senatori. -- La giustizia italiana versa in una crisi che da molti è definita strutturale. I plurimi interventi legislativi che si sono susseguiti in anni recenti hanno inciso su aspetti marginali dei processi civile e penale senza intaccare i dilemmi dell'arretrato e della durata dei procedimenti.

In attesa di una riforma davvero incisiva, attinente agli aspetti profondi del malessere giudiziale -- come per esempio la scarsità delle risorse per retribuire il personale amministrativo e il regime della prescrizione dei reati -- appare necessario intervenire sulla materia dei giudici di pace e sulla giustizia onoraria, che può dare un significativo contributo a sottrarre carichi di lavoro alla giurisdizione professionale.

Il presente progetto di legge delega è mirato a regolare in modo organico la tematica in questa area e a identificare il ruolo dei giudici onorari nell'ambito della programmazione delle attività giudiziarie, che ha la propria sede nell'ufficio del processo.

Esso è altresì volto ad ampliare le competenze dei giudici di pace e a prevedere i percorsi di reclutamento e di formazione dei magistrati onorari.

La proposta s'inserisce peraltro nel solco di un percorso già avviato con i decreti legge nn. 69 del 2013 e 90 del 2014.

Più nel dettaglio, l'obiettivo è l'istituzione dell'ufficio per il processo, quale modello organizzativo dell'esercizio del potere giurisdizionale, in funzione del rispetto effettivo del principio costituzionale dell'autonomia, indipendenza e imparzialità della magistratura, e dell'efficacia ed efficienza del servizio giustizia.

L'obiettivo è raggiunto attraverso:

- il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria (con riferimento alle attuali figure dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari);
- la previsione del regime transitorio per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari attualmente in servizio.

Non sfugge l'introduzione dell'ufficio per il processo presso il tribunale e la corte d'appello prevista dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Il disegno di legge, però, intenzionalmente reca delega al Governo per l'«istituzione» (e non la «riforma»), dell'ufficio per il processo, in quanto la citata norma si limita a operare un cambiamento di nomenclatura, senza che nulla cambi, senza creare, cioè, una struttura organizzativa di moderna e razionale concezione in linea con gli *standard* europei. Si potrebbe dire che è stata già affissa l'insegna, ma manca perfino l'impalcatura. L'articolo 50 introduttore l'ufficio per il processo, infatti, prevede che la costituzione della nuova struttura avvenga «mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo». Ne

«fanno altresì parte» i giudici onorari (denominati «ausiliari» presso la corte d'appello, e «onorari di tribunale» presso il tribunale).

Quanto al personale di cancelleria, la previsione non ha potere incisivo.

Quanto ai tirocinanti, pur riconoscendo la positività dell'esperienza che in alcuni tribunali ha visto la loro collaborazione in affiancamento ai magistrati professionali, è innegabile che dotarli come personale snatura la funzione di formazione teorico-pratica dei giovani, che, come tale, deve essere utile al tirocinante e non certo all'amministrazione della giustizia (senza contare il *turnover* dei soggetti interessati).

Quanto ai giudici onorari, in particolare ai giudici onorari di tribunale, il legislatore, in modo imbarazzato, stabilisce che essi ne fanno «altresì» parte, essendo consapevole che, invece, costituiscono ormai vera e propria forza lavoro dei tribunali, impiegata in modo precario, senza nessuna delle garanzie costituzionali a salvaguardia del lavoratore, con l'aggravante speciale della violazione del principio dell'autonomia e indipendenza della magistratura. Per essi, vale a dire, lo snaturamento delle funzioni (onorarie, come meglio si dirà nel prossimo paragrafo), è già avvenuto.

Se venisse rispettata la funzione originaria dei tirocinanti e dei giudici onorari, dunque, l'ufficio per il processo, così come previsto, finirebbe per essere un non-luogo di aggregazione di soggetti ontologicamente impegnati in esso in modo residuale, gli uni, in quanto dediti all'attività lavorativa fonte del loro reddito, gli altri, in quanto dediti alla preparazione degli esami del percorso che li deve ancora avviare all'attività professionale. L'unico personale destinato a operare in modo permanente in questo non-luogo, sarebbe quello di cancelleria, gettato inevitabilmente nel caos, con l'aggravio della funzione di smistamento seriale di fascicoli gestiti a distanza. Il legislatore era così poco convinto, che, infatti, nell'ufficio per il processo non ha previsto nemmeno uno spazio per il magistrato professionale.

A voler far funzionare questo ufficio per il processo (rimasto senza titolare, come si è detto), bisognerebbe necessariamente forzare sia la natura formativa del tirocinio sia quella onoraria del servizio prestato dai magistrati non professionali. Si estenderebbe, così, ai tirocinanti, il rischio già concretizzato dall'esperienza applicativa della legge Carotti, che ha trasformato, di fatto, i magistrati onorari in magistrati precari a basso onorario, privi dei requisiti necessari ad assicurare autonomia, imparzialità e indipendenza (anche apparente), in aperta violazione della Raccomandazione n. 12/2010 del Comitato dei Ministri agli stati membri sui giudici, dei diritti dell'uomo (CEDU) e dell'ordinamento italiano, e con conseguente esposizione dell'Italia a continui rischi di infrazioni e contenziosi (paradossalmente promossi dagli stessi soggetti chiamati per smaltirli).

Rispettare la natura non lavorativa della funzione del tirocinio e del servizio onorario, comporta, invece, l'obbligo di un impiego incidentale di tirocinanti e magistrati onorari, che, di conseguenza, non possono costituire la chiave di volta per risolvere l'annosa questione italiana della lentezza dei processi.

D'altra parte è improcrastinabile la necessità di far uscire l'Italia dall'attuale *impasse*, fonte di incontrollabile spesa pubblica legata sia ai risarcimenti derivanti dall'applicazione della cosiddetta «Legge Pinto» sia alle condanne in sede internazionale per violazione del principio di ragionevole durata del processo.

Est modus in rebus. Una sola è la soluzione, davvero la chiave di volta, per soddisfare sia la necessità di rispettare la natura delle cose, i principi di civiltà giuridica e il lavoro, sia la necessità di centrare gli obiettivi di efficienza richiesti dai cittadini, dagli operatori economici e giuridici e dagli investitori, e imposti dall'Unione europea: l'attuazione di un modello di ufficio per il processo forte e denso di contenuti.

Il presente disegno di legge è l'occasione per fare dell'ufficio per il processo un volano per allinearsi all'Europa. Esso crea l'impalcatura già all'articolo 1, lettera *a*), prevedendone l'istituzione quale articolazione organizzativa sia presso il tribunale, sia presso la procura della Repubblica, attraverso l'inserimento al suo interno, di diversi soggetti, con distinte competenze nel rispetto della diversa natura delle loro funzioni: oltre al titolare dell'ufficio del processo, in via permanente una nuova figura

delegata dal titolare (costituita dai magistrati onorari interessati dal regime transitorio che di seguito si esporrà), in via permanente e funzionale il personale amministrativo, in via temporanea i nuovi magistrati onorari e i tirocinanti, in ragione, rispettivamente, della natura onoraria del servizio e della funzione formativa. La nuova struttura, costruita in modo stabile attraverso gli articoli successivi, gioverà all'efficacia e all'efficienza del servizio giustizia, ma ha alle sue fondamenta l'inviolabile principio costituzionale dell'autonomia, indipendenza e imparzialità del magistrato.

L'articolo 2, infatti, chiarisce che l'ufficio per il processo è un modello organizzativo per l'esercizio del potere giurisdizionale del Tribunale e della Procura nell'ambito del quale il titolare lo esercita coordinando i soggetti in esso inseriti, secondo le rispettive funzioni e competenze che di seguito si indicheranno, e ricorrendo all'istituto della delega nei casi previsti dal legislatore delegato secondo i principi prescritti dal disegno di legge.

Il disegno di legge delinea un modello duttile ed efficiente, in cui in futuro, a seguito della sua sperimentata adozione, potranno innestarsi altri soggetti, arruolati, in ipotesi, mediante concorso da riservarsi ai diplomati delle scuole di specializzazione per le professioni legali. In ipotesi, in futuro, potrà rivedersi anche il sistema di arruolamento della magistratura di carriera, sostituendo l'attuale selezione con un concorso riservato ai soggetti inseriti organicamente nell'ufficio per il processo, con il beneficio di attribuire le competenze di maggiore responsabilità proprie dei magistrati di carriera, a soggetti esperti e formati da essi stessi (risparmiando anche i costi dell'attuale biennio di tirocinio).

1. Riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria (articoli 3, 5, 6, 9 e 10)

Nel perseguire l'obiettivo in premessa il disegno di legge razionalizza l'attuale assetto dal punto di vista dell'organizzazione giudiziaria e dal punto di vista dell'effettività della natura onoraria delle funzioni.

A) *Organizzazione giudiziaria.*

Dal punto di vista dell'organizzazione l'intervento normativo sarà innovativo rispetto al passato in quanto:

- 1) supera la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace;
- 2) definisce uno statuto unico della magistratura onoraria (applicabile ai giudici di pace onorari -- inseriti nell'ufficio del giudice di pace -- e ai vice procuratori onorari -- inseriti nell'ufficio della procura della Repubblica);
- 3) riorganizza l'ufficio del giudice di pace, sottoponendolo al coordinamento del presidente del tribunale (con disposizione precettiva).

Il disegno di legge supera la distinzione tra le attuali figure di magistrati onorari con funzioni giudicanti inserendole tutte presso il solo ufficio del giudice di pace, che viene coordinato dal presidente del tribunale, che provvederà alla formazione delle tabelle e alla organizzazione periodica di riunioni *ex* articolo 47-*ter* dell'Ordinamento giudiziario. La previsione relativa alla sottoposizione dell'ufficio del giudice di pace al coordinamento del presidente del tribunale è contenuta nell'articolo 6. La previsione che introduce la partecipazione dei giudici di pace alla riunioni di cui alla disposizione citata dell'Ordinamento Giudiziario, è contenuta nell'articolo 9. Entrambe costituiscono disposizioni precettive.

Il disegno di legge predispone uno statuto unico per la magistratura onoraria, prevedendo una disciplina omogenea relativamente alle modalità di accesso, alla durata dell'incarico, al tirocinio, alla responsabilità disciplinare, alla formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi. Salvo quanto si dirà nel punto successivo e nel paragrafo relativo all'ufficio per il processo, le novità dell'intervento normativo sono le seguenti:

-- la formazione si svolge per l'intera durata dell'incarico secondo un modulo unificato individuato dalla Scuola Superiore della Magistratura, e ha carattere obbligatorio, in quanto la mancata partecipazione ai corsi costituisce parametro negativo in sede di conferma (la previsione è contenuta nell'articolo 9 e costituisce disposizione precettiva);

- per semplificare la procedura di selezione dei magistrati onorari, la competenza ad emettere il bando è attribuita ai consigli giudiziari (articolo 3 comma 3 lettera c));
- ai magistrati onorari si estende la disciplina dell'astensione attualmente prevista per i giudici ausiliari di corte d'appello dall'articolo 70 del decreto-legge n. 69 del 2013 (articolo 3 comma 12 lettera a));
- si estende a tutti i magistrati onorari il regime di decadenza e dispensa previsto attualmente dalla legge 374/91, istitutiva dei giudici di pace (articolo 3 comma 12 lettera b));
- si estende a tutti i magistrati onorari la disciplina della responsabilità disciplinare prevista dalla legge 374/91, istitutiva dei giudici di pace, rispettosa del principio della gradualità della sanzione (articolo 5);
- si estende a tutti i magistrati onorari la partecipazione al consiglio giudiziario limitatamente alle deliberazioni che li interessano (articolo 5).

B) *Effettività della natura onoraria delle funzioni.*

Dal punto di vista dell'effettività della natura onoraria delle funzioni il disegno di legge è formulato in modo da prevenire, in sede applicativa, il deragliamento rispetto ai binari tracciati dalla Costituzione e dalle fonti normative europee.

L'unica previsione costituzionale in materia di funzioni giurisdizionali onorarie è l'articolo 106 comma 2: «La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli».

Sebbene si tratti di una previsione forse laconica, tuttavia i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente e la giurisprudenza costituzionale (ma prima ancora il dizionario e l'etimologia), soccorrono a individuare il senso della natura onoraria delle funzioni.

Quanto ai lavori preparatori è il deputato Giovanni Leone a esplicitare il significato dell'aggettivo «onorario»: «è una funzione che si presta non come attività professionale, ma come una partecipazione spontanea che esce dalle normali occupazioni della propria vita».

Il servizio è onorario, quindi, in quanto prestato in modo occasionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 103 del 1998 (a proposito della legittimità costituzionale delle norme dell'Ordinamento Giudiziario che allora prevedevano la figura del vice pretore onorario, poi cancellata dalla Legge Carotti). Interessa, in particolare, il passo della motivazione in cui, richiamando una precedente pronuncia (sentenza n. 99 del 1964), si ribadisce che occorre tenere ben distinte «...la nomina dall'assegnazione precaria e occasionale, qual è nella sostanza la supplenza, che non può, e non deve, incidere sullo "stato" del magistrato tanto da trasformare l'incarico temporaneo in un sostanziale incardinamento in un ufficio; con il rischio dell'emergere di una nuova categoria di magistrati».

Ne deriva che, secondo il *dictum* del Giudice della legge, può dirsi magistrato onorario, solo colui che esercita le funzioni giudiziarie in modo occasionale e temporaneo.

Autorevole dottrina aveva già cercato di illuminare il legislatore *de iure condendo*. In un articolo pubblicato dieci anni or sono sulla rivista «La Magistratura»:

«Il diritto comparato e la storia ci insegnano che la giurisdizione onoraria [...] (ha), alcuni presupposti fondamentali, così da rispettare il dizionario e l'etimologia. È la società civile che dà in prestito all'amministrazione della giustizia [...], cittadini in possesso di requisiti di rappresentatività e/o autorevolezza. Con due fini principali [...]: attribuire loro compiti che non richiedano un'approfondita specializzazione, ma anche, e soprattutto, organizzarli in modo da mantenere intatto il rapporto con la società civile derivante dall'attività di origine, così da poter fruire di tutti i benefici effetti che per la giustizia minore sono sottesi ad una bella espressione di origine francese: giustizia di prossimità. Per ottenere questo secondo fine è ovvio che il cittadino deve essere impegnato a tempo parziale, anzi, molto parziale, con la conseguenza che l'impegno può essere svolto a titolo gratuito. Solo così, volendo giocare con le parole, l'*onus* sarà più che compensato dall'*honor*» (v. S. Chiarloni).

La necessità che le funzioni onorarie siano prestate non come attività professionale, ma come «una partecipazione spontanea che esce dalle normali occupazioni della propria vita», discende anche da

un'interpretazione sistematica delle norme fondamentali interne e delle fonti europee.

La Costituzione, infatti, consacra il principio di indipendenza, imparzialità e terzietà della magistratura agli articoli 101 e 104. A livello europeo il principio è stabilito dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo («ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge»). Non va trascurata nemmeno la Raccomandazione n. 12 del 2010 del Comitato dei Ministri agli stati membri sui giudici adottata in occasione della 1098^a riunione dei Delegati dei Ministri il 17.11.2010 ed avente per oggetto i tre pilastri di una buona giustizia: indipendenza e responsabilità di chi giudica e efficacia delle decisioni (il *memorandum* esplicativo spiega che essa si applica anche agli organi requirenti, nei paesi, come l'Italia, in cui l'organo dell'accusa è indipendente dall'esecutivo).

Da tali principi discende che il magistrato onorario può ritenersi indipendente, imparziale e terzo, solo se:

- essendo un magistrato «a termine», alla scadenza del mandato abbia un'attività professionale da cui continuare a trarre il proprio reddito;
- non avendo le garanzie proprie del lavoratore (previdenza, assistenza per malattia, ferie, maternità), tragga il proprio reddito da altra attività professionale.

Si badi che l'effettivo rispetto dei principi di cui sopra, attraverso una disciplina che garantisca l'esercizio delle funzioni onorarie da parte di soggetti che non si mantengono con il compenso riconosciuto a ristoro del servizio prestato, è fondamentale per la tenuta del sistema.

Le osservazioni che precedono hanno dettato il decreto legislativo, a partire dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*), che esplicita il principio guida della natura occasionale e temporanea nel demandare il compito di disciplinare la riforma al legislatore delegato.

Le previsioni dettate da quanto premesso sono le seguenti:

- articolo 3, comma 3: indicando i titoli preferenziali, assicura la nomina di soggetti che svolgono attività professionale (non pubblica, al fine di non stornare energie da altri settori della pubblica amministrazione ed evitare situazioni di incompatibilità di difficile individuazione generale);
- articolo 3, comma 4, lettera *a*): prevede che l'incarico del magistrato onorario ha durata pari a tre anni, con facoltà di rinnovo per un solo ulteriore triennio in caso di domanda di conferma cui abbia fatto seguito il giudizio di idoneità da parte del consiglio giudiziario. Al termine del periodo di rinnovo viene stabilito il divieto di proroga o di ulteriori rinnovi;
- articolo 3 comma 4 lettera *b*): specifica le modalità di impiego del magistrato onorario indicando il criterio della semplicità di trattazione e delle questioni da trattare (assicurando la durata minima dell'impegno), e la frequenza dell'impiego (un giorno alla settimana, salva eccezionale deroga disposta con provvedimento motivato, sulla base di particolari esigenze urgenti e straordinarie, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica);
- articolo 3 comma 7: amplia le competenze dell'ufficio del giudice di pace quale giudice di prossimità limitandole alle controversie di facile risoluzione ed estendendo i casi di decisione secondo equità;
- articolo 3 comma 6 e articolo 3 comma 9: nel prevedere l'inserimento dei magistrati onorari nell'ufficio del processo, individua le attività che essi possono svolgere in ragione del criterio della semplicità;
- articolo 3 comma 10: individua i procedimenti in cui le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal vice procuratore onorario, tra quelli di maggiore semplicità;
- articolo 3 comma 11: prevede il riconoscimento di un'indennità, che, in ragione della sua misura e della frequenza con cui viene liquidata (per ogni giornata di impegno nel servizio), rappresenta un mero ristoro;
- all'articolo 3 comma 1 lettera *b*): prevede che la dotazione organica dei giudici onorari di pace

onorari e conseguentemente la pianta organica di ciascun ufficio del giudice di pace, sia stabilita tenendo conto del principio di cui all'articolo 4 lettera *b*) (la pianta organica deve consentire un carico individuale di lavoro tale da non impedire lo svolgimento dell'attività professionale da cui il magistrato onorario trae le fonti di reddito).

Le disposizioni sopra elencate consentono un impiego della magistratura non solo in conformità con le fonti normative citate, ma anche con l'impiego che si osserva nel panorama europeo. Soccorre in proposito il rapporto della Cepej (Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia costituita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel settembre del 2002) del 2014, riferito ai dati del 2012, da cui emerge che i giudici non professionali o giudici laici (*lay judges*) sono in linea generale volontari, sono compensati per le spese da loro sostenute e che l'onorarietà si fonda sulla volontarietà in relazione ad una riconosciuta esperienza ed onorabilità professionale. Il rapporto evidenzia anche che nella maggior parte del resto dell'Europa i magistrati laici, per numero, superano i magistrati professionali, dimostrando che altrove la garanzia dell'effettiva natura onoraria delle funzioni è assicurata anche attraverso la previsione di una pianta organica di magistrati onorari che consente globalmente lo smaltimento delle cause di loro competenza attraverso un impegno individuale minimo.

Le previsioni sopra descritte, come si è detto in premessa, prevengono, in sede applicativa, il deragliamento rispetto ai binari tracciati dalla Costituzione e dalle fonti normative europee. Esse scongiurano anche la tentazione, da parte del legislatore futuro, di disattendere le indicazioni di quello attuale (in violazione, come si è detto, degli stessi precetti costituzionali e comunitari), prorogando, in via d'urgenza, i magistrati onorari alla scadenza dell'incarico. Finora le proroghe sono state disposte per soddisfare la necessità di mantenere in servizio soggetti che erano impiegati, di fatto, nella maggioranza dei casi, organicamente negli uffici (presso il tribunale anche in processi di elevatissima tecnicità, come concludeva la relazione della «Commissione di studio sulla magistratura onoraria» istituita dall'Anm nel 2009, con conseguente necessità ulteriore di non disperdere l'esperienza e la specializzazione maturata dai magistrati onorari). L'attribuzione al consiglio giudiziario della competenza ad emettere il bando di nomina, contribuirà a rendere più rapida la procedura e a scongiurare proroghe necessarie a garantire con urgenza la copertura della dotazione organica.

Segue ora la descrizione delle attività svolte dai magistrati onorari in quanto inseriti funzionalmente nell'ufficio per il processo, tenuto conto che il loro impegno deve essere residuale rispetto alla vera attività lavorativa.

Con riferimento ai giudici onorari di pace l'articolo 3, comma 6 prevede che essi coadiuvano il giudice professionale e, quindi, compiono tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo. In base ai criteri direttivi formulati essi svolgono le seguenti attività:

- attività di supporto che può consistere, in via esemplificativa, nello studio dei casi, nella ricerca giurisprudenziale, nell'attività di ricerca dottrinale, predisposizione di minute dei provvedimenti;
- assunzione di provvedimenti nei casi tassativi individuati dal legislatore delegato secondo il criterio della semplicità;
- trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario nei casi tassativi individuati dal legislatore delegato secondo il criterio della semplicità.

La disposizione delega il governo a prevedere regole di incompatibilità in ragione del contemporaneo inserimento del giudice di pace onorario nell'ufficio del giudice di pace e nell'ufficio del processo presso il tribunale.

Con riferimento ai vice procuratori onorari l'articolo 3, comma 9 prevede che essi possono coadiuvare i magistrati designati alla trattazione dei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace e di competenza del tribunale per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale, in fase di indagini preliminari, compiendo tutti gli atti preparatori, in quanto siano di facile trattazione.

C) Ulteriori previsioni in ordine ai giudici onorari di pace.

Per concludere la disamina delle disposizioni relative alla magistratura onoraria innovative rispetto al passato, si evidenzieranno ora due ulteriori previsioni.

L'articolo 3, comma 5 rende più rigoroso il regime di incompatibilità dei giudici di pace previsto dalla disciplina attuale, conformandosi, comunque, alle risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura adottate finora al fine di colmare le lacune legislative.

Nell'estendere le competenze del giudice di pace, si è tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla legge 67/2014, devolvendo al magistrato onorario le cause di risarcimento del danno della persona offesa nei procedimenti definiti con esclusione della punibilità per tenuità, i giudizi per l'applicazione della sanzione pecuniaria civile.

L'articolo 10 modifica la disciplina del criterio di connessione e dell'incompetenza per materia «per eccesso» previsti dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (uniformandola a quella prevista dal codice di procedura penale).

L'attuale regime prevede la connessione tra reati di competenza del giudice di pace solo in caso di concorso formale, con la conseguenza aberrante di una moltiplicazione di processi che nuoce sia dal punto di vista dell'economia processuale sia dal punto di vista dell'economia finanziaria. Si preclude, infatti, la trattazione unitaria di fatti o si impone la duplice trattazione della stessa vicenda, quando il buon senso prima di tutto suggerirebbe il contrario. Per fare un esempio, secondo la disciplina attuale, originano due processi distinti due reati di minaccia commessi a mezzo del telefono dalla stessa persona in danno della stessa persona, in ipotesi, lo stesso giorno, se, per disavventura, la persona offesa (in trasferta per lavoro) si trovi in due luoghi diversi in occasione delle due conversazioni telefoniche. Per fare un altro esempio, l'attuale disciplina impone due processi diversi, in caso di incidente stradale (lesioni colpose di competenza del giudice di pace), al quale segua l'omissione di soccorso (di competenza del tribunale in composizione monocratica). In questo caso, si tratta di duplice trattazione della stessa vicenda in due processi diversi, in quanto è naturale che, nell'accertare l'omissione di soccorso, il tribunale accerti anche l'incidente stradale. La casistica è molto più vasta, ma i due casi descritti dovrebbero esprimere da soli la necessità dell'intervento.

Quanto alla disciplina dell'incompetenza per materia «per eccesso», l'articolo 48 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, prevede: «In ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero». La norma non prevede, vale a dire, termini di decadenza per rilevare o eccepire «l'ipercapacità» del giudice superiore (come, invece, previsto dall'articolo 23, comma 2 del codice di procedura penale), con la conseguenza possibile di celebrazione inutile di processi fino all'ultimo grado, quando la Corte di Cassazione, investita del giudizio di legittimità in ordine a un reato di competenza del giudice di pace, giudicato invece da un giudice superiore, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e restituire gli atti al Pubblico Ministero, perché proceda davanti al giudice di pace. La necessità dell'abrogazione di tale previsione per la sua irrazionalità, non merita sforzi argomentativi. Valga l'argomento a fortiori, dato che essa non è in vigore nemmeno per i reati di competenza del Tribunale.

Gli interventi di riforma del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sopra descritti comporteranno anche un'evidente semplificazione normativa, nell'ottica di sistematicità dell'ordinamento.

2. Regime transitorio per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari attualmente in servizio (articoli 4 e 5).

Il disegno di legge, nel prevedere il regime transitorio dei magistrati onorari attualmente in servizio, prende atto dello stato di fatto. Prende atto, cioè, che l'impiego concreto dei magistrati onorari finora non ha avuto niente di organico e coerente con le premesse sistematiche formulate nel precedente paragrafo, che hanno dettato la riforma organica della magistratura onoraria illustrata.

Basterebbe analizzare le statistiche individuali dei singoli magistrati onorari attualmente in servizio per

verificare che il loro impiego, nella maggioranza dei casi, non è occasionale. Basterebbe esaminare le loro dichiarazioni dei redditi per verificare che, nella maggioranza dei casi, lo svolgimento delle funzioni onorarie è, di fatto, l'attività lavorativa da cui essi traggono l'esclusiva fonte del loro reddito (o comunque la principale).

All'impegno a tempo pieno si aggiunga la loro permanenza nel servizio al di là del limite temporale dell'incarico originariamente previsto, in virtù di proroghe disposte finora in via d'urgenza dal legislatore (si evidenzia che nessun magistrato onorario è mai cessato dalle funzioni per scadenza del termine dell'incarico).

In sostanza, per la maggioranza di essi, l'«onorarietà» è una mera etichetta, quando, di fatto, essi sono diventati magistrati precari, in violazione del principio costituzionale e normativo di matrice europea, di indipendenza della magistratura, e in violazione, come vedremo oltre, dei principi generali, costituzionali e normativi di matrice europea che tutelano il lavoratore.

Il ministero della Giustizia ha tutti i dati per verificare quanto sopra osservato, ma, ad ogni buon conto, è utile richiamare l'analisi già svolta dall'Associazione Nazionale Magistrati nel 2009 (ben sei anni fa), illustrata nella relazione conclusiva della «Commissione di studio sulla magistratura onoraria», nel paragrafo emblematicamente intitolato *Lo stato delle cose*:

«Distanza quasi drammatica tra modello teorico e realtà si rinviene in primo luogo per G.O.T. e V.P.O., considerati dal legislatore solo con le menzionate ripetute proroghe e divenuti i manovali del diritto (a costi per lo Stato assai bassi): i primi sempre più spesso adibiti a gestire interi ruoli, civili e penali, rimasti scoperti, e sovente utilizzati nei collegi; i secondi impiegati *in pianta stabile* nelle funzioni di accusa dinanzi non solo agli stessi GdP, ma anche ai Tribunali monocratici (e spesso in processi di elevatissima tecnicità), talvolta impiegati anche nella fase delle indagini preliminari. Va doverosamente sottolineato che a tale condizione hanno concorso non poco i dirigenti che, in nome delle esigenze contingenti dei loro uffici, hanno spesso eluso le circolari del CSM: e che il Consiglio stesso a sua volta ha oscillato nell'interpretazione dei concetti di "mancanza o impedimento" del giudice professionale, quali giuste cause per il ricorso ai magistrati onorari».

Quanto ai giudici di pace, se non si può dire lo stesso in ordine ai costi bassi del loro impiego (in un recente studio il ministero della Giustizia ha verificato che, in media, i giudici di pace percepiscono 47 mila euro all'anno grazie al compenso del servizio onorario), le statistiche individuali confermano, nella maggioranza dei casi, un impegno degli stessi non occasionale.

Con particolare riferimento ai giudici onorari di tribunale, lo stesso CSM, in attesa dell'intervento della riforma annunciata, è intervenuto con normativa secondaria: dapprima attraverso la Circolare sulle tabelle 2012/2014 che, prendendo atto di una realtà del tutto contrastante con le previsioni normative portate dagli articoli 43 e 43-*bis* dell'OG che assegnano ai GOT soltanto una funzione sostitutiva di giudici impediti o assenti, ha interpretato ed attualizzato tali previsioni introducendo tre possibili modelli organizzativi (affiancamento, supplenza, ruolo autonomo); e poi attraverso la risoluzione del 25.1.2012 in cui ha dato una forma più precisa a tali moduli prescrivendo le modalità operative con cui crearli ed i differenti presupposti per la scelta organizzativa più adatta.

Di fatto, pertanto, si può concludere che in Italia si è creato un sistema anomalo anche rispetto ai giudici laici europei la cui presenza nelle corti è saltuaria o, comunque, del tutto volontaria (con assenza, quindi, di veri compensi e con la corresponsione di meri rimborsi spese). Si richiama integralmente in proposito il citato rapporto della Cepej, in particolare un dato numerico di lampante evidenza. Esso, infatti, con particolare riferimento ai giudici onorari, si registra in Italia il numero più basso (5,5, su 100.000 abitanti), con conseguente carico individuale di lavoro maggiore che in tutto il resto d'Europa e snaturamento, di fatto, della natura onoraria delle funzioni.

La previsione del regime transitorio, pertanto, prendendo atto di tutto ciò, responsabilmente e definitivamente, senza rinviare per l'ennesima volta la questione al futuro legislatore e ai futuri governi, persegue i seguenti obiettivi:

-- *di giustizia*, garantendo per il futuro la continuità dell'esercizio delle attuali funzioni (solo di esse),

come attività lavorativa da cui continuare a trarre l'unica (o principale), fonte di reddito, ai magistrati c.d. onorari che hanno dedicato l'intera propria esistenza lavorativa (o la maggior parte di essa) negli uffici giudiziari, salvo il merito dimostrato sul campo, la cui valutazione andrà rimessa ai consigli giudiziari;

-- *di buon andamento della pubblica amministrazione*, sia valorizzando l'esperienza professionale maturata dai magistrati onorari reiteratamente prorogati (la cui valutazione, come si è detto, sarà rimessa ai consigli giudiziari), sia al fine di evitare l'altrimenti inevitabile contenzioso giudiziario che si prospetta in caso di decadenza dei predetti (come meglio si esporrà di seguito), e i conseguenti costi per le finanze pubbliche (anche in termini di impiego degli organi giudiziari alla risoluzione delle futuribili numerose cause);

-- *di efficienza*, prevedendo l'inserimento a tempo pieno dei magistrati onorari attualmente in servizio nel modello organizzativo dell'ufficio del processo, che attualmente è stato introdotto con decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, senza dotarlo di risorse sufficienti per l'effettivo funzionamento.

Quanto all'obiettivo del buon andamento della pubblica amministrazione di cui sopra, con particolare riferimento alla necessità di evitare il futuro contenzioso (più che futuribile, visto che alcune cause di lavoro sono già state instaurate), non si può e non si deve trascurare la nota sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre scorso, che adombra anche violazioni della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999. La natura di fatto lavorativa dell'attività svolta dai magistrati onorari nell'assetto attuale (per tutti i motivi fin qui scandagliati), solleva senz'altro il dubbio che il ricorso al rinnovo del loro incarico oltre il termine originario, possa ritenersi abusivo, in quanto necessario a soddisfare esigenze permanenti e durevoli. Sarebbero deflagranti le conseguenze, nel caso in cui tale violazione venisse accertata, nella prospettiva di pronunce che imponessero un'immissione dei ricorrenti nel ruolo della magistratura di carriera, senza alcuna valutazione (tenuto conto che le proroghe sono avvenute, finora, *ope legis*).

Vi è di più. La Corte di Giustizia europea, nel 2012, si è già pronunciata in un caso analogo a quello dei magistrati onorari previsti dall'ordinamento italiano (causa C-393/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Suprema Corte del Regno Unito, nell'ambito di una controversia tra un magistrato non professionale e il Ministero della Giustizia, in cui il primo, cessato dal servizio per raggiungimento dell'età massima, chiedeva la pensione di vecchiaia. La domanda verteva sull'interpretazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, contenuto nell'allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997. Si richiama integralmente la sentenza, evidenziando che essa costituisce un precedente importantissimo e impone al governo italiano di prevenire un contenzioso, in cui si troverebbe a resistere senza possibilità di successo. Infatti la Corte di Giustizia europea estende la nozione di lavoratore anche ai magistrati non professionali inglesi parte in causa, e dichiara che il giudice del rinvio dovrà valutare se esistano ragioni obiettive per escludere i magistrati non professionali inglesi dall'accordo quadro, tenuto conto che essi svolgono le stesse funzioni dei magistrati professionali. Al ricorrente fu riconosciuto in via giudiziaria il diritto alla pensione e il Ministero della Giustizia istituì un regime di moratoria, per dare il tempo a tutti i magistrati non professionali inglesi di presentare istanza, in via amministrativa, avente ad oggetto il medesimo diritto. Il Ministro giustificava tale misura con l'interesse del Governo di risparmiare le spese necessarie a resistere in giudizio, e con l'interesse dei Tribunali di non vedersi onerare di nuovo contenzioso. Egli fondava la necessità di tale misura anche sulla necessità di avere il tempo per disciplinare in modo organico, per il futuro, il regime pensionistico dei magistrati non professionali.

Sono lampanti le analogie tra i magistrati non professionali inglesi e i magistrati onorari previsti dal nostro ordinamento, e l'Italia deve trarne le conseguenze con la stessa ragionevolezza e lo stesso senso di responsabilità con cui la questione è stata affrontata dal Governo britannico (con il vantaggio di non avere dovuto affrontare, per ora, un giudizio in sede europea). Anzi, *a fortiori*, la nozione di lavoratore deve intendersi applicata ai magistrati onorari italiani che a tempo pieno o semipieno hanno svolto le funzioni giudiziarie, con la conseguenza che tutta la disciplina in materia di tutela dei lavoratori va

applicata ad essi.

Tutto ciò premesso il regime transitorio in oggetto delega il Governo a disciplinare il regime transitorio secondo i seguenti principi e criteri:

il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono in servizio in regime di proroga o, comunque, da più di sei anni, corrispondenti a due mandati di tre anni, anche se con diverse funzioni, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi (articolo 4 comma 1):

- a) prevedere che i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del Consiglio Giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi vengono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio per il processo come di seguito specificato;
- b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla precedente lettera a), sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio per il processo quali «giudici di pace delegati», per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate di seguito specificate;
- c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla precedente lettera a), sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio per il processo della procura della Repubblica quali «vice procuratori delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti di seguito specificate;
- d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della Giustizia;
- e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio per il processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
- f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati fino ad oggi per la loro conferma;
- g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza entro il periodo di *vacatio legis* della presente riforma, che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio verrà automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decadrà *ex lege*, in caso di valutazione di cui alla precedente lettera a) positiva, in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e similmente verrà cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;
- h) prevedere per il magistrato onorario in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente riforma, dimissionario secondo la precedente lettera g) del presente articolo, la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale della riforma organica della magistratura onoraria di cui al precedente articolo 3.

Il regime sopra descritto non distingue tra i magistrati onorari che, in minima parte, abbiano svolto effettivamente le funzioni in modo occasionale, e gli altri, bensì adotta il criterio meritocratico, attraverso la valutazione rimessa al consiglio giudiziario, stante la frastagliata realtà attuale che presenta zone *fuzzy* di difficile classificazione ove si volesse determinare la misura oltre la quale il servizio prestato non possa definirsi occasionale, essendo difficile anche l'individuazione dei parametri da adottare. Si pensi, inoltre, ai magistrati onorari che, in passato abbiano svolto le funzioni a tempo pieno, salvo, recentemente, dedicarsi all'attività professionale (la loro esclusione sarebbe ingiusta). L'applicazione del regime transitorio anche ai soggetti che, certamente, si siano impegnati in modo occasionale (in quanto pubblici dipendenti, per esempio), è motivata, comunque, dalle numerose proroghe finora disposte dal legislatore, che, negli anni, abbiano consentito loro (salva la valutazione rimessa al consiglio giudiziario), di maturare comunque un'esperienza professionale che sarebbe irrazionale disperdere.

Quanto alle modalità di impiego nell'ufficio per il processo, che di seguito si esporranno, si evidenzia

che il regime transitorio prende atto della situazione organizzativa già esistente. Giova, di nuovo, ricordare che il Consiglio Superiore della Magistratura, con la relazione citata, sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari di tribunale, ha già delineato il modello organizzativo dell'affiancamento, che altro non è che l'embrione dell'ufficio per il processo, che il disegno dei legge sviluppa prevedendo le modalità di impiego di seguito esposte.

Inoltre il disegno di legge prende atto della realtà di fatto creatasi nel tempo negli uffici giudiziari, evoluta rispetto a quella originaria all'entrata in vigore della disciplina sulla magistratura onoraria, contenute nelle lettere ufficiali inviate da autorevoli magistrati con funzioni dirigenziali al Ministro della giustizia. Si fa riferimento, solo per rimanere alle più recenti, alle prese di posizione dei dott. Armando Spataro, Ettore Ferrara e Franco Roberti.

Tali prese di posizione sono particolarmente credibili, per la nota qualità di dirigenti di grandi uffici giudiziari degli autori. Peraltro, il dott. Ferrara richiama proprio la citata risoluzione del Consiglio Superiore della magistratura e il dott. Roberti riconosce l'evoluzione dell'impiego dei magistrati onorari verso un modello organizzativo che precorre l'ufficio per il processo.

I soggetti interessati dal regime transitorio saranno inseriti, dunque, in modo organico nell'ufficio per il processo. L'articolo 4 comma 2 prevede che essi svolgono le funzioni giurisdizionali per l'esercizio dell'attività di udienza e di quella di seguito indicata delegate dal titolare del potere giurisdizionale, che è e resta, rispettivamente, il presidente del Tribunale e il procuratore della Repubblica secondo le proprie competenze (nonché il magistrato professionale individuato dal legislatore delegato quale titolare dell'ufficio del processo in funzione dell'articolazione organizzativa presso ciascun tribunale e ciascuna procura della Repubblica).

L'articolo 4 comma 3 delega il Governo a individuare le attività delegabili ai giudici di pace delegati nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere lo svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, in conformità ai criteri stabiliti dalla citata risoluzione «sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale» del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 gennaio 2012, e dall'articolo 43-*bis* comma 3;
- assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;
- l'attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui al precedente articolo 3;
- coordinamento dei tirocinanti, dei giudici di pace onorari.

L'articolo 4 comma 4 delega il Governo a individuare le attività delegabili ai vice procuratore delegati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- b)* la funzione di pubblico ministero nelle udienze e nei procedimenti, e secondo i criteri, di cui all'articolo 72 comma 1 e 2 regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, nonché per i procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;
- c)* su delega, controfirmata dal Procuratore Generale, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del Tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 comma 2 regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12;
- d)* assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* ai sensi dell'articolo 70 comma 2 regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;
- e)* coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

Le disposizioni sopra riportate prevedono, pertanto, una diversa modulazione dell'impiego dei soggetti delegati rispetto ai magistrati onorari in ragione della diversa natura del loro inserimento organico

nell'ufficio per il processo, attribuendo compiti più impegnativi. Quanto ai giudici di pace delegati le modalità d'impiego, come si è detto, richiamano il modello attuale cristallizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella risoluzione citata. Lo stesso può dirsi con riferimento ai vice procuratori delegati, salvo estendere l'attività delegabile al di fuori dell'udienza, senza mai delegare l'assunzione di provvedimenti, ma solo l'attività di supporto, senza limiti di competenza (che, analogamente a quanto sopra riportato con riferimento all'ufficio per il processo presso il tribunale, può consistere, in via esemplificativa, nello studio dei casi, nella ricerca giurisprudenziale, nell'attività di ricerca dottrinale, predisposizione di minute dei provvedimenti, assistenza in udienza). Innovativa è la previsione che le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal vice procuratore delegato nei processi di appello e nell'udienza preliminare. La previsione tiene conto della semplicità (da individuarsi caso per caso dal delegante), di molti di questi processi, e del conseguente beneficio derivante dalla possibilità di destinare le energie dei magistrati di carriera alle attività più delicate.

Il disegno di legge prevede anche la delega al Governo a disciplinare il trattamento economico e le guarentigie attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi (articolo 4 comma 6):

a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, ivi comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata all'entrata in vigore della presente riforma, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario con funzioni, precedente alla I qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979 n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

Di seguito si indicano le ulteriori disposizioni relative al regime transitorio.

La disciplina degli obblighi formativi è prevista dall'articolo 4 comma 5, estendendo ai magistrati interessati dal regime transitorio la disciplina dei magistrati di carriera.

La disciplina della responsabilità disciplinare è prevista dall'articolo 5 comma 1 lettere *a)* ed *e)*, prevedendo la vigilanza del consiglio giudiziario e l'estensione della disciplina dei magistrati di carriera di cui decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, salvo attribuire la competenza del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione al Procuratore Generale presso il Distretto di Corte d'Appello, e salvo prevedere che, una volta compiute le indagini, i relativi atti confluiscono nel fascicolo del procedimento da trasmettere al consiglio giudiziario, che valuta la richiesta del predetto, e, qualora ritenga la sussistenza degli illeciti, trasmette il fascicolo al Consiglio Superiore della magistratura perché provveda.

L'articolo 5 comma 2 disciplina la partecipazione dei magistrati interessati dal regime transitorio al consiglio giudiziario, salvo escluderla in caso di deliberazioni e discussioni che riguardino la valutazione dei magistrati di carriera.

4. Tirocinanti e personale amministrativo (articoli 7 e 8).

Gli articoli 7 e 8 disciplinano le modalità dell'inserimento dei tirocinanti e del personale amministrativo nell'ufficio per il processo, nel rispetto dei principi e delle funzioni descritti in premessa.

5. Disposizioni finanziarie (articolo 11).

La clausola d'invarianza finanziaria è sicuramente rispettata dal disegno di legge, tenuto conto:

-- del numero di magistrati onorari attualmente in servizio che saranno cessati dall'incarico per sopraggiunto limite di età al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo;

-- del risparmio derivante dalla riduzione dei compensi finora corrisposti ai giudici di pace.

Non può trascurarsi, in prospettiva, il futuro risparmio in ordine ai risarcimenti dovuti in base alla legge Pinto, e al risparmio dei costi derivanti dal futuribile contenzioso instaurando dai magistrati onorari che versano in obiettive condizioni di precarietà di cui si è già detto, anche in termini di impiego degli organi giudiziari alla risoluzione delle futuribili numerose cause (per dirla con il Ministro della Giustizia britannico, è necessario evitare «un'alluvione» di ricorsi giurisdizionali). Non è trascurabile nemmeno il risparmio conseguente alla riforma della disciplina del regime di connessione dei reati di competenza del giudice di pace, prevista dall'articolo 10. A quanto sopra osservato si aggiunga, comunque, la possibilità di destinare al servizio giustizia le ingenti somme recuperate attraverso il Fondo Unico Giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli da 2 a 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

- a) istituire l'ufficio del processo quale articolazione organizzativa presso il tribunale e la procura della Repubblica e prevedere l'inserimento al suo interno, dei seguenti soggetti, attribuendo loro le distinte competenze in ragione della diversa natura delle loro funzioni: oltre al titolare dell'ufficio del processo, in via permanente i magistrati onorari interessati dal regime transitorio della presente riforma, in via permanente e funzionale il personale amministrativo, in via temporanea e funzionale i nuovi magistrati onorari nominati secondo la presente riforma e i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, in ragione, rispettivamente, della natura onoraria del servizio e della funzione formativa;
- b) prevedere un'unica figura di giudice onorario, denominata «giudice onorario di pace», inserito nell'ufficio del giudice di pace, che è coordinato dal presidente del tribunale;
- c) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, denominata «vice procuratore onorario», inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;
- d) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
- e) prevedere le modalità di impiego dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in modo da garantire la natura occasionale e temporanea tipica del rapporto di servizio onorario;
- f) prevedere le modalità di inserimento funzionale del giudice onorario di pace di cui alla lettera b) nell'ufficio del processo presso il tribunale ordinario;
- g) prevedere le modalità d'inserimento funzionale del vice procuratore onorario di cui alla lettera c) nell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica;
- h) ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere i casi di decisione secondo equità;
- i) prevedere in quali procedimenti le funzioni del pubblico ministero sono svolte dal vice procuratore onorario;
- l) regolamentare il regime della incompatibilità del magistrato onorario;
- m) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
- n) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, astensione e dispensa dal servizio;
- o) regolamentare la responsabilità disciplinare individuando le fattispecie, le relative sanzioni dell'illecito disciplinare e la procedura per la loro applicazione, nonché disciplinare la partecipazione dei magistrati onorari al consiglio giudiziario;
- p) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità quale ristoro economico per il servizio reso dal

magistrato onorario;

q) prevedere il regime transitorio applicabile a tutti i giudici di pace, ai giudici onorari presso il tribunale, ai vice procuratori onorari, in servizio in regime di proroga, e comunque da oltre sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che assicuri il loro inserimento in modo permanente ed organico nell'ufficio del processo del tribunale o della procura della Repubblica secondo la funzione giudicante o requirente, attraverso l'istituzione del ruolo ad esaurimento presso ogni ufficio del processo per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali delegate, secondo le competenze individuate dalla presente legge;

r) con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera q), disciplinare il trattamento economico, previdenziale, assistenziale e delle guarentigie;

s) con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera q), regolamentare il regime delle incompatibilità;

t) con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera q), individuare i doveri ed i casi di astensione;

u) con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera q), regolamentare i casi di sospensione e decadenza dal servizio, la responsabilità disciplinare, individuando le fattispecie, le relative sanzioni dell'illecito disciplinare e la procedura per la loro applicazione;

v) con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera q), disciplinare la partecipazione al consiglio giudiziario;

z) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare l'ufficio del giudice di pace;

aa) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale dei magistrati onorari e dei soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera q);

bb) modificare la disciplina della connessione nel procedimento penale davanti al giudice di pace, uniformandola alla disciplina contenuta nel codice di procedura penale;

cc) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge nonché l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Ministero della giustizia predispone gli schemi dei decreti legislativi avvalendosi della commissione tecnica per la creazione dell'ufficio per il processo, istituita presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi con riferimento all'istituzione dell'ufficio del processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire l'ufficio del processo presso il tribunale e l'ufficio del processo presso la procura della Repubblica quale articolazione organizzativa rispettivamente del tribunale e della procura della Repubblica;

- b) prevedere l'ufficio del processo come modello organizzativo per l'esercizio del potere giurisdizionale del tribunale e della procura della Repubblica nell'ambito del quale il titolare svolge la propria funzione giudicante e requirente avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo le rispettive funzioni e competenze;
 - c) prevedere che titolari del rispettivo ufficio del processo siano il magistrato giudicante e quello requirente professionale, nonché il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, secondo le competenze delle figure dirigenziali attribuite dalle disposizioni dell'ordinamento giudiziario ai magistrati professionali, che esercitano il proprio potere giurisdizionale sia attraverso la propria attività sia mediante l'attività dei soggetti inseriti nell'ufficio per il processo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - d) prevedere che i magistrati titolari dell'ufficio del processo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno il potere di coordinare i soggetti inseriti nel medesimo ufficio del processo secondo le disposizioni stabilite dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica, che attribuiscono la trattazione dell'attività giudiziaria ai predetti singoli soggetti in ragione delle esigenze di ufficio e secondo le distinzioni specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 1 della presente legge;
 - e) prevedere che, salvo il ruolo organico dei soggetti interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 4, le dotazioni organiche degli altri soggetti inseriti nell'ufficio del processo siano determinate con decreto del Ministero della giustizia tenuto conto della pianta organica dei magistrati professionali.
- Art. 3.

(Principi e criteri direttivi con riferimento alla riforma organica della magistratura onoraria)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace;
- b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente la pianta organica di ciascun ufficio del giudice di pace, tenendo conto anche delle dotazioni organiche dell'ufficio del processo e del principio di cui al comma 4, lettera b);
- c) prevedere le modalità di inserimento funzionale nell'ufficio del processo presso il tribunale per lo svolgimento delle funzioni giudicanti onorarie specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della presente legge; regolamentare le incompatibilità derivanti dalla contemporaneità dell'inserimento organico presso l'ufficio del giudice di pace e dell'inserimento funzionale nell'ufficio del processo.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che il magistrato requirente onorario è inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisce tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche delle dotazioni organiche dell'ufficio del processo e del principio di cui al comma 4, lettera b);
- c) prevedere le modalità d'inserimento nell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica per lo svolgimento delle funzioni requirenti onorarie specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 1.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti della cittadinanza italiana, del possesso dei diritti civili e politici, della onorabilità, della

idoneità fisica e psichica, dell'età minima e massima, della professionalità;

b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore: dei magistrati professionali collocati a riposo; di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio; di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università; prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia precedenza chi ha minore età anagrafica;

c) attribuire al consiglio giudiziario la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura la proposta di graduatoria;

d) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità e che all'esito i tirocinanti sono assoggettati ad una valutazione di idoneità per la nomina a magistrati onorari;

e) prevedere che la nomina del magistrato onorario è di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'incarico del magistrato onorario ha durata triennale, che il titolare della nomina, alla scadenza del triennio, può essere confermato per una sola volta, e che, al termine del secondo triennio, l'incarico non può essere ulteriormente prorogato; prevedere che requisito necessario per la conferma è il giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni, espresso dal consiglio giudiziario secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

b) prevedere modalità di impiego dei magistrati onorari di cui alla presente legge che rispettino la natura onoraria del servizio, garantendo l'occasionalità dell'attività svolta, attraverso la previsione dei seguenti criteri:

1) criterio di semplicità di trattazione e delle questioni da trattare, con riferimento a tutte le attività delegabili all'interno dell'ufficio per il processo;

2) il magistrato onorario deve essere impegnato nell'attività di udienza e in quella presso l'ufficio del processo un giorno alla settimana, e tale criterio può essere eccezionalmente derogato con provvedimento motivato, sulla base di particolari esigenze urgenti e straordinarie, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

1) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziari, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;

b) prevedere che gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del

tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

d) prevedere che il giudice di pace non può assumere l'incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie;

e) disciplinare la causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, secondo i principi di cui all'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo;

b) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte;

c) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possono essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge in considerazione della loro semplicità;

d) prevedere i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale applicare il giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere inoltre i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario.

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di estendere i casi di decisione secondo equità e di attribuire alla competenza del giudice di pace, quale giudice di prossimità per la risoluzione delle controversie di facile definizione e di quelle di seguito specificate, tenuto conto del principio previsto dal comma 4, lettera b):

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da maggiore semplicità;

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da maggiore semplicità;

d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;

- f)* altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da maggiore semplicità;
- g)* i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi;
- h)* le cause di risarcimento del danno della persona offesa nei procedimenti definiti con esclusione della punibilità secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, della legge 28 aprile 2014, n. 67;
- i)* i giudizi per l'applicazione della sanzione pecuniaria civile secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, il Governo disciplina il coordinamento dei giudici di pace onorari sulla base dei principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 6.
9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i vice procuratori onorari possono coadiuvare i magistrati designati alla trattazione dei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace e di competenza del tribunale per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale, in fase di indagini preliminari, compiendo tutti gli atti preparatori, in quanto siano di facile trattazione.
10. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)* prevedere che le funzioni del pubblico ministero sono svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
- 1) nell'udienza dibattimentale in relazione ai procedimenti relativi ai reati per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale;
 - 2) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* del presente comma; nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice; nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
 - 3) nei procedimenti civili per l'amministrazione di sostegno;
 - 4) nei procedimenti davanti al giudice di pace onorario;
- b)* prevedere che, per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera *a)*, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento; nella materia penale essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
11. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)* disciplinare il compenso dei nuovi magistrati onorari conformemente all'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, estendendo ai giudici di pace onorari l'indennità riconosciuta ai vice procuratori onorari per lo svolgimento dell'attività delegabile, individuando l'attività delegabile in quella prevista dal comma 6, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e dal comma 9 del presente articolo;
- b)* prevedere che l'indennità è aggiornata ogni sei anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dei Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, e che in caso di mancata adozione del predetto decreto si procede a rivalutazione sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall'ISTAT.
12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)* prevedere che a tutti i magistrati onorari si applicano il regime di astensione previsto dall'articolo 70

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica il regime di decadenza e il regime di dispensa previsto dalla legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi del regime transitorio per i magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, in regime di proroga, e comunque da oltre sei anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali «giudici di pace delegati», per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali «vice procuratori delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria, di cui all'articolo 3.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il modello dell'ufficio del processo e l'impiego dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati sono figure organicamente inserite nell'ufficio del processo del tribunale e della procura della Repubblica e svolgono le funzioni giurisdizionali per l'esercizio dell'attività di udienza e di quella di seguito indicata, delegate dal titolare

del potere giurisdizionale, ovvero, rispettivamente, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica secondo le proprie competenze, nonché il magistrato professionale individuato quale titolare dell'ufficio del processo in funzione dell'articolazione organizzativa presso ciascun tribunale e ciascuna procura della Repubblica;

b) prevedere che il titolare del potere giurisdizionale, e comunque il titolare dell'ufficio del processo, nell'ambito delle materie e delle attività ed in base ai criteri di seguito individuati, delegano l'esercizio di singole o più funzioni giurisdizionali al giudice di pace delegato e al vice procuratore delegato;

c) prevedere che il giudice di pace delegato è un soggetto delegato il quale esercita la funzione giudicante delegata dal presidente del tribunale e comunque dal titolare dell'ufficio del processo presso il tribunale;

d) prevedere che il vice procuratore delegato è un soggetto delegato il quale esercita la funzione requirente delegata dal procuratore della Repubblica, e comunque dal titolare dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il titolare dell'ufficio del processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui agli articoli 43 e 43-bis, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

2) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;

3) attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui all'articolo 3;

4) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratore delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;

4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aa), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si

attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;
- b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla I qualifica di professionalità;
- c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi relativi al procedimento disciplinare e alla partecipazione al consiglio giudiziario)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o), u) e v), il Governo, nel disciplinare i doveri dei magistrati onorari di cui al medesimo articolo 1, nonché dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che il consiglio giudiziario esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati onorari e dei soggetti delegati di cui all'articolo 4, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e che deve fare rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto, se ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare;
- b) prevedere che il consiglio giudiziario formula pareri sull'attività dei soggetti di cui alla lettera b) sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso consiglio, e comunque secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
- c) regolamentare la responsabilità disciplinare dei giudici di pace onorari e dei vice procuratori onorari, conformemente all'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche con riferimento alla procedura, prevedendo che il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;
- d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;
- e) prevedere l'applicazione ai vice procuratori e giudici di pace dell'ufficio del processo della disciplina dei doveri e degli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, e regolamentare il procedimento disciplinare conformemente al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, salvo attribuire la competenza del procuratore generale presso la Corte di cassazione al procuratore generale presso la corte d'appello, e salvo prevedere che, una volta compiute le indagini, i relativi atti confluiscono nel fascicolo del procedimento da trasmettere al consiglio giudiziario, che valuta la richiesta e, qualora ritenga la sussistenza degli illeciti, trasmette il fascicolo al Consiglio superiore della magistratura per i provvedimenti conseguenti.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e v), il Governo, nel disciplinare la partecipazione al consiglio giudiziario dei giudici di pace onorari, dei vice procuratori onorari, dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) disciplinare il procedimento elettorale dei componenti del consiglio giudiziario in conformità agli articoli 12-ter e 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, in quanto compatibili;

b) prevedere la partecipazione alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, escluse quelle previste alle lettere b), c), f) e g) del medesimo articolo 15, comma 1;

c) prevedere la partecipazione dei giudici di pace onorari e dei vice procuratori onorari alle discussioni e deliberazioni relative alle competenze di cui al comma 1, lettere a) e b), quando riguardano essi stessi, e lettera c), e di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a);

d) prevedere la partecipazione dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati alle discussioni e deliberazioni relative alle competenze di cui al comma 1 e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f).

Art. 6.

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.

2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.

3. Gli affari sono assegnati dal presidente del tribunale.

4. Il presidente del tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi sul tirocinio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), con riferimento ai tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il tirocinio abbia esclusiva funzione formativa;

b) prevedere che l'inserimento nell'ufficio del processo dei tirocinanti assicuri la rotazione fra gli uffici del processo del tribunale e della procura;

c) prevedere che il tirocinante possa affiancare i soggetti dell'ufficio del processo nello svolgimento delle loro attività in maniera esclusivamente limitata alla funzione formativa del ruolo.

Art. 8.

(Principio e criterio direttivo sull'inserimento nell'ufficio del processo del personale amministrativo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo, con riferimento al personale amministrativo, si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che l'inserimento funzionale nell'ufficio del processo del personale amministrativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni amministrative avvenga sulla base della dotazione organica determinata con decreto del Ministero della giustizia, sulla base delle segnalazioni di fabbisogno provenienti dai tribunali e dalle procure della Repubblica.

Art. 9.

(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)

1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. Alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali.

2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più

rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. Alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.

3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, organizzati secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle predette riunioni e alle iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma dell'incarico.

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. Gli articoli 6, comma 1, 7 e 48 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono abrogati.

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. -- *(Competenza per territorio determinata dalla connessione)*. -- 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici di pace sono ugualmente competenti appartiene al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi».

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

c) ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti emanati in attuazione delle deleghe ivi previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. In considerazione della complessità della materia oggetto della presente legge e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.2.2. Relazione 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 E 1798-A

Relazione Orale

Relatore Cucca

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 23 novembre 2015

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (n. 1738)

presentato dal **Ministro della giustizia**
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2015

CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE

Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace (n. 548)

d'iniziativa dei senatori **CALIENDO**, **ALBERTI CASELLATI**, **AMORUSO**, **BRUNI**, **BRUNO**, **CARDIELLO**, **D'AMBROSIO LETTIERI**, **Giuseppe ESPOSITO**, **LIUZZI**, **MANCUSO**, **MANDELLI**, **MUSSOLINI**, **PALMA**, **RIZZOTTI**, **TORRISI** e **SCILIPOTI ISGRÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2013

Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale (n. 630)

d'iniziativa del senatore **SCILIPOTI ISGRÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2013

Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente (n. 1056)

d'iniziativa dei senatori **LUMIA**, **CASSON**, **CAPACCHIONE**, **CIRINNÀ**, **FILIPPIN**, **GINETTI**, **LO GIUDICE** e **MANCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2013

Disposizioni concernenti la riforma organica dell'ufficio del giudice di pace (n. 1202)

d'iniziativa della senatrice **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2013

Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace (n.

1292)

d'iniziativa delle senatrici **GAMBARO**, **DE PIN** e **ANITORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2014

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace (n. 1798)

d'iniziativa della senatrice **RICCHIUTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2015

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1738

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BISINELLA)

sul disegno di legge n. 1738 e sugli emendamenti

20 ottobre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
sull'emendamento 2.8 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il capoverso 16-*bis*, in quanto la disposizione ivi prevista contiene una equiparazione irragionevole tra il servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni e quello prestato dai magistrati di pace, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e alle magistrature amministrative e contabili;

sull'emendamento 2.41 parere non ostativo, segnalando l'opportunità che la disposizione sia formulata in termini più congrui rispetto alle sue finalità, dal momento che le norme alle quali si fa rinvio - l'articolo 18, secondo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e terzo comma, del regio decreto n. 12 del 1941 - riguardano la verifica di condizioni di incompatibilità;

sugli emendamenti 2.126 e 2.128 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono volte ad introdurre un criterio indefinito e incerto nell'attribuzione di indennità rispettivamente ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LAI)

sul disegno di legge n. 1738 e sugli emendamenti

7 ottobre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo,

nel presupposto che:

l'ampia equiparazione dei doveri d'ufficio tra magistrati onorari e di carriera, disposta dall'articolo 2, comma 9, avvenga sempre nell'ambito del diverso inquadramento delle due categorie, escludendo così che la norma possa generare incertezze interpretative circa eventuali spettanze del personale di magistratura onoraria conseguenti all'equiparazione in parola;

il nuovo regime previdenziale ed assistenziale previsto dall'articolo 2, comma 13, lettera *e)*, e comma 16, lettera *e)*, non sia idoneo a generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

i corsi di formazione rivolti ai magistrati onorari siano interamente realizzabili con le risorse esistenti a legislazione vigente dedicate alla formazione dei magistrati;

a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le parole: «la pianta organica» siano soppresse;

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «per materia», siano inserite le seguenti: «e per i profili finanziari»;

all'articolo 7, comma 2, le parole da: «per ciascuno» fino a fine periodo siano sostituite dalle seguenti: «i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e che l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: «Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie»;

e con la seguente osservazione:

la determinazione dell'organico complessivo del personale titolare di incarico onorario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettera *b*), andrebbe effettuata tramite decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stanti gli evidenti riflessi finanziari di tale determinazione.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.11, 1.16, 2.1, 2.8, 2.9, 2.13, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.35, 2.50, 2.51, 2.94, 2.122, 2.123, 2.124, 2.127, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 2.134, 2.139, 2.140 (e gli analoghi 2.141, 2.142, 2.143 e 2.144), 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.195, 2.209, 2.222, 2.224, 2.231, 2.232, 2.233, 2.234, 2.235, 4.2, 6.0.2, 2.125, 2.145, 2.223, 6.1, 1.10, 1.18, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.91, 2.92, 2.118, 2.138, 2.194, 2.197, 2.200 e 7.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.15, 2.206 e 2.207.

Esprime, infine, parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato SIMONI)

sul disegno di legge n. 1738

14 aprile 2015

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali» la cui disciplina è affidata, dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), volta alla disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla magistratura onoraria, il Governo debba attenersi al principio e criterio direttivo che - in analogia con quanto previsto dall'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace - tra i requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria, figurino anche, nel territorio della provincia di Bolzano, quello della piena conoscenza della lingua italiana e tedesca e, nel territorio della Valle d'Aosta, quello della conoscenza della lingua francese.

DISEGNO DI LEGGE N. 1738

D'iniziativa del Governo
Art. 1.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione
Art. 1.

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;

b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;

c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;

d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;

f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;

g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;

h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;

i) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;

l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;

m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;

n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità;

o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;

p) ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere i casi di decisione secondo equità;

q) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **un anno** dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) *identica*;

n) *identica*;

o) *identica*;

p) ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere, **per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500**, i casi di decisione secondo equità;

q) **prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi**;

r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo **ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma**;

r) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente **la pianta organica** di ciascun ufficio del giudice di pace.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisca tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti della cittadinanza italiana, del possesso dei diritti civili e politici, della onorabilità, della idoneità fisica e psichica, dell'età minima e massima, della professionalità;

s) *identica.*

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. *Identico:*

a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace, **salvo quanto previsto dal comma 5;**

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace.

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti:

1) della cittadinanza italiana;

2) del possesso dei diritti civili e politici;

3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione;

4) della onorabilità, anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate;

5) della idoneità fisica e psichica;

6) dell'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;

7) della professionalità;

8) dell'aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore: di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio; di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università; prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica;

c) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti, che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescenza;

d) attribuire al Consiglio giudiziario la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura la proposta di graduatoria;

e) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità e che, all'esito, i tirocinanti sono assoggettati ad una valutazione di idoneità per la nomina a magistrati onorari;

f) prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore:

- 1)** di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;
- 2)** di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;
- 3)** di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio;
- 4)** di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università;

c) prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica;

d) *identica*;

e) attribuire **alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 1**, la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare, **previa acquisizione del parere dell'organo istituzionale al quale l'istante risulti eventualmente iscritto**, le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura **le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo**;

f) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità e che, all'esito, **la sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 1, formuli un giudizio di idoneità e proponga una graduatoria degli idonei** per la nomina a magistrati onorari;

g) prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura **sull'idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie**.

4. *Identico*:

a) *identica*;

1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;

b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisca causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;

b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, **i conviventi**, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisca causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;

e) prevedere che il magistrato onorario non possa ricevere o assumere l'incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le modalità per l'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, **ai conviventi**, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

d) *identica*;

e) prevedere che il magistrato onorario non possa ricevere, assumere **o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei** procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. *Identico*:

a) individuare le modalità **con cui il presidente del tribunale provvede all'inserimento** dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) *identico*;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisca le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati, e che quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;

3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possano essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità;

b) prevedere i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale applicare il giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere **inoltre** i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di **singoli** procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario.

2) *identico*;

3) *identico*;

b) prevedere i casi tassativi, **eccezionali e contingenti** in cui, **in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001 n. 89**, è consentito al presidente del tribunale **di procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio**, quale componente del collegio giudicante civile e penale; **prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate**;

c) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, **che abbia maturato il primo quadriennio**, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; **prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.**

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno della procura della Repubblica, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituire presso l'ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l'impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti nella struttura organizzativa di cui alla lettera a) possano essere assegnati i seguenti compiti:

- 1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle proprie funzioni;
- 2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all'applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell'azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisca le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati e che quest'ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

6. *Identico:*

a) *identica;*

b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti, **con provvedimento del procuratore della Repubblica**, nella struttura organizzativa di cui alla lettera a) possano essere assegnati i seguenti compiti:

1) *identico;*

2) *identico.*

7. *Identico:*

a) attribuire all'incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;

b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera *a)* il magistrato onorario possa essere confermato nell'incarico per altri due quadrienni, in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell'esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione **per un tempo superiore a sei mesi**;

c) prevedere, in ogni caso, che la durata dell'incarico di magistrato onorario non possa superare i dodici anni complessivi e che nel computo siano inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell'intera attività professionale;

d) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi quattro anni dell'incarico, possano svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;

e) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa precluda la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario;

f) prevedere che in ogni caso l'incarico cessi al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

a) *identica*;

b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera *a)* il magistrato onorario possa essere confermato nell'incarico per altri due quadrienni, in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell'esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato **più sanzioni disciplinari o** la sanzione disciplinare della sospensione; **prevedere che i criteri per l'accertamento dell'idoneità a svolgere le funzioni debbano comunque tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell'impegno, sulla base dei dati statistici relativi all'attività svolta, dell'esame a campione dei provvedimenti e del parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché della relazione presentata da quest'ultimo**;

c) prevedere che la conferma di cui alla lettera *b)* sia disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei Consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell'interessato;

b) disciplinare i casi di trasferimento d'ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;

b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi il regime di astensione previsto dall'articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

10. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

b) prevedere i casi e il **procedimento** per la revoca dell'incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico:*

a) *identica;*

b) prevedere i casi per la revoca dell'incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica;

c) prevedere, nei casi indicati dalle lettere a) e b), con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o sulla revoca.

11. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

11. *Identico:*

a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;

b) prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi e della revoca dell'incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico;

c) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, **anche** tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ufficio del giudice di pace sia coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;

b) prevedere che il presidente del tribunale provveda a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace;

c) prevedere che gli affari siano assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della lettera b) e mediante il ricorso a procedure automatiche;

a) *identica*;

b) prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio **da tre a sei mesi** e della revoca dell'incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico;

c) prevedere, nei casi indicati dalla lettera a), che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull'ammonimento, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;

d) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

12. *Identico*.

d) prevedere che il presidente del tribunale nell'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 13. *Identico:* 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera a), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; *a) identica;*

b) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera b), numero 2); *b) identica;*

c) prevedere che l'indennità debba essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti; *c) identica;*

d) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative; *d) identica;*

e) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità, **anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e)**. *e) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.*

14. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 14. *Identico:* 1, comma 1, lettera o), il Governo disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici onorari di pace partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i giudici professionali;

a) *identica*;

b) prevedere che i vice procuratori onorari partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i magistrati professionali;

b) *identica*;

c) prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura;

c) prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura **e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell'adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali;**

d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione sia obbligatoria e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo sia valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

d) *identica*.

15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell'ufficio del giudice di pace:

15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo, **per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500**, i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell'ufficio del giudice di pace:

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

a) *identica*;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;

b) *identica*;

- c)* le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
- d)* le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
- e)* le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
- f)* altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
- g)* i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace.

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

***a)* prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del Consiglio giudiziario, composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo Consiglio tra i suoi componenti e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto, competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati onorari, nonché ad esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;**

***b)* prevedere il numero dei componenti eletti dal Consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della corte di appello, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;**

***c)* disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari nella sezione autonoma del Consiglio giudiziario.**

16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo **ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1**, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

1) prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2), che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possano essere confermati nell'incarico per tre quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

2) prevedere che i magistrati onorari, che alla data di cui al numero 1) non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possano essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

3) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possano essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;

4) prevedere che, in ogni caso, l'incarico di magistrato onorario cessi col raggiungimento del sessantottesimo anno di età;
b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

2) prevedere, salvo quanto previsto dal numero 3), che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo **ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1** possano essere confermati nell'incarico per tre quadrienni, con decorrenza dalla **medesima** data;

3) prevedere che i magistrati onorari, che alla data di cui al numero 2) non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possano essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla **medesima data**;

4) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 2) possano essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 5) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;

5) *identico*;

b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo **ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1**, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del **decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1**;

2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;

3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera *b*), la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;

4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);

5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo siano regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;

***e*) prevedere che i magistrati onorari possono ricorrere a forme volontarie di contribuzione previdenziale, senza oneri per la finanza pubblica.**

2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data **di cui al numero 1)**, inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;

3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data **di cui al numero 1)**, il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera *b*), **e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura**, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;

4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data **di cui al numero 1)**, assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);

5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data **di cui al numero 1)** per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla **medesima** data;

c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo **ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui**

all'articolo 1 per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore **del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1** siano regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data.
soppressa

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo **18. Identico.**

1 il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente a individuare l'importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

Art. 3.

(Procedure per l'esercizio della delega)

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.

Art. 4.

(Incompatibilità del giudice di pace)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

- a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

Art. 3.

(Procedure per l'esercizio della delega)

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia **e per i profili finanziari** entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

2. *Identico.*

Art. 4.

(Incompatibilità del giudice di pace)

1. *Identico.*

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, **i conviventi**, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, **ai conviventi**, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il giudice di pace non può ricevere o assumere l'incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 5.

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.

2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.

3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a procedure automatiche.

4. Il presidente del tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

Art. 6.

(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)

1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali.

4. *Identico.*

5. Il giudice di pace non può ricevere, assumere o **mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei** procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 5.

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

Identico

Art. 6.

(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)

Identico

2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.

3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

4. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

Art. 7.

(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto

Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali.

Art. 8.

(Invarianza finanziaria)

1. Identico.

Art. 7.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, **i decreti legislativi di attuazione della delega prevista dalla presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.** Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione **al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.**

DISEGNO DI LEGGE N. 548

D'iniziativa dei senatori Caliendo ed altri

Capo I

DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai magistrati onorari che svolgono le funzioni di giudice di pace ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374, nonché di giudice onorario di tribunale ovvero di vice procuratore onorario, ai sensi dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessanta anni;
- f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata.

2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) avere conseguito la laurea in giurisprudenza con votazione non inferiore a 110/110;

- b) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
- c) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- d) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
- e) aver esercitato per almeno un quadriennio:
 - 1) funzioni giudiziarie, anche onorarie;
 - 2) professione di avvocato;
 - 3) funzioni notarili;
 - 4) insegnamento di materie giuridiche nelle università con qualifica non inferiore a quella di ricercatore;
 - 5) funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo del circondario di Bolzano è richiesta inoltre:

- a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
- b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

4. Possono essere nominati magistrati onorari solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai commi da 1 a 3, siano capaci di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio ed imparzialità, le funzioni di magistrato onorario.

Art. 3.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
- c) coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
- d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
- e) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche. Quando tale attività è svolta abitualmente dal coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado, le funzioni di magistrato onorario non possono essere esercitate nell'ambito del circondario di tribunale in cui l'attività professionale è svolta

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario di tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società tra professionisti o di associazioni professionali non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario di tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.

Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario di tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 4.

(Presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata.

2. Il consiglio giudiziario, nel mese di gennaio di ciascun anno, provvede alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e mediante inserzione nel sito *internet* del Ministero della giustizia, dei posti vacanti e di quelli che si renderanno vacanti nel corso dell'anno, dandone altresì comunicazione ai presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3. La domanda di ammissione al tirocinio si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei posti vacanti nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

4. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di tre sedi per ciascun distretto.

5. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

6. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 per un numero di aspiranti non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare.

Art. 5.

(Tirocinio)

1. Il tirocinio per la nomina a magistrato onorario ha una durata di sei mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ovvero di sostituto procuratore della Repubblica.

2. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e nomina i magistrati affidatari.

3. Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale, della procura della Repubblica presso il tribunale ovvero del giudice di pace. I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati ordinari ed onorari, da essi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio si articola nella partecipazione alle attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace comprende anche un periodo di assistenza alle attività giudiziarie espletate da un magistrato addetto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari.

5. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari e delle minute dei provvedimenti giurisdizionali redatti, una relazione sulle

attività di formazione teorica e pratica svolte dal tirocinante. La relazione contiene elementi di valutazione delle attitudini rivelate dal tirocinante, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale e giuridica dimostrata, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale e alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

6. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, formula per ciascun tirocinante un giudizio sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie e propone una graduatoria degli idonei sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. I giudizi e la graduatoria sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Nomina)

1. I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il magistrato onorario assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.

5. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati idonei ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Art. 7.

*(Formazione professionale
dei magistrati onorari)*

1. Nei due anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie, i magistrati onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal magistrato affidatario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel corso delle riunioni vengono esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui i magistrati onorari abbiano curato la trattazione e vengono discusse le soluzioni adottate.

2. I magistrati onorari che esercitano funzioni giudicanti partecipano alle attività di scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali organizzate dai presidenti di sezione ai sensi dell'articolo 47-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. Si applicano le disposizioni sulla formazione permanente della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

4. La partecipazione ai corsi di formazione professionale e alle riunioni periodiche indette dai magistrati affidatari ai sensi del comma 1 è obbligatoria.

5. Decorsi due anni dall'assunzione delle funzioni giudiziarie, il magistrato affidatario predispone una relazione sull'attività giudiziaria svolta da ciascun magistrato onorario. La relazione è redatta sulla base dell'esame a campione dei provvedimenti emessi, inclusa la verifica sulla tempestività del deposito delle decisioni, e dell'autorelazione presentata dal magistrato onorario. La relazione, unitamente alle statistiche sull'attività svolta, è trasmessa al consiglio giudiziario, per le valutazioni di cui al comma 3 dell'articolo 8, e al capo dell'ufficio giudiziario, anche per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 22.

Art. 8.

(Durata dell'ufficio e conferma)

del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario dura in carica quattro anni e può essere confermato, una sola volta e nelle medesime funzioni, per un periodo di quattro anni. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i sessanta anni di età. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 24, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie non può superare la durata complessiva di otto anni, anche non consecutivi.
2. La domanda di conferma si presenta, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta.
3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.
4. Il giudizio di idoneità di cui al comma 3 è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 2, e viene espresso, se necessario previa audizione dell'interessato, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) la relazione redatta dal magistrato affidatario ai sensi del comma 5 dell'articolo 7;
 - b) i dati statistici relativi all'attività svolta;
 - c) l'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali delle udienze a cui ha partecipato il magistrato onorario nel quadriennio;
 - d) il rispetto delle regole di deontologia;
 - e) l'assenza di sanzioni disciplinari;
 - f) il parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio;
 - g) l'autorelazione del magistrato onorario.
5. Il consiglio giudiziario trasmette al Consiglio superiore della magistratura il giudizio espresso ai sensi del comma 3, unitamente alla domanda dell'interessato. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie.
6. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario.
7. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 9, nonché sulle richieste di trasferimento di cui all'articolo 10.

Art. 9.

(Nomina di giudici di pace che hanno già svolto funzioni giudiziarie onorarie)

1. Coloro che hanno svolto per almeno un quadriennio le funzioni di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario possono presentare domanda per essere nominati giudici di pace. I vice procuratori onorari non possono presentare domanda per l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel capoluogo del circondario in cui hanno svolto le funzioni requirenti.
2. I giudici di pace nominati ai sensi del presente articolo possono essere confermati una sola volta, per la durata di quattro anni.
3. Il procedimento per la nomina a giudice di pace e quello per la conferma sono regolati dall'articolo 8.
8. Non si applicano le disposizioni sul tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Art. 10.

(Domande di trasferimento)

1. I magistrati onorari in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentino vacanze in organico.
2. La domanda di trasferimento si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata. La domanda ha ad oggetto uno dei posti vacanti

pubblicati dal consiglio giudiziario e si presenta entro i termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio.

3. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4, 6 e 9.

Art. 11.

(Divieto di applicazione o supplenza)

1. I magistrati onorari non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudiziari.

Art. 12.

(Doveri del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Il giudice di pace ed il giudice onorario di tribunale hanno inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui essi, un associato di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado abbiano, o abbiano avuto, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. Ai vice procuratori onorari si applicano le disposizioni sull'astensione del magistrato del pubblico ministero.

Art. 13.

(Decadenza)

1. Il magistrato onorario decade dall'ufficio, oltre che nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 6, quando viene meno taluno dei requisiti necessari per la nomina, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

Art. 14.

(Dispensa)

1. Il magistrato onorario è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

Art. 15.

(Sanzioni disciplinari)

1. Il magistrato onorario che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento;

b) censura;

c) revoca della nomina.

2. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato onorario, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

4. La revoca della nomina può essere disposta nei casi in cui il magistrato si dimostri inidoneo a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie ovvero in caso di grave violazione disciplinare.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, costituisce grave violazione disciplinare:

a) la violazione dell'obbligo di astensione nei casi previsti dall'articolo 12;

b) l'esercizio di attività lavorative o di collaborazione, in qualunque forma svolte, incompatibili con l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

c) l'omessa partecipazione alle attività di formazione professionale organizzate ai sensi dell'articolo 7, quando sia reiterata e non dipenda da legittimo impedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione I del capo I del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Procedimento)

1. Nei casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, ovvero il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello se i fatti riguardano un vice procuratore onorario, propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
2. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.
3. Con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 29 è disciplinata la sospensione cautelare del magistrato onorario sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Art. 17.

(Ruolo organico della magistratura onoraria)

1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 3.200 posti.
2. Il numero dei giudici onorari di tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati ordinari previsti nella pianta organica dell'ufficio interessato.
3. Il numero dei vice procuratori onorari non può essere superiore al numero dei magistrati ordinari previsti nella pianta organica dell'ufficio interessato.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

Art. 18.

(Modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. L'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 43-bis - *(Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario)*. -- 1. I giudici ordinari e onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro assegnato dal presidente del tribunale, o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

2. Ai giudici onorari può essere assegnata la trattazione di singoli procedimenti quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il numero dei magistrati ordinari mancanti o assenti è superiore al 20 per cento del numero dei magistrati ordinari previsti dalla pianta organica del tribunale;
- b) il numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari in servizio presso il tribunale supera la media del carico di lavoro esigibile come determinata dal Consiglio superiore della magistratura sentito il Ministro della giustizia;
- c) sono pendenti davanti al tribunale procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

3. Nella materia civile non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:

- a) delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale;
- b) delle cause devolute dalla legge alla competenza di sezioni specializzate;
- c) delle cause in materia di lavoro e previdenza;
- d) delle cause in materia societaria e fallimentare;
- e) delle cause in materia di famiglia, compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare;
- f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della

causa di merito o del giudizio petitorio;

g) delle opposizioni ad ordinanza ingiunzione;

h) dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

4. Nella materia penale non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:

a) di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;

b) dei procedimenti per reati in materia ambientale, urbanistica, di alimenti e prevenzione degli infortuni;

c) dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

5. Quando ricorrono le condizioni previste dal comma 2, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici ordinari anche nei collegi.

6. Il giudice onorario non può, in ogni caso, svolgere la funzione di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare».

Art. 19.

*(Modifiche al decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25)*

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari)*. -- 1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per l'espressione dei pareri in materia di magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi relativi agli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due magistrati onorari, di cui almeno uno giudice di pace, eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre magistrati onorari, di cui almeno uno giudice di pace, eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro magistrati onorari, di cui almeno due giudici di pace, eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.

2. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

2. L'articolo 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 12-ter. - *(Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari)*. -- 1. Concorrono all'elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario e deve contenere tra i candidati almeno uno o due giudici di pace secondo quanto previsto dall'articolo 10 lettere a), b), c). Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista. Le firme sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata».

3. All'articolo 12-*quater* del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari»;

b) è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«*c-bis*) ove l'individuazione dei candidati eletti non comporti l'elezione di giudici di pace nel numero minimo previsto dall'articolo 10 sono proclamati eletti, fino al raggiungimento di tale numero e prima dei candidati di cui alla lettera *c*), i giudici di pace che abbiano riportato il maggior numero di preferenza anche se la lista di appartenenza non risulti quella con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità di voti tra giudici di pace candidati nella stessa lista si applica quanto previsto dalla lettera *c*), mentre tra giudici di pace candidati in liste diversi sarà proclamato eletto quello inserito nella lista con maggior cifra elettorale».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Art. 20.

(Modifica alla legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

«2. All'ufficio del giudice di pace sono addetti più magistrati onorari appartenenti all'ordine giudiziario».

Art. 21.

*(Coordinamento degli uffici
del giudice di pace)*

1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ufficio ha sede, o da un presidente di sezione all'uopo delegato. Il coordinatore dell'ufficio provvede all'assegnazione degli affari e stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze. L'assegnazione degli affari può essere delegata ad uno o più magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace. Si applicano gli articoli 7-*bis*, commi 1 e 2, e 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 22.

*(Sorveglianza sugli uffici
del giudice di pace)*

1. La sorveglianza sull'ufficio del giudice di pace è esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ufficio ha sede. Il presidente del tribunale può avvalersi di un presidente di sezione.
2. Il presidente del tribunale, o il presidente di sezione all'uopo delegato, entro il 31 marzo di ogni anno verifica i dati statistici acquisiti ai sensi del comma 5 ed esamina un campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario nel corso dell'anno precedente.
3. Quando, anche alla luce degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 nonché della relazione redatta dall'affidatario ai sensi del comma 5 dell'articolo 7, il magistrato che esercita la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace ha notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi degli articoli 13, 14 e 15, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, redige una relazione scritta contenente la descrizione dei fatti e degli altri elementi di valutazione utili ai fini dell'adozione del provvedimento.
4. La relazione viene predisposta previa audizione dell'interessato ed è indirizzata al presidente della corte d'appello, che provvede ai sensi dell'articolo 16.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno le cancellerie degli uffici del giudice di pace trasmettono al presidente del tribunale le statistiche relative all'attività svolta nel corso dell'anno precedente da ciascun giudice di pace in servizio presso l'ufficio.

Capo III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Disposizioni transitorie sulla formazione dei magistrati onorari)

1. Fino alla piena attivazione dei corsi della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il consiglio giudiziario organizza corsi di formazione professionale per magistrati onorari, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziari del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi. I corsi sono volti anche all'acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.
2. Il consiglio giudiziario può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

Art. 24.

(Proroga delle funzioni dei magistrati onorari in servizio)

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui mandato è già stato prorogato almeno due volte, alla scadenza del mandato possono essere confermati nell'esercizio delle rispettive funzioni per un massimo di quattro volte fino ai seguenti limiti di età:
 - a) settantacinque anni di età, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto sessanta anni;
 - b) settanta anni di età, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto cinquantacinque anni.
2. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui mandato non è mai stato prorogato o è stato prorogato una sola volta, alla scadenza del mandato possono essere confermati nell'esercizio delle rispettive funzioni per ulteriori quattro anni, prorogabili di un ulteriore unico quadriennio.
3. I magistrati onorari di cui ai commi 1 e 2 sono confermati a domanda, ogni quattro anni e con le modalità previste dall'articolo 8.

Art. 25.

(Disposizioni transitorie in materia di illeciti disciplinari)

1. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374 e nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 42-ter, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12.

Art. 26.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35)

1. Nel decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 le parole: «giudici di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari», e le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato onorario».

Art. 27.

(Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta)

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonizione, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure

previste dalla presente legge.

Art. 28.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 15, 16 e 40, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono abrogati.

2. Gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies e 71, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono abrogati.

Art. 29.

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

Art. 30.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 630

D'iniziativa del senatore Scilipoti Isgrò

Art. 1.

1. È istituito il ruolo dei magistrati di complemento a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. I vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale di cui all'articolo 1 sono immessi a tempo indeterminato, rispettivamente, nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice presso le procure e i tribunali in cui svolgono le proprie funzioni, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso ai ruoli della magistratura;
- b) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

1. Per l'immissione nel ruolo istituito dall'articolo 1, gli interessati presentano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda diretta al Consiglio superiore della magistratura inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica di residenza, specificando i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 4.

1. I magistrati di complemento sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Il magistrato di complemento assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.

3. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa, questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.

Art. 5.

1. Gli avvocati, dal momento della immissione nel ruolo di complemento, sono sospesi dall'albo

professionale di appartenenza.

2. L'attività già prestata dal magistrato di complemento come avvocato è riconosciuta equivalente ai fini dell'anzianità di iscrizione o di servizio, con decorrenza retroattiva della posizione giuridica, aggiornamento della posizione economica e possibilità di ricongiungimento previdenziale, anche mediante integrazioni a carico dell'interessato.

Art. 6.

1. Il periodo di tirocinio preliminare alla presa di possesso delle funzioni a magistrato di complemento ha una durata di sei mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario di nomina, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato dal capo dell'ufficio giudiziario, tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ovvero di sostituto procuratore della Repubblica.

Art. 7.

1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 è corrisposto il trattamento economico spettante ai magistrati di tribunale comprensivo di tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria. Allo stesso personale sono attribuiti lo *status* giuridico e le garanzie di cui alle vigenti disposizioni di legge riguardanti i magistrati ordinari.

Art. 8.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica dei giudici di complemento e dei sostituti procuratori della Repubblica di complemento nella quale sono inseriti, in separate sezioni, i magistrati onorari rispettivamente addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso cui svolgono le funzioni.

2. Sino a quando non sarà determinata la pianta organica dei magistrati di complemento di cui al precedente comma 1, non possono essere addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari magistrati di complemento in numero complessivamente superiore a quello risultante dalla consistenza numerica nazionale dei magistrati onorari di tribunale in servizio nelle predette funzioni alla data del 31 dicembre 2012.

3. Eventuali posti vacanti di magistrati di complemento presso i tribunali e le procure della Repubblica possono essere colmati mediante le ordinarie procedure di mobilità.

Art. 9.

1. Il Ministro della giustizia, per l'immissione nei ruoli della magistratura ordinaria, bandisce ogni anno un corso-concorso riservato al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 e finalizzato al perfezionamento della preparazione teorico-pratica, al termine del quale i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico.

2. Al corso-concorso possono partecipare, senza alcun limite d'età, i sostituti procuratori e i giudici di cui all'articolo 1 che abbiano conseguito un attestato di idoneità rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 10.

1. Il corso-concorso di cui all'articolo 9 ha la durata di nove mesi ed è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura.

2. I criteri di valutazione, le modalità di svolgimento della prova pratica ed il punteggio da attribuire, sono stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 11.

1. Gli appartenenti al ruolo di cui all'articolo 1, che siano in possesso degli altri requisiti necessari, possono altresì partecipare ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo o speciale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 12.

1. Sono abrogati gli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 13.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1056

D'iniziativa dei senatori Lumia ed altri

Capo I

RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Art. 1.

(Disciplina della magistratura onoraria)

1. Nell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di seguito denominato «regio decreto n. 12 del 1941», dopo il titolo III è inserito il seguente:

«Titolo III-*bis*

DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Capo I

DEI MAGISTRATI ONORARI

Art. 84-*bis*.

(Magistrati onorari)

1. Possono essere addetti agli uffici giudiziari, previo decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, magistrati onorari in numero non eccedente le cinquemilatrecento unità relativamente agli uffici giudicanti e non eccedente le milleottocento unità relativamente agli uffici requiranti. Con il medesimo decreto è individuato il numero di incarichi conferibili per ciascun ufficio giudiziario.

2. L'incarico di magistrato onorario determina solo la costituzione di un rapporto di servizio onorario e non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

3. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 sono assegnati i compiti di cui all'articolo 84-*undecies* con i provvedimenti tabellari o comunque organizzativi degli uffici.

Art. 84-*ter*.

(Durata dell'incarico e modalità di conferimento)

1. I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

2. L'incarico di magistrato onorario ha durata quadriennale e può essere rinnovato ogni cinque anni a seguito ogni volta di un giudizio di idoneità all'ulteriore svolgimento della funzione onoraria espresso dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, previa eventuale audizione dell'interessato, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. La durata di ciascun incarico è prorogata di un pari periodo in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.

3. L'incarico di magistrato onorario cessa al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 84-*quater*.

(Requisiti per il conferimento dell'incarico)

1. Per la nomina a magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica;
- d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessanta anni;
- e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- f) laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni;
- g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
- h) non aver svolto funzioni di magistrato onorario negli otto anni precedenti all'incarico onorario cui si concorre;
- i) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.

2. Costituisce titolo di preferenza per l'ammissione al tirocinio in qualità di magistrato onorario l'aver svolto una delle seguenti funzioni, nell'ordine indicato, tenuto conto, per ciascuna di esse, del numero di anni di effettivo servizio:

- a) magistrato ordinario o magistrato militare;
- b) magistrato onorario;
- c) avvocato, notaio o avvocato dello Stato;
- d) professore o ricercatore di ruolo in materie giuridiche nell'università;
- e) dirigente nella pubblica amministrazione;
- f) funzionario della pubblica amministrazione o ufficiale di polizia giudiziaria con rapporti di impiego costituiti a seguito di concorsi per la partecipazione ai quali era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni.

3. A parità di titolo, nonché per i candidati in possesso del solo requisito della laurea in giurisprudenza, costituisce ulteriore titolo di preferenza, nell'ordine indicato:

- a) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
- b) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- c) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
- d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza di cui al comma 1, lettera f), con la votazione più elevata;
- e) l'essere più anziano di età.

4. La nomina a magistrato onorario è conseguita, previo superamento del tirocinio di cui all'articolo

84-*sexies*, dai candidati collocati in graduatoria in posizione utile in relazione ai posti disponibili. Dal tirocinio sono esonerati gli aspiranti provenienti dalla magistratura ordinaria o militare che siano cessati dal servizio da non oltre un quinquennio.

Art. 84-*quinquies*.

(Procedimento per il conferimento dell'incarico)

1. Previa individuazione dal parte del Consiglio superiore della magistratura del numero degli incarichi di magistrato onorario, ciascun presidente di corte d'appello e ciascun procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello provvedono alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando del concorso per titoli per il conferimento degli incarichi nel rispettivo distretto, dando notizia della avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai consigli degli ordini degli avvocati e dei notai nonché alle università aventi sede nel distretto e mediante inserzione del relativo avviso nel sito *internet* del Ministero della giustizia.

2. La domanda di conferimento dell'incarico di magistrato onorario deve essere presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando di cui al comma 1, al presidente della corte di appello ed al procuratore generale rispettivamente competenti in relazione alla funzione richiesta. Nella domanda sono indicati i requisiti ed è allegata la certificazione attestante i titoli posseduti, nonché la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 84-*septies*.

3. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di due sedi per ciascun distretto.

4. Il presidente della corte d'appello e il procuratore generale trasmettono al consiglio giudiziario le domande pervenute. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, formula le proposte di ammissione al tirocinio di cui all'articolo 84-*sexies*.

5. Le domande di ammissione e le proposte del consiglio giudiziario, di cui al comma 4, sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 84-*sexies* per un numero di aspiranti non superiore del 20 per cento rispetto al numero di magistrati onorari da nominare.

6. Le domande per il rinnovo dell'incarico sono proposte, a pena di decadenza, almeno dodici mesi prima della scadenza dell'incarico stesso.

Art. 84-*sexies*.

(Svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario ha una durata di sei mesi e viene svolto presso l'ufficio giudiziario scelto dall'aspirante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che hanno almeno otto anni di anzianità di servizio.

2. Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nomina i magistrati affidatari tra i magistrati dichiarati idonei dal Consiglio superiore della magistratura ed organizza corsi teorico-pratici ai sensi del comma 3.

3. Il tirocinio si articola nella partecipazione a tutte le attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, comprese la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio per i tirocinanti nella funzione giudicante e la redazione delle minute dei provvedimenti, nonché nella frequenza di corsi teorico-pratici della durata non inferiore a quindici giorni organizzati presso la Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attività di formazione decentrata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

4. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari predispongono una relazione che, anche avuto riguardo alle informazioni fornite dai magistrati assegnatari, contiene elementi per la valutazione delle attitudini dimostrate dal tirocinante, con riferimento in particolare alla sua preparazione culturale, professionale e giuridica, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale ed alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di

equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

5. Il consiglio giudiziario formula per ciascun tirocinante un parere sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. Al parere, trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per la deliberazione di cui all'articolo 84-ter, sono allegate le relazioni dei magistrati affidatari e la documentazione acquisita, ivi comprese le minute dei provvedimenti redatti.

6. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a 30 euro per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi teorico-pratici.

Art. 84-septies.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri dei consigli e delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
- c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
- d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
- e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria;
- f) i dipendenti della pubblica amministrazione che non siano cessati dal servizio all'atto dell'assunzione dell'incarico.

2. Il magistrato onorario che esercita la professione forense, anche in qualità di praticante abilitato al patrocinio, non può svolgere la propria attività professionale nel circondario dell'ufficio di destinazione; non può inoltre svolgere la funzione onoraria nell'ufficio, salvo che ricorrano le condizioni non ostative di cui all'articolo 18, secondo comma, lettere a), b) e c), e terzo comma, nei seguenti casi:

- a) svolgimento, da parte di parenti entro il secondo grado o di affini entro il primo grado, di attività di natura professionale o di lavoro dipendente o parasubordinato per imprese di assicurazione o banche aventi sede nel circondario;
- b) iscrizione all'ordine degli avvocati del medesimo circondario dell'aspirante magistrato onorario, ovvero svolgimento della attività professionale in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del coniuge o del convivente, dei parenti fino al secondo grado o degli affini entro il primo grado;
- c) sussistenza di vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza con magistrati onorari o ordinari dello stesso ufficio o degli uffici del tribunale e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente.

4. Il magistrato onorario che abbia svolto le funzioni di sostituto procuratore onorario o di giudice onorario nel quadriennio precedente alla nomina rispettivamente a giudice onorario o vice procuratore onorario non può svolgere le relative funzioni penali presso uffici compresi nel medesimo distretto.

5. Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di curatore, consulente, perito o interprete nei

procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto a cui appartiene l'ufficio presso il quale esercita le funzioni onorarie.

6. I funzionari della pubblica amministrazione o gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 84-*quater*, comma 2, lettera *f*), non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario presso uffici giudiziari aventi sede nel circondario in cui rientrano gli uffici presso i quali hanno prestato servizio nei tre anni antecedenti alla nomina.

Art 84-octies.

(Nomina)

1. Coloro che sono stati dichiarati idonei al termine del tirocinio, ma non sono stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda ed in assenza di cause di incompatibilità, ad altre sedi vacanti del medesimo distretto.

2. In caso di conferimento di incarico condizionato alla cessazione dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 84-*septies*, comma 1, lettera *f*), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio di magistrato onorario, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi o dai contratti collettivi in relazione ai singoli impieghi o rapporti di lavoro, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina.

3. Il magistrato onorario assume possesso dell'ufficio di destinazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, o nel termine più breve fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10.

4. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di rinnovo dell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della relativa procedura anche oltre il termine di scadenza del precedente incarico. Il rinnovo della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'incarico già svolto. In caso di mancata conferma i magistrati onorari in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura, che non necessita di essere confermato con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 84-novies.

*(Cessazione, decadenza e revoca
dall'ufficio)*

1. Il magistrato onorario cessa dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età, o, in caso di mancata riconferma, secondo le procedure di cui all'articolo 84-*octies*, comma 4, o per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

2. Il magistrato onorario decade dall'incarico se non assume le sue funzioni entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10, se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio senza giustificato motivo, se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o se sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il magistrato onorario può essere revocato dall'incarico a seguito di procedimento disciplinare.

4. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'incarico è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina dall'articolo 84-*octies*, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, del medesimo articolo.

Art. 84-decies.

(Doveri e diritti del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Ha inoltre l'obbligo di comunicare le cause di incompatibilità sopravvenute e di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge o il convivente abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle

parti.

2. Il magistrato onorario può essere trasferito, a domanda, dopo almeno due anni di servizio, presso un posto vacante di altro ufficio anche appartenente ad un diverso circondario, a condizione che non sussistano cause di incompatibilità all'esercizio delle funzioni in tale circondario.

Capo II

DELLE FUNZIONI ESERCITABILI DA PARTE DEI MAGISTRATI ONORARI

Art. 84-undecies.

(Funzioni dei magistrati onorari)

1. I giudici onorari possono essere addetti a funzioni giudicanti civili e penali ed i sostituti procuratori onorari possono essere addetti a funzioni requirenti, in una o più delle articolazioni territoriali dell'ufficio, con provvedimento del capo dell'ufficio sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti tabellari o nei provvedimenti di organizzazione dell'ufficio.

2. I criteri generali per la predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono definiti dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto in particolare:

a) che l'impegno richiesto ai magistrati onorari sia compatibile con la prosecuzione dello svolgimento delle attività consentite;

b) che nell'ambito delle funzioni penali i giudici onorari possano essere adibiti a funzioni monocratiche, ad eccezione di quelle di giudice singolo per le indagini e per l'udienza preliminare, di componente del collegio della corte di assise, del tribunale del riesame e di quello per le misure di prevenzione; che nei giudizi monocratici possano essere adibiti in via prioritaria alla trattazione dei procedimenti relativi alla giustizia di pace, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nonché alla trattazione dei reati di cui all'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale con esclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del medesimo codice e dei delitti e contravvenzioni di cui all'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puniti con pena detentiva anche congiunta con pena pecuniaria;

c) che, nell'ambito delle funzioni civili di primo grado, i giudici onorari siano prevalentemente addetti alla trattazione di cause relative alla giustizia di pace, ovvero relative a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000, di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non eccedente i 20.000 euro, di cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, di cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause di cui all'articolo 75, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

d) che i giudici onorari di cui alla lettera c) possano altresì, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, essere incaricati anche della trattazione dei procedimenti di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, e di altre controversie di valore inferiore a 50.000 euro, con esclusione di quelle in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, di quelle in materia fallimentare, sulla famiglia e sullo stato e capacità delle persone, in materia di separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, di responsabilità professionale, di diffamazione a mezzo stampa, di marchio e brevetto, di diritto d'autore, di divisione o successione, di diritti reali immobiliari fuori dei casi previsti dalla lettera c), di querela di falso, di società, di impugnazione dei provvedimenti concernenti la disciplina dell'immigrazione, in materia cautelare, delle opposizioni avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti e della Banca d'Italia, delle opposizioni avverso le sanzioni finanziarie, nonché delle controversie in materia di appalti quando sia parte una pubblica amministrazione, in materia elettorale, in materia di diritto della

navigazione e in tutti i procedimenti di valore indeterminato;

e) che nell'ambito delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica onorario i magistrati onorari possano essere delegati a rappresentare l'accusa nella udienza dibattimentale o camerale e per i procedimenti aventi ad oggetto reati di cui alla lettera b), con esclusione di quelli nei quali sia stato eseguito un arresto o fermo da parte della polizia giudiziaria e di quelli nei quali insorga la necessità di richiedere una misura cautelare personale o reale, fatta eccezione per i giudizi direttissimi; che possano trattare i procedimenti in cui debbano essere richiesti o adottati provvedimenti di sequestro probatorio, previo visto del procuratore della Repubblica sulla richiesta o sul provvedimento; che non possano richiedere o emettere i provvedimenti di cui agli articoli 254, 255, 267, 384, comma 1, 388, 389 e 390 del codice di procedura penale né essere delegati a prendere parte alla udienza di cui all'articolo 391 del predetto codice; che possano essere delegati nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento previsti dall'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; che possano essere delegati a richiedere l'emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 557 del codice di procedura penale;

f) che, fatti salvi i limiti di cui alle lettere b), c), d) ed e), i magistrati onorari possano essere incaricati, in caso di assenza o impedimento, della sostituzione di magistrati ordinari sia nelle funzioni monocratiche sia in quelle collegiali, in quest'ultimo caso in misura non eccedente una singola unità e mai per la sostituzione del presidente; ai predetti fini, costituisce impedimento anche la situazione del magistrato ordinario che abbia un carico di lavoro eccedente la media nazionale o che abbia in corso lo svolgimento di incarichi previsti dalla legge o l'impegno in una attività di carattere eccezionale o straordinaria attestata dal capo dell'ufficio;

g) che i magistrati onorari possano altresì essere applicati, per periodi non superiori a sei mesi consecutivi, presso altri uffici del distretto.

Capo III

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 84-duodecies.

(Procedimento disciplinare)

1. Salvo quanto previsto dal presente capo, al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati onorari si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109: articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, fatta eccezione per le lettere b), p), dd), ee) e gg), articolo 3, comma 1, fatta eccezione per le lettere c) e d), articoli 3-bis, 4, 15, comma 1-bis, e 20.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, costituisce altresì illecito disciplinare lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria onoraria, di cui all'articolo 84-septies, nonché di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 84-terdecies.

(Sanzioni)

1. Il magistrato onorario che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la revoca dell'incarico.

2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si devono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile in relazione alla natura ed all'entità dell'illecito.

Art. 84-quaterdecies.

(Censura)

1. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo del provvedimento adottato dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente.

Art. 84-quinquiesdecies.

(Revoca dell'incarico)

1. La revoca dell'incarico è adottata con decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura; essa determina la cessazione dall'incarico dalla data di comunicazione del decreto stesso o dalla sospensione delle funzioni onorarie, ove disposta ai sensi dell'articolo 84-octiesdecies.

Art. 84-sexiesdecies.

(Applicabilità delle sanzioni)

1. Si applica la sanzione della censura per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 84-decies, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b) la consapevole occasionale inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 84-septies quando non sia stata dichiarata la decadenza dall'incarico;
- d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
- e) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
- f) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- g) la scarsa laboriosità, se abituale;
- h) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- i) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- l) l'aver posto in essere comportamenti che costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto applicabile alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 84-duodecies, comma 1, e fatta ulteriore eccezioni per le lettere e), g), h) e i) del citato articolo 3, comma 1.

2. Si applica la sanzione della revoca dell'incarico per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 84-decies, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
- c) l'aver posto in essere i comportamenti di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere e), g), h) ed i), del decreto legislativo n. 109 del 2006;
- d) il magistrato onorario che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno, la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

Art. 84-septiesdecies.

(Titolarità dell'azione disciplinare)

1. Entro un anno dalla notizia di un fatto avente rilievo disciplinare, il presidente della corte di appello per i giudici onorari ed il procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte per i sostituti

procuratori onorari, a pena di decadenza, promuove l'azione disciplinare procedendo alla contestazione dell'illecito disciplinare sulla base della informativa di all'articolo 84-*octiesdecies*, comma 4, o delle notizie delle quali abbiano avuto conoscenza a seguito dell'assunzione di sommarie informazioni o del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *dd*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, o di segnalazione del Ministro della giustizia. La notizia dell'illecito è da considerare circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, l'informazione non costituisce notizia di rilievo disciplinare ed è inidonea a far decorrere il termine di decadenza. L'illecito disciplinare non è, comunque, configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza. Ciascun titolare dell'azione disciplinare procede all'archiviazione se il fatto addebitato costituisce condotta di scarsa rilevanza disciplinare o forma oggetto di notizia non circostanziata.

2. La contestazione dell'illecito disciplinare deve contenere tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione del fatto o della norma disciplinare violata. L'incolpato può chiedere di essere sentito personalmente, può depositare, entro trenta giorni dalla contestazione, una propria memoria difensiva ed ha diritto, nel medesimo termine, di accedere agli atti del procedimento e di estrarne copia. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale formula la proposta e la comunica al consiglio giudiziario e all'incolpato; questi può chiedere di essere sentito dal consiglio giudiziario, facendosi assistere da un collega o da un avvocato, e può depositare memorie presso il medesimo organo, fino a cinque giorni prima della seduta in cui è trattato il procedimento. Ha, inoltre, diritto di presentare al Consiglio superiore della magistratura le sue osservazioni avverso la proposta del consiglio giudiziario, entro venti giorni dal ricevimento dalla comunicazione della avvenuta trasmissione della relativa delibera al Consiglio superiore della magistratura.

3. La decisione del Consiglio superiore della magistratura è adottata, a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla data di promuovimento dell'azione disciplinare.

Art 84-octiesdecies.

(Sospensione cautelare)

1. Su richiesta del presidente della corte di appello o del procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte, il Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.

3. La sospensione è revocata, anche d'ufficio, dal Consiglio superiore della magistratura, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.

4. Quando il magistrato onorario è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni e possano comportare l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 84-*terdecies*, comma 1, lettera *b*), il presidente della corte di appello ed il procuratore generale presso la stessa corte possono chiedere al Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni del magistrato onorario anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

5. La sospensione di cui al comma 4 può essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura in qualsiasi momento, anche d'ufficio.»

Capo II

ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRIMO GRADO

Art. 2.

*(Istituzione del tribunale ordinario
di primo grado)*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2014 gli uffici del giudice di pace sono trasformati in articolazioni del

tribunale ordinario di primo grado e le relative competenze sono trasferite ai tribunali ordinari di primo grado nel cui circondario i predetti uffici sono insediati, con le seguenti modalità:

a) le competenze degli uffici del giudice di pace siti in località coincidenti con la sede circondariale del tribunale o con sezioni distaccate dello stesso sono esercitate dal tribunale ordinario di primo grado o dalla sezione distaccata dello stesso sulla base dei criteri di organizzazione contenuti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941, che tengano conto della esigenza di istituire apposite sezioni per la giustizia di pace, con competenza per i procedimenti di cui alla lettera b);

b) le competenze degli uffici del giudice di pace che non coincidono con articolazioni esistenti del tribunale ordinario di primo grado sono esercitate da sezioni decentrate per la giustizia di pace, la cui competenza per territorio è individuata con decreto del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il 30 dicembre 2014, nelle quali possono essere trattati solo i procedimenti civili relativi a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000, le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti nei limiti di euro 20.000, le cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, le cause di cui all'articolo 75, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché i procedimenti di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, e i procedimenti penali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, salvo che ricorra una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

c) la riassegnazione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge è attuata con modalità tali da consentire la conservazione della trattazione del procedimento da parte del magistrato onorario assegnatario e della data di udienza prevista;

d) il coordinamento delle sedi decentrate per la giustizia di pace, alle quali sono addetti in via esclusiva i magistrati onorari, è attribuito al magistrato che coordina la sezione distaccata nel cui territorio è collocata la sede decentrata, ovvero ad un presidente di sezione del tribunale ordinario di primo grado in caso di assenza di sezione distaccate;

e) per tutte le decisioni emanate dal soppresso ufficio del giudice di pace, per le quali non pende appello alla data del 31 dicembre 2014, la impugnazione si effettua dinanzi alla corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza;

f) i procedimenti pendenti in grado di appello dinanzi al tribunale ordinario alla data del 31 luglio 2014 sono trattati esclusivamente da magistrati ordinari;

g) gli incarichi conferiti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario, con durata quinquennale a decorrere dalla medesima data. Gli incarichi di giudice di pace sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario, con durata quinquennale a decorrere dal 31 dicembre 2014;

h) a decorrere dal 31 dicembre 2014 cessano gli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276, e sono soppresse le sezioni stralcio;

i) il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnato agli uffici del giudice di pace, nonché i beni e le dotazioni strumentali degli uffici stessi, entrano nella disponibilità del tribunale nel cui

circondario si trovano a decorrere dal 31 dicembre 2014; in sede di prima applicazione, il personale è assegnato alla articolazione territoriale del tribunale ordinario di primo grado corrispondente a quella ove prestava servizio.

2. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

(Indennità spettanti ai magistrati onorari)

1. L'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- (L) *(Indennità dei magistrati onorari)* -- 1. Ai magistrati onorari di cui all'articolo 84-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, spettano le seguenti indennità in relazione al servizio effettivamente prestato:

a) una indennità di euro 36,15 per ogni giorno di udienza o di partecipazione ad udienza monocratica, dibattimentale o camerale, con un limite massimo di quindici udienze mensili. L'indennità giornaliera di udienza compete una sola volta indipendentemente dal numero di udienze cui il magistrato onorario partecipa nella stessa giornata;

b) una indennità di euro 56,81 per ogni sentenza o verbale di conciliazione in materia civile o penale emessi, con esclusione di quelle che decidano unicamente sulla competenza, ed una indennità di euro 10 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato;

c) in materia penale, una indennità di euro 56,81 per ogni richiesta di rinvio a giudizio, di applicazione di pena su richiesta o di giudizio immediato nonché una indennità di euro 10 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

1) decreto di archiviazione e relativa richiesta, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con esclusione di quelli emessi per essere rimasto sconosciuto il reo;

2) provvedimento con il quale il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

3) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

4) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

5) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

6) decreto di sequestro preventivo e conservativo e relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

7) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta e relativo decreto o richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

8) decisione di riapertura delle indagini e relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

9) decreto penale di condanna e relativa richiesta.

2. L'ammontare delle indennità di cui al comma 1 è rideterminato ogni tre anni, con decreto del

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. In prima applicazione, il triennio decorre dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e sono assimilate, ai fini fiscali, ai redditi di lavoro dipendente.

4. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui, ivi compresa anche la eventuale quota di cui ai commi 5 e 6.

5. Sull'indennità annualmente corrisposta ai magistrati onorari iscritti ad ordini professionali si applica la ritenuta previdenziale prevista dalla rispettiva cassa di previdenza di appartenenza per le prestazioni professionali nei confronti dei clienti.

6. Nei confronti dei magistrati onorari non iscritti ad ordini professionali e che non hanno precedenti iscrizioni o posizioni previdenziali di cui al comma 7, il versamento di cui al comma 5 è operato, a richiesta degli interessati ed in misura pari al 2 per cento dell'importo lordo corrisposto nel mese, in favore di eventuali fondi assicurativi sottoscritti dagli stessi per un periodo non inferiore a dieci anni.

7. Ai magistrati onorari per i quali non ricorrono le condizioni di cui al comma 5, è versata una somma aggiuntiva pari al 2 per cento dell'importo lordo corrisposto nel mese, a condizione che gli stessi abbiano stipulato un contratto a fini di previdenza privata di durata almeno decennale.».

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. L'incarico quale magistrato onorario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, conferito ai giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovabile ogni cinque anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, fino alla cessazione per limiti di età che è fissata:

a) in settantacinque anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) in settanta anni per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno meno di sessantotto anni.

Il nuovo incarico non può essere svolto per più di otto anni nella medesima posizione tabellare.

2. L'incarico di magistrato onorario, trasformato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), primo periodo, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere rinnovato, alla scadenza, per periodi di cinque anni, previa valutazione positiva del Consiglio superiore della magistratura. In deroga al limite di età di cui al comma 3 dell'articolo 84-ter del regio decreto n. 12 del 1941, la cessazione per limiti di età per gli incarichi di cui al presente comma è fissata:

a) in settantadue anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) in settanta anni per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno meno di sessantotto anni.

3. Al fine dei rinnovi quinquennali degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, le relative valutazioni sono operate in base ai criteri ed agli elementi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

4. In sede di prima applicazione del presente articolo, tutti, i magistrati onorari in servizio, di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposti a valutazione straordinaria di professionalità entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base degli elementi di cui al comma 3; in caso di valutazione negativa il Consiglio superiore della magistratura dispone la cessazione dall'incarico onorario.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,

da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per lo svolgimento della selezione degli aspiranti magistrati onorari.

6. La pubblicazione di bandi per il conferimento di incarichi di magistrato onorario e le nuove nomine di giudici di pace sono sospese fino al 31 dicembre 2014. Sono revocati tutti i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al capo III del titolo III-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge. Per i giudici di pace le medesime disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, i procedimenti disciplinari pendenti a carico dei giudici di pace nei quali è già stata operata la contestazione dell'illecito disciplinare continuano ad essere regolati dalle norme di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, salva, comunque, l'applicazione degli articoli 84-*terdecies*, 84-*quaterdecies*, 84-*quinquiesdecies*, 84-*sexiesdecies* e 84-*septiesdecies*, comma 3, del regio decreto n. 12 del 1941, ove più favorevoli.

Art. 5.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Nel primo comma dell'articolo 43-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941, le parole: «ed onorari» sono soppresse e dopo le parole: «che dirige la sezione» sono aggiunte in fine le seguenti: «secondo i criteri di cui all'articolo 7-*bis*».

2. All'articolo 47 del regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il presidente del tribunale vigila sulla attività svolta dai magistrati onorari assegnati all'ufficio e avuta notizia di fatti astrattamente qualificabili come illecito disciplinare provvede all'accertamento del fatto anche chiedendo all'interessato di formulare entro quindici giorni le proprie osservazioni. Se a seguito delle osservazioni presentate ritiene insussistente il fatto rappresentato, dispone l'archiviazione degli atti trasmettendone copia al presidente della corte di appello che li valuta ai fini dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 84-*septiesdecies*.».

3. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a), le parole: «da vice procuratori onorari addetti all'ufficio,» sono soppresse;
- b) nella lettera b), le parole: «, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi» sono soppresse;
- c) le lettere c) e d) sono abrogate;
- d) nella lettera e), le parole: «, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a)» sono soppresse.

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, alinea, le parole: «all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-*bis*, 7, comma 2-*bis*, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati onorari»;
- b) le parole: «giudici di pace», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari».

5. All'articolo 12-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, le parole: «giudici di pace» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari»;
- b) nel comma 2, le parole: «dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o» sono soppresse;
- c) nella rubrica, le parole: «giudici di pace», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari».

6. Nella rubrica dell'articolo 12-*quater* del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le parole:

«giudici di pace» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari».

7. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Vigila sulla attività svolta dai magistrati onorari assegnati all'ufficio e, avuta notizia di fatti astrattamente qualificabili come illecito disciplinare, provvede all'accertamento del fatto anche chiedendo all'interessato di formulare entro quindici giorni le proprie osservazioni. Se a seguito delle osservazioni presentate ritiene insussistente il fatto rappresentato, dispone l'archiviazione degli atti trasmettendone copia al Procuratore generale presso la corte di appello che li valuta ai fini dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 84-*septiesdecies* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

8. Negli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale ordinario di primo grado in composizione monocratica».

9. Ai magistrati onorari che abbiano svolto, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico onorario per due quadrienni con valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura e senza essere incorsi in sanzioni disciplinari, è attribuita una riserva di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle ex carriere direttive del personale civile della pubblica amministrazione, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della giustizia e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Art. 6.

(Delega per il coordinamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento delle disposizioni della presente legge con le altre norme in materia di ordinamento giudiziario, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili;

b) procedere al coordinamento delle altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario e tra le norme in vigore e quelle introdotte dalla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dei relativi schemi; decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Capo III

NORME PER LA ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO

Art. 7.

(Trattazione dei procedimenti anteriori al 30 novembre 2014)

1. Per la definizione dei procedimenti civili e penali pendenti alla data del 30 novembre 2014, esclusi quelli civili già assunti in decisione entro tale data, e dei procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria, si provvede, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, mediante il ricorso a giudici onorari di tribunale e sostituti procuratori onorari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura sono definite le dotazioni di magistrati onorari da assegnare agli uffici giudiziari di primo grado tenuto conto della entità del contenzioso pendente in ciascun ufficio alla data del 31 dicembre 2012, della percentuale media relativa all'ultimo biennio anteriore al 31 dicembre 2012, di definizione dei procedimenti sopravvenuti, e della media di scopertura dell'organico nel medesimo biennio, con la finalità di definire le pendenze arretrate entro quattro anni.

3. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni, di cui al comma 2, i capi degli uffici provvedono a trasmettere ai consigli giudiziari le proposte di modifica tabellare immediatamente

esecutive rivolte a dare attuazione alle finalità della presente legge; le proposte sono elaborate secondo i criteri di cui all'articolo 8.

4. In relazione ai procedimenti di cui al comma 1, il magistrato onorario può essere incaricato della trattazione di procedimenti civili di valore non superiore a 100.000 euro, fermi restando tutti gli altri limiti di cui all'articolo 84-*undecies*, comma 2, del regio decreto n. 12 del 1941.

Art. 8.

(Modifiche tabellari)

1. Presso ogni ufficio giudiziario ove sia previsto un contingente di magistrati onorari, il capo dell'ufficio deve provvedere, nel rispetto del termine di cui all'articolo 7, comma 3, alla modifica delle tabelle per adeguarle al programma per la definizione dei procedimenti pendenti alla data del 30 novembre 2014, di cui al medesimo articolo 7.

2. L'assegnazione dei magistrati onorari nelle sezioni o gruppi di lavoro è operata, di regola, in ragione di un giudice onorario ogni due magistrati ordinari. Se l'entità del contenzioso pendente è notevole, il rapporto può anche essere di due magistrati onorari per ogni giudice ordinario, ma non superiore. L'individuazione dei procedimenti di cui all'articolo 7, comma 1, è eseguita sotto il controllo del presidente di sezione o del responsabile del gruppo di lavoro con l'ausilio del magistrato ordinario e dei magistrati onorari allo stesso collegati; la ripartizione e l'ordine di trattazione dei procedimenti stessi sono effettuati sulla base di criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura che devono tenere anche conto, nel prevedere la ripartizione dei fascicoli tra il magistrato ordinario ed i magistrati onorari allo stesso collegati, dell'ordine di anzianità dei procedimenti e delle tipologie di contenzioso che possono essere trattate dalla magistratura onoraria, della necessità di individuare per ciascun ruolo un programma di definizione del contenzioso e della applicabilità ai procedimenti penali della legge 31 luglio 2006, n. 241; dalla riassegnazione sono esclusi i procedimenti civili già rinviati per la udienza di precisazione delle conclusioni compresa nel periodo di cinque mesi dalla data di ripartizione del ruolo; nella riassegnazione possono essere affidati al giudice onorario i procedimenti rinviati ad epoca successiva. Allo stesso modo si opera la riassegnazione dei procedimenti eventualmente ancora pendenti alla data del 30 dicembre 2014 innanzi alle sezioni stralcio di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276.

3. Al fine dell'ordinato avvio e del sollecito espletamento delle attività di recupero del contenzioso pendente, il Consiglio superiore della magistratura indica criteri per la verifica tempestiva dell'andamento delle definizioni, in particolare prevedendo che i presidenti di sezione ed i procuratori aggiunti della Repubblica procedano con cadenza periodica ravvicinata a riunioni con tutti i magistrati ordinari ed onorari della propria sezione o gruppo e con il funzionario preposto alla cancelleria o segreteria giudiziaria, per esaminare congiuntamente gli eventuali problemi insorti, nonché le innovazioni che possono avere effetti sul lavoro giudiziario, e per formulare proposte al capo dell'ufficio se le soluzioni esulano dai loro poteri di intervento. Può, inoltre essere prevista la periodicità delle riunioni di cui all'articolo 47-*quater* del regio decreto n. 12 del 1941, e di quelle convocate dai procuratori aggiunti, nelle quali esaminare gli orientamenti giurisprudenziali seguiti dai magistrati ordinari ed onorari della sezione o del gruppo di lavoro, prevedendo che la presenza a dette riunioni sia obbligatoria per i magistrati ordinari e per quelli onorari.

4. Tra i criteri di cui al comma 3 deve essere altresì previsto che ciascuna sezione o gruppo di lavoro riferisca periodicamente al capo dell'ufficio sulla attività svolta e sulla dinamica dei flussi del contenzioso e che il capo dell'ufficio invii una relazione al consiglio giudiziario unitamente ad eventuali proposte di modifica tabellare.

Art. 9.

(Prestazioni di lavoro straordinario)

1. In relazione alle sole esigenze connesse con il recupero dell'arretrato di cui all'articolo 7, comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale del Ministero della giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è autorizzato, in deroga alle disposizioni vigenti, allo svolgimento di prestazioni

di lavoro straordinario per gli anni 2014, 2015 e 2016, per un monte ore pari ad euro 1.800.000 l'anno.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, commi secondo e terzo, 71 e 71-bis del regio decreto n. 12 del 1941.
2. La legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2014.

Art. 11.

(Norma di copertura)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 13.731.497 per l'anno 2014, euro 14.391.497 per l'anno 2015 ed euro 14.226.497 a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di euro 1.800.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
3. Agli oneri indicati ai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 15.531.497 per l'anno 2014, a euro 16.191.497 per l'anno 2015 e ad euro 16.026.497 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciale e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 8, della citata legge n. 196 del 2009.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per gli articoli 2, 4, limitatamente alle disposizioni concernenti i giudici di pace, e 5, commi 3, 4, 5 e 6, che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014.

DISEGNO DI LEGGE N. 1202

D'iniziativa della senatrice Stefani

Capo I

DEL GIUDICE DI PACE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai giudici di pace che svolgono le funzioni giurisdizionali ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

Art. 2.

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere un'età non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta, all'atto della nomina;
- f) avere conseguito la laurea, al termine di un corso quadriennale, in giurisprudenza;
- g) aver svolto funzioni di magistrato ordinario od onorario per almeno cinque anni ovvero aver esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato o notaio senza incorrere in sanzioni disciplinari o aver svolto, in qualità di docente di ruolo, attività di insegnamento universitario in materie giuridiche per almeno cinque anni;
- h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
- i) non essere stati dichiarati inidonei all'esercizio delle funzioni di giudice onorario.

2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice di pace il possesso, nell'ordine, di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) aver svolto le funzioni giudiziarie, in qualità di magistrato ordinario, vice procuratore onorario o giudice onorario di tribunale, senza aver subito provvedimenti disciplinari;
- b) aver svolto le funzioni giudiziarie, nella qualità di giudice tributario presso le commissioni tributarie provinciali o regionali, senza aver subito provvedimenti disciplinari;
- c) aver esercitato, senza incorrere in sanzioni disciplinari, la professione di avvocato da almeno tre anni;
- d) aver esercitato l'insegnamento universitario in qualità di docente in materie giuridiche nei ruoli dell'università o aver esercitato le funzioni di notaio, senza incorrere in sanzioni disciplinari;
- e) aver conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- f) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

3. Nel caso in cui due o più candidati possiedano il medesimo requisito fra quelli indicati al comma 2, ha la precedenza quello che ha maturato, con riferimento al requisito comune, il maggior numero di anni, in caso di ulteriore parità, quello che possiede anche un altro requisito tra quelli nell'ordine indicati, ed infine, la minore età anagrafica.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la nomina a giudice di pace presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo del circondario di Bolzano è richiesta inoltre l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

5. Possono essere nominati giudici di pace solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, siano capaci di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio ed imparzialità, le funzioni giudiziarie.

Art. 3.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

- a) i membri delle Camere e del Parlamento europeo, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
- c) coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche. Quando tale attività è svolta abitualmente dal coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado, le funzioni di magistrato di pace non possono essere esercitate nell'ambito del circondario in cui l'attività professionale è svolta.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense loro associati di studio, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società di persone o associazioni tra professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa d'incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il giudice di pace non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 4.

(Concorso per l'accesso alle funzioni di giudice di pace)

1. Ciascun consiglio giudiziario, ogni quattro anni e dopo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando del concorso a titoli per la copertura dei posti che si renderanno vacanti e per i quali non siano state proposte istanze di conferma. Il consiglio giudiziario dà notizia della avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto e mediante inserzione del relativo avviso nel sito *internet* del Ministero della giustizia. Qualora abbia notizia del verificarsi di una vacanza, prima della scadenza del termine previsto, aggiunge il posto a quelli per i quali sia in corso la procedura di copertura o è pubblicato limitatamente a quelli che si renderanno vacanti l'anno successivo.

2. La domanda di ammissione al concorso per giudice di pace si propone nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda sono indicati i requisiti ed allegati i titoli posseduti, ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. I candidati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di tre sedi per ciascun distretto.

4. Il presidente della corte d'appello trasmette al consiglio giudiziario le domande pervenute. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198.

5. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente

della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 per un numero di aspiranti non superiore del venti per cento rispetto al numero di giudici di pace da nominare.

Art. 5.

(Tirocinio)

1. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha una durata di sei mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, di carriera o di pace, nominato tra coloro che svolgono funzioni giudiziarie da almeno otto anni.
2. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e nomina i magistrati affidatari.
3. Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale e del giudice di pace. I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati da essi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.
4. Il tirocinio si articola nella partecipazione alle attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace comprende anche un periodo di assistenza alle attività giudiziarie espletate da un magistrato addetto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari.
5. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari e delle minute dei provvedimenti giurisdizionali redatti, una relazione sulle attività di formazione teorica e pratica svolte dal tirocinante. La relazione contiene elementi di valutazione delle attitudini rivelate dal tirocinante, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale e giuridica dimostrata, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale e alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.
6. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula per ciascun tirocinante un giudizio sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie e propone una graduatoria degli idonei sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. I giudizi e la graduatoria sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 6.
7. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 90 per ciascun giorno di effettiva partecipazione al tirocinio.
8. Non si applicano le disposizioni sul tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Art. 6.

(Nomina)

1. I giudici di pace sono nominati, all'esito delle procedure di cui agli articoli 4 e 5, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.
3. Il magistrato assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.

5. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei ad assumere le funzioni giudiziarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al concorso per la nomina a giudice di pace.

Art. 7.

*(Formazione professionale
dei giudici di pace)*

1. I giudici di pace partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal giudice coordinatore. Nel corso delle riunioni vengono esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui i magistrati abbiano curato la trattazione.

2. Si applicano le disposizioni sulla formazione permanente della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale e alle riunioni periodiche indette dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace ai sensi del comma 1 è obbligatoria.

Art. 8.

*(Durata dell'ufficio e conferma
del giudice di pace)*

1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori periodi di quattro anni. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i settantacinque anni di età.

2. La domanda di conferma si presenta, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta.

3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, esprime, con riguardo al giudice di pace che ha presentato domanda di conferma, un giudizio d'idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

4. Il giudizio d'idoneità è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 2, e viene espresso previa audizione dell'interessato, sulla base dei seguenti elementi:

a) il parere del presidente del tribunale;

b) i dati statistici relativi all'attività svolta;

c) l'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali delle udienze a cui ha partecipato il giudice di pace nel quadriennio;

d) il rispetto delle regole di deontologia;

e) il parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il giudice presta servizio;

f) l'autorelazione del giudice di pace.

5. Il consiglio giudiziario trasmette al Consiglio superiore della magistratura il giudizio espresso ai sensi del comma 3, unitamente alla domanda dell'interessato. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

6. Fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia.

7. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al concorso per la nomina a giudice di pace.

8. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande presentate ai sensi dell'articolo 4 nonché sulle richieste di trasferimento di cui all'articolo 10.

Art. 9.

(Nomina di giudici di pace che hanno già svolto funzioni giudiziarie onorarie)

1. I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale non possono presentare domanda di ammissione al concorso di cui all'articolo 4 per l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario in cui hanno svolto le funzioni giudiziarie onorarie, se non decorsi due anni dalla cessazione dell'incarico o dal trasferimento ad altro circondario.

Art. 10.

(Domande di trasferimento)

1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentino vacanze in organico.

2. La domanda di trasferimento si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata. La domanda ha ad oggetto uno dei posti vacanti pubblicati dal consiglio giudiziario e si presenta entro i termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio.

3. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 6.

Art. 11.

(Doveri del giudice di pace)

1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. Il giudice di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado abbiano, o abbiano avuto negli ultimi cinque anni, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Art. 12.

(Decadenza)

1. Il magistrato di pace decade dall'ufficio, oltre che nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 6, quando viene meno taluno dei requisiti necessari per la nomina, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

Art. 13.

(Aspettativa e dispensa)

1. Il giudice di pace può essere collocato in aspettativa dall'incarico, su sua domanda o d'ufficio, per infermità o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a due anni.

Art. 14.

(Sanzioni disciplinari)

1. Il magistrato di pace che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento;

b) censura;

c) revoca della nomina.

2. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato onorario, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

4. La revoca della nomina può essere disposta nei casi in cui il magistrato si dimostri inidoneo a svolgere le funzioni giudiziarie ovvero in caso di grave violazione disciplinare.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione I del capo I del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 15.

(Procedimento)

1. Acquisita la notizia d'illecito disciplinare il presidente della corte d'appello dispone gli accertamenti necessari e se la stessa risulta infondata, procede all'archiviazione con decreto da notificarsi all'interessato.

2. Il presidente della corte d'appello, quando ritenga la notizia fondata, propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 4 dell'articolo 4, l'applicazione della sanzione dell'ammonimento, della censura o della revoca o la dichiarazione di decadenza.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, il Presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 4 dell'articolo 4, la dichiarazione di aspettativa o dispensa.

4. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla aspettativa, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 16.

*(Ruolo organico degli uffici
del giudice di pace)*

1. Il ruolo organico dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.700 posti.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

3. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica ed alle magistrature amministrative e contabili.

Art. 17.

*(Norme per le regioni Trentino-Alto Adige
e Valle d'Aosta)*

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 18.

(Tutela delle lavoratrici madri)

1. Alle donne giudici di pace si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela delle lavoratrici madri in quanto compatibili.

Art. 19.

(Trattamento fiscale e previdenziale)

1. I giudici di pace in servizio iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, di seguito denominata «Cassa», sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. I giudici di pace non iscritti alla Cassa sono iscritti alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «gestione separata INPS».

Art. 20.

(Contributi e versamenti)

1. I contributi alla Cassa e alla gestione separata INPS devono essere versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:

a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite, per la generalità degli assicurati;

b) del 12,5 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro che sono titolari di pensione diretta;

c) del 10 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.

2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è a carico per un terzo dell'assicurato e per due terzi del Ministero della giustizia.

3. Per gli iscritti alla Cassa i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 si cumulano con quelli effettuati per lo stesso periodo per attività professionali e, in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivi e integrativi, l'assicurato deve provvedere al versamento della differenza nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della medesima Cassa. Sui versamenti effettuati in ritardo sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. 21.

(Diritto e misura dei trattamenti pensionistici)

1. L'iscrizione alla Cassa o alla gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per gli iscritti alla gestione separata INPS.

Art. 22.

(Iscrizione retroattiva)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

Art. 23.

(Norme generali di ricongiunzione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Art. 24.

(Iscrizione all'albo dei cassazionisti)

1. Il periodo di servizio reso quale giudice di pace è computato agli effetti del raggiungimento

dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Art. 25.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. I commi primo e secondo dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona».

2. Al terzo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile, dopo il numero 3-*bis*), è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-*ter*) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini».

3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente comma:

«Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».

4. Al secondo comma dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole: «per l'esecuzione forzata» è aggiunta la seguente: «immobiliare».

5. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile, le parole: «o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria», sono sostituite dalle seguenti: «qualunque sia il valore della domanda, salva la competenza per materia prevista da altre disposizioni di legge».

6. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente: «1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma primo dell'articolo 322 del codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del giudice di pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal giudice di pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione».

7. Al secondo comma dell'articolo 322 del codice di procedura civile, le parole: «, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace» sono soppresse.

8. Il terzo comma dell'articolo 322 del codice di procedura civile è abrogato.

9. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 26.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia penale)

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-*bis*, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-*bis*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 616, 617, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 n. 2, 626, 627, 631,

632, 633, 634, 635, 635-*bis*, 636, 637, 638, 639, 640, comma 1, 647 e 651 del codice penale»;

b) al comma 1 dell'articolo 4, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale»;

c) al comma 2 dell'articolo 4, la lettera *q)* è sostituita dalla seguente:

«*q)* articoli 186, 187 e 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada"».

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 186 sono abrogati;

b) i commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 187 sono abrogati.

Art. 27.

*(Normativa in materia
di contenzioso pendente)*

1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.

Art. 28.

(Potestà legislativa regionale)

1. In attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere concluso un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'attribuzione alle Regioni dell'organizzazione degli uffici del giudice di pace oltre a stabilire che tutte le decisioni nella predetta materia sono assunte dal consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

2. Le spese sostenute dalle Regioni sono rimborsate entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

Capo II

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

*(Durata dell'incarico dei giudici di pace e dei magistrati onorari di tribunale
in servizio)*

1. I giudici di pace che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, alla scadenza del mandato o della proroga possono essere confermati per ulteriori periodi di quattro anni, ai sensi dell'articolo 8. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i 75 anni di età.

Art. 30.

*(Disposizioni transitorie in materia
di illeciti disciplinari)*

1. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 31.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 4, 4-*bis*, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati. Sono altresì abrogate le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 32.

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*,

con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1292

D'iniziativa delle senatrici Gambaro ed altre

Art. 1.

(Modifiche in materia di competenza del giudice di pace per il procedimento monitorio)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile le parole «o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria» sono soppresse.

Art. 2.

(Modifiche in materia di competenza del giudice di pace per l'opposizione nel procedimento monitorio)

1. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile le parole «al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto» sono sostituite dalle seguenti «competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9».

Art. 3.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile)

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 20.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona.»;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini.»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».

2. Al secondo comma dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole «per l'esecuzione forzata» è inserita la seguente: «immobiliare».

DISEGNO DI LEGGE N. 1798

D'iniziativa della senatrice Ricchiuti

Art. 1.

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli da 2 a 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) istituire l'ufficio del processo quale articolazione organizzativa presso il tribunale e la procura della Repubblica e prevedere l'inserimento al suo interno, dei seguenti soggetti, attribuendo loro le distinte competenze in ragione della diversa natura delle loro funzioni: oltre al titolare dell'ufficio del processo, in via permanente i magistrati onorari interessati dal regime transitorio della presente riforma, in via permanente e funzionale il personale amministrativo, in via temporanea e funzionale i nuovi magistrati onorari nominati secondo la presente riforma e i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive

- modificazioni, in ragione, rispettivamente, della natura onoraria del servizio e della funzione formativa;
- b)* prevedere un'unica figura di giudice onorario, denominata «giudice onorario di pace», inserito nell'ufficio del giudice di pace, che è coordinato dal presidente del tribunale;
 - c)* prevedere la figura del magistrato requirente onorario, denominata «vice procuratore onorario», inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;
 - d)* disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
 - e)* prevedere le modalità di impiego dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in modo da garantire la natura occasionale e temporanea tipica del rapporto di servizio onorario;
 - f)* prevedere le modalità di inserimento funzionale del giudice onorario di pace di cui alla lettera *b)* nell'ufficio del processo presso il tribunale ordinario;
 - g)* prevedere le modalità d'inserimento funzionale del vice procuratore onorario di cui alla lettera *c)* nell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica;
 - h)* ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere i casi di decisione secondo equità;
 - i)* prevedere in quali procedimenti le funzioni del pubblico ministero sono svolte dal vice procuratore onorario;
 - l)* regolamentare il regime della incompatibilità del magistrato onorario;
 - m)* individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
 - n)* regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, astensione e dispensa dal servizio;
 - o)* regolamentare la responsabilità disciplinare individuando le fattispecie, le relative sanzioni dell'illecito disciplinare e la procedura per la loro applicazione, nonché disciplinare la partecipazione dei magistrati onorari al consiglio giudiziario;
 - p)* prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità quale ristoro economico per il servizio reso dal magistrato onorario;
 - q)* prevedere il regime transitorio applicabile a tutti i giudici di pace, ai giudici onorari presso il tribunale, ai vice procuratori onorari, in servizio in regime di proroga, e comunque da oltre sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che assicuri il loro inserimento in modo permanente ed organico nell'ufficio del processo del tribunale o della procura della Repubblica secondo la funzione giudicante o requirente, attraverso l'istituzione del ruolo ad esaurimento presso ogni ufficio del processo per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali delegate, secondo le competenze individuate dalla presente legge;
 - r)* con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera *q)*, disciplinare il trattamento economico, previdenziale, assistenziale e delle guarentigie;
 - s)* con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera *q)*, regolamentare il regime delle incompatibilità;
 - t)* con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera *q)*, individuare i doveri ed i casi di astensione;
 - u)* con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera *q)*, regolamentare i casi di sospensione e decadenza dal servizio, la responsabilità disciplinare, individuando le fattispecie, le relative sanzioni dell'illecito disciplinare e la procedura per la loro applicazione;
 - v)* con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera *q)*, disciplinare la partecipazione al consiglio giudiziario;
 - z)* prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare l'ufficio del giudice di pace;
 - aa)* operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale dei

magistrati onorari e dei soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera *q*);

bb) modificare la disciplina della connessione nel procedimento penale davanti al giudice di pace, uniformandola alla disciplina contenuta nel codice di procedura penale;

cc) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge nonché l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Ministero della giustizia predispone gli schemi dei decreti legislativi avvalendosi della commissione tecnica per la creazione dell'ufficio per il processo, istituita presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi con riferimento all'istituzione dell'ufficio del processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire l'ufficio del processo presso il tribunale e l'ufficio del processo presso la procura della Repubblica quale articolazione organizzativa rispettivamente del tribunale e della procura della Repubblica;

b) prevedere l'ufficio del processo come modello organizzativo per l'esercizio del potere giurisdizionale del tribunale e della procura della Repubblica nell'ambito del quale il titolare svolge la propria funzione giudicante e requirente avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), secondo le rispettive funzioni e competenze;

c) prevedere che titolari del rispettivo ufficio del processo siano il magistrato giudicante e quello requirente professionale, nonché il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, secondo le competenze delle figure dirigenziali attribuite dalle disposizioni dell'ordinamento giudiziario ai magistrati professionali, che esercitano il proprio potere giurisdizionale sia attraverso la propria attività sia mediante l'attività dei soggetti inseriti nell'ufficio per il processo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*);

d) prevedere che i magistrati titolari dell'ufficio del processo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), hanno il potere di coordinare i soggetti inseriti nel medesimo ufficio del processo secondo le disposizioni stabilite dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica, che attribuiscono la trattazione dell'attività giudiziaria ai predetti singoli soggetti in ragione delle esigenze di ufficio e secondo le distinzioni specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 1 della presente legge;

e) prevedere che, salvo il ruolo organico dei soggetti interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 4, le dotazioni organiche degli altri soggetti inseriti nell'ufficio del processo siano determinate con decreto del Ministero della giustizia tenuto conto della pianta organica dei magistrati professionali.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi con riferimento alla riforma organica della magistratura onoraria)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) ed *f*), il Governo si attiene ai

seguenti principi e criteri direttivi:

- a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace;
- b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente la pianta organica di ciascun ufficio del giudice di pace, tenendo conto anche delle dotazioni organiche dell'ufficio del processo e del principio di cui al comma 4, lettera b);
- c) prevedere le modalità di inserimento funzionale nell'ufficio del processo presso il tribunale per lo svolgimento delle funzioni giudicanti onorarie specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della presente legge; regolamentare le incompatibilità derivanti dalla contemporaneità dell'inserimento organico presso l'ufficio del giudice di pace e dell'inserimento funzionale nell'ufficio del processo.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che il magistrato requirente onorario è inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisce tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche delle dotazioni organiche dell'ufficio del processo e del principio di cui al comma 4, lettera b);
- c) prevedere le modalità d'inserimento nell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica per lo svolgimento delle funzioni requirenti onorarie specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 1.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti della cittadinanza italiana, del possesso dei diritti civili e politici, della onorabilità, della idoneità fisica e psichica, dell'età minima e massima, della professionalità;
- b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore: dei magistrati professionali collocati a riposo; di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio; di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università; prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia precedenza chi ha minore età anagrafica;
- c) attribuire al consiglio giudiziario la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura la proposta di graduatoria;
- d) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità e che all'esito i tirocinanti sono assoggettati ad una valutazione di idoneità per la nomina a magistrati onorari;
- e) prevedere che la nomina del magistrato onorario è di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che l'incarico del magistrato onorario ha durata triennale, che il titolare della nomina, alla scadenza del triennio, può essere confermato per una sola volta, e che, al termine del secondo triennio, l'incarico non può essere ulteriormente prorogato; prevedere che requisito necessario per la conferma è il giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni, espresso dal consiglio giudiziario

secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

b) prevedere modalità di impiego dei magistrati onorari di cui alla presente legge che rispettino la natura onoraria del servizio, garantendo l'occasionalità dell'attività svolta, attraverso la previsione dei seguenti criteri:

- 1) criterio di semplicità di trattazione e delle questioni da trattare, con riferimento a tutte le attività delegabili all'interno dell'ufficio per il processo;
- 2) il magistrato onorario deve essere impegnato nell'attività di udienza e in quella presso l'ufficio del processo un giorno alla settimana, e tale criterio può essere eccezionalmente derogato con provvedimento motivato, sulla base di particolari esigenze urgenti e straordinarie, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

- 1) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- 2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
- 3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- 4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
- 5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziari, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;

b) prevedere che gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

d) prevedere che il giudice di pace non può assumere l'incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie;

e) disciplinare la causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, secondo i principi di cui all'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a*) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo;
- b*) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte;
- c*) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possono essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge in considerazione della loro semplicità;
- d*) prevedere i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale applicare il giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere inoltre i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario.

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di estendere i casi di decisione secondo equità e di attribuire alla competenza del giudice di pace, quale giudice di prossimità per la risoluzione delle controversie di facile definizione e di quelle di seguito specificate, tenuto conto del principio previsto dal comma 4, lettera *b*):

- a*) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
- b*) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da maggiore semplicità;
- c*) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da maggiore semplicità;
- d*) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
- e*) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
- f*) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da maggiore semplicità;
- g*) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi;
- h*) le cause di risarcimento del danno della persona offesa nei procedimenti definiti con esclusione della punibilità secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67;
- i*) i giudizi per l'applicazione della sanzione pecuniaria civile secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *u*), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici di pace onorari sulla base dei principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 6.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i vice procuratori onorari possono coadiuvare i magistrati designati alla trattazione dei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace e di competenza del tribunale per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale, in fase di indagini preliminari, compiendo tutti gli atti preparatori, in quanto siano di facile trattazione.

10. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a*) prevedere che le funzioni del pubblico ministero sono svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
 - 1) nell'udienza dibattimentale in relazione ai procedimenti relativi ai reati per cui si procede con

- citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale;
- 2) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* del presente comma; nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice; nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
 - 3) nei procedimenti civili per l'amministrazione di sostegno;
 - 4) nei procedimenti davanti al giudice di pace onorario;
- b)* prevedere che, per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera *a)*, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento; nella materia penale essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

11. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* disciplinare il compenso dei nuovi magistrati onorari conformemente all'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, estendendo ai giudici di pace onorari l'indennità riconosciuta ai vice procuratori onorari per lo svolgimento dell'attività delegabile, individuando l'attività delegabile in quella prevista dal comma 6, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e dal comma 9 del presente articolo;
- b)* prevedere che l'indennità è aggiornata ogni sei anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dei Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, e che in caso di mancata adozione del predetto decreto si procede a rivalutazione sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall'ISTAT.

12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* prevedere che a tutti i magistrati onorari si applicano il regime di astensione previsto dall'articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- b)* prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica il regime di decadenza e il regime di dispensa previsto dalla legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi del regime transitorio per i magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, in regime di proroga, e comunque da oltre sei anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;
- b)* prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera *a)* sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali «giudici di pace delegati», per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;
- c)* prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera *a)* sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica

quali «vice procuratori delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera *a)*, in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera *g)*, la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria, di cui all'articolo 3.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, il Governo, nel disciplinare il modello dell'ufficio del processo e l'impiego dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati sono figure organicamente inserite nell'ufficio del processo del tribunale e della procura della Repubblica e svolgono le funzioni giurisdizionali per l'esercizio dell'attività di udienza e di quella di seguito indicata, delegate dal titolare del potere giurisdizionale, ovvero, rispettivamente, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica secondo le proprie competenze, nonché il magistrato professionale individuato quale titolare dell'ufficio del processo in funzione dell'articolazione organizzativa presso ciascun tribunale e ciascuna procura della Repubblica;

b) prevedere che il titolare del potere giurisdizionale, e comunque il titolare dell'ufficio del processo, nell'ambito delle materie e delle attività ed in base ai criteri di seguito individuati, delegano l'esercizio di singole o più funzioni giurisdizionali al giudice di pace delegato e al vice procuratore delegato;

c) prevedere che il giudice di pace delegato è un soggetto delegato il quale esercita la funzione giudicante delegata dal presidente del tribunale e comunque dal titolare dell'ufficio del processo presso il tribunale;

d) prevedere che il vice procuratore delegato è un soggetto delegato il quale esercita la funzione requirente delegata dal procuratore della Repubblica, e comunque dal titolare dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il titolare dell'ufficio del processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui agli articoli 43 e 43-bis, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

2) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;

- 3) attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui all'articolo 3;
- 4) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.
4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q*), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratore delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:
 - 1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
 - 2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;
 - 3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;
 - 4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;
 - 5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.
5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *aa*), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.
6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le garanzie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di garanzie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;
 - b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla I qualifica di professionalità;
 - c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi relativi al procedimento disciplinare e alla partecipazione al consiglio giudiziario)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *o*), *u*) e *v*), il Governo, nel disciplinare i doveri dei magistrati onorari di cui al medesimo articolo 1, nonché dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevedere che il consiglio giudiziario esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati onorari e dei soggetti delegati di cui all'articolo 4, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e che

deve fare rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto, se ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare;

b) prevedere che il consiglio giudiziario formula pareri sull'attività dei soggetti di cui alla lettera b) sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso consiglio, e comunque secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) regolamentare la responsabilità disciplinare dei giudici di pace onorari e dei vice procuratori onorari, conformemente all'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche con riferimento alla procedura, prevedendo che il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;

e) prevedere l'applicazione ai vice procuratori e giudici di pace dell'ufficio del processo della disciplina dei doveri e degli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, e regolamentare il procedimento disciplinare conformemente al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, salvo attribuire la competenza del procuratore generale presso la Corte di cassazione al procuratore generale presso la corte d'appello, e salvo prevedere che, una volta compiute le indagini, i relativi atti confluiscono nel fascicolo del procedimento da trasmettere al consiglio giudiziario, che valuta la richiesta e, qualora ritenga la sussistenza degli illeciti, trasmette il fascicolo al Consiglio superiore della magistratura per i provvedimenti conseguenti.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e v), il Governo, nel disciplinare la partecipazione al consiglio giudiziario dei giudici di pace onorari, dei vice procuratori onorari, dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il procedimento elettorale dei componenti del consiglio giudiziario in conformità agli articoli 12-ter e 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, in quanto compatibili;

b) prevedere la partecipazione alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, escluse quelle previste alle lettere b), c), f) e g) del medesimo articolo 15, comma 1;

c) prevedere la partecipazione dei giudici di pace onorari e dei vice procuratori onorari alle discussioni e deliberazioni relative alle competenze di cui al comma 1, lettere a) e b), quando riguardano essi stessi, e lettera c), e di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a);

d) prevedere la partecipazione dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati alle discussioni e deliberazioni relative alle competenze di cui al comma 1 e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f).

Art. 6.

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.

2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.

3. Gli affari sono assegnati dal presidente del tribunale.

4. Il presidente del tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi sul tirocinio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), con riferimento ai tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a*) prevedere che il tirocinio abbia esclusiva funzione formativa;
- b*) prevedere che l'inserimento nell'ufficio del processo dei tirocinanti assicuri la rotazione fra gli uffici del processo del tribunale e della procura;
- c*) prevedere che il tirocinante possa affiancare i soggetti dell'ufficio del processo nello svolgimento delle loro attività in maniera esclusivamente limitata alla funzione formativa del ruolo.

Art. 8.

(Principio e criterio direttivo sull'inserimento nell'ufficio del processo del personale amministrativo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Governo, con riferimento al personale amministrativo, si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che l'inserimento funzionale nell'ufficio del processo del personale amministrativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni amministrative avvenga sulla base della dotazione organica determinata con decreto del Ministero della giustizia, sulla base delle segnalazioni di fabbisogno provenienti dai tribunali e dalle procure della Repubblica.

Art. 9.

(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)

1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. Alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali.

2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. Alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.

3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, organizzati secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle predette riunioni e alle iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma dell'incarico.

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. Gli articoli 6, comma 1, 7 e 48 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono abrogati.

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. -- *(Competenza per territorio determinata dalla connessione)*. -- *1.* La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici di pace sono ugualmente competenti appartiene al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi».

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei

processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi:

- a) nei casi previsti dall'articolo 12 del codice di procedura penale;
 - b) quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;
 - c) ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento»;
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti emanati in attuazione delle deleghe ivi previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. In considerazione della complessità della materia oggetto della presente legge e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1798
XVII Legislatura

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 197 \(pom.\)](#)

31 marzo 2015

[N. 200 \(pom.\)](#)

14 aprile 2015

[N. 246 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2015

[N. 247 \(pom.\)](#)

21 ottobre 2015

[N. 248 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2015

Attività

Discusso
congiuntamente:
[S. 548](#), [S. 630](#),
[S. 1738](#), [S. 1056](#),
[S. 1202](#), [S. 1292](#)

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 4
maggio 2015 alle
ore 16:00

Approvati
emendamenti
(Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto)

Approvati
emendamenti
(Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto)

[N. 249 \(pom.\)](#)
28 ottobre 2015

Approvati
emendamenti
(Testo degli
emendamenti e
proposta di
coordinamento
allegati al
resoconto) Esito:
concluso l'esame
proposto
assorbimento: dei
ddl congiunti da
parte del testo base
S.1738
proposto testo
modificato: e
coordinamento
formale

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 31/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 31 MARZO 2015
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1738\)](#) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*

[\(548\)](#) *CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

[\(630\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

[\(1056\)](#) *LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

[\(1202\)](#) *Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

[\(1292\)](#) *Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

[\(1798\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI. - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202 e 1292, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1798 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) svolge la relazione sul disegno di legge n. 1798, di iniziativa della senatrice Ricchiuti, recante delega al Governo per l'istituzione dell'ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sugli uffici del giudice di pace. A tale riguardo sottolinea come l'impostazione di fondo del predetto disegno di legge sia volta a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà del magistrato onorario assicurando il carattere occasionale e a termine delle sue funzioni e richiedendo inoltre che il compenso percepito non sia l'unica forma di sostentamento del magistrato onorario medesimo.

Il presidente [PALMA](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1798 con gli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 20 E CONNESSI (AMNISTIA E INDULTO)

Il presidente [PALMA](#) comunica che è stata trasmessa, da parte del Ministero della giustizia, indicazione dei dati analitici richiesti dai senatori Falanga e Nadia Ginetti - relatori sui disegni di legge in materia di amnistia e indulto - riguardanti la popolazione carceraria e la situazione del sistema penitenziario italiano a seguito dei più recenti interventi normativi. Invita i relatori a sottoporre - in una prossima seduta - le loro valutazioni circa la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge predetti, alla luce della situazione che emerge dai dati in questione.

La seduta termina alle ore 15.55.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 200 (pom.) del 14/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 14 APRILE 2015
200ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) - anche alla luce della decisione resa in data di oggi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sul "caso Contrada" - chiede l'inserimento nel calendario dei lavori della Commissione dei disegni di legge nn. 686 e 698 - di iniziativa rispettivamente dei senatori Casson e Barani - recanti modifiche al codice penale concernenti il cosiddetto "concorso esterno in associazione mafiosa".

Il presidente [PALMA](#) assicura che sottoporrà la richiesta avanzata dal senatore Giovanardi all'Ufficio di Presidenza, al fine di poter assumere le conseguenti determinazioni sul punto in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione.

Interviene, quindi, il senatore [LUMIA](#) (PD) chiedendo che la Commissione trasmetta una richiesta all'INPS per acquisire i dati relativi all'impatto sotto il profilo previdenziale dei disegni di legge in materia di unioni civili e coppie di fatto.

IN SEDE REFERENTE

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente **PALMA** avverte che, su proposta del relatore, il termine per la presentazione degli emendamenti, precedentemente fissato a giovedì 16 aprile alle ore 18, è posticipato a lunedì 4 maggio alle ore 16.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(548) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

(1056) LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

(1202) Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace

(1292) Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

(1798) Lucrezia RICCHIUTI. - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il presidente **PALMA** avverte che, su proposta del relatore, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1738, adottato dalla Commissione come testo base, precedentemente fissato a giovedì 16 aprile alle ore 18, è posticipato a lunedì 4 maggio alle ore 16.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(1844\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(708\)](#) *CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

[\(709\)](#) *DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

[\(1113\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

[\(1693\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

[\(1713\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

[\(1824\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1844, 708, 709, 1113, 1693 e 1713 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1824 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Riferisce alla Commissione, sul disegno di legge n. 1824, la relatrice [CAPACCHIONE](#) (PD), la quale osserva che il disegno di legge, composto da sette articoli, recando modifiche a disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, è volto a ridisegnare l'istituto della prescrizione introducendo due distinti regimi prescrizionali dei reati a seconda che sia stata o meno, in relazione ad essi, esercitata l'azione penale.

In particolare, l'articolo 1 interviene - al comma 1, lettera *a*) - sui termini di prescrizione di cui all'articolo 157 del codice penale ed introduce un primo elemento di differenziazione tra la prescrizione sostanziale e le conseguenze processuali del decorso del tempo, prevedendo che la prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata entro un periodo di tempo variabile a seconda della gravità del fatto-reato, valutata sulla base della pena massima edittale. I termini di prescrizione sostanziale sono raddoppiati per i reati di mafia e terrorismo, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *b*). Alla lettera *c*) viene invece introdotto un nuovo meccanismo che prevede la prescrizione del reato se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza delle indagini. Come emerge dalla relazione illustrativa del disegno di legge, l'introduzione di un siffatto meccanismo "si reputa opportuna in chiave di bilanciamento degli interessi in gioco: all'interruzione dei termini di prescrizione al verificarsi del rinvio a giudizio si pone una contropinta funzionale al contenimento della durata della fase preliminare di indagine, viceversa potenzialmente suscettibile di protrarsi per un tempo irragionevolmente lungo".

L'articolo 2 aggiunge, alla fine dell'articolo 158 del codice penale - sulla decorrenza del termine di prescrizione - un comma aggiuntivo con cui si prevede che per i reati di cui all'articolo 392, comma 1-

bis, del codice di procedura penale, commessi ai danni dei minori, il termine di prescrizione non decorre dalla commissione della condotta criminosa, ma dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa.

Con l'articolo 3 del disegno di legge - interamente sostitutivo dell'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione del corso della prescrizione - si introduce un'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione dall'iscrizione della notizia di reato alla scadenza del termine previsto dal codice di rito per l'esercizio dell'azione penale, mentre gli articoli 4 e 5 provvedono all'abrogazione rispettivamente dell'articolo 160 del codice penale sull'interruzione della prescrizione e dell'articolo 161 del codice penale sui relativi effetti.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano infine gli istituti ai quali è affidata la tutela della ragionevole durata del processo dopo l'esercizio dell'azione penale. Con l'articolo 6 si introduce l'articolo 62-*ter* del codice penale prevedendo un termine unico (pari a sei anni) di durata ragionevole del processo, che decorre dall'esercizio dell'azione penale fino alla pronuncia della sentenza, emessa in qualunque grado di giudizio, decorso il quale il giudice è tenuto ad applicare una riduzione di pena al condannato pari ad un giorno per ogni cinque giorni di ritardo. Al comma 2 vengono enumerate le ipotesi di esclusione della suddetta riduzione di pena (deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore; dichiarazione di ricusazione o richiesta di rimessione proposte dall'imputato e dichiarate inammissibili; rogatorie all'estero; perizie di lunga durata o di particolare complessità), mentre al comma 3 si prevede una clausola generale di esclusione in capo al giudice, ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o in presenza di più imputazioni.

All'articolo 7 - che introduce nel codice di rito l'articolo 346-*bis* - viene disciplinata una nuova causa di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di ragionevole durata del processo. A tale riguardo si prevede un novero differenziato di termini per ciascun grado di giudizio (sei anni per il primo grado dall'esercizio dell'azione penale; quattro anni per la sentenza di secondo grado dalla pronuncia della sentenza impugnata; tre anni per la pronuncia della Corte di legittimità dall'adozione della sentenza impugnata) superati i quali il processo si conclude con una pronuncia di non doversi procedere. Come si legge dai lavori preparatori i termini massimi per fase sono tarati sul doppio (e nel caso del giudizio di legittimità più del doppio) della durata ragionevole di ciascun grado del processo di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* della legge n. 89 del 2001 "in modo tale da rendere l'improcedibilità un evento patologico, una valvola di chiusura del sistema". Anche in questo caso i termini sono raddoppiati per i reati mafiosi e per quelli aventi finalità di terrorismo.

Su proposta della RELATRICE, viene disposta la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1824 con gli altri disegni di legge in titolo.

Il presidente [PALMA](#) informa i membri della Commissione che sono pervenuti dal Ministero della giustizia alcuni dati statistici - suddivisi per fattispecie di reato - sul numero di prescrizioni intervenute, nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, in rapporto al numero di procedimenti conclusi con riferimento a quelle medesime tipologie di reato nel medesimo arco di tempo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) chiede al rappresentante del Governo di poter conoscere i dati dei procedimenti prescritti suddivisi in base alla fase processuale in cui si è verificata la prescrizione.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), condividendo le osservazioni testé svolte dal senatore Buccarella, auspica un'ulteriore acquisizione di dati statistici, affinché la Commissione sia messa in condizione di esaminare le problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo con un quadro informativo che sia il più completo possibile.

Si associa il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*).

Interviene il rappresentante del GOVERNO osservando che dai dati trasmessi è possibile rilevare che, per alcune fattispecie criminose, la percentuale di procedimenti prescritti risulta particolarmente elevata. Alla luce di ulteriori dati elaborati dal Ministero della giustizia - e che si impegna a trasmettere quanto prima alla Commissione - sembrerebbe registrarsi inoltre un significativo impatto della prescrizione nella fase delle indagini preliminari e - a decorrere dall'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta *ex Cirielli*) - una riduzione del numero di procedimenti prescritti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede al rappresentante del Governo se siano previste conseguenze per l'inosservanza dei termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge n. 1844. Esprime poi perplessità sulla portata del medesimo articolo 3, comma 1, lettera *b*), nella parte in cui prevede che i periodi di sospensione di cui al nuovo secondo comma dell'articolo 159 - così come introdotto dalla disposizione - siano computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, dopo che la sentenza del grado successivo abbia assolto l'imputato ovvero abbia annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.

Il vice ministro COSTA, osserva che nel disegno di legge 1844 non sono previsti meccanismi sanzionatori in caso di inutile decorso del termine della prescrizione. Rammenta peraltro che il Governo ha predisposto un organico disegno di legge di riforma, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, attualmente all'esame presso l'altro ramo del Parlamento (atto Camera 2798). In questo ambito sono state avanzate proposte volte ad individuare una soluzione equilibrata tra l'esigenza di accertamento dei reati e la necessità di evitare un indefinito allungamento dei tempi del processo, anche con la introduzione di meccanismi premiali e sanzionatori collegati all'osservanza o meno dei termini di prescrizione.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) ha chiesto di acquisire i contenuti dell'indagine conoscitiva svolta presso la Commissione giustizia della Camera sul ddl n. 2798, prende la parola il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osservando che dai dati trasmessi dal Ministero della giustizia si evidenzia una percentuale significativa di procedimenti prescritti in materia di delitti contro l'ambiente ed in materia di corruzione. Esprime, inoltre, apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo ad intervenire in materia di delitti contro la pubblica Amministrazione e sulla disciplina della prescrizione del reato lasciando che le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato possano procedere ad un ampio approfondimento dei rispettivi disegni di legge.

Ritiene necessario che il testo del disegno di legge n. 1844, con le modifiche apportate dalla Camera, venga migliorato mantenendo organicità agli interventi proposti in sede legislativa. In ordine al contenuto del disegno di legge in oggetto, ricorda che l'articolo 1 prevede di modificare l'articolo 157 del codice penale aumentando della metà i termini di prescrizione previsti nei commi precedenti per i reati di cui agli articoli 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari). Ricorda che l'articolo 2 del disegno di legge - recante modifiche all'articolo 158 del codice penale - prevede che, per i reati di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, se commessi ai danni di un minore, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In questo ultimo caso il termine della prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. Condivide l'impostazione sottesa all'articolo 3 del disegno di legge - recante modifica all'articolo 159 del codice penale - che determina

la sospensione processuale della prescrizione per un tempo non superiore a due anni a decorrere dal deposito della sentenza di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, nonché per un periodo di tempo non superiore ad un anno a decorrere dal deposito della sentenza di secondo grado fino alla pronuncia della sentenza definitiva. In tal modo, infatti, si consente che l'allungamento dei termini di prescrizione sia assicurato nel rispetto del principio di durata ragionevole del processo.

La seduta, sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 15,25.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritiene che la potestà statale di accertamento del reato non debba prevalere rispetto all'interesse dell'imputato a che il processo non abbia durata irragionevole. Ritiene, infatti, aberranti quelle previsioni che, determinando un eccessivo allungamento dei termini di prescrizione, costringono di fatto l'imputato a rimanere sotto processo per un tempo lunghissimo, soprattutto quando non sussistano solidi elementi probatori di colpevolezza a suo carico. Tali ragioni danno conto in modo compiuto e convincente del perché la sua parte politica ha votato - nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - contro le modifiche alla disciplina della prescrizione proposte con il disegno di legge n. 1844.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 246 (pom.) del 20/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2015
246ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (n. 204)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Interviene brevemente il relatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) che, nel rinviare in via generale a quanto esposto nella relazione svolta in sua vece dal vice presidente Buccarella nella seduta di giovedì scorso, sottolinea in via aggiuntiva l'opportunità che il Governo fornisca alla Commissione anche gli elementi di conoscenza necessari per valutare in che modo verrà concretamente assicurata l'effettività della normativa recata dallo schema di decreto in titolo, tenuto conto che l'elevato numero di immigranti provenienti dalle più diverse parti del mondo presente in Italia non può non implicare problemi organizzativi di un certo rilievo.

Il senatore [ORELLANA](#) (Misto), nel soffermarsi specificatamente sul disposto del nuovo articolo 143-bis del codice di procedura penale introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame, sottolinea in particolare l'opportunità che vengano distinte in modo più chiaro le ipotesi di interpretazione da quelle

di traduzione - essendo a suo avviso auspicabile in ordine alle prime, vista la loro maggiore complessità tecnica, anche la previsione di un compenso più elevato a differenza di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente - nonché l'esigenza di chiarire se la gratuità della traduzione prevista dal comma 4 del nuovo articolo 143-*bis* riguardi gli atti nella loro interezza ovvero solo le parti essenziali di esse e ritiene, infine, auspicabile che sia ripresa la previsione di cui al paragrafo 8 dell'articolo 7 della direttiva in recepimento, in ordine all'esigenza che l'emananda normativa trovi applicazione con modalità tali da non determinare un irragionevole prolungamento del procedimento penale.

Dopo un intervento del presidente [CASSON](#), il quale rileva come la normativa recata dallo schema in esame abbia specificamente ad oggetto la posizione dei soggetti processuali diversi dall'imputato e, in particolare, delle persone offese dal reato, il senatore [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia dal canto suo come l'esigenza di assicurare la piena partecipazione di questi soggetti alla dinamica processuale sia sorretta soprattutto dalla circostanza che i loro apporti dichiarativi costituiscono ordinariamente fonti di prova e, quindi, strumenti utili, se non indispensabili, affinché il processo consegua le finalità di accertamento che sono ad esso proprie.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) manifesta perplessità sul disposto del comma 4 del nuovo articolo 143-*bis* con specifico riferimento alle parole "che contengono informazioni essenziali all'esercizio dei suoi diritti". Ritiene, infatti, che tale previsione assai facilmente, nella concreta prassi applicativa, potrebbe determinare una significativa e non condivisibile restrizione nell'ambito di operatività della citata disposizione. Suggerisce pertanto che il predetto inciso sia o del tutto soppresso o che, nel medesimo, la parola "essenziali" sia sostituita con l'altra "utili".

Segue un breve intervento della senatrice [GINETTI](#) (*PD*) la quale, avendo ad oggetto la direttiva in recepimento il tema delle vittime di reato, sottolinea l'opportunità di una specifica attenzione sulla tematica della cosiddetta giustizia riparatoria sulla quale, peraltro, l'ordinamento italiano è per molti versi all'avanguardia.

Il vice ministro COSTA a questo proposito richiama l'attenzione, tra l'altro, sulle previsioni contenute nell'atto Senato 2067, già approvato dalla Camera dei deputati, che all'articolo 1 contiene una disciplina specifica in materia di rilevanza penale delle condotte riparatorie, mutuata dalla disciplina speciale finora limitata ai reati di competenza dei giudici di pace.

Dopo brevi interventi del relatore [GIOVANARDI](#) (*AP (NCD-UDC)*) e del senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*), prende la parola il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale ritiene che l'osservazione formulata dal senatore Buccarella - in ordine alla parte del comma 4 del nuovo articolo 143-*bis* che fa riferimento alle informazioni essenziali all'esercizio dei diritti della persona offesa - dovrebbe essere posta come condizione del parere che sarà reso dalla Commissione, rilevando inoltre come l'ultimo periodo del medesimo comma 4 appaia difficilmente intellegibile nella sua concreta portata normativa.

Il presidente CASSON rinvia infine il seguito dell'esame.

SULLE RICHIESTE RIVOLTE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA

GEOGRAFIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per chiedere, ancora una volta, al Governo di fornire alla Commissione i dati disponibili necessari per valutare l'impatto della recente riforma della geografia degli uffici giudiziari di cui ai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, nonché di chiarire quale sia l'indirizzo del Governo medesimo in ordine a futuri interventi sullo stesso tema.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) si associa alle considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo, ritenendo che gli elementi di conoscenza ai quali il medesimo ha fatto riferimento devono essere posti a disposizione della Commissione.

Il presidente [CASSON](#) rileva che l'esigenza su cui hanno richiamato l'attenzione il senatore Caliendo e il senatore Lumia è diffusamente sentita all'interno della Commissione.

Il vice ministro COSTA assicura la disponibilità del Governo a trasmettere alla Commissione gli elementi di conoscenza in suo possesso sulle tematiche cui ha fatto riferimento il senatore Caliendo, secondo le modalità che la Commissione riterrà più opportune.

IN SEDE REFERENTE

[\(1738\)](#) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*

[\(548\)](#) *CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

[\(630\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

[\(1056\)](#) *LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

[\(1202\)](#) *Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

[\(1292\)](#) *Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

[\(1798\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI. - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile 2015.

Dopo che il relatore [CUCCA](#) (PD) ha preannunciato l'intenzione di presentare una sua ulteriore proposta emendativa attinente alle problematiche concernenti l'organizzazione degli uffici del giudice di pace nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige, il presidente [CASSON](#) avverte che, anche al fine di consentire al Governo ulteriori approfondimenti ai fini dell'espressione dei pareri, l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1738, già assunto come testo base, avrà inizio solo a partire dalla seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULLA IMMINENTE ESTRADIZIONE DEL CITTADINO ITALIANO HENRIQUE PIZZOLATO

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) fa presente che, a quanto gli consta, nella giornata di domani, avrà luogo l'extradizione in Brasile di Henrique Pizzolato. Il senatore, nel rifarsi alle considerazioni da lui già svolte in ordine a tale vicenda nella seduta del 17 giugno scorso, ribadisce che questa decisione gli appare come una forzatura assolutamente ingiustificabile sia sul piano politico, sia su quello giuridico, della quale il Ministro della giustizia si assumerà integralmente la responsabilità.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), nel rifarsi anch'egli alle considerazioni da lui svolte sulla vicenda in questione nella seduta del 17 giugno scorso, richiama ancora una volta l'attenzione sia sul quadro giuridico di riferimento, rispetto al quale è evidente come non esista alcun obbligo di reciprocità nei rapporti fra Italia e Brasile in materia di estradizione dei propri cittadini, sia sulla situazione esistente nelle carceri brasiliane, che innegabilmente non assicura un'adeguata tutela dei diritti del Pizzolato, sia infine sul fatto che il Pizzolato è in Italia sotto processo e, quindi, la sua estradizione risulta scarsamente compatibile con un pieno esercizio del diritto di difesa nel procedimento al quale è sottoposto in Italia.

Invita il Governo ad un ripensamento circa la decisione assunta, se ci sono margini perché ciò avvenga.

Il senatore [ORELLANA](#) (Misto), nel fare proprie le considerazioni testé svolte dai senatori Giovanardi e Lo Giudice, fa altresì presente che la moglie del Pizzolato seguirà il marito in Brasile e che in questo paese sono previste, per consentire ai familiari l'incontro con i parenti detenuti, modalità di perquisizione altamente invasive e, di fatto, umilianti.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), nel sottolineare il rilievo delle considerazioni svolte sul caso di Henrique Pizzolato, chiede al Rappresentante del Governo di farsi tramite quanto prima delle medesime presso il Ministro.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE 3-02274

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) preannuncia l'intenzione di chiedere nel prossimo Ufficio di Presidenza la calendarizzazione dell'interrogazione a risposta orale in Commissione n. 3-02274, sulla gestione dei canili e dei gattili del comune di Roma.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 247 (pom.) del 21/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015
247ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SU ALCUNE MINACCE RECENTEMENTE RICEVUTE DAL SENATORE GIOVANARDI

Il presidente [PALMA](#), a nome di tutta la Commissione, manifesta la propria solidarietà al senatore Giovanardi in relazione alla vicenda che lo ha visto recentemente ricevere alcune minacce.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), a nome del Gruppo PD, si associa alle considerazioni del Presidente.

Nello stesso senso si esprime il Rappresentante del GOVERNO.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ringrazia il Presidente della Commissione anche a nome dei propri familiari, essendo stati anche questi destinatari delle minacce in questione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (n. 204)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato che - previa verifica del numero legale - viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1844\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(708\)](#) *CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

[\(709\)](#) *DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

[\(1113\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

[\(1693\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

[\(1713\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

[\(1824\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

Rispondendo ad una sollecitazione in tal senso del presidente [PALMA](#), il senatore [LUMIA](#) (PD) fa presente che non sarà possibile riprendere l'esame dei disegni di legge in titolo, essendo ancora in corso approfondimenti all'interno della maggioranza sulle tematiche oggetto dei medesimi.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) preannuncia la presentazione nei prossimi giorni di un nuovo

disegno di legge in materia di prescrizione da parte dei parlamentari del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(548) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

(1056) LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

(1202) Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace

(1292) Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

(1798) Lucrezia RICCHIUTI. - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1738, assunto come testo base nella seduta del 24 marzo.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) presenta i nuovi emendamenti 2.1000, 2.2000 e 2.3000.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, ribadendo preliminarmente la sua convinzione che sarebbe stato preferibile affrontare la materia oggetto dei disegni di legge in titolo senza fare ricorso allo strumento della legge delega, ma piuttosto con la predisposizione di un nuovo quadro normativo di immediata applicabilità.

Con riferimento agli emendamenti da lui presentati si sofferma, in particolare, su quelli volti a ridurre il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del testo base - essendo a suo avviso del tutto inopportuno prevedere un termine pari a due anni quando è di tutta evidenza l'esigenza che la delega sia esercitata in un termine più breve - ed a prevedere un intervento sul decreto legislativo n. 25 del 2006, al fine di riordinare l'assetto e le competenze della sezione del consiglio giudiziario prevista dall'articolo 10 del medesimo decreto legislativo in modo da estendere le competenze della medesima a tutti i magistrati onorari, essendo invece le stesse oggi limitate ai soli giudici di pace.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, soffermandosi in

particolare sugli emendamenti 2.105 e 2.108 ed evidenziando - più in generale - l'assoluta non condivisibilità della scelta di ricorrere allo strumento della legge delega con modalità tali da configurare una vera e propria espropriazione delle prerogative parlamentari.

Il presidente [PALMA](#) avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.12 a condizione che sia riformulato, 1.14, 1.15 a condizione che sia riformulato, 2.15 a condizione che sia riformulato, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.34, 2.59, 2.60, 2.87 a condizione che sia riformulato, 2.88 a condizione che sia riformulato, 2.89, 2.90, 2.146, 2.149, 2.192 a condizione che sia riformulato e 2.229 a condizione che sia riformulato. Si riserva di precisare successivamente le proposte di riformulazione alle quali ha fatto testé riferimento.

Su proposta del RELATORE, viene poi disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.24, 2.33, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.39 (testo 2), 2.179, 2.180, 2.180 (testo 2), 2.183, 2.184, 2.187, 2.216, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.6 (testo 2).

Dopo aver raccomandato altresì l'approvazione dei suoi emendamenti 2.1000, 2.2000 e 2.3000, il RELATORE esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del Relatore, preannunciando inoltre proposte di riformulazione relative agli emendamenti 2.21 e 2.89. Si riserva infine di esprimere il parere sugli emendamenti presentati dal Relatore nella seduta odierna.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ha ritirato l'emendamento 1.1, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.2.

Stante l'assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (Misto) ha fatto proprio l'emendamento 1.6, tale emendamento è posto ai voti e respinto.

Stante l'assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.7 e 1.8.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) fa proprio l'emendamento 1.9, che è posto ai voti e respinto.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.10 e 1.11.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) prospetta una possibile riformulazione dell'emendamento 1.12, sulla quale però manifesta perplessità il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII).

L'emendamento 1.12 viene quindi dichiarato decaduto stante l'assenza dei proponenti, mentre l'emendamento 1.13 è posto ai voti e respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 1.14.

Recependo un suggerimento del presidente [PALMA](#), il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 1.15 nell'emendamento 1.15 (testo 2), che viene posto ai voti e approvato, mentre gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 2.1 vengono dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ha fatto proprio l'emendamento 2.2, tale emendamento è posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 2.3 viene ritirato.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) fa proprio l'emendamento 2.4, che viene posto ai voti e respinto.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) fa propri gli emendamenti 2.5 e 2.6, che sono separatamente posti ai voti e respinti, mentre gli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9 sono dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti.

Dopo che il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) ha fatto propri gli emendamenti 2.10 e 2.12, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12, mentre l'emendamento 2.13 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Recependo un suggerimento del relatore [CUCCA](#) (*PD*), il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 2.15 nell'emendamento 2.15 (testo 2), che viene posto ai voti ed approvato.

Sugli emendamenti 2.16 e 2.17 si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - che sottolinea l'esigenza che la normativa di delega in esame fissi i limiti minimi e massimo di età per l'accesso alla funzione di magistrato onorario, senza rimettere questa scelta al legislatore delegato - e del senatore [LUMIA](#) (*PD*) - che ritiene che sul punto sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento - e in esito al quale dibattito viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.16 e 2.17.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 2.18, sottolineando come tale emendamento non faccia altro che riproporre una previsione già attualmente vigente.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento, sottolineando come l'impostazione di fondo dell'impianto normativo proposto con il testo in esame sia quella di assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Il presidente [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ritiene opportuno chiarire che la previsione vigente alla quale ha fatto riferimento il senatore Caliendo è quella contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge n. 374 del 1991, in materia di requisiti per la nomina a giudice di pace. Sottolinea, inoltre, che la previsione proposta con l'emendamento 2.18, a suo avviso, non è in contrasto con l'impostazione del testo in esame cui ha fatto riferimento il relatore Cucca - per come la stessa risulta dalla formulazione della lettera d) del comma 13 dell'articolo 2 - in quanto la citata lettera d) fa riferimento alla compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative in generale, mentre l'emendamento 2.18 prevede che l'incarico onorario sia incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea che dovrebbe essere di palese evidenza che l'appartenenza alla pubblica Amministrazione, e l'inserimento quindi nella struttura gerarchica della medesima, è incompatibile con l'esercizio di funzioni giurisdizionali.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) si chiede, sotto un diverso profilo, che tipo di personale si intenda reclutare per l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie - nonostante la riconosciuta impossibilità di fare a meno dell'apporto dello stesso sul piano funzionale - quando si predispone un impianto normativo che invita, da subito, il magistrato onorario a riciclarsi in altre attività.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che i profili sottesi all'emendamento 2.18 siano meritevoli di un attento approfondimento e pongano una questione particolarmente delicata.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente [PALMA](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.18.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il relatore [CUCCA](#) (*PD*) ed il senatore [LUMIA](#) (*PD*), su proposta del presidente [PALMA](#), l'emendamento 2.19 viene riformulato nell'emendamento 2.19 (testo 2), sul quale il RELATORE esprime parere favorevole e che viene poi posto ai voti e approvato.

Dopo che è stato posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.20, in relazione all'emendamento 2.21 il relatore [CUCCA](#) (*PD*) prospetta una riformulazione del medesimo, volta a prevedere quale titolo preferenziale assoluto per accedere alle funzioni di magistrato onorario l'aver svolto gli *stage* formativi previsti dall'articolo 73 del decreto legge n. 69 del 2013.

Sulla proposta avanzata dal relatore Cucca manifesta forti perplessità il presidente [PALMA](#).

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che la proposta di riformulazione non sia accettabile, mentre si dichiara disponibile a valutare un inserimento del riferimento agli *stage* formativi citati quale titolo preferenziale al pari degli altri indicati nell'emendamento 2.21.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), a nome del Gruppo PD, ritiene non accettabile la proposta del relatore Cucca e condivide le perplessità manifestate dal presidente Palma.

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) ritiene che la sua proposta sia ragionevole nel contesto dell'accesso alla funzione di magistrato onorario, ma - alla luce delle perplessità manifestate - la ritira. Modificando il parere precedentemente espresso si esprime quindi in senso contrario sull'emendamento 2.21.

Dopo un ulteriore intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), su proposta del senatore [LUMIA](#) (*PD*), viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.21, 2.22 e 2.23.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.25, mentre l'emendamento 2.26 è dichiarato precluso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.15 (testo 2).

L'emendamento 2.27 è poi posto ai voti e respinto, mentre - stante l'assenza dei proponenti - sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.32.

Posto ai voti è invece approvato l'emendamento 2.34.

Sono successivamente dichiarati decaduti - stante l'assenza dei proponenti - gli emendamenti 2.35, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44, mentre l'emendamento 2.40 è ritirato dal senatore Lumia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) fa quindi proprio l'emendamento 2.45, che viene posto ai voti e respinto.

Viene poi disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.1000, 2.2000, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, mentre gli emendamenti 2.50 e 2.51 sono dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.52.

In ordine alla previsione di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 del testo in esame, il presidente [PALMA](#) richiama l'attenzione sul disposto del secondo comma dell'articolo 106 della Costituzione, ai sensi del quale la nomina dei magistrati onorari è ammissibile esclusivamente per "le funzioni attribuite a giudici singoli". Sul punto il presidente [PALMA](#) ricorda che la Corte Costituzionale si è pronunciata in due occasioni (Corte Costituzionale n. 99 del 1964 e n. 103 del 1998) e che le indicazioni desumibili da tali pronunce sono nel senso che con il vigente quadro costituzionale è compatibile un'assegnazione di funzioni collegiali ai magistrati onorari solo in via temporanea ed occasionale, come avviene nei casi di supplenza, dovendosi invece ritenere inammissibile una stabile e permanente attribuzione agli stessi di tali funzioni.

Ritenendo pertanto opportuno su tali profili un ulteriore approfondimento, dispone conseguentemente l'accantonamento degli emendamenti 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62 e 2.63.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 204

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo

con la seguente condizione:

che le parole "che contengono informazioni essenziali all'esercizio dei suoi diritti", contenute sul disposto del comma 4 del nuovo articolo 143-*bis* del codice di procedura penale come introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame, siano soppresse ovvero che la parola "essenziali" sia sostituita con l'altra "utili";

e con le seguenti osservazioni:

che, nella formulazione del citato nuovo articolo 143-*bis* del codice di procedura penale, vengano distinte in modo più chiaro le ipotesi di interpretazione da quelle di traduzione;

che sia ripresa la previsione di cui al paragrafo 8 dell'articolo 7 della direttiva in recepimento, in ordine all'esigenza che l'emananda normativa trovi applicazione con modalità tali da non determinare un

irragionevole prolungamento del procedimento penale.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1738](#)

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «dieci mesi».

1.2

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «un anno».

1.3

[TORRISI](#)

Al comma 1, alle lettere a), d) ed e) aggiungere in fine, le seguenti parole: « salvo quanto previsto per i magistrati onorari attualmente in servizio».

1.4

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere la parola: «massima» e conseguentemente dopo la parola: «dell'incarico» inserire l'altra: «rinnovabile».

1.5

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e la durata dei processi innanzi al giudice di pace si attesti notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, di applicare, con suo decreto, uno o più giudici di pace, previo loro consenso, al Tribunale al fine di definire i processi pendenti».

1.6

[GAMBARO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) prevedere e regolamentare il potere del Presidente del Tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e qualora la durata dei processi innanzi al Giudice di Pace si attesti notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, di applicare, con suo decreto, uno o più giudici onorari di pace, previo loro consenso, al Tribunale al fine di definire i processi pendenti».

1.7

[CHIAVAROLI](#), [TORRISI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e qualora la durata dei processi innanzi al Giudice di Pace si attesti notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, di applicare, con suo decreto, uno o più giudici onorari di pace, previo loro consenso, al tribunale al fine di definire i processi pendenti;».

1.8

[ROMANO](#), [ZIN](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis prevedere e regolamentare, gli indirizzi di coordinamento degli uffici del giudice di pace anche delegando i giudici di pace in servizio considerati i diritti pozzori;».

1.9

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) prevedere e regolamentare il potere del coordinatore dei giudici di pace».

1.10

[SUSTA](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «i criteri» con le seguenti: «criteri omogenei e uniformi» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che si compone di una parte fissa e di una parte variabile».

1.11

[TORRISI](#)

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «superando il pagamento a cottimo almeno per i magistrati attualmente in servizio».

1.12

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) ampliare, nel settore penale la competenza dell'ufficio del giudice di pace, ed ampliare nel settore civile la competenza dell'ufficio del giudice di pace, per materia e per valore, ed estendere i casi di decisione secondo equità».

1.13

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «ed estendere i casi di decisione secondo equità».

1.14

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «ed estendere», inserire le seguenti: «per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500».

1.15 (testo 2)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi.».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del consiglio giudiziario composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo consiglio tra i suoi componenti, e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto competente ad esprimere pareri relativamente ai magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;

b) prevedere il numero dei componenti eletti dal consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della Corte d'Appello, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari».

1.15

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi per l'espressione di pareri relativamente ai magistrati onorari e alla loro attività;».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del consiglio giudiziario composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo consiglio tra i suoi componenti, e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto competente ad esprimere pareri relativamente ai magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;

b) prevedere il numero dei componenti eletti dal consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della Corte d'Appello, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari».

1.16

[RICCHIUTI, ELENA FERRARA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) Prevedere il regime transitorio applicabile a tutti i giudici di pace, ai giudici onorari presso il tribunale, ai vice procuratori onorari da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge che assicuri il loro inserimento in modo permanente ed organico nell'ufficio del processo del tribunale o della procura della Repubblica secondo la funzione giudicante o requirente, attraverso l'istituzione del ruolo ad esaurimento presso l'ufficio del processo per l'esercizio di funzioni giurisdizionali delegate, secondo le competenze individuate dalla presente legge».

1.17

[TORRISI](#)

Al comma 1, lettera q) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ampliandone nel settore civile e nel settore penale le competenze».

1.18

[STEEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere che, in attuazione dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve essere concluso un accordo nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'attribuzione alle regioni dell'organizzazione degli uffici del Giudice di Pace oltre a stabilire che tutte le decisioni nella materia detta è presa dal consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25».

Conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese sostenute dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), sono rimborsate entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace».

1.19

[RICCHIUTI](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«r-bis) modificare la disciplina della connessione nel procedimento penale davanti al giudice di pace, uniformandola alla disciplina contenuta nel codice di procedura penale;».

Art. 2

2.1

[CHIAVAROLI, TORRISI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «giudici onorari di pace» con le seguenti: «giudici di pace»;

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

«*b*-bis) il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.».

2.2

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «giudici onorari di pace» con «giudici di pace»; e conseguentemente «giudici onorari di pace» con «giudici di pace» ovunque ricorrano.

2.3

[LO GIUDICE](#)

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «giudici onorari di pace», con le parole: «giudici di pace».

2.4

[GAMBARO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parole: «onorari».

2.5

[ROMANO, ZIN](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «tutti».

2.6

[ROMANO, ZIN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nell'ufficio del giudice di pace», aggiungere, in fine, le seguenti: «, previo concorso per titoli e nel rispetto delle piante organiche degli uffici del giudice di pace in ragione della geografia giudiziaria determinatasi con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sino ad un massimo di 2.500 unità;».

2.7

[TORRISI](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «salve le regole previste per i magistrati onorari e giudici di pace attualmente in servizio».

2.8

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) il ruolo organico dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace».

Conseguentemente inserire il seguente comma:

16-*bis*. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche antecedentemente, all'entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica ed alle magistrature amministrative e contabili.

2.9

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace».

2.10

[ROMANO, ZIN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei giudici di pace e conseguentemente la pianta organica di ciascun ufficio del giudice di pace, tenuto conto del tetto massimo di cui alla precedente lettera a)».

2.11

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, previo concorso per titoli e nel rispetto delle piante organiche degli uffici del giudice di pace in ragione della geografia giudiziaria determinatasi con il decreto legislativo n. 156 del 2012, sino ad un massimo di 2.500 unità».

2.12

[ROMANO, ZIN](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ciascun ufficio del giudice di pace» aggiungere, in fine, le seguenti: «, tenuto conto del tetto massimo di cui alla precedente lettera a)».

2.13

[GAMBARO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace».

2.15 (testo 2)

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e politici,» inserire le seguenti: «di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione».

2.15

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e politici,» inserire le seguenti: «di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza,».

2.16

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell'età minima e massima», con le seguenti: dell'età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque anni».

2.17

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell'età minima e massima», con le seguenti: «dell'età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessanta anni».

2.18

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell' aver cessato o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata».

2.19 (testo 2)

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), dopo la parola «onorabilità» inserire le altre: «anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate, ».

2.19

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del non aver riportato, nel corso dell'attività professionale pregressa o in corso di svolgimento, sanzione disciplinare superiore a quella minima prevista dal relativo Ordinamento».

2.20

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell'aver conseguito la laurea in Giurisprudenza a seguito del corso universitario di durata non inferiore a quattro anni».

2.21

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «in particolare» fino alla fine, con le seguenti: «in particolare a favore di coloro che, per almeno un quadriennio: 1) hanno esercitato funzioni giudiziarie, anche onorarie; 2) svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; 3) svolgono o hanno svolto la professione di notaio; 4) insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le Università con qualifica non inferiore a quella di ricercatore; 5) hanno svolto funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva; 6) l'aver svolto servizio di ufficiale di polizia giudiziaria o di funzionario presso la Pubblica Amministrazione con funzioni per le quali era richiesto il possesso della laurea in Giurisprudenza conseguita a seguito del corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; prevedere che a parità degli indicati titoli preferenziali, nonché per i candidati in possesso del solo requisito della laurea in Giurisprudenza costituisce ulteriore titolo preferenziale: l'aver conseguito la laurea in Giurisprudenza con votazione più elevata; aver conseguito il diploma presso una delle Scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni; aver conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; aver conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le Scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

2.22

[SUSTA](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «coloro che», inserire le seguenti: «esercitano o».

2.23

[MUSSINI](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere il periodo: «di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio».

2.24

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere che alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, alle sanzioni disciplinari ai magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle Regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con Decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta dei Presidenti delle Giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge; prevedere che per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo della città di Bolzano sia richiesta inoltre adeguata conoscenza della lingua tedesca e l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1956, n. 752».

2.25

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «Consiglio giudiziario», inserire le seguenti: «, nella sua

composizione più ampia,» e, *dopo le parole*: «e valutare», *inserire le seguenti*: «, previa acquisizione del parere dell'organo istituzionale al quale l'istante risulti eventualmente iscritto,».

2.26

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «Consiglio giudiziario» *con le seguenti*: «Consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25».

2.27

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio», *con le seguenti*: «disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio di durata semestrale».

2.28

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» *con le seguenti*: «stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 80,00 (ottanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici»;

e conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2.29

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» *con le seguenti*: «stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici»;

e conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis) Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2.30

[GAMBARO](#)

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» *con le seguenti*: «stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 50,00 per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici».

2.31

[CHIAVAROLI, TORRISI](#)

Al comma 3, alla lettera e), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» *con le seguenti*: «stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 50,00 per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici;».

2.32

[SUSTA](#)

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità e che».

2.33

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) salvaguardare, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di nomina, decadenza e dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari nella regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo.»

2.34

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:

«sull'idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.»

2.35

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che il personale amministrativo presso gli uffici del giudice onorario di pace della regione Valle d'Aosta sia inquadrato in ruoli locali secondo le modalità stabilite con leggi della regione e che le relative spese siano rimborsate dallo Stato all'ente stesso;»

2.36

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere, per la nomina dei giudici onorari di pace nonché dei cancellieri, degli uscieri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace nel territorio della regione Valle d'Aosta, il requisito della conoscenza della lingua francese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.»

2.37

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che il procedimento di nomina e il procedimento disciplinare dei giudici onorari di pace nella regione Valle d'Aosta siano adottati su proposta del Presidente della Regione, secondo le modalità stabilite con norme di attuazione dello Statuto speciale, che disciplinano altresì le modalità di copertura dei posti di giudice onorario di pace nelle sedi valdostane;»

2.38

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonizione, alla censura e alla revoca dall'ufficio del giudice onorario di pace nella regione Valle d'Aosta si provveda su proposta del Presidente della regione e che con norme di attuazione dello Statuto speciale siano disciplinate le modalità di copertura dei posti di giudice onorario di pace nelle sedi valdostane;»

2.39 (testo 2)

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di giudici di pace nella regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo.»

2.39

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, sono fatte salve, in ogni caso, le

disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di nomina, decadenza e dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari nella regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo.»

2.40

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 4, alla lettera b) sostituire le parole: «nel circondario del tribunale» con le seguenti: «nel distretto di corte d'appello di cui fa parte il circondario del-tribunale» ed alla lettera e) sostituire le parole: «nel circondario» con le seguenti: «nel distretto di corte d'appello di cui fa parte il circondario del tribunale».

2.41

[SUSTA](#)

Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «o gli affini entro il primo grado», aggiungere in fine le seguenti: «, salvo che ricorrano le condizioni non ostative di cui all'articolo 18, secondo comma, lettere a), b) e c) e terzo comma, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o gli affini entro il primo grado», inserire le seguenti: «, salvo che ricorrano le condizioni non ostative di cui all'articolo 18, secondo comma, lettere a), b) e c) e terzo comma, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

2.1000

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il magistrato onorario non può ricevere o assumere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie"

Conseguentemente

All'articolo 4, sostituire il comma 5, con il seguente: "5. Il giudice di pace non può ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie"

2.42

[SUSTA](#)

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «agli uffici giudiziari compresi nel circondario», con le seguenti: «all'ufficio o agli uffici giudiziari».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: «agli uffici giudiziari compresi nel circondario», con le seguenti: «all'ufficio o agli uffici giudiziari».

2.43

[TORRISI](#)

Al comma 4, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) sono incompatibili con il ruolo di magistrati onorari di Tribunale e Giudice di Pace, coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono la professione forense o siano impiegati pubblici o privati, che non abbiano provveduto entro i termini determinati dal decreto delegato, a cancellare la propria iscrizione dal rispettivo albo o alle dimissioni dall'impiego pubblico o privato».

2.44

[TORRISI](#)

Al comma 5, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) prevedere le competenze civili e penali da attribuire ai giudici onorari di pace che siano inseriti nell'ufficio del processo in conformità ai principi di autonomia e indipendenza di cui agli articoli 101, 106 e 107 della Costituzione;».

2.2000

IL RELATORE

Al comma 5, lettera a), nell'alinea, sostituire le parole "le modalità per l'inserimento" con le seguenti: "le modalità con cui il presidente del tribunale provvede al regolare inserimento"

Conseguentemente

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola "inseriti" con la seguente: "regolarmente inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica,"

2.45

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.46

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 5, lettera a), numero 2), aggiungere, dopo la parola: «risolte», le seguenti: «, esclusa l'assunzione di prove testimoniali e comunque con il controllo del giudice professionale».

2.47

[SUSTA](#)

Al comma 5, lettera a), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

2.48

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 5, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità».

2.49

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 5, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «salvo quelli specificatamente individuati in considerazione della loro semplicità».

2.50

[TORRISI](#)

Al comma 5, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) le modalità di utilizzo dei magistrati onorari di pace disciplinate dalla presente legge non si applicano ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio, senza il loro previo consenso. In ogni caso, le competenze e le modalità di utilizzo di questi ultimi sono definite mediante i principi stabiliti al comma 16 del presente articolo».

Conseguentemente sopprimere il comma 17 e sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 ,all'entrata in vigore dei decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell'entrata in vigore, della presente legge attraverso la modifica dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell'interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) prevedere che il compenso da erogare ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace

attualmente in servizio e rientranti nel regime transitorio, sia determinato richiamando le disposizioni relative agli emolumenti previsti per i magistrati di prima nomina con funzioni giurisdizionali, e comunque, non inferiori al netto dalle imposte ad euro 3000,00 mensili (euro 39.000,00 netti annuali), salvo rivalutazioni ISTAT;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.51

[TORRISI](#)

Al comma 5, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) le modalità di utilizzo dei magistrati onorari di pace disciplinate dalla presente legge non si applicano ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio, senza il loro previo consenso. In ogni caso, le competenze e le modalità di utilizzo di questi ultimi sono definite mediante i principi stabiliti al comma 16 del presente articolo».

Conseguentemente sopprimere il comma 17 e sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 all'entrata in vigore dei decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge attraverso la modifica dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell'interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell'ufficio per il processo i giudici-onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) Prevedere ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione che l'unificazione dei giudici di pace, dei GOT e VPO sotto il profilo retributivo sia immediatamente operativa al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo; la predetta indennità non deve essere inferiore a quella prevista per i gdp al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo; l'erogazione della suddetta indennità deve essere effettuata entro e non oltre giorni 15 dalla presentazione della richiesta da parte del giudice onorario (gdp; got e vpo);

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.52

[MUSSINI](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.53

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che il Presidente del Tribunale, in caso di vacanza superiore al 20 per cento dei posti di magistrati ordinari previsti dalla pianta organica ovvero del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla Legge 24 maggio 2001 n. 89, possa applicare i giudici onorari di pace, che abbiano maturato il primo quadriennio, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevede inoltre i casi tassativi i cui il giudice onorario di pace possa applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale ordinario».

2.54

[LO GIUDICE](#)

Al comma 5, lettera b) sopprimere la parola: «tassativi» ovunque ricorra.

2.55

[CHIAVAROLI, TORRISI](#)

Al comma 5, lettera b) sopprimere la parola: «tassativi» ovunque ricorra.

2.56

[GAMBARO](#)

Al comma 5, lettera b), sopprimere la parola: «tassativi» ovunque ricorra.

2.57

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 5, lettera b), primo periodo, sopprimere la parola: «tassativi».

2.58

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 5, lettera b), secondo periodo, sopprimere la parola: «tassativi».

2.59

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 5, lettera b), sopprimere la parola: «singoli».

2.60

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI](#)

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere che il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate e per la trattazione di procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria».

2.61

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine le parole: «ogni caso il giudice di pace non può svolgere la funzione di giudice relatore».

2.62

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che nella materia civile non può essere affidata ai magistrati onorari la trattazione: delle cause devolute dalla legge alla competenza di sezioni specializzate; delle cause in materia di lavoro e previdenza; delle cause in materia fallimentare e societaria; delle cause in materia di famiglia, compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare; dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; delle opposizioni ad ordinanza di ingiunzione; dei procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace; prevedere, altresì, che nella materia penale non può essere affidata ai magistrati onorari la trattazione: di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale; dei procedimenti per reati in materia ambientale, urbanistica, di alimenti e prevenzione degli infortuni; dei procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace; prevedere, inoltre, che il giudice onorario non possa in ogni caso svolgere la funzione di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare».

2.63

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera a), numero 1), siano svolte dai magistrati onorari nel primo quadriennio dell'incarico e, in casi di necessità, dai magistrati onorari già confermati, secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi».

2.64

[RICCHIUTI](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere modalità di impiego dei giudici di pace onorari e vice procuratori onorari, che rispettino la natura onoraria del servizio, garantendo l'occasionalità dell'attività svolta, attraverso la previsione dei seguenti criteri:

a) criterio di semplicità di trattazione e delle questioni da trattare, con riferimento a tutte le attività delegabili all'interno dell'ufficio per il processo;

b) il magistrato onorario deve essere impegnato nell'attività di udienza e in quella presso l'ufficio per il processo un giorno alla settimana, e tale criterio può essere eccezionalmente derogato con provvedimento motivato, sulla base di particolari esigenze urgenti e straordinarie, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica, con motivato provvedimento».

2.65

[TORRISI](#)

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere gli affari da attribuire ai vice procuratori onorari inseriti nella struttura organizzativa di cui alla lettera a), nel rispetto degli articoli 101, 106 e 107 della Costituzione».

2.66

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «di regola».

2.67

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «salvo tipologie di reati da individuare specificatamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi.».

2.68

[MUSSINI](#)

Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere il periodo: «salvo tipologie di reati da individuare specificatamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi.».

2.69

[SUSTA](#)

Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

2.70

[RICCHIUTI](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: «prevedere modalità di impiego dei giudici di pace onorari e vice procuratori onorari, che rispettino la natura onoraria del servizio, garantendo l'occasionalità dell'attività svolta, attraverso la previsione dei seguenti criteri:

a) criterio di semplicità di trattazione e delle questioni da trattare, con riferimento a tutte le attività delegabili all'interno dell'ufficio per il processo;

b) il magistrato onorario deve essere impegnato nell'attività di udienza e in quella presso l'ufficio per il processo un giorno alla settimana, e tale criterio può essere eccezionalmente derogato con provvedimento motivato, sulla base di particolari esigenze urgenti e straordinarie, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica, con motivato provvedimento».

2.71

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«(b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera b), numero 1), siano svolte da Vice Procuratori onorari nel primo quadriennio dell'incarico e, in casi di necessità, dai Vice Procuratori onorari già confermati secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi».

2.72

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 7, lettera a), sopprimere la parola: «imprescindibilmente».

2.73

[RICCHIUTI](#)

Al comma 7, alla lettera a) dopo la parola: «temporanea» inserire le seguenti: «ed occasionale».

2.74

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «cinque anni»

Conseguentemente,

alla lettera b) sostituire le parole: «due quadrienni» con le seguenti: «due quinquenni»

alla lettera c) sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti: «quindici anni».

2.75

[GAMBARO](#)

Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «cinque anni»;

2.76

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

2.77

[GAMBARO](#)

Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «cinque anni»;

2.78

[LO GIUDICE](#)

Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «cinque anni».

2.79

[RICCHIUTI](#)

Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».

2.80

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «il magistrato onorario», inserire le seguenti: «che non abbia superato il sessantaseiesimo anno di età».

2.81

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «per altri due quadrienni» con le seguenti: «per ulteriori quinquenni, fino al raggiungimento dei limiti di età».

2.82

[CHIAVAROLI](#), [TORRISI](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sostituire: «per altri due quadrienni» con le seguenti parole: «per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento dei limiti di età»;

b) abrogare la lettera c);

c) alla lettera f) sostituire la parola: «sessantacinquesimo» con la parola «settantesimo».

2.83

[GAMBARO](#)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «per altri due quadrienni», con le seguenti: «per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento dei limiti di età».

2.84

[LO GIUDICE](#)

Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «per altri due quadrienni», con le parole: «per ulteriori cinque anni fino al raggiungimento dei limiti di età».

2.85

[RICCHIUTI](#)

Al comma 7, alla lettera b) sostituire le parole: «per altri due quadrienni» con le seguenti: «per un altro triennio».

2.86

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «due quadrienni» con le seguenti: «due quinquenni».

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti «quindici anni».

2.87

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi», con le seguenti: «più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi».

2.88

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole «la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi», con le seguenti: «più sanzioni disciplinari».

2.89

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che i criteri per l'accertamento dell'idoneità a svolgere le funzioni dovranno comunque tener conto dei dati statistici relativi all'attività svolta, dell'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e del parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché dell'auto-relazione di quest'ultimo».

2.90

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«(b-bis) prevedere che la conferma sia pronunciata previa istruttoria espletata dal consiglio giudiziario nella composizione più ampia ed acquisizione dei pareri dei Presidenti del Tribunale, o dei Procuratori della Repubblica, e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei circondari nei quali il magistrato onorario abbia svolto il mandato».

2.91

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

2.92

[GAMBARO](#)

Al comma 7 sopprimere la lettera c).

2.93

[RICCHIUTI](#)

Al comma 7, alla lettera c), sostituire le parole: «i dodici anni complessivi» con le seguenti: «i sei anni complessivi».

2.94

[TORRISI](#)

Al comma 7 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera c) dopo le parole: «nel computo» inserire la seguente: «non»;

alla lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad eccezione dei magistrati onorari in regime transitorio di cui al comma 16 del presente articolo».

Conseguentemente sopprimere il comma 17 e sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 all'entrata in vigore dei decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati «Onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge attraverso la modifica dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell'interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) prevedere che il compenso da erogare ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio e rientranti nel regime transitorio, sia determinato richiamando le disposizioni relative agli emolumenti previsti per i magistrati di prima nomina con funzioni giurisdizionali, e comunque, non inferiori al netto dalle imposte ad euro 3000,00 mensili (euro 39.000,00 netti annuali), salvo rivalutazioni ISTAT;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.95

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «dei primi quattro anni», con le seguenti: «del primo anno».

2.96

[RICCHIUTI](#)

Al comma 7, alla lettera d), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».

2.97

[SUSTA](#)

Al comma 7, sopprimere la lettera e).

2.98

[SUSTA](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere le parole da: «prevedendo in particolare» fino alla fine del periodo.

2.99

[SUSTA](#)

Al comma 7, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nei casi tassativi in cui essa sia dipesa da una valutazione negativa sull'attività precedentemente svolta nell'esercizio delle funzioni

giudiziarie attribuite, effettuata attraverso l'utilizzo di un sistema di verifica basato su criteri concreti e obiettivi di misurazione della professionalità ed efficienza».

2.100

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: «sessantacinquesimoanno» con le seguenti: «settantesimo anno».

2.101

[GAMBARO](#)

Al comma 7, lettera f), sostituire la parola: «sessantacinquesimo» con la: seguente: settantesimo.

2.102

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 7, lettera f), sostituire la parola: «sessantacinquesimo» con la: seguente: settantesimo.

2.103

[TORRISI](#)

Al comma 8 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, previo consenso dell'interessato»;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«(b-bis) Prevedere i casi in cui il magistrato onorario possa chiedere il trasferimento ad altro ufficio giudiziario».

2.104

[ROMANO](#), [ZIN](#)

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «procure della Repubblica.» aggiungere, infine, le seguenti: «, tenuto conto dell'assenso dell'interessato.».

2.105

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere che i magistrati di pace ed onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per più periodi di quattro anni ciascuno sino al raggiungimento del settantesimo anno di età con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso».

2.106

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374», con le seguenti: «dall'articolo 7 della legge 24 novembre 1999, n. 468».

2.107

[ROMANO](#), [ZIN](#)

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «legge 21 novembre 1991, n. 7;» aggiungere, in fine, le seguenti: «, salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi;».

2.108

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 10, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi».

2.109

[ROMANO](#), [ZIN](#)

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«(a-bis) prevedere che a tutti i magistrati onorari e ai giudici pace si applica la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dalla legge 21 novembre 1991 n. 374, articolo 9, salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi;».

2.110

[TORRISI](#)

Al comma 10 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere i casi e il procedimento per il rinnovo dell'incarico al magistrato onorario sulla base di valutazioni di efficienza e sulla base di, quanto già previsto per il magistrato professionale; in nessun caso, può essere prevista la revoca dell'incarico se non in contraddittorio con il magistrato di pace (onorario) e per casi disciplinari gravi.».

2.111

[CHIAVAROLI](#), [TORRISI](#)

Al comma 10, alla lettera b) sopprimere le parole: «in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica».

2.112

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica».

2.113

[GAMBARO](#)

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica».

2.114

[TORRISI](#)

Al comma 11 apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ai magistrati onorari si applicano le disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;».

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere la presenza nel consiglio giudiziario di un rappresentante dei GOT e uno dei VPO».

2.115

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: «della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi e».

2.116

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi», con le seguenti: «della sospensione dal servizio da tre a sei mesi».

2.117

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: «dall'articolo 9, della legge 21 novembre 1991, n. 374», con le seguenti: «dall'articolo 7, della legge 4 novembre 1999, n. 468».

2.118

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 12, sostituire la lettera a), con la seguente: «prevedere che la qualifica di coordinatore venga assunta da un giudice di pace, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo. Il presidente del tribunale si limita ed emanare direttive al fine di coordinare le attività del Tribunale con quelle proprie dell'ufficio del giudice di pace».

2.119

[TORRISI](#)

Al comma 12 apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che gli affari sono assegnati mediante il ricorso a procedure automatiche e sulla base di competenze legislativamente fissate;»;

sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere che i giudici onorari possano comporre 1 collegi giudicanti in ragione di un componente su tre;»;

dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere che il presidente del tribunale nell'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali».

2.120

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «presidente del tribunale» con le seguenti: «coordinatore dei giudici di pace».

2.121

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 12, sopprimere la lettera d).

2.122

[SUSTA](#)

Al comma 13, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) prevedere criteri omogenei e uniformi volti a garantire ai magistrati onorari un trattamento economico, assicurativo e previdenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico e, comunque, non inferiore a quello riconosciuto ai magistrati di ruolo di prima nomina, tenuto anche conto dell'anzianità di servizio, in cui vanno computati tutti i periodi svolti anche in diverse funzioni di magistrato onorario;».

Consequentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e).

2.123

[SUSTA](#)

Al comma 13, prima della lettera a), inserire la seguente: «0a) prevedere l'attribuzione ai magistrati onorari di un'indennità composta di una parte fissa ? corrisposta anche per i periodi di maternità o malattia per la funzione giudiziaria svolta e a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione e aggiornamento ? e di una parte variabile commisurata agli obiettivi raggiunti, alle attività preparatorie e di supporto svolte ai sensi del comma 5, lettera a), numero 1) e 6, lettera b), numero 1) nonché al numero dei provvedimenti emessi e dei procedimenti definiti, avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia;».

2.124

[TORRISI](#)

Al comma 13, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le lettere a), b) e c);

b) alla lettera e), dopo le parole: «mediante misure» aggiungere le seguenti: «comunque non».

2.125

[RICCHIUTI](#)

Al comma 13, sostituire le lettere a), b), c), d), e), con le seguenti:

a) disciplinare la liquidazione delle indennità dei giudici di pace onorari, conformemente all'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, individuando l'attività delegabile in quella prevista dal presente articolo comma 5, lettera a) n. 1;

b) disciplinare la liquidazione delle indennità dei vice procuratori onorari, conformemente all'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, individuando l'attività delegabile in quella prevista dal presente articolo comma 6 lettera b) n. 1.

2.126

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 13, lettera a), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».

2.127

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 13, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».

2.128

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 13, lettera b), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».

2.129

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».

2.130

[CHIAVAROLI](#), [TORRISI](#)

Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire le parole: «prevedere che l'indennità deve essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del Presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti» con le seguenti parole: «il trattamento economico dei giudici di pace è composto da un'indennità fissa ? non inferiore ad Euro 36.000,00 lordi annui ? e da indennità variabili ? correlate al numero dei provvedimenti emessi ? tutte cumulabili tra loro;»;

b) sopprimere la lettera d);

c) alla lettera e) sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e)».

2.131

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 13, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa non inferiore ad euro 36.000,00 annui lordi e dalle indennità variabili correlate al numero dei provvedimenti emessi, tra loro tutte cumulabili.

2.132

[GAMBARO](#)

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa ? non inferiore ad Euro 36.000,00 lordi annui ? e da indennità variabili ? correlate al numero dei provvedimenti emessi ? tutte cumulabili tra loro;».

2.133

[ROMANO](#), [ZIN](#)

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un'indennità fissa annua commisurata al magistrato di tribunale di prima nomina, ed un'indennità variabile che non superi la prima valutazione di professionalità del predetto, salvo gli aumenti ISTAT come per legge;».

2.134

[ROMANO](#), [ZIN](#)

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un'indennità fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere in dodici mensilità ed un'indennità variabile previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;».

2.135

[GAMBARO](#)

Al comma 13, sopprimere la lettera d).

2.136

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 13, sopprimere la lettera d).

2.137

[SUSTA](#)

Al comma 13, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e i criteri di liquidazione delle indennità».

2.138

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 13, sopprimere la lettera e).

2.139

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, ed all'onere per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2.140

[ROMANO, ZIN](#)

Al comma 13, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure comunque non incidenti sulle indennità».

2.141

[GAMBARO](#)

Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e)».

2.142

[LO GIUDICE](#)

Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e)».

2.143

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e)».

2.144

[SUSTA](#)

Al comma 13, lettera e), dopo le parole: «mediante misure», inserire le seguenti: «comunque non»

2.145

[TORRISI](#)

Al comma 14 apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea sopprimere la parola: «onorari»

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere corsi di formazione decentrata anche in forma digitale e accesso remoto;»

2.146

[SUSTA](#)

Al comma 14, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell'adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali».

2.147

[TORRISI](#)

Sopprimere il comma 15.

2.148

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 15, sostituire l'alinea con il seguente:

«Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere l'attribuzione alla competenza dell'ufficio del giudice di pace».

Conseguentemente, al medesimo comma 15 aggiungere infine il seguente numero:

«2) prevedere che le disposizioni che contemplano l'aumento della competenza del giudice di pace si applichino decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo».

2.149

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 15, dopo le parole: «in particolare estendendo», inserire le seguenti: «per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500».

2.150

[GIOVANARDI](#)

Al comma 15 sopprimere la lettera a) e aggiungere alla lettera d), in fine, le seguenti parole: «escluse quelle inerenti la materia condominiale».

2.151

[MALAN](#)

Al comma 15 sopprimere la lettera a) e alla lettera d), aggiungere in fine, le seguenti parole: «escluse quelle inerenti la materia condominiale»

2.152

[MALAN](#)

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e», e alla lettera d), aggiungere in fine, le seguenti: «escluse quelle inerenti la materia condominiale».

2.153

[GIOVANARDI](#)

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e», e aggiungere alla lettera d), in fine, le seguenti: «escluse quelle inerenti la materia condominiale».

2.154

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e».

2.155

[GIOVANARDI](#)

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 10.000».

2.156

[MALAN](#)

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 10.000».

2.157

[MALAN](#)

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad

euro 8.000».

2.158

[GIOVANARDI](#)

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 8.000».

2.159

[GIOVANARDI](#)

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate».

2.160

[MALAN](#)

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate».

2.161

[MALAN](#)

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000».

2.162

[GIOVANARDI](#)

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000».

2.163

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e f).

2.164

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 15, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione ed ogni altro procedimento di volontaria giurisdizione».

Consequentemente, alla lettera f), sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria».

2.165

[GIOVANARDI](#)

Al comma 15, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».

2.166

[MALAN](#)

Al comma 15, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».

2.167

[CHIAVAROLI](#), [TORRISI](#)

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire le parole: «connotate da minore complessità, quanto all'attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni;»;

c) alla lettera f) sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria»;

d) alla lettera g) sopprimere le parole: «il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire. specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace».

2.168

[GAMBARO](#)

Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «connotate da minore complessità, quanto all'attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace».

2.169

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace».

2.170

[GIOVANARDI](#)

Al comma 15, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».

2.171

[MALAN](#)

Al comma 15, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».

2.172

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 100.000».

2.173

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 80.000».

2.174

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000».

2.175

[GAMBARO](#)

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e successivi del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni;».

2.176

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona».

2.177

[GAMBARO](#)

Al comma 15, lettera f), sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria».

2.178

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 15, lettera f), sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria».

2.179

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 15, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolo nei procedimenti in affari tavolari, ai sensi del Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499».

2.180 (testo 2)

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Al comma 15, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) Nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i procedimenti di volontaria giurisdizione connessi al sistema tavolo per l'emissione del certificato di eredità e legato e del decreto tavolo, di cui al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modifiche e integrazioni».

2.180

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Al comma 15, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f-bis*) d'intesa con la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolo nei procedimenti in affari tavolari, di cui al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modifiche e integrazioni».

2.181

[GAMBARO](#)

Al comma 15, lettera g), sopprimere le parole: «il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace».

2.182

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 15, lettera g) sopprimere le parole: «il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace».

2.183

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4 la lettera a) e b) del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-*bis*, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-*bis*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinqies*, 616, 617, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinqies*, 617-*sexies*, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 n. 2, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-*bis*, 636, 637, 638, 639, 640, comma 1, 647 e 651 del codice penale e per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale».

2.184

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) i procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4 dalla lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale».

2.185

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni».

2.186

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) i procedimenti relativi ai verbali di accordo, previsti e disciplinati dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1, dell'articolo 322 codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del Giudice di Pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato Giudice di Pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione».

2.187

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) i procedimenti di convalida previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401».

2.188

[RICCHIUTI](#)

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi del regime transitorio per i magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi;

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, in regime di proroga, e, comunque, da oltre sei anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità d'a parte del Consiglio Giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi vengono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio per il processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla precedente lettera a), sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio per il processo quali «giudici di pace delegati», per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate di seguito specificate;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla precedente lettera a), sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio per il processo della procura della Repubblica quali «vice procuratori delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti di seguito specificate;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e

che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della Giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio per il processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati fino ad oggi per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza entro il periodo di *vacatio legis* della presente riforma, che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio verrà automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decadrà *ex lege*, in caso di valutazione di cui alla precedente lettera a) positiva, in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e similmente verrà cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente riforma; dimissionario secondo la precedente lettera g) del presente articolo, la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale della riforma organica della magistratura onoraria di cui al precedente articolo 3.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo nel disciplinare il modello dell'ufficio per il processo e l'impiego dei i giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati sono figure organicamente inserite nell'ufficio per il processo del tribunale e della procura della Repubblica, e svolgono le funzioni giurisdizionali per l'esercizio dell'attività di udienza e di quella sotto indicata delegate dal titolare del potere giurisdizionale, che è e resta, rispettivamente, il presidente del Tribunale ? e il procuratore della Repubblica secondo le proprie competenze (nonché il magistrato professionale individuato dal legislatore delegato quale titolare dell'ufficio del processo in funzione dell'articolazione organizzativa presso ciascun tribunale e ciascuna procura della Repubblica);

b) prevedere che il titolare del potere giurisdizionale e, comunque il titolare dell'ufficio del processo, nell'ambito delle materie e delle attività ed in base ai criteri di seguito individuati, delegano l'esercizio di singole o più funzioni giurisdizionali al giudice di pace delegato e al vice procuratore delegato;

c) prevedere che il giudice di pace delegato è un soggetto delegato il quale esercita la funzione giurisdizionale giudicante delegata dal presidente del tribunale e comunque dal titolare dell'ufficio per il processo presso il tribunale;

d) prevedere che il vice procuratore delegato è un soggetto delegato il quale esercita la funzione giurisdizionale requirente delegata dal procuratore della Repubblica, e comunque dal titolare dell'ufficio per il processo presso la procura della Repubblica.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere, che il titolare dell'ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione «sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale» del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 gennaio 2012, e dall'articolo 43-bis comma 3;

b) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) l'attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui al precedente articolo 3;

d) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera *q*) il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratore delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che i titolari dell'ufficio del processo della Procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) la funzione di pubblica ministero in tutti i procedimenti penali di cui al Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

b) la funzione di pubblico ministero nelle udienze e nei procedimenti, e secondo i criteri, di cui all'articolo 72 comma 1 e 2 RD. 30 gennaio 1941 n. 12, nonché per i procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

c) su delega, controfirmata dal Procuratore Generale, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del Tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 comma 2 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12;

d) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ai sensi dell'articolo 70 comma 2 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

e) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera *q*), il Governo nel disciplinare la disciplina economica e di guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, ivi comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata all'entrata in vigore della presente riforma, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario con funzioni, precedente alla I qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979 n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera *q*), il Governo, nel disciplinare i doveri dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il consiglio giudiziario esercita la vigilanza sul comportamento dei soggetti delegati di cui al presente articolo, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e che deve fare rapporto al ministro della giustizia ed al procuratore generale presso il distretto di corte d'appello, se ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare;

b) prevedere che il consiglio giudiziario formula pareri sull'attività dei soggetti delegati di cui al presente articolo sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio Superiore della Magistratura od a richiesta dello stesso consiglio, e comunque secondo le modalità di cui all'articolo 15 lettera *b*) Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti delegati di cui al presente articolo della disciplina dei

doveri e degli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari e regolamentare il procedimento disciplinare conformemente al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, salvo attribuire la competenza del procuratore generale presso la Corte di cassazione al procuratore generale presso il distretto di corte d'appello, e salvo prevedere che, una volta compiute le indagini, i relativi atti confluiscono nel fascicolo del procedimento da trasmettere al consiglio giudiziario, che valuta la richiesta del predetto, e, qualora ritenga la sussistenza degli illeciti, trasmette il fascicolo al Consiglio Superiore della Magistratura perché provveda.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera *q*), il Governo, nel disciplinare la partecipazione al consiglio giudiziario dei soggetti delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il procedimento elettorale dei componenti del consiglio giudiziario in conformità agli articoli 12-*ter* e 12-*quater* Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per quanto compatibili;

b) prevedere la partecipazione alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15 Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, escluse quelle previste alle lettere *b*), *c*), *f*), *g*);

c) prevedere la partecipazione alle discussioni e deliberazioni relative alle competenze di cui al precedente comma 7 e di cui precedente comma 1 lettera *f*)».

2.189

TORRISI

Sostituire i commi 16 e 17 con il seguente:

«16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1; lettera *q*), il Governo si attiene ai seguenti: principi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 all'entrata in vigore dei decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge attraverso la modifica dell'articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell'interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) prevedere che il compenso da erogare ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio e rientranti nel regime transitorio, sia determinato richiamando le disposizioni relative agli emolumenti previsti per i magistrati di prima nomina con funzioni giurisdizionali, e comunque, non inferiori al netto dalle imposte ad euro 3000,00 mensili (euro 39000,00 netti annuali), salvo rivalutazioni ISTAT;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.190

TORRISI

Sostituire i commi 16 e 17 con il seguente:

«16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 all'entrata in vigore dei decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge attraverso la modifica dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell'interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) Prevedere ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione che l'unificazione dei gdp, dei GOT e VPO sotto il profilo retributivo sia immediatamente operativa al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo; la predetta indennità non deve essere inferiore a quella prevista per i gdp al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo; l'erogazione della suddetta indennità deve essere effettuata entro e non oltre giorni 15 dalla presentazione della richiesta da parte del giudice onorario (gdp, got e vpo);

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.191

[RICCHIUTI, ELENA FERRARA](#)

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali "giudici di pace delegati" per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali "vice procuratori delegati" per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente

articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria.

16-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;

4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

16-ter. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace, delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

16-quater. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata

alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo, alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla I qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative- maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

2.192

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 16, lettera a), al numero 1) premettere i seguenti numeri:

«01) prevedere che ai procedimenti relativi alle conferme di cui ai numeri 1) e 2) che seguono si applichino:

a) quanto ai giudici di pace, l'articolo 7, comma 2-*bis*, della legge 21 novembre 1991, n. 374, aggiunte, dei circondari nei quali il giudice di pace abbia svolto il mandato;

b) quanto ai magistrati onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, l'articolo 42-*quinquies*, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituite le parole "dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374" con le parole "dall'articolo 7, comma 2-*bis*, della legge 21 novembre 1991, n. 374", sostituita la parola: "compreso" con la parola: "compresi" ed aggiunte, dopo le parole: "dei provvedimenti", le parole: ", la quantità statistica del lavoro svolto, nonché i pareri dei Presidenti del Tribunale alla fine, le parole: ", nonché dei pareri dei Presidenti del Tribunale e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, o dei Procuratori della Repubblica, e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei circondari nei quali il magistrato onorario abbia svolto il mandato";

02) prevedere che i procedimenti relativi alle conferme di cui ai numeri 1) e 2) debbano compiersi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo;».

2.193

[GAMBARO](#)

Al comma 16, lettera a), n. 1), sostituire le parole: «prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2, che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per tre, quadrienni» con le seguenti: «prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per ulteriori quadrienni fino al limite di età di cui al numero 4)».

2.194

[LO GIUDICE](#)

Al comma 16, lettera a), n. 1) sostituire le parole: «prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2, che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni» con le seguenti parole: «prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per ulteriori cinque anni fino al limite di età di cui al numero 4)».

2.195

[CHIAVAROLI](#), [TORRISI](#)

Al comma 16, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al n. 1) sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal numero 2»;

b) al n. 1) sostituire le parole: «possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni» con le seguenti parole: «possono essere confermati nell'incarico per ulteriori quadrienni fino al limite di età di cui al numero 4)»;

c) sopprimere il n. 2) ed il n. 3);

d) al n. 4) sostituire le parole: «sessantottesimo» con la parola: «settantesimo»;

e) alla lettera b) sopprimere il n. 5);

f) sopprimere la lettera c);

g) alla lettera e) sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica»;

h) al comma 17 sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti parole: «liquidazione delle ulteriori indennità rispetto alle componenti fisse e variabili».

2.196

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 16, lettera a), al numero 1, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal numero 2)».

2.197

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 16, alla lettera a), al numero 1), sostituire le parole: «possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni» con le seguenti: «possono essere confermati nell'incarico per ulteriori quinquenni fino al limite di età di cui al numero 4)».

2.198

[GAMBARO](#)

Al comma 16, lettera a) n. 1) e 2) sostituire le parole: «quadrienni», ovunque ricorrano, con le parole: «quinquenni»;

2.199

[GAMBARO](#)

Al comma 16, lettera a), n. 1) e 2), sostituire le parole: «quadrienni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «quinquenni»;

2.200

[ROMANO, ZIN](#)

Al comma 16, lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) prevedere che i giudici di pace ed onorari alla data di cui al numero 1) possono essere confermati per quattro quadrienni, nel limite del compimento del settantesimo anno di età, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;».

2.201

[GAMBARO](#)

Al comma 16, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

2.202

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.203

[ROMANO, ZIN](#)

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 2.

2.204

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.205

[ROMANO, ZIN](#)

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.206

[GAMBARO](#)

Al comma 16, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo», con le parole: «prevedere che i magistrati onorari che non hanno compiuto il settantesimo anno di età alla scadenza dei tre mandati quinquennali di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati per un ulteriore mandato di cinque anni sino al raggiungimento del limite di settanta anni di età per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo e per definire i processi pendenti in

Tribunale con i compiti individuati dall'articolo 1, comma 5, lettera b)».

2.207

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo», con le seguenti: «prevedere che i magistrati onorari che non hanno compiuto il settantesimo anno di età alla scadenza dei tre mandati quinquennali di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati per un ulteriore mandato di cinque anni sino al raggiungimento del limite di settanta anni di età per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo e per definire i processi pendenti in Tribunale con i compiti individuati dall'articolo 1, comma 5, lettera b)».

2.208

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) prevedere che i magistrati onorari che non hanno compiuto il settantesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati per un ulteriore mandato quadriennale sino al raggiungimento del limite di sessantotto anni di età per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo e per definire i processi pendenti in Tribunale con i compiti individuati dall'articolo 1, comma 5, lettera b)».

2.209

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 16, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al numero 3) sostituire le parole: «che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età» con le seguenti: «che non hanno compiuto il settantesimo anno di età»;*
- b) al numero 3), dopo le parole: «per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo» aggiungere le parole: «e per definire i processi pendenti in Tribunale con i compiti individuati dall'articolo 1, comma 5, lettera b)»;*
- c) al numero 4) sostituire la parola: «sessantottesimo» con la seguente: «settantesimo»;*
- d) alla lettera b), sopprimere il numero 5);*
- e) sopprimere la lettera c);*
- f) alla lettera e) sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica»;*
- g) al comma 17, sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti: «liquidazione delle ulteriori indennità rispetto alle componenti fisse e variabili».*

2.210

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 16, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «hanno superato il sessantaseiesimo anno di età».

2.211

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 16, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) prevedere che i magistrati onorari di cui ai numeri 1), 2) e 3), possano essere confermati a domanda secondo quanto previsto dal comma 7».

2.212

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.213

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), al numero 4), sostituire la parola: «sessantottesimo» con la seguente: «settantesimo».

2.214

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 16, lettera a), numero 4), sostituire la parola: «sessantottesimo» con la seguente: «settantesimo».

2.215

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 16, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «sessantottesimo anno di età» con le seguenti: «settantesimo anno di età».

2.216

[LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI](#)

Al comma 16, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che il magistrato onorario non possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio per più di dodici anni, computandosi anche il servizio prestato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo;».

2.217

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 16 lettera b), numero 2), sostituire le parole: «i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace» con le seguenti: «, a domanda, i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace»

2.3000

IL RELATORE

Al comma 16, lettera b), numero 3) dopo le parole "fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b)" inserire le seguenti: "e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura".

2.218

[ROMANO, ZIN](#)

Al comma 16, lettera b), sopprimere il numero 4.

2.219

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 16 lettera b), inserire dopo il numero 4), il seguente:

«4-bis. Coordinare i poteri del presidente del tribunale di assegnazione di procedimenti con la nomina del coordinatore dei giudici di pace di cui all'articolo 2, comma 12, lettera a)».

2.220

[GAMBARO](#)

Al comma 16, lettera b), sopprimere il numero 5);

2.221

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 16, la lettera b) sopprimere il numero 5).

2.222

[ROMANO, ZIN](#)

Al comma 16, lettera b), sostituire il numero 5, con il seguente:

«5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuano ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; dal quinto anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo i giudici di pace dovranno avere un'indennità fissa equiparata a quella prevista per i magistrati di prima nomina, ed una variabile da determinarsi in funzione dei procedimenti definiti e comunque cancellati, fino al tetto massimo complessivo del magistrato di tribunale superata la prima valutazione di merito, salvi gli aumenti ISTAT previsti per legge;»

2.223

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 16, lettera b), al numero 5), dopo la parola: «legislativo» inserire le seguenti: «, salvo che

il nuovo trattamento economico non si può favorevole e comunque, a domanda, potrà essere richiesta l'applicazione del nuovo trattamento di parte dei giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e dai giudici di pace».

2.224

[ROMANO, ZIN](#)

Al comma 16, lettera b), numero 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dal quinto anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo i giudici di pace dovranno avere un'indennità fissa equiparata a quella prevista per i magistrati di prima nomina, ed una variabile da determinarsi in funzione dei procedimenti definiti e comunque cancellati, fino al tetto massimo complessivo del magistrato di tribunale superata la prima valutazione di merito, salvi gli aumenti ISTAT previsti per legge;».

2.225

[GAMBARO](#)

Al comma 16, sopprimere la lettera c);

2.226

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 16, sopprimere la lettera c).

2.227

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 16, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere per i giudizi civili di cui al comma 15, e precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria».

2.228

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 16, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere che il periodo di servizio reso quale giudice di pace, magistrato onorario e vice procuratore onorario sia computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione».

2.229

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 16, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai magistrati onorari continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374».

2.230

[CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN](#)

Al comma 16, sopprimere la lettera e).

2.231

[GAMBARO](#)

Al comma 16, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica».

2.232

[LO GIUDICE](#)

Al comma 16, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica».

2.233

[RICCHIUTI](#)

Sopprimere il comma 17.

2.234

[GAMBARO](#)

Al comma 17, sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti: «liquidazione delle ulteriori indennità rispetto alle componenti fisse e variabili».

2.235

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 17, sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti: «liquidazione delle componenti fisse e variabili oltre le ulteriori indennità».

Art. 3

3.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere da rendere entro trenta giorni».

3.2

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «Entro due anni», con le seguenti: «Entro un anno».

Art. 4

4.1

[RICCHIUTI](#)

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) Nella rubrica e nel testo dopo le parole: «giudice di pace», inserire la seguente: «onorario».

2) Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, è disciplinata secondo i principi di cui all'articolo 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

4.2

[TORRISI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sopprimere la lettera e);

b) Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

c) Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai magistrati onorari e ai giudici di pace attualmente in servizio che intendano optare per la disciplina transitoria di cui al comma 16 dell'articolo 2 della presente legge, quanto alla competenza, durata dell'incarico e al trattamento economico, si applicano le norme sulla incompatibilità previste per i magistrati professionali».

Art. 5

5.1

[GAMBARO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[TORRISI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.4

[TORRISI](#)

Sopprimere il comma 3.

Art. 6

6.1

[TORRISI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai corsi di formazione decentrata deve garantirsi anche modalità di accesso *online* che favorisca la maggiore partecipazione ai magistrati svolgenti funzioni fuori dai capoluoghi di provincia. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e alle iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico».

6.2

[SUSTA](#)

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«3-bis. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione è utilmente valutata ai fini dell'adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali».

6.0.1

[RICCHIUTI](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: articolo 6 comma 1, articolo 7, articolo 48.

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è modificato come segue: "La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici di pace sono ugualmente competenti, appartiene al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi".

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono modificati come segue: "Prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi:

- a) nei casi previsti dall'articolo 12 del codice di procedura penale;
- b) quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;
- c) ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento".

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono modificati come segue: "Prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi:

- a) nei casi previsti dall'articolo 12 del codice di procedura penale;
- b) quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;
- c) ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento"».

6.0.2

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni per la Regione autonoma Valle d'Aosta)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

1. prevedere che alla nomina, decadenza, dispensa, ammonimento, censura e revoca dall'ufficio giudice onorario di pace nella regione Valle d'Aosta si provveda su proposta del Presidente della Regione, secondo quanto previsto in apposite norme di attuazione dello Statuto speciale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario;

2. prevedere che con norme di attuazione i cui al comma 1 si disciplinino altresì le modalità di copertura dei posti di giudice onorario di pace onorario nelle sedi valdostane;

3. prevedere che il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta rilasci l'autorizzazione

all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace, che detto personale sia inquadrato nei ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione e che il Presidente della Regione provveda anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario;

4. prevedere che le spese sostenute in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengano rimborsate dallo Stato alla Regione;

5. prevedere che nel territorio della regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici onorari di pace nonché dei cancellieri, degli usceri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace, sia richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196;

6. prevedere che nei comuni della Valle d'Aosta e nelle relative borgate o frazioni possano essere istituiti uffici distinti del giudice di pace».

6.0.3

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO.GUILHERME.LONGO](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni per la Regione autonoma Valle d'Aosta)

"1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo, tenuto conto della particolare situazione della Valle d'Aosta, prevede che siano mantenuti i principi e le garanzie di cui agli articoli 40 e 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374"».

6.0.4

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Clausola di salvaguardia)

"1. Le disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, si applicano nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol compatibilmente con le norme dello statuto e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

6.0.5

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

"1. I procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolo nei procedimenti in affari tavolari, ai sensi del Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499, sono attribuiti, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai giudici onorari di pace"».

6.0.6 (testo 2)

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di libri fondiari)

Al regio decreto 28 marzo 1929, n.499, sono apportate le seguenti modificazioni:

negli articoli 13, primo e secondo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23, primo e secondo comma, le parole:

"tribunale in composizione monocratica", sono sostituite dalle seguenti: "giudice onorario di pace";

all'articolo 75, primo comma, le parole: "un giudice designato dal presidente del tribunale", sono sostituite dalle seguenti: "un giudice onorario di pace";

all'articolo 126, secondo comma, le parole: "del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato", sono soppresse;

all'articolo 128, le parole: "al collegio" sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale".

Le funzioni di giudice tavolare di cui al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegata al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono svolte dal giudice onorario di pace.».

6.0.6

[ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di libri fondiari)

1. Negli articoli 13, primo e secondo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23, primo e secondo comma, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, le parole: "tribunale in composizione monocratica", sono sostituite dalle seguenti: "giudice onorario di pace"».

Art. 7

7.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Agli eventuali oneri dovuti all'introduzione ed applicazione delle norme della presente legge per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 248 (pom.) del 27/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015
248ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)
indi del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(1738\)](#) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*

[\(548\)](#) *CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

[\(630\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

[\(1056\)](#) *LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

[\(1202\)](#) *Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

[\(1292\)](#) *Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

[\(1798\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI. - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 ottobre.

La Commissione prosegue quindi l'esame degli emendamenti, a partire dagli emendamenti precedentemente accantonati nella seduta del 21 ottobre.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.16 - volto a modificare il comma 3, lettera a), dell'articolo 2 nel senso di prevedere un'età minima di trenta anni e un'età massima di sessantacinque per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario - sul quale il relatore [CUCCA](#) (PD) ribadisce il proprio parere contrario, mentre sul successivo emendamento 2.17 propone una riformulazione finalizzata a sostituire la parola "trenta" con la seguente "ventisette".

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ha riformulato l'emendamento 2.16 nell'emendamento 2.16 (testo 2) e il successivo emendamento 2.17, nel senso proposto dal relatore, nell'emendamento 2.17 (testo 2), lo stesso senatore sottolinea che, a suo modo di vedere, il limite massimo di sessantacinque anni per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario è maggiormente in linea con la previsione dei tre mandati inserita nel disegno di legge n. 1738.

L'emendamento 2.16 (testo 2), pubblicato in allegato, viene posto ai voti e respinto.

L'emendamento 2.17 (testo 2) - pubblicato in allegato - viene invece posto ai voti e approvato.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.18 - volto ad aggiungere al comma 3, lettera a), dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo la previsione circa l'incompatibilità dell'esercizio delle funzioni di magistrato onorario con l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata - mentre il senatore [LUMIA](#) (PD) dichiara voto contrario, annunciando al contempo di voler tornare sul tema delle incompatibilità con l'esercizio della funzione di magistrato onorario durante l'esame in Aula del provvedimento.

L'emendamento 2.18 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

L'emendamento 2.21 viene ritirato, mentre gli emendamenti 2.22 e 2.23 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

L'emendamento 2.1000 - volto a sostituire l'articolo 2, comma 4, lettera e) con la previsione che il magistrato onorario non possa ricevere o assumere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie - viene riformulato dal RELATORE nell'emendamento 2.1000 (testo 2) sostituendo le parole "non può ricevere o assumere incarichi" con le seguenti "non può ricevere, assumere o mantenere incarichi" e espungendo la parte consequenziale della proposta emendativa in oggetto, volta a modificare l'articolo 4, comma 5, in quanto ritiene opportuno che quest'ultima venga presentata come emendamento autonomo all'articolo 4. Presenta conseguentemente l'emendamento 4.1000.

L'emendamento 2.1000 (testo 2) - pubblicato in allegato - viene posto ai voti ed è approvato.

Il RELATORE riformula l'emendamento 2.2000 nell'emendamento 2.2000 (testo 2), pubblicato in allegato, che, posto ai voti, è approvato.

Dopo che sono stati ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 2.46 e 2.48 ed è stato dichiarato decaduto l'emendamento 2.47, l'emendamento 2.49 viene posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 2.53 si apre un breve dibattito nel corso del quale prendono la parola il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) - il quale sottolinea che sulla base del disposto dell'articolo 106 della Costituzione e di un orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale i magistrati onorari possono svolgere solo occasionalmente funzioni giurisdizionali nell'ambito di collegi giudicanti civili e penali - il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - il quale sottolinea l'esigenza di circoscrivere con precisione i criteri direttivi entro i quali il decreto delegato deve muoversi - nonché il RELATORE e il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ed all'esito del quale l'emendamento 2.53 viene nuovamente accantonato.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 2.54, 2.57 e 2.58, mentre sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.55, 2.56, 2.64 e 2.65.

Con distinte votazioni vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.66 e 2.67, mentre sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.68 2.69 e 2.70.

Con distinte votazioni la Commissione pone ai voti e respinge gli emendamenti 2.71, 2.72, 2.76 e 2.81; vengono invece ritirati gli emendamenti 2.74, 2.78, 2.80, 2.84 e 2.86, mentre sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.73, 2.75, 2.77, 2.79, 2.82, 2.83 e 2.85.

Il RELATORE propone una riformulazione all'emendamento 2.87, volto a modificare l'articolo 2, comma 7, lettera *b*), in materia di sanzioni disciplinari dei magistrati onorari, nel senso di eliminare dalla proposta emendativa le parole "per sei mesi".

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) modifica quindi l'emendamento 2.87, riformulandolo nell'emendamento 2.87 (testo 2), pubblicato in allegato, che, viene posto ai voti, ed approvato. Conseguentemente viene dichiarato precluso l'emendamento 2.88.

Il RELATORE propone altresì di riformulare la proposta emendativa 2.89 - volta ad aggiungere al comma 7, lettera *b*) dell'articolo 2 la previsione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità a svolgere le funzioni di magistrato onorario - nel senso di prevedere che nell'ambito dei criteri per l'accertamento dell'idoneità a svolgere le funzioni di magistrato onorario si tenga comunque conto "della capacità, della produttività, della diligenza e dell'impegno" di quest'ultimo.

Dopo che il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) ha sottolineato l'opportunità di specificare, nel disegno di legge n. 1738, quale sia l'organo competente a procedere all'accertamento dell'idoneità ai fini della conferma nelle funzioni di magistrato onorario, il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) modifica l'emendamento 2.89, riformulandolo nell'emendamento 2.89 (testo 2), pubblicato in allegato, che, viene posto ai voti, ed approvato.

L'emendamento 2.90 viene poi anch'esso posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.91, 2.102, 2.105, 2.106, 2.108, 2.112 e 2.117; sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.92, 2.93, 2.94, 2.96, 2.97,

2.98, 2.99, 2.101, 2.103, 2.104, 2.107, 2.109, 2.110, 2.111, 2.113 e 2.114, stante l'assenza dei rispettivi proponenti. Sono invece ritirati gli emendamenti 2.95, 2.100 e 2.115.

L'emendamento 2.116 viene poi posto ai voti ed approvato.

Vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 2.118, 2.120, 2.121, 2.142, 2.148, 2.163 e 2.194. Sono invece dichiarati decaduti gli emendamenti 2.119, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.130, 2.132, 2.133, 2.134, 2.137, 2.144, 2.145, 2.147, 2.150, 2.151, 2.152, 2.153, 2.155, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159, 2.160, 2.161, 2.162, 2.165, 2.166, 2.167, 2.170, 2.171, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191 e 2.195, stante l'assenza dei rispettivi proponenti.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 2.126, 2.127 e 2.128.

Sull'emendamento 2.129 prende la parola il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annunciando voto favorevole e sottolineando che la mancata approvazione di tale proposta costituisce una grave offesa ai magistrati onorari in quanto mortifica la loro professionalità, oltre al fatto che la sua proposta emendativa è già oggi conforme alla disciplina vigente, per cui risulti incomprensibili il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, l'impegno a trovare una soluzione in grado di superare i profili di mancanza di copertura sollevati dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 2.129 viene quindi posto ai voti ed è respinto; così come - con distinte votazioni - vengono respinti gli emendamenti 2.131, 2.135 - quest'ultimo fatto proprio dalla senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) - 2.136, 2.138, 2.139, 2.140 - quest'ultimo fatto proprio dal senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) - 2.141 - fatto proprio dalla senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) - e 2.143.

L'emendamento 2.146, fatto proprio dal senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), viene invece posto ai voti e approvato, così come è approvato l'emendamento 2.149.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 2.154, 2.164, 2.168 - fatto proprio dalla senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*), che sottolinea la propria contrarietà alla formulazione di cui all'articolo 2, comma 15, lettera *c*) in relazione alla presunta "minore complessità" di alcune cause che andrebbero pertanto attratte nella competenza del giudice di pace ritenendo assurdo che il legislatore possa predeterminare tali fattispecie con una formulazione così ampia ed ambigua - 2.169, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175 - fatto proprio dalla senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) - 2.176, 2.177 - fatto proprio dalla senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) - 2.178, 2.181 - fatto proprio dalla senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) - 2.182, 2.185, 2.186, 2.187 e 2.193, fatto anche quest'ultimo proprio dalla senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*).

Il RELATORE propone quindi una riformulazione dell'emendamento 2.192, nel senso di prevedere che i procedimenti relativi alle conferme dei magistrati onorari di cui all'articolo 2, comma 16, si svolgano dinanzi alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p-bis*).

Dopo che il senatore [LUMIA](#) (*PD*), accettando la suddetta proposta di riformulazione, ha modificato l'emendamento 2.192 nell'emendamento 2.192 (testo 2) - pubblicato in allegato - tale emendamento

viene posto ai voti ed approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1738](#)

Art. 2

2.16 (testo 2)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell'età minima e massima», con le seguenti: «dell'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessantacinque anni».

2.16

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell'età minima e massima», con le seguenti: «dell'età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque anni».

2.17 (testo 2)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell'età minima e massima», con le seguenti: «dell'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni».

2.17

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell'età minima e massima», con le seguenti: «dell'età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessanta anni».

2.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie"

2.1000

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il magistrato onorario non può ricevere o assumere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie"

Conseguentemente

All'articolo 4, sostituire il comma 5, con il seguente: "5. Il giudice di pace non può ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie"

2.2000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 5, lettera a), nell'alinea, sostituire le parole "le modalità per l'inserimento" con le seguenti: "le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all'inserimento"

Conseguentemente

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola "inseriti" con le seguenti: "inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica,"

2.2000

IL RELATORE

Al comma 5, lettera a), nell'alinea, sostituire le parole "le modalità per l'inserimento" con le seguenti: "le modalità con cui il presidente del tribunale provvede al regolare inserimento"

Conseguentemente

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola "inseriti" con la seguente: "regolarmente inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica,"

2.87 (testo 2)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi», con le seguenti: «più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione».

2.87

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi», con le seguenti: «più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi».

2.89 (testo 2)

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che i criteri per l'accertamento dell'idoneità a svolgere le funzioni dovranno comunque tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell'impegno, sulla base dei dati statistici relativi all'attività svolta, dell'esame a campione dei provvedimenti e del parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché dell'auto-relazione di quest'ultimo».

2.89

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#), [MALAN](#)

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che i criteri per l'accertamento dell'idoneità a svolgere le funzioni dovranno comunque tener conto dei dati statistici relativi all'attività svolta, dell'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e del parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché dell'auto-relazione di quest'ultimo».

2.192 (testo 2)

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 16, lettera a), al numero 1) premettere il seguente numero:

«01) prevedere che i procedimenti relativi alle conferme dei magistrati onorari di cui al presente comma si svolgano innanzi alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p-bis).»

2.192

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 16, lettera a), al numero 1) premettere i seguenti numeri:

«01) prevedere che ai procedimenti relativi alle conferme di cui ai numeri 1) e 2) che seguono si applichino:

a) quanto ai giudici di pace, l'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, aggiunte, dei circondari nei quali il giudice di pace abbia svolto il mandato;

b) quanto ai magistrati onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, l'articolo 42-

quinquies, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituite le parole "dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374" con le parole "dall'articolo 7, comma 2-*bis*, della legge 21 novembre 1991, n. 374", sostituita la parola: "compreso" con la parola: "compresi" ed aggiunte, dopo le parole: "dei provvedimenti", le parole: ", la quantità statistica del lavoro svolto, nonché i pareri dei Presidenti del Tribunale alla fine, le parole: ", nonché dei pareri dei Presidenti del Tribunale e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, o dei Procuratori della Repubblica, e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei circondari nei quali il magistrato onorario abbia svolto il mandato";

02) prevedere che i procedimenti relativi alle conferme di cui ai numeri 1) e 2) debbano compiersi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo;».

Art. 4

4.1000

IL RELATORE

Sostituire il comma 5, con il seguente: "5. Il giudice di pace non può ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie."

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 249 (pom.) del 28/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2015
249ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1738\)](#) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*

[\(548\)](#) *CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

[\(630\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

[\(1056\)](#) *LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

[\(1202\)](#) *Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

[\(1292\)](#) *Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

[\(1798\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI. - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.4000, 2.5000, 2.6000 e 6.0.7 - pubblicati in allegato al resoconto - si passa alla votazione degli emendamenti accantonati nella precedente seduta.

L'emendamento 2.24 - sul quale interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), dichiarando di non partecipare al voto in quanto le modifiche che non si vogliono apportare in merito alla disciplina della magistratura onoraria in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta determinano un vuoto normativo, a suo avviso, gravemente incostituzionale - viene posto ai voti ed è respinto.

Con distinte votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 2.33, 2.36, 2.37, 2.38 e 2.39 (testo 2).

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.4000, volto a riformulare la lettera b) del comma 5 dell'articolo 2, tenendo conto delle proposte contenute negli emendamenti 2.53, 2.59, 2.60, 2.61 e 2.62.

Dopo un breve dibattito, nel corso del quale sono intervenuti i senatori [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [FALANGA](#) (*AL-A*), [BUCCARELLA](#) (*M5S*), oltre al [PRESIDENTE](#), il RELATORE modifica il proprio emendamento nell'emendamento 2.4000 (testo 2) - pubblicato in allegato - che viene posto ai voti ed è approvato.

Conseguentemente sono dichiarati preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.53, 2.59, 2.60, 2.61 e 2.62.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.63 - sul quale il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annuncia il voto favorevole - che viene respinto, così come vengono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.179, 2.183, 2.184, mentre vengono ritirati gli emendamenti 2.180 (testo 2) e 2.216, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.200.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ha dichiarato di far propri tutti i rimanenti emendamenti a firma della senatrice Gambaro, il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) ha dichiarato di far propri i rimanenti emendamenti a prima firma dei senatori Chiavaroli e Torrisi, ed il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) di far propri i rimanenti emendamenti della senatrice Ricchiuti, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.196, 2.197, 2.198, 2.199 (questi ultimi due di identico contenuto), 2.201, 2.202, 2.203 (questi ultimi due di identico contenuto), nonché gli identici emendamenti 2.204 e 2.205, e gli emendamenti 2.206, 2.207, 2.208 e 2.209.

Sull'emendamento 2.210 intervengono il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) -per annunciare il proprio voto favorevole - e il senatore [LUMIA](#) (*PD*), il quale dichiara, anche a nome del proprio gruppo parlamentare, l'impegno a trovare una soluzione adeguata al fine di disciplinare in via transitoria la condizione dei magistrati onorari che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1 della lettera a) del comma 16 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1738.

L'emendamento 2.210 viene quindi posto ai voti e respinto.

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 2.211, gli identici emendamenti 2.213, 2.214, 2.215, nonché l'emendamento 2.217, mentre viene ritirato l'emendamento 2.5000 e viene dichiarato decaduto, stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 2.212 .

La Commissione pone ai voti ed approva l'emendamento 2.3000.

Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 2.219, 2.220 e 2.221 - questi ultimi due di identico contenuto - 2.223, 2.225, 2.226 - questi ultimi due di identico contenuto - 2.227, 2.228 e 2.229, mentre sono dichiarati decaduti, stante l'assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 2.218, 2.222 e 2.224.

Sull'emendamento 2.230, volto a sopprimere la lettera e), del comma 16, dell'articolo 2, ai sensi della quale si prevede che i magistrati onorari possano ricorrere a forme volontarie di contribuzione previdenziale, senza oneri per la finanza pubblica, interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) annunciando voto favorevole, in quanto ritiene vergognoso consentire ai magistrati onorari di avvalersi di una facoltà già prevista per legge ed al contempo prevedere una clausola di invarianza finanziaria che ne vanifica nei fatti qualsiasi portata innovativa.

Dopo che anche il senatore [LUMIA](#) (*PD*) e la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) hanno annunciato voto favorevole ed il rappresentante del Governo ed il relatore si sono rimessi alla Commissione, l'emendamento 2.230 viene posto ai voti ed è approvato.

Conseguentemente vengono dichiarati preclusi gli emendamenti di identico contenuto 2.231 e 2.232.

Viene poi posto ai voti e approvato l'emendamento 2.6000, che recepisce le condizioni formulate nel parere della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine al disegno di legge n. 1738.

Dopo che l'emendamento 2.233 è stato ritirato, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.234, 2.235, 3.1, 3.2 e 4.2. Viene quindi ritirato anche l'emendamento 4.1, mentre l'emendamento 4.1000 viene modificato dal relatore nell'emendamento 4.1000 (testo 2) - pubblicato in allegato - che posto ai voti è approvato.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 - di identico contenuto - nonché, con separate votazioni, gli emendamenti 5.4, 6.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5, mentre gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.6 (testo 2) vengono ritirati, e l'emendamento 6.2 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Dopo che l'emendamento 6.0.7 è stato posto ai voti ed approvato, mentre l'emendamento 7.1 è stato respinto, il RELATORE formula la proposta di coordinamento Coord.2.1 - pubblicata in allegato - che viene posta ai voti ed è approvata.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 1738 con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale, a proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge connessi e ad apportare gli eventuali interventi di coordinamento che si rendessero necessari.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 29 ottobre, alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1738

Art. 2

2.4000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:

"b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001 n. 89, è consentito al presidente del tribunale procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate;

b-bis) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-bis dell'Ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;"

2.4000

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:

"b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in supplenza del giudice professionale e in ragione delle scoperture dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001 n. 89, è consentito al presidente del tribunale procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate;

b-bis) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione

di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-*bis* dell'Ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;"

2.5000

IL RELATORE

Al comma 5, lettera a), n. 2, sostituire le parole: "direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi" con le seguenti: "direttive generali, alle quali il giudice onorario di pace si attiene, e con questi concordate sulla base dell'esito delle riunioni svolte per lo scambio delle esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative,".

Consequentemente

Al comma 15, lettera g), sostituire le parole "specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative" con le seguenti: "specifiche direttive, cui i giudici onorari di pace si attengono, concordate con questi ultimi sulla base dell'esito delle riunioni svolte per lo scambio delle esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative,".

2.6000

IL RELATORE

*All'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole "la pianta organica";
all'articolo 3, comma 1, dopo le parole "per materia", inserire le seguenti: "e per i profili finanziari" e
all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole da: "per ciascuno" fino a fine periodo con le seguenti: "i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196." nonché sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie."*

Art. 4

4.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 5, con il seguente: "5. Il giudice di pace non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie."

4.1000

IL RELATORE

Sostituire il comma 5, con il seguente: "5. Il giudice di pace non può ricevere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie."

Art. 6

6.0.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di

attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali, sono adottate con norme d'attuazione dei rispettivi statuti speciali."

Coord.2.1

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 3, lettera d), sostituire le parole "al Consiglio giudiziario" con le altre "alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis) del comma 1 dell'articolo 1" e le parole "la proposta di graduatoria" con le altre "le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo";

all'articolo 2, comma 3, lettera e), sostituire le parole "i tirocinanti sono assoggettati ad una valutazione di idoneità" con le altre "la sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis) del comma 1 dell'articolo 1 formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei";

all'articolo 2, comma 7, sostituire la lettera b-bis) con la seguente "b-bis) prevedere che la conferma di cui alla lettera b) venga disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei Presidenti di tribunale o dei Procuratori della repubblica, nonché dei Consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il giudice onorario di pace ha esercitato le sue funzioni;";
all'articolo 2, comma 10, dopo la lettera b) inserire la seguente "b-bis) prevedere, nei casi indicati dalle lettere a) e b), con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte d'appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis) del comma 1 dell'articolo 1, la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, o sulla revoca;";

all'articolo 2, comma 11, dopo la lettera b) inserire la seguente "b-bis) prevedere, nei casi indicati dalla lettera a), che il presidente della corte d'appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis) del comma 1 dell'articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del giudice onorario di pace ad altra sede. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull'ammonimento, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;";
conseguentemente alla lettera c) sopprimere la parola "anche";

all'articolo 2, comma 16, lettera a), sostituire il numero 01 con il seguente: "01) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei Presidenti di tribunale o dei Procuratori della repubblica, nonché dei Consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;";

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1798
XVII Legislatura

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 139 \(pom.\)](#)

2 marzo 2016

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo **su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S. 548](#), [S. 630](#),
[S. 1738](#), [S. 1056](#),
[S. 1202](#), [S. 1292](#)

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: parte
Contrario **parte**
**Non ostativo su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 538 \(pom.\)](#)

2 marzo 2016

Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo**

Discusso
congiuntamente:
[S. 548](#), [S. 630](#),
[S. 1738](#), [S. 1056](#),
[S. 1202](#), [S. 1292](#)

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**

Esito: **Contrario su nuovo testo**

[N. 539 \(ant.\)](#)

3 marzo 2016

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su nuovo testo

Esito: **Contrario su emendamenti**

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su emendamenti

[N. 540 \(pom.\)](#)

8 marzo 2016

Esito: Non
ostativo **su emendamenti**

Nota: Su ulteriori
emendamenti

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N. 541 \(ant.\)](#)
9 marzo 2016

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

[N. 542 \(pom.\)](#)
9 marzo 2016

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Nota: Su ulteriori
emendamenti

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su
emendamenti

[N. 543 \(ant.\)](#)
10 marzo 2016

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 139 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri**

**MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016
139ª Seduta**

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 18,10.

(1738-548-630-1056-1202-1292 e 1798-A) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 1.18, propone di formulare un parere contrario, in quanto la norma, nell'introdurre come principio di delega l'obbligo di concludere un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'attribuzione alle Regioni dell'organizzazione degli uffici del Giudice di Pace, non è coerente con l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede come facoltà il conferimento alle Regioni di condizioni particolari di autonomia in materia di organizzazione della giustizia di pace, peraltro su iniziativa della Regione e sentiti gli enti locali e attraverso un procedimento aggravato, che richiede la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere e l'intesa

fra lo Stato e la Regione interessata.

Sull'emendamento 2.24 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista regola con legge statale una materia già disciplinata da norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, non derogabili da leggi ordinarie successive.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 18,20.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 538 (pom.) del 02/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016
538ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 18,30

SUI RECENTI FATTI AVVENUTI PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

Il presidente **TONINI** esprime piena solidarietà al vice ministro Morando, vittima di un episodio di prevaricazione avvenuto nella giornata corrente quando, presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, gli è stato impedito l'accesso ai lavori della Commissione da parte dei deputati di un Gruppo politico, a fini di protesta contro i contenuti di una proposta normativa.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1738-548-630-1056-1202-1292 e 1798-A) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **LAI** (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che la Commissione di merito ha esaminato ed approvato diversi emendamenti non trasmessi alla Commissione Bilancio. Occorre, in tal senso, valutare l'articolo 2, comma 5, lettera *b*), al fine di escludere oneri per la finanza pubblica. Risulta necessario ribadire il parere di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 1, lettera *q*), e articolo 2, comma 16, in relazione a quanto espresso a proposito del precedente emendamento 1.15, peraltro riformulato in un testo 2 in sede referente. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Il vice ministro **MORANDO** conviene circa la necessità di una valutazione sull'articolo 2, comma 5, lettera *b*), del testo, al fine di verificare se le spese conseguenti ai provvedimenti di applicazione fuori sede dei giudici onorari possano ritenersi finanziariamente coperte. Assicura che tale approfondimento sarà svolto in tempi brevi, essendo al momento già disponibile una nota in senso favorevole del Ministero della giustizia, la quale però non è stata sottoposta alla verifica del Dicastero del tesoro.

I senatori **AZZOLLINI** (*AP (NCD-UDC)*) e Giovanna **MANGILI** (*M5S*) insistono affinché sia acquisita una relazione tecnica nelle debite forme previste dalla legge di contabilità.

Il **PRESIDENTE** conclude nel senso di attendere l'ulteriore documentazione da parte del Governo e invita, frattanto, il relatore a illustrare gli emendamenti trasmessi.

Il **RELATORE**, in merito agli emendamenti, segnala che vanno ribaditi i pareri di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espressi sulle proposte 2.8, 2.9, 2.28, 2.29, 2.91, 2.118, 2.127, 2.129, 2.131, 2.133, 2.134, 2.138, 2.139, 2.222, 2.224, 2.235 e 2.197. Comportano maggiori oneri le proposte 2.304, 2.312, 2.313, 2.314, 2.323, 8.300. Necessita di relazione tecnica l'emendamento 8.0.300. Occorre valutare gli emendamenti 1.300, 2.306, 2.311, 2.318, 2.319, 2.320, 2.321, 5.0.300. Non ritiene vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro **MORANDO**, in attesa di esprimere una posizione definitiva nel corso delle prossime sedute, preannuncia sostanziale accordo con le segnalazioni del relatore e informa che è in corso una puntuale valutazione dell'emendamento 8.0.300, attesa la sua particolare complessità.

Il **PRESIDENTE** ritiene dunque che la trattazione degli emendamenti possa proseguire dopo l'espressione di un parere sul testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sull'emendamento 16.0.1 (testo 2), riferendo diffusamente circa gli approfondimenti svolti sui profili finanziari ed esprimendo un parere contrario. La proposta infatti istituisce una nuova forma di previdenza complementare basata su un meccanismo a ripartizione anziché a capitalizzazione, con l'evidente rischio che il venir meno di adesioni volontarie causi uno squilibrio sensibile del piano finanziario, con evidenti riflessi per la finanza pubblica. Considera oneroso anche il successivo emendamento 16.0.2 (testo 2). Quanto alla proposta 22.5 (testo 2) evidenzia che, dagli approfondimenti svolti, essa appare priva di portata innovativa, dal momento che le operazioni di donazione tramite SMS risultano già tra le cessioni escluse dal campo dell'IVA e che le organizzazioni destinatarie appaiono già avere diritto ad agevolazioni rispetto ai proventi della loro attività di raccolta.

Il PRESIDENTE ritiene di concludere, sentite le argomentazioni del Governo, circa la neutralità finanziaria dell'emendamenti 22.5 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 22.6 (testo 2), che contiene sgravi fiscali non meglio circoscritti. Ritiene, poi, di segnalare l'emendamento 28.2 (testo 2), non menzionato dal relatore, ma che potrebbe causare difficoltà in relazione alla complessità delle nuove attività previste.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'esistenza di effetti finanziari solo indiretti, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) rileva che l'emendamento 28.2, nel primo testo, non era stato esaminato partitamente dalla Commissione. Considera quindi necessario fornire un giudizio tramite un parere contrario sull'originaria formulazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posto che il testo riformulato risolve in parte i problemi connessi all'originaria formulazione.

Il vice ministro MORANDO evidenzia come l'emendamento 34.0.18 (testo 2) ponga probabili problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea ma risulti privo di conseguenze finanziarie immediate, consentendo un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE conviene con la proposta del rappresentante del Governo.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che l'emendamento 34.0.18 (testo 3) presenta un comma 3 del tutto inidoneo dal punto di vista delle garanzie finanziarie.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che l'intento delle proposte in esame è limitato ad un sostegno alle piccole cooperative che operano nel settore, altrimenti condannate all'uscita dal mercato.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'impossibilità di esprimere un avviso favorevole sul testo 3.

Il PRESIDENTE conclude dunque proponendo l'espressione di un parere contrario

sull'emendamento 34.0.18 (testo 3).

Il vice ministro MORANDO considera la proposta 37.0.6 (testo 2) priva di conseguenze finanziarie, e anche l'emendamento 40.0.1 (testo 2) è stato attentamente verificato dal punto di vista dell'equilibrio economico.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) sottolinea che la proposta 40.0.1 (testo 2) prevede una copertura degli oneri sul bilancio della CONSOB anno per anno, in contrasto con la legge di contabilità.

Il PRESIDENTE propone, dunque, di condizionare il parere non ostativo alla soppressione delle previsioni circa l'assorbimento delle spese nel bilancio dell'Autorità.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che l'emendamento 47.0.9 (testo 2) appare conferire diritti soggettivi perfetti, e come tale quanto meno necessita di una relazione tecnica. Esclude viceversa oneri in relazione alle proposte 50.0.4 (testo 2) e 50.0.5 (testo 2). Conclude con un avviso negativo sull'emendamento 52.0.31 (testo 2), che non appare superare le difficoltà già poste dall'originaria formulazione. Aggiunge una precisazione di carattere generale circa le diverse richieste di redazione di relazioni tecniche su specifici emendamenti: gli interessati devono tenere conto dei tempi necessari al Governo per interloquire con le Amministrazioni di settore e per verificare le informazioni fornite, e pertanto invita ad evitare per quanto possibile richieste di relazioni tecniche su un numero eccessivo di proposte o con tempi troppo stringenti.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente [TONINI](#) (*PD*), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.0.1 (testo 2), 16.0.2. (testo 2), 22.6 (testo 2), 34.0.18 (testo 3), 40.0.20 (testo 2), 47.0.9 (testo 2) e 52.0.31 (testo 2). Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 28.2 (testo 2) e 34.0.18 (testo 2). Il parere sull'emendamento 40.0.1 (testo 2) è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: ", mediante utilizzo delle risorse stanziare annualmente nel proprio bilancio per finalità informatiche.". A revisione del parere precedentemente espresso, il parere sull'emendamento 28.2 è di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è di nulla osta su tutte le restanti riformulazioni pervenute fino alla data del 29 febbraio 2016, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le restanti riformulazioni e nuove proposte trasmesse successivamente."

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 539 (ant.) del 03/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 3 MARZO 2016
539ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1738-548-630-1056-1202-1292 e 1798-A) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo, sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO, in relazione alle osservazioni avanzate dal relatore nel corso della seduta precedente, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato negativamente la bozza di relazione tecnica fornita dall'amministrazione di competenza ed esprime, pertanto, un parere contrario sull'articolo 2, comma 5, lettera *b*) del testo. Quanto alle altre porzioni del testo segnalate dal relatore, ritiene che non possano essere ascritti oneri diretti agli articoli 1, comma 1, lettera *q*) e 2, comma 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti, concorda con il relatore sulla necessità di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.8, 2.9, 2.28, 2.29, 2.91, 2.118, 2.127, 2.129, 2.131, 2.133, 2.134, 2.138, 2.139, 2.222, 2.224, 2.235 e 2.197, nonché

sull'onerosità delle proposte 2.304, 2.312, 2.313, 2.314, 2.323 e 8.300. Esprime, inoltre, un parere contrario sull'emendamento 8.0.300, facendo presente che, a tal proposito, la bozza di relazione tecnica dell'amministrazione competente è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Esprime considerazioni analoghe sull'emendamento 1.300, mentre ritiene non possano essere ascritti effetti negativi diretti all'emendamento 2.306, pur ritenendo che la procedura prevista dall'articolo 2 ne risulterebbe appesantita. Esprime infine parere contrario sulle proposte 2.311, 2.318, 2.319, 2.320, 2.321 e 5.0.300.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore [LAI](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 5, lettera b). Il parere è di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 1, lettera q), e sull'articolo 2, comma 16. Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo. In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.8, 2.9, 2.28, 2.29, 2.91, 2.118, 2.127, 2.129, 2.131, 2.133, 2.134, 2.138, 2.139, 2.222, 2.224, 2.235, 2.197, 2.304, 2.312, 2.313, 2.314, 2.323, 8.300, 8.0.300, 1.300, 2.311, 2.318, 2.319, 2.320, 2.321 e 5.0.300. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.306. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ([n. 266](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso è adottato in attuazione del decreto legislativo n. 150, articolo 4, comma 9, ed individua, all'articolo 1, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Isfol da trasferire all'Anpal.

L'articolo 2 disciplina la dotazione organica dell'Anpal, pari a 217 unità, di cui un dirigente generale, 7 dirigenze non generali, 109 unità di personale non dirigente trasferite dal Ministero del lavoro e 100 unità di personale tecnico e di ricerca trasferito dall'Isfol.

L'articolo 3 disciplina le modalità di trasferimento della posizione dirigenziale generale all'Anpal, individuata secondo le procedure previste dall'articolo 8 del decreto istitutivo. Il trasferimento delle 109 posizioni dal Ministero del lavoro all'Anpal avviene inizialmente su base volontaria previa domanda di trasferimento, previa verifica della corrispondenza dei profili professionali e secondo criteri di esperienza maturata in diverse posizioni, capacità di innovazione organizzativa, anzianità di servizio (senza pregiudizio della struttura di provenienza). Gli incarichi dirigenziali non generali sono

attribuiti dal Direttore generale dell'Anpal entro 10 giorni riferiti a sette uffici riservati a dirigenti di fascia II del Ministero del Lavoro. In caso di mancato raggiungimento del numero di 116 unità con decreto del Ministero del lavoro viene indicato il personale da trasferire all'Anpal fino al raggiungimento del numero previsto, disponendo contemporaneamente la soppressione della Direzione generale delle politiche attive, dei servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro. Viene garantita la neutralità finanziaria di queste operazioni.

L'articolo 4 disciplina il trasferimento del personale dell'Isfol all'Anpal per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo mediante avviso pubblico e successiva domanda di trasferimento fino a 35 unità ed un interpello pubblicato entro i successivi 60 giorni per coprire le posizioni vacanti nel limite di 100 unità complessive. In entrambi i casi verranno seguiti criteri di maggiore aderenza professionale alle funzioni da svolgere e maggiore anzianità. In caso di mancato raggiungimento delle 100 unità si procede al trasferimento del numero mancante con decreto del Direttore Generale Isfol d'intesa con il Direttore generale Anpal secondo criteri di maggiore aderenza professionali alle funzioni da svolgere. Non potranno essere trasferiti i dipendenti Isfol che abbiano svolto nel 2015 attività di coordinamento di strutture di ricerca. Il personale trasferito da Isfol ad Anpal mantiene il contratto collettivo comparto ricerca.

L'articolo 5 prevede che il personale trasferito ad Anpal possa esercitare il diritto di opzione previdenziale rispetto all'ente di provenienza.

L'articolo 6 dispone che l'insieme delle risorse necessarie al trasferimento del personale siano individuate con decreto dal Ministero del Lavoro e dal Ministro dell'Economia, che dispone altresì le conseguenti variazioni di bilancio, anche per quanto riguarda il trasferimento del personale Isfol. Le risorse derivanti da economie per cessazione del personale di aree funzionali presso il Ministero del Lavoro concorrono alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia.

L'articolo 7 prevede che un decreto del Ministero del Lavoro individui le risorse strumentali da trasferire all'Anpal.

L'articolo 8 dispone che le risorse trasferite all'Anpal siano destinate alle funzioni di cui all'articolo 9 del decreto istitutivo ed indica altresì le funzioni che rimangono attribuite al Ministero del Lavoro.

Con decreto congiunto Ministero del Lavoro e Ministero dell'economia sono individuati i capitoli di bilancio trasferiti in tutto o in parte all'Anpal, con le conseguenti variazioni di bilancio, con decreto del Mef.

Ai fini della immediata operatività dell'Anpal l'articolo 9 dispone che le attività strumentali connesse al funzionamento dell'Agenzia possano essere svolte dal Ministero del lavoro e dall'Isfol sulla base di un accordo tra amministrazioni interessate ed oneri a carico Anpal. Tale accordo può altresì disciplinare le modalità di avvalimento da parte dell'Anpal del personale delle suddette amministrazioni.

L'articolo 10 regola in via transitoria l'organizzazione dei sette uffici dirigenziali non generali dell'Anpal in attesa dell'adozione del regolamento di attuazione e stabilisce che gli oneri, nelle more dell'avvio dell'attività dell'Agenzia, vengano anticipati dal Ministero del Lavoro a valere sulle risorse dell'Agenzia stessa.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 540 (pom.) dell'08/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
540ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2028) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **ERAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, rileva che occorre innanzitutto provvedere all'aggiornamento dei riferimenti temporali di cui all'articolo 3, sia per la quantificazione degli oneri che per la relativa copertura. Occorre, poi,

conferma circa la capienza dei fondi utilizzati. Rispetto agli oneri connessi al primo degli accordi ratificati (*Bioversity International*), non vi sono osservazioni, dal momento che si tratta di una erogazione a carattere liquido e forfettario. Per quanto attiene il secondo accordo (Agenzia Spaziale Europea), va confermato che le prestazioni di lavori e manutenzioni previste dall'allegato II a carico dell'Italia sono finanziate a valere su protocolli di intesa e competenze già in essere, così da escludere nuovi oneri, come affermato dalla relazione tecnica. Occorre altresì confermare che, in relazione ai privilegi garantiti dall'articolo 14 al personale dell'istituto insediato, l'assunzione di dipendenti di nazionalità italiana non comporterà perdita di gettito per l'Erario. Anche sul terzo accordo ratificato (*Staff College* delle Nazioni Unite) è previsto uno stanziamento per un contributo forfettario in denaro, e non vi sono pertanto osservazioni da formulare. Rispetto all'ultimo degli accordi (uso di installazioni militari da parte dell'ONU), si osserva che la relazione tecnica analizza partitamente il minor gettito relativo all'estensione dei privilegi diplomatici a ulteriori unità di personale dipendente, mentre vanno meglio chiariti gli ulteriori oneri prefigurati (pari a tre milioni di euro in ragione d'anno). Da ultimo, necessita di una specificazione circa il meccanismo di fornitura di servizi di telecomunicazione "alle tariffe più favorevoli" di cui tratta l'articolo XIII, paragrafo 2(b) novellato, ed in particolare quale sia l'intermediazione richiesta alle strutture statali italiane e come sia identificata la tariffa "più favorevole". Non vi sono osservazioni ulteriori.

Il presidente [TONINI](#) ritiene necessario rinviare la trattazione in attesa dei riscontri del Governo, il cui rappresentante non è ancora presente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2099) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LAI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di un aggiornamento della cadenza temporale dell'onere relativamente all'articolo 3 e della riformulazione, in un testo corretto, della clausola di invarianza finanziaria in relazione all'articolo 4. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, anche in questo caso, ritiene necessario rinviare la trattazione in attesa delle valutazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2107) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo*

della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ERAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che la relazione tecnica riguardante gli oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo siano riferiti ai punti 14 e 15 e non al punto 16, non presente nell'articolo in questione. Segnala poi la necessità di aggiornare la cadenza temporale dell'onere di cui all'articolo 3 del disegno di legge. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, stanti le richieste di precisazione del relatore, considera opportuno un differimento della trattazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2126) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non risulta corredato della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. In relazione alla decorrenza temporale dell'onere e della copertura, appare inoltre opportuna una riflessione sull'eventuale riferimento all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità secondo cui, nel caso di spese corrispondenti a obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. La decorrenza degli oneri e della copertura, infatti, è stata già aggiornata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. Preso atto, infine, dei chiarimenti forniti dal Governo alla V Commissione della Camera dei deputati, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, richiamando la richiesta di relazione tecnica testé formulata dalla relatrice, suggerisce un rinvio della trattazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2185) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **SANTINI** (PD), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, rileva che occorre un chiarimento a proposito delle norme sulla protezione di testimoni di cui all'articolo 16, ed in particolare va appurato se la norma consenta un più ampio utilizzo di soggiorni all'estero per fini di protezione o se conferisca automaticamente maggiori diritti agli interessati circa la scelta del luogo ove soggiornare in condizione protetta, con relativi oneri. Va inoltre chiarito se la previsione dell'articolo 21, che istituisce forme di collaborazione nel rimpatrio di cittadini di Paesi terzi, possa comportare maggiori costi in termini di richieste di accompagnamento ed utilizzo delle infrastrutture italiane da parte della controparte, anche in considerazione della formulazione del criterio generale di ripartizione delle spese enunciato dall'articolo 37. Occorre, inoltre, aggiornare la cadenza temporale dell'onere esposto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge e la relativa copertura, acquisendo conferma della capienza dei fondi indicati. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il PRESIDENTE, visti i diversi profili di complessità nel recepimento interno dell'accordo, ritiene necessario attendere le precisazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1894-98-248 e 1832-A) - Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie"

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore **LAI** (PD), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.1 e 1.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, ritenendo necessario acquisire il giudizio del Governo sugli emendamenti segnalati, propone un rinvio della trattazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1878 e 1203-A\)](#) - ***Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il senatore [LUCHERINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Brogna, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo, salva l'opportunità di confermare il presupposto sulla base del quale è stato deliberato il nulla osta rispetto al testo in sede referente, ossia che "le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Relativamente agli emendamenti non vi sono osservazioni di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(Doc. XXII, n. 27\)](#) ***Ornella BERTOROTTA ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni***

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo, posto che, in base al comma 5 dell'articolo 7, gli oneri di funzionamento della Commissione vengono posti a carico del bilancio interno del Senato.

In merito agli emendamenti non vi sono altresì osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone, quindi, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(2228\)](#) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 6

circa l'avvalimento dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in quanto la relazione tecnica relativa all'articolo in questione sembra prospettare nuove attività oltre a quelle previste a legislazione vigente. In relazione all'articolo 7 fa presente che occorre acquisire conferma che l'onere per l'estensione del gratuito patrocinio non sia sottostimato dato che l'allargamento di tale istituto non riguarda soltanto la sottrazione di minori ma anche le cause alimentari. Segnala che occorre altresì avere chiarimenti sulla rinuncia a maggior gettito derivante dall'articolo 8 posto che la novella proposta dall'articolo sembra avere una portata più vasta di quella considerata dalla relazione tecnica relativa al mancato pagamento delle tasse sulle automobili degli studenti stranieri. Rileva che occorre altresì avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura dell'articolo 9. Sottolinea che occorre infine avere chiarimenti sul comma 4 dell'articolo 16 per escludere che la norma possa comportare oneri a carico della finanza pubblica per le funzioni svolte dal personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie in veste di pubblico ufficiale. Rinvia per ulteriori approfondimenti alla nota del Servizio del Bilancio.

Il PRESIDENTE ritiene necessario rinviare la trattazione in attesa dei riscontri del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il senatore **LUCHERINI** (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è munito di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che risulta opportuno acquisire la citata relazione tecnica, stante la presenza di numerosi ed articolati criteri di delega potenzialmente suscettibili di produrre nuovi oneri. Segnala, poi, che il comma 6 dell'articolo 1 introduce una clausola di invarianza finanziaria generale, della quale andrà verificata l'effettiva capacità di tenuta. Osserva, poi, che il testo, in conformità ai vincoli posti dalla legge di contabilità, prevede la necessità di previo stanziamento delle risorse (articolo 1, comma 6) e la necessità di relazione tecnica ai decreti legislativi in punto di oneri e relative coperture (comma 5). Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il PRESIDENTE considera necessario, anche in questo caso, posticipare la trattazione in attesa delle valutazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione è chiamata a esprimersi sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1738-A, ma stante l'assenza di un rappresentante del Governo, considera necessaria una breve sospensione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16,15.

[\(1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798-A\)](#) **Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 2.303 (testo 2), 2.320 (testo 2), 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2), 2.700, 2.701 e 2.701 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento 2.320 (testo 2) appare una riproposizione del precedente testo, sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con l'aggiunta di una clausola di invarianza. Va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 2.311 (testo 2), dal momento che si tratta di una formulazione identica alla precedente salvo una correzione formale. Occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 5.0.300 (testo 2), al fine di verificare la congruità della copertura e l'idoneità dei fondi previsti. Va valutato l'emendamento 2.700, che aggiunge una clausola di invarianza alla parte di testo (articolo 2, comma 5, lettera b)) sulla quale la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre, da ultimo, valutare l'emendamento 2.701 e l'ulteriore versione 2.701 (testo 2). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 2.303 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO dichiara di non avere osservazioni critiche sull'emendamento 2.303 (testo 2), condividendo, così, l'opinione espressa dal relatore. Quanto alla proposta 2.320 (testo 2), informa che è stata predisposta una relazione tecnica, per la quale però non si è ancora perfezionata la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. La valutazione finora emersa è in senso favorevole, dal momento che la clausola di invarianza finanziaria potrebbe ritenersi idonea a escludere nuovi oneri.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) rileva come l'emendamento 2.320 (testo 2) sia la riformulazione di una proposta su cui la Commissione aveva espresso una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Se ora si ritenesse sufficiente una rassicurazione verbale in luogo della relazione tecnica che puntualmente esclude l'insorgenza di oneri, si creerebbe un precedente piuttosto pericoloso per la coerenza dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE giudica condivisibili le preoccupazioni della senatrice Bulgarelli e ritiene preferibile sospendere il giudizio sulla proposta emendativa se, effettivamente, il Governo è in procinto di presentare una relazione tecnica formale.

Il vice ministro MORANDO riferisce che sono in corso approfondimenti anche sulle ulteriori proposte 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2) e 2.700.

Il PRESIDENTE, in omaggio a un criterio di omogeneità, propone un rinvio alle prossime sedute

anche delle ulteriori iniziative emendative da ultimo citate.

Il vice ministro MORANDO, passando all'emendamento 2.701 e alla sua versione corretta, chiarisce di non avere osservazioni critiche dal punto di vista finanziario.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [LAI](#) (PD) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.303 (testo 2) e 2.701 (testo corretto). Il parere rimane sospeso sui restanti emendamenti 2.320 (testo 2), 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2) e 2.700.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 541 (ant.) del 09/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
541ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1917-A) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri (Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti S19.1, 19.0.550 (testo 2) e 19.550 (testo corretto), trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Concorda il vice ministro MORANDO.

La Commissione approva il parere proposto dal relatore.

[\(1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798-A\)](#) ***Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace***

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO illustra e mette a disposizione della Commissione una nota tecnica verificata positivamente dal Ragioniere generale dello Stato sugli emendamenti rimasti sospesi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce degli elementi tecnici forniti dal rappresentante del Governo, il relatore [LAI](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.320 (testo 2), 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2) e 2.700."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1870\)](#) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO fa presente che gli uffici della Ragioneria generale dello Stato stanno terminando di esaminare gli ulteriori emendamenti presentati nella Commissione di merito e ritiene di poter fornire delle valutazioni esaustive nel corso della seduta pomeridiana di oggi.

L'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 542 (pom.) del 09/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
542ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **TONINI** comunica di aver chiesto al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere audizioni, nella giornata di martedì 15 marzo prossimo, congiuntamente all'omologa Commissione della Camera dei deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma della struttura di bilancio e sul rafforzamento del bilancio di cassa, preliminari all'esame degli schemi di decreto legislativo nn. 264 e 265, recanti rispettivamente "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato" e "Gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio dello Stato", di cui l'Ufficio di Presidenza aveva dibattuto al momento dell'assegnazione dei due atti.

La Commissione prende atto.

Il senatore **D'ALI** (*FI-PdL XVII*) interviene proponendo alla Commissione di audire il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di avere un riscontro diretto sull'esito delle recenti valutazioni intervenute in sede europea concernenti il quadro di finanza pubblica del nostro Paese e sulla lettera di osservazioni che l'Unione ha inviato al Governo italiano in proposito.

Il PRESIDENTE assicura il senatore D'Ali che si adopererà per acquisire la disponibilità del Ministro per un'audizione su questo tema.

IN SEDE CONSULTIVA

(1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798-A) **Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra i subemendamenti agli emendamenti 2.303 (testo 2), 2.700, 2.701 (testo corretto), 2.320 (testo 2) e 2.311 (testo 2), nonché la riformulazione 7.300 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 2.311 (testo 2)/5, 2.311 (testo 2)/6 e 2.320 (testo 2)/6. Occorre, poi, valutare il subemendamento 2.700/1, che non appare legato al testo dell'emendamento di riferimento e che fa cenno ad un'indennità di cui non si tratta né nel testo né nell'emendamento. Comportano maggiori oneri le proposte 2.320 (testo 2)/2, 2.320 (testo 2)/3, 2.320 (testo 2)/4. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento alla proposta 2.311 (testo 2)/5, evidenzia come l'emendamento presenti oneri non coperti. Analoghi profili di onerosità presenta l'emendamento 2.311 (testo 2)/6, che prevede una sostanziale assimilazione dei giudici onorari a quelli ordinari sotto il profilo dei trattamenti economici. Esprime, invece, parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.320 (testo 2)/6, che pur non avendo profili negativi diretti sul bilancio dello Stato tuttavia potrebbe avere effetti indiretti.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII), nel condividere le perplessità testé rilevate dal Governo, evidenzia come il periodico prolungamento degli incarichi assegnati ai giudici onorari potrebbe ingenerare il rischio di una loro stabilizzazione, con conseguente omologazione dei compensi a quelli dei giudici ordinari. Esprime altresì perplessità sulla presentazione di proposte emendative dirette a differenziare la remunerazione dei giudici a seconda dell'esito del giudizio, prevedendo in particolare indennità maggiorate nel caso di rinvii a giudizio rispetto all'ipotesi di archiviazione. Tali proposte, oltre ad essere discutibili per evidenti profili di merito e per i potenziali effetti negativi sulla funzionalità dell'attività giurisdizionale, potrebbero infatti avere conseguenze anche sotto l'aspetto finanziario in quanto non sarebbe possibile conoscere in anticipo l'esito dei giudizi e, di conseguenza, l'ammontare complessivo degli oneri relativi alla retribuzione dei giudici.

Il PRESIDENTE rileva come il subemendamento 2.700/1, a cui sembrerebbe far riferimento il senatore D'Ali, in realtà non appare legato al testo dell'emendamento di riferimento, facendo cenno ad un'indennità di cui non si tratta né nel testo né nell'emendamento stesso.

Il RELATORE propone, pertanto, stante la difficoltà di inquadrare correttamente le conseguenze finanziarie della proposta, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO si conforma a quanto proposto dal relatore sull'emendamento 2.700/1. Reputa, infine, onerose le proposte 2.320 (testo 2)/2, 2.320 (testo 2)/3 e 2.320 (testo 2)/4.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.311 (testo 2)/5, 2.311 (testo 2)/6, 2.700/1, 2.320 (testo 2)/2, 2.320 (testo 2)/3 e 2.320 (testo 2)/4. Il parere è di semplice contrarietà sul subemendamento 2.320 (testo 2)/6. Esprime infine parere non ostativo sulla proposta 7.300 (testo 2).".

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore **LAI** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri i subemendamenti 4.501/3, 4.504/7, 4.504/8 e 4.504/9. Occorre altresì valutare le proposte 4.505/1, 4.506/1, 7.105/2 e 9.104 (testo corretto).

In relazione agli ulteriori emendamenti del relatore 9.100 (testo 3), 9.104 (testo 2), 10.200 (testo 2) e dell'emendamento del Governo 9.0.100, segnala che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 9.0.100. Occorre altresì valutare le proposte 9.100 (testo 3), 9.104 (testo 2) e 10.200 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO consegna la relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in merito all'emendamento 9.0.100. Con riferimento all'emendamento 9.100 (testo 3), evidenzia come la Ragioneria generale dello Stato, analizzando il testo 2 dell'emendamento, aveva formulato una serie di osservazioni puntualmente recepite nel testo 3 dello stesso. Il parere, pertanto, è di nulla osta sulla proposta in questione, così come sugli emendamenti 9.104 (testo 2) e 10.200 (testo 2), su cui la relazione tecnica si è espressa in senso positivo. Chiede, invece, di rinviare l'espressione del parere sugli altri emendamenti richiamati dal relatore per poterli approfondire.

Il RELATORE, alla luce di quanto emerso nel dibattito, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 9.100 (testo 3), 9.104 (testo 2), 10.200 (testo 2) e 9.0.100. Rimane invece sospeso il parere sulle ulteriori riformulazioni del relatore e subemendamenti trasmessi in data 4 marzo 2016.".

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 543 (ant.) del 10/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 10 MARZO 2016
543ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

([1738](#), [548](#), [630](#), [1056](#), [1202](#), [1292](#) e [1798-A](#)) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LAI** (PD) illustra le ulteriori proposte 2.229 (testo 2) e 2.311 (testo 2)/3, trasmesse dall'Assemblea, riferite al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore **D'ALI** (*FI-PdL XVII*), facendo riferimento all'emendamento 9.0.100, istitutivo di una fondazione per l'attività sociale, osserva che i relativi oneri sono stati coperti tramite le disponibilità del Fondo sociale. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo quali siano le attuali disponibilità di detto Fondo.

Il vice ministro MORANDO, in riscontro alla richiesta del senatore D'Alì, precisa che le disponibilità del Fondo risultano attualmente pari a 140 milioni per l'anno 2016 e a 190 milioni a decorrere dall'anno 2017.

Il **PRESIDENTE**, preso atto delle precisazioni del Governo, ricorda che la tematica in questione si potrà nuovamente affrontare in sede di esame dei subemendamenti alla proposta 9.0.100, non appena trasmessi dalla Commissione di merito.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sulle restanti proposte precedentemente illustrate dal Relatore, dichiara di concordare circa il giudizio di onerosità rispetto ai subemendamenti 4.501/3, 4.504/7, 4.504/8 e 4.504/9. Quanto al subemendamento 4.505/1 fa stato della circostanza che la proposta comporterebbe un incremento del corredo informativo da trasmettere all'Autorità di vigilanza: indubbiamente ciò comporta un maggior carico di lavoro per l'amministrazione pubblica, ma, probabilmente, non tale da determinare l'insorgenza di maggiori oneri finanziari. Analoghe considerazioni valgono per la successiva proposta 7.105/2.

Il **PRESIDENTE** ritiene dunque che sui subemendamenti indicati la controindicazione poc'anzi rilevata possa essere segnalata tramite un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO ritiene di non avere osservazioni critiche sul subemendamento 4.506/1, mentre la proposta 9.104 (testo corretto) merita un parere contrario, confermato dal fatto che è stato predisposto un testo riformulato proprio per venire incontro alle criticità già evidenziate.

Il relatore **LAI** (*PD*), all'esito del dibattito intervenuto, propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.501/3, 4.504/7, 4.504/8, 4.504/9 e 9.104 (testo corretto). Il parere è di semplice contrarietà sui subemendamenti 4.505/1 e 7.105/2. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte."

La Commissione approva.

[\(1894-98-248 e 1832-A\)](#) - ***Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie"***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO, in riscontro alle osservazioni del Relatore, precisa che, ad avviso del Governo, la proposta 1.100 è assentibile solo previa esplicita previsione della invarianza di mezzi e di contenimento delle attività nelle attuali dotazioni di bilancio.

Rispetto, invece, all'emendamento 1.101, rileva che rende obbligatorie attività che nel testo si presentano come facoltative, di tal che non può che considerarsi una modifica onerosa.

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.101.

Sull'emendamento 1.100 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, dopo le parole: "rispettive competenze" delle seguenti: "nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente", e dopo le parole: "sono organizzate" delle seguenti: "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque".

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1798
XVII Legislatura

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 583 (pom.) 1 marzo 2016	Dibattito connesso Discusso congiuntamente: S. 548 , S. 630 , S. 1738 , S. 1056 , S. 1202 , S. 1292 , S. 1798 <i>Calendario dei lavori</i> Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 1 marzo 2016 alle ore 20:00
N. 584 (ant.) 2 marzo 2016	Dibattito connesso <i>Sull'ordine dei lavori</i>
N. 585 (ant.) 3 marzo 2016	Discussione generale Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Adottato come testo base il DDL 1738 testo della Commissione . Conclusa la discussione generale.
N. 589 (pom.) 9 marzo 2016	Trattazione articoli Esame art. <i>1 accantonato; 2 (approvati emendamenti)</i> .
N. 590 (ant.) 10 marzo 2016	Trattazione articoli Esame art. <i>da 1 a 8 (approvati emendamenti)</i> . Voto finale Esito: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (assorbito da S. 1738) Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 127, contrari 46, astenuti 31, votanti 204, presenti 205.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 583 (pom.) del 01/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

583a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 1° MARZO 2016

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 584 e 587 del 2 e 8 marzo 2016

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Sul conferimento del premio Oscar al musicista Ennio Morricone

PRESIDENTE. Colleghi, desidero esprimere i sentimenti miei personali, anche a nome dell'Assemblea, ad Ennio Morricone (*L'Assemblea si leva in piedi. Generali applausi*). Finalmente è stato conferito il premio Oscar al maestro Ennio Morricone, straordinario compositore, orgoglio dell'Italia intera, che con le sue musiche ha accompagnato la storia di noi italiani, sin da ragazzi.

Sulla pronuncia della Corte di cassazione in merito alla vicenda giudiziaria del senatore Margiotta

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, vorrei comunicare all'Assemblea che la Suprema Corte di Cassazione ha assolto, con sentenza irrevocabile, senza rinvio, il senatore Salvatore Margiotta (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AL-A, AP (NCD-UDC) e del senatore Candiani*), che era stato condannato, con decisione che oggi possiamo dire ingiusta. Voglio altresì comunicare all'Assemblea che il senatore Margiotta è senatore del Gruppo del Partito Democratico.

Per l'acquisizione di un documento dell'Avvocatura dello Stato

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori, rinnovando al Presidente la sollecitazione già avanzata in Commissione giustizia, affinché sia richiesta al Governo la memoria presentata alla Corte costituzionale e decisa mercoledì scorso, che riguarda argomenti di grande attualità, ovvero il tema delle adozioni e quello della *stepchild adoption*.

Poiché il Governo si è pronunciato in quella memoria e ha dato indicazioni precise, credo che i rappresentanti della Nazione, i senatori, abbiano il diritto di conoscere qual è l'opinione del Governo presentata alla Corte costituzionale e ciò è importante anche per il prosieguo dei nostri lavori.

In Commissione giustizia avevo capito che il ministro Orlando, presente, si era impegnato a consegnare questa memoria; oltretutto il procedimento si è già concluso mercoledì scorso e ritengo sia un atto pubblico. Pertanto, chiedo nuovamente al Presidente del Senato di richiedere al Governo questo atto e di metterlo a disposizione dei senatori.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 17 marzo.

La seduta di oggi sarà dedicata all'esame dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

A partire da domani saranno discussi i seguenti disegni di legge: omicidio stradale, delega riforma della magistratura onoraria, legge quadro sulle missioni internazionali.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 3 marzo si svolgerà il *question time* con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito dei disegni di legge non conclusi, saranno discussi i disegni di legge istitutivi, rispettivamente, della giornata di ricordo delle vittime dell'immigrazione e delle vittime delle mafie. In relazione alla richiesta di un'informativa del Governo sulla situazione in Libia, sarà acquisita la disponibilità del Presidente del Consiglio o del Ministro degli affari esteri.

Il calendario della settimana dal 15 al 17 marzo prevede inoltre l'esame dei disegni di legge sul distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto, sulla promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo, nonché - ove conclusi dalle Commissioni competenti - dei disegni di legge sul terzo settore e sull'istituzione del sistema delle agenzie ambientali.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 16 marzo, il Presidente del Consiglio renderà comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo dei giorni successivi.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 marzo si svolgerà il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016:

- Disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D - Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1738 - Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 951 - Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e relativa aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia
- Disegno di legge n. 1581 - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto
- Disegno di legge n. 1870 - Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1458 - Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 17 marzo 2016:

Martedì	1°	marzo	pom.	h. 16,30	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Mercoledì	2	marzo	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D - Norme penali sull'omicidio stradale (<i>Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i>)

"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegni di legge n. 1738 e connessi - Delega riforma magistratura onoraria (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	3	"	ant.	h. 9,30-14	- Seguito disegno di legge n. 1917 - Legge quadro sulle missioni internazionali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	3	marzo	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D (Norme penali sull'omicidio stradale) e n. 1738 e connessi (Delega riforma magistratura onoraria) dovranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 1° marzo.

Martedì	8	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	9	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegni di legge n. 1878 e connesso - Giornata memoria vittime immigrazione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegni di legge n. 1894 e connessi - Giornata memoria vittime mafie
Giovedì	10	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	10	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1878 e connesso (Giornata memoria vittime immigrazione) e n. 1894 e connessi (Giornata memoria vittime mafie) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 3 marzo.

Martedì	15	marzo	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi
Mercoledì	16	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegni di legge n. 951 e connesso - Distacco comune di Sappada dalla regione Veneto
"	"	"	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge n. 1581 - Promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto
Giovedì	17	"	ant.	h. 9,30-14	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016 (<i>mercoledì 16, pom.</i>) - Disegno di legge n. 1870 - Terzo settore (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) Disegno di legge n. 1458 - Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Giovedì	17	"	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 951 e connesso (Distacco comune di Sappada dalla regione Veneto) e n. 1581 (Promozione per lungo servizio degli ufficiali e dei sottufficiali in congedo assoluto) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 10 marzo.

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1870 (Terzo settore) e n. 1458 (Istituzione sistema nazionale Agenzie ambientali) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione

**sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016**

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	34'
FI-PdL XVII	17'
M5S	16'
AP (NCD-UDC)	15'
Misto	14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	12'
AL-A	12'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id)	11'
LN-Aut	10'
CoR	10'
Dissenziati	5'

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, credo che tutta l'Assemblea sarebbe d'accordo con me nel ragionamento che abbiamo provato a fare in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Signor Presidente, nel momento in cui si rincorrono notizie sempre più precise e anche preoccupanti sulla Libia, nonché su un'eventuale guida italiana per un intervento in quel Paese, non credo sia accettabile che l'Assemblea non abbia una informativa da parte del Presidente del Consiglio o del Ministro degli affari esteri e che quindi non abbia la possibilità di poter apprendere notizie, e anche di poterlo fare rapidamente. Sembra assurdo che io dica questo, dal momento che soltanto il Parlamento dovrebbe decidere su eventuali interventi, sulle missioni, perché le prerogative del Parlamento su questi temi sono assolutamente chiare e precise. Per tale motivo siamo preoccupati.

Sappiamo tutti che ci troviamo in questa situazione internazionale, anche con riferimento al terrorismo (mi riferisco al pericolo ISIS) per delle scelte sbagliate, che non riguardano solo l'Iraq e l'Afghanistan, ma anche la Libia.

Quindi, riteniamo urgente che il Parlamento possa affrontare questa discussione e disporre di tutti gli elementi e le determinazioni. Non è tollerabile apprendere le notizie soltanto dalla stampa e dai giornali. Per questo le chiedo di inserire giovedì mattina l'informativa del presidente del Consiglio Renzi. Sappiamo che il ministro Gentiloni è a New York, quindi a maggior ragione può venire qui il presidente Renzi. Credo peraltro sia necessario che proprio il Presidente del Consiglio debba fornire le informazioni ed ascoltare il dibattito e le indicazioni di quest'Assemblea.

Signor Presidente, ricordo che abbiamo posto varie volte la questione dei disegni di legge delle opposizioni, che hanno fatto una rapida comparsa qualche tempo fa, come prevede il nostro Regolamento, ma poi sono stati immediatamente tolti dall'Assemblea e giacciono ora in Commissione. Credo sia arrivato il momento di riportarli in Aula, nella settimana che va dall'8 al 10 marzo. Mi riferisco in particolare all'identificativo delle Forze dell'ordine, inserendo inoltre nella stessa settimana o in quella successiva (su questo non abbiamo problemi), anche la questione del reddito di cittadinanza e due mozioni: la prima, sulle Ferrovie dello Stato, perché è assurdo che continuiamo a non discutere di una questione strategica per il nostro Paese, e la seconda, la n. 505 a prima firma della senatrice Bellot, relativa a tutte le vicende bancarie e più specificamente la questione dell'omessa vigilanza da parte del Governatore della Banca d'Italia. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

[CATALEO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO (M5S). Signor Presidente, il Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ha presentato il 21 gennaio scorso un atto di sindacato ispettivo indirizzato al Ministero dell'interno in cui si chiedeva di sapere i motivi del trasferimento del prefetto Fernando Guida da Enna ad Isernia e la sua mancata sostituzione. Il prefetto Guida ha rivestito un ruolo nelle inchieste relative alla Fondazione Kore e nella vicenda relativa alla facoltà di medicina rumena Dunarea ed il Fondo Proserpina. Il MIUR ha già emanato tre diffide e diversi avvisi dichiarando l'illegittimità della facoltà stessa; inoltre, per il ministro Stefania Giannini questa facoltà è fuori legge.

Cinque persone, tra le quali l'ex senatore Crisafulli, sono state iscritte dalla procura nel registro degli indagati per abuso d'ufficio, invasione di edificio pubblico e falso per soppressione. Mi dispiace - e lo dico qui in quest'Aula - essere venuta a conoscenza che qualche deputato regionale e nazionale sia andato addirittura all'inaugurazione della facoltà dichiarata illegittima e fuori legge dal ministro Giannini.

È notizia di pochi giorni fa che il ministro dell'interno Angelino Alfano è stato indagato per abuso d'ufficio.

Al seguito del trasferimento, la città di Enna è rimasta stranamente priva del prefetto per quasi sessanta giorni poiché il 10 febbraio 2016 il Consiglio dei ministri ha indicato la persona destinata a svolgere le funzioni prefettizie che si è poi effettivamente insediata solo il 22 febbraio scorso.

Ora, è particolarmente grave il fatto che il Ministro dell'interno si trovi nella condizione di persona indagata, tanto più in un caso come quello di Enna nel quale l'attività di indagine appare fondata su atti e documenti, testimonianze e intercettazioni. Il ministro Alfano ha dichiarato, dopo l'annuncio della presentazione della mozione di sfiducia, che questo caso è superato e smentito dai fatti. Il fatto è, invece, che il Ministro ha lasciato la città di Enna senza prefetto per più di 60 giorni, rimuovendo in modo particolarmente strano il prefetto Guida.

Inoltre, dalle fonti di stampa sappiamo anche di intercettazioni che riguardano Ugo Malagnino, che è capo della segreteria del vice ministro Bubbico al Ministero dell'interno, nelle quali Crisafulli dice che bisogna risolvere questa cosa prima che il Ministro parta per la vacanza. Per gli inquirenti, in questa telefonata Crisafulli si riferisce proprio al trasferimento del prefetto Guida.

In altre dichiarazioni, quelle dell'ex procuratore ennese Calogero Ferrotti del 30 dicembre 2015, pochi giorni prima di andare in pensione, si dice che vi sono stati dei contatti tra Crisafulli e gli ambienti romani per far trasferire con grandissima urgenza il prefetto Guida.

Ora, noi riteniamo che questo sia un fatto gravissimo e chiediamo pertanto che venga inserita in calendario la mozione di sfiducia al ministro Alfano. (*Brusio*).

Chiedo ai colleghi di darmi la possibilità di parlare.

Oltre a questo, chiediamo che la mattina di venerdì 11, visto che il ministro Gentiloni si trova fuori d'Italia, l'Assemblea possa riunirsi per l'informativa del ministro Gentiloni sulla questione della Libia. Nella Conferenza dei Capigruppo, il capogruppo del PD Zanda ha detto che giovedì 10 o venerdì 11 non può garantire la presenza dei senatori. Io credo che questo sia un tema assolutamente sentito da tutti i senatori e quindi sono sicura che anche i senatori colleghi del Partito Democratico sarebbero d'accordo nell'inserire un'informativa anche di giovedì o venerdì mattina, quando l'Aula normalmente non si riunisce.

Per quanto riguarda i disegni di legge delle opposizioni, mi unisco alla richiesta della senatrice De Petris di inserire, nella settimana dall'8 al 10 marzo, il disegno di legge sulla identificazione delle Forze dell'ordine. Ricordo ancora a quest'Aula, e a lei presidente Grasso, che dei disegni di legge delle opposizioni, in questi tre anni, non ne è stato discusso neanche uno.

A questo mi ricollego per ribadire la richiesta di inserimento del disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che giace in Commissione da ben tredici mesi. Credo che questo sia assolutamente vergognoso. Inoltre, chiedo l'inserimento in calendario delle mozioni n. 1-00421, sull'ecobonus, e n. 1-00525, sull'euribor. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[ROMANI Paolo](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo sottolineato quanto stia diventando urgente lo svolgimento dell'informativa del Governo sul problema della Libia.

Leggiamo sui giornali della presenza di agenti britannici, francesi e statunitensi nel territorio libico e sappiamo che gli alleati dovrebbero riservare all'Italia il ruolo guida dell'eventuale intervento, successivamente alla richiesta da parte del Governo libico, laddove questo dovesse ottenere la fiducia del Parlamento di Tobruk, o addirittura dopo il via libera (che, per certi versi, è già avvenuto) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Di queste cose non sappiamo nulla e leggiamo sui giornali che quanto scritto dovrebbe avvenire in tempi ravvicinati.

Ritengo assolutamente importante che il Parlamento sia informato di quanto sta per accadere o delle decisioni che il Governo intende assumere. Anche a noi risulta evidente l'estrema delicatezza del problema in questione. Inoltre, intervenendo il Presidente del Consiglio in Assemblea il 16 marzo in vista del Consiglio europeo che si svolgerà nei due giorni successivi, non conoscendone ancora l'ordine del giorno e non sapendo se in quella sede ci sarà la possibilità di discutere anche del problema della Libia, il *premier* Renzi dovrebbe intervenire anche su questo problema qui in Senato. Quindi, non sappiamo nulla nel merito, né con riferimento alle procedure che dovrebbero presiedere ad un'eventuale decisione.

Tenuto conto della delicatezza del problema e con il senso di responsabilità che sempre ci appartiene quando sono in gioco gli interessi del nostro Paese, riteniamo utile e fondamentale, a questo punto, che il Governo proceda ad un'informativa più precisa sul problema della Libia.

Conosciamo gli impegni internazionali del ministro Gentiloni e siamo al corrente della sua impossibilità ad essere presente nei prossimi giorni. Ciò nonostante, signor Presidente, la solleciterei a prevedere lo svolgimento di un'informativa del Ministro su questo problema nel primo pomeriggio di giovedì 10 marzo, in quanto mi risulta che il Ministro tornerà nella mattinata di quel giorno.

Mi pare che la presidente De Petris sia già intervenuta su questo tema, che riguarda tutti. Ribadisco che, laddove non ci fosse certezza e contezza del fatto che il Governo prenderà posizione su questo argomento nel dibattito in sede di Consiglio d'Europa, è obbligatorio che, questa volta, il Parlamento prenda in esame il problema con lo svolgimento dell'informativa del Ministro degli affari esteri.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, intervengo per avanzare la richiesta di una piccola modifica al calendario dei lavori approvato oggi a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, con riferimento alla calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

Premetto che nel merito ritengo che, come ha dichiarato lo stesso ministro Alfano, la vicenda sia morta prima di nascere, perché quando egli ebbe a dichiarare i fatti erano conclamati, ossia il commissariamento dell'università Kore era già stato realizzato dal prefetto vicario che svolgeva le funzioni del prefetto trasferito. Ulteriori e qualificanti elementi di merito si sono aggiunti alle considerazioni del ministro Alfano in occasione delle dichiarazioni del prefetto Guida, il quale ha pubblicamente affermato come quel trasferimento fosse concordato e condiviso vuoi per l'esigenza di avvicinamento alla propria sede, vuoi per il fatto notorio - mi rivolgo agli addetti ai lavori e sicuramente anche a noi legislatori - che la prefettura di Enna è in fase di abolizione nella logica di riordino dei costi dei presidi di Governo sul territorio.

Signor Presidente, fatta questa premessa di merito, vorrei formulare la seguente richiesta. Lo stato degli atti è regolato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1: come lei mi insegna, signor Presidente, questi eventi vengono esaminati dal Tribunale dei ministri, il quale ha novanta giorni di tempo perentori per valutare la fondatezza o meno dell'indagine, archiviare o eventualmente trasmettere alla procura le proprie valutazioni per l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio o il venir meno della richiesta di autorizzazione a procedere.

È già trascorso un mese, signor Presidente, perché gli atti sono stati trasmessi il 1° febbraio; quindi ci sono soltanto altri due mesi perché il Tribunale dei ministri si possa pronunciare su questa vicenda (noi

siamo certi che si pronunzierà per l'archiviazione). Dico questo anche per un'economia dei lavori parlamentari e per evitare dibattiti che, se dovessero essere necessari, si faranno senz'altro (nessuno vuole sottrarsi a questo), ma eventualmente a tempo debito e con un evento più maturo nel caso in cui dovessero acclararsi eventuali responsabilità, che sicuramente non verranno acclamate, perché il caso si è sgonfiato da sé.

Vengo alla richiesta, signor Presidente. Chiedo che la calendarizzazione della mozione di sfiducia possa essere presa in esame non prima di due mesi a partire da oggi, in maniera tale da prenderla in esame quando il Tribunale dei ministri avrà doverosamente compiuto i propri adempimenti ed avrà manifestato la propria opinione in ordine all'eventuale archiviazione. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo allieve, allievi, docenti ed accompagnatori dell'Istituto alberghiero «Severo Savioli» di Riccione, in provincia di Rimini, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, anche noi volevamo chiedere un'integrazione, più che una modifica. Abbiamo letto tutti ieri le agenzie ed oggi le testate dei nostri quotidiani nazionali, in cui si dice sostanzialmente che gli americani hanno deciso di operare un intervento in Libia. L'Italia si trova suo malgrado reclutata, in quanto le è stata affidata la guida del contingente plurinazionale di intervento in quell'area. La domanda che noi ci poniamo e che il cittadino italiano si pone è se siamo entrati in guerra senza neanche saperlo e senza neanche accorgercene. Poiché la dichiarazione di guerra dovrebbe spettare alle Camere, queste dovrebbero quanto meno sapere che tipo di intervento i nostri militari andranno a fare in quelle zone, giusto o non giusto che sia. Ognuno avrà opinioni diverse in merito e magari la Lega può anche essere d'accordo su un intervento militare di sicurezza nazionale, in quanto davanti a noi si trova uno Stato in subbuglio, con una presenza di terroristi che deve preoccupare tutti quanti noi. Ci dobbiamo chiedere però chi decide per gli italiani quando è il caso di mobilitare la propria difesa e i propri eserciti. Decide il Parlamento italiano o il Presidente degli Stati Uniti d'America? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. È stata chiesta, da parte del Presidente di Forza Italia, la presenza del ministro degli affari esteri Gentiloni. Ma, vista la complessità della questione e la rilevanza della stessa, noi pensiamo che debba essere addirittura il presidente Renzi a venire e relazionare in Aula. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, colleghe e colleghi, è nota la posizione del mio Gruppo parlamentare in ordine alle mozioni di sfiducia. Noi siamo sempre uguali a noi stessi, indipendentemente dal fatto che si tratti di persona appartenente alla maggioranza o all'opposizione; certamente non influisce sulla nostra decisione il fatto che vi sia un ruolo di Governo. Io credo che, se e quando l'esito delle determinazioni del tribunale dei Ministri produrrà delle informazioni utili a formarsi un convincimento più adeguato, il problema verrà affrontato.

Semmai, signor Presidente, colgo l'occasione per rappresentare a lei e all'Assemblea, parlandosi del Ministro dell'interno ed essendosi fatto riferimento anche al ministro Gentiloni, la necessità e l'opportunità, che poi tramite il Gruppo, unitamente ai colleghi, formalizzerò nei modi di rito, di audire in Aula il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno.

Ieri - anzi, per essere più precisi, avantieri - il ministro Alfano è stato a Bari in relazione alla grave, gravissima emergenza che si sta determinando in ragione dei rischi connessi con i flussi migratori.

Signor Presidente, non apro qui una discussione sui principi e sui valori della solidarietà e dell'accoglienza, che hanno sempre trovato la Puglia con le braccia aperte; tuttavia, non vorrei che quella Regione, che ha il perimetro costiero più esteso di tutta Italia, si trovasse da sola a fronteggiare un'emergenza particolarmente grave, soprattutto approssimandosi il periodo di più alto impegno sul versante turistico.

Credo che, per parlare di argomenti che riguardano l'economia reale del Paese e i profili di sicurezza e di legalità dei territori, forse sarebbe più opportuno concentrare la nostra attenzione su audizioni di questo genere, che gioverebbero anche alla nostra azione legislativa a tutela dei territori e della nostra comunità nazionale. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. Non ho ben capito la proposta di modifica del calendario.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Chiedo la possibilità di audire, eventualmente anche di concerto, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno in relazione al rischio, di cui oggi parlano tutti i quotidiani, in particolare quelli del Sud, determinato dalla pressione esercitata sul confine macedone e alla possibilità che approdino, presumibilmente anche sul territorio pugliese, decine di migliaia di profughi che scappano dalle guerre, dalla povertà e dalle dittature. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

PRESIDENTE. Visto che nel calendario è già prevista un'informativa sulla situazione in Libia, considerato che siamo in attesa di acquisire la disponibilità del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri e che sono state proposte varie soluzioni (giovedì, venerdì, Presidente del Consiglio o ministro degli affari esteri Gentiloni), tenuto presente che, comunque attendiamo una risposta su questo tema e che, appena pervenuta, si provvederà a calendarizzare l'informativa, metto ai voti la proposta di modifica al calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire, con data certa, l'audizione del Governo sul tema della Libia.

Non è approvata.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Restiamo comunque in attesa dell'acquisizione della disponibilità del Presidente del Consiglio o del ministro Gentiloni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a calendarizzare i disegni di legge concernenti l'identificativo per le Forze dell'ordine e il reddito di cittadinanza, presentata sia dalla senatrice De Petris, sia dalla senatrice Catalfo.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di altre mozioni.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Presidente, mettiamo ai voti la mia proposta.

PRESIDENTE. Senatore, è stato deciso di non inserire nel calendario la discussione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Secondo me, Presidente, la mia proposta era diversa.

PRESIDENTE. Lo comprendo, però lei dice di calendarizzarla «non prima di». Già c'è la proposta di non calendarizzarla.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Scusi, Presidente, ma non è la stessa cosa.

PRESIDENTE. Lo capisco, ma è un'ulteriore specificazione.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). La mia proposta era chiara. Io la invito a metterla in votazione, poi veda lei. La mia proposta è diversa, e credo - spero, Presidente - di averla motivata ampiamente.

PRESIDENTE. Certamente, ma la proposta di non calendarizzarla contiene in sé quella di calendarizzarla tra due mesi.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). No, Presidente, perché può esserne chiesta la calendarizzazione tra una settimana e ogni settimana. In questo caso invece l'Assemblea decide di prendere in esame la calendarizzazione quando il Tribunale dei ministri avrà esaurito il suo compito. Aveva un senso. *(Commenti dai Gruppi LN-Aut e del senatore Santangelo)*.

PRESIDENTE. Si decide indipendentemente dall'esito del Tribunale dei ministri; non possiamo calendarizzare la discussione a condizione di un esito del Tribunale dei ministri: è questo il punto, senatore Schifani. Mi dispiace ma siccome lei ha detto, all'esito della pronuncia del Tribunale dei ministri...

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Nel momento in cui il Tribunale dei ministri si pronunzierà prenderemo in esame l'eventuale calendarizzazione; è una sospensiva.

PRESIDENTE. Vorrà dire che la prenderemo in esame.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Chiedo il voto su questo, Presidente, perché altrimenti ogni settimana ci troveremo a votare questa richiesta. La mia istanza credo fosse abbastanza razionale. Se poi lei non vuole metterla in votazione, se ne assumerà la responsabilità. *(Commenti dei senatori Crimi e Santangelo)*.

PRESIDENTE. La voteremo ogni volta che sarà richiesto.

SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Dissento, però ne prendo atto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'audizione dei Ministri dell'interno e degli affari esteri sull'emergenza profughi in Puglia.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Saluto ad una delegazione di funzionari della House of Lords

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che sta assistendo ai nostri lavori una delegazione di funzionari della House of Lords in Senato per un periodo di studi e di cooperazione amministrativa. Li salutiamo e auguriamo loro buon lavoro. *(Applausi)*.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 2) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti (ore 17,14)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-*quater*, n. 2, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti, procedimento civile pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Treviso».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Non essendo presente in aula il relatore, senatore Giarrusso, chiedo al relatore facente funzioni, senatore Stefano, se intende intervenire.

STEFANO, f. f. relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sostituisco il relatore Giarrusso, che non era stato avvertito e oggi risulta assente, per evidenziare preliminarmente che, come precisato anche dall'ex senatore Stiffoni nella memoria scritta depositata il 21 maggio 2015, per i medesimi fatti la professoressa Faion ha presentato formale querela presso il tribunale di Padova, a seguito della quale è stato attivato il procedimento penale n. 8026/11, conclusosi con richiesta di archiviazione del pubblico ministero del 23 giugno 2011 e, a seguito di atto di opposizione, con decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del 18 giugno 2013.

Nel predetto decreto di archiviazione, adottato dal giudice per le indagini preliminari, è stata ritenuta l'operatività dell'articolo 68 della Costituzione.

Atteso che nel procedimento penale n. 8026/11 del giudice per le indagini preliminari l'autorità giudiziaria ha ravvisato d'ufficio l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex senatore Stiffoni nei confronti della professoressa Faion, avvalendosi della facoltà prevista al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 e archiviando conseguentemente le indagini, l'unico procedimento oggetto del sindacato della Giunta e oggi dell'Aula rimane quello civile n. 3804 del 2013, inerente ai medesimi fatti, in relazione al quale il predetto ex senatore chiede il pronunciamento del Senato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.

La giurisprudenza della Corte costituzionale richiede che le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare possano essere coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ma solo a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio dei compiti parlamentari, basato su due presupposti. Il primo presupposto consiste nella sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nelle Aule parlamentari, mentre il secondo requisito si basa sul cosiddetto legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna.

L'atto di sindacato ispettivo 4-00077, a firma del senatore Stiffoni, del 29 maggio 2008 contiene una critica molto accesa nei confronti della preside Faion (in occasione degli episodi di spaccio di droga verificatisi) rispetto alla quale si legge testualmente: «l'interrogante chiede di sapere: (...) alla luce dei gravi fatti avvenuti e delle carenze nella vigilanza da parte del dirigente scolastico, evidenziate in premessa, se non ritenga necessario interessare gli organi competenti al fine di sollevare dall'incarico la preside del liceo classico Canova di Treviso».

La corrispondenza di contenuto tra le dichiarazioni *extra moenia*, oggetto del procedimento civile in questione, e il predetto atto di sindacato ispettivo risulta quindi evidente, anche alla luce della circostanza che, come ha precisato la giurisprudenza della Consulta non è in alcun modo necessaria una puntuale e pedissequa corrispondenza dei testi, essendo sufficiente una corrispondenza sostanziale, ossia di significato, tra le espressioni usate *extra moenia* e le opinioni espresse *intra moenia*.

Rispetto al requisito del cosiddetto legame temporale, si rileva che il predetto atto di sindacato

ispettivo è successivo di circa due mesi rispetto al primo articolo di stampa del 21 marzo 2008 e comunque successivo anche rispetto all'articolo apparso su «La tribuna di Treviso» del 25 maggio 2008.

In occasione dell'esame da parte della Giunta del documento relativo al senatore Gentile, è stato osservato dal relatore che la Corte costituzionale ha ritenuto che la posteriorità dell'atto parlamentare tipico rispetto alla dichiarazione *extra moenia* non preclude di per sé la configurabilità dell'insindacabilità sotto il profilo del requisito del legame temporale, purché tale atto risulti prevedibile sulla base della specifica situazione.

Per tali ed altri motivi - Presidente, considerato che è molto faticoso parlare con questo brusio in Aula - la Giunta ha deliberato, su proposta del relatore, senatore Giarrusso, di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto, per il quale è in corso presso il tribunale di Treviso il procedimento civile a carico dell'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che, pertanto, vige nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 17,25)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 10, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche del signor Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 17067/12 RGNR)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti.

Chiedo alla relatrice, senatrice Lo Moro, se intende intervenire.

LO MORO, relatrice. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta, nella sua integralità, mentre oralmente mi limiterò a riepilogare qual è il punto della questione, anche per chi non avesse avuto il tempo di leggerla.

Signor Presidente, lei ha già detto che è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli a chiedere l'autorizzazione e ha già dato informazioni sufficienti su quanto deciso dalla Giunta. Quindi partirò dalle premesse, in fatto e in diritto, per poi dire qual è la proposta della Giunta.

Innanzitutto, la precisazione su quale sia l'autorità giudiziaria precedente, in questo caso non è una mera formalità, ma un elemento di sostanza, perché si tratta di intercettazioni telefoniche autorizzate nei confronti di terzi non parlamentari da altro giudice per le indagini preliminari e in particolare da quello presso il tribunale di Firenze. Il procedimento in cui sono state raccolte e acquisite queste intercettazioni telefoniche è dunque un altro procedimento, per la verità a carico sempre di Marcello Dell'Utri, oltre che di altri imputati, per un altro reato, che è il concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. In questo caso siamo davanti ad un'altra richiesta, perché queste intercettazioni sono state trasmesse alla procura di Napoli, che ne ha chiesto l'utilizzo per un altro procedimento penale, per fatti completamente diversi, in relazione ai quali è contestato un altro reato rispetto alla corruzione e, in particolare, il concorso in peculato.

Dunque, si tratta di due autorità diverse, c'è una parziale identità soggettiva, perché in entrambi i casi è imputato Marcello Dell'Utri, ma i fatti sono completamente diversi. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli ha ritenuto le conversazioni intercettate rilevanti e la loro intercettazione casuale, considerando le stesse sottoposte ad autorizzazione successiva delle Camere, come disposto dall'articolo 6 della legge n.140 del 2003. La richiesta di autorizzazione - a titolo di informazione per i colleghi - riguarda 49 conversazioni telefoniche su 52 che vedono coinvolto l'ex senatore Dell'Utri, registrate in un periodo che va dal 23 gennaio al 21 maggio 2012. È vero che le conversazioni telefoniche sono 49, ma si tratta di un numero che va rapportato con il numero complessivo, che è di 12.878 intercettazioni.

Salto tutta la parte riguardante la descrizione che abbiamo fatto per chiarire che si tratta di fatti diversi e di autorità giudiziarie che procedono in maniera differenziata, una presso il tribunale di Firenze e l'altra - quello che ci riguarda - presso il tribunale di Napoli. Passando quindi al piano metodologico, occorre preliminarmente evidenziare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 390 del 2007, ha seguito un approccio in base al quale la Camera a cui viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare innanzitutto quale sia la direzione dell'atto di indagine, ossia se lo stesso sia rivolto sul piano funzionale nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni o, viceversa, se sia finalizzato a carpire elementi indiziari a carico del parlamentare, tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare in questione.

In questo caso, per la verità, la decisione non è molto difficile da prendere, perché, per ciò che riguarda il fatto che ci sia una diversità, quello che stiamo esaminando è un caso di scuola, dal momento che c'è una totale diversità anche nei fatti per cui si procede. Quindi, l'idea che si possa procedere per questi fatti e che l'intercettazione sia stata decisa in maniera indiretta, per carpire qualcosa in relazione a questo processo, è un'idea fantasiosa, perché i fatti per cui si procedeva presso il tribunale di Firenze erano completamente diversi. L'occasionalità delle intercettazioni è dunque del tutto evidente: il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, nell'ambito del procedimento n. 17337 del 2011, a carico di Marcello Dell'Utri e Marino Massimo De Caro, procedeva per concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È inutile che mi dilunghi sul contenuto dei fatti contestati, in quanto anche l'imputazione ne attesta la diversità. Del procedimento presso il tribunale di Firenze, comunque, il Senato non è stato investito dalla competente autorità giudiziaria, quindi non se ne deve occupare. L'ambito conoscitivo della Giunta è necessariamente circoscritto, sul piano sostanziale ma anche procedurale, alle richieste di utilizzo in titolo trasmesse da un giudice diverso e per un diverso fine.

A parte questa considerazione anche sulla occasionalità che emerge in maniera obiettiva dagli stessi documenti, e che tra l'altro non è stata contestata neanche dall'interessato che non ha presentato alcuna memoria pur avendo avuto la possibilità di farlo, l'altro elemento che va indagato è quello sulla necessità, o meglio sulla non implausibilità della intercettazione. Anche in relazione a questo mi pare che non ci siano dubbi di alcun genere.

Naturalmente per tutto questo dobbiamo richiamare il contenuto dell'ordinanza del giudice e sotto questo profilo posso evidenziare che in essa si fa ampiamente riferimento alla necessità di queste intercettazioni. In particolare l'autorità giudiziaria scrive che «gli esiti delle intercettazioni sopra ricordate rendono indispensabile l'utilizzo delle conversazioni casualmente intercettate, perché dalla loro lettura emerge come il Dell'Utri mostrava un particolare interesse per il contenuto della biblioteca partenopea di cui l'amico De Caro era direttore». E ancora, a pagina 25 dell'ordinanza si chiarisce, rispetto alle ulteriori intercettazioni, che «le stesse appaiono rilevanti per ricostruire il rapporto tra Dell'Utri e De Caro; costituiscono la prova degli stretti rapporti, anche di carattere fiduciario, intercorrenti tra i due e sono illuminanti del ruolo avuto da Dell'Utri nella vicenda relativa alla nomina di De Caro». In conclusione, nel caso di specie la necessità dell'intercettazione è evidente così come la occasionalità.

Per queste ragioni io ho proposto alla Giunta, che ha votato a maggioranza queste conclusioni che ripropongo all'Assemblea, che sia concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al documento in discussione.

Ho già detto - e quindi mi limito a ribadirlo - che non abbiamo elementi diversi provenienti dall'interessato e aggiungo, perché è un'argomentazione suggestiva ed è più che motivata nella relazione scritta, che in questo caso non dobbiamo fare alcun riferimento all'eventuale legittimità o illegittimità, perché non siamo la Corte di cassazione, ma il Senato e gli elementi che dobbiamo valutare sono quelli della occasionalità e della necessità. Questo perché? Cosa succederebbe se nell'altro processo, quello presso il tribunale di Firenze, venisse sancita l'illegittimità delle intercettazioni, ovviamente per via giudiziaria? Chiaramente, se le intercettazioni sono illegittime non sono utilizzabili, ma questo non interferisce sul giudizio di oggi che è riferito all'altro procedimento. Allo stato non siamo stati informati di nulla di tutto questo, quindi ci limitiamo ad osservare gli aspetti di nostra competenza. Per queste ragioni non penso che si possa evitare di confermare la votazione che c'è stata in Giunta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, premettendo che vorrei rappresentare il fatto che il collega Giarrusso è a casa in malattia e non assente per altri motivi, come qualcun'altro ha specificato, e che non eravamo al corrente di dover trattare gli argomenti che sono stati introdotti nella Conferenza dei Capigruppo di oggi, vado ad affrontare la questione legata al documento ora in esame.

Stiamo parlando dell'ex senatore Dell'Utri. Forse la vicenda potrebbe sembrare marginale, perché stiamo parlando di sottrazione di libri antichi da una biblioteca. Però la questione è importante e non va sottovalutata perché fa capire qual è la misura della persona, che rapporto ha con la pubblica amministrazione, che rapporto ha con la cosa e con i beni pubblici.

Nella richiesta del giudice per le indagini preliminari viene precisato che il De Caro, il direttore della biblioteca, «dopo aver assunto le funzioni di direttore della biblioteca, grazie anche alle protezioni politiche di cui da tempo godeva (...)» - ecco un altro meccanismo che purtroppo ancora esiste - «acquisiva il controllo totale della biblioteca (...) e consentiva l'accesso abusivo e incontrollato». Questo dà un po' il quadro nel quale si muoveva l'ex senatore dell'Utri e in cui si muove, purtroppo ancora adesso, gran parte della politica italiana, anche di quella presente in questa Camera e nell'altra.

Il dottor Dell'Utri avrebbe «consentito l'attività di spoliazione della biblioteca», avrebbe favorito «l'ascesa del De Caro ai vertici dell'amministrazione statale» anche in vista della possibilità di incarichi ministeriali e della loro compatibilità con funzioni «di direttore di una biblioteca famosa» appunto per quelle raccolte che erano invidiate in tutto il mondo e che è stato consentito sottrarre e portare altrove.

Credo che tale vicenda non vada sottovalutata ed ho voluto intervenire in sede di dichiarazione di voto per evidenziare quale sia il rapporto che c'è sempre stato tra la politica, le nomine, gli incarichi affidati, gli scambi e tutto ciò che ne consegue. Sappiamo che nei confronti dell'ex senatore Dell'Utri sono state avanzate accuse ben più pesanti: di organicità alla criminalità organizzata e alla mafia. Ebbene, questa può sembrare una cosa irrilevante, ma invece dà l'idea di come la cultura mafiosa, sia insita talvolta in alcune persone e di come difficilmente venga meno; una cultura che prevede che la cosa pubblica non sia tale ma a disposizione di chi ne ha l'accesso.

Per questo motivo voteremo a favore dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni. Stiamo parlando dell'articolo 68 della Costituzione, che forse sarebbe il caso di affrontare una volta per tutte, per eliminare il privilegio di cui gode la classe politica di dover ricevere un'autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza che finisce per bloccare l'attività giudiziaria in caso di intercettazioni, sequestro o arresto; e tutto ciò affinché la casta possa continuare a tutelare se stessa rispetto alle accuse che le vengono avanzate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[DE BIASI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, mi pare che si stia prendendo un po' troppo il vizio di avere le primazie etiche in quest'Assemblea. Voglio ricordare, a prescindere dalla vicenda di Dell'Utri su cui non intervengo, che la vicenda della biblioteca dei Girolamini è stata sollevata alla Camera dei deputati da me quando ero nella Commissione cultura. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Crimi)*, quindi non è il caso di dire che anche in quest'Aula c'è l'andazzo comune della politica. Per cortesia, non parliamo di cose che non si conoscono.

Inoltre, vi sono anche delle imprecisioni nelle cose testé dette dal collega Crimi, per cui non usiamole per farci propaganda. Quella della biblioteca dei Girolamini è una vicenda squallida di questo Paese. Si è trattato di nominare direttore della biblioteca chi non aveva neanche i requisiti per ricoprire tale incarico; parliamo della biblioteca di Giambattista Vico e vi sono coinvolti anche ordini monacensi. La faccenda è quindi un po' più complicata di quella che potrebbe riguardare semplicemente una nomina. Dato che, com'è noto, ci sono più cose in cielo e in terra che non nella filosofia del senatore Crimi, chiederei almeno un po' di sobrietà. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Battista, D'Anna e Zuffada)*.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche del signor Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, di cui al documento IV, n. 10, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.

(Segue la votazione).

CASTALDI (M5S). Verdini, devi votare verde!

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione del documento:

[\(Doc. IV, n. 13\)](#) **Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura**

cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Domenico De Siano, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (ore 17,42)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 13, recante: «Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Domenico De Siano nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 56502/2010 RGNR - n. 33575/2015 RG GIP) per i reati di cui agli articoli: 1) 416, primo, secondo e quinto comma, del codice penale (associazione per delinquere); 2) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 3) 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 4) 110, 81, capoverso, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 5) 81, capoverso, 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 6) 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De Siano, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Stefano, se intende integrare la relazione scritta.

STEFANO, relatore. Signor Presidente, credo che sia utile a tutti che io rappresenti sul piano metodologico il ragionamento che ho proposto alla Giunta e sul quale quest'ultima ha deliberato a maggioranza, poiché trattasi di un provvedimento di custodia cautelare e quindi restrittivo della libertà personale di un nostro collega.

Inizio allora precisando, sul piano meramente metodologico, che nell'istruttoria della richiesta di arresti domiciliari in questione (come di ogni altra richiesta di arresti domiciliari) tutte le valutazioni vanno ricondotte e circoscritte nel perimetro dei poteri della Giunta, ed oggi dell'Assemblea, che, per un principio di separazione di poteri, non possono sostanzarsi in un giudizio di riesame di identica portata rispetto a quello contemplato dall'articolo 309 del codice di procedura penale spettante invece all'esclusiva competenza del cosiddetto tribunale della libertà, né tantomeno può connotarsi secondo modalità concrete atte a farlo assurgere ad un improprio quarto grado di giudizio per le misure cautelari aggiuntivo rispetto al predetto secondo grado e alla fase processuale successiva dinanzi alla Cassazione.

Ritengo pertanto imprescindibile attenerci rigorosamente a tale impostazione metodologica senza sconfinare in campi riservati all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, atteso che tale approccio consentirebbe alla Giunta di assumere un ruolo giurisdizionale improprio, suscettibile di sovrapporsi indebitamente con quello spettante al tribunale del riesame come pure con quello spettante alla Cassazione ai sensi dell'articolo 111, comma settimo, della Costituzione. Ciò si porrebbe, peraltro, in contrasto con il profilo funzionale, ossia con la tutela della funzione parlamentare che costituisce il substrato giustificativo di tutto il sistema delle inviolabilità previsto dalla Costituzione le quali rappresentano deroghe al principio di uguaglianza ed in quanto tali sono ammesse in tale valenza derogatoria solo in relazione agli stretti limiti della tutela della funzione parlamentare, l'unica soggetta a valutazione del Senato attraverso il sindacato sul cosiddetto *fumus persecutionis*.

A questo proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010, nel prevedere che il sindacato della Giunta si estenda non solo al requisito per così dire negativo dell'assenza di *fumus persecutionis*, ma anche a quello positivo della necessità dell'atto, ha precisato tuttavia che il sindacato

non deve consistere in un riesame dei presupposti di necessità già vagliati dall'autorità giudiziaria quanto in un potere di riscontro, attraverso la motivazione dell'atto, la mera non implausibilità dello stesso sotto il profilo dell'assoluta necessità.

Alla luce di tale approccio, evidenzio, in relazione ai profili di cui alla sopracitata sentenza della Consulta n. 188 del 2010 (che richiamerò più volte), che la motivazione dell'atto esplicita le esigenze cautelari e sostiene, con specifico riguardo alle fattispecie di cui all'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale, che il senatore De Siano potrebbe, in base ad un giudizio prognostico, reiterare i reati contestati con particolare riferimento (sottolineato in modo pregnante nella motivazione) al reato di associazione a delinquere. Credo che su tale motivazione andasse svolta, così come abbiamo fatto, la verifica di non implausibilità richiamata nella sopracitata sentenza della Corte costituzionale.

Chiarisco che sicuramente non sono emersi elementi atti a configurare un *fumus* di primo grado, inteso come la soggettiva intenzione persecutoria del magistrato. Parimenti, a mio avviso non sono emersi nemmeno elementi atti a connotare il *fumus* di secondo grado, ossia le modalità particolari dell'azione promossa dai magistrati atti a far trapelare, da elementi oggettivi, il *fumus*.

Gli elementi degni di approfondimento riguardano soprattutto il cosiddetto *fumus* di terzo grado, il quale attiene alla manifesta infondatezza dell'attività dell'autorità giudiziaria. A tal proposito, va ancora ribadito che la Giunta non può sostituirsi al giudice per le indagini preliminari nella valutazione della sussistenza o meno delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, non potendo quindi estendere il proprio sindacato agli eventuali profili di infondatezza dell'ordinanza. L'unica eccezione ammessa a tale approccio è quella relativa agli aspetti di infondatezza caratterizzati da una parvenza manifesta e macroscopica, percepibile *ictu oculi* e in maniera indubbia e idonei quindi a connotare un *fumus persecutionis* oggettivo.

Nel caso di specie, l'annullamento da parte del tribunale del riesame del capo relativo all'associazione a delinquere può fornire elementi di riflessione in tal senso, atteso che la motivazione delle esigenze general-preventive contenuta nell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari fa riferimento soprattutto a tale reato. Ad utilità di tutti i colleghi dell'Assemblea, evidenzio che a pagina 89 dell'ordinanza (pagina 92 del documento) si legge testualmente: «Tale prognosi circa il futuro comportamento degli indagati a cui è contestato il delitto di cui al capo A), si fonda innanzitutto sull'inserimento degli stessi in una struttura associativa tuttora operativa». Il delitto di cui al capo A), ossia l'associazione a delinquere, assurge quindi a perno per indicazione stessa del magistrato procedente, su cui poggia il pericolo di recidiva.

A conferma di tale impostazione seguita dal giudice delle indagini preliminari, a pagina 91 dell'ordinanza (pagina 94 del documento) si legge: «Orbene, quanto agli appartenenti all'associazione a delinquere, non può che predisporre lo strumento cautelare degli arresti domiciliari, idoneo a preservare le esigenze special preventive (...)». Da questa ricostruzione, quindi, appare evidente che la misura degli arresti domiciliari è stata commisurata dal magistrato procedente in relazione al capo di imputazione relativo all'associazione a delinquere. Non avrebbe infatti avuto senso l'*incipit* della sopracitata frase: «quanto agli appartenenti all'associazione a delinquere».

Evidenzio altresì che il capo A) relativo all'associazione a delinquere è stato caducato ad opera del tribunale del riesame. Conseguentemente, sempre in virtù di un approccio di separazione dei poteri, non rientra sicuramente nei compiti della Giunta e dell'Assemblea quello di sindacare tale decisione giurisdizionale, essendo noi obbligati a prenderne atto, anche in virtù della circostanza che l'annullamento del capo di imputazione in questione comporta la caducazione dello stesso, non più efficace e non più esistente e conseguentemente non più soggetto alla nostra valutazione. È il giudice (in particolare il tribunale del riesame) che, nella propria autonomia di giudizio, ha caducato il capo relativo all'associazione a delinquere; ma, se noi dobbiamo necessariamente prendere atto di tale caducazione, allo stesso modo siamo obbligati, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010, a verificare la non implausibilità riguardo alla motivazione dell'atto.

Evidenzio anche, pregando i colleghi di concedermi ancora tre minuti ...

PRESIDENTE. Glieli do anche io tre minuti, senatore Stefano.

STEFANO, *relatore*. Non pensavo di avere il tempo contingentato.

In relazione al documento De Siano, assume rilievo la questione della gravità dei reati contestati (che inizialmente comprendevano anche l'associazione a delinquere), presupposto necessario, secondo una prassi parlamentare ampia, per la concessione dell'autorizzazione all'arresto di un parlamentare, atteso che l'applicazione allo stesso di una misura cautelare detentiva è suscettibile di modificare la composizione numerica dell'Assemblea, alterandone il *plenum*. La finalità precipua sottesa alla garanzia dell'inviolabilità deve essere necessariamente orientata nella direzione della salvaguardia della funzione parlamentare e a conferma di tale impostazione basti rilevare il dato - sancito anche dalla Corte costituzionale - dell'irrinunciabilità di tale prerogativa da parte dell'interessato, atteso che la salvaguardia della funzione parlamentare riveste natura di diritto indisponibile da parte del senatore inquisito ed è quindi rimessa alla nostra esclusiva valutazione.

Alla luce di tale approccio funzionale, in passato le Camere hanno autorizzato l'arresto solo per undici volte ed esclusivamente per otto parlamentari. In particolare, la giurisprudenza parlamentare ha ritenuto costantemente, fino alla XV legislatura, che l'esigenza di tutela del *plenum* dell'Assemblea potesse subire una deroga, ancorata a parametri di ragionevolezza, esclusivamente nelle ipotesi nelle quali il reato fosse di particolare gravità ed efferatezza. E il reato depotenziato dalla caducazione parziale del tribunale del riesame credo che potrebbe non essere più idoneo a giustificare la riduzione del *plenum* dell'Assemblea conseguente alla misura cautelare.

Aggiungo velocemente, sull'impianto complessivo, che gli altri coindagati del senatore De Siano per gli stessi reati rispetto ai quali oggi, a seguito del riesame, il senatore De Siano risulta indagato non sono stati soggetti ad alcuna misura restrittiva. E, quindi, questa nostra valutazione giunta che oggi rimetto all'Assemblea porta a parificare una posizione che - secondo noi - è allo stesso livello di altri coindagati.

Infine, per i due reati presunti rispetto ai quali il senatore De Siano è indagato insieme ad altri, esistono delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno voluto evidenziare la legittimità dei procedimenti amministrativi di aggiudicazione.

Per tutto questo insieme di ragioni, la mia proposta alla Giunta è stata approvata a larga maggioranza e io la rimetto all'autorevole esame di quest'Assemblea.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo allieve, allievi e docenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Mandralisca» di Cefalù, in provincia di Palermo, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del [documento IV, n. 13](#) (ore 17,55)

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, non ci siamo. La componente del Movimento 5 Stelle rappresentata nella Giunta per le immunità è stata l'unica ad aver votato in senso diverso da tutte le componenti degli altri Gruppi, respingendo la proposta oggi illustrata dal presidente Stefano. Provo allora a sintetizzare molto brevemente le ragioni che ci hanno spinto a questa determinazione e che oggi motiveranno il nostro voto contrario.

Vorrei partire da una considerazione su quanto avvenuto in Aula proprio poco fa, come spunto di riflessione che poi condurrà a un certo ragionamento. Il capogruppo del Partito Democratico, il senatore Zanda, all'inizio di questa seduta, ha dato una comunicazione relativa alla assoluzione in via

definitiva di un nostro collega, il senatore Margiotta, alla fine della quale è scattato l'applauso. Noi ovviamente non possiamo che essere contenti che un senatore, un membro di quest'Assemblea, sia stato assolto in via definitiva. Immagino, però, che tutti noi si possa condividere l'idea che, se è giusto felicitarsi in maniera pubblica così esteriorizzata per un'avvenuta assoluzione di un parlamentare, allo stesso modo dovremmo essere pronti - e quest'Assemblea dovrebbe essere pronta - a compiere gesti pubblici e massimamente esteriorizzati tutte le volte che è successo o, eventualmente, succederà che membri di quest'Assemblea o dell'altro ramo del Parlamento siano invece attinti da sentenze definitive di condanna.

Signori, o ci mettiamo in testa che dobbiamo dare un segnale al Paese che sta là fuori e che ci guarda, che la politica vuole veramente riconquistare la fiducia e che i parlamentari non sono una casta, oppure non ce ne sarà per nessuno; o, almeno, non ce ne sarà per chi alle parole non fa seguire i fatti. Sul punto mi aspetto che, in futuro, qualora malauguratamente dovesse accadere che un parlamentare sia attinto da una sentenza di condanna, si alzi qualcuno in quest'Aula e proponga - che so - un fischio collettivo invece di un applauso.

Ma veniamo al caso che ci occupa.

Dalla relazione del presidente Stefano si è ricostruito l'*iter* che ha condotto la maggioranza dei membri della Giunta alla proposta di respingimento dell'autorizzazione alla misura coercitiva personale degli arresti domiciliari nei confronti del senatore De Siano. Si è detto che, poiché il tribunale del riesame ha fatto caducare il capo di accusa di associazione a delinquere per mancanza di gravi indizi - evidentemente, come sappiamo, non è un giudizio assolutorio in senso pieno quello del tribunale del riesame - non persistevano le esigenze cautelari in tema di gravi indizi di colpevolezza che giustificavano il mantenimento della misura cautelare disposta dal gip, venendo meno, appunto, le giustificazioni in relazione al reato di associazione a delinquere. Occorre, però, ricordare che permangono le imputazioni per fatti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nonché di concorso in perturbata libertà degli incanti.

Non è che in questa sede si voglia indossare la veste di giustizialisti ad ogni costo, ma nel momento in cui diciamo - ed è stato detto anche nella relazione - che il Senato non vuole costituire un tribunale speciale, un giudice di quarto grado, che interferisca con la normale attività giudiziaria, dobbiamo anche considerare che comunque la misura cautelare, ad oggi, permane, limitatamente ai reati di corruzione e turbativa d'asta. Se facciamo finta di non vedere che è questa la realtà, non solo continuiamo a dare il messaggio, anche all'esterno, che applaudiamo chi viene assolto; non solo stiamo zitti zitti quando qualcuno viene condannato ma, ancora una volta, il cittadino normale non riesce a vedere i membri del Parlamento come suoi degni rappresentanti.

Il filtro di questo tipo di immunità - per carità - in via astratta è ragionevole: è una misura di protezione introdotta all'inizio per mettere un filtro a un'azione giudiziaria che potrebbe essere distorta e che potrebbe veramente rappresentare un *fumus persecutionis*, un caso in cui il potere giudiziario potrebbe intervenire in maniera mirata a colpire un politico o una forza politica.

Se il principio è giusto, come lo sono tanti che regolano l'attività parlamentare, nel corso del tempo si è distorto, e ancora oggi - questo è l'ultimo esempio - se questa Assemblea dovesse approvare la proposta della Giunta, continuerà su questa strada.

Rispetto al fatto, richiamato anche dal presidente Stefano, che la giurisprudenza parlamentare, ancorata a parametri di ragionevolezza, ha nella maggior parte delle volte riconosciuto che le misure limitative della libertà dei parlamentari valgono esclusivamente nelle ipotesi nelle quali il reato sia di particolare gravità o efferatezza, bisogna essere pronti a spiegare fuori, a tutte le persone che oggi sono in carcere o agli arresti domiciliari o attinte da misure limitative della libertà - o che lo saranno da domani in poi - perché loro sì e noi no. Ogni ragionamento non sembra trovare alcun convincimento rispetto a quanto è stato rappresentato nella proposta del Presidente della Giunta. Questa è una giurisprudenza parlamentare che vorremmo respingere cambiando il suo corso, fermo restando, ovviamente, il sacrosanto diritto-dovere (in questo caso del senatore De Siano) di difendersi opportunamente davanti all'autorità giudiziaria.

Noi non stiamo parlando dell'innocenza o della colpevolezza di qualcuno, ma del ruolo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari deve svolgere in questo Parlamento. Altrimenti dovremmo spiegare perché è venuta meno l'accusa, o meglio sono venuti meno i gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione a delinquere. Dovremmo spiegare per quale motivo chi oggi è agli arresti domiciliari, o magari in carcere, per fatti di corruzione o turbativa d'asta non può godere di quello che ormai sembra essere un privilegio indifendibile, e che speriamo nel prossimo Senato - semmai vedrà la luce il "Senatarellum" *monstrum* che verrà fuori dalla riforma costituzionale - verrà abrogato, a maggior ragione, proprio perché l'immunità astrattamente ragionevole non diventi strumento di ricovero di quella classe politica, certo non la migliore - mi riferisco ai Consigli regionali - che troverà usbergo trincerandosi dietro scudi di tal genere.

Il Movimento 5 Stelle, quindi, voterà no alla proposta di respingimento della richiesta degli arresti domiciliari (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, francamente mi lascia molto perplesso l'intervento del senatore Buccarella, due volte collega, una volta come senatore e l'altra come avvocato che è persona che ho sempre stimato anche per la sua preparazione specifica nei temi che stiamo trattando. Mi lascia perplesso perché oggettivamente o non ha fatto una buona lettura degli atti oppure non ha ascoltato in maniera attenta le motivazioni portate dal relatore Stefano quando ha proposto di respingere la richiesta formulata di sottoporre il senatore De Siano agli arresti domiciliari. Io ascolto e gradirei anche essere ascoltato.

Il collega Buccarella probabilmente non ha approfondito molto i temi. La risposta che si può dare alla domanda che ha fatto è semplicissima, a prescindere dal fatto che è stato spiegato in maniera esaustiva il motivo per cui essa è stata formulata, che trova riscontro nella semplice lettura degli atti.

Noi non possiamo paragonare il fatto del quale ci stiamo oggi occupando ad un caso per cui, con medesimi capi di imputazione, c'è gente che sta in galera. Nessuno contesta che si debba stare in galera a determinate condizioni, a patto che sussistano quei requisiti che la legge prevede e impone. E, quindi, parlare di fatti che non conosciamo, per i quali sono stati disposti degli arresti, effettivamente ci indurrebbe a parlare di cose delle quali non conosciamo gli esatti contorni.

Nella fattispecie, debbo dire che la relazione del collega Stefano è stata addirittura molto stringata, perché tanti elementi potrebbero essere portati all'attenzione dell'Assemblea. La relazione scritta è stata, invece, assolutamente esaustiva.

Mancano oggi tutti quegli elementi che avevano indotto inizialmente il giudice a richiedere la misura cautelare, e, non ultimo, anche il fatto che è stato già depositato l'avviso di conclusione di indagini, che significa cristallizzazione delle prove. E questo è uno degli elementi essenziali da considerare, perché le prove che sono agli atti sono ormai cristallizzate, e noi viviamo in un sistema in cui la privazione della libertà di un individuo deve essere sempre l'*extrema ratio*.

La riprova è data dalla circostanza che nessuno dei coimputati, pur avendo i medesimi capi d'imputazione, è sottoposto ad alcuna misura restrittiva, e mi sembra che la misura più grande sia quella dell'obbligo di firma per qualcuno di essi.

In base a questi elementi si spiegano le motivazioni per cui il relatore Stefano ha formulato la proposta di respingere la richiesta di autorizzazione agli arresti domiciliari per il collega De Siano.

Infine, voglio richiamare il contenuto delle dichiarazioni svolte in precedenza. Noi non accettiamo lezioni di alcun genere, anche per il fatto che rispettiamo le decisioni della magistratura, di qualunque segno esse siano. In quest'Aula abbiamo dimostrato sempre il massimo rispetto per quelle decisioni, e di recente anche con provvedimenti che sono stati smentiti dalle decisioni di altri organi della stessa magistratura.

In questo senso, abbiamo svolto, anche in Giunta, un lavoro di approfondimento, che ci consente agevolmente di sostenere la proposta formulata. E, pertanto, il Partito Democratico voterà a favore

della proposta del collega Stefano.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta, avanzata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di negare l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Domenico De Siano, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SILVESTRO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, domenica scorsa, cittadini e professionisti di Bologna e dell'Emilia-Romagna hanno appreso da un quotidiano che, a seguito di una sanzione comminata dallo specifico Ordine, alcuni medici sono stati sospesi dall'esercizio professionale per aver predisposto protocolli di *team* che prevedono, per particolari, specifiche e puntualmente dettagliate situazioni, che gli infermieri operativi sulle ambulanze del Servizio sanitario di urgenza ad emergenza medica-118 possano somministrare farmaci salvavita.

Quei medici sono stati sanzionati perché hanno previsto un utilizzo pertinente e mirato di competenze infermieristiche certificate e acquisite dopo anni di studio accademico; di abilità tecnico-scientifiche mantenute costantemente nel tempo; di esperienze professionali pluriennali: tutti elementi che hanno dimostrato nel loro insieme integrato di produrre risultati ed esiti per gli assistiti e la collettività assolutamente positivi.

I medici sono stati direttamente sanzionati, ma sono stati indirettamente sanzionati anche gli infermieri che, con quei medici, si impegnano per curare ed assistere. Sono stati tutti sanzionati perché insieme hanno coltivato e tradotto concretamente la diffusa convinzione che abilità, conoscenze ed esperienze di un intero *team* multiprofessionale debbano integrarsi per un risultato comune ed essere, in quel modo, rese fruibili dalla collettività tutta. I medici sanzionati, ma anche tanti altri loro colleghi, hanno preso atto delle competenze e capacità degli infermieri e gli infermieri indirettamente sanzionati hanno dato atto, consapevolmente, di essere capaci e pronti ad operare così come operano i loro colleghi in Europa e nel mondo.

Lo sconcerto dell'intera collettività professionale sanitaria è stato enorme, e non solo per il fatto che i protocolli in questione acclarano una modalità comportamentale certificata da società scientifiche del settore dell'emergenza-urgenza sanitaria, ma anche per il fatto che la loro correttezza e validità giuridica erano e sono state riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i propri uffici legali. Sconcerto, ma anche rabbia e frustrazione hanno trovato espressione in migliaia di commenti che hanno coinvolto tutto l'universo sanitario del Paese e fatto esplodere i *social network*.

Il fatto, oltretutto, è particolarmente grave anche perché un ente ausiliario dello Stato, quale è un ordine e collegio professionale, non ha manifestato le proprie eventuali osservazioni e dubbi in una logica di leale collaborazione tra istituzioni - in questo caso ordine professionale e Regione - ma ha ritenuto di procedere in maniera completamente decontestualizzata, con procedure sanzionatorie che si richiamano ad autodefinita superiorità professionali e a ipotetici *shifting* diagnostici e prestazionali. Le sanzioni sono state comminate ignorando evidentemente direttive europee e leggi dello Stato,

indicazioni regionali e pronunciamenti di diverse procure della Repubblica. D'altra parte, è anche necessario dire che è comunemente acclarato che il rilevamento della perdita o dell'alterazione delle funzioni vitali e i conseguenti interventi salvavita sono effettuati da medici e infermieri - e questo avviene nel mondo - senza che siano indicate prestazioni di tipo esclusivo per gli uni o gli altri, perché è così che viene raggiunto un obiettivo primario: non perdere vite umane e mantenere alta l'efficacia dell'intero sistema.

Proprio in questa logica e obiettivo, internazionalmente riconosciuti, si è strutturato il sistema di emergenza sanitaria della Regione Emilia-Romagna, che vuole assicurare la migliore risposta possibile alle e nelle situazioni in cui una o più persone si trovino in grave e vitale difficoltà, utilizzando al meglio le risorse professionali (medici e infermieri) e non professionali (tecnici, volontari del soccorso e semplici cittadini), disponibili nell'ambito di una rete che integra e ottimizza il pronto soccorso e gli ospedali. Può essere ritenuta paradossale l'arma utilizzata dall'Ordine dei medici della Provincia di Bologna: un'arma impropria brandita per imporre la propria unilaterale visione nel vivace dibattito attualmente in corso nel Paese sulle relazioni professionali fra medici, infermieri e tutte le altre professioni sanitarie. «Un'arma impropria ed esagerata» - come anche altri hanno già detto - evidenzia l'incapacità dell'Ordine dei medici di Bologna di accettare quello che avviene in tutte le moderne organizzazioni sanitarie: la collaborazione, l'interazione, l'integrazione, il riconoscimento della pari dignità professionale e del rispetto tra tutti senza obsolete scale gerarchico-professionali.

Intervengano, dunque, Ministero, Regioni e chiunque ha a cuore la qualità del nostro sistema salute. Intervengano per porre fine a queste situazioni paradossali che rischiano di far esplodere il contenzioso tra i professionisti e contenere le risposte sanitarie dovute ai cittadini. Intervengano per riconoscere e valorizzare le competenze di tutti i professionisti e gli operatori. Intervengano per dare sostegno e forza a quel lavoro di squadra in cui medici, infermieri e gli altri componenti del *team* possono ottimizzare, integrandole, le loro competenze e capacità ad unico vantaggio dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini).*

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Faccio presente che la Presidenza all'inizio della seduta è intervenuta sul maestro Morricone e l'Assemblea ha tributato un lungo applauso.

Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, ringrazio l'Assemblea per aver celebrato la bella vittoria del maestro Ennio Morricone, che sicuramente dà lustro all'Italia intera, ma colgo questa bella occasione di festa per porre all'attenzione dell'Assemblea un tema che, sabato 13 febbraio, ha portato ad una manifestazione nazionale dei conservatori statali e non statali.

Mi faccio portavoce della richiesta contenuta in una nota, giunta ai membri della Commissione cultura, in cui c'è scritto che le Conferenze nazionali dei presidenti, dei direttori e dei presidenti delle consulte degli studenti dei conservatori statali e non statali, riunite congiuntamente a Roma nella sede del MIUR, il 27 gennaio 2016, esprimono la più grande preoccupazione per la situazione del sistema dei conservatori statali e non statali italiani e, più in generale, per la formazione musicale nel nostro Paese. In particolare, ormai da anni viene lamentato il blocco del processo di riforma del sistema, avviato dalla legge n. 508 del 1999, cui si accompagna una grave carenza di risorse pubbliche, nonché una problematicità costante nell'interlocuzione con il livello politico e istituzionale. Le Conferenze denunciano il persistere di un'assenza di progettualità politica e culturale, che riguarda il sistema formativo, nel contesto di una costante sottovalutazione di fatto del valore della musica nell'intero contesto culturale e sociale complessivo del Paese.

Il mio appello al Governo è, dunque, che si dia seguito al cosiddetto cantiere AFAM, che era stato avviato nell'estate del 2014, di cui non vediamo ancora gli esiti, in una proposta governativa di riforma complessiva del settore dell'alta formazione musicale e artistica, riguardando quindi anche l'Accademia di belle arti, e che quindi si festeggino, in modo concreto, la bellezza e l'eccellenza che Ennio Morricone rappresenta per la nostra collettività e si proceda concretamente a lavorare ad un progetto di riforma dell'intero comparto. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Bocchino,*

Cardinali e Liuzzi).

[MICHELONI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire qualche secondo per segnalare all'Assemblea che domenica scorsa il popolo svizzero si è pronunciato in una votazione popolare di estrema importanza per tutti gli stranieri che vivono in Svizzera e, dunque, anche per il mezzo milione di italiani. Domenica, il popolo svizzero è stato chiamato a pronunciarsi su un'iniziativa dell'estrema destra, che proponeva di introdurre nella Costituzione svizzera un elenco di reati che avrebbe obbligato i giudici a pronunciare l'espulsione di chi li avesse commessi, reati che andavano dai più gravi ai più banali.

Sono stati mesi difficili per noi: abbiamo contribuito alla campagna elettorale e c'è stata una grandissima mobilitazione civile in Svizzera. Anche da qui, dall'Aula del Senato, senza poterne parlare prima perché sarebbe stata un'ingerenza, ma a titolo personale, i senatori del collegio estero, il collega Di Biagio e il sottoscritto hanno fatto appello ai nostri doppi cittadini.

Mi preme sottolineare che il popolo svizzero ha respinto quell'iniziativa a larghissima maggioranza, contrariamente ai sondaggi e a quello che ci aspettavamo - il 58,9 per cento degli svizzeri ha detto di no - perché spesso gli abbiamo incollato l'etichetta di xenofobo (regolarmente è chiamato a votare su temi di tal genere, perché in Svizzera vige il sistema della democrazia diretta). Il popolo svizzero, però, ha quasi sempre dato grandissime risposte.

In questa specifica tornata eravamo preoccupati, perché quanto sta accadendo in Europa è benzina per le forze di destra in Svizzera. Era difficile argomentare, nei dibattiti che abbiamo sostenuto, che quella iniziativa era inaccettabile, quando ci veniva risposto che la Svezia annuncia 80.000 espulsioni, che in Francia si rimette in discussione la doppia cittadinanza e in Macedonia ci sono chilometri di filo spinato.

In questo momento la Svizzera ha problemi, perché su una popolazione di otto milioni di abitanti conta due milioni di stranieri e sono circa 300.000 i clandestini che lavorano in nero. Non è vero che tutto è perfetto in quel Paese, no, malgrado queste difficoltà, quel popolo ha detto no. E io ho voluto ricordarlo in questa sede e ringraziare il popolo svizzero per il voto espresso, sperando che sia utile all'Europa affinché rifletta su come adesso si sta comportando nei confronti dei flussi migratori che è chiamata a gestire.

Come ho avuto occasione di dire il 30 agosto dell'anno scorso nel ricordare i 56 italiani morti a Mattmark cinquant'anni fa, sono orgoglioso di essere italiano, sono orgoglioso di questi Governi che salvano vite nel Mediterraneo e oggi sono anche orgoglioso di essere cittadino svizzero, e per questo ne ho voluto parlare a quest'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bocchino e Campanella).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 2 marzo 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 2 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 18,21).

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Doc. IV-quater, n. 2:

sulla votazione riferita alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nei confronti del signor Piergiorgio Stiffoni, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Comaroli, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Giarrusso, Guerrieri Paleotti, Lanzillotta, Lezzi, Lucherini, Marino Mauro Maria, Martini, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rossi Gianluca, Rubbia, Serra, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Margiotta ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC) e di aderire al Gruppo parlamentare Partito Democratico.

Il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 26 febbraio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 26 febbraio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM (2015) 667 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 109).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare per la semplificazione, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, con lettera in data 24 febbraio 2016, ha inviato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 24 febbraio 2016 (*Doc. XVII-bis*, n. 5).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Bressa Gianclaudio

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (2258)

(presentato in data 29/2/2016).

C.275 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.1059, C.1832, C.1969, C.2339, C.2634, C.2652, C.3426).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme

Disposizioni in materia di negoziazione assistita (2135)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 01/03/2016);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Ginetti Nadia ed altri

Introduzione dell'articolo 570-bis del codice penale e modifica all'articolo 315-bis del codice civile, in

materia di obblighi di mantenimento dei genitori (2212)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 01/03/2016);

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Santangelo Vincenzo

Delega al Governo in materia di partecipazione al Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia (2180)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 01/03/2016);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Buemi Enrico, Sen. Longo Fausto Guilherme

Disposizioni sulla segnalazione erronea alla centrale dei rischi (2136)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 01/03/2016);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (1328-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

S.1328 approvato dal Senato della Repubblica

C.3119 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 01/03/2016);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Aracri Francesco ed altri

Disposizioni concernenti il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (2127)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 01/03/2016).

Inchieste parlamentari, deferimento

E' stata deferita, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, in sede referente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Barani ed altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori" (*Doc. XXII, n. 30*), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione permanente.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 definitivo) (Atto comunitario n. 103), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (COM (2016) 54 definitivo) (Atto comunitario n. 104), alla 10ª Commissione permanente

e, per il parere, alle Commissioni 3^a, 13^a e 14^a;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (COM (2016) 6 definitivo) (Atto comunitario n. 105), alla 2^a Commissione permanente e, per il parere, 1^a, 3^a e 14^a.

Affari assegnati

In data 29 febbraio 2016 è stato deferito all'8a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle questioni attinenti ai lavori per la realizzazione della seconda canna del traforo del Frejus (Atto n. 714).

E' stato deferito alla 7a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sullo stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (Atto n. 715).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (n. 277).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stata deferito - in data 26 febbraio 2016 - alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 26 aprile 2016. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 6 aprile 2016. L'atto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5a Commissione che esprimerà il proprio parere entro il medesimo termine del 26 aprile 2016.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 24 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113 - la tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (n. 278).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è stato deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 21 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo 2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 21 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (n. 280).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo 2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 21 marzo 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 281).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 marzo 2016. La 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 21 marzo 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera pervenuta in data 24 febbraio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione - aggiornata al mese di settembre 2015 - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca (*Doc. CLIV*, n. 6).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la nomina per la durata di un anno a decorrere dal 30 dicembre 2015, del Prefetto dottor Vittorio Piscitelli a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1ª Commissione permanente.

Con lettere in data 25 e 26 febbraio 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Dormelletto (Novara), San Pietro in Lama (Lecce), Zapponeta (Foggia), Arienzo (Caserta), San Giovanni in Persiceto (Bologna), Otricoli (Terni), Quagliuzzo (Torino), Piode (Vercelli), Borgia (Catanzaro), Rotondi (Avellino), Cosenza, Villa di Tirano (Sondrio), Castel Grogio (Terni), Brindisi, Calice Ligure (Savona), San Pietro Mosezzo (Novara), Ariccia (Roma), Lago (Cosenza), Viggianello (Potenza), Brescello (Reggio Emilia), Boscotrecase (Napoli), Gragnano (Napoli), Zambrone (Vibo Valentia), Teggiano (Salerno), Sulmona (L'Aquila), Cassinetta di Lugagnano (Milano), Rondanina (Genova), Laino Borgo (Cosenza), Montaldo Roero (Cuneo), Nucetto (Cuneo).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 11, 17 e 19 febbraio 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 21 del 26 gennaio 2016, n. 28 del 13 gennaio 2016, n. 30 e n. 31 del 27 gennaio 2016, e n. 36 del 13 gennaio 2016, con le quali la Corte stessa ha dichiarato, rispettivamente:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 237, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 365, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 167*);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 168*);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 3, della legge della regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 169*);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 170*);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-*bis*, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 171*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Automobile club d'Italia (ACI) e dei 106 Automobile club Provinciali e Locali (A.C.), per l'esercizio 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 358*).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Ginetti e il senatore Berger hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00522 della senatrice D'Adda ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Albano, Amati, Astorre, Bignami, Borioli, Conte, Cucca, Cuomo, D'adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, Di Biagio, Di Giacomo, Fasiolo, Elena Ferrara, Favero, Fucksia, Ginetti, Lai, Mastrangeli, Moscardelli, Orellana, Orrù, Pagliari, Pegorer, Pezzopane, Puppato, Gianluca Rossi, Sangalli, Scalia, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Ruta, Vaccari, Vacciano e Vattuone hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00354, della senatrice Idem; a norma dell'articolo 156-*bis* del Regolamento del Senato, l'interpellanza 2-00354, della senatrice Idem, deve intendersi con procedimento abbreviato.

I senatori Cucca, Puppato e Idem hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00359 della senatrice Padua ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02599 della senatrice Moronese ed altri.

La senatrice Catalfo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02608 del senatore Santangelo ed

altri.

I senatori Dirindin, Albano, Amati, Cantini, Cucca, Cuomo, Dalla Zuanna, Giacobbe, Ginetti, Idem, Mauro Maria Marino, Moscardelli, Orrù, Pignedoli, Puppato e Sollo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02610 della senatrice Favero.

Il senatore Russo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05287 della senatrice Fasiolo.

Le senatrici Cantini, Ferrara, Pezzopane e Saggese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05320 della senatrice Fabbri ed altri.

I senatori Molinari, Vacciano, De Petris, Mastrangeli, Maurizio Romani, Bencini, Simeoni, De Pietro e Bignami hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05359 della senatrice Mussini.

I senatori Buccarella e Puglia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05365 della senatrice Bertorotta ed altri.

Mozioni

[ROMANO](#), [SOLLO](#), [CUOMO](#), [CONTE](#), [SPILABOTTE](#), [FRAVEZZI](#), [SCALIA](#), [ORELLANA](#), [MASTRANGELI](#), [LIUZZI](#), [ASTORRE](#) - Il Senato,

premesse che:

la crisi economica sta incidendo notevolmente nei vari settori professionali, in particolare in quello forense;

lo stato di depauperamento dei livelli reddituali dei professionisti-avvocati appare imputabile anche a scelte che, nel nome della libera concorrenza, hanno inciso nel settore delle prestazioni professionali esponendo l'attività forense ad improprie logiche di mercato; il tutto a discapito di una difesa libera ed indipendente, da attuare anche attraverso la tutela di prestazioni professionali i cui compensi non siano soggetti in assoluto alla logica del massimo ribasso;

la Costituzione italiana riconosce nel lavoro un fondamento della Repubblica e un diritto essenziale della persona;

nella nozione di "lavoro" deve senz'altro includersi, accanto al lavoro subordinato, anche il lavoro autonomo di cui i professionisti sono espressione;

affinché la professione forense possa adempiere alla sua funzione sociale di garante dell'eguaglianza sostanziale delle parti nelle relazioni sociali, necessita di un quadro normativo che tuteli la dignità dell'avvocato, la quale passa anche attraverso la misura del compenso che deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione come sancito dall'articolo 2233 del codice civile;

considerato che:

il compenso dell'avvocato è regolato dal codice civile all'articolo 2233 il quale, al comma 1, stabilisce che, se il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, esso è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;

il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2014, n. 77, parla di parametri, non di tariffe (abolite dal cosiddetto decreto Bersani, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario); i parametri hanno valore solo nell'ipotesi di liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale e non nei casi di compensi pattuiti tra le parti, per il valore preminente attribuito all'autonomia privata;

l'avvocatura denuncia che a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari si riscontra un ripetuto *vulnus* alla dignità del professionista, obbligato alla stipula di convenzioni da clienti con astratta capacità di imporre condizioni di contratto per prestazioni professionali a carattere fiduciario, spesso indecorose;

il rapporto intercorrente tra le dette imprese e l'avvocato non è qualificato come rapporto commerciale tra imprese, sebbene tale sia considerato dal diritto comunitario il professionista intellettuale (nella sentenza della Corte di giustizia europea 19 febbraio 2002 in causa C-35/99 il Consiglio nazionale forense è stato qualificato come associazione di imprese);

la stessa disciplina interna milita in tale implicito riconoscimento: i professionisti intellettuali sono

considerati come imprese ai fini dell'applicazione della tutela dei consumatori; beneficiano infatti della disciplina sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e accedono ai fondi europei riservati alle piccole e medie imprese;

considerato inoltre che:

manca un espresso riconoscimento che consentirebbe la sottoposizione dei professionisti allo statuto di impresa, sia *in malam partem*, con l'imposizione di obblighi *antitrust* e di correttezza commerciale, sia *in bonam partem*, ai fini della tutela e del sostegno, volto ad impedire che si integri abuso del diritto e/o di dipendenza economica a danno dell'avvocato, parte debole del rapporto contrattuale, in ragione di un preteso rapporto fiduciario;

i medesimi principi devono ritenersi validi per qualsiasi tipo di rapporto con la clientela, anche di tipo privato, al fine di limitare la concorrenza sleale;

va pertanto proposta la modifica dell'art. 2233 del codice civile prevedendo una clausola di nullità per le pattuizioni stipulate in violazione del comma 2 del medesimo articolo, che palesino uno squilibrio di diritti ed obblighi,

impegna il Governo a porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche presso tutte le sedi competenti, per la modifica dell'art. 2233 del codice civile, con il possibile inserimento di un comma 4 secondo cui: sono nulli tutti i patti nei quali il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma 2. Criteri di valutazione della sproporzione del compenso sono costituiti dai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che stabilisca per il professionista un compenso inferiore a quanto liquidato dall'organo giurisdizionale, con diritto del cliente di trattenere la parte liquidata eccedente, ovvero precluda al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo.

(1-00524)

[BOTTICI](#), [CAPPELLETTI](#), [PETROCELLI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [DONNO](#), [MONTEVECCHI](#) - Il Senato,

premessi che:

il 4 dicembre 2013 la Commissione europea, con la decisione C(2013)8512/1 relativa al caso AT.39914, ha multato per 1,7 miliardi di euro gli istituti di credito Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS, JP Morgan, Citigroup e RP Martin per aver manipolato il tasso Euribor (Euro interbank offered rate) tra il 2005 e il 2008 e il tasso Libor (London interbank offered rate), nel periodo dal 2007 al 2010;

la decisione C(2013)8512/1 non è stata pubblicata dalla Commissione europea e gli elementi che hanno portato alla condanna delle banche risultano, quindi, inaccessibili sia ai risparmiatori che ai tribunali italiani;

considerato che:

dopo quasi tre anni, la Direzione Concorrenza della Commissione europea non è stata ancora in grado di esitare una versione non confidenziale della decisione C(2013)8512/1, cioè una versione che non contenga segreti aziendali o altre informazioni riservate dei soggetti coinvolti;

alla richiesta di accesso a documenti amministrativi da parte di uno studio legale italiano, rubricata GESTDEM 2015/5464, il direttore generale della Direzione Concorrenza, Johannes Laitenberger, ha rigettato l'istanza, eccependo che la divulgazione della decisione C(2013)8512/1 rischia di pregiudicare le indagini in corso e gli interessi commerciali dei soggetti coinvolti, ma ha aggiunto che "In base all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, l'eccezione al diritto di accesso non deve essere applicata se esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione", un interesse cioè "che sia primario rispetto all'interesse protetto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001";

considerato, inoltre, che:

la manipolazione dei due tassi interbancari Euribor e Libor riguarda migliaia di risparmiatori italiani

che, nel periodo considerato, avevano debiti a tasso variabile e che, quindi, potrebbero aver pagato interessi superiori a quelli effettivamente dovuti;

a quanto risulta ai proponenti numerosi tribunali italiani stanno affrontando cause civili per le richieste di risarcimento avanzate dai risparmiatori e, presso la Procura della Repubblica di Trani, sarebbe stata aperta un'indagine che ipotizza il reato di truffa;

dalla manipolazione dei tassi Euribor e Libor, potrebbero essere derivati ingenti danni anche allo Stato italiano, in relazione alla remunerazione da questo corrisposta sui titoli di Stato a tasso variabile e sugli altri strumenti finanziari sottoscritti collegati ai tassi Euribor e Libor;

preso atto che nel corso della seduta della Camera dei deputati n. 571 del 17 febbraio 2016, rispondendo all'interrogazione 3-02021, a prima firma L'Abbate, il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha affermato: "Si ritiene quindi opportuno attendere il corretto e completo espletamento dei lavori della Commissione per valutare le eventuali implicazioni per l'interesse nazionale";

ritenuto che, da quanto appena esposto circa il coinvolgimento di migliaia di risparmiatori italiani e delle stesse finanze pubbliche, è lapalissiana la sussistenza sia di un "interesse pubblico prevalente" alla conoscenza della decisione C(2013)8512/1, che delle "implicazioni per l'interesse nazionale" citate dal ministro Padoan,

impegna il Governo ad adottare ogni misura necessaria:

- 1) a sostenere, nelle opportune sedi europee, la sussistenza dell'interesse pubblico prevalente, richiamato dal direttore generale della Direzione Concorrenza, Laitenberger, che consente la rimozione della riservatezza che copre la decisione C(2013)8512/1, nonché per accelerare la conclusione delle indagini il cui svolgimento impedirebbe di pubblicare la decisione stessa;
- 2) a sollecitare, nelle opportune sedi europee, la divulgazione di una versione non-condizionale della decisione C(2013)8512/1;
- 3) a quantificare i danni derivati allo Stato o agli enti locali dalla manipolazione dell'Euribor e del Libor, in relazione all'emissione di titoli, come ad esempio i CCT (certificati di credito del tesoro), o alla sottoscrizione di strumenti finanziari la cui remunerazione sia correlata, anche indirettamente, ai due tassi interbancari;
- 4) a richiedere il risarcimento dei danni eventualmente cagionati allo Stato o agli enti locali.

(1-00525)

[CATALFO](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#) - Il Senato,

premessi che:

in data 26 febbraio 2016 si è appreso che il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, è indagato per abuso d'ufficio dalla procura di Roma, unitamente al viceministro Filippo Bubbico e ad altre 3 persone, tra le quali figurerebbe il presidente dell'università "Kore" di Enna. Il reato sarebbe stato commesso il 23 dicembre 2015, giorno in cui il Consiglio dei ministri approvò il trasferimento ad altra sede dell'allora prefetto di Enna, Fernando Guida;

stando alle notizie di stampa, nell'avviso notificato agli indagati, che vale come informazione di garanzia, si comunica che il Ministro e gli altri indagati risultano sottoposti ad indagini per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, commesso a Roma nella data riportata;

il reato di abuso di ufficio, di cui all'art. 323 del codice penale, si configura allorché "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";

la procura della Repubblica di Roma ha trasmesso il procedimento in questione al competente Collegio per i reati ministeriali, al quale gli indagati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Il provvedimento risulterebbe firmato dal sostituto procuratore Felici e dal procuratore aggiunto Caporale;

l'inchiesta, secondo quanto si apprende, riguarda il trasferimento da Enna del prefetto Guida, il quale, in data 28 ottobre 2015, aveva avviato le procedure e gli accertamenti che si sono conclusi, dopo il suo trasferimento, con il commissariamento dell'università Kore. Il 1° febbraio 2016 la prefettura di Enna, con un decreto, ha infatti sciolto gli organi amministrativi dell'ateneo ed ha nominato 3 commissari, per un periodo di 6 mesi, prorogabili. La procedura era stata avviata dopo la proposta, avanzata dalla Fondazione per la libera università della Sicilia centrale Kore, di modificare il proprio statuto;

nell'ambito dell'indagine, emergerebbe, altresì, un'intercettazione telefonica in cui l'ex senatore Crisafulli, fortemente preoccupato per la sorte dell'ateneo, sembrerebbe far presente al capo della segreteria del viceministro Bubbico: «Angelino sta dormendo, questa cosa [il trasferimento del Prefetto] bisogna farla prima che vada in vacanza»;

considerato che:

la gravità dell'atto di trasferimento del prefetto Guida è già stata denunciata dal Movimento 5 Stelle mediante un'interrogazione parlamentare presentata il 21 gennaio 2016 a prima firma Nunzia Catalfo (4-05122) nella quale si chiedeva di sapere se proprio il ministro Alfano fosse a conoscenza dei fatti posti alla base della rimozione del prefetto, di conoscere quali fossero state le ragioni ed i motivi di tale immediato allontanamento di un figura così autorevole e che sino ad allora aveva assunto un ruolo fondamentale nel processo di legalità nel territorio;

nell'atto di sindacato ispettivo, si ricostruiva dettagliatamente la vicenda, a partire dalla sottoscrizione, da parte dell'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Enna, di un accordo con la fondazione "Proserpina" per fornire il supporto logistico alle attività accademiche connesse alla futura attivazione di corsi di laurea in medicina e in professioni sanitarie promossi dall'università della Romania "Dunarea de Jos di Galati" e la successiva sottoscrizione, da parte della Regione Siciliana di un protocollo d'intesa con la fondazione Proserpina, l'università Kore e la suddetta università rumena per sostenere l'iniziativa accademica. Nell'interrogazione, che qui si richiama solo per sommi capi, si rilevava come la Prefettura di Enna avesse poi accertato che la fondazione proserpina non esiste e che nel registro prefettizio non risultavano registrate fondazioni diverse dalla Kore. La procura della Repubblica ha quindi sequestrato i locali dell'azienda sanitaria utilizzati dagli organizzatori delle attività accademiche romene per invasione di patrimonio pubblico e per falso in atto pubblico. La procura ha successivamente sequestrato i locali utilizzati dal fondo Proserpina presso l'ospedale di Enna in data 11 novembre 2015 ed un mese dopo ha disposto il sequestro del conto corrente della fondazione Kore per uso inappropriato di un contributo economico, ipotizzando il reato di malversazione. Venivano pertanto indagati tutti i componenti della fondazione Kore. Il 18 dicembre 2015, il prefetto di Enna ha comunicato ai componenti della fondazione l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al commissariamento della fondazione per gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio della funzione di controllo e vigilanza. Il 22 dicembre, è stato notificato al prefetto di Enna dottor Guida il suo trasferimento presso la sede di Isernia. Riportando notizie di stampa, si chiedeva conto di possibili tentativi, ipotizzati anche da autorevoli esponenti togati, di bloccare un'indagine della magistratura e di delegittimare, con una denuncia per fatti inesistenti, chi stava conducendo quelle indagini nel pieno rispetto delle regole e senza alcun clamore mediatico;

considerato, altresì che:

il prefetto, organo con competenza generale e funzioni di rappresentanza governativa a livello territoriale, ricopre una funzione chiave nell'organizzazione periferica dell'amministrazione statale e svolge i propri compiti in ambiti molto vari e complessi: l'ambito socio-economico, quello dell'ordine e sicurezza pubblica, la protezione civile, le emergenze ambientali, oltre all'ambito puramente istituzionale, quale riferimento in periferia per gli altri uffici statali periferici, per le autonomie locali ed in generale per tutte le istituzioni pubbliche e private. Il prefetto è altresì investito di funzioni che,

ancorché non codificate, risultano strettamente connesse alla sua posizione funzionale, oltre a funzioni amministrative che spaziano dall'attività paragiurisdizionale ad attività specifiche in materia di cittadinanza, espropriazioni e polizia amministrativa, solo per citarne alcune. Ne deriva, logicamente, la necessità di un'attenta e scrupolosa osservanza, da parte del vertice politico dell'amministrazione dell'interno, dei doverosi principi di rispetto della legalità e della legittimità degli atti nei rapporti con gli organi periferici dello Stato e con gli uffici territoriali del Governo. Peraltro, a seguito del trasferimento, la città di Enna è rimasta priva del prefetto per quasi 60 giorni, poiché il 10 febbraio 2016 il Consiglio dei ministri ha indicato la persona destinata a svolgere le funzioni prefettizie, che si è poi effettivamente insediata soltanto il 22 febbraio;

è particolarmente grave ed inusitato (risultano infatti pochissimi precedenti) il fatto che un Ministro dell'interno si trovi nella condizione di persona indagata, tanto più in caso, come quello di Enna, nel quale l'attività di indagine appare fondata su atti, documenti, testimonianze ed intercettazioni. È stata già rilevata, nell'opinione pubblica, l'anomalia rilevante di un Ministro dell'interno, responsabile della sicurezza pubblica, indagato da quelle stesse forze dell'ordine che, di fatto, da lui dipendono. Ma, a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti, che sarà valutata dagli organi competenti, il trasferimento di un prefetto, nelle circostanze esposte e asseritamente su richiesta di un esponente politico locale, configura di per sé un grave abuso di potere ed un pessimo esempio, sia per la fiducia dei cittadini nella legge che per i pubblici dipendenti chiamati ad applicare, imparzialmente, quella stessa legge. Se non si vuole accrescere il *vulnus* già recato alla credibilità delle istituzioni, l'unica via risulta quella delle dimissioni ovvero della revoca del mandato ministeriale;

valutato, inoltre, che:

il Gruppo parlamentare "Movimento 5 Stelle" ha già presentato in Senato altre mozioni di sfiducia individuale nei confronti del Ministro dell'interno. L'ulteriore vicenda che lo vede indagato dimostra, inequivocabilmente, la totale inadeguatezza del Ministro nel ricoprire un così delicato incarico istituzionale;

i numerosi fatti ed atti di cui si è reso protagonista, tra i quali gli eventi di Enna sono solo gli ultimi in ordine temporale, non consentono la sua ulteriore permanenza in una carica di così grave responsabilità ed impegno, incidente sulla tutela di diritti costituzionalmente garantiti che sembrano in antitesi con i comportamenti, anche istituzionali, del Ministro in carica;

considerato, inoltre, che:

l'art. 54, secondo comma, della Costituzione recita solennemente che «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». I comportamenti attribuiti al Ministro in più occasioni non assicurano infatti (tanto più in una fase nella quale la garanzia del corretto andamento della pubblica amministrazione e del rapporto tra istituzioni deve rappresentare un elemento imprescindibile della legittimità delle azioni pubbliche di fronte ai cittadini) che le importanti funzioni di vertice politico dell'amministrazione dell'interno, da cui dipendono la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i prefetti, possano essere efficacemente svolte dall'attuale Ministro, la cui condotta denota la totale inadeguatezza a ricoprire un incarico istituzionale di così particolare delicatezza;

a prescindere, inoltre, dall'effettiva responsabilità penale dell'on. Alfano, che rimane costituzionalmente non colpevole sino a condanna definitiva, appare tuttavia necessario che il nostro Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di «onorabilità» per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche;

il Ministero dell'interno è, come sopra evidenziato, l'organo di attuazione della politica interna dello Stato e le sue principali funzioni riguardano la tutela dei diritti civili, dell'ordine e della sicurezza pubblica, tramite il coordinamento delle forze di polizia, la garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e degli enti locali e l'amministrazione e la rappresentanza del Governo entro lo stesso territorio. Pertanto, ragioni di opportunità e di precauzione dovrebbero indurre ad evitare che un soggetto sottoposto ad indagini penali possa continuare ad esercitare le proprie funzioni di governo, tanto più se i fatti in questione sono connessi alla funzione svolta;

la totale inidoneità oggettiva e soggettiva del Ministro dell'interno risulta, dunque, del tutto incompatibile con la delicatezza dell'incarico a lui affidato, ed il compimento di un abuso di potere, inteso come atto illegittimo ed esorbitante rispetto alla responsabilità politica ed amministrativa del suo dicastero, impongono al Parlamento repubblicano di esprimere la definitiva revoca dal suo incarico, ricoperto peraltro con grave incompetenza, imperizia ed inabilità. Il sereno e corretto esercizio delle delicatissime funzioni ministeriali è del tutto inconciliabile con la contemporanea veste di soggetto coinvolto in un procedimento penale, oltre tutto nell'ambito di delitti contro la pubblica amministrazione;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro dell'interno, Angelino Alfano, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.

(1-00526)

Interrogazioni

CROSIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il comma 21 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha esentato dall'IMU i macchinari fissi, ossia i macchinari e gli impianti ancorati al suolo che, allo stesso tempo, possono essere smontati e trasferiti in un altro sito oppure ceduti per essere sostituiti;

la nuova normativa è stata resa operativa dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2 del 2016 che specifica come, dal 1° gennaio 2016, «i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo» non saranno computati nel calcolo della rendita catastale;

la nuova misura riguarda i fabbricati di categoria catastale D ed E, ossia «le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare», per cui, «nel processo estimativo, per esempio, di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le turbine, gli aerogeneratori, i grandi trasformatori, gli altoforni, così come tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell'unità immobiliare, indipendentemente dalla loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione»;

per lungo tempo la disciplina riguardante i macchinari imbullonati è stata fonte di problematiche interpretative: l'articolo 10 del regio decreto-legge n. 653 del 1939 prevedeva che la redditività media ordinaria degli immobili ad uso produttivo, ai fini della rendita catastale, fosse individuata mediante stima diretta per ciascuna unità immobiliare al fianco del metodo indiretto;

il metodo diretto, applicandosi attraverso la comparazione con beni simili di cui si conoscono le caratteristiche tecniche ed economiche, trovava però difficile applicazione, quindi, è stato comunemente utilizzato il metodo indiretto, che faceva invece riferimento ad una valutazione in base al valore di ricostruzione, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 4T/2009, che prevedeva l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, operando la valutazione degli impianti fissi, ossia dei macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria;

di rimando, diverse difficoltà interpretative ed applicative si sono riscontrate riguardo alla rilevanza di macchinari ed impianti situati all'interno degli immobili ai fini della determinazione della rendita: i macchinari imbullonati, infatti, secondo l'interpretazione del regio decreto, non avrebbero dovuto costituire veri e propri immobili suscettibili di rientrare nella determinazione della rendita catastale;

la stessa incertezza normativa si potrebbe riscontrare oggi, anche dopo la disciplina introdotta nella legge di stabilità: allo stesso modo, infatti, questa nuova formulazione potrebbe dare adito a dubbi interpretativi, in quanto non definisce con certezza cosa siano gli «elementi strutturalmente connessi» ai fabbricati che sono computati nella rendita e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo che non sono invece valorizzati;

neanche la circolare dell'amministrazione finanziaria sembra chiarire in maniera definitiva la questione, poiché in questa si specificano, quali elementi strutturalmente connessi, gli «impianti elettrici e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili», ma sussistono comunque

dubbi nell'applicazione della norma ai singoli casi concreti;
una simile incertezza interpretativa si riscontra soprattutto nel caso delle centrali elettriche, per le quali la distinzione tra simili "elementi strutturalmente connessi" e gli impianti serventi alle linee produttive non è del tutto chiara e per le quali la riduzione della rendita catastale risulterebbe sicuramente molto vantaggiosa;
un simile quadro normativo, quindi, oltre a creare la base per un futuro contenzioso di natura tributaria, costituirà un notevole pregiudizio anche per le entrate dei bilanci comunali, in particolare, per i Comuni montani che potrebbero arrivare a perdere fino all'80 per cento dell'introito IMU, a maggior ragione in considerazione della nuova normativa sul contenzioso tributario che rende immediatamente esecutive le sentenze in materia catastale;
è noto come, nelle zone di montagna, gli abitanti spesso sono già oberati di spese ulteriori rispetto al resto del Paese, in ragione del basso livello di vantaggio delle zone abitate a causa delle condizioni climatiche ed ambientali che spesso influenzano in maniera rilevante anche l'economia di queste zone;
i comuni montani, poi, in ragione della morfologia del territorio, sono molto piccoli e si trovano, anch'essi, a dover sostenere maggiori spese per assicurare i servizi, quali, ad esempio, quelli di trasporto pubblico o manutenzione delle strade, di più difficile erogazione ed elevato costo;
la normativa vigente riconosce le zone di montagna quali zone "climaticamente ed economicamente svantaggiate" che, a rigor di logica, non sarebbe opportuno spogliare di un così importante contributo alle finanze comunali: la compensazione statale, infatti, non risulta sufficiente a saldare il mancato gettito che i Comuni non riceveranno più dalle centrali elettriche;
infatti, se per l'anno 2016 la stessa legge di stabilità prevede un contributo di 155 milioni di euro a compensazione del mancato gettito, a partire dal 2017 sarà invece un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a stabilire la metodologia di calcolo per l'assegnazione del contributo, rendendo assolutamente incerto, per i Comuni, il mantenimento delle stesse entrate fiscali;
oltre tutto, la metodologia che sarà adottata come criterio di ripartizione del contributo potrebbe non essere rispondente alle esigenze di entrata garantite finora ai Comuni montani,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire a salvaguardia dei Comuni di montagna, garantendo loro, attraverso specifiche iniziative normative, la certezza di avere a disposizione le stesse entrate fiscali e, laddove questo non fosse possibile, reintrodurre per le centrali elettriche l'inclusione, nel calcolo della rendita catastale, dei macchinari, dei congegni e di tutti gli impianti funzionali al processo produttivo, al fine di evitare gli effetti svantaggiosi in termini interpretativi ed economici.

(3-02626)

[TOSATO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la legge n. 81 del 1993, confluita nel testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ha introdotto nell'ordinamento previsioni relative all'elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia. In particolare, ha stabilito che tali soggetti non siano immediatamente rieleggibili alla medesima carica dopo 2 mandati consecutivi. Un terzo mandato consecutivo è consentito soltanto nel caso in cui uno dei 2 mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a 2 anni, 6 mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie;

la *ratio* della disciplina è solitamente rinvenuta nell'esigenza di bilanciare i nuovi e maggiori poteri riconosciuti al sindaco e al presidente di Provincia dalla legge elettorale del 1993 rispetto a quelli delle Giunte e dei Consigli, attraverso un limite alla permanenza al potere;

da parte della giurisprudenza, in particolare, la *ratio legis* è stata individuata nell'esigenza di favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministrazione locale, in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto per sostituire alla personalità del comando l'impersonalità ed evitare clientelismo (in questo senso la Corte di cassazione, I Sezione civile, nella sentenza 20 maggio 2006, n. 11895);

l'art. 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014 ha stabilito la rieleggibilità per un terzo mandato consecutivo alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

stando a quanto si apprende dagli organi di stampa, sembra che il Governo stia valutando l'ipotesi di presentare un disegno di legge per introdurre la rieleggibilità per un terzo mandato anche per i sindaci con popolazione superiore ai 3.000 abitanti,

si chiede di sapere se risponda al vero che il Governo stia valutando l'ipotesi di intervenire con propria iniziativa legislativa per novellare la normativa vigente, al fine di sopprimere il divieto di rieleggibilità al terzo mandato per i candidati sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

(3-02627)

[DLBIAGIO](#), [TOMASELLI](#), [VALDINOSI](#), [Luigi MARINO](#), [FABBRI](#), [ASTORRE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

venerdì 19 febbraio 2016, nell'ambito delle operazioni di recupero di un cadavere nelle acque del Brenta, un sommozzatore-ispettore della Polizia di Stato, Rosario Sanarico, è deceduto a seguito di un incidente di cui non sembrano ancora essere note le dinamiche ufficiali;

stando a quanto riportato dai *media* e, in particolare, stando a quanto emerge da un video pubblicato sul sito *on line* de "Il Gazzettino", che riprende le concitate fasi che precedono il recupero del corpo dell'operatore subacqueo, emergono alcuni dettagli di natura tecnico-operativa, che sollevano alcuni dubbi circa la carenza di garanzie di sicurezza operativa, entro cui si sono svolte le attività degli operatori;

infatti, stando a quanto risulta, sembra che il sommozzatore fosse collegato alla superficie da una semplice braga, mentre sarebbe risultata assente la braga telefonica in grado di assicurare una comunicazione a voce con il supporto di superficie;

il sommozzatore *stand-by*, che dovrebbe svolgere attività di monitoraggio delle condizioni di sicurezza, pur restando in superficie, non sarebbe apparso pronto, in termini di equipaggiamento ed attrezzatura, al fine di un'immediata immersione di soccorso al compagno in immersione;

vale la pena, inoltre, segnalare che la prassi, le consuetudini e le procedure di sicurezza richiedono che il sommozzatore *stand-by* sia vestito ed attrezzato per immergersi immediatamente in caso di problemi relativi al recupero o riemersione in superficie del sommozzatore e che venga previsto l'utilizzo di un sistema di respirazione alimentato dalla superficie (ombelicale) e casco o maschera integrale per il sommozzatore in immersione;

la morte del sommozzatore, stando alle notizie di stampa, risulta essere avvenuta per asfissia, per mancanza di gas di respirazione; pertanto, qualora fosse stato nelle sue disponibilità un sistema di respirazione, alimentato dalla superficie, tramite un ombelicale, è verosimile che l'evento avverso non si sarebbe verificato;

l'evento descritto sottolinea ancora una volta, e con maggiore forza, l'esigenza di procedere in tempi celeri ad una razionalizzazione dell'intera materia, afferente alla sicurezza, nell'ambito delle attività subacquee ed iperbariche, in riferimento alle quali è stato depositato un disegno di legge (AS 320), recante "Disciplina delle attività subacquee e iperbariche" e attualmente in 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, in attesa di un parere del Governo,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano avviare al fine di colmare la palese e pericolosa lacuna normativa ed organizzativa, attualmente sussistente sul versante delle tutele della sicurezza nell'ambito delle attività subacquee ed iperbariche;

se si intenda considerare occasione valida di intervento di rettifica ed approfondimento il provvedimento già oggetto di confronto e analisi presso le competenti Commissioni in Senato.

(3-02629)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che: l'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricato "Disposizioni urgenti per Roma capitale", ha previsto il subentro dello Stato, per il tramite di un commissario straordinario, quale organo di governo, nella gestione delle

passività del Comune di Roma, risalenti fino alla data del 28 aprile 2008, con l'impegno a ripianarle senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

tali passività risalenti fino alla data del 28 aprile 2008 sono state quantificate in 16,97 miliardi di euro quale debito accertato e 5,49 miliardi di euro quale debito in attesa di accertamento definitivo a fronte di un credito accertato, ma largamente inesigibile, di 5,62 miliardi e un credito in attesa di accertamento definitivo di 0,08 miliardi di euro;

l'ultima "Relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale", di cui l'articolo 14, comma 13-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, presentata dall'ex commissario straordinario Varazzani, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati il 7 maggio 2015, alla tabella 6, "Riepilogo contratti di servizio (rectius finanziamento) a valere sul contributo statale ex legge 122/2010 e contributi residui", pagina 41, indica alla data del 2 dicembre 2014 l'aggiudicazione della gara per il secondo contratto di servizio, *tranche* attualizzazione;

tale contratto di servizio stima il finanziamento complessivo in 5,02 miliardi di euro per il 2016 a fronte di un contributo assorbito stimato in 7,68 miliardi euro, finanziamento ottenuto da Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari a euribor 6 mesi, aumentato di 200bp;

non si rinvencono le condizioni di convenienza di tale contratto di servizio dato che l'anticipazione dovrebbe essere "tirata" interamente nel 2016, quando il flusso dei pagamenti previsto non supera i 900 milioni di euro, ampiamente coperti dalla disponibilità già in cassa della gestione commissariale o dovuta dal Ministero dell'economia e delle finanze;

le caratteristiche e la data di attivazione del finanziamento implicano extra costi per le finanze pubbliche di circa 500 milioni di euro rispetto ad un finanziamento strettamente calibrato sui flussi di pagamento;

tra il 13 giugno 2007 e il 22 febbraio 2008 il Comune di Roma ha sottoscritto 9 contratti derivati per i quali non vi è una valutazione disponibile sulle caratteristiche della stipula e della chiusura né vi sono notizie sull'ammontare sottostante al derivato sottoscritto;

parte dei contratti derivati sottoscritti sono stati chiusi anticipatamente dal commissario straordinario Varazzani a un costo di circa 220 milioni di euro a fronte di un *mark to market* per l'intero insieme di derivati stimato in 147 milioni di euro;

secondo accurate notizie riportate dalla stampa e non smentite, l'attuale commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, dottoressa Silvia Scozzese, ha presentato al Governo una relazione dai contenuti estremamente preoccupanti, in riferimento in particolare a un debito residuo di circa 13,4 miliardi di euro a carico della gestione commissariale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non considerino necessario verificare l'effettivo tiraggio della seconda *tranche* di attualizzazione e, qualora il tiraggio non fosse ancora avvenuto, intervenire in autotutela per bloccare il previsto tiraggio e conseguentemente verificare l'esistenza di penali per danno erariale;

qualora il tiraggio fosse avvenuto, se non considerino necessario verificare le caratteristiche del contratto di servizio della seconda *tranche* di attualizzazione quale fonte di danno erariale;

se non ritengano urgente trasmettere al Parlamento la relazione predisposta dal commissario governativo dottoressa Silvia Scozzese;

se non considerino utile, ai fini della trasparenza e dell'accertamento di eventuali responsabilità, la costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione delle passività del Comune di Roma, risalenti fino alla data del 28 aprile 2008.

(3-02628)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SUSTA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

fino al 1972 gli operai e impiegati forestali erano alle dirette dipendenze del Corpo forestale dello Stato;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni riguardanti la gestione dei boschi, le attività di rimboschimento, le attività silvo-pastorali e le attività di bonifica montana comprensive delle sistemazioni dei bacini montani al fine di ridurre il dissesto idrogeologico;

il decreto prevede all'art. 15, comma 8, che: "Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge";

secondo quanto definito dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica il totale del personale statale di ruolo e non da trasferire alle Regioni a statuto ordinario, in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative statali, corrispondeva al tempo a 5.825 unità lavorative, comprensive di livelli dirigenziali, amministrativi, di concetto, operai e personale ausiliario;

successivamente al decreto, gli operai e impiegati forestali venivano ancora gestiti dal Corpo forestale dello Stato anche se già retribuiti con fondi di pertinenza regionale;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha trasferito in via definitiva alle Regioni le competenze sul loro coordinamento e utilizzo e le Regioni si sono dotate in tempi diversi di servizi predisposti alla gestione degli operai e impiegati forestali, assunti con contratto idraulico-forestale e non parte della pubblica amministrazione;

in conformità con quanto stabilito dal decreto, le Regioni hanno approvato normative relative ai compiti da attribuire agli addetti forestali, che avrebbero dovuto occuparsi dei lavori inerenti alla prevenzione e alla sistemazione dei danni causati dal dissesto idrogeologico, della protezione dagli incendi e del ripristino delle aree percorse dal fuoco, della pulizia dei corsi d'acqua, dei miglioramenti boschivi, dell'ottimizzazione della funzione protettiva fino alla manutenzione dei sentieri;

la circolare n. 40/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, nel quadro del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita e di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha segnalato alle amministrazioni centrali l'esigenza di adottare criteri volti al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per quelle non obbligatorie e inderogabili. Pertanto, gli enti interessati dovranno impostare i bilanci di previsione tenendo conto sia delle disposizioni previste nel decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sia delle norme di contenimento della spesa pubblica;

la circolare ha precisato che le norme devono trovare applicazione anche da parte delle Regioni e Province autonome e riguardano tutti i dipendenti pubblici, indipendentemente dal fatto che il relativo rapporto di lavoro sia un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di tipo privatistico, nel caso specifico con contratto idraulico-forestale. Infatti nel decreto-legge n. 78 del 2010 si fa riferimento per l'applicazione al personale contrattualizzato, nel quale ricade anche quello idraulico-forestale;

ad oggi il sistema di reclutamento del personale operaio e impiegato forestale da parte delle Regioni non segue in alcun modo le procedure di accesso alle pubbliche amministrazioni in quanto le selezioni sono avvenute senza alcun tipo di concorso o ricerca pubblica di professionalità, in manifesto contrasto con l'articolo 97 della Costituzione;

attualmente in molte realtà regionali, come risulta all'interrogante, il selezionatore e responsabile degli operai e impiegati forestali non è l'ente regionale, ma un singolo dirigente di un assessorato o, in alcuni casi, di un ente collegato alla Regione stessa, al quale viene delegato il compito di gestire il personale suddetto, compresi l'assunzione a tempo indeterminato o determinato e il licenziamento;

esistono disparità molto grandi tra il numero di unità assunte a tempo determinato e indeterminato da una Regione all'altra, che non paiono corrispondere in alcun modo alle differenze di superficie a bosco presenti in ciascuna regione italiana, ma piuttosto ad esigenze di natura clientelare e puramente assistenzialistica;

da notizie di stampa si apprende che nella Regione Sicilia vi sono in organico 3.500 unità con condanne penali: di questi circa 1.000 hanno sentenze per reati contro il patrimonio, compreso per

alcuni l'incendio doloso, 200 per reati contro la pubblica amministrazione e 600 per reati contro la persona,
si chiede di sapere:
quale sia il numero di operai e impiegati forestali di ogni Regione italiana, suddivisi per contratti a tempo determinato e indeterminato, e quale sia la superficie forestale complessiva per ogni regione;
quale sia la spesa complessiva di ogni Regione per operai e impiegati forestali e quella dell'INPS, considerando che in molti casi si tratta di personale a tempo determinato, che lavora solo per una parte dell'anno;
quale sia la modalità di selezione, quando presente, e di gestione individuata da ciascuna Regione a statuto ordinario e speciale;
nel caso in cui a procedere alle assunzioni e ai licenziamenti di operai e impiegati forestali sia direttamente un dirigente dell'amministrazione regionale o di un ente pubblico strumentale controllato e dette assunzioni siano operate senza concorso o bando pubblico, se tali procedure non contrastino con l'articolo 97 della Costituzione;
se operai e impiegati forestali delle Regioni siano da ritenersi dipendenti della Regione di appartenenza e in che modo ciò si concili con un contratto di natura privatistica (idraulico-forestale);
in che modo le Regioni considerino la spesa per gli operai e impiegati forestali nel proprio bilancio e se la Corte dei conti sia mai stata interpellata o si sia mai espressa sul punto;
come si concili, in Sicilia, la presenza di migliaia di operai e impiegati forestali condannati in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione o per incendio doloso con le attività di protezione del territorio a cui sono assegnati;
se anche in altre Regioni vi sia presenza in organico di operai e impiegati forestali condannati in via definitiva per i medesimi reati e a quante unità questi corrispondano.

(4-05373)

[MANCONI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [CANTINI](#), [CASSON](#), [CHITI](#), [CORSINI](#), [D'ADDA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DE PIN](#), [DEL BARBA](#), [DI MAGGIO](#), [DIRINDIN](#), [FASIOLO](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPI](#), [FORNARO](#), [FRAVEZZI](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [GUERRA](#), [LAI](#), [LO MORO](#), [MANASSERO](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MIRABELLI](#), [PAGLIARI](#), [PANIZZA](#), [PETRAGLIA](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [ROMANO](#), [SCALIA](#), [STEFANO](#), [VACCARI](#), [DE PIETRO](#), [IDEM](#), [ORRU'](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

(4-05374)

(Già 3-02625)

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 24 febbraio 2016, è stato sgomberato il canile rifugio ex Poverello, a Vitinia (Roma), con un'operazione violenta ed uno sproporzionato dispiegamento delle forze dell'ordine, che ha condotto alla deportazione di tutti gli animali presenti nella struttura, ossia cani anziani e in molti casi malati. Alcuni tra gli animali erano prossimi all'adozione, con tanto di documenti sottoscritti dai futuri proprietari;

i cani, al momento dello sgombero, erano in un terreno di proprietà privata, acquistato dall'associazione, per consentire la piena funzionalità del parco canile. Molto preoccupante, dunque, l'abuso di potere configurato dalle forze dell'ordine, che si sarebbero introdotte senza una specifica autorizzazione in una zona privata, prelevando gli animali presenti;

il rifugio ex Poverello, parco canile di Vitinia, è uno dei canili comunali di Roma (ex Poverello, Muratella, Ponte Marconi ex Cinodromo, area felina di Portaportese) gestiti dall'associazione AVCPP, associazione volontari canile porta portese, che, dal 1997, si impegna per il benessere degli animali e la loro adottabilità, tanto da arrivare nel 2014 a consentire l'uscita di 1.400 cani su 1.400 in ingresso. Il Comune di Roma, nel corso degli anni, non è stato in grado di procedere all'apertura di una gara regolare che oggi viene fortemente richiesta dall'associazione, ed ha provveduto, invece,

all'affidamento diretto della gestione all'AVCPP;

l'azione di sgombero, che ha comportato la chiusura del canile, si inserisce nel contesto di una più ampia criticità della questione relativa alla gestione dei canili comunali di Roma, emersa negli ultimi mesi, grazie alla mobilitazione di lavoratori e volontari, che hanno denunciato forti perplessità sul futuro delle strutture;

nel corso degli ultimi mesi, a partire dalla delibera della Giunta capitolina del 22 maggio 2015, che ha previsto la chiusura di 3 canili-gattili e il depotenziamento del canile di Muratella, passando per il bando-ponte della fine dell'estate 2015, che ha visto l'esclusione dell'associazione AVCPP (tra dubbi e ricorsi al TAR), la situazione concernente le strutture comunali di accoglienza ha condotto a frequenti tentativi di sgombero e conseguenti proroghe. Da ultima, la proroga al 30 aprile, datata fine gennaio 2016, per il solo canile di Muratella, che ha escluso, invece, il rifugio ex Poverello;

il canile ex cinodromo, attualmente chiuso agli ingressi e che da mesi vive in un regime di autogestione, grazie ai volontari che si prendono cura degli animali presenti nella struttura, teme un prossimo tentativo di sgombero;

è evidente a giudizio dell'interrogante la volontà dell'amministrazione capitolina, attualmente gestita dal Commissario Francesco Paolo Tronca, di procedere ad una frettolosa privatizzazione dei canili e rifugi comunali. Una prospettiva inaccettabile che, come dimostrano i numerosissimi casi di maltrattamenti e condizioni igienico-sanitarie intollerabili, non garantisce in alcun modo il benessere degli animali né l'occupazione dei lavoratori (di cui 17 risultano essere stati già licenziati), che da due decenni acquisiscono esperienza e professionalità nella gestione delle strutture di accoglienza;

nonostante esistano, indubbiamente, associazioni che si occupano degli animali con passione e impegno, è evidente come possano non essere nell'interesse di un privato attività quali la massima promozione delle adozioni per i cani ospitati nelle strutture, essendo proprio la presenza degli animali nelle stesse a garantire l'ingresso di risorse da parte dello Stato. La dispersione degli animali, tra varie strutture sparse per il territorio laziale, che non sempre garantiscono l'accesso al pubblico, impedisce, inoltre, di monitorare le condizioni di vita e di salute degli animali;

da anni volontari e lavoratori richiedono l'internalizzazione del servizio, che consentirebbe decisivi risparmi per la pubblica amministrazione e garanzie occupazionali per i lavoratori, nonché la sospensione delle convenzioni in essere con speculatori privati,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga che, oltre a configurare ad avviso dell'interrogante un vero e proprio abuso di potere, data la violazione della proprietà privata, un tale dispiegamento di forze dell'ordine non risulti inopportuno per lo sgombero di 19 cani anziani, soprattutto quando nella Capitale risultano essere ben altre le situazioni e le zone in cui la presenza delle forze dell'ordine potrebbe risultare utile ed efficace;

se i Ministri in indirizzo non abbiano intenzione di accertare quali siano le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione capitolina a procedere con tale velocità e violenza allo sgombero del rifugio ex Poverello, come risulta dai filmati girati dai volontari presenti la mattina del 24 febbraio 2016, invece di procedere a una proroga, che avrebbe consentito un ragionamento condiviso con i lavoratori, i volontari e i cittadini che si occupano dei canili comunali da vent'anni;

se il Ministro della salute non abbia intenzione di attivare la *task force* per la "Tutela degli animali d'affezione, la lotta al randagismo e ai maltrattamenti e ai canili lager" per monitorare la destinazione dei cani trasferiti, le attuali condizioni di vita e la loro piena adottabilità;

se i Ministri non intendano sollecitare le amministrazioni interessate, affinché venga al più presto convocato un Tavolo per la gestione condivisa della fase transitoria, fino all'espletamento di una regolare gara europea per la gestione di tutti i canili.

(4-05375)

[PUPPATO](#), [DALLA ZUANNA](#), [FILIPPIN](#), [SANTINI](#), [CUCCA](#), [SOLLO](#), [Gianluca ROSSI](#), [RUTA](#), [ALBANO](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [SCALIA](#), [MORGONI](#), [IDEM](#), [DIRINDIN](#), [CALEO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

recentemente, il segretario regionale della Lega Nord Veneto, Gianantonio Da Re, ha pubblicamente invitato i sindaci eletti con liste del suo partito a non collaborare alla gestione dell'ospitalità dei profughi presenti in Veneto;

nel corso del vertice che si è tenuto presso la Prefettura di Treviso il 19 febbraio 2016, a cui si è presentata poco più della metà dei sindaci della provincia, il prefetto Laura Lega ha richiamato le amministrazioni comunali alla responsabilità e alla collaborazione, mettendole a conoscenza delle conseguenze a cui si sarebbero esposte nel caso in cui avessero persistito nel loro atteggiamento di chiusura, paventando anche l'adozione di provvedimenti estremi in linea con quanto ventilato anche da altri prefetti, come quello di Udine Zappalorto in un'intervista rilasciata al "Corriere del Veneto" e pubblicata il 24 febbraio;

la linea adottata dal prefetto Lega ha scatenato violente reazioni da parte della segreteria nazionale della Lega Nord, di alcune testate giornalistiche e di alcuni sindaci del territorio che hanno avviato una vera e propria campagna di diffamazione nei suoi confronti;

sul punto si è espresso anche il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che durante la trasmissione "Pomeriggio 5" ha dichiarato "Caro prefetto, vai a casa e cambia lavoro. Pensa agli italiani e poi agli stranieri. (...) si chiama Lega di cognome. Una che si chiama Lega pensa prima ai trevigiani e agli italiani e poi a chi sbarca domani mattina", mentre Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha richiesto spiegazioni direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

lo stesso Ministro in indirizzo, intervenendo nel programma "La Telefonata" di Canale 5 ha sottolineato che il problema lo creano "i comuni che dicono di no, non certo il Prefetto di Treviso";

secondo le stime della Prefettura i 1.865 profughi presenti in provincia di Treviso suddivisi in gruppi da 20 o meno persone potrebbero essere distribuiti in tutti i comuni della provincia trevigiana, con la conseguente chiusura dei cosiddetti *hub* che attualmente accolgono centinaia di profughi;

considerato che:

il Titolo V della Parte II della Costituzione, con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 48), all'articolo 114, delinea la pari ordinazione di tutti gli enti territoriali, Comuni, Province, Città metropolitane e Stato, introducendo così le fondamenta del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione tra istituzioni della Repubblica, esplicitamente richiamati dal comma secondo dell'art. 120;

detto principio trova altresì fondamento nell'art. 5 della Costituzione (si veda la Corte costituzionale nella sentenza n. 21 del 2016);

la Corte costituzionale, che già nella sentenza n. 49 del 1958 parlava di "ovvia esigenza di collaborazione" e nella sentenza n. 35 del 1972 di "spirito di necessaria collaborazione fra tutti gli organi centrali e periferici che, pur nella varia differenziazione di appartenenza, sostengono la struttura unitaria dello Stato", ha più volte auspicato l'impiego del principio di collaborazione e cooperazione, già prima della legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001, per utilizzarlo quale criterio regolatore ai fini del corretto svolgimento dell'azione di Stato e Regioni;

lo stesso principio è stato riaffermato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 175 del 1976, n. 219 del 1984, n. 359 del 1985, n. 151 del 1986, n. 214 e n. 302 del 1988, fino alle più recenti n. 408 del 1998 e n. 303 del 2003;

in considerazione del ruolo cardine svolto da tale principio nel regolare i rapporti fra i vari enti della Repubblica, lo stesso deve considerarsi alla stregua dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale;

l'immigrazione è materia di legislazione esclusiva da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera *b*), della Costituzione, che la esercita anche tramite le prefetture dislocate sui territori; considerato, inoltre, che:

per la Regione Veneto, sulla base di un'intesa Stato-Regioni, è prevista una quota di accoglienza di 8.612 persone, mentre, al momento, ne sono presenti 7.585, ripartite in maniera proporzionale alla popolazione tra le province;

la mancanza di un coordinamento regionale e l'assenza di collaborazione da parte di alcuni sindaci ha

comportato, in provincia di Treviso, la concentrazione di numerosi ospiti in caserme e altre strutture, con gravi conseguenze sul piano della sicurezza per i cittadini di Casier, Treviso, Fonte, Oderzo e Vittorio Veneto e sul piano della gestione dei programmi sanitari e di integrazione per i profughi; la stessa Regione, nella premessa al rapporto dell'Osservatorio sull'immigrazione del 2015, a firma dell'assessore Lanzarin, scrive "i fenomeni migratori (...) necessitano di capacità di governo, se non si vuole che essi si trasformino in fonte di problemi piuttosto che di risorse per l'intero sistema sociale"; ne consegue che i Comuni che rifiutano di collaborare, sollecitati in tal senso anche dagli organi del Governo regionale, rinunciano a "risorse per l'intero sistema sociale" e alimentano la "fonte di problemi";

con l'arrivo della primavera e dell'estate e, dunque, di condizioni meteorologiche favorevoli, è necessario che il Paese sia preparato all'aumento dei flussi migratori nel Mediterraneo;

considerato, infine, che:

ai sensi del comma 1, lett. *b)*, *c)* e *d)*, dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i sindaci, in qualità di ufficiali del Governo, sovrintendono "b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto"; nell'esercizio di tali funzioni, i sindaci sono sottoposti al controllo ed al potere sanzionatorio del prefetto;

il comportamento di alcuni esponenti politici volto ad ostacolare la leale collaborazione fra le istituzioni territoriali riguardo alla gestione dei flussi migratori non gode di alcuna legittimazione istituzionale, né giuridica;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se non ritenga di dover adottare gli opportuni provvedimenti, anche di tipo sanzionatorio, nei confronti di quelle amministrazioni che vengono meno al principio di leale collaborazione tra istituzioni sancito dalla Costituzione italiana.

(4-05376)

[DONNO](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [TAVERNA](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

secondo quanto riportato nella tabella dei siti "sensibili" territoriali, presente nella pagina *web* istituzionale della Provincia di Lecce, nel Comune di Cavallino sono situati 3 diversi impianti attivi nella gestione dei rifiuti. In località "Masseria Guarini", l'impianto complesso trattamento rsu (rifiuti solidi urbani) residuali da raccolta differenziata (selezione, biostabilizzazione), autorizzato con AIA (autorizzazione integrata ambientale) n. 598 del 24 settembre 2008 della Regione Puglia e gestito da Ambiente e Sviluppo S.c.a r.l., nonché l'impianto produzione combustibile da rifiuti (CDR), autorizzato con decreto del Commissario delegato 37/CD del 31 luglio 2007 e alla cui voce è indicato quale gestore: "Progetto Ambiente Provincia di Lecce". Infine, in località "Le Mate" è presente una discarica autorizzata con AIA determina dirigenziale n. 695 dell'11 marzo 2009 della Provincia di Lecce e gestita da Ambiente e Sviluppo S.c.a r.l.;

la suddetta tabella, inoltre, riporta un'ulteriore discarica, sita ugualmente a Cavallino, in località "Masseria Guarini", entrata in fase di inattività, a seguito di provvedimento di chiusura della determina dirigenziale n. 2647 del 29 novembre 2012;

in riferimento alla discarica sita in località "Le Mate", l'atto di determinazione n. 48 dell'11 marzo 2009 della Provincia di Lecce riporta che "i rifiuti ammessi in discarica sono quelli corrispondenti ai codici CER riportati al precedente punto 5.1", ovvero, rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi, parte di rifiuti urbani e simili non compostata, rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in *pellet*) non specificati altrimenti, metalli ferrosi, altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce "19 12 11". "In particolare si tratta della frazione umida di rifiuti urbani o assimilati ai sensi di legge, residuali da attività di raccolta differenziata, provenienti dalla raccolta comunale dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ATO LE/1, preventivamente biostabilizzati (RBD ed RBM). Per quanto concerne i rifiuti identificati con CER 19 12 12, si tratta degli scarti non processabili provenienti dal centro di produzione CDR";

considerato che:

con ordine del giorno a prima firma della senatrice Donno, G/2237/29/1e5, al disegno di legge n. 2237, di conversione in legge del decreto-legge n. 210 del 2015 cosiddetto "proroga termini", con precipuo riferimento agli impianti deputati alla gestione e al trattamento dei rifiuti nella città di Cavallino, il Governo si impegnava a "sollecitare, nelle opportune sedi e nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, l'adozione di un tempestivo provvedimento che realizzi in maniera efficace un quadro di pianificazione della gestione dei rifiuti in Italia";

in data 15 febbraio 2016, in occasione della presentazione del "Report Ambiente e Salute in provincia di Lecce", predisposto da RePOL (Rete per la prevenzione oncologica leccese) oggi CSA Lecce (Centro salute ambiente provincia di Lecce), la relazione del direttore generale di A.R.P.A. (Agenzia regionale per l'ambiente) Puglia, evidenziava, nei territori della menzionata provincia, la "netta (...) preponderanza della contaminazione associata alla presenza di discariche". Veniva, inoltre, segnalato il rilievo costante di sostanze odorigene da Arpa "attraverso sistemi passivi di campionamento denominati "Radiello" al perimetro degli impianti di biostabilizzazione e discarica di Poggiardo e delle altre discariche presenti nella provincia di Lecce in loc. Masseria Guarini a Cavallino, in loc. Le Mate e presso la discarica di Ugento";

dalla menzionata relazione, inoltre, in riferimento all'impianto di biostabilizzazione di Cavallino, veniva evidenziata "una criticità (mesi di gennaio, febbraio e aprile 2014), legata alle emissioni di sostanze organiche volatili odorigene derivanti dai rifiuti "freschi", di cui il limonene può essere considerato un "tracciante";

nella medesima occasione, la relazione del dottor Giovanni De Filippis, direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce, evidenziava, tra i vari allarmanti contenuti, un aumento dei tumori vescicali nella popolazione leccese, a cui seguivano le seguenti raccomandazioni: "a) l'adozione da parte della Regione Puglia di un piano organico di monitoraggio nelle acque destinate al consumo umano dei residui di prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura, al passo con le nuove evidenze scientifiche come l'inclusione di alcuni pesticidi e insetticidi tra i sospetti cancerogeni IARC, come ad esempio il glifosato (o suoi metaboliti) nelle analisi dell'acqua emunta dai pozzi AQP, di cui la ASL Lecce provvede alla campionatura; b) non derogare da parte della Regione Puglia al criterio idrogeologico previsto dal piano di tutela delle acque, alla luce delle possibili criticità dovute alla morfologia carsica del Salento qualora venisse utilizzato un mero criterio geometrico (distanze di 200 metri dai pozzi di captazione) per la protezione della falda salentina (particolarmente critico il caso di Corigliano d'Otranto); c) l'esecuzione da parte di ARPA Puglia di monitoraggio straordinario "una tantum" di PCBs e diossine nelle acque emunte dai pozzi AQP in aree *cluster* per patologie neoplastiche; d) il rispetto dei tempi di attuazione del "Progetto Maggiore" già deliberato dalla Regione Puglia per il monitoraggio delle acque superficiali e profonde";

nel corso degli anni, nella città di Cavallino, nella provincia di Lecce, nonché nell'intera regione Puglia, si sono succedute numerose emergenze rifiuti, recando notevole nocimento alla salute dei cittadini e all'ambiente;

considerato che per quanto risulta agli interroganti:

in data 9 marzo 2007 veniva sottoscritto un accordo di programma quadro, siglato tra Regione Puglia, Comando regionale Puglia Guardia di finanza, Comando tutela ambiente dei Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, A.R.P.A. Puglia e C.N.R. - I.R.S.A., finalizzato all'aggiornamento continuo di un quadro chiaro ed esaustivo dei livelli di degrado e di contaminazione ambientale presenti sul territorio regionale;

ad oggi, non sono chiari i dati relativi al reale impatto dei vari impianti deputati alla gestione dei rifiuti

nel comune di Cavallino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se, sulla base della descritta situazione e considerato il vigente dettato normativo, non ritengano opportuno assumere, nell'ambito delle rispettive competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, le opportune iniziative di monitoraggio e conseguente divulgazione dell'informazione ambientale riguardante l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo e il territorio circostante il comune di Cavallino, nonché delle singole aree esposte a rischio dell'intera regione Puglia;

se non intendano attivarsi con urgenza, sollecitando le amministrazioni locali competenti ed i singoli enti coinvolti, affinché sia reso operativo un immediato piano di controllo, di bonifica e di contrasto al dannoso fenomeno di emergenza rifiuti e, di rimando, al perdurante allarme ambientale, nella città di Cavallino e nelle aree limitrofe, allo scopo di tutelare lo stato della salute e della sicurezza umana, nonché il paesaggio, le coltivazioni, i terreni ed i siti d'interesse circostanti le aree in questione;

se non ritengano imprescindibile adottare idonee iniziative di competenza, che definiscano un appropriato quadro di pianificazione della gestione dei rifiuti in Italia, nonché misure che evitino la sistematica violazione delle vigenti norme in materia ambientale, di trattamento dei rifiuti e di tutela del territorio.

(4-05377)

[MUNERATO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che: ripetutamente, le cronache di giornali riportano casi di soggetti "deboli" (malati, anziani, bambini) vittime di maltrattamenti da parte di coloro che, invece, avrebbero dovuto averne cura;

si cita, a titolo di esempio, l'episodio accaduto in una scuola del basso Polesine (il fatto accadde tra il 2013 ed il 2014, ma il 1° febbraio 2016 ha avuto inizio il processo, si veda un articolo de "Il Resto del Carlino" del 2 febbraio) dove una maestra di 50 anni sarebbe andata ben oltre i metodi educativi consentiti, ricorrendo agli schiaffi sul viso, sulle mani e sul sedere e urlando in più di un'occasione nei riguardi di una bambina con difficoltà psicomotorie;

le indagini del caso, ma anche di tanti altri, evidenziano, puntualmente, comportamenti degli insegnanti degli asili nido o scuole dell'infanzia vessatori verso i bambini, fisicamente e psicologicamente;

altrettanto allarmanti sono gli episodi di maltrattamenti nei confronti degli anziani in strutture sanitarie o case di cura, in cui si registrano costrizione fisica dei pazienti, negazione della dignità (ad esempio lasciandoli in condizioni di sporcizia), negligenza nella somministrazione di farmaci, fino addirittura alle vere e proprie contusioni, lesioni e fratture ossee;

pur troppo, però, tali episodi vengono alla luce solo dopo le denunce dei familiari, quando cioè il danno fisico o psicologico sui bambini e sugli anziani oramai è stato fatto,

si chiede di sapere se e quali misure i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare per una politica di prevenzione efficace dei rischi e dei danni da maltrattamenti su minori e anziani.

(4-05378)

[DI BIAGIO](#), [Stefano ESPOSITO](#), [BILARDI](#), [LANIECE](#), [LIUZZI](#), [NACCARATO](#), [Giuseppe ESPOSITO](#), [CONTE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute, della difesa e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

nell'ambito della conversione del decreto cosiddetto milleproroghe 2016 (decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016), recentemente discussa in Parlamento, sono state previste alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina della riorganizzazione dell'associazione della Croce rossa italiana, in particolare per quanto riguarda la configurazione dell'ente strumentale che sarà operativo fino al 1° gennaio 2018 (quando sarà soppresso); *in primis*, viene esteso anche all'ente strumentale della CRI il diritto a fruire dell'Avvocatura dello Stato. In secondo luogo, viene sancita un'anticipazione di liquidità allo stesso ente strumentale, rispetto a quanto sancito dall'articolo 49-*quater* del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 98 del 2013, che prevedeva tale disposizione soltanto per l'associazione della CRI. Inoltre, nell'ambito delle medesime modifiche operate alla Camera è previsto che la riduzione dei finanziamenti, attualmente previsti, sia vincolata al rimborso dell'anticipazione di liquidità;

le disposizioni, sebbene rispondano ad un'esigenza di pragmatismo operativo in capo alla struttura *in fieri* della CRI, di fatto sviscerano la *ratio* delle dinamiche di privatizzazione, preferendo derogare rispetto all'originario progetto, soltanto quanto "di comodo", esorcizzando un'ipotesi di proroga più ampia e sistemica che avrebbe consentito un approfondimento ulteriore segnatamente sul fronte della collocazione del personale civile e militare;

il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha disposto la riorganizzazione della Croce rossa italiana, prevedendo la totale privatizzazione dell'ente pubblico e la smilitarizzazione del personale militare, comportando una serie di criticità di natura amministrativa, organizzativa e gestionale in capo alla struttura (già oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo e proposte di rettifica), che hanno richiesto, dal 2012 ad oggi, ripetuti interventi di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni al fine di garantire gli opportuni approfondimenti per una più ragionata definizione del processo di riorganizzazione;

alle criticità di natura gestionale-amministrativa, determinate anche dalla difficoltà di allineare la particolare configurazione dell'ente pubblico CRI con le dinamiche e la configurazione di un ente privato, si aggiungono ulteriori problemi in relazione alla deriva dei costi che la già parziale privatizzazione dell'ente ha definito nell'ultimo triennio, caratterizzata da un aumento incontrollato del *deficit* di bilancio con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, con grave nocumento anche dei lavoratori, connessi contenziosi ormai fuori controllo, oltre al mancato rispetto delle iniziali previsioni di risparmio formulate dal decreto legislativo n. 178 del 2012 che, ad oggi, risultano ampiamente disattese;

è opportuno ricordare che l'ente Croce rossa italiana, oltre ad essere ausiliario delle forze armate e dei pubblici poteri, rappresenta uno strumento efficace che sinora ha potuto consentire una serie di interventi di alto profilo in Italia ed all'estero che solo la sua natura pubblicistica ha potuto garantire, visto che questo ente umanitario, oltre che per il funzionamento dell'apparato volontaristico, ha bisogno indiscutibilmente di contare anche sui dipendenti per il necessario supporto logistico, amministrativo e operativo e che la componente militare si avvale di qualificato personale in servizio continuativo in grado di rispondere immediatamente ed in tempi rapidi di spiegamento con unità sanitarie semplici o complesse ad eventuali emergenze o pubbliche calamità, laddove necessiti la prima risposta per il salvataggio di vite umane;

in questo contesto, ad esempio, non si può tralasciare che la CRI è inserita a pieno titolo, quale ente pubblico non economico, nell'articolato della legge n. 225 del 1992 istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile, essendo compresa tra le componenti delle strutture operative nazionali del servizio di protezione civile, ed anche in questo contesto garantisce una serie di servizi, di supporti e di competenze acquisite che il privato per varie ragioni economiche e di opportunità non è grado di fornire;

una soluzione potrebbe essere rappresentata da un'ipotesi di revisione della riforma che, di fatto, blocchi lo *status quo* attualmente definito dal decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni. Si concretizzerebbe, in tal senso, un'articolazione composta da un comitato centrale e di vari comitati regionali che permarrebbero in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale natura privatistica dei comitati provinciali e locali per effetto dell'intervenuta parziale applicazione della normativa. Tale articolazione si avvarrebbe di personale dipendente, militare e civile, il cui organico è indispensabile per assicurare *in primis* i compiti istituzionali e statutari, nonché quelli connessi al funzionamento della struttura territoriale ed emergenziale;

allo stesso tempo il corpo militare CRI consentirebbe al personale in servizio di continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti della Comunità europea per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione;

in particolare, l'art. 27 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014) reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativa utilizzazione dei fondi europei. In tale prospettiva, considerato l'accoglimento da parte del Governo di uno specifico ordine del giorno del primo firmatario del presente atto sul tema, il primo interrogante ha presentato al Ministro della difesa un progetto di revisione della configurazione del corpo militare di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2015, con la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 115, secondo cui "Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE";

in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 (poi diventato legge n. 208 del 2015) alla Camera è stato approvato un emendamento che interviene sulle disposizioni tracciate nel decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di funzionamento della Croce rossa (emendamento 24.19 all'AC 3444); in particolare nella proposta è previsto che non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria dell'ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia, annullando pertanto gli atti esecutivi. Prevede, ulteriormente, disposizioni di tipo tamponativo riferite allo *status* di alcune categorie professionali operanti nell'ambito della CRI, non orientandosi, di contro, verso misure risolutive sistemiche;

per quanto concerne, nello specifico, la funzionalità del corpo militare, la proposta correttiva approvata alla Camera conferma il *trend* della smilitarizzazione e la dispersione delle sue potenzialità che paradossalmente si colloca in controtendenza rispetto all'implementazione della capacità di sicurezza e di risposta alle minacce terroristiche intorno a cui sono andate strutturandosi specifiche misure di intervento sollecitate dal Governo;

emerge, nella proposta emendativa, una sottesa consapevolezza dell'insostenibilità delle vigenti dinamiche di privatizzazione, confermata proprio dal blocco delle azioni esecutive in ragione dell'impossibilità dell'ente di far fronte al dovuto, data la sussistenza di un *deficit* di cassa che, sebbene sussistente a monte, è stato ulteriormente amplificato da quanto sancito dal decreto legislativo n. 178 del 2012;

in particolare, i dubbi sui cosiddetti risparmi ventilati sin dall'emanazione del decreto legislativo, che prevedeva ottimistici risparmi in 4-5 anni pari a 42 milioni di euro, confliggono con una realtà che vede questo progetto caratterizzato da un *deficit* valutabile per le casse erariali di non meno di 200-300 milioni di euro;

per limitare tale *deficit*, nel testo dell'emendamento risultano preclusi ogni sorta di "azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto tesoreria della CRI, dell'Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia", essendo tutti gli atti esecutivi resi nulli;

inoltre, si palesano non trascurabili dubbi di costituzionalità delle misure introdotte, allorché si priva di un diritto essenziale il cittadino ed il lavoratore, ovvero quello della difesa dei suoi diritti e dei suoi interessi attraverso il ricorso alla giustizia ed il diritto al legittimo ristoro in caso di accoglimento di istanza: diritto che è un principio inderogabile della Costituzione;

la proposta emendativa, sebbene nasca dall'esigenza di trovare soluzioni volte a tamponare l'*impasse* che al momento condiziona l'ente, è ben lontana dall'individuare un percorso che riveda in modo sostanziale il processo di privatizzazione di un ente pubblico fondamentale del sistema assistenziale italiano, sempre in prima linea per lenire i bisogni dei più deboli e più indifesi con un modello organizzativo che ha portato prestigio all'Italia e che si è distinta anche all'estero, attualmente oggetto di una discutibile opera di ridimensionamento al rango di un'associazione che non avrà più un ruolo pregnante ed incisivo come sino ad oggi è stato indissolubilmente riconosciuto;

con un ordine del giorno al disegno di legge di stabilità per il 2016, il Governo si è impegnato a

rivedere quanto sancito nella suddetta norma, introdotta alla Camera, per quanto concerne, *in primis*, la nullità degli atti esecutivi, al fine di esorcizzare la compromissione dei diritti dei creditori della CRI, segnatamente lavoratori che hanno ottenuto riconoscimenti in sede giudiziale, di rivedere ulteriormente i termini della riforma della Croce rossa di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, sospendendo l'attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo una nuova configurazione dell'ente, rivedendo, eventualmente, la configurazione del corpo militare inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della legge n. 115 del 2015,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda prevedere un piano di intervento a sostegno dei lavoratori della CRI, segnatamente per quanto attiene nei profili in mobilità, per garantire un equo percorso e la giusta ricollocazione di dipendenti che hanno nel tempo maturato professionalità e qualifiche che non meritano di essere disperse, non disgiunta dalla conservazione dei relativi livelli acquisiti e la relativa conservazione degli emolumenti economici attribuiti o dovuti in forza del lavoro svolto;

se intenda attivarsi per rivedere, eventualmente, la configurazione del corpo militare, inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile;

se intenda consentire un rinnovo dell'impegno della Croce rossa italiana alla luce dei 7 principi ispiratori che, attualmente, risulterebbero parzialmente sviliti da un'organizzazione totalmente privatistica che rischia di non rispondere alle aspettative dei cittadini in considerazione della contrazione sistematica che le sedi territoriali e periferiche stanno subendo, anche alla luce degli impedimenti economici legati al reperimento delle risorse economiche e vista l'impossibilità di garantire in futuro quei servizi sempre più richiesti dalla fascia di persone vulnerabili e meno abbienti.

(4-05379)

[SONEGO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da lungo tempo, le cooperative di consumo hanno istituito il "prestito soci" per mezzo del quale raccolgono risparmio che utilizzano per la crescita della propria attività mutualistica a condizioni migliori di quelle del mercato finanziario remunerando, a loro volta, i soci prestatori a condizioni più convenienti di quelle del mercato;

tale istituto ha sin qui funzionato con reciproca soddisfazione delle cooperative e dei soci;

recentemente, in particolare in Friuli-Venezia Giulia, si sono verificati casi di cooperative che hanno fatto un uso inappropriato ed imprudente del prestito soci danneggiando gravemente questi ultimi e il buon nome della cooperazione di consumo e del prestito soci;

tali casi risultano essere manifestazioni circoscritte di una gestione cooperativistica inappropriata ed imprudente, come si è già detto; tuttavia, per quanto circoscritti, sollecitano un'adeguata attenzione da parte di Governo e Parlamento con lo scopo di meglio tutelare i soci risparmiatori;

inoltre i medesimi episodi negativi dovrebbero sollecitare il mondo della cooperazione di consumo a meglio autodisciplinare l'attività dell'istituto del prestito soci di modo tale da dare più forti garanzie ai prestatori;

tale più adeguata attenzione di Governo e Parlamento, così come quella delle stesse cooperative di consumo, si rende ancor più impellente a seguito di processi di aggregazione per mezzo di fusione ed incorporazione di già grandi cooperative di consumo che in questo modo danno vita a società mutualistiche di dimensione nazionale con impatto economico e sociale sistemico e con milioni di soci,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che, anche considerata la dimensione sistemica delle società mutualistiche, sia il caso di meglio disciplinare l'istituto del prestito soci delle cooperative di consumo, allo scopo di tutelare il risparmio dei soci da utilizzi impropri ed imprudenti;

se non ritengano che sia il caso di introdurre specifiche forme di vigilanza effettuate da un soggetto terzo, autorevole e competente;

se non ritengano che, tra le garanzie da offrire ai prestatori, vi debba essere anche quella dell'esigibilità del danaro prestato.

(4-05380)

SONEGO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

con decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004, è stato istituito presso l'Inps il fondo speciale del trasporto aereo (FSTA) con lo scopo di assicurare la disponibilità di ammortizzatori sociali ai dipendenti del settore (ne erano sprovvisti) nel corso di un molto consistente processo di ristrutturazione industriale del comparto;

il fondo agisce sulla base di disponibilità economiche attinte in ragione di 3 euro ciascuno dai biglietti aerei emessi;

il fondo ha operato utilmente sino alla fine dell'anno 2015 quando, in virtù delle disposizioni della riforma del sistema previdenziale (cosiddetta legge Fornero, legge n. 92 del 2012), si è stabilita la cessazione dei fondi speciali e la loro conversione in fondi di solidarietà;

alla data odierna il Ministero competente non ha ancora provveduto a perfezionare gli adempimenti necessari ad assicurare l'operatività del nuovo fondo di solidarietà sostitutivo del FSTA;

in virtù di tale mancanza, le erogazioni in favore dei lavoratori disoccupati non vengono più effettuate con gli intuibili effetti sociali e familiari,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per attivare senza indugio l'operatività del fondo di solidarietà ex FSTA di modo tale da riattivare l'erogazione degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto-legge n. 249 del 2004.

(4-05381)

CARIDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 21 febbraio 2016 dalle ore 10 alle ore 13 si è svolta, a Catanzaro lido, area lungomare, un'iniziativa del partito di Forza Italia, finalizzata alla distribuzione di volantini per sensibilizzare la cittadinanza sul pericolo di perdita dei finanziamenti per il completamento del porto e per la sistemazione della strada provinciale 25;

l'iniziativa, largamente annunciata dalla stampa locale e dal *web*, è stata correttamente segnalata alla Digos, con Pec del 15 febbraio 2016 indirizzata al questore di Catanzaro, così come la successiva variazione del luogo della manifestazione, dunque nei termini previsti dall'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

il coordinatore cittadino di Forza Italia, avvocato Ivan Cardamone, in data 15 febbraio 2016, ha richiesto al Settore patrimonio del Comune di Catanzaro l'autorizzazione ad installare un gazebo, e tale autorizzazione è stata successivamente concessa;

ciò nonostante, gli organizzatori del volantinaggio hanno deciso comunque di non montare il gazebo e di limitarsi a distribuire volantini ai passanti in un'area (terrazza ex lido Pineta) assolutamente irrilevante rispetto al regolare fluire del traffico veicolare;

una pattuglia di agenti della Polizia locale per ben 2 volte è intervenuta, a giudizio dell'interrogante irrualmente, una prima volta per chiedere copia dell'autorizzazione, una seconda volta per identificare i promotori dell'iniziativa, tra cui il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, avvocato Ivan Cardamone, e il consigliere regionale Domenico Tallini;

si presume che la stessa pattuglia abbia filmato le operazioni di volantinaggio, ma non si ha notizia sull'utilizzo di tali immagini;

considerato che:

spetta al questore la competenza sulle pubbliche manifestazioni e il potere di sanzione o di scioglimento delle stesse per ragioni di ordine pubblico in base al dettato del testo unico;

la richiesta di autorizzazione rivolta al Settore Patrimonio del Comune era da considerarsi superata dalla rinuncia degli organizzatori a montare il gazebo;

l'intervento della Polizia locale appare, per le sue modalità, come un tentativo di delegittimare, indebolire o comunque condizionare, attraverso tecniche che violano apertamente la *privacy* e il diritto di riunione, il libero svolgimento di un pacifico volantinaggio su una problematica politico-

amministrativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivolgersi al prefetto e al questore di Catanzaro perché aprano un'inchiesta sulla delicata vicenda, che sembra configurarsi come una palese violazione dei diritti costituzionali sanciti negli articoli 17 e 21 della Carta costituzionale.

(4-05382)

[MARCUCCI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e superiori della valle del Serchio, in provincia di Lucca, in data 17 febbraio 2016 hanno presentato un documento alla conferenza zonale per l'istruzione della valle del Serchio relativo alla proposta di ripartizione in ambiti territoriali della provincia di Lucca, *ex* comma 66 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015;

in tale documento, i sottoscrittori esprimono perplessità rispetto alla proposta di accorpamento tra valle del Serchio e Versilia sia perché detta ripartizione non terrebbe conto della complessità del territorio, unendo aree geografiche separate da una catena montuosa e prive di fatto di viabilità di collegamento diretto, sia perché la diversità delle due aree soggette all'accorpamento impedirebbe la formulazione di un'offerta educativa e formativa adeguata;

constatato altresì che la conferenza dei sindaci, nella seduta del 17 febbraio, ha prodotto un ordine del giorno che segnala come la proposta avanzata dall'ufficio scolastico regionale raggiungerebbe il solo obiettivo dell'equivalenza della popolazione scolastica dei due proposti nuovi ambiti, ma non terrebbe conto dei criteri espressamente richiamati alle lettere *b)* e *c)* del comma 66, ovvero la prossimità delle istituzioni scolastiche e le caratteristiche del territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della proposta formulata in sede regionale e quali iniziative intenda eventualmente porre in essere, al fine di scongiurare l'adozione di un provvedimento i cui effetti comporterebbero reali disagi per studenti, insegnanti e personale scolastico, pregiudicando l'adeguatezza dell'offerta formativa ed educativa.

(4-05383)

[Mario MAURO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", figlio della *spending review*, è volto alla riduzione del numero dei dirigenti penitenziari;

i posti di funzione dirigenziale dovranno scendere da 500 unità a 300 e per ottenere questo risultato si è deciso di accorpare una quarantina di istituti penitenziari in tutta Italia, trasformando le strutture accorpate in sezioni distaccate delle sedi principali;

i direttori di istituto che non hanno un contratto di categoria da circa 10 anni, e che nel frattempo si sono visti applicare la disciplina prevista per i dirigenti della Polizia di Stato, non sono stati considerati, non hanno avuto voce in capitolo: sulla carta è stato disegnato un nuovo assetto, che tiene conto solo della presenza numerica dei detenuti, accorpando realtà territorialmente differenti, sia per cultura, per circuiti detentivi (alta e media sicurezza) e tradizioni territoriali;

a giudizio dell'interrogante il nuovo assetto disegnato per l'accorpamento delle case circondariali si rivela approssimativo, superficiale, poco attento ai temi della detenzione e con scelte disastrose, basta soffermarsi sul carcere di Sondrio, accorpato a quello di Bergamo, a 120 chilometri di distanza con attraversamento delle Prealpi;

i direttori, a seguito degli accorpamenti, sembrano essere destinati ad assumere la carica di vicedirettori o di direttori aggiunti rispetto al collega, definito coordinatore dell'istituto accorpante;

i direttori-coordinatori si troveranno ad affrontare ogni tipo di decisione sia in materia di spesa, che di sicurezza, di igiene e di trattamento, di provvedimenti disciplinari, dal rilascio dei colloqui fino all'autorizzazione delle uscite e dei ricoveri urgenti. Un eccessivo cumulo di responsabilità per chiunque, aggravato dall'impossibilità di essere fisicamente presente nella sezione distaccata del carcere. Egli sarà, quindi, costretto a delegare molte competenze: una delega obbligata ed un modo per spogliarlo delle sue funzioni;

nel contesto di riordino e di accorpamento vi è il fondato timore che la Polizia penitenziaria acquisti

sempre più spazio all'interno degli istituti di pena. Nel panorama europeo la Polizia penitenziaria è pensata per rimanere al di fuori dei perimetri strettamente detentivi (le sezioni): deve presidiare all'esterno e svolgere azioni di sicurezza al di fuori dello spazio interno riservato a educatori, psicologi, volontari,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'accorpamento degli istituti penitenziari sotto un'unica direzione, come quello della casa circondariale di Sondrio con quella di Bergamo, non trovi giustificazioni né nella logistica della sede, né nella funzionalità organizzativa;

se non ritenga che la funzione del direttore, in una realtà multiforme e complessa come quella carceraria, svolga un fondamentale ruolo di mediazione tra le molteplici istanze delle differenti componenti (Polizia penitenziaria, area educativa, detenuti, familiari, operatori sanitari, volontari, tutti quelli che a vario titolo svolgono le loro attività in carcere) e che, di contro, il riordino e l'accorpamento e l'affidamento della conduzione di un carcere alla Polizia penitenziaria rompendo un equilibrio creato negli anni, grazie soprattutto ai direttori, provocando inevitabilmente uno slittamento verso una logica custodiale, di contenimento, a scapito della funzione rieducativa che dovrebbe essere il fine della pena restrittiva;

se non ritenga, altresì, che lo schema di decreto predisposto dal dicastero, non operi in modo contrario a quanto riportato nella raccomandazione del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle regole penitenziarie europee, che, nel 2006, stabilivano che ogni istituto deve avere un "direttore" e che questo "deve essere incaricato a tempo pieno e deve dedicare tutto il suo tempo ai propri compiti istituzionali";

se non ritenga necessario ed urgente studiare un nuovo ed efficace modello organizzativo per l'amministrazione penitenziaria, ascoltando anche le proposte che arrivano dai sindacati, dai tavoli di studio e dagli operatori del settore;

se non ritenga che, prima di effettuare tagli secondo criteri "intricati e poco lineari", sia necessaria una redistribuzione ed una razionalizzazione delle risorse.

(4-05384)

[SCAVONE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il comma 543 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che "in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'art. 4, comma 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, gli enti del servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541";

il comma 543 continua stabilendo che: "Nell'ambito delle delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratto a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti";

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

alcuni enti del Servizio sanitario nazionale presenti in diverse regioni sembrerebbe vogliano erroneamente escludere l'espletamento di procedure concorsuali riguardanti i farmacisti, pur in presenza di conclamate esigenze assunzionali di tali figure;

il farmacista è il professionista sanitario specialista del farmaco, che, disponendo di una specifica competenza tecnico-professionale, si occupa della preparazione, fabbricazione e del controllo dei

medicinali, nonché della corretta dispensazione, della giusta posologia, aderenza alla terapia ed effetti collaterali dei farmaci,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario intervenire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di chiarire ed esplicitare che il contenuto del comma 543 della legge n. 208 del 2015 riguarda anche la categoria professionale dei farmacisti ed evitare quindi che possano verificarsi situazioni disomogenee e che taluni enti del Servizio sanitario nazionale perseverino nell'errore.

(4-05385)

ZIZZA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

dalle ultime notizie di stampa, si apprende degli imminenti e più che probabili sbarchi di profughi, provenienti dai Balcani, che potrebbero verificarsi sulle coste della Puglia;

l'allarme destato dal nuovo esodo è stato oggetto di dibattito fra il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nonché di riunioni fra il Ministro dell'interno italiano e i prefetti pugliesi;

per fronteggiare l'emergenza pare che numerosi soldati siano stati trasferiti a Brindisi e a Bari e sarebbero già stati avviati incontri informali con le autorità albanesi e montenegrine, per evitare situazioni di emergenza;

i numeri di questo esodo spaventano: si parla già di 150.000 rifugiati, che attualmente si trovano in Kosovo e in Albania e che sarebbero pronti ad arrivare nel nostro Paese. A questi andrebbero aggiunti i migliaia che ogni giorno chiedono asilo e ospitalità;

la situazione appare grave se vengono considerati i numeri degli arrivi previsti, che appaiono spropositati per un territorio come quello della Puglia;

la situazione appare ancora più allarmante, se si considera il fatto che la "rotta balcanica" sembra ormai essere tracciata verso la penisola italiana anche a causa della chiusura dei confini in altri Paesi;

si preannuncia, quindi, un nuovo esodo, come quello degli anni '90, ma con una differenza: l'Italia dal 2011 ha dovuto fronteggiare, in quasi completa solitudine, il flusso di migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana, da Libia e Siria e da altri Paesi colpiti da sanguinosi conflitti;

a destare ulteriore allarme sarebbero le dichiarazioni del generale Guglielmo Luigi Miglietta, comandante della missione Kfor in Kosovo, che ha rappresentato il rischio enorme che, insieme alle migliaia di rifugiati, potrebbero approdare sulle coste italiane, magari a bordo di mezzi militari chiamati a intervenire per il trasferimento dei migranti, miliziani dell'Isis;

alla Conferenza regionale per l'ordine e la sicurezza che si è svolta in Puglia, il ministro Alfano, alla presenza del prefetto di Bari, ha sdrammatizzato la situazione, dichiarando che il Ministero starebbe lavorando per la prevenzione, a livello internazionale, e che si starebbe attrezzando per attuare la strategia europea sugli "hotspot", ovvero l'allestimento di strutture per identificare rapidamente, registrare, fotosegnalare e raccogliere le impronte digitali dei migranti. Una strategia che dovrebbe riguardare, in particolar modo, tutti quei Paesi molto esposti ai nuovi arrivi, come appunto l'Italia, si chiede di sapere:

se, alla luce dei fatti descritti e dell'allarme, sotto il profilo della sicurezza, che ne deriva, il Governo intenda riferire in Aula in merito alle strategie da adottare;

come e in quali tempi sarà data attuazione alla strategia degli *hotspot* e in quali strutture attrezzate dovrebbero essere ricollocati i migranti regolari;

in quale modo saranno organizzate le strutture di accoglienza: se si tratterà di aree di accoglienza con l'obiettivo di trasferire chi ha diritto di asilo in altri Paesi, oppure se saranno dei luoghi di detenzione per gli immigrati irregolari in attesa di un rimpatrio;

quali procedure saranno attivate, e con quali tempi, per garantire l'espatrio dei migranti non regolari;

quali siano le modalità con le quali il Ministro in indirizzo intenderà fronteggiare l'emergenza e quali precauzioni intenda adottare per debellare il rischio di infiltrazioni terroristiche nel territorio italiano;

quali richieste il Governo intenda presentare all'Unione europea, affinché l'Italia non venga, anche questa volta, lasciata sola ad affrontare questo nuovo esodo migratorio e quali proposte intenda avviare

per far sì che il nostro Paese non diventi "l'unica spiaggia" per i migliaia di rifugiati e che le nostre coste non siano l'unico sbocco naturale, a causa del fatto che altri Paesi chiudono le proprie frontiere; quali provvedimenti intenda adottare, al fine di non scaricare sui singoli territori e sui sindaci dei comuni costieri le problematiche dovute all'accoglienza dei migranti e in quale modo, come da dichiarazione dello stesso Ministro, si eviterà di lasciare sola la Regione Puglia.

(4-05386)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#) - *Ai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio (e delle successive direttive modificative 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE), in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e regola l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina e chirurgia;

il suddetto decreto, in particolare, definisce la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione medica (articolo 35) e prevede la stipulazione di uno specifico "contratto di formazione" per ciascuno specializzando (articolo 37), predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro, per ciascun anno di formazione specialistica;

successivamente, l'art. 8 della legge n. 401 del 2000 ha esteso la programmazione delle scuole di specializzazione, prevista per i laureati in medicina, ad un'ampia categoria di laureati, comprendente anche i farmacisti;

la direttiva comunitaria 82/76/CEE (che modifica la direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico) ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri dell'Ue di fornire una "adeguata remunerazione" ai partecipanti ai corsi di specializzazione medica;

il nostro Paese ha recepito tali disposizioni comunitarie, solo nel 1999, con la legge n. 370, a seguito della condanna per inadempimento della Corte di Giustizia europea, nell'ambito della procedura di infrazione contro l'Italia, prevedendo per i dottori ammessi alle scuole di specializzazione in medicina, dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, la corresponsione di una borsa di studio annua, per tutta la durata del corso;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 1° agosto 2005, ha provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e con successivo decreto del 29 marzo 2006 ha determinato la definizione degli *standard* e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2006, supplemento ordinario n. 115);

il citato decreto ministeriale del 2006 ha individuato, nella necessaria copertura economico-finanziaria, il presupposto comune a tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria e ha previsto, inoltre, un comune denominatore organizzativo, introducendo, altresì, un osservatorio nazionale unico per le discipline mediche e non mediche;

con la sentenza n. 6037 del 17 dicembre 2013, emessa dalla Sezione VI del Consiglio di Stato, è stato ordinato al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, di estendere, gli effetti dell'art. 8 della legge n. 401 del 2000 e dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ai non medici, iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria (che, al pari dei medici, necessitano del diploma di specializzazione ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale); in particolare, il Consiglio di Stato ha imposto la riapertura dei bandi per le scuole di specialità e la retribuzione degli specializzandi non medici, chiedendo, inoltre, che fossero reperiti, con urgenza, i finanziamenti necessari a dare piena applicazione alla citata sentenza;

tale pronuncia giurisprudenziale è rimasta, a tutt'oggi, priva di concreta attuazione;

la normativa da ultimo in vigore, di cui al decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 di

riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ha previsto l'applicazione di un ordinamento didattico unico, valido sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati di area sanitaria, e regolato l'ordinamento di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria in modo tendenzialmente omogeneo in termini di impegno didattico, durata dei corsi e tirocini pratici;

considerato che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, alla luce della normativa vigente, avviene esclusivamente tramite concorso pubblico, sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione sanitaria;

la preparazione professionale per tutti gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di elevato livello, cui non può non corrispondere un trattamento economico-normativo analogo a quello riservato ai medici;

i laureati in medicina vincitori di concorso, in particolare, sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico, nonché di copertura previdenziale e maternità;

i laureati non medici, anch'essi vincitori di concorso, non godono della medesima posizione contrattuale, né di alcun trattamento economico e sono comunque tenuti a pagare la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi, nonostante i numerosi interventi normativi e giurisprudenziali, sia di livello comunitario che di diritto interno, appare tutt'altro che realizzata l'equiparazione delle categorie degli specializzandi medici e non medici;

considerato, inoltre, che:

nell'atto di indirizzo 1-00320 del 9 ottobre 2014 erano state già denunciate le molteplici problematiche, relative alla ingiustificata discriminazione fra gli specializzandi medici e "non medici" e si chiedeva che il Governo si impegnasse per garantire il dovuto trattamento economico di questi ultimi;

nell'atto di sindacato ispettivo 3-01469, presentato il 26 novembre 2014, il primo firmatario della presente interrogazione aveva chiesto ai Ministri in indirizzo se avessero intenzione di adottare specifiche azioni, volte all'equiparazione dello *status* contrattuale ed economico dello specializzando "non medico" a quello dello specializzando medico;

nel medesimo atto si chiedevano i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'economia e delle finanze le ragioni che avessero, già allora, impedito loro di adempiere gli obblighi imposti dalla citata sentenza n. 6037 del 2013 del Consiglio di Stato;

la 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016, di cui alla legge n. 208 del 2015), ha accolto l'ordine del giorno G/2111/8/12, impegnando, così, il Governo a valutare l'opportunità di promuovere l'effettivo riconoscimento ai laureati non medici, inclusi nel decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, del trattamento contrattuale di formazione specialistica, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni;

in data 3 febbraio 2016, in sede di trattazione in 12a Commissione permanente del disegno di legge n. 1324, è stato presentato ed accolto l'ordine del giorno G/1324/6/12, che ha impegnato ancora una volta il Governo a valutare l'opportunità di promuovere l'effettiva equiparazione tra il trattamento economico e contrattuale degli specializzandi medici e non medici;

preso atto, infine che a giudizio degli interroganti, risulta necessario fare chiarezza sulle disposizioni che coinvolgono le scuole di specializzazione mediche e "non mediche", di cui al decreto interministeriale n. 68 del 2015, affinché si possa delineare definitivamente un quadro dettagliato degli interventi da mettere in atto, anche con particolare riferimento ai farmacisti in formazione specialistica che hanno un corso di studi e di tirocinio a tempo pieno, nonché uno sbocco professionale del tutto analogo a quello dei medici in formazione specialistica,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla ingiustificata e perdurante discriminazione a cui sono sottoposti gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al citato decreto interministeriale n. 68 del 2015; in quali tempi intendano adempiere agli obblighi derivanti dalla citata sentenza n. 6037 del 2013 del Consiglio di Stato, nonché all'impegno di cui agli ordini del giorno citati in premessa.

(4-05387)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02627, del senatore Tosato, sull'eleggibilità oltre il secondo mandato per i sindaci;

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02626, del senatore Crosio, sugli effetti per i Comuni montani dell'esenzione dall'Imu dei "macchinari fissi";

10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02629, del senatore Di Biagio ed altri, sulla disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 582^a seduta pubblica del 25 febbraio 2016, a pagina 76, nell'intervento del senatore Caliendo, all'ultima riga del primo capoverso, sostituire le parole: "quell'atto di stato civile" con le seguenti: "l'unione ove non costituita con atto di stato civile".

1.5.2.2. Seduta n. 584 (ant.) del 02/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

584a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente FEDELI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 585 del 3 marzo 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 febbraio.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,34)*.

Sulla riforma delle banche di credito cooperativo

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, volevo informare l'Assemblea della mia richiesta di ieri formulata in occasione della Conferenza dei Capigruppo. Ho invitato lei ad attivare le opportune intese con la collega, Presidente della Camera dei deputati, perché non si verifichi quanto accaduto in occasione dell'approvazione di un importantissimo e strategico decreto-legge di riforma del settore bancario, quale quello sulla riforma delle banche popolari.

In quella occasione la Camera ha elaborato il proprio testo, ce lo ha trasmesso il 17 marzo e abbiamo avuto solo cinque giorni per esitarlo e votarlo, posto che scadeva il 25 marzo. Il Senato è stato cioè espropriato - scusate la battuta - delle proprie funzioni in occasione dell'analisi e della valutazione di una grande riforma strutturale del settore bancario.

Ebbene, cosa si sta verificando e cosa vorrei evitare, signor Presidente? Innanzitutto mi sarei atteso che il Governo tenesse conto della logica e della consuetudine (che non dipende dai Presidenti di Camera e Senato, i quali possono però intervenire, in termini di *moral suasion* per quanto riguarda i rapporti con il Parlamento), rispettando un principio di saggezza, quello della navetta e del bilanciamento delle prime letture in occasione di provvedimenti che toccano lo stesso settore. Mi sarei aspettato che in questa occasione della trasmissione del decreto-legge di riforma del credito cooperativo, che tanto dibattito ha suscitato all'interno del Paese, esso venisse assegnato in prima lettura al Senato, posto che su altro tema non aveva avuto modo di intervenire.

Ebbene, abbiamo appreso con rammarico che, anche in questa occasione, il Governo ha trasmesso il testo alla Camera dei deputati. Sappiamo che il decreto-legge è ancora in fase di gestazione, tanto che in Commissione si è addirittura nella fase delle audizioni, nemmeno dell'esame degli emendamenti, e dunque vorremmo evitare - lo dico con garbo, ma con fermezza - che si possa ripetere il secondo tempo di un film già visto, ovvero che il Senato non possa esaminare, discutere, modificare e dire la

propria sulla seconda riforma strutturale del mondo bancario. A questo punto potrei commentare con una battuta: abbiamo abolito il Senato due anni prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale. Signor Presidente, mi consenta questa battuta - sebbene molto amara - sperando che rimanga soltanto una battuta. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e della senatrice Guerra).*

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, vorrei ricordare al collega Schifani che fa parte della maggioranza. Spesso abbiamo lamentato che i decreti-legge arrivano tardi all'esame di questa Assemblea e che le opposizioni non hanno modo di parlare e di dire la propria. Dunque, invito sia lei che i Capigruppo della maggioranza a trovare un'intesa, perché il settore bancario, oggi come oggi, sta mostrando delle falle, apportate appunto dalla maggioranza.

Infine, vorrei ricordare il decreto legislativo all'esame della Commissione finanze, sia alla Camera dei deputati che al Senato, in cui si stanno cercando di abbreviare i termini per l'esproprio delle case. Quindi, è inutile che il senatore Schifani ora ricordi che esiste anche questa Assemblea, perché fa parte della maggioranza e quindi è responsabile, come il PD, di tutto ciò che sta accadendo in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

D'ALI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per associarmi all'invito formulato dal senatore Schifani, ritenendo che non sia assolutamente inutile, ma sia anzi un segno importante della possibilità che, finalmente, si possano riequilibrare i rapporti tra Camera e Senato, anche per l'intervento di un autorevole esponente della maggioranza.

Sulla fattispecie in oggetto siamo particolarmente allarmati, signor Presidente, perché si continua a procedere a colpi di decreto-legge, in un settore fondamentale per l'economia del Paese come il sistema bancario, mentre segnano il passo tutte le iniziative parlamentari che vorrebbero rendere il Parlamento attore principale anche di queste riforme. Mi riferisco soprattutto alla legge per l'istituzione della Commissione - d'inchiesta o di indagine che sia - sul sistema bancario e a quello che è accaduto nell'ambito delle banche popolari, che stanno per essere liquidate senza che il Parlamento possa intervenire per stabilire alcuni criteri o temperamenti - mi sono permesso di ricordarlo in occasione di un recente dibattito - che possono evitare impatti devastanti sull'economia del Paese. Si possono anche risanare le banche e fare cortesie ai banchieri, ma si rischia di indebolire ulteriormente l'economia reale del Paese - da quel che sento anche a proposito di altri provvedimenti - quando si prevedono sconti, agevolazioni e incentivi fiscali, alterando il mercato, come sta accadendo nel settore immobiliare, a tutto vantaggio di un presunto risanamento delle banche. A mio giudizio ciò avvantaggia, invece, una fortissima operazione speculativa sui crediti e sugli immobili di molti cittadini italiani.

A nome del Gruppo, mi associo quindi all'appello formulato dal presidente Schifani nella speranza che, qualora esso non dovesse essere accolto, una parte della maggioranza si possa sfilare dall'approvazione finale del provvedimento.

TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, anche il Gruppo LN-Aut sollecita la Presidenza del Senato a tutelare in modo più efficace l'esercizio del potere legislativo di questa Camera.

La scorsa settimana sono stati varati due provvedimenti, uno dei quali era un decreto-legge, attraverso due voti di fiducia e questa settimana si vocifera che si possa ricorrere a tale strumento anche per quanto riguarda il disegno di legge sull'omicidio stradale. Ci sono temi di una certa rilevanza relativi al mondo bancario che vengono trattati nella Commissione finanze; non vorremmo che anche su questi temi riguardanti la vita dei cittadini si adottasse il sistema di esaminare i provvedimenti all'ultimo momento, con una discussione che non affronta in modo serio le tematiche che stiamo trattando.

Stiamo parlando del provvedimento concernente la possibilità di esproprio delle abitazioni da parte delle banche con procedure molto più rapide e incisive rispetto al passato o di quello riguardante il mondo delle banche cooperative.

Ci rivolgiamo quindi a lei, signor Presidente, perché più di questo non possiamo fare, affinché si faccia interprete della necessità che il Senato possa esercitare compiutamente il potere legislativo; un potere che è costituzionale e che nelle ultime settimane e mesi è stato mortificato dalle scelte portate avanti dal Governo.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, vorrei associarmi alle considerazioni del collega Schifani, perché questo episodio che potrebbe verificarsi si somma a dieci giorni di vita parlamentare (si fa per dire) nei quali credo siano stati raggiunti tutti i *record* di scavalco delle prerogative del Parlamento da parte del Governo. Abbiamo votato il disegno di legge sulle unioni civili con un voto di fiducia su un testo del Governo mai visto in Commissione e oggi si parla della fiducia sull'omicidio stradale. Ricordo, tuttavia, ai colleghi che non si tratta del testo che il Senato emendò con un voto corale, eliminando tutta una parte che ci siamo ritrovati in seguito, di ritorno dalla Camera, stravolta, e sul quale il Governo ha posto la fiducia. Queste vicende inerenti alle banche, che preoccupano e coinvolgono l'opinione pubblica, rischiano anche questa volta di trovare il Senato completamente scavalcato su questioni fondamentali inerenti al rapporto tra cittadino, potere bancario ed economico.

Signor Presidente, se continua così è chiaro che la riforma del Senato è già avvenuta, nel senso che questo organismo, di fatto, è già stato abrogato: non ha più nessuna funzione. Mi associo quindi alla richiesta di poter esaminare in tempi utili questo provvedimento.

Con l'occasione, avviandomi alla conclusione, le ricordo ancora che siamo in attesa di quella memoria del Governo sulla questione della *stepchild adoption*, di cui anche questa mattina tutti i giornali parlano, ricordando l'ultima sentenza del tribunale di Roma, ma che il Senato non ha potuto ancora acquisire, quindi non ha ancora potuto leggere le considerazioni che l'Avvocatura dello Stato, a nome della Presidenza del Consiglio, ha fatto su questa delicata materia.

[VACCIANO](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VACCIANO](#) (*Misto*). Signor Presidente, intervengo in qualità di membro della 6a Commissione che si troverà ad affrontare il provvedimento oggetto del presente dibattito in prima battuta, quando arriverà. Prendo la parola perché ho svolto un analogo intervento appena il provvedimento fu assegnato all'altro ramo del Parlamento e aggiungo due considerazioni di carattere operativo. Infatti, in questo ramo del Parlamento abbiamo avuto due importanti eventi: un'indagine conoscitiva sul sistema bancario, che ha coinvolto la 6a Commissione per mesi raggiungendo un livello di approfondimento che ritengo ottimale su molte tematiche, e un *workshop* esclusivamente sul tema della riforma delle banche di credito cooperativo.

Risultato di questi due eventi è stato che nessuno dei provvedimenti che coinvolgono il mondo bancario ha iniziato il suo *iter* in questo ramo del Parlamento. Mi chiedo allora a cosa sia servita quest'opera che si è compiuta, se non viene nemmeno riconosciuto il grande e importante lavoro svolto in questo ramo del Parlamento, che a me non risulta attualmente abolito (quindi avrebbe la sua dignità).

È importante - l'ho detto in Commissione e lo ribadisco anche in Assemblea - che quando il provvedimento arriverà qui, giungerà con il tempo necessario perché l'*iter* che segue non sia puramente formale, come è stato per altri provvedimenti che hanno riguardato il mondo bancario, ma ci consenta quel grado di intervento possibile grazie all'esperienza maturata nell'indagine conoscitiva e nel confronto diretto con le banche di credito cooperativo, che ha arricchito la nostra Commissione e ritengo che possa arricchire e migliorare un provvedimento rispetto all'ottimo lavoro che sicuramente

faranno nell'altro ramo del Parlamento.

COMPAGNA (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (CoR). Signor Presidente, mi pare che quest'ultimo argomento, efficacemente citato dal collega che mi ha preceduto, vale a dire l'indagine conoscitiva portata avanti in Senato dalla 6a Commissione, giustificasse ampiamente il recepimento della preoccupazione espressa dal senatore Schifani ieri alla Conferenza dei Capigruppo e questa mattina in Aula. Non è una competizione priva di senso quella all'interno di un bicameralismo tuttora esistente fra gli equilibri della Camera e del Senato: è il rispetto dell'istituzione Parlamento, che si compone dell'uno e dell'altro ramo.

Da questo punto di vista, il Senato, direi complessivamente, a prescindere dal percorso di riforma costituzionale che è stato intrapreso in questa legislatura, si sente abbastanza orfano di un Ministro "del Parlamento" nei rapporti con il Governo. Il Governo ha il suo Ministro per i rapporti con il Parlamento ed è giustamente efficace, ma il Senato si sente privo di una sua rappresentanza in questo senso ed il fatto che da parte di chi lo presiede si faccia ogni volta riferimento - a mio giudizio in modo improprio ma direi anche sgradevole e sguaiato - a rapporti di maggioranza e di opposizione rispetto ai provvedimenti di merito, dimostra che questa preoccupazione è più che legittima tra di noi. Dimostra altresì come sia triste e malinconico rispetto alla civiltà del Parlamento che il senatore Schifani abbia dovuto questa mattina farsi eco di un intervento in Aula rispetto a una preoccupazione più che motivata sul percorso di una vicenda, quella delle nostre banche, sulla quale addirittura - mi sembra meno di un mese fa - avevamo avuto un autorevolissimo dibattito in Senato con il Presidente del Consiglio, con interventi profondi e motivati del collega Tremonti e di altri colleghi non meno prestigiosi di lui.

Mi permetto allora anche io, a nome del nostro Gruppo, di pregarla di prendere in più attenta considerazione sia l'intervento di ieri del presidente Schifani sia le parole con cui oggi l'ha ricordato. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e dei senatori Giovanardi e Liuzzi).*

FORNARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO (PD). Signor Presidente, mi associo alle valutazioni di molti colleghi che sono state anche oggetto di riflessione in seno alla 6a Commissione.

Com'è stato ricordato, in occasione della riforma del sistema delle banche popolari, questo ramo del Parlamento non era stato messo nelle condizioni di poter esprimere una propria valutazione compiuta ed è assolutamente auspicabile che questo non accada di nuovo per la conversione in legge di questo decreto-legge che riguarda anche la riforma, tra le altre, del sistema delle banche di credito cooperativo.

Invito quindi il Presidente del Senato a farsi interprete, presso la Presidenza della Camera, della necessità che siano rispettati i tempi e sia data la possibilità di una discussione compiuta su questa riforma che contiene elementi di criticità che, vorrei ricordarlo, sono stati sottolineati con forza ieri nell'audizione del dottor Barbagallo, capo del dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria di Bankitalia.

Ci sono quindi tutti gli elementi perché sia data la possibilità a questo ramo del Parlamento, sia in Commissione che in Aula, di poter dedicare il tempo necessario ad un passaggio importante relativo a un settore assolutamente diffuso e radicato sul territorio, perché c'è in ballo non solo la credibilità del nostro sistema bancario ma anche - lo sottolineo - il rapporto di fiducia dei risparmiatori nei confronti del sistema bancario stesso. Credo quindi che questo vada fatto in assoluta trasparenza avendo attenzione, da un lato, al tema della stabilità del nostro sistema bancario e, dall'altro - come dicevo prima - al tema del rapporto di fiducia tra i risparmiatori e questo sistema storico e diffuso di credito cooperativo che ha radici profonde nella storia di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei fare delle precisazioni su questo tema. Mi dispiace che il senatore Schifani, che lo ha sollevato, si sia allontanato ma spero che leggerà il Resoconto

stenografico.

Al di là di quelli che possono essere i poteri del Presidente del Senato, che certamente saranno attivati, nei confronti della Presidente della Camera ai fini delle intese necessarie, bisogna tener presente che il provvedimento è stato già calendarizzato alla Camera per lunedì 14 marzo, con seduta antimeridiana e pomeridiana ed eventuale prosecuzione notturna. Quindi, l'esame del decreto-legge di riforma delle banche di credito cooperativo ha un *iter* già calendarizzato.

Ribadisco quindi al senatore Schifani - che ringrazio di essere ritornato in Aula perché così potrà cogliere il senso della mia risposta - che i poteri del Presidente del Senato saranno attivati ma, al di là di questi, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in questione è già programmato alla Camera. (*Applausi del senatore Carraro*).

Ricordo al presidente Schifani che sarebbe cosa utile e giusta che i Capigruppo della Camera assumessero le iniziative di propria competenza per poter completare al più presto l'*iter* legislativo del disegno di legge.

Ribadisco che è stata fissata per lunedì 14 marzo una seduta antimeridiana, una pomeridiana con eventuale prosecuzione notturna; quindi apparentemente c'è tutta la volontà di finire il lavoro al più presto, ma naturalmente dipende dai Capigruppo di maggioranza (e dai Capigruppo in generale) avviare e completare celermente l'*iter* legislativo. Quindi, con tutto il rispetto per i miei poteri, questo è il punto, visto che il disegno di legge è già stato calendarizzato.

I Capigruppo potrebbero anche richiedere un anticipo della calendarizzazione del disegno di legge presso la Camera, cosa che naturalmente il Presidente del Senato non può certamente chiedere né fare.

Detto questo, auspichiamo comunque che il provvedimento arrivi in tempo per poter essere trattato come si conviene presso il Senato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(859-1357-1378-1484-1553-D\)](#) ***Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Ginetti; modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,55)***

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D, già approvato dal Senato in un testo risultante dell'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Ginetti; modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Cucca, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CUCCA, relatore. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, siamo ormai giunti al quinto esame parlamentare del disegno di legge sul cosiddetto omicidio stradale, il quale, nel corso del travagliato *iter* legislativo, ha subito rilevanti modifiche rispetto al testo esitato in prima lettura dal Senato.

La mia relazione sarà dedicata ad un breve *excursus* sull'*iter* di esame del provvedimento, per poi soffermarsi, in maniera assai breve, sull'illustrazione dell'unica modifica apportata nel corso della

seconda lettura da parte della Camera dei deputati, con l'approvazione del nuovo testo, avvenuta il 21 gennaio scorso.

Le modifiche più rilevanti sono state apportate durante la prima lettura, quando la Camera dei deputati ha modificato l'impianto del provvedimento. Ricordo che inizialmente era stato inserito nel codice penale il nuovo articolo 589-*bis*, il quale configura la fattispecie del delitto di omicidio stradale, punendolo a titolo di colpa, con una reclusione di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa. L'elemento rilevante dell'intero disegno di legge è proprio rappresentato dal fatto che, sgombrando il campo dai numerosi dibattiti che si erano svolti sulla materia, i reati di cui stiamo parlando vengono configurati esclusivamente sotto il profilo della colpa.

Nel corso della prima lettura da parte della Camera dei deputati, per ragioni di sistema si è spostata nel nuovo articolo 589-*bis* la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, mantenendo le pene che erano già previste nell'articolo 589, comma 2, del codice penale. Quindi, all'originario articolo 3 approvato dal Senato tale fattispecie era stata espunta dal citato articolo 589, comma 2. Pertanto, la parte residua dell'articolo 589 riguarda oggi - una volta che sarà approvato il disegno di legge - soltanto la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Una prima distinzione è stata quindi fatta in relazione all'originario articolo 589 dal quale - come dicevo - sono state espunte tutte le norme riguardanti i delitti commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, le quali sono state inserite nell'articolo 589-*bis*. Per effetto di tale modifica, si avrà un sistema sicuramente più organico, distinguendosi le fattispecie penali di cui ci stiamo occupando.

La nuova formulazione dell'articolo 589-*bis* conferma sostanzialmente il testo che era stato approvato dal Senato, punendo con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio stradale commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (ossia - anche questa è una rilevante introduzione - con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, così configurandosi, in buona sostanza, le sole ipotesi più gravi), o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La disposizione punisce anche la guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope, quando il reato sia stato commesso da particolari categorie: ad esempio, coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; conducenti di autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di un numero di persone superiore ad otto; conducenti di autoarticolati e autosnodati. In buona sostanza, si tratta dei casi che da sempre sono definiti «a tolleranza zero» e che vengono quindi puniti con la medesima pena, estremamente grave anche laddove il tasso alcolemico sia superiore soltanto allo 0,8 per cento.

Nella gradazione che è stata introdotta con la modifica della Camera viene punito con la reclusione da cinque a dieci anni (inizialmente si prevedeva un minimo di sette anni) l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore che guidino in uno stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 - ma non superiore, come detto, a 1,5 grammi per litro - che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita o comunque di almeno 70 chilometri orari in un centro urbano, ovvero superiore di almeno 50 chilometri orari rispetto alla velocità massima consentita su strade extraurbane), che abbiano attraversato intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano, che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o che abbiano effettuato sorpassi azzardati. Le ultime due ipotesi - come dicevo - sono state introdotte nel corso dell'esame alla Camera e sono riportate anche adesso nel testo formulato dal Governo in sede di fiducia in terza lettura qui al Senato.

Ora, questo è il sistema generale che è stato previsto. Erano state introdotte anche ulteriori fattispecie, in particolare degli aumenti di pena nel caso in cui si guidi senza patente o privi del contratto di assicurazione (ovviamente se il reato sia stato commesso alla guida di un veicolo di proprietà,

altrimenti non sarebbe logico, non avendo responsabilità sul fatto che il veicolo non sia stato assicurato).

L'ultimo comma del nuovo articolo 589-*bis* del codice penale prevede una pena più elevata nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone. L'applicazione della pena, in questo caso, dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma stabilendo un tetto massimo di diciotto anni. In questo si trova un'ulteriore differenza rispetto al testo originario dell'articolo 589, che è stato modificato, perché il tetto massimo era previsto in quindici anni.

Un'altra circostanza importante da sottolineare è quella della fuga del conducente. Si prevede al nuovo articolo 589-*ter* una circostanza aggravante nel caso in cui il conducente responsabile dell'omicidio stradale colposo si sia dato alla fuga. In questo caso, si è stabilito un aumento di pena da un terzo a due terzi e che comunque la pena non possa essere inferiore ai cinque anni.

Tutto questo si ripete specularmente - ovviamente graduando le pene in maniera più lieve - nell'ipotesi in cui dal sinistro siano derivate lesioni personali colpose. Ancora una volta, con l'introduzione dell'articolo 590-*bis*, si è data una maggiore sistematicità alla materia; crediamo che in questo modo si sia data una risposta a chi aveva mosso delle obiezioni sulla disorganicità del testo raffrontando la vecchia formulazione degli articoli 589 e 590, visto che - come dicevo - le due norme sono sostanzialmente speculari e semplicemente si differenziano per la gradazione delle pene e per una minore gravità delle pene stesse nel caso di lesioni personali colpose.

È intervenuta quindi un'unica modifica, nel corso della lettura presso la Camera dei deputati, con l'approvazione del nuovo testo che oggi andiamo ad esaminare. La modifica è stata apportata all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), del disegno di legge in esame.

Nel testo approvato in terza lettura al Senato il comma prevedeva l'abrogazione dell'articolo 189, comma ottavo, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, il cosiddetto codice della strada. Alla Camera dei deputati si è deciso di reintrodurre il richiamato comma dell'articolo 189 del codice della strada, ma con una lieve modifica. Si è infatti stabilito che il conducente del veicolo che, avendo provocato un sinistro stradale, si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che avessero subito danni alla persona, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non sia soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato se dal sinistro in questione derivi il delitto di lesioni personali colpose.

Si è quindi reintrodotta il vecchio testo, ancora oggi vigente, riferendolo, tuttavia, alla sola ipotesi in cui dal sinistro derivi il delitto di lesioni personali colpose, espungendo, invece, l'ipotesi in cui dal sinistro derivi il delitto di omicidio colposo, nel qual caso può darsi luogo all'arresto.

L'unica modifica della quale ci dobbiamo occupare oggi in Senato è quella testé illustrata. L'auspicio è, quindi, che si pervenga all'approvazione definitiva nei tempi più rapidi possibili. In tal modo, con l'entrata in vigore della normativa, si darà finalmente una risposta seria e concreta alla domanda di giustizia troppe volte rimasta inascoltata, in questi ultimi anni in particolare, di fronte ai tanti casi eclatanti che troppo spesso riempiono le cronache, anche recentissime, nei quali persone incolpevoli, giovani, padri e madri di famiglia, bambini, restano vittime di incidenti stradali cagionati da soggetti che si mettono alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche o stupefacenti e attuano comportamenti di guida assolutamente contrari ai precetti dettati dal codice della strada.

La nuova legge è sicuramente perfettibile - come abbiamo detto in tutte le fasi dell'esame - ma sono certo che molto si potrà fare e si farà con la riforma del codice della strada, oggi in discussione presso l'8a Commissione.

È certo, tuttavia, che da quando questo testo diventerà legge ci sarà un cambio di passo. Come ho avuto modo di dire in numerose occasioni, la nuova legge esplicherà un'efficacia deterrente e contribuirà in maniera, credo, determinante alla diffusione di una regola basilare per chi si pone alla guida di un veicolo, conscio di avere in mano un mezzo che può rivelarsi un'arma letale: bisogna che ci si abitui al principio che chi guida non beve e chi beve non guida. Questo nella consapevolezza che

è necessario proseguire sulla strada già intrapresa da questo Governo per sostenere le campagne di educazione tra i cittadini e nelle scuole, nonché per intensificare i controlli. Si tratta di un dato assolutamente significativo: dobbiamo tutti insieme cercare di fare quanto possibile per consentire una maggiore prevenzione, attraverso controlli più severi e diffusi da parte delle Forze dell'ordine, che devono essere adeguatamente sostenute e supportate con mezzi e risorse idonei.

Mi preme, infine, rivolgere un ringraziamento, che non è solo formale, per tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto l'attività parlamentare e governativa, in particolare alle varie e numerose associazioni dei familiari delle vittime della strada, che da sempre hanno stimolato e sollecitato l'approvazione della legge, anche per onorare la memoria dei loro cari, con l'impegno profuso e con i preziosi suggerimenti che hanno voluto darci.

Vi è stato un confronto sempre serrato e costruttivo, che ha condotto ad un risultato che credo si possa definire molto, molto importante in questo settore, perché con l'efficacia deterrente che necessariamente dovrà svolgere questa legge si cercherà di evitare tutto quello che è accaduto negli ultimi anni. Ricordo che, anche quest'anno già abbiamo avuto un numero molto elevato di morti per sinistri stradali rientranti nella fattispecie punita espressamente e specificamente da questo disegno di legge, ossia cagionati da persone che si mettono alla guida in stato di ebbrezza.

È finito il tempo del lassismo. Queste norme sicuramente dovranno essere ampiamente diffuse e - come ho detto - sarà necessario che tutti quanti ci si dia da fare per consentire maggiori controlli e maggiore prevenzione. Sicuramente questo non riporterà in vita nessuna delle persone che sono state colpite da eventi così gravi, ma certamente sarà una soddisfazione vedere che, grazie all'impegno profuso da persone che hanno dedicato il loro tempo a questo scopo e all'attività legislativa che stiamo portando a termine, finalmente le persone che si dovessero macchiare di reati tanto gravi saranno punite in maniera adeguata. Lo Stato, quindi, dà una risposta seria a quell'esigenza di giustizia di cui ho parlato all'inizio del mio intervento.

Speriamo di poter portare a termine oggi questo lavoro che - ripeto - è stato estremamente difficoltoso, dando così soddisfazione a tutti coloro che si sono interessati al tema. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini)*.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signor Presidente, la mia è una richiesta di sospensiva affinché il provvedimento venga rinviato in Commissione.

Ringrazio il relatore Cucca delle cose che ha detto che, però, purtroppo non stanno così, perché con il testo che ci accingiamo ad approvare i famosi pirati della strada, gli ubriachi e i drogati, che colpiscono l'opinione pubblica per le loro efferatezze, avranno pene minori di quelle attualmente in vigore. Infatti, il limite dei diciotto anni è inferiore a quello che le norme precedenti prevedevano proprio per i casi più eclatanti di prateria e omicidio stradale, quelli che colpiscono l'opinione pubblica. Viceversa - e ho presentato un emendamento proprio su questo tema - chi, senza essere drogato o ubriaco, può non rispettare un semaforo o procedere contromano e provocare un incidente stradale mortale, viene immediatamente arrestato, anche se si ferma a prestare assistenza, anche se collabora con le Forze dell'ordine.

Siamo, quindi, in presenza di un provvedimento totalmente squilibrato, per cui chiedo che ritorni in Commissione, almeno per correggere quella parte che è ancora correggibile, prima che l'opinione pubblica si accorga che abbiamo approvato una norma che ad una tragedia - quella di un incidente - aggiunge ulteriori ingiustizie.

Chiedo quindi la sospensione dell'esame del provvedimento ed il rinvio del testo in Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione sospensiva può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, siamo contro questa richiesta di sospensiva che riteniamo pretestuosa e non fondata. Ricordo a tutti i colleghi che siamo alla quinta lettura del provvedimento, e questo della navetta rischia di diventare un gioco che si fa beffa della qualità del lavoro legislativo parlamentare e della sovranità parlamentare. *(Commenti del senatore Palma)*.

AIROLA (M5S). Qualità parlamentare? Per cortesia, pulitevi la bocca prima di parlare! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

LUMIA (PD). Un gioco che si fa beffa del dovere che abbiamo di non bloccare i lavori parlamentari, ma di andare avanti e produrre una decisione. Lo spettacolo indecoroso che di fronte al tema degli omicidi stradali viene fornito - e, guarda caso, il Parlamento può prendere atto da quale parte arriva, con questa coincidenza di amorosi sensi - la dice lunga sulla necessità che si vada avanti e si proceda lungo il percorso che l'Assemblea si è dato, che è un cammino di discussione generale e di valutazione degli emendamenti.

Ci siamo assunti, ancora una volta, la responsabilità di impedire questo gioco e di procedere verso l'approvazione di questo disegno di legge. È un provvedimento atteso che dobbiamo alle tante vittime, ma anche alla nostra dignità di parlamentari.

Ci sono questioni aperte? Si entri nel merito. Ci sono emendamenti? Si discutano. Ma non si chieda un ritorno in Commissione, che significherebbe la fine di questo provvedimento. Questo no. La fine di questo disegno di legge mai. Ecco perché siamo contrari alla richiesta avanzata e lo siamo anche nel merito, perché l'affermazione fatta è pretestuosa in quanto c'è una gradazione delle pene abbastanza vera. *(Commenti del senatore Giovanardi)*. C'è, semmai, anche un rigore inedito che si affaccia nel nostro codice penale, per colpire tutti quei reati di natura colposa che producono omicidi e lesioni gravi sulle strade. Ecco perché quella pretestuosa motivazione di merito è priva di qualunque fondamento.

Il relatore ha spiegato bene la gradazione delle pene e come la fattispecie si è evoluta nel corso del dibattito svolto sia alla Camera sia al Senato. Abbiamo avuto modo di spiegare bene che adesso il Parlamento deve e può decidere; le questioni le conosce bene ed è in grado, quindi, di intervenire e fare in modo che si possa tutti insieme scrivere una pagina positiva. Non si possono fare delle promesse alle associazioni e poi sfilare il provvedimento durante i lavori parlamentari. Questo gioco non è possibile. È da irresponsabili, non da persone che sono in grado di venire in Aula a dire la propria e a misurarsi in modo democratico con i lavori parlamentari. Ecco perché siamo contrari, Presidente, e invitiamo l'Assemblea a respingere questa misura, per fare in modo che invece il Parlamento possa finalmente, nel pomeriggio, licenziare questo provvedimento tanto atteso e voluto. Noi non ci sottraiamo a questa responsabilità: respingiamo la richiesta avanzata e chiediamo che sia respinta dall'Assemblea perché, al di là del gioco di maggioranza e opposizione, intervenire in tale settore è un dovere di tutti i Gruppi parlamentari ed è un dovere di ogni singolo senatore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione sospensiva, avanzata dal senatore Giovanardi.

Verifica del numero legale

MALAN (FI-PdL XVII). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,18, è ripresa alle ore 10,42).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [859-1357-1378-1484-1553-D](#)

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della questione sospensiva, avanzata dal senatore Giovanardi.

Verifica del numero legale

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Invito inoltre i senatori segretari a voler controllare che non vi siano schede abbandonate.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, se c'è un Regolamento va applicato e rispettato. Lei ha appena fatto una votazione e ci sono decine di schede inserite, appartenenti a senatori che magari le hanno dimenticate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quindi, è suo compito annullare la precedente votazione e far ritirare quelle tessere!

PRESIDENTE. Infatti, senatore Santangelo, mentre era in corso la votazione ho pregato i Segretari di osservare la situazione.

SANTANGELO (*M5S*). Ma questa è una pratica scorretta, signor Presidente! Eppure, lei è comparso su tutti i giornali a riempirsi la bocca contro questa scorrettezza. Quindi, lei qui dentro le leggi le fa applicare immediatamente: faccia estrarre le schede!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, si trattava della verifica del numero legale.

SANTANGELO (*M5S*). E allora, dal punto di vista amministrativo, questi colleghi risultano presenti pure essendo assenti. Che cosa significa? Faccia rispettare le regole, signor Presidente!

CASINI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Penso che se stiamo alla stretta interpretazione delle parole da lei dette nella seduta in cui è stato affrontato il tema delle schede che noi inseriamo nella postazione, ha totalmente ragione il senatore Santangelo. Se noi stiamo a quella logica stringente, il senatore Santangelo, al di là della destra, della sinistra e delle nostre legittime opinioni, ha ragione. Il problema è che quella pronuncia, se non viene applicata secondo regole che - a mio parere - nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza devono essere delineate, è semplicemente inapplicabile e rende i già farraginosi lavori del Senato assolutamente impossibili da attuare.

Allora, Presidente, prendendo spunto da quanto detto dal senatore Santangelo, la prego di voler considerare queste parole perché altrimenti, a stretta interpretazione regolamentare, ha ragione il senatore Santangelo e per fare ogni votazione ci vorrà mezz'ora, perché bisogna andare a verificare tutte le schede inserite.

Secondo me, si tratta di un modo per rendere - scusate l'espressione - ancora più ridicolo e infantile il modo di procedere del nostro Senato, non si garantirà la serietà dei lavori e si renderà impossibile andare avanti. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. Senatore Casini, mi dispiace contraddirla, ma è ridicolo e infantile che un senatore che abbia una tessera personale non la porti con sé e la lasci nel suo banco. Questo è ridicolo e infantile. Se la tessera è personale, va con la persona. Questo deve essere applicato e noi cerchiamo di spingere verso la cultura della tessera personale, se è possibile.

Visto che non è possibile, adesso adotteremo delle misure drastiche che comporteranno - queste sì - il rallentamento dei lavori, ma il rallentamento sarà provocato dal mancato rispetto da parte dei senatori di una disciplina. La tessera è personale e anche la tessera duplicato, che si lascia qua, dovrebbe essere una comodità per i senatori che eventualmente l'abbiano dimenticata, mentre è diventata una prassi che tutti abbiano una seconda tessera.

CASINI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, lei sa che per me il Presidente ha sempre ragione, per cui dico questa cosa e poi mi taccio e ha ragione lei, perché non voglio polemizzare, ma solo dare un contributo: quando in una giornata - non è il caso di questa mattina - si fanno 50 o 60 votazioni, francamente credo sia compatibile con un corretto modo di lavorare che un senatore lasci la tessera dentro e non si ricordi, ogni volta che si alza dal posto, di portarsela via. Non dico altro.

PRESIDENTE. Non penso sia così difficile portare la tessera con sé. (*Commenti dai Gruppi M5S, AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII*).

AIROLA (M5S). Bravo Presidente.

PRESIDENTE. Assolutamente non penso che siano queste le difficoltà. Tutti i lavoratori hanno un *budget* con cui entrano ed escono dal posto di lavoro e non vedo perché i senatori non possano usare in questo modo la loro tessera. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII*).

Non stiamo dicendo di inserire il *budget* all'ingresso, che potrebbe anche essere una soluzione adottabile dall'Ufficio di Presidenza o dal Regolamento. (*Brusio*).

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, sarò brevissimo. Intervengo solo ad uso e consumo della visibilità dell'Aula. Si fa così e si va via. (*Il senatore Petrocelli estrae la tessera dal banco e scende le scale*). (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi AP (NCD-UDC), FI-PdL XVII e LN-Aut*).

PRESIDENTE. La ringrazio per l'esemplificazione. Chiudiamo l'argomento, perché abbiamo precisato.

Ricordo che stavamo per votare una questione sospensiva.

TREMONTI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Per avere una compiuta idea del valore, anche semantico, di questa conversazione: lei lo chiama *badge* o *budget*? (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Io lo chiamo *badge*.

CANDIANI (LN-Aut). Ha detto *budget*.

PRESIDENTE. Se ho sbagliato dicendo *budget*, accetto la correzione e ne faccio ammenda. Tra *badge* e *budget* c'è una bella differenza e credo di conoscerla. Grazie per la collaborazione.

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Giovanardi.

Non è approvata.

RUVOLO (AL-A). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Mi pare ovvio che non ci sia bisogno della controprova.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Le astensioni valgono come voti contrari.

PRESIDENTE. Appunto. Abbiamo visto le astensioni e i senatori Segretari hanno confermato che il Senato non approva.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

[GINETTI \(PD\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è il terzo passaggio in Senato del disegno di legge. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Un attimo senatrice, è inutile iniziare a parlare quando i senatori sono in movimento. C'è un brusio da movimento, che aumenterà quando la tessera verrà estratta dal suo alloggiamento.

Chi deve uscire lo faccia in silenzio.

Senatrice, può riprendere il suo intervento.

[GINETTI \(PD\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è il terzo passaggio in Senato di un testo di legge che ha impegnato la Commissione giustizia per lunghi mesi, frutto di riflessioni e di un confronto non semplice con l'altro ramo del Parlamento e frutto di un importante contributo di associazioni e professionisti, che, a diverso titolo, si sono spesi per arrivare a introdurre, nel nostro ordinamento giuridico, norme sull'omicidio stradale che potessero, prima di tutto, svolgere una funzione di deterrenza e di prevenzione verso un fenomeno deprecabile, ma quasi inarrestabile, come quello delle morti innocenti sulle nostre strade. Peraltro, la prevenzione richiede, prima ancora che una norma cogente, un cambio culturale, in grado di produrre un maggior livello di sicurezza, sia per chi è al volante, sia per chi si trova ad incrociare altri destini.

Il testo arriva modificato dalla Camera dei deputati, per aver eliminato la previsione di arresto in flagranza di reato per il conducente che si fermi a prestare assistenza a coloro che dall'incidente abbiano subito lesioni, in riferimento all'articolo 189, comma 8, del codice della strada, mentre restano confermate le altre disposizioni.

Arriviamo all'approvazione di questo testo finale senza dover nascondere, signor Presidente, le perplessità espresse da alcuni senatori nell'inserimento, nell'ambito della nuova fattispecie di omicidio stradale, delle ipotesi di violazioni individuate all'articolo 1, quali l'alta velocità, l'attraversamento di intersezione con il rosso o l'inversione di manovra o il sorpasso nei pressi di un attraversamento pedonale, che, equiparando tali specifiche violazioni del codice della strada alla guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, rischiano di non segnare la netta demarcazione tra chi commette omicidio per violazione di legge e chi si mette al volante in uno stato alterato, non avendo il pieno controllo delle proprie facoltà e capacità cognitive e di percezione, assumendo in sé quella responsabilità di dolo eventuale, nel mettere a repentaglio, a causa di tali condizioni, l'incolumità anche di vittime innocenti.

È indubbio, tuttavia, che oggi, dopo molti anni di aspettativa, raggiungiamo un risultato importante nel consegnare al nostro ordinamento giuridico nuovi strumenti per combattere l'omicidio stradale.

Si tratta - come meglio di noi hanno voluto esprimere i familiari delle vittime della strada - non della ricerca di una condanna come compensazione di una perdita e di un dolore che mai si riuscirà a colmare, bensì di garantire il giusto peso a comportamenti che costituiscono disvalore sociale grave, con pene che riescano a rappresentare il peso della responsabilità, per aver leso il più importante dei diritti: la vita umana.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 10,53\)](#)

(*Segue GINETTI*). Si tratta infatti di una conta da aggiornare ogni anno e, se il numero degli incidenti con lesioni alle persone è in diminuzione rispetto all'anno precedente, su oltre 175.000 casi, quello che non diminuisce, al contrario, è il numero di morti sull'asfalto, che è stato di 3.400 nel 2013, con un aumento dell'1 per cento nei primi sei mesi del 2015, arrivando a ben 1.596, di cui oltre la metà sono giovani e giovanissimi, ragazzi sulle strisce pedonali, in motorino o in bicicletta. Si tratta di un fenomeno molto spesso, troppo spesso, legato alla cosiddetta pirateria stradale, da parte di persone che

guidano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcol, anche senza patente, e che poi si danno alla fuga, omettendo di prestare soccorso. In quest'ottica abbiamo previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a cinque anni. Si tratta della lesione di un bene, come l'incolumità personale, che non è solo diritto di ogni singolo, ma è bene pubblico - la sicurezza pubblica - perché ogni ragazzo morto è figlio nostro, dell'intera comunità, che avrebbe dovuto tutelarlo e difenderlo. In quest'ottica, un ruolo fondamentale può essere svolto dalle amministrazioni pubbliche preposte, attraverso adeguati livelli di investimento in termini di manutenzione delle strade, con una segnaletica dissuasiva chiara e leggibile, con più controlli di polizia e sistemi di rilevazione della velocità.

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte dei nostri ragazzi e fin troppi ricoveri si registrano nei pronto soccorso per coma etilico ed eccessi legati all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti anche da parte di adolescenti travolti da consuetudini sociali di cui troppo poco si parla. Prima di un'educazione alla guida e alle norme sulla circolazione stradale, occorre un'educazione civica volta al rispetto di sé stessi e della propria salute; un'educazione alla salute che potrebbe essere reintrodotta nei programmi scolastici e accompagnata da campagne informative pubbliche, per arrivare ai giovani prima che sia troppo tardi, poiché, carnefici o vittime che siano, li avremo persi.

Allo stesso modo sarà necessario rivedere certi meccanismi di verifica dell'idoneità alla guida per quelle malattie degenerative o che incidono sul sistema neurologico e cognitivo in relazione alla possibilità di accertamento, per la quale un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto dal medico di famiglia. Lasciamo alla 8a Commissione tale compito, nell'ambito del lavoro di aggiornamento del codice della strada che sta svolgendo.

In tale prospettiva, abbiamo previsto l'inasprimento delle pene, non solo per reprimere adeguatamente tali condotte nei casi più gravi di lesioni o omicidio, ma al fine di costruire una disciplina deterrente e progressiva e che punisca in maniera graduata le diverse violazioni, per scoraggiarne la reiterazione. In particolare, in tale contesto la revoca della patente può costituire un costo sociale molto sentito, che quindi può indurre un comportamento più responsabile in vista della perdita della possibilità di riconseguire l'abilitazione alla guida per periodi significativamente lunghi: quindici anni, che possono diventare trenta in caso di fuga o omissione di soccorso.

Di certo si è ritenuto che di fatto abbia fallito l'attuale previsione dell'omicidio stradale come omicidio colposo *ex* articolo 589, come modificato nel 2008, in caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol, che prevede una pena da tre a dieci anni di reclusione. Ha fallito perché non ha fermato né rallentato tale causa di morte e perché le pene irrogate difficilmente hanno condotto in carcere i responsabili in quanto troppo spesso, nel giudizio di bilanciamento o di prevalenza fra circostanze aggravanti ed attenuanti, la pena irrogata in concreto non è apparsa congrua rispetto al valore della perdita di una vita umana innocente. Inasprire la previsione da otto a dodici anni, e in particolare la pena minima, è stata la priorità. Tale pena può arrivare a diciotto anni nel caso in cui a morire siano più persone. Se a commettere il reato è una persona senza patente o con patente sospesa o revocata, le pene saranno aumentate, così come i tempi di prescrizione. Per il pubblico ministero sarà inoltre possibile autorizzare verbalmente il prelievo coattivo di campioni biologici.

Si prevedono, dunque, pene elevate, ma che ci riallineano alle previsioni giuridiche di altre democrazie: in Francia la pena base per l'omicidio stradale è di dieci anni, nel Regno Unito può arrivare a quattordici anni di reclusione, mentre negli Stati Uniti la sanzione prevista è sino a trenta anni. Si intende adottare la stessa severità per esprimere disapprovazione sociale, con pene dissuasive per provare a difendere i nostri ragazzi, con la capacità deterrente di sanzioni che possano contribuire a creare una cultura di maggior rigore e maggior sicurezza nelle condotte al volante.

Si tratta di un segnale forte della politica nel dare una concreta risposta a battaglie e ad aspettative che da troppo tempo chiedevano di essere ascoltate.

La proposta di introduzione nel nostro ordinamento di una nuova e autonoma fattispecie di reato di omicidio stradale, dopo mesi di discussione e passaggi parlamentari, oggi diventa legge. Il nostro auspicio, signor Presidente, è che il legislatore insieme ai magistrati e, soprattutto, a una diffusa

cultura civica agiscano congiuntamente per fermare una strage (e non solo del sabato sera) di vittime troppo spesso giovani; quei giovani che, al contrario, devono continuare a considerare la strada come affidabile compagna di viaggio per un comune patto di convivenza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ho un serio dubbio su come modulare l'intervento, perché stanno arrivando voci sempre più insistenti che il Governo, alla fine, metterà la fiducia su questo provvedimento. È chiaro che questo significa impedire un dibattito.

Ho scritto parola per parola - e dopo chiederò conforto al Resoconto stenografico - ciò che ha poc'anzi dichiarato il senatore Lumia: «Ci sono gli emendamenti: si discutano». Sono tre, discutiamoli.

Abbiamo visto la settimana scorsa il PD imporre, con varie scuse, la fiducia perché c'erano centinaia di emendamenti e si è impedito di parlare sul merito. In questo caso ci sono tre emendamenti e volete mettere la fiducia.

A questo punto chiedo veramente quale sia il senso di sottoporre all'Aula parlamentare un disegno di legge! *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) (ore 11,01)

(Segue CANDIANI). Si proceda direttamente con un decreto di tipo luogotenenziale; decida direttamente il dittatore cosa dobbiamo o non dobbiamo fare e finisce lì, perché questo è ciò a cui si sta arrivando.

Ha ragione qualche senatore a dire che «finalmente» arriviamo all'approvazione di questo provvedimento: è la quinta lettura, e da che mondo è mondo la maggioranza qui dentro la deve garantire chi sostiene il Governo. Se il provvedimento viene modificato, in una e nell'altra Camera, è perché nella maggioranza ci sono delle chiare divisioni su un testo che, così come è stato presentato, per più punti è apparso incongruente e addirittura, in alcuni casi, dannoso per le questioni non risolte e soprattutto per le reali incoerenze che presenta.

All'inizio si è partiti con aspetti emotivi trascurando profili che invece sono di merito, arrivando a punire di più chi si trova in una condizione colposa rispetto a chi è invece in una condizione dolosa. Dopo così tanto tempo e così tanta meditazione da parte del Governo - e mi rivolgo al Sottosegretario e al Ministro - ci saremmo aspettati interventi a sostegno della cultura, soprattutto dei più giovani, su come si deve stare sulle strade, altrimenti siamo sempre alla solita retorica: «abbiamo inasprito le pene!». Dopodiché ci troviamo con il criminale che fugge dopo aver compiuto un reato con un'auto rubata, che travolge un povero innocente e che viene scarcerato il giorno dopo. *(Applausi del senatore Arrigoni)*. E questo non certamente perché il magistrato sia impazzito (in qualche caso può essere), ma perché un codice e delle regole rendono possibile, da parte di chi ha la difesa di quel criminale, aprire falle di credibilità del sistema.

La questione è molto semplice e va risolta in questi termini: se sei un criminale che fugge dopo aver compiuto una rapina e travolgi una persona, devi andare in galera. Il rischio reale è che ci troveremo per l'ennesima volta con il criminale in giro, mentre il povero Cristo, che per destino e fatalità si è trovato coinvolto in un incidente, magari si toglie la vita per il dispiacere di ciò che ha causato senza aver voluto arrecare danno.

Signor Presidente, purtroppo ci siamo abituati a capire che il Governo agisce più in favore delle telecamere che non dell'utilità che per i cittadini debbono avere regole e leggi. E lo ribadisco. Altrimenti, avremmo visto politiche impegnate ad educare, a partire dai più giovani, su come si sta al volante e sulle strade. Oggi quest'unica azione è lasciata nelle mani dei Comuni, senza risorse peraltro. Metta il Governo a disposizione delle amministrazioni locali scuole e risorse e si parta dai più giovani ad avere una seria educazione stradale!

È inutile che la ministra Boschi venga a farci pressione, come è avvenuto l'ultima volta, a dicembre dello scorso anno, perché si chiuda velocemente l'*iter* del provvedimento, in modo da poter andare poi a qualche convegno e dire che il suo Governo ha fatto quello che gli altri non sono riusciti a fare.

Ribadisco che siamo al quinto passaggio parlamentare, perché per cinque volte voi della maggioranza

avete apportato modifiche e anche questa volta non avete la capacità di stringere su un provvedimento che è di buonsenso, ma che necessita di coerenza e congruenza.

Ci sono anche questioni che non vanno trascurate, che stanno emergendo ed emergeranno, legate ai costi assicurativi e alle responsabilità di cui le assicurazioni si scaricheranno in virtù di questo provvedimento di legge, lasciando molto probabilmente le vittime scoperte rispetto a coperture assicurative che invece dovrebbero essere garantite.

Occorre una stretta sulla severità ma occorre anche la serietà, quella che continuiamo a non vedere nella gestione di questo provvedimento. Lo ribadisco, signor Presidente, e termino qui il mio intervento, non volendo utilizzare tutto il tempo a mia disposizione perché, se sarà posta la questione di fiducia, sarà l'ennesima volta in cui il dibattito parlamentare verrà svenduto per il solo interesse del Governo di accreditarsi una determinazione che nel contenuto non ha corrispondenza con gli interessi reali del Paese. Bisogna essere seri, non fare le cose solo a favore delle telecamere, come purtroppo ci siamo abituati a vedere da parte del presidente Renzi e dei suoi Ministri. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Igrò. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI IGRÒ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, siamo oggi in quest'Aula ad esaminare, per la terza volta, il disegno di legge sull'omicidio stradale. Lo facciamo con colpevole ritardo rispetto a tutti gli altri Paesi d'Europa e anche rispetto a quella che, modestamente, era stata una mia proposta normativa che porta la data oramai di quasi tre anni fa. Il ritardo è ancora più colpevole se si considera che stiamo parlando di un argomento che riguarda tutti i cittadini che da tempo chiedono che comportamenti irresponsabili, che causano dolore e morte, vengano puniti severamente.

Credo profondamente in questa istanza di condanna sociale che viene dalla popolazione, non certo per vendetta, che io, profondamente credente, non concepisco, ma per un senso di profonda giustizia, perché chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, chi attua comportamenti gravemente irresponsabili (eccesso di velocità, passaggio con il semaforo rosso, guida contromano e altro) e a causa di ciò provoca incidenti gravi è giusto che sia trattato alla stregua di un criminale. Chi non ha rispetto per la sicurezza e la vita degli altri deve essere messo nella condizione di non nuocere più e di imparare dai propri errori. Ma, soprattutto, le vittime hanno quel sacro diritto alla giustizia che in questi anni è stato troppe volte loro negato. Quanti episodi abbiamo dovuto leggere sui giornali o guardare in televisione, in cui una persona ubriaca o drogata alla guida provocava conseguenze drammatiche, magari senza neanche fermarsi a soccorrere le vittime, e dopo poco tempo usciva di prigione o, in alcuni casi, non c'entrava neanche?

Credo che questa legge abbia anche una importante funzione educativa. Deve insegnare ai giovani che mettersi alla guida deve essere un atto responsabile, che guidare uno *scooter* o un'automobile non può essere considerato un gioco. Dobbiamo dire ai nostri figli che le regole devono essere rispettate, che la prudenza alla guida (e non solo) è una cosa di cui vantarsi e non vergognarsi, che la vita degli altri è anche nelle loro mani.

Il concetto di fondo di questo disegno di legge è profondamente condivisibile. Introduce - come ben sapete - i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, prevedendo un adeguato regime sanzionatorio. Soprattutto, credo, introduce finalmente il concetto che chi, cosciente del proprio stato o della propria condotta di guida pericolosa e scriteriata, provochi incidenti gravi e gravissimi, debba subire conseguenze più serie di chi viene coinvolto in un incidente per pura fatalità.

Dicevo all'inizio che siamo in ritardo. Lo siamo anche perché, ormai da alcuni anni, i giudici spesso hanno superato la fattispecie del reato semplicemente colposo per chi, in presenza di particolari condizioni, come lo stato di ebbrezza o l'alterazione da sostanze stupefacenti, si sia comunque posto alla guida di un veicolo e abbia accettato di porre in pericolo il bene supremo della propria vita e, soprattutto, della vita altrui. Questo disegno di legge, quindi, non fa altro che recepire non solo il giusto sentire dei cittadini, ma anche quello che sembra essere l'orientamento tendenziale della magistratura.

Se siamo di nuovo in quest'Aula è perché la Camera dei deputati, una volta tanto, ha inteso mettere riparo a un clamoroso errore contenuto nel testo: mi riferisco alla previsione dell'obbligo di arresto per chi, colpevole di lesioni colpose in caso di incidente, si fosse fermato a dare soccorso e si fosse messo a disposizione dell'autorità. Ma io mi chiedo come sia possibile che voi arrestiate un cittadino che, seppur colpevole, fa il possibile per porre rimedio a ciò che ha causato e ne accetta le conseguenze. Questo errore rappresentava un esplicito incitamento a scappare dopo aver causato un incidente e, per fortuna, è stato rimosso con l'approvazione di un emendamento.

Voglio fare un'altra considerazione. Da anni assistiamo a un virtuoso processo di diminuzione del numero di incidenti e di morti sulle strade, iniziato con un provvedimento del Governo Berlusconi del 2003: mi riferisco all'introduzione della cosiddetta patente a punti. Da allora abbiamo visto un evidente calo del numero delle vittime degli incidenti stradali: il numero delle morti sulle nostre strade è sceso passando da 7.000 nel 2001 a 3.400 nel 2014 e anche il numero dei feriti è diminuito, passando dai 370.000 nel 2001 ai poco più di 250.000 sempre nel 2014. Si tratta di un grande risultato: migliaia di vite salvate e di incidenti evitati.

Tuttavia, ciò non è ancora sufficiente, perché il tasso di mortalità stradale (mi riferisco a quel parametro *standard* europeo che misura il livello di mortalità stradale, calcolando il numero di morti per milioni di abitanti) ci vede ancora in fondo alla classifica: nel 2014 l'Italia registra un dato pari al 55,6 per cento, superiore sia alla media europea (pari al 51 per cento), sia ai dati registrati, tra gli altri, nel Regno Unito (28 per cento), in Spagna (35 per cento), in Germania (41 per cento) e in Francia (51 per cento).

Sono profondamente convinto che, con l'approvazione - spero - definitiva di questo provvedimento che ci apprestiamo a votare, si potrà fare un altro passo importante per rendere sempre più sicure le nostre strade, apportando un sicuro beneficio alla nostra economia (gli episodi di infortunistica stradale producono, infatti, costi per circa il 2,6 per cento del prodotto interno lordo italiano) e, soprattutto, aumentando la sicurezza di tutti noi e la percezione di uno Stato giusto ed equo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signor Presidente, il provvedimento in esame, giunto alla terza lettura da parte di quest'Assemblea, evidenzia ancora una volta la confusione che regna nella maggioranza, incapace di produrre norme chiare, nette ed efficaci.

Si tratta dell'ennesima circostanza in cui ci troviamo di fronte a un provvedimento opaco che, da un lato, non risponde alla domanda di giustizia posta dai cittadini e, in particolare, dalle associazioni delle vittime della strada, e, dall'altro, prevede pene spropositate che colpiscono anche chi incorre in mero errore.

Non vi sono alcun equilibrio e proporzione e, soprattutto, non si risponde alle attese delle famiglie delle tante vittime. Sarà pur vero che il numero delle vittime della strada ha registrato una diminuzione, ma i dati degli ultimi mesi dimostrano - ahimè - un'inversione del *trend*. Il picco si è toccato a luglio dello scorso anno, soprattutto nella fascia oraria notturna.

I dati rilevati da Polizia e Carabinieri dimostrano che tra le cause principali c'è l'uso dei cellulari mentre si guida, per la compilazione di *sms*, *e-mail* e persino *selfie*. Nuove abitudini e moderna tecnologia hanno fatto crescere il numero degli incidenti; è il prezzo che i contemporanei pagano alla rivoluzione digitale. Secondo il periodico «Polizia moderna», nei primi sette mesi dell'anno ci sono state 972 vittime, a fronte delle 952 del 2014, e gli incidenti mortali sono passati dagli 879 del 2014 agli 897 del 2015.

In questo disegno di legge, ad una previsione assolutamente complessa e confusa che riguarda le pene per chi commette omicidio stradale in stato di chiara alterazione psicofisica, che stabilisce automatismi legati ad una serie di parametri di non facile ed immediata verifica, si associa una incomprensibile penalizzazione di chi, pienamente sobrio, incorre in sempre possibili errori. Nelle indicazioni delle pene, ad esempio, l'articolo 589-*bis* prevede dai cinque ai dieci anni di reclusione al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero

circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona o al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. In ciascuna di queste fattispecie, che escludono lo stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcol o droghe, si presuppone che la violazione sia dovuta a colpa grave e pertanto questa viene equiparata di fatto alla guida in stato alterato. È sicuramente corretto comminare la giusta pena quando si è in presenza di fatti che producono la morte o gravi lesioni, ma - torno a ripetere - manca il necessario equilibrio. Superare una striscia continua per sorpassare un mezzo eccessivamente lento o imboccare in controsenso una via, perché magari è stata cambiata la segnaletica e non si è avuto modo di accorgersene, se produce incidenti gravi è sicuramente comportamento da sanzionare, ma non con la galera. La mancanza, nel testo in esame, della fattispecie della distrazione consapevole rappresenta una grave lacuna, che dovrebbe essere colmata al più presto, perché aggrava ulteriormente il quadro di riferimento tradizionale della casistica degli incidenti che vedeva, fino a poco tempo fa, tra le prime cause l'abuso di alcol e l'uso di droghe.

Ci sembrava quindi più che mai opportuna l'introduzione nel codice penale di un nuovo reato, l'omicidio stradale appunto, con pene inasprite, che riguarda evidentemente non solo la mortalità, ma anche i danni gravi alle persone, con l'applicazione del reato di lesioni stradali. Altrettanto opportuna ci sembrava la previsione della revoca automatica fino all'ergastolo della patente, non solo in caso di condanna, ma anche di patteggiamento, e così pure la previsione di aggravanti pesanti in presenza di infrazioni al codice della strada pericolose in sé, come l'eccesso di velocità o il non rispetto dello stop o altre manovre spericolate, con la sottolineatura che tali infrazioni devono essere combattute severamente con tolleranza zero, anche a prescindere dall'incidente.

Qui si dovrebbe aprire il capitolo del gravissimo livello di degenerazione dell'attuale disciplina automobilistica di tutti noi guidatori, visto che i comportamenti virtuosi sono sempre più rari e destinati ad annegare nel *mare magnum* della scelleratezza generalizzata.

Il problema fondamentale sta proprio nell'inasprimento delle contravvenzioni, nella capacità di esercitare un controllo vero e nell'applicazione puntuale delle sanzioni, sull'esempio di altre Nazioni dove il rispetto della vita umana (propria e degli altri) è il faro cui si ispira tutto il sistema di controllo, prevenzione e punizione della circolazione stradale.

Questa considerazione chiama in causa le forze di polizia, francamente insufficienti a garantire presenza e controlli sulla fitta rete viaria italiana, da quella autostradale, fino alle arterie di collegamento comunale ed urbano. Più controlli, più prevenzione, più sanzioni, meno incidenti, meno sinistri, meno feriti, meno decessi, più vite salvate, più famiglie serene, più sviluppo economico e più intelligenze e competenze al servizio del progresso delle comunità locali e del Paese.

Se ci si sofferma per un attimo sulle stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui nel 2020 gli incidenti stradali saranno la prima causa di morte, è evidente la necessità di maggiori controlli e di procedere a un'ampia operazione di sensibilizzazione culturale, a partire dai primi anni del percorso scolastico. La legge, da sola, non è sufficiente: bisogna farla applicare ed è importante costruire intorno alla norma una nuova cultura di rispetto della persona e della vita.

È su questo terreno che potremo recuperare l'efficacia delle nuove tecnologie, la loro potenzialità per rendersi utili all'umanità. Con l'*information and communication technology* potremo disporre di un dialogo continuo e proficuo tra il quotidiano e il tecnologico, tra il sistema complesso dell'apprendimento, le famiglie e le agenzie educative. Non essersi soffermati sufficientemente su questi aspetti dell'*vexata quaestio*, sull'omicidio stradale quale terminale di un processo sociale involutivo, di una legislazione che persegue e non previene, rappresenta il limite antropologico di questa maggioranza, figlia probabilmente dei tempi e di una contemporaneità sempre alla ricerca di giustificazioni e di gratificazioni, *hic et nunc*, senza orizzonti e senza visioni profetiche. Mancano i profeti in questa società e le leggi oblique e liquide ne sono la conseguenza. (*Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, probabilmente serve anche qualche voce fuori dal coro per bilanciare e per entrare nel merito della serietà di questo provvedimento. Se lo leggiamo bene, con attenzione, dobbiamo arrivare alla conclusione che è una brutta legge, distorsiva, dettata da emotività che oggi non sarebbero giustificate e che probabilmente serve a placare la rabbia per qualche caso specifico, che meriterebbe veramente pene esemplari. Però, con questo spirito di rivalsa e di giustizialismo verso casi effettivamente efferati, mettiamo a rischio milioni e milioni di conducenti normalissimi, gente che si guadagna la vita guidando mezzi pesanti o autoveicoli.

Serviva questa legge? Prima domanda. Risposta, magari personalissima: assolutamente no. Perché no? Perché l'omicidio colposo è già previsto nel nostro codice; è vero, con pene abbastanza miti (da sei mesi a cinque anni), ma è previsto nel nostro codice che l'omicidio possa essere sempre colposo a seguito di violazioni delle norme del codice stradale oppure - la fattispecie è identica - per infortuni sul lavoro contravvenendo la normativa sull'infortunistica, prevedendo già pene da due a sette anni. Qualora ci fosse una violazione delle norme sulla strada in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, già la normativa esistente prevede pene da tre a dieci anni.

Serviva, allora, questa legge per inasprire le pene? No, perché abbiamo sempre visto che l'inasprimento delle pene di per sé non ha alcuna rilevanza sulla deterrenza ai fini della commissione di qualsiasi tipo di reato.

Noi prevediamo, al di là di alcune fattispecie, la norma base che punisce l'omicidio stradale con pene da cinque a dieci anni. Consentitemi di fare qualche raffronto rispetto a pene simili da cinque a dieci anni.

Chi commette un omicidio colposo stradale indubbiamente non circola con l'intenzionalità di andare a «stendere» qualche persona. Viceversa, chi compie una rapina sa che è un atto deliberato, perché la rapina, oltre ad essere una sottrazione di beni che non ti appartengono, è esercitata con minaccia e violenza. Noi abbiamo visto qualche casistica di atti (gente che entra in casa, deturpa le persone, le lascia in fin di vita, porta via tutto ciò che c'è da portare via) per cui i soggetti rischiano soltanto da tre a dieci anni. Ripeto, per l'omicidio stradale si prevedono pene da cinque a dieci; per la rapina, ricercata, voluta, efferata, pene da tre a dieci anni.

Prendiamo il caso della violenza privata (ci sta un po' di tutto): cosa rischia chi deliberatamente si accinge con violenza contro una persona fino a ridurla in fin di vita (e si ferma lì altrimenti sarebbe omicidio)? Rischia solo fino a quattro anni.

Andiamo avanti e consideriamo, per l'aspetto femminista che rappresenta, la violenza sessuale, ossia lo stupro. Bene, in caso di un'aggressione che finisce con una violenza nei confronti di una donna arrivando allo stupro, la pena sarebbe esattamente identica, e cioè da cinque a dieci anni. Possiamo noi pensare che il cittadino che incappa in questa fattispecie, violando sì qualche norma del codice stradale, rischia di più di chi deliberatamente esercita azioni sicuramente violente, sicuramente biasimevoli, che a questo punto il nostro codice penale considera quasi minori rispetto all'incauta guida per le strade?

Entriamo anche un po' nel dettaglio. Si rischia una pena da cinque a dieci anni se consegue un incidente mortale quando una persona circola contromano. Cosa vuole dire circolare contromano? Probabilmente alla base ci può essere distrazione, disattenzione alla guida, di per sé riprovevoli, però, signori, ci può essere anche una carenza cartellonistica che induce una persona non del posto a non capire bene dove si sta recando e involontariamente a prendere una strada contromano. Dopodiché penso ai miei colleghi della Pianura padana. Sapete che normalmente in Pianura padana in certi periodi dell'anno cala la nebbia. Ebbene, chi prova a guidare nella nebbia sa cosa significa destreggiarsi a guidare con visibilità ridotta, talvolta, a pochi metri. Può succedere di imboccare una strada contromano e può capitare l'incidente. Signori miei, roviniamo la vita alla persona che, provando a destreggiarsi nella nebbia, prende una strada contromano e la consideriamo peggio di uno stupratore, di un rapinatore, di una persona che arriva quasi ad ammazzarne un'altra? (*Applausi del senatore Consiglio*). Penso che stiamo prendendo davvero una strada aberrante. Ma vediamo di più.

C'è l'incertezza del commettere un reato. Vengo al terzo comma dell'articolo 1, che parla di incidente mortale a seguito di una manovra di inversione in prossimità di un'intersezione, di una curva o di un dosso. Che vuol dire «in prossimità»? Lasciamo a questo punto agli agenti, ai rilevatori o ai magistrati la facoltà di stabilire se la prossimità è 20, 50 o 200 metri.

Innanzitutto un guidatore può accorgersi - come a tutti può capitare - di aver sbagliato strada; la prima cosa che fa è fermarsi, guardarsi intorno e provare a rimettersi nella carreggiata giusta. Fa esattamente quello che dice la normativa in atto: una manovra di inversione. Può anche non accorgersi di essere vicino a una intersezione o a un dosso. Possiamo condannare, da cinque a dieci anni, una persona che sicuramente ha commesso qualcosa di sbagliato e irregolare per il codice della strada, ma in modo del tutto incolpevole, per cui dovrebbe scattare sicuramente la buona fede?

Vi segnalo solo l'incongruenza di questa norma. Può a questo punto essere condannato, con le pene ridotte alla metà (da due anni e sei mesi fino a cinque anni), colui che provoca un incidente mortale, ma che non sia conseguenza diretta della sua azione. Proviamo a dare corpo a questo comma: è il caso di un conducente che viaggia su una carreggiata e dall'altra parte succede qualcosa (un tamponamento o un urto) che proietta un ciclista o un motociclista dalla sua parte. Chi sta guidando se lo trova improvvisamente davanti e lo investe, provocandone probabilmente la morte. Il guidatore che lo ha investito magari procedeva tranquillamente, anche se ad una velocità superiore ai 70 chilometri orari.

Ogni tanto vedo alcuni cartelli stradali e mi chiedo se siano fatti per le biciclette, quelli che impongono limiti di velocità di 20 o 30 chilometri orari; non so chi riesca a rispettarli, forse solo chi va in bicicletta. E chi magari supera del doppio quel limite, andando a 60 chilometri orari e incappa in qualcosa che accade dall'altra parte della carreggiata, va incontro ad un incidente rischiando fino a cinque anni di carcere.

Sono sconcertato nel dover constatare con quale leggerezza si approvano queste norme così sbagliate che istituiscono una fattispecie in cui la pena non dipende dalla responsabilità della persona e con l'incertezza che deriva dal dover definire il concetto di «prossimità» (che non sappiamo neanche chi definirà, per cui è un reato indefinibile). Qua c'è, a mio avviso, la paura di passare per chi non vuole garantire la sicurezza dei cittadini.

Dentro quest'Aula credo che non ci sia una sola persona che non voglia garantire la sicurezza ai cittadini. Per questa paura portiamo avanti un disegno di legge, di cui discutiamo anche a bordo d'Aula e nei corridoi, e tutti lì dicono che è una fesseria; ma se è una fesseria, saremmo in grado di dire che è una fesseria anche in Aula? No: siccome in Aula è tutto registrato e pubblico, allora bisogna fare i giustizialisti. Bisogna rispondere a logiche che non sono quali siano, ma non mi appartengono a questo punto, anche se il mio Gruppo (qualcuno poi interverrà in dichiarazione di voto) vi si adegnerà, per non passare, appunto, per coloro che non vogliono garantire la sicurezza. Magari ci si dovrà adeguare, ma queste cose sicuramente vanno dette. Anche perché, signor Presidente, ricordiamoci che se approviamo questo testo esattamente com'è scritto, da domani ogni conducente (e molti di noi, tra le tante cose, guidano macchine) ha già potenzialmente un piede in carcere. Io non lo trovo corretto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Liuzzi e D'Ambrosio Lettieri).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Approfitto della sua Presidenza, senatore Gasparri, per ricordare, innanzitutto, le grandi battaglie che abbiamo fatto sulla sicurezza stradale. E sono compiaciuto che anche dall'altra parte dell'emiciclo la sinistra abbia la consapevolezza del dramma degli incidenti stradali. Ricordo, però, quando ero Ministro e fummo battuti alla Camera per un voto - perché sotto la dittatura degli interessi economici delle discoteche - anche sui provvedimenti che allora avremmo voluto prendere contro l'alcol e la droga, per mettere in sicurezza quel fenomeno che è costato all'Italia quasi 8.000 ragazzi morti (erano gli anni in cui le stragi del sabato sera mietevano vittime). E siamo stati battuti perché ogni limite che volevamo porre e ogni provvedimento venivano contestati.

Non è un caso - e lo dico oggi ai familiari delle vittime - che, mentre viene approvato, forse con la fiducia, questo testo orrendo (e dirò poi perché è orrendo), la stessa parte politica propone la

liberalizzazione della droga. Quindi, invece di contrastare una delle cause fondamentali degli incidenti stradali e della mortalità, che è appunto la droga - e lo sappiamo - si pensa di legalizzarla.

Ma se da 8.000 morti siamo scesi a 3.000, allora noi rivendichiamo l'onore di aver approvato leggi come la patente a punti, di avere elaborato strategie come il "Drugs on street", con controlli stradali la notte su alcol e droga, come il ritiro immediatamente della patente e tutte le misure messe in campo per attenuare questo fenomeno.

E lo abbiamo fatto qui al Senato, cari colleghi senatori. Noi abbiamo votato gli emendamenti, al 90 per cento, che eliminavano da questo disegno di legge non la droga, non l'alcol, non i pirati della strada (è giusto che paghino, ma qui pagano poco). Poi la Camera ha introdotto, e il Governo ci ha imposto con la fiducia, il carcere per la madre di famiglia, per il ragazzo, per chi accompagna i bambini a scuola, introducendo un principio secondo il quale si va dai cinque ai dieci anni di carcere, fino ai diciotto anni di carcere, senza dolo e senza colpa.

E allora rivolgo adesso la domanda che ho fatto l'altra volta. Se a mia moglie quando accompagna i nipotini a scuola o a mia figlio quando va a lavorare capita quello che può capitare a tutti, anche se cerca di essere il più attento possibile, perché deve restare in galera diciotto anni? A che serve la galera per diciotto anni? Se si vuole lavorare sui risarcimenti per le famiglie delle vittime è assolutamente giusto, sull'educazione, sulla prevenzione.

Io ho presentato un emendamento, l'unico che posso presentare. Sapete che, in base a questa legge, se, a causa della nebbia, qualcuno non si accorge che dall'altra parte della strada arriva un motociclista, anche se si ferma ad aiutarlo, presta soccorso e collabora con l'autorità giudiziaria viene immediatamente arrestato? E perché viene arrestato se non è ubriaco, non è drogato, non va a velocità folle e non è un pirata della strada?

I pirati della strada e i drogati sono favoriti. È vero che la pena massima arriva fino a diciotto anni, e il collega Cucca mi ha corretto rilevando che la pena massima, prima era a quindici anni e ora è a diciotto. Il *range*, però, fra i diciotto anni cui può essere condannata una persona che commette un'infrazione del codice stradale, e che viene così assimilato al drogato e all'ubriaco che compie una strage, è una follia. Anche perché lo stragista, ubriaco e drogato, può prendere anche più di diciotto anni. E non parliamo dell'eventualità che sia recidivo, che abbia già avuto incidenti stradali o abbia causato lesioni in precedenza.

Ma come si fa a sposare questa logica perversa per cui, nella stessa legge, chi in qualche modo viola qualche regola del codice della strada ha una determinata pena (se passa al semaforo con il rosso, se va contromano, se fa inversione di marcia, può avere una pena da cinque a dieci anni, fino a un massimo di diciotto) e, se è ubriaco o drogato, invece, in qualche modo la pena viene attenuata, in quanto viene parificata a quella di qualche milione di persone?

Vi leggo quanto ha detto un'ora fa il senatore Lumia, che io stimo, per difendere la legge. Egli dice: «Essere contrario a questa legge nel merito è una cosa pretestuosa, perché c'è nella legge una gradazione delle pene abbastanza vera»; una gradazione abbastanza vera.

Noi abbiamo posto al Governo in Commissione questo problema e ci ha risposto di sapere che la legge è fatta male e presenta delle incongruenze, ma deve fare un manifesto e mostrare di aver approvato una legge che sia di monito. Ma io non sapevo che le leggi, signor Presidente, vengono fatte, non per affrontare fenomeni con giustizia e con equità, ma per dare un segnale all'opinione pubblica. Ma qui ci sono delle vittime di questi segnali.

Allora, secondo la mia esperienza, maturata collaborando con gli amici della polizia stradale e cercando di attenuare questi fenomeni, è che di solito in un incidente stradale, tolti i drogati, gli ubriachi e i pirati della strada, ci sono due vittime: una è chi viene lesa o perde la vita in un incidente stradale e l'altro è il cittadino normale, cui, con tutta la prudenza del mondo, può capitare un incidente che gli rovina la vita perché, comunque, avrà sempre il senso di colpa per aver colpito un'altra persona, perché dovrà giustamente risarcire il danno e si troverà a far fronte ad alcune situazioni. Ricordo ancora di essere stato particolarmente colpito dalla vicenda di un ragazzo che si è impiccato due giorni

dopo il secondo incidente stradale mortale. Si è tolto la vita. Posso capire il dramma di un ragazzo a cui per due volte capita un fatto così traumatico che si domanda se è uno che ammazza la gente. Pensa che due persone hanno perso la vita per colpa sua e, quindi, si suicida.

Allora, so benissimo che tutte le volte che c'è un incidente stradale, da una parte c'è la famiglia di chi ha causato l'incidente - magari si tratta di un ragazzo di diciotto anni neopatentato e il papà, la mamma, i fratelli, gli zii e i parenti dicono che è sfortunato, non deve stare in carcere neanche un giorno e deve essere compreso - e dall'altra c'è la famiglia della vittima che dice che bisogna dare l'ergastolo a chi ha commesso il reato. Capisco benissimo il punto di vista dei familiari della vittima, che subiscono un trauma, e quello dei familiari di chi ha causato l'incidente, attorno al quale fanno quadrato. La legge cosa dovrebbe fare? Trovare un temperamento e un sentimento di giustizia che graduino le pene a seconda delle responsabilità.

L'avevamo fatto: il Senato - lo ripeto - aveva votato, dopo una discussione di un pomeriggio, gli emendamenti del PD e non i miei che giustamente intendevano per omicidio stradale quello che tutti gli italiani pensano sia tale, quello commesso dal drogato, dall'ubriaco e dal pirata della strada. Se passa questa legge, non verrà colpito chi ha comportamenti delinquenti. Ogni mattina diciotto milioni di persone diventano potenziali assassini e si salva chi ha l'autista. A chi può permettersi di essere accompagnato da un autista questa legge non crea nessuna difficoltà perché, se succede un incidente, paga l'autista. Le persone normali però - quelle che tutte le mattine prendono la macchina per andare a lavorare, per accompagnare i bambini a scuola o per svolgere le varie attività professionali - avranno questa spada di Damocle sopra la testa. E allora il sentimento di giustizia si ha con pene draconiane - l'ha detto il collega Divina - superiori a quelle per stupro o rapina?

Il concetto di dolo lo conosciamo. Certo, qui ci vuole la colpa, ma la legge dice che sei già in colpa per principio se passi con il semaforo rosso. È giustissimo che l'ubriaco che passa con il semaforo rosso abbia una pena esemplare, ma se uno non vede il semaforo perché ha il sole negli occhi e passa deve farsi diciotto anni di carcere? Come si fa ad evitare questo pericolo con tutta la prudenza? Qualcuno può giurare che nella sua vita di guidatore oggi e in futuro non potrà mai capitargli una cosa del genere? Se lo giura, giura il falso, perché non è così. Tutti sappiamo che nel momento stesso in cui ci mettiamo in automobile, un incidente può capitare.

Si tratta dell'ennesima legge che questo Governo impone al Parlamento non per risolvere un problema, non per affrontare con equità il dramma degli incidenti stradali, ma per fare un manifesto e far vedere che fa qualcosa. Premesso che spero diminuirà il numero degli incidenti, in ogni incidente che avverrà creerà un'ingiustizia e un risultato pessimo per tutti gli italiani e anche per i familiari delle vittime. Con il primo caso di una persona normale che incapperà in questo circuito infernale tutta la stampa italiana e l'opinione pubblica si indigneranno chiedendo cosa è stato fatto. Ci domanderanno: chi volevate colpire? Non volevate colpire i criminali, gli ubriachi, i drogati e quelli che mettono a rischio la vita degli altri? Ora mettete in galera per anni la madre di famiglia o il ragazzo che ha commesso un errore nella guida?

Per tale ragione, signor Presidente, speriamo possano essere approvati questi emendamenti, che almeno faranno passare il principio per cui chi ha causato un incidente mortale - lo ripeto: non essendo drogato o ubriaco - e si ferma ad assistere la vittima e ad aiutare l'autorità giudiziaria non venga arrestato. Invece ora, in base al testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, quella donna o quell'uomo o quel ragazzo che si ferma verrebbe immediatamente arrestato. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti dell'Istituto professionale «Ettore Majorana - Sabin»

di Giarre, in Provincia di Catania, che salutiamo e ringraziamo per la loro visita. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [859-1357-1378-1484-1553-D](#) (ore 11,46)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Filippin. Ne ha facoltà.

FILIPPIN (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, oggi concludiamo il faticoso cammino per l'approvazione di uno dei provvedimenti legislativi più delicati dell'intera legislatura. Lo dico pensando alle oltre 3.000 persone che perdono la vita ogni anno sulle nostre strade a causa degli incidenti stradali. Questo numero rappresenta il dato spaventoso, che ci ha indotti a questo disegno di legge: un numero ancora più terrificante se confrontato con un'altra statistica, quella degli omicidi volontari, cagionati con un'arma da fuoco o da taglio, che sono appena 600 o poco più.

Quali e quante riflessioni dovrebbero stimolare questi dati? La prima, la più immediata, è che dietro a queste 3.000 vittime di incidenti stradali, ci sono altrettante famiglie che si perdono, affetti che si spezzano, storie che si interrompono. Oltre a queste migliaia di morti, contiamo altre centinaia, anzi migliaia di feriti, molti dei quali gravi ed invalidati per sempre. Tante di queste 3.000 e più persone scomparse, strappate alla vita in un solo istante, sono, per lo più, vittime innocenti e inconsapevoli, inaspettatamente sottratte alla propria esistenza, magari da un automobilista ignaro, distratto, stanco o, ancor peggio, non in grado di guidare un veicolo, perché sotto l'effetto di stupefacenti o di alcol.

Si tratta di 3.000 vittime e di 3.000 ingiustizie: un'ecatombe, rispetto alla quale nessuno in quest'Assemblea può restare inerme o rimanere in silenzio. Il silenzio è stato rotto da altri Paesi europei - e non solo - dove pure, in molti punti, la rete stradale è assai più sicura della nostra e in cui sono state introdotte norme analoghe, per strutture e finalità, a quelle oggi in esame e - spero - in definitiva approvazione. Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi l'omicidio commesso alla guida di un veicolo costituisce una tipologia di reato distinta e disciplinata, che si configura quando un conducente guida in maniera pericolosa, con una precisa configurazione delle condotte repute pericolose e quindi meritevoli della sanzione penale più dura.

Quelle che ci apprestiamo a votare sono misure complesse nella loro applicazione, ma necessarie e urgenti, le cui finalità sono assolutamente condivisibili e hanno richiesto una lunga mediazione, qualche rinuncia e sintesi fra posizioni diverse. L'evoluzione della società non ci consente di restare ancorati a norme lontane, non più adeguate per la nostra realtà: esse devono invece punire l'uso improprio e inadeguato di mezzi di trasporto che, negli anni, a causa di comportamenti scorretti, ha causato vere e proprie stragi, di cui spesso sono state vittime i giovani e, a volte, famiglie intere. L'incidentalità stradale rappresenta un problema sociale rilevante: i numeri devono farci riflettere. Secondo alcune statistiche, in Italia, nei primi sei mesi del 2015, si sono registrati 85.000 incidenti stradali con lesioni a persone, 1.596 decessi e 119.000 feriti, con un aumento delle morti dell'1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questi dati richiedono l'introduzione di strumenti dissuasivi che scorraggino chi ritiene di potersi mettere alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche o stupefacenti su strade urbane e extraurbane. La condotta irresponsabile deve subire sanzioni severe. Su questo principio non si può e non si deve derogare.

Con il difficile lavoro di questi mesi, Camera e Senato, con le rispettive Commissioni coinvolte, hanno cercato di arrivare ad un testo che fosse il frutto della collaborazione di tutte le forze parlamentari, proprio per le indiscutibili finalità sociali che persegue. Non è stato possibile arrivare anche a questo risultato, alla condivisione ampia, ma certamente nessuno dentro quest'Aula ne contesta lo scopo o la necessità e l'urgenza. Il provvedimento approvato dal Senato in terza lettura lo scorso 10 dicembre e poi modificato dalla Camera in un solo punto, peraltro condivisibile, introduce nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali ed entrambi gli illeciti sono puniti a titolo di colpa.

Quello che mi preme sottolineare e ricordare oggi sono le ragioni che ci hanno portati a discutere

dell'introduzione dell'omicidio stradale nel nostro ordinamento giuridico. La legge inserisce nel codice penale italiano il delitto di omicidio stradale, attraverso il quale è punito, a titolo di colpa e con la reclusione di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa, il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa di un evento mortale e lo fa con una censura particolare e severa della guida in stato di ebbrezza, specie se si tratta di ubriachezza volontaria. Lo fa con l'introduzione dell'articolo 589-*bis* del codice penale e con la preliminare affermazione secondo la quale l'ubriachezza non esclude, né diminuisce, la capacità di intendere e di volere. Si trasferisce l'elemento soggettivo del momento in cui si cagiona lo stato di ubriachezza alla commissione del reato. Si tratta di una disciplina codicistica molto criticata, che ha suscitato una serie di discussioni nel mondo dei penalisti, tuttavia è dimostrativa di una tradizionale durezza del trattamento legislativo nei confronti dell'ubriachezza e dello stato di alterazione conseguente al consumo di droghe, che mi sento di condividere appieno. Dobbiamo comprendere che la soluzione dei problemi di cui parlavo in premessa è costituita dalla prevenzione, ovvero da un sistema di sicurezza dei cittadini che transiti attraverso un controllo sociale e collettivo rispetto al quale, in nome di controversi ideali, in passato si sono fatti troppi passi indietro per non meglio chiare e meritevoli ragioni. Scelte da rivedere, insomma, al fine di infondere nella società una reale e concreta cultura della prevenzione, del controllo e, al tempo stesso, della repressione e repulsione sociale di certe condotte dissennate e deplorevoli, quale appunto quella di chi si mette a guidare un'auto, non essendo presente a se stesso.

È chiaro: un semplice intervento normativo, per quanto mirato e circostanziato, non può da solo costituire una soluzione definitiva ed esaustiva. C'è la necessità, in altre parole, di associare a quest'attività sanzionatoria e a questo controllo collettivo un altrettanto capillare controllo e presidio del territorio - l'uno non esclude l'altro - e questo per una ragione molto semplice intrinseca nella stessa tipologia del reato colposo, che, per quanto ovvio, implica una non volontarietà del reato e, quindi, assenza di una disobbedienza volontaria del reo. Imperizia, imprudenza, negligenza sono tutte categorie che fanno del responsabile un soggetto non pienamente consapevole delle disastrose conseguenze della sua condotta; ne fanno cioè un soggetto non del tutto incline a rispondere positivamente a quella che è una mera attività preventiva.

Ciò che invece il testo di legge va a perseguire è la fase immediatamente preparatoria rispetto alla commissione del reato, ovvero l'assunzione volontaria di sostanze stupefacenti o psicotrope e alcoliche. La loro assunzione è senza dubbio connotata da un elemento di volontarietà, di discrezionalità, di decisionalità del futuro reo, che l'ordinamento giustamente va a censurare con asprezza o comunque con maggior durezza rispetto al passato. L'assunzione di alcol o droghe abbinata alla successiva messa alla guida della persona determinano già di per sé una situazione di grave pericolo, che merita un'adeguata sanzione da parte dell'ordinamento.

Il punto è che con questo provvedimento il legislatore ha inteso dare un significato differente alla colpa, innescando su di esso un modello che si frappone fra la colpa grave ed il dolo eventuale: una colpa da probabilità, se così possiamo definirla, che macchia la condotta di quell'individuo che, ben consapevole della probabilità e concreta possibilità che dalla sua condotta alterata potranno determinarsi conseguenze gravi ed irreparabili, perpetra comunque quel comportamento.

Nel sistema anglosassone una forma analoga di colpe è quella che potremmo definire sconsideratezza, un livello censurabile, intollerabile e insostenibile. L'individuo che uccide o lede gravemente un altro individuo perché si è posto alla guida in stato di ebbrezza sa bene, pur non volendo uccidere o ledere l'altra persona, che potrà farlo, e potrà farlo, seppur involontariamente, perché in modo sconsiderato ha scelto di bere, drogarsi e poi guidare un veicolo.

In questa complessa serie di condotte si concretizza la gravità della colpa dell'omicidio stradale e delle lesioni gravi, ed è da questa gravità che, secondo il legislatore, dall'entrata in vigore di questa legge scaturiranno conseguenze sanzionatorie e processuali più gravi. Sia chiaro, dovrà essere sempre attenta e rigorosa la valutazione circa la sussistenza o meno della colpevolezza dell'autore del fatto. Non dobbiamo correre il rischio opposto, quello di condannare a prescindere da una seria ed attenta valutazione circa la sussistenza di tutti gli elementi necessari per poter disporre una valutazione di

colpevolezza piena.

È proprio su questi aspetti che ritengo che il legislatore, attraverso il lavoro svolto dalle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, abbia raggiunto, con il testo di cui discutiamo quest'oggi nel suo complesso, un giusto equilibrio, che mi pare sia stato raggiunto non soltanto nella prima parte del testo, ma anche nella parte dedicata alla guida incosciente ed azzardata sui circuiti urbani o con manovre sconsiderate.

Non mi nascondo che sia questo il punto di maggior dubbio e contrasto: aver esteso le pesanti sanzioni penali previste per l'omicidio stradale consumato in stato di ebbrezza o di alterazione per il consumo di sostanze psicotrope anche alle condotte «azzardate ed incoscienti» come la velocità superiore al doppio di quella consentita, l'attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso, l'inversione di marcia in curva o il sorpasso in prossimità delle strisce pedonali, laddove simili condotte causano la morte di una persona. Perché prevedere pene così dure (da cinque a dieci anni) a chi ha ucciso guidando un'auto ma senza volerlo, cioè per sua colpa? Perché vi sono condotte che per la loro sconsideratezza devono essere indicate all'opinione pubblica come più gravi, più pericolose e dunque più meritevoli di sanzioni penali, se determinano la morte di una persona o la sua invalidità.

In occasione del precedente voto, mi sono imposta un intero giorno di guida attenta al rispetto rigoroso di ogni norma del codice della strada e della segnaletica, compresi gli incoerenti limiti di velocità delle nostre strade e nonostante lo stato talvolta pessimo delle stesse. Non è stato facile imporsi un simile autocontrollo in una società che invita alla "velocità" in ogni campo.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 12\)](#)

(Segue FILIPPIN). Eppure ho capito che la guida di un veicolo deve essere fatta con un grado di consapevolezza, attenzione e prudenza superiore ad ogni altra azione umana. E se manchi a questo dovere di superiore controllo, anche se ti chiami Rosanna Filippin e sei un senatore della Repubblica devi essere adeguatamente punito.

Sono ampiamente condivisibili gli aumenti di pena per chi invece commette il reato per essersi messo alla guida senza patente o alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Elemento di sicuro interesse e pregio della legge è inoltre il contenuto dell'articolo 4, che, nel modificare il codice di procedura penale, inserisce il reato di omicidio stradale e di lesioni gravi stradali fra quei reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelievamento di campioni biologici.

È inoltre importante aver previsto che il pubblico ministero, quando proceda ad accertamenti, rilievi descrittivi o ogni altra operazione tecnica in relazione ai delitti di omicidio e lesioni stradali, debba avvalersi di esperti nella ricostruzione di incidenti stradali iscritti all'albo degli ingegneri o dei periti industriali.

L'intervento normativo consente anche che il prelievo coattivo possa essere disposto dal pubblico ministero. Quando infatti il conducente rifiuta di sottoporsi ad accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e in tutti i casi urgenti in cui sussiste il pericolo che dal ritardo possano derivare gravi e irreparabili pregiudizi alle indagini, il pubblico ministero può disporre il prelievo coattivo di campioni con decreto motivato, dandone tempestiva notizia al difensore dell'interessato.

È stata inserita altresì la previsione normativa dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato per l'omicidio e facoltativa per le lesioni: un giro di vite in estrema sintesi, che costituisce senza dubbio un primo passo, un compromesso tra più posizioni, un segnale, un accenno di reazione che non può tuttavia esaurirsi in questo tema ma che deve andare anche oltre. Mi riferisco alla necessità che abbiamo tutti di rimettere al centro della politica nazionale il tema della sicurezza stradale, un dibattito troppo spesso relegato ai margini dell'agenda politica del Paese e che, invece, i fatti e i numeri della premessa del mio intervento dovrebbero riportare prepotentemente in auge.

Facciamo un passo in avanti, in altre parole, ma un passo che deve essere l'inizio di un cammino e di un percorso a trecentosessanta gradi; un percorso che sia in grado di conferire alla politica il ruolo di

attore che agisce nella direzione di limitare e, se possibile, azzerare del tutto gli effetti drammatici delle tragedie che quotidianamente si consumano sulle nostre strade. La direzione giusta è stata intrapresa ed è per questo che auspico il maggior consenso possibile per le norme che nel loro complesso andremo definitivamente ad approvare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad un rappresentante della Casa del Tibet di Barcellona

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, salutiamo il Lama Thubten Wangchen, rappresentante della Casa del Tibet di Barcellona, che è presente in tribuna. *(Applausi)*.

Sul 5° anniversario della morte di Shahbaz Bhatti

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, la ringrazio della sua sensibilità.

Vorrei ricordare all'Assemblea che oggi ricorre il 5° anniversario dell'assassinio di Shahbaz Bhatti, ucciso da fondamentalisti il 2 marzo 2011 a Islamabad. È stato il primo e unico ministro federale per le minoranze religiose del Pakistan ed è stato assassinato a causa del suo impegno in favore dei non musulmani e soprattutto per impedire l'abuso della legge antiblasfemia attraverso una revisione della norma.

Il Parlamento italiano e i democratici del nostro Paese vogliono ricordare oggi quest'uomo, simbolo della battaglia per una piena cittadinanza delle minoranze religiose in Pakistan. Bhatti era un uomo carismatico, che ha saputo dar loro voce, garantendo la giusta dignità e la possibilità di contribuire alla crescita del Paese.

Oggi, a cinque anni dalla scomparsa di Bhatti, le minoranze religiose chiedono ancora la restaurazione di un Ministero federale loro dedicato, come quello da lui guidato, attraverso cui i diritti dei non musulmani del Pakistan possono essere pienamente assicurati.

Questo ricordo di Bhatti si inserisce in una valutazione più ampia di attenzione del nostro Parlamento nei confronti di tutti coloro - cristiani e non - che, perseguitati nel mondo a causa della propria fede religiosa, debbono trovare l'attenzione del mondo occidentale e di un Paese con identità e radici cristiane come l'Italia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Casini. La Presidenza si unisce alle sue parole.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [859-1357-1378-1484-1553-D](#) (ore 12,06)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(AL-A)*. Signor Presidente, siamo al quinto passaggio parlamentare del controverso disegno di legge sull'omicidio stradale a causa - io dico invece grazie - della modifica apportata a scrutinio segreto dalla Camera dei deputati all'articolo 1, comma 6. Si tratta di una modifica assolutamente opportuna, in quanto viene riscritto l'articolo 189, comma 8, del codice della strada, che il testo approvato dal Senato intendeva abrogare.

La nuova formulazione del testo del disegno di legge esclude l'ipotesi dell'arresto in flagranza di reato nel caso in cui il conducente si fermi e presti assistenza a chi ha subito danni, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, qualora dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, escludendo quindi la fattispecie dell'omicidio.

L'emendamento a prima firma dell'onorevole Sisto, approvato dalla Camera dei deputati, va dunque considerato di buonsenso in quanto pone rimedio ad una grave incongruenza presente nel testo. La persona che provoca un incidente era praticamente incentivata a fuggire dalla precedente norma approvata dal Senato, che prevedeva l'arresto obbligatorio: prestare assistenza significava infatti essere arrestati, mentre fuggire voleva dire evitare l'arresto in flagranza di reato. Si trattava di una sorta di salvacondotto autorizzato per i pirati della strada: più che un'incongruenza, una follia legislativa.

Basta fare un caso di scuola per capire che non c'è logica nell'opporci all'emendamento dell'onorevole Sisto. Se in strada c'è una persona ferita per causa mia, fermandomi posso evitare che perda la vita, ma io rischio di essere arrestato, mentre fuggendo evito l'arresto, aumentando però le probabilità che la vittima perda la vita. La necessità di garantire chi si ferma per soccorrere chi è ferito è quindi un diritto umanitario, protetto dalle leggi internazionali, che rischiava di essere fortemente negato dal testo approvato da quest'Assemblea dopo il terzo esame.

Se è comprensibile, dal punto di vista politico, l'arezza di chi, nella maggioranza e nel Governo, voleva un'approvazione più celere del provvedimento sull'omicidio stradale, è però altrettanto, anzi, molto più comprensibile la soddisfazione di chi, votando a favore dell'emendamento dell'onorevole Sisto, ha favorito la certezza del diritto per i cittadini, che è un valore da non mettere mai in secondo piano. Non si dovrebbe mai legiferare sull'onda della demagogia e la modifica di cui stiamo discutendo oggi ha evitato un errore e migliorato il testo proprio in favore di chi rimane ferito in un incidente stradale. Con la previsione dell'arresto in flagranza di reato non si può infatti disincentivare l'adempimento del dovere di prestare assistenza ad un ferito, posto che il soccorso va anzi incoraggiato perché può aiutare a salvare delle vite. La Camera dei deputati, approvando un buon emendamento, ha corretto dunque un errore grave ed inaccettabile.

Per quanto riguarda il complesso del provvedimento, rilevo che molte delle nuove fattispecie di reato introdotte non appaiono rispondenti al canone della ragionevolezza, il quale, soprattutto in materia penale, presuppone, come stabilito in più occasioni dalla Corte costituzionale, che l'uso della discrezionalità legislativa soddisfi il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione. A tal proposito, a nostro parere non è stata attentamente valutata l'entità della pena inflitta nelle ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali anche in relazione ai limiti minimi edittali previsti per altri casi di omicidio colposo, quali, ad esempio, l'omicidio commesso con violazione della disciplina degli infortuni sul lavoro o quello commesso per colpa medica grave.

In ordine poi all'aggravante della fuga del conducente, prevista sia per la fattispecie di omicidio stradale che per quella di lesioni personali stradali, la norma in entrambi i casi presenta profili di incongruità, che potrebbero emergere soprattutto in sede applicativa. Infatti, in caso di fuga è previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi, ma contestualmente è imposto un minimo edittale superiore di oltre il doppio rispetto al minimo previsto per il reato commesso senza aggravante. Si determinerebbe quindi, nell'ipotesi di minore gravità, l'effetto paradossale di un aumento di pena abnorme e comunque proporzionalmente maggiore rispetto alle ipotesi più gravi. Peraltro, nelle ipotesi di minore gravità, appare sostanzialmente annullata la discrezionalità del giudice nella quantificazione dell'aumento di pena al verificarsi dell'aggravante (un pasticciaccio dunque). C'è il rischio che si arrivi ad approvare una legge molto attesa, ma eccessivamente repressiva e punitiva.

Già oggi, a legislazione vigente, chi ha la sfortuna di uccidere una persona in auto è punito da tre a dieci anni; oggi quindi non resta impunito, ma è punito da tre a dieci anni. Adesso, e cioè da domani, se approviamo questa norma, sarà punito da otto a dodici anni. L'iniquità dunque sta in questo: il minimo della pena passa da tre a otto anni e il massimo passa da dieci a dodici. Quindi c'è una sproporzione difficile da comprendere. Quando si tratta di ubriachi e drogati, è giusta la massima severità. Se parliamo invece di tutti gli altri venti milioni di persone normali che guidano l'automobile, di mamme che portano i bambini a scuola o di chi va a lavorare con il proprio mezzo, non è accettabile la criminalizzazione di massa. Queste persone, in base alla legge che stiamo approvando, possono essere arrestate con una pena da quattro a dieci anni non perché sono drogate o hanno bevuto, ma perché sono passate con il semaforo rosso, hanno fatto un'inversione di marcia o un sorpasso azzardato

o magari sono state sorprese da una segnaletica cambiata da un giorno all'altro.

Concludo con una constatazione, signor Presidente. Spesso, sull'onda dell'emozione, la politica tenta di dare giustamente una risposta all'opinione pubblica, ma bisognerebbe avere sempre presenti i parametri costituzionali che poi di fatto annullano l'effetto perseguito. Il problema non è varare una legge sull'omicidio stradale, ma quello della sua resistenza ai principi del diritto e ai cardini del nostro ordinamento giuridico. Non basta proporre e promulgare una legge, bisogna renderla inattaccabile anche dal punto di vista della costituzionalità ed armonizzarla con le normative europee. Non è purtroppo il caso di questa legge sull'omicidio stradale. *(Applausi dal Gruppo AL-A e della senatrice Bernini).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, questa è una legge importante, che però ha avuto un percorso tutto sommato sconsolante. Ho sentito parlare in quest'Aula di importanza della prevenzione e ho sentito parlare, in occasione di questa lettura e delle precedenti, di quanto sia necessario porre fine alle morti per incidenti stradali. Quello che quest'Assemblea però non è riuscita a fare, non perché non volesse farlo, ma perché una volontà estranea a quest'Assemblea si è frapposta, è una doverosa distinzione tra gli atteggiamenti irresponsabili di chi non rispetta le regole e l'incidente che può effettivamente capitare.

Partiamo dagli atteggiamenti irresponsabili. Sicuramente è irresponsabile chi si mette alla guida in uno stato che chiaramente impedisce la sua sicurezza e soprattutto quella degli altri, cioè di chiunque possa incontrare sulla strada. Come reprimere? La strada scelta è quella dell'aumento delle pene, che può avere indubbiamente una sua funzione educativa, anche se parrebbe che, nel nostro Paese in particolare, l'aumento delle pene faccia pochissimo effetto ai cittadini, i quali, per un motivo o per l'altro, le regole non le vogliono comunque rispettare. Ci sono certamente strumenti molto più efficaci per convincere chi beve e chi si droga (perché di questo stiamo parlando in particolare) a non mettersi alla guida; magari anche a non bere e a non drogarsi, ma sicuramente comunque a non mettersi alla guida. Sarebbero stati necessari alcuni passaggi e un aumento dei controlli, proprio nei luoghi in cui tradizionalmente sappiamo benissimo che si beve e ci si droga.

Ma questo darebbe fastidio a una serie di interessi. Fare controlli serrati fuori dai luoghi di ritrovo, infatti, darebbe fastidio a chi sugli alcolici fa la propria fortuna e, tutto sommato, anche allo Stato, perché con l'accise sugli alcolici sono state finanziate parecchie proposte di legge. Pertanto, non c'è la volontà di arrivare veramente a punire e reprimere chi, abusando di queste sostanze, poi si mette alla guida. E questa è la prima incongruenza.

La seconda incongruenza riguarda la prevenzione, che significa anche educazione; l'educazione non deve essere fatta solo nelle scuole (e, io insisto, nelle scuole si fa già ogni tipo di educazione richiesta da quest'Assemblea). Non sono i giovani che guidano, ma i giovani prendono esempio dagli adulti e i giovani in auto vedono adulti che tendenzialmente non rispettano le regole; anche questo è un male tipico italiano. Come si fa a far rispettare le regole? Bisogna aumentare i controlli e questo significa aumentare le pattuglie della polizia, dotarle quantomeno di carburante. Sappiamo, infatti, che oggi le volanti hanno problemi a fare rifornimento di carburante. Ma anche questo costa.

Quello che emerge da questa legge è che, in verità, le azioni efficaci costano, la prevenzione costa, i controlli costano; la demagogia, invece, signori, è *gratis*, quindi via con la demagogia. Stiamo quindi approvando un provvedimento in cui la parte del leone la fanno le punizioni esemplari. La critica che, alla fine, nei corridoi, nelle conversazioni, è uscita da tutto l'arco parlamentare riguarda l'incapacità e la non volontà di questa legge di fare delle differenze. Infatti, in questo provvedimento vengono accomunati soggetti che hanno un grado di responsabilità diversa. Nel non fare questa distinzione si va certamente a rispondere alle richieste giuste di chi oggi si domanda come fare per impedire che le morti sulla strada aumentino e per far aumentare il senso di responsabilità. Ma è del tutto ingiusto - e non fa parte del dovere di un legislatore ammettere nelle leggi concetti e criteri ingiusti - equiparare nell'ambito di una stessa sanzione (anche se non in misura esattamente identica, ma, di fatto, dal punto di vista dell'approccio che è stato dato, quello è lo spirito) soggetti che potrebbero anche rimproverarsi

per tutta la vita di non aver visto un semaforo o una striscia pedonale e di aver provocato la morte di qualcuno; è ingiusto che costoro vengano inseriti in una legge con la quale, invece, si volevano ben evidenziare comportamenti oggettivamente irresponsabili.

Questa è una colpa di cui questo Parlamento - Camera e Senato - porterà il peso. Certamente non è la prima volta e ho capito che non sarà neanche l'ultima.

Cosa resta in questo ultimo passaggio al Senato, che probabilmente e tristemente si concluderà con un'ennesima richiesta di fiducia? Resta un ulteriore dato, che non è relativo solo ai contenuti della legge, ma a questa legislatura e forse anche alla qualità - o non qualità - di una classe politica nella relazione tra Parlamento e Governo. Il Parlamento ha un potere legislativo, che comunque, volenti o nolenti, dovrebbe essere esercitato nella consapevolezza del lavoro che si sta facendo. Naturalmente ci sta tutto: la discussione, l'opposizione, la mediazione, l'ostruzionismo; ma tutto questo in un lavoro, in Commissione e in Aula, che dovrebbe portare alla luce quantomeno una discussione nel merito.

Dall'altro lato c'è, invece, un Governo che decide di farsi carico di istanze di associazioni; il Governo fa benissimo a farsene carico, ma dovrebbe accettare il fatto che le sue istanze poi debbano o possano essere mediate con la volontà di chi ha la responsabilità di legiferare, compresa la parte politica che lo sostiene. Ciò che va detto forte e chiaro in quest'Assemblea è che il disegno di legge così com'è il frutto di una modifica fatta alla Camera su un maxiemendamento, quindi su un testo che porta la firma precisa di Maria Elena Boschi, approvato con la fiducia in questo Senato, che quindi non vede la responsabilità, né il merito, né il demerito, di nessuno di noi qui presenti. Maria Elena Boschi: io ce l'ho conservato nella mia cartella.

Ebbene, questo testo incontrava talmente tanto il favore dei deputati (e voglio ricordare che alla Camera dei deputati, in virtù di una legge elettorale incostituzionale, il Partito Democratico ha comunque un premio di maggioranza), era talmente gradito che con un solo voto segreto è stato modificato! Oltretutto, è stato modificato in una direzione - consentitemi di dirlo - che non risolve neanche il problema che voleva affrontare, e cioè il fatto che chi non si ferma non viene arrestato e chi si ferma viene invece immediatamente arrestato.

C'era una ragione precisa per cui quell'articolo prevedeva che l'arresto immediato nel caso di soggetto che si ferma a prestare soccorso non sarebbe stato applicato secondo le regole dell'arresto in flagranza di reato. Il principio del legislatore all'epoca era incoraggiare la volontà di fermarsi e di prestare soccorso, andando dunque contro quello che è lo spirito generale della legge: se ti becco che stai commettendo un reato, ti arresto subito. In quel caso sembrava più rilevante incoraggiare l'aspetto umano, necessario per indurre la persona a fermarsi per prestare soccorso in ogni caso.

Ebbene, cos'è successo alla Camera? Un voto segreto, come sempre accade, porta ad un ribaltamento della situazione. Sarebbe il caso di prendere atto di un problema serio, di una malattia di questa rappresentanza, che è terrorizzata dal voto segreto perché evidentemente la volontà, lo spirito, la coscienza dei singoli senatori - ma anche dei deputati, a quanto pare - non corrispondono alle indicazioni autoritarie di un Governo che le impone, tanto è vero che nel voto segreto il risultato si ribalta. E, per giunta, non è neanche in grado di gestire il risultato del voto segreto, perché a questo punto ci troviamo di fronte alla schizofrenia di un provvedimento in cui chiunque, per una qualsiasi ragione - perché questo riguarda tutti coloro che incorrono nelle condotte elencate in questo disegno di legge - decida di lasciare qualcuno sull'asfalto deve chiedersi se lo ha ammazzato o meno. Se lo ha ammazzato, forse conviene scappare; se non lo ha fatto, forse conviene fermarsi.

Adesso vorrei che qualcuno utilizzasse il buonsenso e si domandasse - e vorrei sapere se lo avete fatto - che cosa, nella concretezza di quel gesto, di quel fatto grave, può capitare nella testa di una persona normale. Lasciamo stare gli irresponsabili, che tanto scappano in ogni caso. *(Applausi del senatore Candiani)*.

Trovo veramente che tutto ciò sia ancora la dimostrazione del fatto che, se non ci si prende la responsabilità di fare un lavoro serio, e si utilizza ciò che è fuori da questo Parlamento solo per il peggio, non abbiamo davvero nessun'altra possibilità di riconnettere i rappresentanti ai rappresentati. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il testo che stiamo esaminando è frutto delle migliori intenzioni che animano coloro che hanno iniziato questo percorso, a cominciare dal primo firmatario del primo provvedimento, ovvero il senatore Scilipoti Isgrò (questo dovrebbe essere il disegno di legge Scilipoti Isgrò in ragione del fatto che lo sciagurato provvedimento approvato in Senato la scorsa settimana passa per disegno di legge Cirinnà). Ebbene, le migliori intenzioni del senatore Scilipoti Isgrò e di tanti altri in quest'Assemblea - certamente l'ampia maggioranza - arrivano a risultati sciagurati quando si lavora allo scopo di dare al Presidente del Consiglio il modo di fare un *tweet* con i suoi ben 140 caratteri - a volte un po' di meno - anziché con il desiderio di rendere un servizio al Paese e fare una legge utile.

La ragione per cui si è ritenuto opportuno - e io stesso lo ritengo - porre in essere interventi di modifica alle leggi non sta in quello che qualcuno ha persino affermato (e francamente quando si negano statistiche ufficiali sono sempre un po' sorpreso, visto che gli incidenti sono in costante e forte diminuzione); la ragione è che è accaduto in diversi casi che soggetti, chiaramente e gravemente colpevoli, si siano messi alla guida ubriachi fradici o drogati, abbiano ammazzato non una, ma diverse persone, abbiano poi ricevuto un trattamento di assoluto favore nei tribunali e forse non abbiano neanche visto il carcere o lo abbiano visto per pochissimo tempo.

Andrebbe ribadito che la ragione per cui questo è accaduto non è che la legge tutt'oggi in vigore non sia sufficientemente severa, visto che, a oggi, è possibile infliggere più di dieci anni di carcere a coloro che, nelle condizioni che ho descritto, con grave colpa, si mettono alla guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di droghe e, violando norme del codice della strada, uccidono qualcuno; già oggi - ripeto - si possono superare i dieci anni di reclusione. Il problema è che ci sono alcuni giudici che, tra il massimo e il minimo della pena, hanno applicato il minimo anche in casi in cui sarebbe stato doveroso applicare il massimo. Per cui forse, anziché rendere una legge irrazionale, di modo che anche nei casi meno gravi si applichi una pena che sarebbe forse adeguata nei casi più gravi, sarebbe il caso di intervenire maggiormente sulla questione della giustizia, anziché aver fatto passare l'anno scorso una legge sulla cosiddetta responsabilità civile dei magistrati, con cui si sancisce a chiare lettere che giammai un magistrato pagherà, specialmente se in malafede (se in buona fede potrebbe anche darsi, almeno in via residuale).

Saluto il ministro Boschi, ora presente in Aula, che temo non sia qui per ascoltare le ragioni che io e senatori di altri Gruppi stiamo illustrando. (*Applausi dal Gruppo M5S*). In altra seduta, probabilmente per prudenza, anche quelli del suo partito hanno sottolineato, come stiamo facendo noi, quanti gravi problemi possa causare questo provvedimento di legge. Il Ministro sarà qui, ancora una volta, per tappare la voce alla coscienza e alla voce del popolo italiano, che è rappresentato dai senatori, come dai deputati alla Camera, e non da un Governo frutto di manovre di Palazzo, anzi di manovre di partito, perché giammai c'è stata un'investitura al di fuori dello "stai sereno" Partito Democratico e di "stai sereno" Enrico Letta. (*Commenti del senatore Candiani*).

Però, forse, il ministro Boschi è qui per ascoltare e accogliere i semplici emendamenti che abbiamo proposto e che sono sacrosanti. Questi emendamenti, se non passano, porranno sulla coscienza di chi approva questo provvedimento o di chi ne impone il voto (con tutto che qui nessuno si fa imporre niente; quelli che qui si fanno imporre il voto dalla fiducia lo fanno perché vogliono votarlo) la morte di alcune persone.

Noi dobbiamo incoraggiare chi causa un incidente e chi investe una persona a fermarsi e a soccorrerla; questa è la prima cosa, perché lo scopo è ridurre il numero delle vittime della strada. Invece, con la norma al nostro esame, che noi vorremmo modificare con gli emendamenti che abbiamo presentato, si induce colui che ha investito una persona a fuggire. Infatti, se uno investe una persona con colpa e fugge, se anche in un secondo momento viene preso, avrà una riduzione della pena rispetto a quanto accadrebbe se venisse preso subito, perché in quel caso magari il tasso alcolico sarebbe superiore alla soglia e avrebbe un'aggravante della pena: da otto a dodici anni di reclusione (mentre per l'omicidio semplice va da due a sette anni). Per cui deve scappare, senza contare che scappando magari riesce a

farla franca. Se invece si ferma, soccorre la persona investita, magari salvandole la vita (dopo - ahimè - aver rischiato di causarne la morte), allora è sicuro che venga preso ed arrestato, con il rischio evidente di incorrere in una pena superiore.

Ebbene, questo è quello che voi tutelate, con la ignobile apposizione della questione di fiducia su un provvedimento che ha ben tre emendamenti (in realtà è uno solo, perché vanno tutti e tre nella stessa direzione).

Ma ritorno all'intervento che avevo inteso fare prima del prestigioso arrivo del ministro Boschi.

Gli incidenti stradali sono indubbiamente un problema e causano migliaia di morti. Io rivendico al Governo Berlusconi del 2001-2006 il fatto di aver dato vita ad alcune norme, come la patente a punti, che hanno determinato una riduzione degli incidenti stradali dai 7.096 dell'anno 2001 a 3.381 dell'anno 2014 (l'ultimo sul quale abbiamo delle statistiche). Sono, cioè, più che dimezzati. Solo dal 2010 al 2014 c'è stata una ulteriore riduzione del 18 per cento e, solo nell'ultimo anno, una riduzione dello 0,6 per cento e una riduzione del numero dei feriti da 380.000 a 250.000: 130.000 feriti all'anno in meno grazie alle norme approvate sotto il Governo Berlusconi, all'inizio dello scorso decennio.

L'Italia si trova come indice di mortalità - grosso modo - nella media dell'Unione europea. Ci sono Paesi che, quando fanno altre cose strane, vengono presi ad esempio, come il Lussemburgo e il Belgio, che hanno una mortalità superiore a quella italiana; altri l'hanno inferiore, e noi dobbiamo cercare di andare nella direzione di questi altri Paesi. Ma la soluzione non è l'aumento delle pene. Io ho sentito dire in quest'Aula che altri Paesi hanno pene ancora più gravi. Ho sentito citare gli Stati Uniti, dove sono previsti fino a trent'anni di reclusione per l'omicidio stradale. A parte il fatto che le norme sono scritte meglio in quei Paesi (e poi arrivo ad alcune follie contenute in questo testo), ma faccio notare che gli Stati Uniti, con i loro trent'anni di reclusione, hanno 40.000 morti per incidenti stradali all'anno. Noi ne abbiamo 3.000, come ho detto poco fa. Ora, siccome gli Stati Uniti hanno una popolazione cinque volte superiore a quella dell'Italia, dovrebbero avere 15.000 morti all'anno; invece, ne hanno - ripeto - 40.000. La differenza tra i morti che gli Stati Uniti dovrebbero avere se avessero una percentuale come la nostra e quella reale è molto superiore alle morti causate da armi da fuoco, che sono circa 11.000 all'anno e delle quali si fa un gran parlare (e a causa delle quali vogliono modificare la Costituzione).

Parliamo quindi delle questioni reali, come il modo in cui sono scritte le norme. Ad esempio, passare con il semaforo rosso è considerata aggravante, che fa aumentare la pena (che ordinariamente va da due a sette anni) da cinque a dieci anni. Ora, le morti causate da un mancato rispetto del semaforo rosso sono lo 0,9 per cento del totale; quelle causate dal mancato rispetto dello stop sono il 5,6 per cento, cioè sei volte di più. Sei volte più numerose sono anche le morti causate dal mancato rispetto della precedenza e cinque volte più quelle per il mancato rispetto della precedenza a destra. In altre parole, per queste infrazioni (mancato rispetto dello stop, mancato rispetto del segnale di precedenza, mancata concessione della precedenza a destra) gli incidenti sono pari al 15 per cento; per il semaforo rosso sono pari allo 0,9. Per il semaforo rosso c'è l'aggravante; per gli altri, no.

Evidentemente, è lo stesso concetto. Purtroppo, però, le leggi sono quasi tutte predisposte con un concetto "cittadino". Tanti, a cominciare da me - ne sono orgoglioso - vissuti, nati e residenti in piccoli paesi, si fingono dei raffinati abitanti del centro delle città, dove indubbiamente pensare un incrocio senza semaforo è un po' strano. Ma la realtà è che la metà degli incidenti accade su strade extraurbane, perché vi sono anche persone che guidano non per divertirsi ma per andare al lavoro, in farmacia, per portare i loro figli a scuola. Queste persone circolano per strade dove sono molto più frequenti i segnali di precedenza e di stop piuttosto che il semaforo. Ma chi se ne importa? Approviamo, invece, una norma che consente di inviare un bel *tweet* «L'Italia cambia verso», o robacce del genere.

Andare contromano è un'aggravante mentre la svolta vietata non lo è; peccato che gli incidenti causati dalla guida contromano siano pari al 2,3 per cento e quelli causati da una svolta vietata siano pari al 2,9 per cento. Ma la svolta vietata, che è palesemente più pericolosa, almeno potenzialmente, non è considerata un'aggravante.

Il testo contiene poi dei punti stranissimi. Per esempio, considerate questa aggravante che - lo ripeto -

moltiplica di due volte e mezzo la pena minima.

È prevista un'aggravante quando il conducente di un veicolo a motore, a seguito di sorpasso di un altro mezzo, in corrispondenza di un attraversamento pedonale, cagioni la morte di una persona. Causare la morte di una persona passando sull'attraversamento pedonale - cosa che non c'entra nulla con i pedoni - è considerata circostanza aggravante. Perché? Non è invece considerata un'aggravante travolgere una signora con la carrozzina o una vecchietta con il bastone sulle strisce pedonali. Non è una circostanza aggravante. Come si fa a scrivere una legge così? Ci mettete pure la fiducia? Ci impedito di parlare!

Il sorpasso irregolare costituisce invece il 2 per cento delle cause di incidenti. Si tratta quindi di qualcosa di totalmente irrazionale dal punto di vista sia della gravità della colpa che delle fattispecie che creano l'aggravante.

Potremmo osservare un'altra cosa. Qui abbiamo pene da cinque a dieci anni con queste stranissime previsioni. C'è poi una norma gravissima - a mio parere - che è stata introdotta qui. Menomale che non avete messo la fiducia la scorsa volta, altrimenti neanche questo si faceva. È stata introdotta la norma - che prima non c'era - per cui, se c'è un concorso di colpa, c'è una riduzione della pena, che però è fino alla metà. Per cui, se al 99 per cento l'incidente è causato da un altro e all'1 per cento da colpa propria, si è soggetti al 50 per cento della pena; parliamo di due anni e mezzo. Supponiamo che una persona in una città, trovando la sua corsia di marcia ingombra da un veicolo fermo, per evitare code e anche situazioni di pericolo, passi nell'altra corsia, andando contromano (constatando che non c'è nessuno davanti a lui per i successivi 100 metri, cosa che dovrebbe consentirgli di attuare tale manovra), e che, dalla direzione opposta, sbuchi, con svolta irregolare, un motorino a 100 chilometri l'ora, che si schianta contro questa macchina: il primo conducente si vedrebbe inflitta una pena di due anni e mezzo di galera perché ha superato per qualche metro un'auto che ingombrava il suo senso di marcia.

[Presidenza del presidente GRASSO \(ore 12,37\)](#)

(Segue MALAN). Se il conducente di quel motorino, anziché uccidere se stesso, uccide tuo figlio accanto a te in auto, si prende due anni e mezzo di galera. Ha senso una cosa di questo genere? Se poi muoiono sia il motociclista che tuo figlio in macchina, puoi arrivare anche a quindici anni di galera per una parte piccolissima di colpa, che in realtà non è tale, perché hai circolato contromano. Invece non rispettare il semaforo o uno stop va bene. Come si fa a fare una cosa di questo genere?

Chiudo ricordando che il relatore Lumia, quando c'è stata una giusta richiesta di rinvio del provvedimento in Commissione, ha risposto in senso negativo perché avremmo dovuto discutere degli emendamenti: sì, li discutiamo con la fiducia! Complimenti; state facendo un danno gravissimo a ogni italiano che si mette sulla strada, al diritto, alle vittime degli incidenti stradali che vengono strumentalizzate per fare una legge indegna, irrazionale e pericolosa, specialmente per le persone perbene e non per i pirati della strada. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi)*.

[PRESIDENTE](#). Poiché il senatore Lumia ha rinunciato a intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché anche il relatore, senatore Cucca, rinuncia alla replica, ha facoltà di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Boschi.

[BOSCHI](#), ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, siamo all'ultima fase. Ci sono stati ben quattro passaggi parlamentari e questo è il quinto. Quindi, sicuramente c'è stato un ampio dibattito e approfondimento sia in Commissione che in Aula nei quattro passaggi precedenti e in quello attuale tra Camera e Senato.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))*. Con la fiducia! *(Commenti dal Gruppo PD)*.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Capisco che il senatore Giovanardi non abbia concluso tutti gli argomenti, ma in questo momento, purtroppo, deve essere il Governo ad assumersi l'incarico di replicare avendo i senatori già avuto modo di confrontarsi.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, non interrompa.

BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Ovviamente, in base ai Regolamenti parlamentari, oggi discutiamo soltanto degli unici emendamenti possibili alla luce

dell'unica modifica apportata alla Camera e non dell'intero provvedimento, non più modificabile nelle altre parti. Quindi, è molto interessante questo dibattito, ma oggi era circoscritto ai singoli punti modificabili.

Credo, ovviamente, che l'elemento delle sanzioni non sia l'unico attraverso il quale il Governo, il Parlamento e lo Stato devono intervenire: non è un caso che ci siano misure già previste e risorse economiche che sono state in qualche modo disposte, soprattutto a favore dell'ANAS, per ripristinare, con interventi mirati, le strade che hanno un maggior tasso di pericolosità e che quindi necessitano di maggiori interventi di manutenzione e di aggiustamento del manto stradale. Al tempo stesso sapete benissimo - perché il relativo provvedimento è in discussione in Commissione proprio qui al Senato - che c'è la possibilità di apportare modifiche al codice della strada, proprio per tutelare i soggetti più deboli e in modo particolare i pedoni e i ciclisti. Contemporaneamente, stiamo cercando di portare avanti anche un'attività di carattere preventivo ed educativo, attraverso progetti mirati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), nelle scuole, per educare anche a una migliore conoscenza del codice della strada e delle regole, che ovviamente devono riguardare tutti i cittadini, fin dalla più giovane età.

Credo, però, che oggi arriviamo alla fine di un percorso che, per la prima volta, riconosce delle misure molto più stringenti, che tuteleranno i soggetti più deboli e cercheranno di evitare il ripetersi di episodi, come quelli che anche la cronaca recentemente ha ricordato, di soggetti che restano impuniti, a fronte di vittime, che purtroppo non avranno più un futuro. Tutto si può dire di questa legge, tranne - come ha detto il senatore Malan nel proprio intervento - che resteranno impuniti coloro che fuggiranno, perché per la prima volta è prevista una pena molto severa per coloro che fuggono, proprio nel caso di omicidio stradale. Per la prima volta viene inserita tale misura nel nostro ordinamento e sicuramente non è lieve.

Proprio per questo il Governo ritiene di mettere la fiducia su un provvedimento così importante...

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Vergognati!

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la richiamo all'ordine.

CARDINALI (*PD*). Vergognati tu che hai tante cose di cui vergognarti!

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Credo sinceramente, senatore Giovanardi, che questo Governo non solo non si debba vergognare, ma debba essere orgoglioso di mettere la prosecuzione della propria attività e carriera politica a tutela delle vittime della strada, per riconoscere diritti a loro e alle loro famiglie. (*Prolungati applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Reiterati commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut*). Quindi, sicuramente il Governo non si vergogna di mettere la fiducia su un provvedimento così sentito dai cittadini.

SANTANGELO (*M5S*). Buffona!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, si accomodi.

BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*. Proprio per questo, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati. (*Prolungati applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Reiterati commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut. Proteste del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la richiamo all'ordine. Sia messo agli atti il richiamo all'ordine.

La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,44, è ripresa alle ore 13,16).

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

[PRESIDENTE](#). La seduta è ripresa.

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione fiducia posta dal Governo sull'articolo unico del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione sulla fiducia, che avrà inizio alle ore 14, è stata ripartita un'ora e trenta minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto. La chiama avrà luogo alle ore 17.

Fino al voto di fiducia tutte le Commissioni sono sconvocate.

È stata altresì acquisita la disponibilità del Ministro degli esteri a rendere un'informativa al Senato sulla situazione in Libia mercoledì 9 marzo alle ore 11. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti ciascuno.

La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 13,17, è ripresa alle ore 14,01).

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [859-1357-1378-1484-1553-D](#) e della questione di fiducia

[PRESIDENTE](#). La seduta è ripresa. Invito i colleghi a prendere posto.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, non è facile prendere la parola in circostanze che non si capisce bene se per questo Senato siano tragiche o tragicomiche. Infatti, solo due ore fa, quando ho chiesto di sospendere l'esame del provvedimento e il suo rinvio in Commissione, il senatore Lumia si è rivolto all'Assemblea dicendo: ma quale ritorno in Commissione? I tre emendamenti presentati vanno votati in Assemblea. Siamo qui apposta per verificare se i tre emendamenti otterranno o meno il gradimento dell'Assemblea. Due ore dopo, è arrivato il Ministro dei rapporti con il Parlamento a tagliare la faccia al collega Lumia spiegandogli che, ancora una volta, il Governo pone la fiducia su un argomento così delicato.

Ho visto i colleghi del PD applaudire freneticamente a questa decisione del Governo: forse hanno dimenticato che il testo su cui il Governo ha posto la fiducia per la seconda volta al Senato è diametralmente opposto a quello che il Senato stesso ha approvato, se non ricordo male, in seconda lettura, come modificato da un emendamento di un collega del PD che ha avuto il 90 per cento dei voti dell'Assemblea. Infatti, tutti gli intervenuti avevano rilevato che il provvedimento partiva con il giusto intendimento di punire chi si droga, chi è ubriaco, il pirata della strada, sull'onda della giusta emotività dell'opinione pubblica che, di fronte a comportamenti così pericolosi per gli altri e a vere e proprie stragi, riteneva e ritiene che le pene per chi teneva questi comportamenti fossero troppo tenui. Poi, qui al Senato, ci siamo trovati a vedere sostanzialmente parificati coloro che mettono a rischio la vita propria e degli altri con atteggiamenti scriteriati e pirateschi a tutti gli altri automobilisti, facendo - ripeto - sostanzialmente un favore agli ubriachi e ai drogati, che non si capisce perché, nel massimo della pena, vengono parificati alla madre di famiglia, cui un incidente può capitare.

Sarà meglio che gli italiani lo sappiano, perché finora l'informazione ha solo spiegato che, se non sei ubriaco, non sei drogato e non vai a velocità smodata, non corri il rischio di stare in carcere fino a diciotto anni o di essere immediatamente arrestato. Nossignore: con la fiducia che il Governo ha posto, quando questo provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si rischiano da cinque a dieci anni di carcere nelle fattispecie che la Camera ha aggiunto, ovvero se imbocchi una strada contromano, se non vedi il semaforo rosso avendo il sole negli occhi al tramonto o se fai un'inversione di marcia nelle vicinanze di un dosso oppure vicino a un attraversamento pedonale. Se in queste circostanze ti capita di incorrere in un incidente mortale, vieni subito arrestato: anche se ti sei fermato per prestare soccorso ed hai collaborato, se c'è il morto vai in galera subito. Alla Camera è passato, con il voto segreto, un emendamento per cui non va in galera chi si ferma ad assistere un ferito grave. Ma, quando si ha un incidente, come si fa a sapere, quando ci si ferma ad assistere le vittime dell'incidente, se c'è un ferito grave o un morto?

Ebbene, se c'è un ferito grave e ci si ferma ad assisterlo, non si va in carcere; se invece c'è un morto, malgrado ci si sia fermati per aiutare, si viene presi e messi in carcere. E, nei casi che ho prima citato (passaggio col semaforo rosso, inversione di marcia e così via), si va dai cinque ai dieci anni di reclusione e, nel caso in cui i morti siano due, anche se muore chi è nell'abitacolo di colui che ha causato l'incidente, anche se suo familiare, si va in carcere fino a diciotto anni. Se invece le infrazioni del codice stradale sono di tipo diverso come - ad esempio - il mancato rispetto dello stop, la pena è minore. I motivi per i quali debba essere prevista una pena maggiore per chi non vede il semaforo rosso rispetto a chi non vede lo stop sono tutti nella mente del Governo.

È anche vero, però, che il Governo, in Commissione, ci ha detto che si rendeva conto benissimo che le norme che oggi approverà chi vota la fiducia sono raffazzonate, sbagliate e dovrebbero essere corrette, ma che prevale l'idea di un manifesto, di una bandierina da sbandierare, per dire di aver fatto anche questo. Credo dunque che siamo ad un livello di degrado e di irresponsabilità nei confronti del Paese, a dir poco, spaventosi.

Tuttavia, colleghi dell'altra parte dell'emiciclo, da voi non accetto lezioni su questi temi. Vorrei sapere dove sono tutti coloro che, al soldo delle discoteche e degli interessi economici della notte, per anni e anni si sono opposti a qualsiasi provvedimento che servisse a frenare le stragi del sabato sera. Ho sentito la collega Filippin dire che non si può tacere davanti a una strage di 3.000 morti all'anno. Ma quando ce n'erano 8.000 l'anno, perché tacevate? I morti erano 8.000 l'anno, quando abbiamo cominciato la battaglia per ridurre il tasso di mortalità sulle strade. Si tratta, però, di una battaglia che abbiamo dovuto fare da soli, con il contrasto della sinistra su ogni tipo di provvedimento, persino quello per chiudere tutte le discoteche alle quattro del mattino. Si trattava di un provvedimento volto ad evitare, con gli *afterhour*, che alcune discoteche aprissero alle 6 del mattino e, quindi, che i ragazzi, uscendo alle quattro da una discoteca, facessero cento chilometri per recarsi in esse, magari guidando sotto l'effetto di alcol o di droga, ma anche semplicemente essendo morti di sonno.

Ho la documentazione di centinaia di incidenti, perché monitoravamo il nome, il cognome, l'età dei deceduti - e purtroppo l'età media era di venti anni - e l'ora in cui essi avvenivano, che mediamente era intorno alle 4 del mattino. Si tratta di incidenti fatti tutti con lo stampino, senza segno di frenata, magari in rettilineo, e le cause erano note: si trattava di persone che si mettevano in auto senza essere in grado di affrontare la strada. Ma tutto ciò che abbiamo proposto è stato sempre bocciato da parte della sinistra, perché venivano prima la libertà di impresa, gli interessi delle discoteche, gli interessi economici, il "divertimentificio", Rimini, Riccione, eccetera. Quindi, di battaglie in questo senso ne ho fatte moltissime.

Adesso il dipartimento antidroga - lo voglio dire in questa sede - è stato smantellato: un altro grande risultato di questo Governo. Si tratta di un dipartimento che aveva decine di progetti in essere, di prevenzione, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, per i professori, per i genitori e i ragazzi.

Con il "Drugs on street", un progetto di prevenzione notturna, con cui si mettevano insieme carabinieri, polizia, vigili urbani e associazioni di volontariato per controllare e monitorare dalle ore 23 fino alle 4 del mattino, specialmente nelle notti delle stragi, ossia il sabato sera, abbiamo ottenuto

risultati straordinari. Se adesso la collega Filippin dice che il calo del numero dei morti sulle strade quest'anno rischia di avere un'inversione di tendenza, domandiamoci - e lo chiedo al Dipartimento - per quale motivo tutti questi progetti sono stati accantonati. Quanti "Drugs on street" sono in corso nelle città italiane e quanto pattuglie coordinate dal prefetto sono in giro di notte per attenuare tali fenomeni? Quanti *alcol-test* e *test* sulle droghe vengono fatti? Quante pattuglie di polizia stradale sono impegnate tutta la settimana, per contrastare gli incidenti stradali? Forse ci accorgeremo che il Governo o i membri del Governo sono impegnati a legalizzare la droga, come il sottosegretario Della Vedova, che invece di fare il Sottosegretario agli esteri, sembra si occupi a tempo pieno di legalizzare la droga. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

Mi spiegheranno poi cosa accade legalizzando la droga: un soggetto può farsi di *cannabis* legalmente, ma quando sale in macchina, se ha un incidente, gli vengono inflitti diciotto anni di galera, sebbene prima gli si sia consentito di drogarsi quanto vuole.

Questa è la logica geniale di questo Governo, che pone la fiducia!

Se i morti, fortunatamente, sono passati da 8.000 a 3.000 e c'è forse un'inversione di tendenza, dovuta all'aver accantonato tutti questi programmi, chiedo nuovamente ai colleghi, che dicono che è una tragedia la morte di 3.000 persone, dove stavano quando c'erano 8.000 morti l'anno. Stavano con quelli delle discoteche? Basta andare a vedere gli atti parlamentari per trovare gli accorati appelli alla libertà d'impresa.

Noi abbiamo fatto un calcolo vero - andate a verificarlo - in base al quale, in quegli anni, gli anni della guerra in Iraq, abbiamo avuto tanti morti nelle stragi del sabato sera quanti ne ha avuti l'intero esercito americano in battaglia durante quella guerra. Queste erano le dimensioni gigantesche e tragiche del fenomeno, senza parlare dei feriti e dei permanentemente lesi.

Chi vi parla, ma non solo io, era tra i primi a dire, davanti a queste sconvolgenti notizie di stampa, che chi si mette alla guida di un mezzo in quelle condizioni deve rispondere delle sue azioni, assolutamente, e non ha esimenti, perché deve sapere che quando guida - come ha efficacemente detto il collega Cucca - è come se avesse in mano una rivoltella con cui può sparare: ha un mezzo che può essere letale per gli altri.

Quindi, era giustissimo quello che il Senato aveva fatto. I colleghi che hanno applaudito il Governo e il testo in esame sono gli stessi che due letture fa hanno applaudito un provvedimento che diceva il rovescio: mettetevi d'accordo con voi stessi! Se era giusto il testo che avete votato con l'emendamento, evidentemente è ingiusto questo. Capisco che qualche collega senatrice dia segni di insofferenza, e forse ritiene che due più due fa cinque, perché delle due l'una: o era giusto il testo che avevamo votato qua o è giusto quello in esame, che lo ha stravolto nella maniera che ho appena detto.

La filosofia del provvedimento era colpire chi si mette alla guida in condizioni di nuocere a sé stesso e agli altri. Al contrario, è stato modificato diventando un provvedimento che criminalizza chiunque si mette alla guida. Quando il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, chiunque al mattino partirà in automobile correrà il rischio di passare parte della sua vita in carcere e di essere arrestato senza che tecnicamente ci sia dolo.

I colleghi della Lega hanno ricordato lo stupro e la rapina, perché per la madre di famiglia che accompagna i bambini a scuola abbiamo previsto pene superiori a quelle per lo stupratore e il rapinatore. E che avrebbe fatto questa madre di famiglia? Era drogata? No. Era ubriaca? No. Andava a cento chilometri all'ora? No. Ha fatto qualcosa di doloso? Assolutamente no. C'è una colpa grave? No, ha commesso qualcosa che può capitare a tutti di commettere. E chi sostiene che nella vita non gli capiterà mai - ad esempio - di imboccare una strada in senso vietato mente, perché non è vero. Possono essere, infatti, mille le condizioni per cui capita una cosa di questo genere.

Non posso dirlo al Senato, ma al Governo chiedo conto di questa bandierina, messa secondo il motto di Catenacci, che era: «In galera!»: perché si mettono in galera la madre di famiglia o il ragazzo di diciotto anni? Perché si mette l'agente di commercio in carcere per anni, quando già si è rovinato la vita? Già ha sulla coscienza di aver ucciso un familiare o un'altra persona se era in macchina con lui;

già, giustamente, deve dare il risarcimento del danno. Magari aumentiamo tale risarcimento, con le assicurazioni, prevedendo di ristorare la famiglia, per quanto è possibile, almeno dal punto di vista economico, che è una cosa importantissima.

È una sorta di vendetta. Non saprei come definire altrimenti il prendere una persona che nella vita ha avuto la sfortuna che gli sia capitata una cosa del genere e, se i morti sono due, farla stare diciotto anni in carcere. Perché sta in carcere? Quale è la *ratio* di questo provvedimento, se non è - come abbiamo detto all'inizio - colpire quanti mettono a rischio la vita degli altri?

Il problema è che né in Commissione, né in Aula il Governo si è degnato di darci una risposta, se non balbettare che c'era l'esigenza di dare un segnale. Del resto, il ministro Boschi è venuta a raccontarci questa mattina che intanto passa una tale follia, e poi sono pronti, in sede di discussione di altre norme, a correggere le cose che non vanno. Non è che prima vengono corrette le norme per fare un intervento organico. Il senatore Lumia ha usato un'espressione molto simpatica, dicendo che le norme sono «quasi» precise o qualcosa del genere, vale a dire che qui procediamo all'ingrosso: il codice penale lo riformiamo con norme che pressappoco possono essere giuste. Tanto dopo possiamo fare un altro provvedimento che corregge le storture. Ma se le storture erano state denunciate prima, perché non potevano essere corrette?

Ve lo dico io perché: se i tre emendamenti fossero stati votati col voto segreto, sarebbero passati. I colleghi, di destra, di centro e di sinistra, davanti all'idea che, se una persona - ripeto - assolutamente non ubriaca, non drogata, che non ha fatto cose piratesche, che magari andava a 30 chilometri all'ora, cui capita un incidente grave si ferma a prestare aiuto e la impacchettano, la portano via e l'arrestano, davanti ad una follia di questo tipo si sarebbero chiesti: ma come, l'arresti? Se una persona si ferma a prestare aiuto in una di quelle situazioni di violazione del codice della strada che non presenta i comportamenti che ho citato, è evidente che non la puoi arrestare.

Già l'ubriaco ha la tendenza a scappare, perché pensa: mi pescherete domani, ma non sarò più ubriaco e quindi l'aggravante non ci sarà; ma se mi fermo per aiutare, mi impacchettate, mi portate via e mi arrestate. Sì, la norma su cui votate la fiducia riguarda proprio il caso della persona che si ferma ad assistere. Ad assistere chi? Quando dopo l'incidente una persona cui magari è scoppiato l'*airbag* o è in stato confusionale, si ferma per aiutare, può sapere se c'è un ferito grave o se c'è un deceduto? La Camera in questo caso ha stabilito che, se c'è un ferito grave, non va in galera; se invece la persona è deceduta, l'arrestano subito.

Ma si possono scrivere norme così? Si può mettere nel codice penale una roba da «Monopoli»? Probabilità e imprevisti: tiri su la carta e, a seconda di quello che esce, ti puoi o meno rovinare la vita e puoi finire in galera? Ma io vorrei solo sapere da quali menti del legislativo nascono siffatte norme: è il vigile urbano di Palazzo Chigi che fa queste cose? Una volta, a Palazzo Chigi, c'erano fior fiore di consiglieri di Stato, che almeno il diritto lo conoscevano. Quali sono gli uffici studi che producono queste nefandezze? Loro stessi ammettono in Commissione che sono nefandezze, ma prevale la voglia di dire: abbiamo piantato anche questa bandierina; noi, per la prima volta, abbiamo fatto questa riforma.

Noi invece abbiamo fatto tutta una serie di riforme, che hanno ridotto i morti per incidenti stradali da 8.000 a 3.000, e rivendichiamo di averle fatte bene, meditate, ponderate, con l'introduzione della patente a punti. C'era da migliorare, ed eravamo assolutamente d'accordo nel migliorare.

Signor Presidente, non solo voterò no alla fiducia, ma è un no che viene dopo un altro no alla fiducia la scorsa settimana.

Non posso dimenticare, essendo stato Ministro dei rapporti con il Parlamento, che c'è un rapporto Governo/Parlamento che dovrebbe rispettare la Costituzione e i Regolamenti parlamentari, mentre qui sia la Costituzione che i Regolamenti parlamentari vengono buttati nel macero. Infatti, la scorsa settimana hanno votato con la fiducia un provvedimento mai esaminato in Commissione, tant'è vero che 51 colleghi hanno sollevato il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale. Poi, abbiamo dovuto votare la fiducia su un maxiemendamento del Governo, un nuovo testo mai visto, che non ha avuto però la firma del Capo dello Stato, mentre l'articolo 87 della Costituzione prevede,

quando il Governo presenta un disegno di legge alle Camere, l'autorizzazione del Capo dello Stato. Quindi ci siamo trovati dentro un'anomalia totale di sconvolgimento del rapporto Governo?Parlamento.

Questa settimana su un provvedimento su cui erano rimasti tre emendamenti da votare, che cosa è prevalsa, la libera volontà del Parlamento? Colleghi del PD, la vostra libera volontà l'avevate espressa quando un vostro collega ha presentato un emendamento che toglieva via i riferimenti al semaforo, all'inversione di marcia e alle strisce pedonali, e tale emendamento è stato votato dal 95 per cento dell'Assemblea. Quella era la volontà espressa dal Senato!

Oggi, con la fiducia, voi votate un provvedimento che è esattamente il contrario di quello che il Senato, con libero voto, aveva fatto passare qualche mese fa. Vi sembra una cosa normale o non è una patologia questo ricatto continuo di un Governo che dice: o votate la fiducia o andate a casa, anche se la pensate diversamente?

Per questi motivi, Presidente, il nostro voto sarà convintamente negativo per il metodo (cioè per queste fiducie continue) e per il merito di questo provvedimento che è una vergogna per il diritto e per il sistema giuridico del nostro Paese.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che, come già comunicato ai Gruppi parlamentari per le vie brevi, nella seduta di *question time* di domani, alle ore 16, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dottor Gian Luca Galletti, risponderà a quesiti sui seguenti argomenti: posizione del Governo sul pacchetto dell'economia circolare e operazioni di bonifica riguardanti siti industriali di interesse nazionale e siti di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [859-1357-1378-1484-1553-D](#) e della questione di fiducia (ore 14,21)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, è veramente un peccato parlare in un'Aula semivuota di un argomento così importante. È vero che è stata posta la questione di fiducia ma questo non dovrebbe esimere quest'Assemblea dal valutare il contenuto di un provvedimento come questo che arriva tra l'altro, a questo punto, ad una votazione finale con un gravissimo ritardo; un ritardo che offende soprattutto le vittime della strada e i loro familiari, tutte quelle tragedie umane per le quali, fino ad oggi, vi è stata mancanza di giustizia, si può dire quasi.

Il Gruppo della Lega Nord ha sempre sostenuto un provvedimento di inasprimento delle pene per il cosiddetto omicidio stradale, pur ricordando che tale fattispecie già esiste nel nostro ordinamento. E non salti fuori, all'esito di questa fiducia, che questo è un provvedimento marchiato Renzi come se Renzi se lo fosse inventato. L'omicidio stradale già esiste e sono già previste delle pene.

Quello che però noi volevamo, e in tal senso avevamo anche presentato un disegno di legge, e quello che noi volevamo fare era una cosa diversa, come avevamo spiegato in Commissione, per quanto ormai serva l'attività della Commissione giustizia visto che poi in Assemblea arrivano i maxi emendamenti e provvedimenti molto importanti vengono approvati con il voto di fiducia quindi, alla fine, nemmeno si discute del contenuto di tali provvedimenti. In questo caso non l'abbiamo nemmeno elaborato noi: il disegno di legge al nostro esame è frutto di un'elaborazione governativa. Noi della Lega Nord volevamo che venisse particolarmente sanzionata la condotta di colui che si mette alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Era quello il nostro obiettivo

perché il comportamento che si valeva punire non era, come è previsto in questo testo, quello del diciottenne che mettendosi alla guida, magari per un sorpasso in un'intersezione rischia dai cinque ai dieci anni di galera. Quello che noi volevamo è che fosse punita una condotta talmente grave che, per come viene posta in essere, supera gli stessi confini della colpa tant'è che se ne era anche discusso, e lo ricorderà chi ha seguito il dibattito. Ovvero, chi si pone alla guida in stato di ebbrezza o dopo avere assunto delle droghe è nella consapevolezza di produrre un incidente e di provocare la morte? Si assume, con quella sua condotta, la responsabilità di ciò che può accadere? Per questo si era anche discusso su un particolare inasprimento della pena, quasi che questa condotta fosse dolosa. In pratica se io mi metto alla guida e non voglio quell'effetto, quantomeno lo accetto. In quella formulazione si parlava anche di ciò che in dottrina si definisce dolo indiretto. Quello era l'obiettivo e quella era la motivazione per la quale si accettavano pene particolarmente rigorose, ovvero doveva passare il messaggio che se hai bevuto non ti metti alla guida perché vai in galera immediatamente. Questo era l'obiettivo. C'è stato un dibattito in Commissione giustizia e più di un collega di tale Commissione aveva sollevato perplessità su questa impostazione, sollevate prima di tutti da noi stessi ma condivise anche da altri.

Tali perplessità riguardavano in maniera particolare la previsione di ipotesi colpose come, ad esempio, la guida contromano, l'inversione ad U ed il sorpasso in un'intersezione.

Vorrei ricordare che la pena da cinque a dieci anni di reclusione è più grave di quella prevista per una rapina e quanto meno parificabile a quella prevista per il reato di estorsione. In questo caso stiamo parlando non di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droga, bensì di chi probabilmente commette un errore nella condotta di guida, ad esempio con il mancato rispetto del semaforo rosso o in fase di sorpasso. Questi sono gli elementi del provvedimento che sollevano delle decise perplessità, pur non essendoci da parte nostra la volontà di arrivare a licenziare una legge che, all'inverso, preveda punizioni quasi inefficaci.

Tali perplessità non sono state raccolte nel provvedimento in esame. Nel testo varato dal Senato vi era una struttura equilibrata, ponderata e tale da ben collocarsi nel nostro ordinamento. Una volta passato alla Camera dei deputati, con sorpresa abbiamo assistito a questo ritorno, che tra l'altro - lo ricordo perché è importante - ha visto l'introduzione di un paio di passaggi estremamente gravi con riferimento alle ipotesi di concorso di colpa e di aggravamento della pena allorquando l'assicurazione risulta non pagata.

Il Gruppo della Lega Nord aveva presentato degli emendamenti, ma, probabilmente per non darci il lustro, è stato presentato un maxiemendamento che li ha sostanzialmente recepiti. Il provvedimento basato su questa nuova impostazione è stato quindi approvato con il voto di fiducia. Imporre un sistema con il voto di fiducia può provocare delle problematiche che, probabilmente, avremmo potuto risolvere in Commissione, arrivando forse anche a risultati molto condivisi.

Il voto di fiducia è, sotto questo profilo, un'imposizione che si è realizzata anche la settimana scorsa e in numerosissime altre occasioni nel corso dell'ultimo anno. Dobbiamo ritornare a fare il lavoro dell'Assemblea parlamentare, senza subire un'attività governativa fatta solo di *diktat* e *c'est à prendre ou à laisser*. Ci deve essere un'elaborazione in tal senso.

Non vorremmo che si arrivasse a creare un grandissimo effetto suggestivo ed emotivo: pene smisurate ed ergastolo della patente. Dobbiamo ricordare che il provvedimento che deve uscire da quest'Aula è una norma e la norma non è un proclama giornalistico o fatto in un comizio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Albertini*). Una norma viene fatta valere nelle aule giudiziarie e quando viene letta dal magistrato o dall'avvocato, nell'ambito di una controversia, non ha lo stesso significato di quando è letta sul giornale. Quando viene portata avanti una questione, la norma deve essere seria e, solo se tale, diventa credibile ed efficace.

Noi condividiamo - e continueremo a ribadirlo - l'obiettivo dell'aggravamento delle pene per la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma ciò che non comprendiamo è lo squilibrio creato all'interno del provvedimento con quelle ipotesi che, come detto prima, sono puramente colpose e restano della loro natura.

Dispiace perché c'erano la possibilità e il tempo per modificare il provvedimento, ma il Governo, per l'ennesima volta, non ha voluto approfittare dell'occasione per licenziare una buona norma, elaborata all'interno delle Assemblee parlamentari. Alla fine arriveremo a qualcosa che probabilmente darà una prima sensazione di gaudio e probabilmente anche di vittoria, sarà sentita anche dalle vittime della strada, le cui considerazioni ed argomentazioni condividiamo in pieno. Ricordiamo sempre che per chi ha vissuto una tragedia, una di quelle tragedie che accadono sulla strada e che sono provocate appunto dalle condotte di cui abbiamo detto sopra, quello che noi vogliamo è fondamentalmente la giustizia e non una vendetta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, il tema principale è che questa è la discussione sulla fiducia al Governo. Noi avremmo voluto che fosse invece la discussione attorno alla configurazione del provvedimento e a come doveva corrispondere in meglio alle esigenze per cui è stato proposto e che l'hanno motivato. Invece, ancora una volta, siamo di fronte ad una procedura che sostanzialmente possiamo definire, per la dimensione che ha e per il ricorso che se ne fa, una modalità patologica nella discussione parlamentare e nella modalità di approvazione dei provvedimenti legislativi. Vediamo sempre più compressa la discussione in Commissione e vediamo sempre più i provvedimenti arrivare in Assemblea senza relatore, mentre i tempi imposti alla discussione e all'esame dei provvedimenti si riducono al minimo. Infine, per non avere sorprese sull'esito degli emendamenti e quindi per scongiurare possibili modifiche del testo, si pone la fiducia, la fiducia al Governo. Per cui anche un provvedimento che tratta una materia sulla quale avremmo voluto dire la nostra e, insieme a tanti altri, avremmo voluto assentire, siamo costretti a dire di no. Siamo costretti a dire di no al provvedimento perché su di esso si pone la fiducia.

Così è stato fatto - badate - per tanti provvedimenti che attengono a materie di competenza prevalente del Parlamento, dove cioè il ruolo del Governo dovrebbe essere possibilmente quello di spettatore rispettoso. Non si può intervenire su tutto, sui diritti civili, sulle questioni di coscienza, sulle modalità di organizzazione della vita dei cittadini, anche sulle attività più intime, sempre con la procedura della fiducia. È un modo sbagliato di fare la discussione, lesivo della relazione tra il Parlamento, che è la rappresentanza del popolo italiano nel suo complesso, e il popolo italiano stesso. Il popolo italiano non è rappresentato dal Governo. È il Parlamento che rappresenta il popolo italiano; e lo rappresenta tutto, non un pezzo, cioè quello che ha la maggioranza.

Argomenti di questa natura meritano di essere discussi da tutti e da tutte le parti politiche; meritano di essere affrontati con quel senso civico che è richiesto a noi parlamentari rispetto alle esigenze manifestate dai cittadini. Non è una questione di politica economica o di strategia militare, su cui si poggia il programma del Governo. Questa e altre molto simili a questa sono questioni che attengono alla vita dei cittadini, dove le maggioranze possono essere anche più fluide, dove anche ciascun singolo parlamentare si può manifestare rispetto a quello che ha come proprio sentimento, come propria esperienza personale, come terminale di un'esigenza a lui rappresentata dai suoi elettori. Questa cosa non è più possibile. Io non sono più in grado di tenere il numero delle richieste di fiducia sui singoli provvedimenti che si sono avanzate in quest'Aula.

Noi avremmo voluto discutere meglio questo argomento. Avremmo voluto concorrere ad approvarlo. Avremmo voluto dare risposta ai cittadini che hanno patito lutti e pesanti lesioni da eventi di questa natura. Avremmo voluto garantire ai cittadini, tutti, anche quelli che guidano l'auto, di non incorrere in pene eccessive in caso di responsabilità, che comunque devono essere punite, dove l'ordinamento prevede le pene nella proporzione adeguata e dove si rispetta il ruolo della magistratura giudicante nel valutare ogni circostanza, aggravante o meno, connessa al fatto specifico che è sottoposto al suo esame.

Noi avremmo voluto fare tutto questo. Invece, puntualmente, in una mattina arriva il Governo, pone la fiducia, il dibattito è chiuso e noi siamo costretti a votare in senso contrario. E magari domani, presso l'opinione pubblica, saremo responsabili di un voto negativo, perché altrimenti avremmo dovuto votare la fiducia ad un Governo al quale abbiamo deciso di non dare la fiducia.

Ma le ragioni affinché si dia la fiducia a un Governo sono molto distanti dai contenuti dei singoli provvedimenti legislativi. È un po' come la questione delle unioni civili. Se alla fine di tutto il tragitto, si vota con la fiducia un testo sul quale, ad esempio, alcuni di noi avrebbero anche potuto dire di essere d'accordo, questi non possono farlo perché quel «siamo d'accordo» domani sarebbe interpretato, in via generale, come «abbiamo dato la fiducia a questo Governo, complessivamente, per ogni sua iniziativa, per ogni sua missione».

Noi, signor Presidente, riteniamo che questo costume debba essere meglio regolato. Andiamo verso la conclusione del processo di riforma costituzionale: questo Senato verrà molto trasformato e la Camera dei deputati sarà l'unico ramo del Parlamento ad attribuire la fiducia al Governo. Ma, signor Presidente, pensiamo forse che possa essere tollerabile, nel futuro, un abuso dell'istituto di fiducia in questi termini? Pensiamo forse che si debba concentrare - perché, alla fine della sarabanda, questo vuol dire - tutta l'attività legislativa ed esecutiva in capo ad un unico organo? Se la selezione del personale politico che costituisce quell'organo è abbastanza ristretta in ragione delle dinamiche elettorali, pensiamo forse che il Paese possa essere governato da una ridotta e ristretta cerchia di personale politico?

Questi processi sono delicati, bisogna avere equilibrio. Il Parlamento è l'organo legislativo e in questo va rispettato perché, se non fosse rispettato, ci sarebbe una violazione palese della nostra Carta costituzionale. Il ricorso sistematico al voto di fiducia, se formalmente consentito, sostanzialmente comporta una riduzione della potestà del Parlamento, che è in contrasto con i principi che sono contenuti nella nostra Carta costituzionale.

Si deve fare ricorso a questo istituto quando esistono circostanze che richiamano l'esistenza stessa di quella compagine di Governo.

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 14,42\)](#)

(Segue URAS). Noi pensiamo forse che, se oggi qui si manifestasse una volontà contraria rispetto a questo provvedimento, ciò vorrebbe dire che quella volontà coincide con una critica assoluta nei confronti del Governo? Potrebbe essere strumentalmente utilizzata per questo fine, ma non è in questa direzione che si manifesta il voto rispetto ad un contenuto come questo.

Concludo, signora Presidente, richiamando l'attenzione di noi tutti anche su un'altra questione. Noi pensiamo che il diritto penale debba essere sottoposto ad un'evoluzione secondo cui l'incremento delle pene rappresenta l'unica modalità attraverso la quale colpire i reati e fare pagare le responsabilità e le colpe? Badate, noi stiamo andando in quella direzione e stiamo facendo sì che in questo Paese, nella società, le ragioni, le motivazioni e le circostanze nelle quali si compiono quei reati rimangano assolutamente intatte. Non è con un incremento di pene che si evitano i disastri che stiamo cercando di evitare con questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Campanella)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

[AMIDEI \(FI-PdL XVII\)](#). Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa Assemblea si accinge a votare la questione di fiducia posta da questo Governo per la cinquantunesima volta in due anni e - ahimè - le aspettative sono che ancora per altre volte - mi auguro poche - questo Governo possa ricorrere a questo atto che è antidemocratico per la libera espressione dei componenti di quest'Aula.

Lo spazio parlamentare è stato fagocitato. Su ogni questione, di qualsiasi natura, di maggiore o minore rilievo, il Governo segue lo stesso identico metodo, che travalica appieno la nostra funzione costituzionalmente garantita di portare in quest'Aula le voci dei nostri cittadini, che noi siamo chiamati a rappresentare. Invece, con l'insediamento di questo Governo e con la sua strategia di mettere a tacere qualsiasi voce contraria, ci ritroviamo ad occupare questi banchi per sentire la nenia dei sì e dei no che si affollano (tra poco li vedremo davanti alla Presidenza). D'altronde, abbiamo visto quanto raramente - quasi mai - i Ministri di questo Governo hanno risposto ad interrogazioni, interpellanze, mozioni, e di tante - e approfitto di questa occasione - io lamento essere ancora senza risposta; un ulteriore affronto ad un sindacato ispettivo che consente di portare all'attenzione di quest'Assemblea i veri problemi dei cittadini di tutto il territorio nazionale.

Su temi etici come le unioni, su temi che riguardano il dritto penale, come quello di oggi sull'omicidio stradale, nulla cambia: il Governo pone la questione di fiducia.

In realtà, nelle ultime settimane, qualcosa di molto grave è accaduto: è cambiata la maggioranza che regge questo Governo. Ma questo, nell'attuale democrazia sospesa, non sembra sollevare alcun problema di legittimazione. In altri tempi si sarebbe gridato allo scandalo. Ma dov'è l'etica morale e politica che regge questo Governo? Dov'è? Ma nulla sembra passare. Nulla sembra essere notato. Tutto passa indifferente.

Questioni di fiducia ad un ritmo incalzante, superamento delle prerogative parlamentari, forzature istituzionali e nuove maggioranze: sono questi i metodi di questo Governo. Oltretutto, questa tattica inaccettabile viene utilizzata per perseguire obiettivi assolutamente contrari ai principi che fino ad ora hanno retto l'assetto istituzionale e costituzionale del nostro ordinamento. Soprattutto, su questo provvedimento è davvero sconveniente sentire che il Governo abbia posto la fiducia, anche su questa questione. C'erano solo tre emendamenti. Non si paventava alcun ostruzionismo, come qualcuno ha gridato poco tempo fa, contro l'ipotesi di migliaia di emendamenti. Non c'era alcun rischio di sconvolgere l'*iter* parlamentare, eppure anche oggi quest'Assemblea è costretta ad interrompere il regolare dibattito. È un ulteriore schiaffo alla democrazia.

Questo provvedimento sull'omicidio stradale, è, in ogni suo aspetto, contrario ai fondamenti del diritto penale, contrario alle vere istanze dei cittadini, contrario ai diritti dei cittadini che noi qui abbiamo il dovere e l'onore di rappresentare. Ma qui l'onore sembra essere parola ormai in disuso.

Venendo nello specifico, non posso che rilevare che questo disegno di legge è l'ennesima occasione persa di questo Governo, che è abilissimo ad accoppiare idee giuste a risultati nulli, se non addirittura disastrosi. L'abbiamo già visto con il *jobs act*, con la buona scuola, addirittura con la riforma della Costituzione, e oggi, con il disegno di legge sull'omicidio stradale. Perché non c'è dubbio che una nuova legge fosse necessaria, ma non è questa la legge di cui l'Italia aveva bisogno e avrebbe bisogno. Confuso, non organico, con errori marchiani, come quello che investire qualcuno sulle strisce pedonali non è considerata un'aggravante. E come quello, ancora più terribile, che se un guidatore provoca un incidente, e si ferma a prestare soccorso, viene arrestato. Ma ci rendiamo conto? Ma come è possibile anche solo concepire una legge del genere? Ma come si fa a non capire che questo è un puro e semplice incitamento alla fuga?

E poi permettetemi di dire che la questione di fiducia, di cui ho già parlato, non permette di mettere a posto altri errori, altre imprecisioni, che il Governo sa benissimo essere presenti nel testo, con la logica, anche questa già usata, che poi, in un'altra legge, in un provvedimento organico, più in là, un giorno, forse, saranno messi a posto.

Questo disegno di legge aveva un unico compito: definire finalmente il semplice concetto che chi si mette alla guida, sapendo consapevolmente di essere un pericolo per gli altri (per esempio, sotto effetto di alcol o di droghe), deve essere punito in maniera esemplare. Questo era necessario. Purtroppo, abbiamo perso questa ulteriore occasione. Questo ci chiedevano i cittadini italiani. Che cosa c'entrano gli errori colposi, che per loro stessa natura sono difficilmente identificabili, e infatti non c'è nessuna precisione nell'indicarli?

In conclusione, signora Presidente, onorevoli colleghi, questo Governo, ancora una volta, attraverso il suo Presidente del Consiglio (e uso un termine improprio) chiede la fiducia. Ma dove sono la dignità e la responsabilità nei confronti dei cittadini, che si aspettavano una legge importante, che doveva essere la legge di tutti gli italiani, che in molte occasioni hanno dovuto subire, a causa di questo tipo di incidenti a familiari e a persone care, l'ingiustizia di una legge che non c'è? Qual è allora la responsabilità verso questi nostri concittadini? Non c'è.

Non c'è, perché altrimenti non si sarebbe posta ancora una volta la fiducia, ma ci si sarebbe confrontati e si sarebbero valutati quei tre emendamenti. Invece, ancora una volta, abbiamo perso questa occasione. Interrogiamoci, allora sul motivo. È la risposta è semplice, signora Presidente: il Presidente del Consiglio, non essendo stato eletto direttamente dai cittadini, non sente questa responsabilità nei loro confronti. Smettiamola, per cortesia! Smettiamola!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BENCINI (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (Misto-Idv). Signora Presidente, il provvedimento sta viaggiando tra le Camere - come tutti hanno detto - ormai da nove mesi perché l'*iter* è iniziato a maggio dell'anno scorso. Siamo al quinto "viaggio".

All'articolo 589-*bis* viene introdotto il nuovo reato di omicidio stradale e nautico. Oggi in quinta lettura ci viene chiesta la fiducia per mettere un punto sulla questione. Noi dell'Italia dei Valori speriamo che questo provvedimento, che presumibilmente da domani sarà legge, costituisca effettivamente un deterrente al fine di evitare che un soggetto conduca un veicolo a motore o natante in stato di ebbrezza alcolica o sotto assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. È giusto rimarcare il fatto che chi beve non guida e chi guida non beve, come chi si droga non guida e chi guida non debba drogarsi. Ovviamente tale legge non esime dalla necessità da parte dello Stato di mettere in atto tutte le buone pratiche preventive di educazione e controllo al fine di evitare il danno che gli incidenti causano. Il danno patito non sempre ha una prognosi risolutiva; anzi, quasi sempre si traduce in una perdita sociale, arrivando a un punto di non ritorno. Ecco perché è importante educare a comportamenti virtuosi. Spero che la riforma del codice della strada, attualmente in discussione nelle nostre Commissioni e in attesa che venga compiuta, possa chiudere il cerchio e fare una ristrutturazione organica anche facendo sì che questo disegno di legge, se ha delle incongruenze, come sono state evidenziate da molti dei senatori qui dentro, possa trovare una sua strutturazione più organica grazie al rinnovo del codice della strada.

Noi, come Italia dei Valori, diremo sì a questo provvedimento perché pensiamo sia utile anche per rispondere a tutte le famiglie in attesa di una giustizia.

***BELLOT (Misto-Fare!).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (Misto-Fare!). Signora Presidente, colleghi, Governo, il Gruppo del Fare non può che essere favorevole a un provvedimento che va verso l'introduzione del reato di omicidio stradale. Siamo in questo periodo al fianco delle famiglie delle vittime, alle associazioni e a tutti coloro che aspettavano e aspettano una legge che sia chiaramente severa e che vada verso l'applicazione di norme sanzionatorie. Nella maggiore parte dei casi, come abbiamo visto sulle strade di giorno e di notte, gli incidenti sono dovuti purtroppo a situazioni di incapacità per stato d'ebbrezza o droghe, per incapacità di gestire il momento della guida. Naturalmente siamo al fianco di queste famiglie.

Volevamo capire, dare il nostro contributo, perché questa legge ha qualcosa di migliorabile. Sicuramente va fatta una legge, ma andava fatta con un altro metodo, con una discussione che, non avrebbe cambiato molto la tempistica ma avrebbe permesso di avere uno scambio più approfondito e incisivo e avrebbe permesso alle parti politiche e al Parlamento di interagire in maniera concreta e di contribuire a smussare le divergenze che ancora sono per far sì che vi fosse un unanime voto favorevole su un testo condiviso.

Non siamo favorevoli alla forzatura della fiducia. Non la condividiamo su un tema così delicato e atteso, sul quale volevamo esserci per dare risposte alle famiglie e alle persone che fuori stanno attendendo e soffrono. Volevamo esserci con un voto favorevole al provvedimento, ma non possiamo concepire per l'ennesima volta la fiducia come una forma ricattatoria nel senso di obbligare ad una scelta tra il sì e il no, tra la fiducia o meno. Il provvedimento poteva trovare condivisione e avere un contributo da parte di tutti. Lo ripeto.

Così, con la apposizione della questione di fiducia, il nostro Gruppo è in difficoltà, pur su una tematica che è attesa, importante e fondamentale, per dare sicurezza ai cittadini e far sì che possano vivere meglio, sia coloro che hanno subito questi danni, sia coloro che un domani li potranno subire; ma

riguarda anche coloro che invece, involontariamente, si trovano a subire le stesse pene. Si pone, tra l'altro, il problema di far rispettare le pene, incidendo quindi sul rispetto della legge. Avere una legge non è sufficiente: bisogna saperla applicare e farla applicare. Quindi non parteciperemo al voto.

BRUNI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, siamo al terzo passaggio del disegno di legge e, a nome del Gruppo dei Conservatori e Riformisti devo ribadire l'adesione all'idea di introdurre nella nostra legislazione la fattispecie del reato dell'omicidio stradale, con le relative modifiche del codice penale e del codice della strada. Nel contempo devo evidenziare che le incertezze e le incongruenze del regime sanzionatorio, così come previste dal presente disegno di legge, restano intatte anche dopo i plurimi passaggi parlamentari. Dei macroscopici difetti di questo disegno di legge hanno parlato diversi colleghi, in discussione generale: sono state molto significative le considerazioni che ha fatto, qualche ora fa, il senatore Malan.

Non voglio quindi approfondire nuovamente in questa sede tutte le questioni discendenti dalle futura applicazione delle nuove fattispecie, che saranno introdotte nel nostro ordinamento nei prossimi giorni. Certamente è condivisibile l'idea di rafforzare le sanzioni per coloro che, alla guida di un veicolo, dovessero causare lesioni fisiche o, addirittura, l'omicidio di altri automobilisti o pedoni, per il fatto di essere in stato di ebbrezza, media o grave che sia, o di alterazione a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti. Tutto ciò produrrà verosimilmente un immediato effetto di deterrenza. Ci viene però una domanda: siamo sicuri che, dopo una prima fase all'insegna di una sorta di terrorismo psicologico, questo effetto rimarrà costante? Siamo certi che solo con l'ulteriore aggravamento delle sanzioni si possa scongiurare il triste fenomeno delle morti e dei gravi incidenti sulle strade? In questa materia specifica, così come in altre, non si può pensare che sia solo l'incremento delle pene a garantire il risultato auspicato, ovvero il contenimento del numero delle vittime della strada. Risultati migliori si otterrebbero aumentando efficacemente e realmente le misure per la prevenzione dei sinistri stradali più gravi. Si pensi al nefasto fenomeno delle stragi del sabato sera, prima richiamato dal senatore Giovanardi. Ebbene, se per scongiurare quel triste problema ci si fosse limitati al mero innalzamento delle sanzioni, non credo che avremmo registrato significativi e positivi risultati, tant'è vero che solo in quei territori - e non sono tutti - in cui si è messa in campo una precisa strategia di prevenzione, si iniziano a cogliere dati più confortanti. Oltre al timore delle conseguenze penali, in quei territori che hanno messo in campo diverse strategie, per dissuadere i frequentatori delle discoteche dal mettersi alla guida, dopo aver riscontrato preventivamente le proprie condizioni psicofisiche si è altresì cercato di favorire i collegamenti con mezzi di trasporto collettivi: pensiamo a tutte quelle zone costiere estive, in cui si è diffuso il sistema dei bus specificamente destinati a questo servizio. Si è infine predisposto un servizio di controllo delle forze di polizia nelle immediate vicinanze. Si trova la polizia appena si esce dalla discoteca, prima ancora di potersi mettere alla guida e produrre risultati così negativi.

Con ciò voglio evidenziare che la parte relativa alla prevenzione è molto più efficace e importante di quella meramente sanzionatoria e destinata solo ad incidere con modifiche al codice penale o della strada. È significativo e lo abbiamo già detto altre volte, quanto possa aver contribuito a migliorare le condizioni di sicurezza stradale l'introduzione del sistema Tutor nelle autostrade e così si potrebbe fare con una serie di accorgimenti elettronici e informatici, che iniziano ad essere installati nelle autovetture. Anche per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche bisognerebbe iniziare a riconsiderare il problema della prevenzione.

Quando la polizia stradale o i carabinieri compiono azioni di questo tipo, i nostri Comuni e le Province, per le quali questa competenza è rimasta inalterata, introitano somme congrue e significative che, quando sono collegate a sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, dovrebbero essere specificamente destinate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di manutenzione delle strade. Per esempio, dal 2014 al 2016, dopo solo due anni dall'introduzione della legge n. 56 del 2014 (la legge Delrio) lo stato di manutenzione delle strade provinciali inizia a essere vergognoso, da dopoguerra, perché non si investono più soldi su quel tipo di arterie, le più frequenti nel nostro

territorio nazionale. Anche a tal proposito è importante agire sulla prevenzione e non varare solo leggi che riguardano la fase della repressione.

Quanto alla verifica delle condizioni psicofisiche dei soggetti alla guida, poniamoci anche il problema delle dotazioni di cui dispongono la polizia stradale e le altre forze di polizia quando fanno i controlli; andiamo a verificare quanto contenzioso c'è sull'idoneità di queste strumentazioni, che spesso sono superate dalla tecnologia, funzionano malissimo e quindi danno luogo a contenzioso, la cui fase più banale è quella per le violazioni meno gravi del codice della strada, che poi però si ripercuote anche su fattispecie più gravi, come le lesioni colpose o l'omicidio colposo.

Qualche altro collega ha poi introdotto il tema dell'innalzamento delle tariffe RC auto. Questo non è uno spauracchio, ma un argomento su cui ci confronteremo subito, tra qualche settimana, perché ci sarà il problema della copertura per la responsabilità civile collegata ai sinistri stradali; soprattutto per i più gravi, quelli che comportano lesioni gravi, ci sarà il problema di un innalzamento di queste tariffe e ciò comporterà una sicura elusione di quell'obbligo da parte di coloro che non avranno i soldi per poter pagare quel premio di assicurazione; peraltro, tale fenomeno è già in costante aumento per la crisi economica che attanaglia diverse famiglie.

Tutte queste considerazioni fanno pensare che l'argomento dell'omicidio stradale è stato gestito malissimo in questi cinque passaggi parlamentari. Pur partendo da un'adesione di massima sull'idea di una nuova fattispecie di questo tipo, già nei precedenti passaggi parlamentari avevamo dimostrato una certa non condivisione che ci aveva portato a un voto di astensione; oggi, avendo davanti l'ennesimo voto di fiducia, non possiamo che rifiutarci di votare a favore. I colleghi che mi hanno preceduto hanno formulato le considerazioni più fondate; pertanto rimarcare per l'ennesima volta che si trattava solo di esaminare tre emendamenti non è un mero esercizio retorico; di fronte a tre emendamenti, mi chiedo quale Governo e quale maggioranza potevano avere paura di perdere dieci minuti, mezz'ora o un'ora nel dibattito per la sola approvazione o il rigetto di quegli emendamenti. Si tratta di una prova di debolezza di un Governo che, come ripetiamo, utilizza il voto di fiducia per mettere sotto le opposizioni, come se fosse rappresentativo di una maggioranza consistente degli italiani, mentre quando proprio va bene veleggia attorno a un terzo dei consensi di quegli stessi italiani.

Vi è, dunque, una logica molto bieca che tende a far valere questa posizione maggioritaria a dispetto di numeri che invece dicono tutt'altro. Già solo per questo noi, che pure nel merito avremmo mantenuto una posizione di astensione, nella forma non possiamo certamente accettare questo ennesimo arrogante voto di fiducia.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, non perderò molto tempo su questa dichiarazione di voto, se non il tempo necessario per rimarcare la mia profonda delusione politica, ma non solo politica, per quello che sta succedendo oggi. Parlo di delusione politica perché su un tema così importante si dovrebbe cercare di coinvolgere il Parlamento per dare la risposta che non solo nel nostro Paese, ma a livello mondiale, tutti cercano di dare.

Signora Presidente, qual è la *mission* che non solo il legislatore ma tutti debbono darsi su tale questione? Ridurre il numero dei morti, e non trovare qualcuno da colpevolizzare. Questo non lo dico solo io, ma è stato detto in maniera molto chiara anche nell'ultima riunione fatta a Brasilia dall'Organizzazione mondiale della sanità, in cui qualcuno ha sottolineato che ancora oggi abbiamo 1,2 milioni di morti sulle strade di tutto il mondo. E nel nostro Paese non siamo esenti: ci sono 3.000 morti all'anno. Il collega Giovanardi ricordava bene che in questi anni, e da qui viene la mia amarezza, si è lavorato tanto per arrivare agli attuali numeri, anche se sono ancora troppo alti: 3.000 morti all'anno significa otto morti al giorno; questa sera, quando andremo a dormire, ci saranno stati otto morti sulle strade del nostro Paese. Sono ancora troppi. Però siamo passati da 8.000 a 3.000 morti in pochi anni, ed è un successo sul quale si è lavorato molto anche in campo politico, ma non solo, in maniera seria.

Ridurre tutto oggi a un dibattito che alla fine sfocerà in un voto di fiducia ci sembra davvero una follia;

vuol dire anche passare sopra a chi in questi anni, non solo noi ma tanti colleghi all'interno di questo emiciclo ed anche nella precedente legislatura sia alla Camera che al Senato, ha contribuito a migliorare la qualità della vita nel senso di avere meno morti sulle strade: questa è la *mission* che ci deve contraddistinguere.

Però qui entriamo nel campo dell'ipocrisia. Voglio fare anche un esempio: qualche giorno fa ho guidato un'automobile che ha più di 400 cavalli e che raggiunge in uno spazio temporale molto breve 240 chilometri orari. Anzi, questa automobile potrebbe andare addirittura più veloce, non nel nostro ma in altri Paesi della Comunità europea (perché è possibile anche questo). Nel nostro Paese la velocità massima consentita è di 130 chilometri orari sulle autostrade: 130 chilometri orari è la massima velocità che si può raggiungere. Faccio allora una domanda banale: perché continuiamo ancora a costruire automobili che vanno tutte a più di 130 chilometri orari e siamo qui a diventare matti per ridurre i morti? È una domanda banale? Non credo.

Alla base di tutto c'è qualcosa che non funziona: mettiamo i vincoli, facciamo tanti studi, ma alla fine arriviamo sempre al nocciolo, ossia che il dio denaro è quello che regola le questioni. Basta ricordare due fatti importanti a proposito dei milioni e milioni di morti che abbiamo avuto in trent'anni; centinaia di milioni a livello mondiale. Le cinture di sicurezza le hanno omologate nel 1909, ma sono diventate per la prima volta obbligatorie nel 1974 in Francia, dopo che a causa delle automobili vi erano stati più morti che nella prima e seconda guerra mondiale assieme. L'ABS, che è stato una rivoluzione per la sicurezza della macchina, è stato brevettato da un canadese nel 1962-1963 ma solo nel 2004 è diventato obbligatorio nel nostro Paese su tutte le macchine che uscivano dai circuiti di produzione, dopo centinaia di milioni di morti sulle coscienze.

La stessa cosa vale per l'obbligatorietà del casco.

Pertanto, le auto vanno a 200 all'ora, abbiamo dei sistemi di sicurezza che potrebbero essere immessi sul mercato, ma ciò non viene fatto perché influenzerebbero l'economia del mercato automobilistico. Oggi, però, siamo qui a indicare il colpevole, a fare una legge per capire a chi dare la colpa. Voglio sommessamente ricordare che, nel caso di morti sulle strade, i concorrenti sono sempre tre: il primo è l'automobilista, il secondo è l'automobile e il terzo è la strada. L'automobilista deve essere corretto nella conduzione dell'automobile, l'automobile deve essere efficiente e la strada deve essere in buone condizioni per cui, quando c'è un morto, quasi sempre c'è il concorso di tre situazioni.

Ricordo a tutta l'Assemblea che nel nostro Paese se un'auto gira con le gomme lisce il proprietario si becca solo 84 euro di multa. Le statistiche, però, dicono che la maggior parte dei morti dovuti a determinate dinamiche di incidente sono provocati da gomme lisce. La gomma liscia è uno dei più grandi problemi relativi alla sicurezza delle automobili, perché è inutile avere una macchina con tecnologie come l'ABS quando quel pezzettino di gomma che ci tiene attaccati alla strada, di venti centimetri quadrati per quattro ruote, non è efficiente. Forse, in questo caso, sarebbe necessario essere più puntuali e sensibilizzare molto di più chi guida e chi è proprietario dell'automobile. Ma questo non avviene. È molto più facile venire in quest'Assemblea, diventare tutti paladini della legalità e dimostrare profondo rispetto, in modo particolare, ai parenti delle vittime per i quali io ho profondo rispetto. Purtroppo, cara Presidente, credo che in quest'Aula, chi indirettamente e chi meno indirettamente, tutti hanno dovuto versare qualche lacrima personale perché sulle strade hanno perso un amico, se non addirittura un parente o qualcuno della propria famiglia. E questo, purtroppo, fa parte della nostra società.

La risposta della politica a questo problema qual è? Un voto di fiducia su un disegno di legge che tra l'altro - mi permetta di dirlo - politicamente è stato trattato da persone a mio giudizio in buona parte incompetenti - tecnicamente incompetenti - e da persone che su tale questione fanno speculazione politica, da sinistra a destra, perché non hanno altri argomenti, perché non conoscono la materia e perché non studiano neanche. Però stiamo parlando di milioni di morti. È una questione di un'ipocrisia devastante e io mi chiedo con quale serenità oggi, chi deve dare la fiducia posta dal Governo su questo disegno di legge, su un tema così importante, avrà il coraggio di passare davanti al banco della Presidenza.

Sono veramente sconcertato e mi chiedo in questi anni per cosa abbiamo lavorato e che cosa abbiamo prodotto nel nostro Parlamento e nel nostro Paese: niente! Questa è l'amara verità che dobbiamo constatare questa sera. Ci sarà un voto di fiducia.

Mi permetta poi di dire una cosa, Presidente, e non per polemizzare con i colleghi della Camera: tutte le volte che trasmettiamo alla Camera dei deputati un disegno di legge non fatto troppo bene ci ritorna fatto peggio. Lo abbiamo visto con il codice degli appalti - parlo dei temi di competenza della nostra Commissione - a proposito del quale abbiamo inviato alla Camera un testo sul quale avevamo addirittura votato a favore e ci è ritornato in un modo che ci ha costretto a votare contro perché rimaneggiato davvero male. La stessa cosa, puntualmente, è accaduta con il provvedimento oggi al nostro esame. Abbiamo prodotto un testo che era già un po' al limite e ci è ritornato peggio che peggio non si poteva.

Per cui, concludendo, il testo è scritto male, la questione è trattata male, in più mettete anche il voto di fiducia, che è la ciliegina sulla torta. Questo Governo riesce a portare a casa riforme su questioni molto importanti imponendo politicamente il voto di fiducia. In questo caso, trattandosi di morti, mi chiedo come si possa passare davanti al banco della Presidenza, questa sera, e dare la fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Scibona).*

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signora Presidente, le considerazioni del collega Crosio sono talmente di buon senso e pacifiche che avrebbero dovuto costituire presupposto alla discussione in Commissione e, poi, in Assemblea.

Ci troviamo nell'imbarazzante situazione - sono molto vicino al collega Cucca, relatore del disegno di legge, e al senatore Lumia, che ne ha seguito l'*iter* - che, quando il rappresentante del Governo è intervenuto per apporre la fiducia, nessuno dei due ha replicato. Eppure il collega Lumia ci aveva rassicurato che ci sarebbe stato un confronto in Assemblea sui famosi tre emendamenti presentati. Se il Governo taglia così pesantemente la faccia a membri della maggioranza, smentendoli nel merito e nel metodo, si tratta di un'altra anomalia che - sottolineo - capita in questo Parlamento.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 15,18)

(Segue GIOVANARDI). Come ho già detto, conosco la ragione per cui i tre emendamenti non sono stati messi in votazione con scrutinio segreto: le tre proposte emendative avrebbero ricevuto il voto favorevole della stragrande maggioranza dei membri dell'Assemblea, in quanto non fanno altro che ricalcare norme di buon senso.

È soltanto con l'apposizione della questione di fiducia che il provvedimento viene imposto al Parlamento. C'è chi guida ubriaco (e lo volevamo colpire), ma c'è un tasso alcolico molto alto anche in chi scrive queste leggi. Di chi è figlia la normativa in esame? In Commissione giustizia del Senato nessuno si è preso la responsabilità di dirsi favorevole alle follie contenute nel provvedimento. Ripeto: nessuno. Anzi, quando il Senato ha responsabilmente votato, ha emendato il testo, rimuovendo gran parte delle follie in esso contenute.

Il problema è che noi stiamo veramente giocando con la vita della gente e i colleghi che voteranno a favore della fiducia si assumeranno una grandissima responsabilità. Mi rivolgo soprattutto al Presidente della Commissione giustizia che, essendo un grande giurista, sa benissimo che le norme contenute nel provvedimento sono un obbrobrio giuridico. Quando al mattino la moglie esce per portare i bambini a scuola, un figlio va a lavorare o un fratello parte per un viaggio, tutti gli italiani sono giustamente preoccupati che non capiti qualcosa e che nessuno rimanga vittima di un incidente stradale. Nel momento in cui entrerà in vigore questa legge, ci sarà una doppia preoccupazione: la prima è che il proprio congiunto o amico non sia vittima di un incidente stradale, mentre la seconda è che, seppur con tutti i presupposti di prudenza e non negligenza, non provochi un incidente, perché altrimenti la sua vita e quella dell'intera famiglia sarebbero rovinate.

In ogni incidente stradale programiamo due vittime designate: la vittima dell'incidente e colui che,

senza colpa, lo provoca. Pensiamo, ad esempio, al colpo di sonno. Se una persona provoca un incidente a causa di un colpo di sonno, secondo quanto previsto dal provvedimento che il Governo ci impone, starà in carcere per diciotto anni perché doveva prevederlo? I colpi di sonno non sono prevedibili: possono capitare perché si è influenzati, a causa dell'assunzione di medicinali o per altre mille ragioni.

Abbiamo costruito un sistema, lunatico nella sua espressione, giocando con la vita della gente. Nel dibattito svolto è infatti stato ricordato che chi non rispetta uno stop e provoca un incidente è punito in maniera meno grave rispetto a chi passa inavvertitamente con il semaforo rosso. Perché? Si tratta di una domanda che abbiamo fatto in Commissione e abbiamo cercato di rivolgere anche al relatore. La risposta è venuta dai banchi della maggioranza: il silenzio. Ma non è un silenzio irrispettoso del Parlamento; è che non sanno cosa dire. Perché per tutta una serie di fattispecie di violazioni del codice c'è una certa pena, poi per il dosso, l'inversione di marcia, il semaforo e il contromano c'è una pena diversa e poi, per chi guida ubriaco, c'è una pena diversa ancora? Tutti però vanno in galera: va in galera l'ubriaco, va in galera il drogato, va in galera chiunque si trovi ad essere coinvolto in un incidente mortale. Mi sembra di capire che, se muore accanto a me una persona cara in un incidente mortale, io vengo arrestato, qualora mi trovi in una delle fattispecie indicate dal provvedimento e, a maggior ragione, qualora mi fermi a prestare soccorso.

Qui siamo nel surreale, signor Presidente. Alla Camera è stato detto che se qualcuno si ferma ad assistere una persona con una lesione grave, non viene arrestato. Però se vai ad assistere la persona che ha la lesione grave e c'è anche un morto, vieni immediatamente arrestato. In sostanza, quando uno viene coinvolto in un incidente stradale è in grado di sapere se va ad assistere o se va ad aiutare quelli che hanno avuto l'incidente? È in grado di stabilire se c'è il morto o se non c'è? In questo modo favoriamo il seguente ragionamento: se sei ubriaco fai meglio a scappare, tanto ti pigliano il giorno dopo che non sei più ubriaco. Se invece sei coinvolto in un incidente e ti fermi, invece di riconoscere, come faceva la legge precedente, che fai un gesto virtuoso e quindi non sei arrestabile, ti arrestano. Qual è il motivo di questa norma? Perché è stata introdotta? Sinceramente non si capisce. Non si capiscono le motivazioni che portano l'ordinamento a trattare le persone in questo modo, colpendole in maniera scriteriata.

Poi alla fine l'ho detto e lo confermo: il drogato, l'ubriaco e il pirata della strada vengono avvantaggiati da questa legge, perché cambia il disvalore sociale di un comportamento così odioso, sul quale è stata costruita giustamente tutta una campagna di casi clamorosi, nei quali chi aveva fatto una strage non era stato punito adeguatamente. Costui adesso verrà punito in modo uguale alla mamma che porta a casa i bambini. Infatti, la mamma che porta a casa i bambini, se prende una strada contromano e provoca un incidente stradale con due morti, si prende diciotto anni di galera, esattamente come l'ubriaco e il drogato. Quindi, in qualche modo, nella scala delle pene abbiamo fatto uno sconto e un favore a chi ha dei comportamenti antisociali. Poi andrà a verificare, ma sembra che questo signore o questo ragazzo avrà una pena superiore rispetto a quella comminata a uno stupratore o a un rapinatore. Ma stiamo scherzando? Ci rendiamo conto della follia delle norme che inseriamo nell'ordinamento? La risposta del Governo in Commissione è stata: noi dobbiamo dare un segnale. Devo dire, con onestà intellettuale, che il collega Lumia ha detto che le norme sono abbastanza precise. Adesso c'è il codice penale all'ingrosso: sono abbastanza precise. Abbiamo introdotto delle norme all'ingrosso.

In Commissione ho ascoltato gli interventi del senatore Nitto Palma e del senatore Caliendo, valenti magistrati che hanno fatto a pezzi il provvedimento dal punto di vista tecnico. Mi domando allora: cosa ci sta a fare una Commissione giustizia se non affina, almeno dal punto di vista tecnico, le norme che entrano in vigore? Se non fa quello, che funzione svolge?

Concludo, signor Presidente, ricordando un'altra cosa. I colleghi senatori, che oggi votano la fiducia su questo provvedimento, votano contro se stessi, cioè votano per un provvedimento che il Senato aveva emendato con un voto libero, quando l'ha potuto fare, eliminando proprio le parti più scandalose che nelle prossime settimane purtroppo entreranno in vigore. Quindi, ognuno si assuma le proprie responsabilità. Chi vota queste norme si assume la responsabilità di rovinare delle famiglie e di

mettere milioni di persone in condizione di vivere non tranquillamente nel momento in cui si mettono in automobile, esimendo però chi ha l'autista. In questo Paese, infatti, come al solito quelli che hanno la fortuna - o la sfortuna - o la possibilità di avere qualcuno che li accompagni sono esentati da queste norme; queste norme si applicano, invece, a chi ha la necessità di utilizzare l'automobile.

Il nostro sarà, quindi, un convinto voto contrario alla fiducia posta dal Governo. (*Applausi del senatore Liuzzi*).

FALANGA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, signori colleghi, signor rappresentante del Governo, è necessario che faccia un paio di premesse.

Noi, come Gruppo, in quest'Aula abbiamo votato la riforma della nostra Carta costituzionale perché ritenevamo convintamente che il nostro Paese avesse la necessità di ammodernarsi sotto il profilo della sua architettura. Abbiamo, poi, votato la fiducia al Governo sul provvedimento delle unioni civili perché, convintamente, eravamo - e siamo - consapevoli che il nostro Paese meritasse di avere, nel proprio ordinamento giuridico, una norma di civiltà, un istituto nuovo, che vedesse realizzati i diritti di milioni di nostri concittadini.

Abbiamo fatto questo e abbiamo detto che avremmo votato la fiducia su quel provvedimento ma che, di volta in volta, quando il Governo avesse posto la questione fiducia, l'avremmo votata o no sulla base di una nostra valutazione del provvedimento sul quale si poneva la fiducia. La stampa non ha dato sufficiente credibilità a queste nostre dichiarazioni, perché probabilmente non si è abituati ad ascoltare parole del genere da parte di un Gruppo parlamentare.

Noi, anche quest'oggi, daremo dimostrazione a chi ancora è incredulo che la nostra linea è di coerenza ed è sempre la stessa: è una linea non trattata ai tavoli, come solitamente avviene, ma assunta da tutti noi, da soli, nell'ambito delle nostre valutazioni e delle nostre coscienze.

Questo provvedimento non è stato da noi votato e viene oggi in quest'Assemblea in quinta lettura. Probabilmente comprendo le ragioni per le quali il Governo ha posto la fiducia: siamo in quinta lettura, ne discutiamo e ne abbiamo discusso in Commissione giustizia da oltre un anno e il provvedimento poteva ancora ritornare alla Camera. Tutto questo sta a dimostrare quanto dicevo poc'anzi in ordine alla necessità della riforma costituzionale. È per questo che quella riforma l'abbiamo votata: perché condividiamo l'idea di evitare, per il futuro, che per approvare una legge passino tanti anni o mesi, con un palleggiamento tra l'una e l'altra Camera.

Noi questo provvedimento non lo abbiamo votato e, quindi, oggi, coerentemente, non lo possiamo condividere. Il senatore Cucca, relatore del provvedimento, conosce bene le osservazioni che ripetutamente, in sede di Commissione, ho illustrato. Mi piace semplicemente e molto succintamente riassumerle.

Senatore Cucca, il fatto che la riforma abbia individuato in fattispecie autonome di reato, denominate omicidio stradale e lesioni personali stradali, soltanto alcune delle condotte colpose che possono essere ascritte a chi, alla guida di un veicolo, può cagionare la morte o il ferimento di persone, ha determinato un sistema assai articolato di delitti e sanzioni in cui convivono il vecchio e il nuovo regime, con disparità di trattamento che potrebbero risultare arbitrarie e irrazionali.

Pur essendo, inoltre, sempre per ovvi motivi, il nuovo sistema punitivo ispirato a criteri di maggiore severità (severità che è stata da noi condivisa sin dal primo momento dei lavori in Commissione), non è questo il punto che noi criticiamo di questo provvedimento. Era infatti necessaria una maggiore severità per chi, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza o dopo avere assunto sostanze psicotrope, provocava la morte o le lesioni gravi nei confronti di un cittadino; era giusto che venisse sanzionato con una pena sicuramente più severa. Però, tutto questo andava organizzato in maniera armonica. Infatti, mentre l'incremento di pena previsto per l'omicidio, nell'ipotesi in cui esso integri l'omicidio stradale, è stato realizzato nella misura del quadruplo (nel minimo) e di meno del doppio (nel massimo), quello previsto per le lesioni è stato addirittura di otto volte elevato nel minimo e di oltre il

triplo nel massimo.

A ciò si aggiunge che, a causa di un'aggravante ad effetto speciale, come quella di cui all'articolo 589-ter del nostro codice penale, rappresentata dalla fuga del conducente in caso di omicidio stradale, la pena può essere aumentata da un terzo a due terzi, quindi raggiungere i vent'anni, superando dunque la stessa pena massimo del delitto di omicidio preterintenzionale, che però, com'è noto ai tecnici e ai giuristi in quest'Assemblea, ha un substrato psicologico del tutto diverso, trattandosi di un'azione aggressiva consapevole e volontaria, anche se non intenzionalmente diretta a cagionare la morte.

Il fatto è che talvolta ci lasciamo prendere dalla mania di legiferare sotto la spinta emotiva, e quindi si corre il rischio serio di agire in modo non sufficientemente ponderato e attento, creando disarmonie e squilibri di sistema.

La Camera dei deputati è intervenuta a correggere questi squilibri, modificando il testo approvato dal Senato, con la semplice previsione di un nuovo comma 8 all'articolo 189 del codice della strada, che peraltro opportunamente ha escluso l'arresto in flagranza per il conducente che si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, ma soltanto per il caso delle lesioni personali. Un aggiustamento che noi, e io personalmente, abbiamo apprezzato. Si rendevano però necessarie, senatore Cucca, ulteriori attenzioni e modifiche, sistemazioni organiche che non sono state realizzate ed è stata invece posta la fiducia.

Pertanto, come Gruppo parlamentare, non possiamo votare la fiducia su un provvedimento che non abbiamo votato nelle precedenti letture e che non è stato adeguatamente corretto sulla base delle nostre osservazioni. Se facessimo ciò, daremmo ragione a quella parte della stampa che ha voluto leggere nel nostro voto di fiducia una sorta di atteggiamento di stampella e di accordicchio tra il Governo, la maggioranza e il nostro Gruppo.

Il nostro Gruppo quest'oggi dimostra a chiunque abbia messo in dubbio la nostra onestà intellettuale, la nostra consapevolezza e il nostro senso di responsabilità, come legislatori di quest'Aula, che era in errore.

Noi oggi, signor Presidente, non voteremo la fiducia o non parteciperemo al voto. Condividiamo la necessità di sanzionare in maniera severa chi commette delitti di tal genere. Ma dobbiamo continuare a criticare, come abbiamo fatto per il passato nelle precedenti letture, e a denunciare la disarmonia e la disorganicità del testo. Lo facciamo non partecipando al voto.

Questo deve essere letto dal Governo come un segnale. In questo Senato vi è un Gruppo parlamentare che non sempre incondizionatamente dà la fiducia alla propria azione di Governo, ma che vuole partecipare, non già con le poltrone o con i posti, alla stesura dei provvedimenti, dando un contributo, scientifico talvolta, politico in altri momenti, che sia saggio.

Se viene accettato questo nostro contributo, noi potremo ancora in diverse e future occasioni votare la fiducia. Oggi, però, ci asteniamo e non partecipiamo al voto su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

MUSSINI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, sulla strada ci sono due categorie di persone. Persone che commettono delle infrazioni in modo irresponsabile, cioè nella consapevolezza che il codice della strada a loro non interessa. Ci sono, invece, persone che si ritrovano in circostanze sfortunate, come può capitare a tutti.

Certamente, non è possibile liquidare così la distrazione, soprattutto se ha degli esiti mortali o gravissimi. Il problema è che noi, in quest'Assemblea, non siamo riusciti neanche ad evidenziare la differenza tra queste due categorie di persone.

Quindi, per cercare di far capire anche a chi ci segue in questo momento e magari non ha seguito tutto il percorso cosa ci troveremo davanti, facciamo degli esempi pratici. Un ubriaco alla guida, che provoca un incidente grave, lesioni o morte, se ammazza qualcuno avendo bevuto molto prenderà da 8 a 12 anni, se ha bevuto meno, prenderà da 5 a 10 anni.

Parliamo invece di una persona sobria, che è alla guida e che, per varie ragioni, provoca un omicidio, senza però avere la responsabilità di essersi messo alla guida in condizioni non idonee. Questi va incontro alle stesse pene del secondo caso che ho appena citato: quelle di chi ha bevuto meno.

Queste due categorie erano distinte anche per precise ragioni costituzionali, nel senso che nella nostra Costituzione si configura un reato quando c'è una condizione di consapevolezza. A maggior ragione, in questa seconda condizione non c'è una consapevolezza. C'è l'evento, c'è la gravità delle conseguenze, c'è la casualità dell'evento. Ciò non viene riconosciuto da questa legge. Non vengono riconosciute delle responsabilità diverse.

Questo è il primo grande errore messo in luce, ma in questa legge ci sono parecchi errori. C'è l'oggettiva possibilità di incentivare l'omissione di soccorso. C'è una grave mancanza, perché quel che nessuno qui ha ricordato, ma è bene che chi ci ascolta sappia, è che la maggior parte degli incidenti gravissimi è dovuta all'uso di strumenti e di apparecchiature. In questa legge scientemente, nonostante fosse stato proposto, non si è fatto nulla per scoraggiare l'uso di telefonini (invio di messaggi e telefonate), che sono oggi - questo è riconosciuto - forse la causa maggiore degli incidenti gravissimi. In questa legge una previsione del genere non c'è; non stiamo quindi lavorando bene per scoraggiare le cause di gravi incidenti stradali ma stiamo facendo un'altra operazione.

Un altro errore è l'inserimento in modo maldestro del tema dell'assicurazione auto, che non c'entra nulla con questa sbandierata intenzione di creare in modo maldestro una cultura della responsabilità sulla strada, che non corrisponde affatto alla responsabilità di chi guida un mezzo (il mezzo potrebbe essere di qualcun altro e il problema dell'assicurazione non si porrebbe). Tanti errori mostrano come questa legge sia demagogica.

Fa poi tenerezza il discorso del ministro Boschi che arriva e dice: tanto abbiamo il codice della strada e potremo modificarla. Fa tenerezza perché questi argomenti neanche a scuola sarebbero ammissibili, figuriamoci all'interno di un'Aula parlamentare, che dovrebbe avere la presunzione di fare delle leggi buone che durino il più possibile e che abbiano l'efficacia maggiore possibile. Questa affermazione, fatta poi da un esponente del Governo che si occupa dei rapporti con il Parlamento, sembra veramente una patetica giustificazione. È come se si dicesse: sappiamo in fondo che non va bene, ma comunque avremo occasione per correggerla.

Oltretutto, se è comprensibile l'emotività con cui questa legge è stata portata avanti in quanto servirebbe a dare delle risposte alle famiglie delle vittime della strada, è anche vero che purtroppo queste famiglie, come ormai sta accadendo a molti italiani, si accorgeranno che questa legge non dà risposte vere. La legge soddisfa un immediato bisogno di considerazione, del tutto legittimo, ma essendo fatta male non darà soddisfazione; non risolverà il problema e creerà probabilmente un'ulteriore difficoltà interpretativa ai giudici (e quante volte abbiamo sentito che la giustizia è in affanno).

Ancora una volta tutti gli obiettivi del buonsenso trasversale sono stati interamente consumati nel rogo della democrazia parlamentare; non si capisce per quale ragione quest'ultima debba essere annullata a favore di un Governo che presume di se stesso di essere più capace di fare le leggi di quanto lo siano dei cittadini eletti da cittadini proprio con questo compito.

A questo punto si impone anche un'altra riflessione: questo Governo si mette sul petto la medaglia dell'efficienza. Il discorso che facevamo prima è il segno più evidente che c'è una consapevolezza del non raggiungimento dell'obiettivo di efficienza. Se si dice che la legge, tutto sommato, non è un granché ma tanto la cambieremo con un altro provvedimento, si sta già ammettendo che anche nell'usurpare una facoltà legislativa non si è certi della propria efficienza e, infatti, di efficienza ce n'è poca. L'Esecutivo dovrebbe fare il suo mestiere e dimostrare lì la sua efficienza.

A proposito di prevenzione, mi è capitato più e più volte in quest'Aula e in Commissione, nel corso della discussione su questo provvedimento, di richiamare il Fondo contro l'incidentalità notturna. È un fondo istituito nel 2007, il cui capitolo di bilancio è stato istituito solo nel 2010 e solo a partire dal 2011 compaiono le cifre nel bilancio dello Stato. È un fondo rispetto al quale i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione dovrebbero trasmettere regolari relazioni al Parlamento. Di relazioni non

se ne sono viste, quindi inviterei l'Esecutivo a imparare a fare meglio il suo lavoro e a dare al Parlamento gli strumenti di cui ha bisogno e che gli sono garantiti per legge. È un fondo la cui trasparenza sulle spese è sempre stata avvolta dalla più totale nebbia. Forse adesso qualcosa si muoverà, lo speriamo, se non altro per l'interessamento della parte parlamentare e non certo per l'operatività e l'efficienza del Governo. Tutta questa situazione è per l'ennesima volta risolta da una questione di fiducia che, come è già stato ricordato, mette il Parlamento nella condizione di non poter neanche intervenire nel miglioramento o nella condivisione di quanto è stato fatto in una Camera, e che è stato fatto malamente, con voto segreto e con un obiettivo di natura più politica e dimostrativa. Perfetto: se l'obiettivo è stato raggiunto, cerchiamo allora di mettere a posto anche quell'aspetto. No, noi in quest'Assemblea siamo commissariati. Quel che oggi è sempre più evidente è che qualcuno si è fatto un disegno di legge costituzionale, se lo è approvato a colpi di bastonate, a destra e a sinistra - anche con tante ingenuità da parte della destra e della sinistra - ma in realtà lo sta già sperimentando: di fatto siamo nella Camera che, forse, tra le due è la meno incostituzionale, perlomeno nel riflettere la volontà dell'elettorato, ma siamo commissariati e siamo paralizzati da parte del Governo.

Cosa ci resta da fare? Gli appelli infiniti fatti alle forze politiche che sostengono la maggioranza sono caduti nel vuoto. L'opposizione, un po' sparpagliata, non è in grado di farsi intendere, per un'incapacità, una non volontà o per l'impossibilità di applicare realmente il Regolamento: l'opposizione, dunque, non sa fare il suo mestiere. Cosa ci rimane? Ci rimane di rivolgere un appello al Presidente della Repubblica, se non per una legge di questo tipo, perlomeno perché dica una parola affinché la volontà popolare che ci ha portati qui ci consenta anche di fare delle leggi che possano quantomeno essere più durature e condivise di quanto è stato fino ad ora. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo soltanto su un spicchio del complesso disegno di legge al nostro esame, convinto come sono che in sede di dichiarazione di voto non sia possibile un'illustrazione analitica, che dia conto di tutte le ragioni che determinano la manifestazione di un voto che, in questo caso, sarà favorevole all'approvazione.

Devo mettere in luce alcuni aspetti che sono estremamente positivi del disegno di legge. Mi permetto di notare, a proposito di quanto detto nel corso della discussione generale che ha preceduto le dichiarazioni di voto, che l'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche è un fatto volontario da parte di chi poi si ponga alla guida. Il fatto volontario determina un elemento soggettivo o, per meglio dire, è sorretto da un elemento soggettivo che non possiamo ostinarci a considerare soltanto colposo, bensì intermedio tra il dolo e la colpa, per come risulta da tutta una serie di prese di posizione normative delle legislazioni francese, spagnola e, soprattutto, di quella inglese, che da tempo ha creato la categoria soggettiva della sconsideratezza, come dimostrativa di un livello di indifferenza, se non anche di disprezzo, per gli interessi della collettività, che si manifesta in maniera particolarmente eclatante, tanto che non sbaglieremmo se definissimo questo livello di sconsideratezza come qualcosa che si pone al confine con il dolo eventuale. Vi è addirittura una certa somiglianza con quella accezione iniziale, devo dire un po' rozza, del dolo eventuale, che lo identificava con l'accettazione di un generico rischio. Se vogliamo essere realisti, chi si ponga alla guida di un'autovettura in queste condizioni, è chiaro che accetti un rischio, perché non soltanto sono noti gli effetti conseguenti all'ingestione di queste sostanze, ma sono note anche le conseguenze frequentemente connesse alla guida di un mezzo da parte di un soggetto che si sia volontariamente posto nella condizione che considera la norma.

D'altronde in questo caso non dobbiamo nemmeno trascurare di considerare che, a differenza della categoria generale del delitto colposo d'evento, la violazione della regola cautelare costituisce essa stessa un reato, tanto che gli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada sanzionano queste condotte indipendentemente dall'essersi un evento verificato in conseguenza della loro realizzazione. Abbiamo quindi un elevato livello di gravità oggettiva, perché la violazione della regola cautelare, che

ordinariamente senza l'evento è indifferente per il diritto penale, qui addirittura costituisce un autonomo reato ed è chiaro che l'intervento di un evento connesso alla violazione di una regola cautelare che costituisce essa stessa un reato non può costituire un fatto che si può sovrapporre a tutti quegli eventi determinati da regole cautelari la violazione delle quali non riceve dal diritto penale una particolare considerazione sul piano della sua qualificazione giuridica.

Poiché mi sembra che la circostanza (ma mi scuso se mi fossi sbagliato in questa mia valutazione) non sia stata oggetto di considerazione nel corso della discussione generale, devo anche dire che non è sufficiente che l'evento si sia prodotto per effetto della violazione volontaria della regola cautelare; occorre anche che esso sia dipeso da una condotta colposa, tanto che nel testo c'è un inciso - ovviamente compreso incidentalmente tra due virgole - costituito dalla espressione «per colpa». Intendo dire che se questo evento fosse attribuito soltanto sulla base della violazione della regola cautelare che già di per se stessa vieta che taluno si ponga alla guida in stato di stupefazione o di ebbrezza alcolica, talune delle critiche che ho sentito ampiamente esporre nell'Aula del Senato sarebbero fondate. Tuttavia la verità è che non soltanto è necessario che la regola cautelare sia violata, e che quindi taluno volontariamente accetti il rischio delle conseguenze di una guida compiuta in stato di ebbrezza alcolica o di stupefazione, ma per giunta che abbia compiuto una manovra la quale di per se stessa meriti una censura sul piano delle categorie generaliste della colpa (imprudenza, imperizia o negligenza).

In questo caso, dunque, abbiamo una fattispecie complessa: non soltanto violazione di regole cautelari che costituiscono di per se stesse reato con l'accettazione di un rischio evidente, d'altronde desunto dalla notorietà di vicende di questo genere, da regole di esperienza che dicono a chiunque che non è possibile guidare in questa condizione; per giunta, però, l'inciso «per colpa» cui facevo riferimento richiama l'attenzione sul fatto che un soggetto che avesse guidato un'autovettura in condizione di ebbrezza alcolica ovvero di stupefazione, ma non abbia anche compiuto una manovra errata, censurabile secondo i criteri di una valutazione normativa o di ordine generico tipico delle imputazioni colpose, sarebbe evidentemente esente da colpa, perché potrebbe dimostrare che quell'evento era comunque inevitabile e non determinato da colpa.

A seguito di queste considerazioni (atteso che i minuti a disposizione non è che li si debba utilizzare tutti quanti e necessariamente allorquando si è ritenuto - a torto o a ragione - di dire le cose che servivano), mi permetto di rilevare che se sulla funzione preventiva della pena c'è qualcuno qui tra di noi - ma anche fuori - in grado di stabilire di quanto decresca un reato per effetto di un certo *quantum* di incremento sanzionatorio, questa persona meriterebbe una medaglia, perché sarebbe capace di previsioni straordinarie: saremmo al limite della profezia. Non vi è però dubbio che l'effetto dissuasivo che noi dobbiamo - sia pure in maniera generalista - riconoscere agli incrementi sanzionatori funziona in questo caso proprio perché la regola cautelare di base violata - non devi assumere alcolici, non devi assumere stupefacenti prima di porti alla guida - funziona in quanto la disobbedienza è di tipo volontario. Se invece fosse una violazione soltanto colposa, è chiaro che il rimprovero incrementato dal punto di vista sanzionatorio funzionerebbe in maniera veramente molto ridotta, cioè l'agente dovrebbe in un certo senso rappresentarsi anteriormente i rischi connessi a determinate condotte imprudenti. Qui però abbiamo una violazione della regola di base che è volontaria: allorquando taluno assume sostanze alcoliche o stupefacenti lo fa volontariamente, e allora qui c'è, sia pure residualmente (ho la chiarezza e la coerenza di dirlo), la possibilità che l'incremento sanzionatorio abbia effettivamente un'efficacia dissuasiva.

Con queste premesse, che sono parziali come peraltro mi ero permesso di dire in fase di apertura, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Area Popolare.

[BUCCARELLA \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCCARELLA \(M5S\)](#). Signor Presidente, possiamo dare la feroce notizia: l'Italia non è più, almeno momentaneamente, una Repubblica parlamentare, una democrazia parlamentare, perché le prerogative tipiche degli Stati liberali occidentali, di cui noi riteniamo ancora di dover far parte, sono

momentaneamente sospese a causa dell'abuso sconsiderato dello strumento della questione di fiducia. Solo in queste due ultime settimane abbiamo visto il Governo porre per due volte la questione di fiducia: la settimana scorsa sul maxiemendamento del Governo - anche quello inammissibile - nell'infausta vicenda che ha caratterizzato l'*iter* parlamentare del disegno di legge sulle unioni civili; oggi, paradossalmente a fronte di un disegno di legge anch'esso di origine parlamentare.

Anche questo è un aspetto che va segnalato e stigmatizzato: non parliamo di provvedimenti legislativi di stretto indirizzo politico, per i quali il Governo legittimamente, nei limiti del consentito, può usare lo strumento della fiducia; qui parliamo, sia la settimana scorsa sia nel caso del reato del cosiddetto omicidio stradale, di provvedimenti legislativi provenienti una volta tanto dal Parlamento. Ancora una volta lo strumento della fiducia viene imposto per strozzare il dibattito e per far annegare la funzione tipica del Parlamento in un azzeramento totale, peraltro con la caratteristica singolare del trovarsi di fronte, non già a un numero di emendamenti che possono far pensare a un atteggiamento ostruzionistico da parte delle opposizioni, visto che, come è a noi ben noto, stiamo parlando di tre emendamenti.

Sapendo allora che la questione di fiducia non è uno strumento previsto in Costituzione ma che è previsto dai Regolamenti delle due Camere, e se la *ratio* dell'istituto - ci insegnano - è quella di poter compattare la maggioranza parlamentare che sostiene il Governo o di evitare l'ostruzionismo, escluso il secondo caso (perché ostruzionismo non ce n'è visto che stiamo parlando di tre emendamenti), credo che non si possa neanche parlare di volontà di compattare la maggioranza ma si tratta di tentativi che mirano a cercare di costituire una maggioranza, che evidentemente non c'è. Questa è una cosa di cui credo bisognerebbe veramente prenderne atto.

Io credo che queste urla di dolore che provengono praticamente da tutte le opposizioni presenti in Aula debbano essere ascoltate dal Quirinale, perché qui non ne usciamo. Se l'abuso dello strumento della fiducia non può o non vuole essere filtrato o stoppato dalla Presidenza del Senato, che probabilmente non potrebbe farlo più di tanto, allora occorre veramente che il presidente della Repubblica Mattarella intervenga con interventi di *moral suasion* o di qualsiasi altro tipo, perché questo andazzo evidentemente sta comportando una deriva autoritaria che sembra lasciar presagire quello che non auspicabilmente potrebbe essere il profilo di questo Paese da qui a pochi anni, qualora le riforme costituzionali dovessero passare.

Noi lo stiamo saggiando oggi qui, ma ritengo che lo stiano saggiando anche i parlamentari della stessa maggioranza sia nell'occasione che ci ha visti impegnati la settimana scorsa con il voto di fiducia sulle unioni civili, comprimendo anche la libertà di coscienza che pure il presidente Renzi aveva concesso ai suoi parlamentari con riferimento al famoso articolo 5 sull'adottabilità del figlio del *partner* sia nel caso odierno.

Quindi è bene che tutte le università italiane sappiano che improvvisamente sono invecchiati tutti i manuali di diritto costituzionale: l'Italia non è più, almeno per il momento, una Repubblica parlamentare. Occorre che qualcuno ne prenda piena consapevolezza e intervenga: che sia il Presidente della Repubblica perché non vedo chi altro possa garantire l'autonomia del Parlamento e il normale *iter* del lavoro. Forse dovremmo approfittare della presenza qui a Roma del Lama tibetano per cercare qualche intervento extraparlamentare che possa tutelare la ragionevolezza dei nostri lavori. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Pertanto, anche noi, come probabilmente altre forze di opposizione, ci vediamo costretti a non poter dare il nostro contributo e a non poter partecipare al voto; esattamente un *replay* di quanto è già accaduto la settimana scorsa (e speriamo che questa volta il Presidente del Consiglio non voglia dire che ha posto la fiducia per colpa dei grillini, anche se non ci stupiremmo di nulla).

A parte le polemiche, che lasciano il tempo che trovano, noi avremmo votato a favore di questo testo, seppur perfettamente consapevoli delle numerose criticità dello stesso, molte delle quali sono già state evocate qui in Aula: da un lato una forse eccessiva severità nella normativa penale che riguarda non solo le condotte di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ma anche per le violazioni di alcuni articoli del codice della strada che verosimilmente, con finestre edittali che vanno

dagli otto ai dodici anni nel caso di decesso di un conducente ai cinque?dieci anni nel caso di violazioni specifiche di alcune norme del codice della strada, potranno mettere nei guai o rovinare le vite delle classiche madri o dei classici padri di famiglia, che a causa di una disattenzione incolpevole - intendo quell'incolpevolezza che può colpire ciascuno di noi per la distrazione di un attimo - possono vedere i propri destini segnati da procedimenti penali che, comunque si concludano, lasciano il segno.

Poi ci sarebbe anche da dire, forse è stato già detto ma mi piace ricordarlo, che da queste finestre edittali, che pure noi come Gruppo parlamentare abbiamo ritenuto di voler approvare, risultano sanzioni di una severità particolare e non vorremmo che un domani, magari ascoltando la cronaca dell'ennesimo caso di violenza sessuale o addirittura di violenza sessuale nei confronti di infraquattordicenni e dovendo commentare infausti episodi del genere, ci si rendesse conto che le sanzioni, in quei casi, sono uguali o addirittura inferiori a quelle di un omicidio stradale causato per colpa ma non per dolo, quindi non rispettando le regole del codice della strada o quelle della normale prudenza.

Tutto questo avrebbe forse meritato un'ulteriore riflessione ma saremmo stati disposti a passare sopra a queste considerazioni pur di contribuire a dare un segnale forte di cui il Paese, e non solo i familiari delle vittime della strada, ha bisogno e aspetta da anni, cioè una disciplina anche, ma non solo, di tipo sanzionatorio che possa far diminuire il numero dei morti dovuti alla circolazione stradale.

Oggi, però, forse nessuno ha ricordato un'altra criticità che, paradossalmente, è esattamente opposta rispetto all'eccessiva severità. Ricordiamo, infatti, che nel testo modificato in prima lettura dalla Camera, con l'inserimento del primo comma e tenendo a mente che nel caso concreto, in caso di concorso di colpa nella causazione del sinistro (e ricordo che questo accade percentualmente in un numero molto elevato di casi) anche quella che oggi è la disciplina sanzionatoria ordinaria degli omicidi stradali, chiamiamoli così, cioè degli omicidi colposi per violazione del codice della strada - che prevede una finestra edittale da due a sei anni - il giudice può ridurre la pena in concreto erogata fino alla metà. Quindi stiamo parlando della possibilità che, anche a fronte di una pena edittale così relativamente lieve (due anni), si possa partire addirittura da un anno per poi beneficiare di tutti gli sconti previsti dalla normativa processual-penalistica in caso di patteggiamento e di giudizio abbreviato.

Quindi questo disegno di legge presenta criticità così forti che da un lato, forse colpisce con la frusta troppo violentemente e dall'altro, paradossalmente, rischia di rendere le prossime sanzioni penali - e questo varrebbe certamente anche per tutti i procedimenti oggi in corso - per omicidi stradali non causati dallo stato di ebbrezza o in violazione di particolari norme del codice della strada addirittura inferiori rispetto a quelle fino ad oggi previste.

Per tutte queste considerazioni, il Movimento 5 Stelle non voterà la fiducia, come sempre ha fatto in occasione delle precedenti questioni di fiducia poste dal Governo.

Ci auguriamo tuttavia che se, come è verosimile, questo provvedimento entrerà in vigore, venga promossa sui *media* una grande campagna comunicativa, magari anche dalla Presidenza del Consiglio attraverso una campagna di Pubblicità Progresso. È infatti importante comunicare che la legge, piaccia o no, sbagliata in alcune parti oppure no comunque entra in vigore e che occorre avere la massima consapevolezza della sua severità e della necessità di rispettare il famoso motto: «O bevi o guidi». Speriamo che il provvedimento possa almeno essere utile per registrare qualche vittima in meno sulle strade. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, con il Governo Berlusconi Forza Italia è intervenuta nella materia in esame, proponendo l'introduzione di nuove fattispecie di reato colposo con riferimento all'omicidio stradale, alle lesioni colpose e alla violazione delle norme del codice della strada.

Ci troviamo di fronte ad un fatto che merita la nostra attenzione. Vi è necessità di un intervento? Sì. Vi è necessità di aumentare la difesa delle vittime? Certamente. Tuttavia, come abbiamo già detto in

occasione delle precedenti occasioni di esame, il provvedimento interviene con la sola previsione di un aumento delle pene, misurato e non coerente con il sistema, tale da far correre il rischio di incorrere nel vizio di irragionevolezza varie volte denunciato dalla Corte costituzionale.

Il disegno di legge risponde quindi ad una logica del tutto sbagliata, secondo cui si aumentano le pene affinché il fatto reato non si verifichi più. Tuttavia, non è così. Il relatore ed il rappresentante del Governo sanno meglio di me che da quando abbiamo elevato le pene per il reato di femminicidio, i fatti di reato sono aumentati e quindi non è assolutamente vero che vi sia una corrispondenza tra aumento delle pene e diminuzione dei fatti reato.

Signor rappresentante del Governo, il secondo aspetto su cui intendo soffermarmi, è la soppressione di qualsiasi possibilità di discutere. Non riesco a capire: il mio Gruppo non voterà la fiducia per ragioni non solo di merito, ma anche di metodo. Durante il primo anno di università, quando studiavamo diritto costituzionale e diritto pubblico, mi è stato insegnato che quando il Governo pone la questione di fiducia, lo fa su una questione politica, una questione che identifica la propria posizione. Dal momento che il provvedimento in esame è stato già votato nelle sue altre parti dai due rami del Parlamento, ci troviamo in questa sede ad affrontare un'unica questione: mi riferisco alla modifica inserita alla Camera dei deputati grazie al voto segreto (finalmente i deputati dalla maggioranza hanno potuto valutare, liberi da qualsiasi condizionamento, la correttezza di una norma).

La Camera ha correttamente inserito un principio sacrosanto: se per avventura si verifica un fatto in assenza di una volontà di produrre un incidente stradale e io scendo dalla macchina per portare soccorso alle vittime - e quante volte il primo intervento può essere anche determinante per evitare la morte di una persona - e, allo stesso tempo, do tutta la mia collaborazione alle forze di polizia per la ricostruzione dei fatti, l'emendamento votato alla Camera dice che in quel caso non si applica l'arresto in flagranza. Alla Camera hanno però limitato tale fattispecie alle lesioni colpose; come faccio io a sapere se la persona che ho investito è morta o è stata ferita, sia pure gravemente? Sono allora indotto a scappare e, in quel caso, anche a liberarmi della possibilità di essere identificato come autore del fatto. Noi avevamo allora presentato un emendamento che aveva una sua coerenza. Il fatto di scendere e di prestare aiuto è un obbligo non solo giuridico, ma anche morale, però voi lo rendete impraticabile, perché, se io scendo e quello è morto, devo essere arrestato in flagranza, anche se ho prestato il mio ausilio e anche se ho dato tutta la mia collaborazione alla Polizia.

Vedo che è presente in Aula il sottosegretario Gentile, al quale vorrei rivolgere una domanda. La fiducia si mette su qualcosa che identifica la linea politica del Governo. Eppure questo emendamento è stato votato dalla Camera con il parere contrario del Governo; ora al Senato, su quel testo su cui era stato espresso un parere contrario da parte del Governo, viene posta la fiducia come se fosse identificativo di una posizione politica del Governo stesso. Questo è completamente sbagliato ed è contrario a qualsiasi logica della questione di fiducia. Che fiducia è questa, nel momento in cui il Governo ha espresso un parere contrario alla Camera e la Camera ha votato l'emendamento con il voto segreto? Peraltro venite qui a chiedere la fiducia mantenendo in piedi un errore tecnico. La mia domanda è allora la seguente: è così difficile correggere l'errore e immediatamente porre la fiducia alla Camera, perché il provvedimento venga approvato definitivamente? Il relatore sa meglio di me che nella legge sul femminicidio abbiamo evidenziato, concordi tutti i Gruppi parlamentari, quattro errori di diritto penale; sono passati quasi due anni e non è stata ancora fatta alcuna correzione.

Anche in questo caso ci dite che poi farete la correzione. Ma vi rendete conto di cosa avverrà nei mesi o nel periodo in cui non sarà stata ancora fatta la correzione? Noi avremo dato un'indicazione precisa alle persone: pensateci bene prima di scendere dalla macchina. Noi dovremmo invece aiutare ed invogliare le persone a fare questo. La norma non è solo punizione, ma è anche modello di comportamento; la norma è anche l'indicazione di qual è il comportamento corretto da un punto di vista generale.

Capisco anche l'abilità del presidente della Commissione giustizia D'Ascola, che ha evidenziato alcuni aspetti fondamentali della norma ed ha glissato su parte degli aspetti meno coerenti con quella stessa valutazione di non intenzionalità, che però, nell'ipotesi di assunzione di sostanza stupefacente o di

alcol, porta anche alla necessità di una maggiore sanzione, per quella che potremmo chiamare una prevedibilità dell'evento (anche se siamo lontani dalla prevedibilità dell'evento, perché resta sempre un fatto colposo).

Il problema di fondo è che questa legge invece nelle altre parti presenta degli aspetti del tutto abnormi. Quale coerenza ha dire che se, per ipotesi, sono alla guida di un'autovettura sprovvista di assicurazione (che c'entra con la condotta di violazione delle norme del codice della strada?) si determina un'aggravante, una pena minima di cinque anni? Questa è una situazione abnorme.

Non voglio ora discutere delle norme che sono già state votate dai due rami del Parlamento; pazienza, ma almeno in questa, che era una norma sacrosanta e che rispondeva ad un principio generale del nostro ordinamento giuridico, non ci venite a dire: «Poniamo la fiducia». Probabilmente oramai si sono abituati ad un allargamento della maggioranza, che a volte è dato dal voto favorevole di AL-A o dalla non partecipazione al voto; oramai si sono abituati a questa voglia di imporre la propria volontà, questa volta facendo un errore. L'errore è quello di imporci la volontà di far votare una norma che voi stessi avete detto essere sbagliata e su cui eravate contrari. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, colleghi, ogni anno, com'è stato ribadito in diversi interventi, sulle strade si consumano vere e proprie stragi: ben 3.000 morti l'anno. Solo nei primi sei mesi del 2015, 85.000 incidenti con lesioni a persone, 1.596 decessi, 119.000 feriti; stragi che spazzano via molte vite, spesso giovani, bambini, mamme, in molti casi travolte con i propri figli. Ecco perché, cari colleghi, non si tratta di emergenzialismo. Ecco perché è sbagliato banalizzare un intervento del Parlamento e l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo. Ecco perché non dobbiamo alzare polveroni e scatenare paure nei normali conducenti, che non hanno niente da temere dall'apparato normativo che produciamo con l'approvazione di questa legge.

Naturalmente bisogna intervenire con un approccio sistemico e integrato: d'accordissimo. Il Governo non si è fatto trovare impreparato. Il ministro Boschi ha detto chiaramente che questo approccio sistemico e integrato non è solo una sollecitazione legittima che il Parlamento, unitariamente, fa nei confronti del Governo, ma è una scelta che il Governo fa propria con azioni mirate, sul piano culturale, perché si è convinti che i comportamenti dei conducenti italiani debbano essere corretti, a partire da un'educazione stradale che già sta avendo dei riscontri positivi nel nostro sistema scolastico e che oggi sta coinvolgendo migliaia e migliaia di bambini, di ragazzi, di giovani. Un approccio sistemico che interviene sui controlli preventivi, incrementandoli.

Ne approfitto, come più volte ha fatto il relatore, per ringraziare le Forze dell'ordine che agiscono sulla strada, che lavorano tutti i giorni dell'anno, anche quando molti italiani sono nel periodo delle ferie; anzi, in quei momenti i controlli aumentano e spesso - dobbiamo riconoscerlo - con mezzi un po' più scarsi, con difficoltà di organico. Dobbiamo ringraziare le Forze dell'ordine perché quel controllo preventivo si fa e si esercita e noi siamo pronti a sostenere ancora un maggiore sforzo, meglio organizzato, che vada proprio in questa direzione.

Così, nell'approccio integrato deve essere naturalmente inserito un adeguamento del sistema stradale, dell'asfalto, delle infrastrutture di una moderna strada; così, sempre in questo approccio integrato, devono essere sempre più richiamate alla propria responsabilità le case produttrici di automobili, con le caratteristiche e gli *standard* di sicurezza da inserire all'interno della produzione. Ma, colleghi, non nascondiamoci: in questo approccio integrato non può mancare anche una rivisitazione delle condotte a rilievo penale. Sì, anche sul codice penale, con la nuova previsione del delitto di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, bisogna intervenire.

Entrambi gli illeciti - ricordo ai colleghi - sono puniti, in questo nostro caso, a titolo di colpa. L'istituto tradizionale della colpa era ormai diventato uno scudo per garantire gravissime impunità, com'è stato più volte documentato dalla stampa e dalle associazioni delle vittime della strada. La fattispecie della negligenza, dell'imperizia e dell'imprudenza si sono rivelate, nello scorrere degli anni, inadeguate per

intervenire e colpire questo tipo di condotta. Rimane la base del dolo, come il Presidente ha spiegato bene, e si chiede agli automobilisti e ai conducenti di avere un alto livello di responsabilità, perché gli eventi che si producono a seguito di alcune condotte che vengono sanzionate a motivo di colpa possono causare danni irreparabili, come la fine della vita umana, come lesioni gravi e gravissime nel bene più prezioso che abbiamo, che è l'integrità fisica delle persone. Ecco perché niente paura, niente intervento fuori dal sistema: è con una gradazione delle pene che si è in grado di intervenire e che si va in questa direzione.

Cari colleghi, si prevede per il delitto di omicidio stradale, di cui al nuovo articolo 589-*bis* del codice penale, una reclusione da due a sette anni, riferita a chiunque provochi per colpa la morte di una persona con violazione della norma sulla disciplina della circolazione stradale. È punito con la pena della reclusione da otto a dodici anni chiunque provochi, per colpa, la morte di una persona, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico ben chiaro che superi 1,5 grammi per litro, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. Va ugualmente sottoposto a reclusione, da otto a dodici anni, chi procura per colpa la morte di una persona nell'esercizio professionale dell'attività di trasporto di persone o di cose, trovandosi sempre in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico che qui necessariamente deve scendere e come ha spiegato bene il relatore, scende il limite di tolleranza da 1,5 a 0,8 grammi per litro.

Inoltre, nella gradazione delle pene c'è la reclusione da cinque a dieci anni per chiunque provochi la morte di una persona ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico tra lo 0,8 e l'1,5 grammi per litro. La medesima pena si applica altresì a chi cagioni per colpa la morte di una persona superando alcuni limiti di velocità, e comunque procedendo ad una velocità, in centro urbano, non inferiore a 70 chilometri orari, e, nelle strade extraurbane, ad una velocità superiore di almeno cinquanta chilometri orari a quella massima consentita, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso, circolando contromano, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso.

Insomma, cari colleghi, nel nostro Paese si vuole dire con chiarezza che il codice stradale non è un consiglio, non è un codice minore. Il codice stradale è una realtà normativa seria che bisogna conoscere e rispettare, la cui riforma sarà un elemento che qualificherà e integrerà la strategia di contrasto alle condotte che producono morti e lesioni gravi o gravissime. Il lavoro sul codice della strada, qui al Senato, è in fase avanzata e sarà importante trovarci preparati a questo appuntamento in Aula, per varare un altro importante strumento di intervento che andrà sempre nella stessa direzione.

In Europa, colleghi, sapete che già molti Paesi sono intervenuti senza creare scandalo; nessuno si è stracciato le vesti o ha trovato le resistenze che stiamo trovando qui nel nostro Paese. Colleghi, non nascondiamoci che siamo già alla quinta lettura: Senato, Camera, Senato, Camera e ancora Senato. In questo caso, quel circolo vizioso che si è immesso nel sistema della navetta può produrre solo un risultato: poca credibilità da parte del Parlamento.

Ecco perché è bene votare e decidere. Fa bene il Governo ad intervenire e a dire chiaramente che alcune condotte non possono più essere tollerate, così come i pirati della strada, che colpiscono, causano lutti e vanno via. Anche questo tipo di condotta che, come ricorderete, creava un allarme sociale molto fastidioso, preoccupante e drammatico, oggi, con le norme che abbiamo stabilito non è più consentita.

Non bisogna assolutamente banalizzare, né strumentalizzare, ma bisogna avere un approccio serio, condiviso e aperto che tutti dobbiamo scegliere, perché tutti siamo chiamati a questa responsabilità.

Il voto di fiducia, cari colleghi, qualifica l'azione di Governo. Questo è uno di quei pochi voti di fiducia del quale, sia chi vota a favore, sia chi vota contro, dovrebbe apprezzare la scelta perché cari colleghi, come sanno bene le associazioni delle vittime della strada, si è perso troppo tempo. Non si è saputo intervenire in modo sistematico, anche con un livello decisionale che fa del tempo una risorsa preziosa della democrazia. Il Governo ha ascoltato, il Governo ha accompagnato. Oggi il Governo

irrompe nei lavori parlamentari, dice basta al gioco della navetta e ci richiama tutti alle nostre responsabilità.

Signor Presidente, il Partito Democratico si assume le proprie responsabilità e voterà la fiducia al Governo su questo importante provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Colleghi, avendo la Conferenza dei Capigruppo fissato alle ore 17 la prima chiama, la seduta è sospesa e riprenderà all'orario stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 16,28, è ripresa alle ore 17,03).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553-D, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Serra).

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Pinotti, Puglisi, Pagliari, Gentile e Gianluca Rossi.

Invito il senatore Segretario a registrarne il voto.

Invito ora il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Serra.

PEGORER, *segretario, fa l'appello.*

(Al momento dell'espressione del voto della senatrice Simeoni si levano commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut).

PRESIDENTE. Scusate, qual è il problema? Facciamo la chiama in silenzio. Se volete convincere chi deve votare e chi no, fatelo con altri metodi, non con le urla.

(Al momento dell'espressione del voto del senatore Barani si levano applausi ironici dai Gruppi M5S e LN-Aut).

Silenzio, non sentiamo l'espressione del voto.

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre

Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Di Biagio, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Fornaro, Fravezzi, Fucksia
Gatti, Gentile, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra
Ichino, Idem
Lai, Laniece, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia
Manassero, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti, Naccarato, Napolitano, Nencini
Olivero, Orellana, Orrù
Padua, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Ranucci, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rubbia, Ruta
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Sposetti
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Rossi Maurizio Giuseppe, Simeoni, Stefano.

Si astengono i senatori:

Amoruso, Auricchio, Azzollini

Barani

D'Anna

Iurlaro

Langella, Longo Eva

Mastrangeli, Mazzoni

Pagnoncelli, Piccinelli

Repetti, Ruvolo

Verdini.

Diamo atto che il senatore Scilipoti Isgrò, pur essendo presente in Aula, non partecipa alla votazione.
Dichiaro chiusa la votazione.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti, che si sono divertiti parecchio, dell'Istituto comprensivo «Gino Menconi» di Avenza, in provincia di Massa Carrara. (*Applausi*). Penso che abbiano potuto seguire con divertimento questo spettacolo di votazioni.

Sono presenti anche gli alunni e le alunne dell'istituto «Zaccaria» di Milano, che salutiamo. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. [859-1357-1378-1484-1553-D](#)
e della questione di fiducia (ore 17,49)**

PRESIDENTE. Invito ora i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(*I senatori Segretari procedono al computo dei voti*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n.

~~859-1357-1378-1484-1553-D~~, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	169
Senatori votanti	167
Maggioranza	84
Favorevoli	149
Astenuti	15
Contrari	3

Il Senato approva. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Risultano pertanto ritirati o preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

AIROLA (*M5S*). Bravi: 149!

Sull'ordine dei lavori

[D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*). Come Presidente della Commissione giustizia mi permetto di chiedere che l'esame dei disegni di legge delega sulla riforma della magistratura onoraria venga rinviato a domani mattina perché si dia luogo alla relazione del senatore Cucca, il quale ha partecipato ai lavori da questa mattina fino ad ora. Un aggiornamento forse sarebbe opportuno per una migliore preparazione della relazione e l'introduzione ai lavori.

[PRESIDENTE](#). Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[GIROTTO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIROTTO](#) (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, cittadini, è passato poco tempo dalla conferenza COP21 di Parigi in cui si parlava di argomenti evidentemente non di vostro interesse, visto che il tema era solo il clima del pianeta.

In quella occasione l'Italia ha fatto la propria parte dichiarando che due gradi erano un obiettivo troppo basso, bisognava alzarlo e passare a 1,5 gradi, visto che i cambiamenti climatici non sono più un'ipotesi ma una certezza. A parole l'Italia ha detto che noi faremo meglio degli altri, che vogliamo sia fatto di più. Questo a parole. Siccome sappiamo che per disinnescare questa terribile minaccia bisogna decarbonizzare, cioè passare dall'utilizzo di combustibili fossili alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, nei fatti abbiamo fatto l'esatto opposto, cioè continuiamo a cambiare le regole del gioco a partita in corso e casualmente lo facciamo sempre a sfavore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

Da una parte la Germania continua a incentivare questi settori e addirittura incentiva anche gli accumuli, quindi permettendo di chiudere il cerchio; dall'altra gli Stati Uniti ugualmente, finita una prima *tranche* di sussidi alle rinnovabili, ha deciso di continuare a dare incentivi. Noi invece eliminiamo le rinnovabili, perché danno fastidio alle fonti fossili. Per migliaia di aziende che potrebbero mettere un impianto sul proprio tetto eliminiamo la possibilità di autoprodurre e di consumare l'energia prodotta, perché ciò darebbe fastidio alle fonti fossili.

Signor Presidente, quello che ho in mano (non lo può vedere da lì, ma lo mostro perché rimanga in

favore delle telecamere) è un annuncio concernente Solarexpo, la più grande fiera nazionale che da diciassette anni in Italia mostra il fiore all'occhiello dell'efficienza energetica, del solare, delle *smart grid*, delle nuove tecnologie del futuro che negli altri Paesi stanno facendo da traino e creando migliaia di posti di lavoro. Ebbene, quest'anno questa fiera non si farà, perché gli operatori stanno boccheggiando, stanno morendo, perché negli ultimi tre anni questo Governo ha distrutto una filiera di eccellenza, mentre negli altri Paesi questo treno va a gonfie vele.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18)

(Segue GIROTTO). Io sento la maggioranza dire che l'ILVA è un grosso problema perché ci sono in ballo dai 30.000 ai 50.000 posti di lavoro. È vero che è un grosso problema, perché ci sono decine di migliaia di posti di lavoro, ma l'ILVA è una fabbrica che inquina a morte. La filiera dell'efficienza energetica e delle rinnovabili potrebbe creare decine di migliaia di posti di lavoro, ma non inquina e quindi non è un problema per voi? Non è un problema il fatto che questa filiera sia talmente allo stremo da non riuscire nemmeno a organizzare una fiera di settore dopo diciassette anni nei quali in determinati momenti abbiamo anche avuto la *leadership*?

Mi chiedo quindi dove sia la maggioranza, oltre che a esprimersi a parole, e dove sia Confindustria. Mi dispiace inoltre che il nostro bel Paese del sole sia diventato nero come il petrolio. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 3 marzo 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 3 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 18,01).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (**859-1357-1378-1484-1553-D**) (*)

(*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-bis. -- (*Omicidio stradale*). -- Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. -- (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). -- Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».

2. L'articolo 590-*bis* del codice penale è sostituito dai seguenti:

«*Art. 590-bis. -- (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). -- Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.*

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o

superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter. -- (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). -- Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 590-quater. -- (Computo delle circostanze). -- Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-quinquies. -- (Definizione di strade urbane e extraurbane). -- Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;

b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;

c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

d) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato;

e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;

b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il

più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-*bis*».

5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-ter*) è aggiunta la seguente:

«*m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è aggiunta la seguente:

«*m-quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

c) all'articolo 406, comma 2-*ter*, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, 590-*bis*»;

d) all'articolo 416, comma 2-*bis*, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale»;

e) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale»;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-*bis* del codice penale»;

g) all'articolo 552:

1) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice»;

2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-*bis* del medesimo codice».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 189, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di *flagranza di reato*»;

b) all'articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

c) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»;

d) all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;

e) all'articolo 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

7. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SUL DISEGNO DI LEGGE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

1.100

[PALMA, CALIENDO](#)

Precluso

Al comma 6, lettera a) dopo le parole: «delitto di lesioni personali colpose» inserire le seguenti: «o il delitto di omicidio stradale».

1.101

[GIOVANARDI](#)

Precluso

Al comma 6, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non è parimenti soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, il conducente che tiene analogo comportamento, in caso di incidente mortale, nei casi previsti dal primo comma e dai numeri 2) e 3) del quinto comma dell'articolo 589-bis del codice penale».

1.102

[MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 6, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non è parimenti soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, il conducente che tiene analogo comportamento, in caso di incidente mortale, nei casi previsti dai numeri 2) e 3) del quinto comma dell'articolo 589-bis del codice penale» .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Comaroli, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Falanga, Fedeli, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Giarrusso, Guerrieri Paleotti, Lanzillotta, Lezzi, Marino Mauro Maria, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Pagano, Pagliari, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rubbia, Russo, Scavone, Serra, Stefani, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la senatrice Maria Grazia Gatti, in sostituzione del senatore Roberto Ruta, dimissionario.

La Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la deputata Tiziana Ciprini in sostituzione della deputata Azzurra Pia Maria Cancellieri, dimissionaria.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 25 febbraio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di Segretario generale del Ministero medesimo, al dottor Paolo Onelli.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 25 febbraio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di prima fascia, al dottor

Paolo Pennesi.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 febbraio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'ingegner Donato Carlea, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha inviato una deliberazione riguardante "Integrazioni e modifiche alla regolazione relativa ai sistemi semplici di produzione e consumo".

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 716).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 1° marzo 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (COM (2016) 67 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 3ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 aprile 2016.

Le Commissioni 5ª, 6ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 3ª Commissione entro il 31 marzo 2016.

La Commissione europea, in data 2 marzo 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM (2016) 52 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 10ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 aprile 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 10ª Commissione entro il 31 marzo 2016.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Pin ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00524 del senatore Romano ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Campanella ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00358 del senatore Vacciano ed altri.

Mozioni

[SAGGESE](#), [CAPACCHIONE](#), [DEL BARBA](#), [FABBRI](#), [FAVERO](#), [FILIPPI](#), [MORGONI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [RUSSO](#), [RUTA](#), [SANGALLI](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#) - Il Senato,

premessi che:

con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e

forniture (AVCP) è stata soppressa e le relative funzioni sono state attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac);
alla medesima Autorità nazionale anticorruzione, di recente, sono stati assegnati diversi ulteriori compiti, tra i quali quelli di vigilanza in materia di appalti, Expo Milano 2015, Mose e Roma capitale;
all'aumento di funzioni non è però corrisposto un adeguato incremento di personale;
il piano di riordino dell'Autorità, previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 e trasmesso dal presidente Cantone al Consiglio dei ministri, in data 30 dicembre 2014, prevede, in particolare, una nuova dotazione organica con 350 dipendenti, a fronte del personale in servizio, che, alla data del 1° gennaio 2016, risulta essere solamente di 313 unità;
considerato che:
ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, che impone una riduzione, non inferiore del 20 per cento, del trattamento economico accessorio del personale dipendente, ivi incluso quello di livello dirigenziale, ed una generale riduzione, non inferiore al 20 per cento, delle spese di funzionamento;
l'Anac ha provveduto, negli ultimi anni, a tagliare le proprie risorse di bilancio di circa il 25 per cento, passando da una spesa di 62,9 milioni di euro a 47,2 milioni di euro;
in particolare, il costo per il personale è sceso da 38,5 milioni per il 2014 a 31,2 milioni di euro per il 2015 e scenderà ancora a 28,4 milioni per il 2016;
le uscite per acquisti di beni e servizi sono scese da 21,7 milioni per il 2014 a 14,7 milioni di euro per il 2015 e sono stimate pari a circa 10 milioni nel 2016;
per quanto attiene alla gestione degli immobili, nel 2014 i costi sono stati pari a circa 7,2 milioni, scesi a 4,8 milioni di euro nel 2015;
la revisione dei costi così operata ha fruttato all'Autorità un *surplus* di bilancio nell'ordine di circa 50 milioni di euro;
rilevato che:
la nota di aggiornamento al piano di riordino del 28 gennaio 2016 evidenzia, tra l'altro, che "il Piano di riordino, dopo la sua approvazione, dovrà essere tempestivamente attuato" e che "il bilancio dell'Autorità sconta una rigidità della spesa tale da non consentire per il futuro, a quadro normativo vigente, ulteriori norme di contenimento oltre quelle finora adottate se non a prezzo di una ridotta funzionalità dell'Anac che, nella circostanza, non sarebbe tra l'altro coerente con l'implementazione delle funzioni avvenuta proprio nelle more dell'approvazione del Piano";
il funzionamento dell'Autorità e la capacità della stessa di far fronte alle delicate funzioni assegnate dalla legge presuppongono una dotazione organica adeguata alla loro mole e complessità;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, è stato approvato il piano di riordino dell'Anac, il quale è stato prontamente trasmesso alla medesima Autorità, impegna il Governo ad adottare tutte le misure di sua competenza, al fine di rendere operativo il piano di riordino, attuarlo e consentire all'Autorità nazionale anticorruzione di avere a disposizione una dotazione di risorse umane commisurata alle funzioni assegnate dalla legge, senza nessun aggravio sul bilancio dello Stato.
(1-00527)
[PICCOLI](#), [BERTACCO](#), [AMIDEI](#), [MARIN](#), [CERONI](#), [MALAN](#), [ARACRI](#), [FLORIS](#) - Il Senato,
premessi che:
Rai Way è la società italiana che detiene la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della televisione di Stato ed ha il compito di gestire e mantenere tali impianti di diffusione televisiva e radiofonica;
Rai Way è presente capillarmente in tutta l'Italia, disponendo di una sede centrale a Roma, di 23 sedi territoriali e oltre 2.300 siti dislocati su tutto il territorio nazionale;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha stabilito che l'imposta sul possesso della televisione, comunemente chiamata "canone Rai", fissata nella somma di 100 euro venga inserita sulla bolletta elettrica, esclusivamente per la prima casa;
il territorio nazionale è caratterizzato da molte zone d'ombra, ovvero aree sprovviste del segnale

televisivo Rai o comunque contraddistinte da un segnale di bassa qualità;
nelle aree montane, alpine e appenniniche nonché, in particolare, nei borghi più difficilmente raggiungibili delle aree interne, resta elevato il *digital divide*, che ha la sua prima fonte nella difficoltà di ricezione del segnale televisivo e radiofonico;
numerosi sindaci e amministratori locali, nonché enti territoriali, hanno segnalato, dopo l'introduzione del digitale terrestre, le costanti e crescenti difficoltà di accesso al servizio televisivo da parte di singoli, famiglie e imprese residenti in suddette zone;
nel territorio sono state promosse molte azioni a difesa degli utenti residenti nelle cosiddette zone d'ombra, al fine di assicurare loro parità di trattamenti e di servizi rispetto a chi risiede nelle aree provviste di un segnale di buona qualità;
negli ultimi anni numerosi enti territoriali, quali le Comunità e le Unioni Montane, presenti in diverse regioni italiane, hanno acquistato e gestiscono direttamente, con notevoli costi, impianti di diverse dimensioni e potenza, per assicurare la trasmissione del segnale televisivo nelle zone d'ombra;
le trasmissioni Rai sono da intendersi come un servizio pubblico, che quindi, come tale, deve essere assicurato a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dal paese e dall'area in cui vivono;
considerato che:

se il pagamento del "canone Rai" è obbligatorio, allo stesso tempo deve essere assicurato un adeguato servizio agli utenti, consentendo loro la fruizione del servizio radiotelevisivo e quindi la ricezione di tutti i canali, in particolare di quelli principali;

Federalberghi Belluno ha segnalato la problematica connessa alla mancata ricezione di canali Rai in alcune zone dell'omologa provincia, marcando l'attenzione sul fatto che le strutture ricettive sono soggette a canone speciale e di conseguenza al pagamento di somme annuali ingenti, senza che vi sia, però, una doverosa e corrispondente efficienza del servizio, a discapito della qualità e della completezza dell'offerta garantita agli ospiti;

già nel 2008, l'Agenzia delle entrate, sollecitata da un'associazione di consumatori che chiedeva di specificare la tipologia di strumenti per l'utilizzo dei quali il pagamento del canone speciale Rai fosse dovuto, con propria risoluzione n. 102 del 19 marzo 2008, ha confermato l'obbligatorietà del pagamento, anche a prescindere dall'effettiva ricezione del segnale;

circa l'obbligo del pagamento, la giurisprudenza costituzionale e di merito si è più volte pronunciata positivamente, stabilendo la natura di tributo del canone e facendone discendere l'obbligatorietà dal possesso stesso dello strumento (sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2002);

in ragione della difficile situazione economica, le richieste di pagamento del canone Rai avanzate a famiglie e imprese, in relazione all'uso di strumenti individuati, senza che si tenga conto dall'effettiva ricezione del segnale, appaiono un ulteriore ed ingiustificato aggravio a loro carico,

impegna il Governo:

- 1) ad attivare un monitoraggio sul territorio nazionale, atto a verificare l'effettiva ricezione del segnale televisivo, in modo tale da individuare le aree che ne sono sprovviste;
- 2) ad impegnare Rai Way nel potenziamento delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo in particolare nelle aree montane, più interne e sconnesse del Paese;
- 3) ad avviare un confronto tra Ministeri competenti, Rai Way, Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Commissione di vigilanza Rai), l'Intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna, le Regioni, le Unioni di Comuni e le associazioni di enti locali, in merito alle strategie da intraprendere per la risoluzione del divario digitale, secondo quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale;
- 4) ad intervenire, tempestivamente, prevedendo l'esenzione, ovvero un cospicuo sconto, del "canone Rai" per i residenti nelle aree caratterizzate dalla mancanza del segnale digitale o comunque di qualità fortemente deficitaria.

(1-00528)

[D'ADDA](#), [ORELLANA](#), [PIGNEDOLI](#), [FORNARO](#), [PEGORER](#), [LANIECE](#), [RUTA](#), [BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [CANTINI](#), [MANASSERO](#), [CONTE](#), [FAVERO](#), [PEZZOPANE](#), [GUERRA](#),

[PAGLIARI](#), [AMATI](#), [LO MORO](#), [GINETTI](#), [BERGER](#) - Il Senato,

premessi che:

il regime sperimentale "opzione donna" è una misura che offre la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità alle lavoratrici che abbiano un'anzianità totalmente contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, e a 58 anni per le lavoratrici autonome;

questa misura, introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, prevede che "In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180";

con le circolari n. 35 e n. 37 del 2012, l'Inps applica a tale regime sperimentale un elemento ulteriore sulle pensioni, dopo le modifiche introdotte dalla "riforma Fornero" (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), stabilendo che, per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, al requisito anagrafico dei 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome si introduce l'incremento (3 mesi) legato all'aumento dell'aspettativa di vita;

considerato che:

con l'art. 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) tali disposizioni non vengono abrogate ma viene prevista una relazione alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'Inps, nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali;

nel caso in cui, dall'azione di monitoraggio, dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo "verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe";

per questa tipologia di prestazione resta infatti in vigore la "finestra mobile", secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (si veda la circolare Inps n. 53/2011) dopo la maturazione dei requisiti;

valutato che:

la legge di stabilità per il 2016 ha posticipato di un anno il limite entro cui raggiungere i requisiti contributivi e anagrafici per conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico;

essendo stato confermato il requisito relativo all'incremento legato all'aumento dell'aspettativa di vita pari a 3 mesi, le lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958 non riescono a raggiungere i requisiti richiesti entro il termine del 31 dicembre 2016;

tenendo conto della natura del regime "opzione donna", sperimentazione che si sarebbe dovuta applicare secondo le direttive che l'hanno originata, l'aspettativa di vita di fatto esclude le donne del quarto trimestre 2016 dall'optare per una scelta loro consentita dalla legislazione,

impegna il Governo ad assumere le iniziative normative necessarie affinché gli eventuali risparmi economici derivanti dall'attuazione della sperimentazione "opzione donna" vengano utilizzati in modo certo per coprire le lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958, in modo da correggere tale distorsione.

(1-00529)

Interpellanze

[D'ALI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che: i commi da 118 a 121 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), hanno introdotto, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, un incentivo generale di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2015, stanziando a tal fine 4.500.000.000 euro di fondi, già destinati ad investimenti nelle

Regioni obiettivo 1 del Mezzogiorno d'Italia (fondi FESR);
l'esonero contributivo ha riguardato le nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di *part time*, decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua;
il termine per usufruire dell'incentivo di decontribuzione è scaduto il 31 dicembre 2015;
l'Istat ha diffuso dati sulla dinamica occupazionale, nell'anno 2015, contenenti valutazioni complessive, all'interno delle quali non è stato possibile individuare con esattezza le cifre corrispondenti all'eventuale effetto positivo degli incentivi citati;
il Governo ha ritenuto, nonostante le molte proposte avanzate da più gruppi parlamentari in sede di discussione della legge di stabilità per il 2015, di non collegare all'utilizzo degli incentivi alcuna forma di impegno da parte dei datori di lavoro alla prosecuzione, anche temporanea, dei rapporti instaurati grazie agli stessi incentivi,
si chiede di sapere:
quante siano state le assunzioni effettuate, usufruendo degli incentivi di cui ai commi da 118 a 121 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, distinguendo tra quelle a tempo pieno e quelle *part time*;
come le stesse assunzioni siano distribuite per ambiti regionali nel territorio nazionale;
quante delle risorse destinate a tal fine risultino impegnate nell'intero triennio di vigenza degli incentivi;
quale destinazione abbiano ricevuto o si intenda assegnare alle risorse eventualmente non impegnate, o viceversa, nel caso in cui quelle risorse si siano rivelate non sufficienti a finanziare gli incentivi richiesti, come intenda il Governo provvedere al reperimento delle ulteriori somme necessarie;
se non intenda introdurre disposizioni per ottenere la prosecuzione, anche temporanea, dei rapporti di lavoro stipulati usufruendo dei richiamati incentivi.

(2-00363)

Interrogazioni

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'interno* -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

dalle ultime notizie di stampa, si apprenderebbe che, a seguito della perizia condotta sui *computer* di Pietro Funaro, ex vice presidente di Ance Sicilia, sia stato rinvenuto «un foglio elettronico denominato "gruppo onorevoli da sistemare" e molti dei "pizzini" oggetto della corrispondenza tra Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, i Lo Piccolo di Palermo e Svetonio (alias di Tonino Vaccarino)»;

lo stesso Pietro Funaro risulterebbe essere stato colpito da un procedimento di confisca da 25 milioni di euro, che la magistratura ritiene essere il guadagno di attività illecite, condotte con il sostegno di Cosa nostra trapanese;

dalla perizia sarebbe emersa anche la memoria, priva di firma dei magistrati, depositata dai pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia di Palermo nel procedimento nei confronti dell'imprenditore Giuseppe Grigoli e di Matteo Messina Denaro, a proposito dell'impero Despar, finito sotto il controllo di Cosa nostra;

considerato che:

nel *file* denominato "onorevoli da sistemare", oltre ai nomi di 49 deputati dell'Assemblea regionale siciliana, risulterebbe anche quello del presidente della Regione con a fianco il cognome di chi aveva il compito di compiere l'avvicinamento;

secondo quanto indicato nell'articolo del giornale "La Stampa", a firma di Rino Giacalone, l'avvicinamento era previsto per luglio 2014, mentre l'Assemblea regionale siciliana era impegnata su due fronti: la legge finanziaria 2014 e la modifica della legge sugli appalti e i componenti dell'Assemblea dovevano essere avvicinati perché sostenessero un determinato emendamento, di cui non si conosce il contenuto;

a parere degli interroganti, la, anche solo parziale, rispondenza ai fatti di quanto riportato costituirebbe

un *vulnus* intollerabile per il popolo siciliano;
risulta quindi necessario, ad avviso degli interroganti, allontanare ogni sospetto sull'attività politica svolta da rappresentanti delle istituzioni siciliane,
si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se siano state adottate misure per far luce sulla vicenda.

(3-02630)

[COTTI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

l'Arabia saudita ha avviato in Yemen un conflitto armato, denominato "Tempesta decisiva", che avrebbe lo scopo dichiarato di respingere l'aggressione Houthi;

il conflitto, avviato senza consultazione e autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta provocando una catastrofe umanitaria;

il 16 novembre 2015, il Consiglio europeo ha espresso gravi preoccupazioni per ciò che sta accadendo in Yemen, con attacchi indiscriminati contro le infrastrutture civili e in particolare su strutture sanitarie, scuole e impianti idrici;

secondo il Consiglio europeo, la situazione di instabilità determinata viene sfruttata a proprio vantaggio da gruppi estremisti e terroristici, quali Al Qaeda nella penisola arabica (AQAP) e Daesh nello Yemen;

a Domusnovas, in provincia di Cagliari, è operante uno stabilimento della Rwm Italia SpA (società sussidiaria del gruppo tedesco Rheinmetall Defence), il cui *core business*, secondo il sito web dell'Aiad (Aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza), è rappresentato da "bombe d'aereo e da penetrazione, caricamento di munizioni e spolette, sviluppo e produzione di teste in guerra per missili, siluri, mine marine, cariche di demolizione e controminamento" (si veda "L'Unione Sarda" dell'8 luglio 2015);

numerose e accreditate testate giornalistiche nazionali e internazionali hanno riferito e documentato, a partire dall'ottobre 2015, la partenza dalla Sardegna di ingenti quantitativi di bombe prodotte dalla Rwm Italia SpA e classificate MK82, MK83 e MK84, con destinazione ultima l'Arabia saudita;

il ricercatore di "Human rights watch" Ole Solvang avrebbe fotografato resti di ordigni della Rwm Italia SpA utilizzati in Yemen dalla coalizione militare guidata dall'Arabia saudita e riconducibili alla produzione sarda di Domusnovas, in ragione delle sigle identificative ivi riportate;

considerato che:

la legge n. 185 del 1990, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", all'articolo 1, comma 1, sancisce che l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia, vietando al comma 6, lettera *a*), l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento in Paesi in stato di conflitto e i cui Governi siano responsabili di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani;

in base al Trattato internazionale sul commercio delle armi e alla common position dell'Unione europea sull'*export* di armamenti, l'Italia deve seguire una rigorosa valutazione del rischio, caso per caso, su ogni proposta di trasferimento di armamenti, per determinare se c'è il sostanziale rischio che le armi possano essere usate da chi le riceve per compiere o facilitare gravi violazioni delle leggi internazionali sui diritti umani. In base a tali elementi l'Italia sarebbe tenuta a negare la licenza per l'esportazione;

il Trattato internazionale sul commercio delle armi, all'articolo 6, prevede il divieto per gli Stati aderenti di autorizzare l'esportazione di armamenti, qualora si sia a conoscenza del fatto che possono essere utilizzati per commettere atti di genocidio, crimini contro l'umanità, gravi violazioni della convenzione di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o a soggetti civili o altri crimini di guerra;

il decreto legislativo n. 105 del 2012 ha modificato la legge n. 185 del 1990, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, vietando l'esportazione di armi quando mancano adeguate garanzie sulla

definitiva destinazione dei prodotti per la difesa, prevedendo altresì l'eventuale sospensione o revoca di autorizzazioni già concesse per gravi motivi nel frattempo subentrati;

la monarchia saudita è responsabile di gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, come denunciano da anni le principali e riconosciute organizzazioni non governative, le quali hanno documentato continue violazioni dei diritti umani e costante pratica delle punizioni corporali, della tortura e della pena di morte, anche per reati minori, inflitta con la decapitazione pubblica;

il portavoce di Amnesty international Italia Riccardo Noury, dinanzi alla catastrofe umanitaria in atto in Yemen, ha formalizzato al Governo italiano innumerevoli appelli per l'istituzione di una commissione di inchiesta internazionale sui crimini di guerra commessi in Yemen e per la sospensione immediata dei trasferimenti di armamenti;

considerato altresì che:

il 25 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla situazione umanitaria nello Yemen (2016/2515 (RSP), nella quale, tra l'altro, si evidenzia che: a) l'intervento militare a guida saudita nello Yemen, richiesto dal presidente yemenita, Abd Rabbuh Mansur Hadi, compreso l'uso di bombe a grappolo bandite a livello internazionale, ha portato a una situazione umanitaria disastrosa che interessa la popolazione in tutto il Paese, ha gravi implicazioni per la regione e costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza a livello internazionale: membri della popolazione civile yemenita, già esposta a condizioni di vita terribili, sono le principali vittime dell'attuale *escalation* militare; b) dall'inizio del conflitto sono state uccise almeno 5.979 persone, quasi la metà delle quali civili, e 28.208 sono rimaste ferite; tra le vittime si contano centinaia di donne e bambini; l'impatto umanitario sulla popolazione civile degli attuali scontri tra le diverse milizie, dei bombardamenti e dell'interruzione della fornitura dei servizi essenziali sta raggiungendo proporzioni allarmanti; c) secondo molteplici segnalazioni, gli attacchi aerei della coalizione militare a guida saudita nello Yemen hanno colpito bersagli civili, tra cui ospedali, scuole, mercati, magazzini cerealicoli, porti e un campo di sfollati, danneggiando gravemente infrastrutture essenziali per la fornitura degli aiuti e contribuendo alla grave carenza di generi alimentari e di carburante nel Paese; il 10 gennaio 2016 è stato bombardato nello Yemen settentrionale un ospedale finanziato da Medici senza frontiere (MSF) e ciò ha provocato la morte di almeno 6 persone e il ferimento di una dozzina, tra cui membri del personale di MSF, oltre a danneggiare gravemente le strutture mediche; si tratta dell'ultimo di una serie di attacchi ai danni di strutture mediche; anche numerosi monumenti storici e siti archeologici sono stati distrutti o danneggiati irrimediabilmente, comprese alcune parti della città vecchia di Sana'a, sito patrimonio mondiale dell'Unesco; d) alcuni Stati membri UE hanno continuato ad autorizzare il trasferimento di armi e articoli correlati verso l'Arabia saudita dopo l'inizio della guerra; tali trasferimenti violano la posizione comune 2008/944/PESC sul controllo delle esportazioni di armi, che esclude esplicitamente il rilascio di licenze relative ad armi da parte degli Stati membri, laddove vi sia il rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e per compromettere la pace, la sicurezza e la stabilità regionali;

la risoluzione, nell'esprimere grave preoccupazione per gli attacchi aerei da parte della coalizione a guida saudita e il blocco navale da essa imposto allo Yemen, che hanno causato la morte di migliaia di persone, invita il vicepresidente della Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte della UE di un *embargo* sulle armi nei confronti dell'Arabia saudita, tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale da parte di tale Paese nello Yemen e del fatto che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi all'Arabia saudita violerebbe pertanto la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008,

si chiede di sapere se, con particolare riferimento alla recente risoluzione approvata dal Parlamento europeo, non si reputi opportuno disporre la sospensione immediata di tutte le autorizzazioni ai trasferimenti, movimentazioni ed esportazioni di armamenti, o parti di essi, prodotti nel nostro Paese dalla Rwm Italia SpA e destinati all'Arabia saudita o ai Paesi che con essa fanno parte della coalizione

impegnata nel conflitto in Yemen.

(3-02631)

[LUCIDI](#), [BERTOROTTA](#), [CIOFEI](#), [COTTI](#), [SANTANGELO](#), [MARTON](#), [AIROLA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il 29 agosto 2014, giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (Serie generale n. 199 del 28 agosto 2014), è entrata in vigore la legge n. 125 del 2014, recante "Disciplina generale in materia di cooperazione internazionale per lo sviluppo";

essa dispone che i Ministeri competenti emanino alcuni decreti attuativi; in particolare all'articolo 28, comma 1, dispone che: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo";

considerato che:

dall'entrata in vigore della legge sono decorsi circa 18 mesi;

in data 16 dicembre 2015, è stato emanato il decreto ministeriale relativo alla determinazione dei compensi convenzionali per il personale impiegato all'estero da organizzazioni della società civile e altri soggetti, senza finalità di lucro, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo (15A09712) (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 1 del 2 gennaio 2016),

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di avanzamento dell'attuazione delle disposizioni previste, a qualsiasi rango gerarchico, con particolare riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1; quali siano i tempi previsti per giungere alla completa e piena attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 125 del 2014;

quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di determinare i tetti retributivi per il personale non volontario e i capi missione, in ambito di cooperazione internazionale per lo sviluppo.

(3-02632)

[LAI](#), [ALBANO](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#), [PEGORER](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

la società Agricola agroalimenti Srl è una società, con sede operativa a Terralba e sede legale a Marrubiu, in provincia di Oristano, in Sardegna, che si occupa della coltivazione agricola e del confezionamento di ortaggi destinati alla vendita;

la società, tra personale diretto ed indotto, occupa circa 100 unità lavorative e ha introdotto innovative tecniche agricole nella sua attività; collabora, inoltre, con una primaria multinazionale europea e con diverse aziende italiane della grande distribuzione, per le quali predispone prodotti di IV gamma;

la società, oltre che sui terreni di proprietà, coltiva, con contratti di compartecipazione agraria, anche terreni di altre aziende agricole, e ha costruito, in tal modo, una filiera agricola secondo la normativa vigente; inoltre, per la sua attività, si avvale di un'idonea struttura fondiaria e di adeguate dotazioni di macchinari e attrezzature agricole;

la società, dopo un'ampia istruttoria, è stata inquadrata nella posizione assicurativa "agricola", a partire dal 14 settembre 2010;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 12 maggio 2015 la società è stata sottoposta ad un controllo ispettivo congiuntamente da parte dell'Inail e dell'Inps;

successivamente, è stato richiesto anche l'intervento dell'Agenzia delle entrate di Oristano per verificare la complessa documentazione prodotta al momento della prima ispezione;

in seguito, all'azienda sono stati notificati il verbale di accertamento dell'Inps ed il verbale unico di accertamento dei due istituti;

a seguito di tali verbali, la società ha rilevato dal cassetto previdenziale la cancellazione della posizione assicurativa "Agricola" e l'annullamento delle denunce secondo il modello DMAG, a

decorrere dal 2010. Tale provvedimento sarebbe stato assunto sulla base di quanto contenuto nel processo verbale di contestazione emesso dall'Agenzia delle entrate;
evidenziato che la società ha presentato ricorso avverso detti verbali alla Commissione centrale per la riscossione dei contributi agricoli unificati e dunque la cancellazione della posizione assicurativa in "Agricoltura" è avvenuta prima ancora che gli organi competenti potessero esprimere un giudizio in merito al ricorso;

sottolineato che gli effetti prodotti dai due verbali stanno portando al blocco delle attività della società, che rischia la chiusura definitiva, in quanto la cancellazione della posizione assicurativa in Agricoltura comporta la richiesta di pagamenti dei contributi ricalcolati per il settore industria, oltre al mancato pagamento delle prestazioni previdenziali ai lavoratori dipendenti;

tenuto conto che il processo verbale di contestazione emesso dall'Agenzia delle entrate è un atto non definitivo ed istruttorio interno al procedimento di verifica fiscale. Una volta notificato, il contribuente ha la possibilità di presentare memorie difensive che l'Agenzia deve verificare ed esaminare prima di emettere l'avviso di accertamento. Solo quest'ultimo può essere considerato un atto definitivo. In questo caso, quindi, la società ha subito la modifica della propria posizione assicurativa, con tutte le conseguenze riportate, sulla base di un atto istruttorio e non definitivo e nonostante abbia presentato agli organi competenti ricorso avverso i verbali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quale sia la sua valutazione in merito;

se non ritenga grave che una società, che utilizza innovativi metodi di coltivazione, che collabora con aziende di livello internazionale, che offre opportunità occupazionali a circa 100 lavoratori, rischi il blocco dell'attività e la chiusura definitiva, peraltro in un territorio già colpito da una grave crisi economica ed occupazionale;

se non ritenga urgente avviare una verifica su quanto avvenuto alla società Agroalimenti, non solo per rilevare se siano stati adottati comportamenti e decisioni non corrette, nei confronti di tale azienda, ma anche per impedire che in futuro possano ripetersi fatti simili, con grave pregiudizio delle attività economiche ed agricole del nostro Paese;

se non ritenga di doversi attivare, con la massima sollecitudine, affinché il provvedimento sanzionatorio adottato venga sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria e alla definitiva valutazione delle contestazioni, nella sede prevista dalla legislazione vigente, evitando in tal modo la chiusura dell'azienda;

se non ritenga necessario valutare un intervento immediato a tutela delle aziende che operano come IV gamma, settore che produce un forte vantaggio al sistema agricolo per la strutturazione di filiere per i piccoli produttori.

(3-02633)

[Gianluca ROSSI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, della salute e della giustizia* - Premesso che:

la salute è un diritto costituzionalmente riconosciuto;

la grave crisi economica di questi ultimi anni ha fatto registrare una significativa flessione anche nel ricorso alle cure odontoiatriche da parte dei cittadini;

questo è ciò che emerge dai dati forniti dall'ISTAT da cui risulta inoltre che il ricorso ai dentisti che esercitano la libera professione è passato da una percentuale del 34,7 per cento del 2005 ad una del 32,3 per cento;

i giovani odontoiatri neolaureati incontrano sempre maggiori difficoltà ad aprire studi professionali per via degli elevati costi delle strutture;

considerato che:

in Italia negli ultimi anni si è assistito al proliferare di società che si occupano di servizi odontoiatrici e che attraverso il *franchising* hanno aperto strutture sul tutto il territorio nazionale;

spesso tali strutture risultano prive della figura di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri presso l'ordine dei medici o, in molti casi, hanno un direttore sanitario che, prestando la propria attività presso diversi centri, non riesce a garantire una presenza costante; vi sarebbero, inoltre, società che

delegano ad addetti al settore commerciale la redazione di piani di trattamento e cura dei pazienti, in modo da massimizzare l'utile ricavabile;

la forte e crescente presenza di società odontoiatriche nel nostro Paese sta di fatto trasformando l'odontoiatra da libero professionista a professionista dipendente;

tali società, diversamente dagli studi professionali, promuovono e pubblicizzano la loro attività attraverso le "prestazioni civetta", ovvero a tariffe sottocosto che utilizzano per attrarre i cittadini bisognosi di cure, senza che l'ordine professionale possa sanzionarle;

essendo spesso società a responsabilità limitata con un capitale sociale di 10.000 euro, potrebbero essere, in caso di fallimento, insolventi nei confronti sia dei propri assistiti che dei lavoratori che a qualunque titolo operano in tali strutture, in quanto il giro di affari di un centro odontoiatrico supera di gran lunga la quota di capitale sociale versata, che deve essere usata naturalmente anche a forma garanzia;

le società che offrono servizi odontoiatrici non essendo obbligate ad avere all'interno dei loro consigli di amministrazione figure iscritte all'ordine dei medici e degli odontoiatri spesso perseguono politiche societarie puramente commerciali e orientate alla sola logica del profitto;

da una notizia apparsa il 24 giugno 2014 sul sito di informazione *on line* "il Fatto Quotidiano", si apprende che la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, indagando sulla cosca Molé, ha scoperto che la stessa riciclava denaro di provenienza illecita investendolo, fra le altre attività, anche in una clinica sanitaria odontoiatrica, attraverso la società Terni Uno Srl, affiliata al *franchising* "Vitaldent";

il 16 febbraio 2016, la Policia nacional spagnola ha arrestato il proprietario del marchio "Vitaldent" Ernesto Colman, il vice presidente del gruppo, Bartolomé Conde, ed altre 11 persone, con pesanti accuse di reati fiscali e riciclaggio;

il 17 febbraio il telegiornale satirico "Striscia la Notizia" ha mandato in onda un servizio sulla chiusura per fallimento di alcuni centri Vitaldent che hanno lasciato senza cure molti pazienti che già avevano anticipato ingenti somme di denaro;

sempre il 16 febbraio si apprende che al centro dell'indagine sulla sanità lombarda denominata dagli inquirenti "Smile" vi è l'attività corruttiva di un'importante società che si occupa di servizi odontoiatrici,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto starebbe avvenendo negli ultimi anni nell'ambito del settore delle cure odontoiatriche e, in particolare, del proliferare di società che operano in tale settore e quali siano le loro valutazioni in merito;

quali iniziative intendano adottare per fare in modo che le prestazioni sanitarie non siano oggetto di attività che puntano esclusivamente o prevalentemente al profitto e alle logiche commerciali più che alla cura dei cittadini;

anche alla luce dei recenti scandali, se non ritengano necessario avviare con la massima sollecitudine controlli più stringenti nei confronti delle società che operano nel settore odontoiatrico per tutelare i cittadini da truffe e da terapie inappropriate;

quali iniziative intendano adottare per garantire trasparenza e professionalità al mercato odontoiatrico, per tutelare i cittadini e salvaguardare un sistema professionale che da decenni rappresenta un punto di riferimento importante per gli stessi cittadini;

se al tal fine non ritengano necessario intervenire regolamentando un settore come quello odontoiatrico, anche attraverso la revisione delle norme che riguardano le società di capitali che operano nello stesso ambito.

(3-02634)

[LAI](#), [ANGIONI](#), [CUCCA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) prevede, al comma 98 dell'articolo 1, che "alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,

Molise, Sardegna e Abruzzo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese";

evidenziato che:

numerosi imprenditori hanno segnalato ad oggi l'impossibilità di accedere al credito d'imposta;

in particolare dall'Agenzia delle entrate non sarebbero ancora arrivate conferme sulla possibilità di accedere in maniera automatica al credito d'imposta;

questo fatto sta generando un generale e conseguente rinvio di investimenti, che, alla luce della normativa approvata 2 mesi fa, erano già stati programmati e sarebbero oggi già operativi;

il legislatore prevedeva che le modalità di applicazione della norma fossero automatiche e prive di verifiche burocratiche preventive, che potessero ritardare gli investimenti per le imprese e dunque gli effetti della legge stessa;

la normativa è assolutamente precisa e delimita i soggetti che ne possono godere e i limiti entro i quali il credito d'imposta è attribuito;

considerato che il credito d'imposta per le aziende del Mezzogiorno è particolarmente atteso per gli indubbi benefici in grado di generare a favore delle imprese e un ritardo nell'applicazione potrebbe limitare gli effetti positivi della norma stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e per quali motivi la normativa prevista dalla legge di stabilità per il 2016 sul credito d'imposta nel Mezzogiorno non sia ad oggi operativa;

se non ritenga necessario un intervento immediato per fare chiarezza sull'interpretazione della norma e per dissipare ogni dubbio sulla sua applicazione automatica, in modo da dare certezze a tutte le imprese interessate ad effettuare l'acquisizione di beni strumentali e di godere dunque dei benefici previsti dal credito d'imposta.

(3-02635)

[GRANAIOLO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede, all'articolo 1, comma 900, lettera *b*), la promozione delle operazioni di pagamento, basate su carta di debito o di credito, in particolare per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro;

la norma entrerà in vigore solo in seguito all'emanazione di un decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che dovrà, altresì, stabilire le regole di armonizzazione con la direttiva europea (regolamento (UE) n. 751/2015) in vigore in Italia dal 9 dicembre 2015, il quale stabilisce un tetto massimo alle commissioni interbancarie, pari allo 0,3 per cento del valore dell'operazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per i pagamenti con carta di debito;

se da un lato è condivisibile favorire l'utilizzo della moneta elettronica, dall'altro occorre evitare che si creino nuovi e costosi obblighi che gravino sul commercio tradizionale, composto da medie e piccole imprese, già messe a dura prova dalla crisi dei consumi;

tra i fattori che hanno rallentato la diffusione di tali forme di pagamento, quello senz'altro più rilevante, insieme al costo elevato delle commissioni interbancarie, è il costo per il noleggio dell'apparecchio POS;

un primo passo verso l'abbattimento delle commissioni si compirà con l'entrata in vigore del citato decreto, anche se tale riduzione non si applicherà ai circuiti American Express e Diners;

alcune categorie di imprese, quali ad esempio i tabaccai e i benzinai, svolgono, di fatto, il ruolo di esattori di accise per conto dello Stato, per giunta con un basso margine di guadagno;

sono proprio queste categorie a soffrire di più dell'introduzione del pagamento elettronico, capace di incidere fino al 60 per cento sul margine percepito,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché l'obbligo non si traduca in rilevanti costi aggiuntivi per le piccole e medie imprese, con particolare riguardo alle commissioni interbancarie

e al costo per il noleggio degli apparecchi POS;
se intendano prevedere incentivi ?scali per le imprese che si doteranno di questi sistemi di pagamento.
(3-02636)

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PICCINELLI](#), [RIZZOTTI](#), [EUCKSIA](#), [SERAFINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con determinazione n. 1694 del 23 dicembre 2015, l'AIFA ha modificato il regime di fornitura dei medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceutica orale, appartenenti alle classi ATC G03AA G03AB, G03AC;

le modalità di prescrizione sono state diversificate in base al formato delle confezioni: per quelle che coprono fino a 2 mesi di trattamento, continua ad essere sufficiente la semplice ricetta ripetibile, mentre per confezioni oltre i 2 mesi occorre ora la ricetta non ripetibile (ricetta da rinnovare volta per volta);

l'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, e della direttiva 2003/94/CE, prevede che sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o rischi particolarmente elevati per la salute e che tali ricette, utilizzabili una sola volta dal paziente, sono valide per soli 30 giorni;

considerato che:

numerosi studi scientifici condotti sulle più diffuse pillole contraccettive hanno escluso, nella maggioranza dei casi, l'insorgere di gravi controindicazioni in conseguenza all'assunzione controllata di tali farmaci;

l'AIFA, in un'informativa del gennaio 2014 concordata con l'EMA, sui contraccettivi ormonali combinati (COC), ha confermato le precedenti evidenze sul basso rischio di tromboembolia (TEV) legato all'assunzione di contraccettivi a basso dosaggio;

l'indagine condotta dall'Agenzia europea dei medicinali (EMA) nel 2015 ha ribadito che i benefici associati all'uso corretto dei farmaci anticoncezionali superano di gran lunga il rischio di effetti indesiderati gravi nella maggior parte delle donne;

alla luce di quanto rappresentato, non paiono sussistere per tali farmaci le criticità ed i rischi per la salute che, in base all'art. 89 citato, impongono la prescrizione con ricetta non ripetibile;

l'acquisto di multiconfezioni di farmaci anticoncezionali che coprono più di 2 mesi di trattamento consente, peraltro, al paziente di realizzare un risparmio economico;

la modalità di prescrizione disposta dall'AIFA per questo formato, tuttavia, costringendo il paziente a recarsi dal medico per una nuova prescrizione, rende meno agevole l'accesso al farmaco,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a ripristinare il regime di fornitura dei farmaci anticoncezionali per il trattamento superiore a 2 mesi, subordinandone la vendita alla presentazione della ricetta ripetibile.

(3-02637)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ALBANO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che intorno al 22 febbraio 2016 i lavori, concernenti il raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, con specifico riferimento alla tratta tra San Lorenzo al mare e Andora, subiranno ulteriori ritardi, rispetto alla data precedentemente fissata nell'11 dicembre 2016, per un periodo di 52 giorni, con conseguente arresto delle corse e introduzione di autobus sostitutivi;

tali lavori sono necessari per la messa in sicurezza della galleria di Capo Mele ad Andora;

nel corso di un incontro tenutosi presso la Regione Liguria il 22 febbraio, alla presenza dell'assessore regionale per i trasporti, Gianni Berrino, dei rappresentanti del Comitato dei pendolari del Ponente ligure e dell'ingegner Calogero Di Venuta per la società RFI, è emerso che lo slittamento sarebbe dovuto, in parte, a ragioni amministrative ricollegate al ritardo, con cui l'impresa esecutrice dei lavori procede al pagamento degli emolumenti dovuti ai lavoratori impegnati nell'opera;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

l'impresa esecutrice è la Tecnis SpA di Catania, la quale è affidataria dei lavori per il completamento delle gallerie naturali e artificiali del raddoppio della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nella tratta S. Lorenzo al mare-Andora, il cui importo dei lavori è fissato in 30.260.592 euro;

tale impresa risulterebbe oggetto di una misura interdittiva antimafia, adottata dal prefetto di Catania il 16 novembre 2015;

insieme alle altre aziende riconducibili alla stessa amministrazione, queste sarebbero state "asservite alla famiglia catanese di cosa nostra" e, oltre che a rimpinguarne le casse, avrebbero "consentito agli esponenti apicali dell'organizzazione di governare in qualche modo l'indotto, ottenendo sub appalti e forniture a imprese vicine alla organizzazione mafiosa ed accrescere il proprio potere e prestigio anche presso le famiglie palermitane, consentendo ad imprese loro vicine di infiltrare il settore delle commesse pubbliche";

con la motivazione citata, la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania ha disposto l'amministrazione giudiziaria e il sequestro delle relative quote ed azioni societarie, avendo rilevato il rischio di infiltrazioni in alcuni cantieri siciliani, per assunzioni e lavori che sarebbero stati pilotati;

successivamente il consiglio di amministrazione della Tecnis SpA avrebbe nominato presidente del collegio di vigilanza l'ex direttore della Direzione investigativa antimafia Tuccio Pappalardo, poi sostituito da un commissario straordinario, ora amministratore giudiziario, il professore di Diritto civile dell'università "La Sapienza" di Roma, Saverio Ruperto;

da notizie uscite a mezzo stampa, risulterebbe che i cantieri siciliani della Tecnis SpA sono fermi, a causa del mancato pagamento delle buste paga ai lavoratori, situazione che si protrae da almeno 3 mesi, tanto che il Comune di Palermo avrebbe sollecitato RFI a risolvere il contratto con l'impresa appaltatrice,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle ripercussioni che le vicende della Tecnis SpA stanno avendo anche sul funzionamento del cantiere del raddoppio ferroviario tra San Lorenzo al mare e Andora in Liguria;

se non ritengano opportuno valutare strumenti alternativi, affinché sia rispettato il cronoprogramma dei lavori, già abbondantemente "sforato", in quanto la messa in funzione del nuovo tratto è prevista per il mese di giugno 2016.

(4-05388)

[CONSIGLIO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: diversi settori industriali, italiani ed europei, sono fortemente minacciati dalla concorrenza sleale proveniente dai Paesi del sud-est asiatico, ove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili dall'Unione europea;

sui mercati europei si trova di tutto, dai giocattoli agli elettrodomestici, con marchio CE contraffatto, dai prodotti elettronici ai capi di abbigliamento e gli accessori con falsa *griffe*. Ad essere minacciati dalla sleale concorrenza, in particolare cinese, sono anche i settori industriali strategici del Paese, ed uno di questi è l'acciaio, settore attualmente in grande sofferenza, dove sono a rischio decine di migliaia di posti di lavoro;

la Cina ha una sovracapacità produttiva di acciaio di 400 milioni di tonnellate: più della produzione annua europea e, ovviamente, è intenzionata a riversarla in Europa. Negli ultimi 18 mesi, nonostante i dazi, l'acciaio cinese entrato in Europa è raddoppiato, facendo crollare i prezzi del 40 per cento;

i produttori cinesi ricevono molteplici sussidi dal Governo, che permettono loro di vendere i prodotti a prezzi assolutamente inferiori rispetto a quelli praticati nei mercati europei, ostacolando quindi la competitività delle imprese europee e nazionali, con particolare riguardo al settore del *made in Italy*;

l'agguerrita e sleale politica di *dumping* cinese, che pone l'Italia in un'oggettiva impossibilità di competere, trova le sue fondamenta in una moneta sottovalutata, lo *yuan*, ma soprattutto in una totale assenza di norme a tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei lavoratori, che consente alle imprese cinesi di avvalersi di ritmi di lavoro impressionanti, con un costo di manodopera, in media,

pari ad un decimo rispetto a quello italiano, nonché negli enormi vantaggi derivanti dal mancato rispetto delle norme ambientali, che si riflette in bassissimi costi di produzione; si aggiungano, inoltre, gli enormi ostacoli che le imprese nazionali e europee incontrano nell'esportare i propri prodotti in Cina, contrariamente a quanto invece avviene per le esportazioni dei prodotti cinesi in Occidente, ampiamente favorite da mirate politiche governative di sostegno e dal valore tenuto artificiosamente basso dello *yuan*;

l'industria italiana dell'acciaio non è in grado di sostenere l'aggressiva concorrenza cinese ed è oggi al collasso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia sollecitare, attivandosi presso l'Unione europea, l'adozione di più stringenti disposizioni per la tutela dell'industria nazionale ed europea dell'acciaio, attraverso azioni *antidumping*, volte a limitare l'ingresso di prodotti provenienti dalla Cina, che siano il frutto di politiche di concorrenza sleale, basate sullo sfruttamento del lavoro, nonché sulla sistematica violazione delle regole per la tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei consumatori.

(4-05389)

[D'ADDA](#), [SPILABOTTE](#), [FABBRI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che: riveste particolare rilievo, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, la corretta definizione delle qualifiche minime richieste agli addetti al montaggio e manutenzione degli apparecchi di sollevamento e delle gru a torre per l'edilizia;

in data 5 agosto 2015 l'XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati ha approvato il parere favorevole allo schema di decreto legislativo, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità" (atto del Governo sottoposto a parere n. 176 del 2015);

considerato che nel parere erano contenute alcune osservazioni, tra le quali la seguente: "nell'ambito delle disposizioni del Capo III del Titolo I del provvedimento, in materia di salute e sicurezza del lavoro, in analogia con quanto previsto dall'articolo 20 comma 1, lettera n), si valuti l'opportunità di prevedere che con decreto ministeriale si proceda alla definizione della qualifiche minime richieste ai montatori e manutentori di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia attentamente valutato i termini del problema e quali siano i tempi di emanazione del decreto, atteso che il Ministero non ha ancora convocato le associazioni di categoria e di settore interessate, né avviato, a conoscenza degli interroganti, alcuna iniziativa in merito.

(4-05390)

[LIUZZI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

tutto il vasto territorio del sud-est barese è servito, relativamente alla sicurezza riservata ai Vigili del fuoco, dal solo distaccamento di Putignano (Bari), paese collegato con quelli della fascia costiera, in particolare, Mola (servito dal distaccamento di Bari), Polignano, Monopoli e Fasano (servito dal distaccamento di Ostuni);

la topografia di quel territorio non è da considerarsi favorevole, in particolare, il comune di Putignano sorge in posizione collinare, ad un'altitudine di 375 metri sopra il livello del mare ed i collegamenti stradali da cui è servito non sono di rapida né agevole percorrenza, a causa anche del notevole salto di quota che i mezzi di soccorso devono affrontare per raggiungere le città costiere;

il territorio costiero è caratterizzato da una vegetazione mediterranea, ricca di secolari alberi d'ulivo e quindi particolarmente soggetta al rischio di grossi incendi, mentre le arterie stradali sono teatro di numerosi incidenti;

sono stati fino ad oggi, purtroppo, constatati gravi ritardi nell'arrivo dei soccorsi a tutela del patrimonio ambientale e boschivo o delle vite umane, con attese che, in particolari condizioni di traffico, sono anche di un'intera ora, prima che i soccorsi riescano ad intervenire;

da tempo e ad ogni livello è stata più volte avvertita e rappresentata l'esigenza di garantire la sicurezza, con l'istituzione di un nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco nel territorio di Monopoli, già previsto

da un decreto d'individuazione di 10 sedi su tutto il territorio nazionale, che risale al 2011, l'ex "Piano 65 DM DP n. 14/93" e da un decreto istitutivo, che di fatto autorizza ad avviare una realizzazione di un distaccamento del Corpo dei Vigili del fuoco (circolare ministeriale n. 48/81035 del 18 dicembre 1995);

considerato che:

previo il completamento dell'*iter* burocratico, il distaccamento sarà classificato come D1, con 29 unità, di cui 28 operative divise per 4 turni, più una a turno differenziato;

la tipologia di distaccamento di tipo D1 rispecchia *in toto* quelle che sono le esigenze del territorio del sud-est barese, ribadendo i concetti espressi;

il tempo d'intervento, definito come il tempo necessario ad una squadra di soccorso per portarsi dalla propria sede operativa al luogo d'intervento, per detto territorio, in molti casi di traffico veicolare, soprattutto nel periodo estivo, supera i 45 minuti, a fronte dei 20 minuti massimi previsti dal regolamento dei Vigili del fuoco;

la creazione del nuovo distaccamento porterebbe a un abbattimento di quasi il 50 per cento dei tempi d'intervento;

i paesi indicati rappresentano, in gran parte, le sedi dei principali insediamenti produttivi del sud-est barese, citando, nello specifico, la città di Monopoli, con 3.954 imprese agricole, 3.108 imprese commerciali e industriali, fra cui l'internazionale Mer.Mec., la Black Shape, impresa di costruzione di aeromobili, la Plastic-Puglia, industria di trasformazione di materie plastiche, e l'Eco Leather, industria di conceria e trasformazione pelli; per non parlare della presenza del porto, con un notevole traffico marittimo prevalentemente con trasporto di merci, traffico ferroviario, statale e locale, con trasporto passeggeri e merci, la presenza di un plesso ospedaliero (San Giacomo) di notevole importanza e grandezza, più un altro importante polo sanitario in fase di realizzazione nell'agro monopolitano, nei pressi della strada statale 16, tra Monopoli e Fasano,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare per assicurare, nel più breve tempo possibile, l'istituzione di un nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco nel territorio di Monopoli, al fine di garantire la celerità dei soccorsi a salvaguardia delle vite umane e del patrimonio ambientale-boschivo lungo la fascia costiera del sud-est barese, ferma restando la competenza del distaccamento di Putignano sui centri collinari limitrofi.

(4-05391)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nuclei appartenenti al comando Carabinieri per la tutela della salute hanno ispezionato 3 strutture adibite all'accoglienza degli immigrati irregolari, richiedenti asilo, a Scontrone (L'Aquila);

nelle 3 strutture, situate rispettivamente in via Castellanello, via Dragone e piazza del Carmelo, erano ospitati in totale 33 stranieri extracomunitari;

nel corso della loro ispezione, i Nas dei Carabinieri hanno riscontrato gravi irregolarità igienico-sanitarie, che sono state contestate alla cooperativa "Arcobaleno", che gestisce l'accoglienza dei 33 richiedenti tutela internazionale, ospitati nei siti;

il verbale dell'ispezione, compilato in contraddittorio alla presenza dell'amministratore unico della cooperativa "Arcobaleno", è stato consegnato al sindaco di Scontrone, con annessi rilievi fotografici;

stando a quanto riscontrato dai Carabinieri, le strutture ispezionate sarebbero risultate maleodoranti e comunque sottodimensionate, in rapporto al numero di persone ospitate, e non abitabili e costituirebbero una sorgente di pericolo per la salute di chi vi è alloggiato e dei cittadini residenti nelle vicinanze;

sulla base di tali rilevazioni, il sindaco ha emanato un'ordinanza di sgombero, già eseguita, ingiungendo altresì alla cooperativa di provvedere alla bonifica dei locali presi in gestione, al fine di fornire le prestazioni connesse al servizio di accoglienza;

è stato altresì deliberato il trasferimento ad altre strutture, da individuare, degli immigrati irregolari richiedenti asilo eccedenti rispetto alla capacità delle strutture concesse in uso alla cooperativa a

Scontrone,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti quali precedenti esperienze abbia maturato in materia la cooperativa "Arcobaleno" e che cosa possa comportare quanto emerso a suo carico nelle strutture utilizzate a Scontrone per gestire l'accoglienza di 33 migranti;
in particolare, se sia a conoscenza se la Prefettura de L'Aquila, aggiudicatrice del servizio di gestione e accoglienza, intenda o meno rideterminare il compenso da corrispondere alla cooperativa "Arcobaleno", alla luce dei gravi problemi riscontrati e, inoltre, se abbia riscontrato o intenda verificare l'esistenza di altre inadempienze in ordine ai servizi oggetto dell'affidamento;
se, alla luce di quanto accertato a Scontrone, non sia possibile escludere dai futuri appalti per la gestione dell'accoglienza la cooperativa "Arcobaleno".

(4-05392)

SAGGESE - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

il pomodoro San Marzano è una varietà di pomodoro prodotto in Italia nell'area dell'agro sarnese-nocerino, il cui nome trae origine dalla città di San Marzano sul Sarno (Salerno) ed a cui è stata riconosciuta la denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

il San Marzano è un pomodoro dalla forma allungata ed è particolarmente adatto agli usi dell'industria agro-alimentare, in particolare per la preparazione di pelati e conserve alimentari;

la denominazione DOP "pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" è riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante delle varietà San Marzano 2 e Kiros, prodotto da aziende agricole e trasformato da aziende industriali ricadenti nelle aree territoriali espressamente delimitate dall'apposito disciplinare;

di recente, l'utilizzo del termine San Marzano, riferito al pomodoro, è stato riscontrato nell'etichettatura di prodotti commercializzati in Belgio dall'azienda Lava avente sede a Leuven;

l'utilizzo improprio del termine rischia di essere fuorviante e di trarre in inganno i consumatori;

a tal fine, il regolamento (UE) n. 1308/2013 protegge le DOP contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione della denominazione protetta al fine di tutelare il consumatore;

considerato che:

il commissario europeo all'agricoltura, Phil Hogan, in risposta ad un'interrogazione (P-012317-15) presentata dall'on. Paolo De Castro, membro del Parlamento europeo, ha dichiarato che "la varietà di Pomodoro San Marzano può essere coltivata al di fuori della zona geografica delimitata" e che la Commissione sta ricercando informazioni in proposito, per cui nel momento in cui "l'analisi permettesse di concludere nel senso che si tratta di un'evocazione illecita della denominazione Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino, la Commissione non mancherà di informare le competenti autorità belghe";

il commissario Hogan ha poi concluso specificando che spetta "alle autorità competenti degli Stati membri affrontare le carenze nei controlli effettuati per individuare casi di evocazione come quello menzionato e inoltre spetta ai giudici degli Stati membri pronunciarsi sui casi di evocazione lamentati";

in risposta ad un'analoga interrogazione dell'on. Mara Bizzotto (E-012917-15), il commissario Hogan ha ulteriormente precisato che "la varietà di Pomodoro San Marzano menzionata nella denominazione composta in questione può essere coltivata fuori della zona geografica delimitata e non costituisce pertanto una prerogativa dei produttori italiani in questione";

rilevato che, a giudizio dell'interrogante:

tali dichiarazioni sono inaccettabili, poiché negano ogni prerogativa dell'Italia nella produzione del pomodoro San Marzano con grave nocimento per il *made in Italy* e per l'intero comparto dell'agroalimentare;

un pomodoro prodotto in Belgio non può in alcun modo avere le medesime caratteristiche di uno prodotto nelle aree campane nelle quali viene realizzato il San Marzano;

di recente, la tutela dei prodotti agroalimentari è stata più volte messa in discussione, come denota ad esempio la recente proposta, avanzata in sede europea, di permettere ai vini non italiani di riportare in etichetta nomi di prodotti *made in Italy* identificati con denominazione di origine protetta;

l'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli", prevede apposite sanzioni amministrative nel caso di uso improprio di segni distintivi di un prodotto a denominazione protetta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato di tali fatti e quali iniziative intenda adottare, in sede nazionale ed europea, per evitare la violazione delle norme e tutelare la produzione del pomodoro San Marzano DOP;

quali iniziative intenda assumere, più in generale, per operare un'ampia tutela dei prodotti *made in Italy* aventi caratteristiche di DOP e IGP e dell'intero settore agroalimentare.

(4-05393)

BATTISTA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

gli uffici giudiziari della città di Trieste vivono da tempo una situazione di emergenza per la costante mancanza di organico;

in particolare, la Procura della Repubblica da tempo denuncia una difficile condizione e inadeguatezza dell'attuale organigramma che prevede un giudice togato ogni 9.304 abitanti;

la pianta organica della Procura prevede 56 unità di personale amministrativo, progressivamente ridotto a 37 persone, a causa di un interpello ministeriale;

il personale, tutti con età media alta, ha ben reagito all'ammodernamento tecnologico apportato al servizio giustizia negli ultimi anni;

considerato che:

le 37 persone attualmente in servizio, impiegate negli uffici e nel servizio segreteria per i 9 pubblici ministeri e il procuratore, presto subiranno una nuova riduzione per 2 prossimi pensionamenti, a discapito degli uffici a diretto contatto con il pubblico;

cittadini, enti, istituzioni, avvocati e altri operatori professionali sono tutti utenti che giornalmente si relazionano con il Tribunale: trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa disattendere la missione istituzionale stessa del Tribunale;

il Tribunale di Trieste, ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell'esistenza dei vincoli strumentali, è impegnato nella sistematica analisi dei processi lavorativi per l'individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti pesanti e poco significativi nell'*iter* di completamento dei procedimenti amministrativi;

secondo dati diffusi dal Ministero della giustizia, il Tribunale, nonostante le carenze evidenziate, è uno dei più produttivi d'Italia, o comunque è secondo su 139 per la percentuale più bassa di carichi pendenti oltre il triennio, pari al 4,6 per cento, e di molto inferiore alla media nazionale (27,9 per cento);

tenuto conto che:

la competenza territoriale della Procura della Repubblica di Trieste interessa i comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste; inoltre, svolge il ruolo di Direzione distrettuale antimafia coprendo, quindi, l'intero territorio del Friuli-Venezia Giulia;

la soppressione delle Province, trasformate in enti di area vasta, ha portato 15.758 esuberanti da riallocare nelle pubbliche amministrazioni; in particolare, sarebbero circa 1.800 le persone certificate e potenzialmente idonee ad essere trasferite presso tribunali, cancellerie e altri uffici giudiziari in cui da tempo si lamenta una carenza di personale;

la sfida della riorganizzazione degli enti locali, così come quella della giustizia, è un'occasione importante di ridefinizione del ruolo e dei compiti delle risorse umane della pubblica amministrazione, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda prendere per rispondere in maniera più adeguata alle

esigenze degli uffici giudiziari della città di Trieste e della sua provincia;
se, in particolare, intenda rivedere la dotazione organica del Tribunale, della Procura e del personale amministrativo che appare gravemente sottostimata rispetto a qualsiasi criterio e parametro quantitativo e qualitativo;
se abbia intenzione, in accordo anche con gli organi e le amministrazioni interessate, di avvalersi del personale in eccedenza proveniente dalle Province per sopperire alla carenza di organico;
se, infine, intenda garantire la totale copertura dei posti previsti nell'organico della Procura e del personale amministrativo delle cancellerie interessate.

(4-05394)

[AMATI](#), [VALENTINI](#), [CASSON](#), [FASIOLO](#), [Elena FERRARA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MANASSERO](#), [PEZZOPANE](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -
Premesso che:

dalla fine di marzo 2015 in Yemen è in corso una guerra tra i ribelli Houthi e le forze della coalizione guidata dall'Arabia saudita. Come diretta conseguenza del conflitto, 21 milioni di persone, pari all'80 per cento della popolazione, necessitano di aiuti umanitari e 6 milioni di persone hanno bisogno immediato di assistenza di primo soccorso;

in numerose occasioni, il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha invocato un immediato "cessate il fuoco" in Yemen, per affrontare quella che ha definito la catastrofe umanitaria in atto nel Paese;

in seguito alle notizie diffuse dalla stampa in merito ad esportazioni di armi e munizioni dall'Italia all'Arabia saudita, nei mesi scorsi sono state presentate 2 interrogazioni al Ministro in indirizzo (4-04409 e 4-04870);

richiamando le disposizioni della legge n. 185 del 1990, recante "Norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", e gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, si chiedeva al Ministro se fosse stato valutato il rischio che le armi esportate verso l'Arabia saudita possano contribuire o facilitare il protrarsi delle violazioni dei diritti umani in Yemen e quali informazioni e dati fossero stati considerati per autorizzare i trasferimenti;

considerato che:

il 19 gennaio 2016 il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova ha dato risposta a entrambe le interrogazioni;

le risposte sottolineano la preoccupazione del Governo in merito alle conseguenze umanitarie del conflitto in Yemen e ribadiscono l'impegno del nostro Paese nel conformarsi alla normativa nazionale e internazionale in materia di autorizzazioni alle esportazioni di armi, che prevede una valutazione caso per caso basata su specifici criteri, procedure e adempimenti;

per quanto riguarda le esportazioni di armi verso l'Arabia saudita, il sottosegretario Della Vedova ha ricordato come il Paese faccia parte della coalizione anti Daesh e come non ci siano provvedimenti di *embargo* internazionale in merito;

il sottosegretario ha altresì segnalato come quasi tutti i *partner* UE continuino ad autorizzare esportazioni di materiali della lista militare comune europea verso i Paesi impegnati nell'intervento;

considerato altresì che:

in data 25 febbraio, approvando una risoluzione sul conflitto in Yemen, il Parlamento europeo ha approvato un emendamento che riconosce la necessità di fermare il flusso di armi nella regione;

l'emendamento invita l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza UE, Federica Mogherini, ad avviare un'iniziativa perché la UE imponga un *embargo* sulle esportazioni di armi verso l'Arabia saudita, accusata di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale in Yemen;

in questo contesto, la vendita di armi all'Arabia saudita viola quanto già previsto dalla posizione comune 2008/944/PESC,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dar seguito alla risoluzione del Parlamento europeo e sospendere immediatamente i trasferimenti di armi verso l'Arabia saudita;

se intenda promuovere un impegno dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, perché venga posto un *embargo* da parte della UE;
se intenda promuovere nelle opportune sedi una rigorosa applicazione di quanto già previsto dalla posizione comune 2008/944/PESC e un rafforzamento del ruolo di monitoraggio dei Parlamenti nazionali.

(4-05395)

SAGGESE - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

in attuazione dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è in corso di emanazione il decreto con il quale si provvede alla riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

al fine di migliorare il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, sono istituite le Soprintendenze per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio, quale risultato della operazione di fusione e accorpamento, su tutto il territorio nazionale, delle Soprintendenze per l'archeologia e delle Soprintendenze per le belle arti e il paesaggio;

conseguentemente, è stato disposto l'accorpamento e la fusione delle unità dirigenziali, tra le quali quella afferente al comune di Napoli;

in particolare, il Ministero ha deciso che per il comune e per la provincia di Napoli siano istituite due direzioni archeologiche, belle arti e paesaggio, una per il comune di Napoli e una per l'area metropolitana, entrambe con sede nella città di Napoli;

considerato che:

l'art. 1 dello schema del decreto ministeriale recita: "La nuova articolazione territoriale, che realizza una distribuzione dei presidi più equilibrata ed efficiente, è stata definita tenendo conto del numero di abitanti, della consistenza del patrimonio culturale e della dimensione dei territori";

tale definizione dell'assetto e del numero delle sedi dirigenziali in Campania nell'ambito della riorganizzazione del Ministero, indipendentemente dai contenuti e dalle finalità poste alla base di questa decisione, comporta inevitabilmente dei problemi gestionali e organizzativi;

collocare due Soprintendenze nello stesso territorio mal si concilia con l'immagine che la Soprintendenza offre come istituzione nella sua storia centenaria, e con il suo essere riferimento amministrativo e culturale per l'intera provincia;

il numero ridotto del personale che presta attualmente servizio presso la Soprintendenza per le belle arti e il paesaggio mal riuscirebbe a rendere in modo adeguato il proprio servizio al cittadino, e l'introduzione della nuova organizzazione territoriale e funzionale pregiudicherebbe lo svolgimento delle funzioni tutorie a cui per legge la Soprintendenza è tenuta ad assolvere;

non si comprendono, quindi, le motivazioni che hanno portato a istituire due sedi dirigenziali nella stessa città, contrariamente, invece, a quanto operato in analoghe situazioni, come ad esempio a Milano, fatta eccezione per Roma capitale;

qualora il criterio di suddivisione dell'attuale città metropolitana in due parti, istituendo le "nuove" Soprintendenze e distinguendo la città di Napoli dalla sua area metropolitana, fosse stato quello di offrire al cittadino servizi più adeguati, anche in ragione del numero dei residenti, si osserva che il fatto di avere collocato entrambe le sedi dirigenziali a Napoli è in evidente contrasto con il criterio presunto dell'ottimizzazione del servizio da rendere, posto a base della riorganizzazione;

l'istituzione di due direzioni archeologiche napoletane comporterà impedimenti e ritardi nella gestione di tutti i progetti già programmati o in via di definizione a favore della città e dell'area di Napoli;

rilevato che, inevitabilmente, l'istituzione di altri uffici periferici quali i parchi archeologici dei Campi Flegrei (il cui perimetro ingloba anche parte del territorio di Napoli) e di Ercolano, nonché la prevedibile attribuzione della tutela di alcuni comuni al dirigente della Soprintendenza speciale di Pompei, potrebbe rendere auspicabile l'assegnazione alla sola Soprintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio per il comune di Napoli, con sede a Napoli, del restante territorio della provincia, coincidente con l'area metropolitana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nella più ampia condivisione delle preoccupazioni

esprese, intenda verificare e integrare il provvedimento di riorganizzazione relativo all'area napoletana.

(4-05396)

[MANCONI](#), [SANGALLI](#), [AMATI](#), [COCIANCICH](#), [Elena FERRARA](#), [MAZZONI](#), [PUPPATO](#), [ROMANO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il conflitto in Darfur, a 13 anni dal suo inizio, non cessa di fare vittime e le violazioni dei diritti umani in Sudan proseguono impunemente;

il 15 gennaio 2016, sono ripresi i bombardamenti da parte delle forze armate sudanesi che stanno compiendo *raid* aerei in Darfur, sulla zona montuosa di Jebel Marra, come testimoniano i caschi blu della missione di *peacekeeping* in Sudan e le immagini satellitari diffuse con l'annuale rapporto di "Italians for Darfur" sulle crisi e i conflitti nel Paese;

la nuova campagna aerea ha causato circa un migliaio di vittime, la distruzione di 124 villaggi, e lo sfollamento di 87.000 persone solo nelle ultime 4 settimane;

le persone costrette alla fuga dai nuovi scontri nell'ultimo anno sono oltre 150.000 e i bisognosi di aiuti umanitari in Darfur sono circa 4 milioni, 2 dei quali ospitati nei campi profughi interni;

non si intravede una soluzione pacifica del conflitto e le denunce di violenze contro civili sia nei villaggi delle province sia nei dintorni e all'interno dei campi per sfollati del Darfur, ma anche in Kordofan e nello stato del Nilo blu stanno aumentando;

organi di stampa, tra cui l'autorevole "New York Times", hanno pubblicato inchieste su scandali e casi di corruzione e di omissioni che coinvolgevano alti vertici dell'Onu nell'ambito delle attività e nell'assegnazione di incarichi della missione "Unamid", di cui alcune componenti avrebbero coperto crimini e violazioni dei diritti umani in Sudan da parte del Governo;

la missione ibrida di *peacekeeping* di Nazioni Unite e Unione africana, 27.000 unità dispiegate nel corso di 8 anni, di cui la maggior parte africani, non è riuscita a garantire quanto il mandato della risoluzione approvata all'unanimità nel 2007 dall'Onu prevedeva, ovvero la protezione della popolazione civile e il mantenimento della pace, mai del tutto raggiunta nella regione;

attualmente l'Ocha (Office for the coordination of humanitarian affairs), agenzia per gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, garantisce assistenza di varia natura a 5, 2 milioni di persone, per mancanza di cibo e mezzi primari di sussistenza a oltre 4 milioni, e a 1,2 milioni di bambini malnutriti;

l'Onu sta valutando, su pressione delle autorità sudanesi, una "*exit strategy*" della missione Unamid dal Paese, azione che determinerebbe il collasso del già precario sistema di soccorso umanitario e di protezione della popolazione civile;

visto che:

il 25 febbraio 2016 la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato ha acquisito il resoconto di un anno di violenze e di violazioni di diritti umani, realizzato da Italians for Darfur, e ha ascoltato la testimonianza di Niemat Ahmadi, sopravvissuta del genocidio fuggita dal Sudan dopo aver ricevuto 2 volte minacce di morte e rifugiata negli Stati Uniti, dove ha fondato un'organizzazione internazionale per i diritti umani, "Darfur women action";

la signora Ahmadi ha dichiarato con fermezza che il Governo sudanese sta attuando la "soluzione finale" in Darfur e ha rivolto un appello ai parlamentari e al Governo italiano, nonché all'Europa, che la scorsa settimana ha previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro per arginare i nuovi flussi migratori dall'Africa sub-sahariana, affinché ottenga la cessazione dei bombardamenti da parte del Governo del Sudan a fronte degli accordi economici e di cooperazione sottoscritti tra le parti,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, visti i considerevoli rapporti diplomatici ed economici con il Sudan, per chiedere conto al Governo sudanese della recrudescenza dell'azione militare nell'area del Jebel Marra;

se, attraverso i rapporti diplomatici, si possa favorire la ripresa dei colloqui di pace e la cessazione dei bombardamenti e delle ostilità.

se e quali azioni possa mettere in campo la nostra cooperazione all'interno del sistema dell'assistenza

umanitaria delle Nazioni Unite o dell'Unione europea per portare generi di primo conforto e assistenza sanitaria agli sfollati del Darfur coinvolti e colpiti nei recenti attacchi.

(4-05397)

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [URAS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è, da lungo tempo, il parametro attraverso cui vengono stabiliti l'accesso e la fruibilità di molte agevolazioni indirizzate a prestazioni di natura sociale;

tale parametro è stato al centro di numerose critiche nel corso degli anni a causa della sua inadeguatezza a rappresentare in modo puntuale la situazione economica dei nuclei familiari, dando avvio ad una riflessione circa l'opportunità di modificarlo per evitare distorsioni nell'accesso ad alcune prestazioni e diritti fondamentali;

la riforma dell'ISEE è stata attuata attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in vigore dal gennaio 2015, con l'obiettivo di considerare i reali redditi delle famiglie e le voci di spesa a loro carico (affitti, famiglie numerose, con presenza di minori o disabili) e di rimodulare l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP): un'operazione che ha generato sin da subito perplessità e allarmi da una pluralità di soggetti, come le persone disabili o gli studenti, per quali il calcolo dell'ISEE risulta necessario nell'accesso ad alcune prestazioni fondamentali;

in particolar modo, è apparsa da subito la macroscopica distorsione generata dall'aver qualificato come reddito anche quanto percepito per la propria condizione di disabilità, ossia la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento;

in questo modo la riforma dell'ISEE ha, paradossalmente, peggiorato gli effetti distorsivi nella valutazione dei redditi dei nuclei familiari, con il risultato di impedire alle persone disabili la possibilità di usufruire di alcuni servizi pubblici e prestazioni sociali gratuitamente o a costi contenuti;

in merito si è espresso il TAR de Lazio, accogliendo parzialmente 3 ricorsi presentati contro il decreto. Con la sentenza n. 2458 del 2015 il TAR ha ritenuto il decreto illegittimo nella parte in cui include nel computo ISEE le provvidenze economiche erogate dallo Stato a sostegno della disabilità;

il 29 febbraio 2016, in seguito al ricorso presentato dal Governo contro la sentenza del TAR, il Consiglio di Stato ha accolto quanto affermato dal Tribunale amministrativo, chiarendo come la disabilità non possa essere considerata quale fonte di reddito o remunerazione, e come l'irragionevolezza di tale principio sia in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;

il Consiglio di Stato ha, inoltre, ricordato al Governo che le indennità e il risarcimento sono misure a favore di individui che si trovano in una condizione di svantaggio, e hanno l'obiettivo di correggere tale condizione di disuguaglianza. È evidente, dunque, come esse non costituiscano in alcun modo un vantaggio per le persone con disabilità;

già con l'ordine del giorno G/2111-B/19/5 al disegno di legge di stabilità per il 2016 i senatori Petraglia, Uras e De Petris avevano richiesto al Governo di intervenire con urgenza per risolvere tale *vulnus* a diritti delle persone disabili, atto accolto dal Governo come raccomandazione durante la discussione in Commissione permanente;

è necessario che il Governo corregga il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella parte considerata illegittima dalle sentenze, sopprimendo la parte che considera pensione e indennità come reddito,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno condotto il Governo a dimostrare tale rigidità, anche attraverso il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR, in una questione tanto delicata e manifestamente lesiva dei diritti delle persone con disabilità;

quali iniziative normative intenda prendere, nell'immediato, per porre rimedio a tale *vulnus*, rispettando in tal senso le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato e correggendo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

(4-05398)

PAGLIARI - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

le commissioni mediche delle ASL hanno, tra l'altro, la funzione relativa al riconoscimento delle inabilità, ai fini della concessione dei benefici economici, in favore delle categorie protette, ai sensi della legge n. 104 del 1992 e, per i minori in obbligo scolastico, dell'indennità di frequenza; tali commissioni hanno discrezione di richiamare a controlli periodici i soggetti interessati, al fine di confermare o revocare i predetti benefici;

considerato che:

in attuazione del decreto-legge n. 4 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2006, art. 6, comma 3, il decreto ministeriale 2 agosto 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze ha previsto l'"Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante", con carattere permanente ed irreversibile, di cui ai seguenti punti:
7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Stadiazione internazionale della specifica patologia. Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati.
8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento. Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili;
rilevato che le predette commissioni disattenderebbero in larga parte, il citato decreto ministeriale del 2007, richiamando di fatto a controlli periodici (con frequenza annuale/biennale) minori con patologie rientranti ai citati punti 7 e 8;

tenuto conto, altresì, che le predette visite di verifica comportano per le famiglie dei soggetti interessati oneri economici significativi (assistenza di uno specialista di fiducia, produzione recente ed aggiornata di perizie e certificazione medica specialistica),

si chiede di sapere:

se la circostanza descritta sia nota;

se si ritenga di dare indicazioni alle commissioni sanitarie circa la puntuale applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2007, al fine di escludere dalle visite di controllo per verifica della "permanenza stato invalidante" i soggetti, tra gli altri, in condizioni neurologiche invalidanti e irreversibili (n. 7 e 8 dell'allegato al decreto ministeriale).

(4-05399)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02630, dei senatori Campanella e Bocchino, su alcuni presunti tentativi di pressione nei confronti di esponenti politici in Sicilia;

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-02631, del senatore Cotti ed altri, sul divieto dell'esportazione di armi in Arabia Saudita da parte Rwm Italia SpA;

3-02632, del senatore Lucidi ed altri, sulla definizione delle disposizioni contrattuali per il personale impiegato all'estero in attività di cooperazione allo sviluppo;

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-02635, del senatore Lai ed altri, sull'accesso al credito d'imposta da parte delle aziende del Mezzogiorno;

3-02636, della senatrice Granaiola, sull'obbligo di pagamento elettronico per le piccole e medie

imprese;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02633, del senatore Lai ed altri, sui controlli ispettivi da parte di Inail e Inps nei riguardi della società Agricola Agroalimenti Srl;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità)

3-02637, del senatore Mandelli ed altri, sulla vendita di confezioni di anticoncezionali attraverso la ricetta ripetibile.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00522, della senatrice D'Adda ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 583^a seduta pubblica del 1° marzo 2016, a pagina 28, nel titolo del *Doc. IV*, n. 13, alla terza riga sostituire la parola: "signor" con la seguente "senatore" e alla quarta riga eliminare le parole: "senatore all'epoca dei fatti,".

1.5.2.3. Seduta n. 585 (ant.) del 03/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

585a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 3 MARZO 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,38).

Per l'acquisizione di un documento dell'Avvocatura dello Stato

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, ho già più volte chiesto, in Commissione e in Aula, anche al Presidente del Senato, di poter ottenere la memoria che il Governo ha presentato alla Corte costituzionale in materia di adozioni, di *stepchild adoption*. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Poiché la richiedo formalmente da dieci giorni, vorrei sapere dalla Presidenza se ha chiesto al Governo questo atto, affinché anche il Senato ne venga a conoscenza e, nel prosieguo dei lavori in Commissione giustizia, dove sono all'esame materie attinenti, i senatori possano continuare il proprio lavoro, conoscendo quello che «la Repubblica», «Il Sole 24 Ore» e i vari organi di stampa hanno già pubblicato ma che i senatori, formalmente, non hanno ancora potuto conoscere.

[PRESIDENTE](#). Senatore Giovanardi, come le è stato già detto dalla Presidenza, i rapporti tra il Senato e la Corte costituzionale sono regolati dall'articolo 139 del Regolamento. Si tratta di un rapporto in cui il Senato è parte terza. Pertanto, se il Governo lo ritiene, può dare le risposte che reputa opportune in questa sede, e che finora però non ha dato. Non c'è infatti un ruolo cogente, senatore Giovanardi, che il Senato possa esercitare. Quindi, prendiamo atto della sua osservazione, ma le norme così stabiliscono. (*Reiterati commenti del senatore Giovanardi*).

[GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Insomma, la chiedete o no al Governo?

Discussione dei disegni di legge:

[\(1738\)](#) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*

[\(548\)](#) *CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

[\(630\)](#) *SCILIPOTI ISGRÒ. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

[\(1056\)](#) *LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

[\(1202\)](#) *STEFANI. - Disposizioni concernenti la riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

[\(1292\)](#) *GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

[\(1798\)](#) *RICCHIUTI. - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 9,39)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798, nel testo proposto dalla Commissione.

Il relatore, senatore Cucca, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[CUCCA](#), *relatore*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, approda oggi in Assemblea un provvedimento atteso da tanto tempo perché la legge delega che ci apprestiamo ad esaminare è volta ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista

dall'articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51, con le successive modificazioni e integrazioni, che stabiliva che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 maggio del 2016. Questo termine è stato così determinato per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 613, della legge di stabilità 2016.

Si rammenta anche che il termine quinquennale originariamente previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 - decorrente dalla data in cui acquistavano efficacia le disposizioni del medesimo - scadeva il 2 giugno 2004; tale scadenza iniziale è stata successivamente prorogata fino all'intervento legislativo di proroga nella legge di stabilità 2016.

L'articolo 1 del disegno di legge individua il contenuto della delega finalizzato all'introduzione di misure necessarie ad una più razionale gestione del personale della magistratura onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

I decreti legislativi attuativi dovranno inoltre prevedere una disciplina omogenea in ordine alle modalità di accesso, durata e decadenza dell'incarico, al tirocinio, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alla responsabilità disciplinare, ai criteri di liquidazione dell'indennità e alla formazione professionale. Tema questo molto sensibile e per il quale si sono offerte soluzioni estremamente interessanti.

È infine prevista la possibilità di ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore e di estendere i casi di decisione secondo equità.

La Commissione è intervenuta sull'articolo 1 riducendo da due anni ad uno il termine per l'esercizio della delega, limitando poi alle cause di valore non eccedente i 2.500 euro la possibilità di estensione dei casi in cui il giudice di pace potrà decidere secondo equità e, infine, prevedendo - utilizzando come modello la previsione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 - una sezione autonoma del consiglio giudiziario - novità introdotta da questa norma - con la partecipazione di magistrati onorari elettivi, competente per i provvedimenti in materia di magistratura onoraria, fatte salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 2 reca principi e criteri direttivi per ciascuna delle fattispecie contenute nell'articolo 1. Si prevede l'inserimento nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale, superando le distinzioni - altra novità interessante - tra le figure dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei giudici di pace - che verrebbero a confluire nell'unica figura dei giudici onorari di pace - e demandando al Ministro della giustizia la fissazione della loro dotazione organica complessiva. Si prevede, inoltre, un'analogha operazione per la magistratura requirente onoraria, i cosiddetti vice procuratori onorari (VPO), inserita in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari» all'interno dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Sono stabiliti, oltre ai requisiti ed alle modalità di accesso, i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, l'attribuzione della competenza ad emettere il bando di concorso per titoli e la previsione circa la gratuità del tirocinio propedeutico alla nomina. Inoltre, si prevede la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale (corrispondenti al cosiddetto «ufficio del processo») al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle proprie funzioni e con la possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori connotati da minore complessità.

Si prevede che l'incarico di giudice onorario di pace abbia durata quadriennale e che la durata massima dell'incarico - a seguito delle conferme - non possa essere complessivamente superiore a dodici anni, indipendentemente dal tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte, mentre si registra l'abbassamento dell'età a sessantacinque anni per il collocamento a riposo (con la possibilità di elevarla a sessantotto anni solo per i magistrati onorari già in servizio).

I magistrati onorari sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati professionali e si estende a tutta la magistratura onoraria sia la disciplina sulla decadenza prevista per i giudici di pace, sia quella sull'astensione per i giudici ausiliari di corte d'appello. In tema di indennità si prevede, per lo svolgimento dei compiti inerenti l'ufficio del processo, la corresponsione ai magistrati onorari di indennità di importo inferiore rispetto a quelle previste per l'esercizio di funzioni giudiziarie, disponendosi poi, in linea generale, che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative. Voglio precisare che a questo riguardo ho anche presentato un emendamento, di cui parlerò successivamente.

Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha concentrato la sua attenzione proprio sull'articolo 2, apportando allo stesso diverse modifiche. È stato precisato che tutte le competenze relative alla magistratura onoraria sono attribuite alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario. È stata definita con maggior dettaglio la previsione di delega relativa ai requisiti per la nomina, tra l'altro esplicitando che fra i requisiti predetti rientra ovviamente l'aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, nonché introducendo principi e criteri direttivi *ad hoc* sia per quanto riguarda l'indicazione espressa dei limiti di età (da un minimo di ventisette ad un massimo di sessant'anni), sia per quanto concerne il rilievo ostativo delle condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, nonché dell'essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

La Commissione ha dedicato poi particolare attenzione alla riformulazione della previsione contenuta nella lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 2. Nella sua formulazione originaria tale articolo delegava il Governo a «prevedere i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale applicare il giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale», nonché a «prevedere inoltre i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario».

La Commissione ha ritenuto che la prima delle predette previsioni di delega fosse di problematica compatibilità con il disposto dell'articolo 106 della Costituzione - il quale stabilisce che la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli - in quanto tale disposizione costituzionale, come precisato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 99 del 1964 e n. 103 del 1998, impone che i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie soltanto presso un ufficio giudiziario monocratico.

Signor Presidente, stante la complessità della materia, chiederò l'autorizzazione a depositare il testo scritto della mia relazione, o almeno della prima parte, affinché sia pubblicato nel Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CUCCA, *relatore*. Passo dunque a focalizzare alcuni temi, che mi interessa vengano portati all'attenzione dell'Assemblea. Per ciò che riguarda l'illustrazione del contenuto del provvedimento, faccio dunque riferimento al testo normativo, mentre mi pare necessario evidenziare che, dopo l'approvazione in Commissione, sono state apportate alcune modifiche di coordinamento, sulla base del mandato conferito dalla Commissione al relatore, semplicemente per precisare l'ambito di applicazione della normativa transitoria, sotto il profilo temporale, così da eliminare anche talune lievi differenze terminologiche nelle previsioni in tema di incompatibilità.

Sempre a seguito della discussione avvenuta in Commissione e del mandato affidato, ho predisposto alcuni emendamenti che, di fatto, recepiscono i contenuti del serrato confronto avuto in Commissione, i cui lavori si erano conclusi con l'intesa che sarebbero state apportate alcune modifiche in Assemblea. Per questo ho presentato quattro emendamenti, che dovranno essere sottoposti all'attenzione dell'Assemblea ed, eventualmente, potranno anche essere rivisitati. Il primo riguarda la previsione del riconoscimento di un titolo preferenziale per la nomina a magistrato onorario, per coloro che abbiano

concluso positivamente lo *stage* presso gli uffici giudiziari. In tal modo si persegue l'intento, che è una delle finalità di questa legge, di una migliore qualificazione di coloro che accedono allo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie.

Il secondo emendamento riguarda la previsione generale e attiene al riassetto dell'aspetto economico del rapporto e, nel rispetto dello spirito della riforma, tende ad eliminare la disparità di trattamento tra le varie figure di magistrati onorari e, in particolare, tra quelle di giudici di pace da una parte e vice procuratori onorari (VPO) e giudici onorari di tribunale (GOT), dall'altra. Il terzo emendamento è forse quello più innovativo, perché prevede che si passi dal sistema dei tre quadrienni a quattro quadrienni, con l'assegnazione nell'ultimo quadriennio all'ufficio per il processo, salvo specifiche esigenze manifestate dal CSM, che stabilisca invece la destinazione di quei giudici onorari anche alle funzioni giurisdizionali. Il medesimo trattamento è previsto per coloro che, alla scadenza del terzo quadriennio, abbiano compiuto 65 anni di età, consentendo loro di essere confermati per un periodo che permetta il raggiungimento del limite massimo di età. Anche il quarto emendamento è totalmente innovativo e prevede la possibilità di applicare i giudici di pace presso altri uffici, in ragione delle esigenze imprescindibili e prevalenti degli uffici di destinazione, secondo criteri individuati dal CSM.

Infine, mi preme sottolineare molto l'importanza di questo provvedimento, che costituisce ancora una volta l'assolvimento di un impegno assunto dal Governo e in particolare dal ministro Orlando, il quale, fin dal suo insediamento, aveva affermato la necessità, peraltro unanimemente avvertita, del riordino della materia, con l'introduzione di un sistema organico che finalmente regoli tutto il tema della magistratura onoraria nelle varie articolazioni. Se è vero che alla magistratura si accede per concorso, come disposto dall'articolo 106 della Costituzione, è altrettanto vero che la stessa norma prevede la possibilità di nomina dei giudice onorari. Tuttavia, ritengo che quanto accaduto negli ultimi anni, con le proroghe di cui ho parlato all'inizio della mia relazione, non corrisponda alla volontà del legislatore costituente. È accaduto infatti che, per variegati motivi, il sistema giudiziario nei tribunali è arrivato ad essere retto essenzialmente dai giudice onorari, che tra l'altro - è importante sottolinearlo - almeno per il momento, fino a quando non verrà riformulata la pianta organica, sono in misura nettamente inferiore alla richiesta dell'organico, secondo i dati forniti dal Consiglio superiore della magistratura.

Faccio semplicemente l'esempio dei giudici di pace, per i quali, a fronte di 3.420 posti in organico, ne sono stati coperti soltanto 1.509. Evidentemente si è venuta a creare una discrasia, una patologia che dovrà essere affrontata e finalmente risolta dal provvedimento in esame; ripeto, una patologia che ha prodotto una serie infinita di proroghe, con i giudici onorari che vengono prorogati nelle loro funzioni ormai da un tempo infinito: si pensi che qualche giudice svolge le proprie funzioni ormai da ventiquattro anni.

Evidentemente tale patologia è dovuta al sistema, ai vari Governi che si sono succeduti e che non sono stati in condizione di affrontare la materia. Oggi finalmente si arriva al risultato grazie al concorso di tutte le forze politiche che avvertono la necessità del riordino della materia. In questo senso devo ringraziare fin da ora l'apporto assolutamente collaborativo dato da tutte le forze politiche presenti in Commissione, dai funzionari e dall'allora presidente Nitto Palma che, in maniera assolutamente fattiva, ha offerto la sua collaborazione per arrivare a questo testo, che credo sia condiviso da gran parte delle forze politiche, salvo alcuni aggiustamenti che comunque potranno eventualmente essere valutati in questa sede.

Auspico quindi che si proceda nel più breve tempo possibile all'approvazione del provvedimento, perché c'è davvero necessità di un riordino della materia, così da consentire al nuovo sistema di andare a regime. Si tratta soprattutto di dare anche sicurezza - necessaria per chi svolge una funzione così elevata ed essenziale nel nostro sistema, come quella delle funzioni giudiziarie - a tutti coloro che in questi anni hanno vissuto sempre con l'incubo del precariato e col timore che le varie proroghe che si sono succedute non venissero concesse e che quindi non hanno lavorato con la necessaria serenità. Ribadisco quindi il mio ringraziamento a tutti i colleghi della Commissione e l'auspicio è di concludere l'*iter* del provvedimento nel più breve tempo possibile. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.

***SCILIPOTI ISGRÒ** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il 13 gennaio 2015 il Governo presentò il disegno di legge delega n. 1738, recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. Tale disegno di legge ha come origine l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in cui vengono stabilite le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che permettono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari. Esse si applicano fino a quando non sarà realizzato un globale riordino del ruolo e degli incarichi nella magistratura onoraria e sicuramente non oltre la data del 31 dicembre 2009, termine che risulta evidentemente e colpevolmente disatteso dal Governo. Oltretutto il disegno di legge delega arriva nell'Aula del Senato in prima lettura dopo più di un anno dalla sua presentazione.

I tratti principali del disegno di legge delega sono i seguenti. Verrà istituita una nuova figura del giudice onorario che si chiamerà giudice onorario di pace, il quale unirà le figure del giudice di pace a quella dei giudici onorari di tribunale. La nuova figura confluirà nell'ufficio del giudice di pace. La durata del mandato dei giudici onorari di pace sarà, in base all'età, di tre o quattro quadrienni.

In secondo luogo, i nuovi giudici onorari di pace potranno essere inseriti nell'ufficio del processo presso i tribunali ordinari.

In terzo luogo, i compensi saranno regolati delineando un quadro omogeneo e differenziandoli a seconda che si tratti dell'esercizio di funzioni giurisdizionali ovvero di supporto all'attività del magistrato professionale. Potranno immaginarsi sistemi di incentivazione economica articolati sulla base del grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati.

In quarto luogo, i giudici onorari potranno subire dei trasferimenti ad un altro ufficio giudiziario, che abbia la medesima tipologia, per esigenze organizzative del tribunale.

In quinto luogo, verranno previsti nuovi criteri di formazione e riqualificazione della magistratura onoraria, con un periodo iniziale di tirocinio per la nomina a magistrato onorario da svolgersi presso un magistrato professionale. La fase di formazione dei magistrati onorari avrà una durata per l'intero incarico su base decentrata e secondo un modulo unificato individuato dalla Scuola superiore della magistratura. Inoltre, al fine di garantire la massima professionalità del magistrato onorario, per il primo quadriennio questi svolgerà esclusivamente la propria attività all'interno dell'ufficio per il processo.

In sesto luogo, i compensi saranno revisionati.

In settimo luogo, l'incarico sarà impartito per quattro anni. Si potrà ottenere la conferma dell'incarico solo dopo un esito positivo della valutazione d'idoneità, e per ulteriori due volte fino ad un totale di dodici anni.

Questo impianto complessivo, nell'insieme accettabile, arriva nelle nostre Aule con grave ritardo, non solo perché il riordino complessivo, come ho detto prima, era previsto entro e non oltre il 2009, ma anche perché, con un assetto provvisorio, la magistratura onoraria non ha avuto la possibilità di svilupparsi pienamente e con forza, come invece è successo negli altri Paesi d'Europa. In tutta Europa, infatti, i giudici onorari sono sempre in numero superiore (spesso molto superiore) rispetto ai giudici togati. In Germania, per esempio, per circa 19.000 giudici togati ci sono quasi 100.000 giudici onorari; in Francia operano 24.000 giudici onorari e 7.000 giudici professionali. In Italia, invece, il rapporto è inverso, e i giudici togati sono circa il doppio di quelli onorari: ogni 5 giudici onorari ce ne sono 10 professionisti.

Era quindi ora che questo provvedimento arrivasse all'esame del Parlamento, e spero vivamente che l'iter si possa concludere il prima possibile. E mi auguro anche che una serie di errori e di imperfezioni nel testo (per esempio, l'articolo dove si parla di contribuzione volontaria come unica possibilità di copertura previdenziale per i giudici onorari) possa venire corretta dagli emendamenti in Aula, così come è già stato fatto durante i lavori della Commissione, quando diversi emendamenti di Forza Italia sono stati accolti.

In conclusione, alla luce di quanto ragionato mi sento tuttavia di esprimere un parere favorevole e nutrire speranze positive per il futuro. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, arriviamo a questo appuntamento di riforma della magistratura onoraria dopo un lungo *iter* in Commissione, un intervento incrociato tra disegni di legge di iniziativa parlamentare, disegno di legge proposto dal Governo e una lunga serie di relazioni e audizioni in Commissione dei soggetti interessati, giudici onorari di tribunale, viceprocuratori onorari e giudice di pace. Ci arriviamo con un disegno di legge delega che definisce criteri e principi che abbiamo cercato di articolare nella maniera più dettagliata possibile per definire in modo chiaro il quadro al cui interno il Governo si dovrà muovere per mettere mano ad una materia molto complicata che tiene conto di esigenze diverse.

Il primo principio, evidentemente, è quello di una giustizia, quella italiana, che ha bisogno di una serie di interventi di razionalizzazione per il suo funzionamento. Oggi, infatti, uno degli elementi che meno garantiscono la giustizia sociale e la giustizia effettiva in questo Paese è proprio il cattivo funzionamento del sistema giudiziario, dovuto alle sue farraginosità e ad alcune questioni strutturali che fanno sì che il nostro sia uno dei Paesi in cui è più difficile, sia in sede penale che civile, riuscire a raggiungere una sentenza in tempi certi. Sappiamo cosa significhi ciò, non solo in termini di lesione dei diritti delle persone direttamente impegnate a diverso titolo in un procedimento giudiziario, ma anche nei termini di lesione di un diritto generale che, ad esempio, tiene lontani dal nostro Paese investimenti economici importanti proprio per la difficoltà di poter poi contare sul sistema giudiziario e quindi su un sistema di garanzie, di diritti, di regole e di rispetto delle normative realmente efficaci ed efficienti.

La riforma della magistratura onoraria rappresenta solamente un aspetto del lavoro che questo Governo e questa maggioranza parlamentare stanno portando avanti da tempo. Sono già diversi gli interventi previsti dalla Commissione giustizia e altri ancora ne arriveranno, in Commissione e in Aula, per definire una riforma più generale dei procedimenti, e anche dello stesso processo. Qui parliamo di un aspetto importante, che rappresenta il modo in cui gestiamo il sostegno al lavoro ordinario della magistratura che decidiamo di affidare alla magistratura onoraria.

È evidente che, fino ad oggi, c'è stato un *gap* fra la definizione formale di queste figure e il modo in cui effettivamente venivano utilizzate, a partire dalla deficienza del sistema. Infatti, la difficoltà di portare avanti in tempi rapidi i procedimenti attraverso il ricorso alla magistratura ordinaria ha sviluppato un utilizzo della magistratura onoraria e dei giudici di pace abnorme rispetto agli obiettivi e alle funzioni loro assegnate. Anche su questo si cerca di fare chiarezza a partire da un punto che ritengo condivisibile: evitare quella contraddizione che si è creata nel tempo tra magistrati che accedono per concorso ordinario ai ranghi della magistratura e una sorta di magistratura supplente, che va a svolgere compiti di sostegno alla magistratura ordinaria quando quest'ultima non ce la fa. Questo disegno di legge delega si ripropone dunque di individuare uno spazio autonomo, uno spazio definito per la magistratura onoraria.

Quindi, è da salutare positivamente, a mio giudizio, quella semplificazione che riduce a due le figure dei giudici: da una parte, il giudice di pace onorario, inquadrato nell'ufficio del giudice di pace, ma che potrà essere poi indirizzato dal presidente del tribunale presso l'ufficio del processo, che rappresenta una delle innovazioni più significative rispetto alla più generale riforma della giustizia che il ministro Orlando sta cercando, un pezzo alla volta, di mettere a sistema e, dall'altra, la figura del procuratore onorario inquadrato all'interno della procura.

È poi positivo che si definisca in modo più chiaro che queste figure siano effettivamente onorarie e che, quindi, svolgono la funzione non come lavoro prioritario o attività preponderante all'interno della propria funzione professionale, ma come attività aggiuntiva. Da qui, la definizione di un tempo pari a tre - in certi casi quattro - quadrienni per le possibili conferme dell'incarico dopo verifica, posto che la durata *standard* di utilizzo di un professionista come magistrato onorario è pari a quattro anni.

È altresì importante l'aver definito in modo chiaro le competenze. Desidero sottolineare in modo

specifico che si è deciso di tener fuori dalle funzioni del giudice onorario di pace la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, che rimangono nella funzione del magistrato ordinario per la loro particolare delicatezza.

Tra gli emendamenti presentati, desidero sottolinearne due particolarmente importanti. L'emendamento 2.320 stabilisce che i magistrati onorari in servizio possono essere confermati nell'incarico non per tre, ma per quattro mandati di durata quadriennale. Onorevoli colleghe e colleghi, c'è un tema molto importante che il provvedimento in esame deve trattare in maniera molto, ma molto delicata. Stiamo andando a ridefinire una figura nuova e più leggera anche rispetto all'investimento professionale del singolo, in quanto si tratta, per l'appunto, di una funzione svolta solo per una parte della vita ed aggiuntiva all'attività principale esercitata. Non possiamo tacere il fatto che oggi, per esigenze del sistema, abbiamo richiesto a tante persone lo svolgimento della funzione di giudice di pace o giudice onorario, di fatto, come attività preponderante per lunghissimi periodi della propria vita. È quindi evidente che, nel momento in cui alleggeriamo (fatemi usare questa parola nel senso che ho spiegato meglio prima) questa figura, dobbiamo considerare l'investimento professionale ed umano che ogni giudice di pace e magistrato onorario ha fatto negli anni in cui ha svolto questa delicatissima funzione. Per questo, con riferimento al tema del regime transitorio, ben venga quindi l'allungamento a quattro quadrienni della possibilità di riconferma degli attuali magistrati onorari e giudici di pace, anche spostando un po' più avanti il momento di decorrenza del termine, ossia dall'entrata in vigore del decreto legislativo all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi della delega contenuta nel provvedimento. Ricordo che tale modifica è stata apportata dalla Commissione giustizia.

L'altro importante emendamento su cui vorrei soffermarmi contiene una diversa articolazione dell'indennità, differenziando il compenso attribuito alla magistratura onoraria in una parte fissa e una parte variabile. Ciò rappresenta probabilmente un modo per valorizzare al meglio una figura cui, come già accade oggi con i giudici di pace, verranno attribuite una serie di funzioni e affari non definiti in modo netto, ma variabile dal punto di vista numerico e, quindi, dell'impegno nel corso del tempo.

Mi auguro che più avanti potremo esprimere i nostri pareri sui decreti attuativi di questa delega, verificando e rendendoci conto come l'impianto che oggi abbiamo costruito possa effettivamente rappresentare un passaggio di regime dalla situazione precedente alla nuova situazione che andiamo delineando e soprattutto che l'applicazione operativa della riforma che stiamo per varare possa rappresentare un tassello importante nello snellimento del lavoro degli uffici giudiziari, di cui il nostro Paese ha tanto bisogno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI (CoR). Signor Presidente, con il disegno di legge delega in esame, nel testo modificato dalla Commissione, si vuol procedere ad una riforma organica e complessiva della magistratura onoraria, ritenendo non più adeguata l'attuale disciplina della stessa, oggi modulata differentemente a seconda che si tratti di giudici di pace, di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari. A tal fine, si vuol procedere ad una condivisibile predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile indifferentemente ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e agli stessi vice procuratori. Questo era il senso di diversi disegni di legge presentati già dall'inizio della legislatura, perché il tema non è nuovo, ma è oggetto di discussione da diversi anni.

Mi preme a tal proposito rimarcare il carattere di indispensabilità dell'apporto che la magistratura onoraria quotidianamente offre nell'amministrazione della giustizia, specie di prossimità, per qualità e quantità dei procedimenti definiti. Né del resto è prevedibile che la situazione possa in concreto mutare, considerate le notorie carenze di organico del personale di magistratura ordinaria, destinate nel breve termine ad aggravarsi, per un verso in conseguenza dell'accorciamento della carriera di quest'ultimo, con i conseguenti pensionamenti anticipati, e, per l'altro, dei ritardi riscontrabili nell'indizione delle procedure concorsuali. Quindi quello che si può dire è che bisogna confrontarsi con una situazione che non può rimanere all'insegna della precarietà, come avvenuto negli ultimi anni, con una serie di proroghe e di piccoli aggiustamenti. Chi ha avuto esperienze parlamentari più lunghe può ricordare forse meglio di me come ogni volta, dinanzi ad una legge di stabilità, si sia sempre

cercato di fare dei piccoli correttivi in ordine al ruolo, alla durata di questo ruolo e quindi alle funzioni della magistratura onoraria all'interno del più ampio funzionamento della macchina della giustizia.

Ritengo che pensare di poter fare a meno di questo apporto, non solo nel breve ma anche nel medio periodo, sia qualcosa di impossibile, perché - come dicevo prima - il ritardo delle procedure concorsuali della magistratura ordinaria (il numero oggettivo è quello che è) non consente di pensare ad un sistema organizzato diversamente. Ci sono poi note questioni irrisolte da tempo, che non riguardano ovviamente la sola magistratura onoraria, ma il funzionamento di tutta la macchina della giustizia in Italia; penso ad esempio alle dotazioni di personale delle cancellerie. Da qualche mese è in fase di attuazione uno spostamento quasi *manu militari* di personale delle Province o di altri ruoli della pubblica amministrazione verso i tribunali e gli uffici giudiziari. Anche questa è una soluzione di corto respiro, perché assistiamo al fatto che vengono trasferiti d'ufficio dipendenti pubblici che non hanno avuto nessun percorso di formazione professionale o, quando l'hanno avuto, è stato abbastanza limitato; quindi non possono certo far fare un salto di qualità dal punto di vista del funzionamento amministrativo della giustizia. La stessa cosa potremmo dire della dotazione dei mezzi di cui godono i tribunali e gli uffici giudiziari in generale e che sono sempre carenti. Si è attuato il processo civile telematico, ma non tutti gli uffici sono stati dotati di un sistema che funzioni quotidianamente. Quante volte leggiamo di avvocati che non possono depositare gli atti grazie al processo civile telematico, ma devono poi recarsi in cancelleria, cercando insieme al cancelliere, potremmo dire da apprendisti stregoni, una benché minima soluzione.

Vi è poi la nota questione delle sedi: anche su questo punto ci sono state delle modifiche per quanto riguarda la titolarità degli immobili e dei contratti di affitto. Tra Comuni e Ministero c'è stato appunto un passaggio di titolarità, ma anche in questo caso molto spesso la macchina della giustizia è allocata in sedi non soddisfacenti, con tutta una serie di problematiche che quotidianamente avvocati, giudici e personale di cancelleria sono costretti ad affrontare.

Questa è dunque l'occasione anche per pensare, per quanto riguarda il funzionamento della magistratura onoraria, in particolare quella dei giudici di pace, che bisognerebbe fare uno *screening* per valutare quali buone pratiche sono state realizzate e cercare di esportarle o imitarle in tutti i distretti e i circondari del nostro Paese.

Vi è poi anche un altro obiettivo, quello della salvaguardia il più possibile delle sedi locali e dei vari uffici dei giudici di pace, perché in questi ultimi trent'anni quella che era la giustizia di prossimità, a suo tempo articolata nelle vecchie e gloriose preture, è venuta meno. Non c'è più quella vicinanza degli uffici giudiziari, del giudice al cittadino, e seppure questo ha portato ad un risparmio e a un'ottimizzazione della macchina della giustizia dal punto di vista economico, ha allontanato il cittadino dal presidio giudiziario e questo, a mio avviso, in termini di difesa dei valori della legalità e soprattutto di diffusione della cultura della legalità (quindi nell'obiettivo della prevenzione piuttosto che della repressione) è un fatto grave rispetto al quale bisogna confrontarsi.

La decisività del ruolo svolto dalla magistratura onoraria, quindi, attribuisce a questo disegno di legge un particolare rilievo, tanto più in considerazione del fatto che il comparto è stato spesso normato con svariati interventi non sempre coordinati fra loro e, talvolta, poco funzionali - come dicevo prima - rispetto all'esigenza di dare riscontro alla crisi del servizio giustizia, soprattutto in termini di ragionevole durata dei processi.

Proprio in forza di tali considerazioni, noi Conservatori e Riformisti ci siamo impegnati, con le nostre proposte emendative, a rendere questo provvedimento un più efficace strumento di risposta alle summenzionate fondamentali istanze.

Mi riferisco, a mero titolo esemplificativo, a quelle parti della delega che contemplano l'ampliamento delle competenze della magistratura onoraria facendo riferimento alla vaga nozione di «minore complessità» riferita all'attività istruttoria e decisoria, contenuti nel comma 15 dell'articolo 2, alle lettere *b)*, *c)* ed *f)* in relazione, rispettivamente, ai «procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione», alle «cause in materia di diritti reali e di comunione» nonché agli «altri procedimenti di volontaria giurisdizione». La nozione di minore complessità è molto vaga e crea

grandi problemi applicativi. Tali criteri finirebbero con l'attribuire alla parte attrice, quindi all'avvocato di chi inizia la causa, il compito, per la verità assai improbabile, di compiere un vaglio preventivo sulla complessità istruttoria e/o decisoria della controversia; attività che in realtà necessita, a mio avviso, di una qualche limitazione, quanto meno *ratione valoris*. Ciò al fine di scongiurare il rischio di spostare il momento di determinazione della competenza dall'atto introduttivo ad un momento successivo all'instaurazione del contraddittorio, rimettendo quindi al giudice professionale la decisione circa la sussistenza o meno della competenza del giudice di pace. Viene fuori un quadro per cui la causa inizia, ma non si sa se poi prosegua e davanti a quale giudice e se l'avvocato abbia giustamente inquadrato questo concetto di minore complessità. Dunque, i nostri emendamenti perseguono proprio l'obiettivo di risolvere questo problema.

Concludo con l'indicare un'ulteriore proposta emendativa del mio Gruppo che, nel pieno ed effettivo riconoscimento dell'appartenenza all'ordine giudiziario dei magistrati onorari, ne consenta il mantenimento in servizio con le medesime modalità previste per la magistratura ordinaria; ciò anche al fine di valorizzare il patrimonio di esperienza fin qui maturata e dare un giusto riconoscimento a chi negli ultimi anni ha contribuito al pieno funzionamento dei propri uffici facendo una vera e propria scelta di vita. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge d'iniziativa del Governo, unitamente a diversi altri disegni di legge presentati da singoli senatori (tra questi, uno anche a mia firma, oltre che dei colleghi Caliendo e altri), è stato ampiamente discusso in Commissione e ha avuto quindi un ampio e diffuso dibattito, con un approfondimento direi abbastanza insolito nei lavori di questo Senato.

Devo dare atto al senatore Cucca e, visto che, come prevede il Regolamento, non posso rivolgermi direttamente a lui, chiedo a lei, signor Presidente, di trasmettergli l'apprezzamento per la disponibilità a ricevere suggerimenti, spesso indispensabili. Sono stati accolti ben 13 emendamenti a firma del senatore Caliendo e mia. Faccio notare che, nell'elencazione dei requisiti per assumere le funzioni di giudice onorario, al Governo era sfuggito il requisito del possesso della laurea in giurisprudenza. Vedo il Sottosegretario alla giustizia sorridere, ma - ahimè - purtroppo è così. Ovviamente, anche su questo emendamento, tra gli altri, il senatore Cucca - saggiamente devo dire - ha espresso parere favorevole e così il Governo; è, quindi, stato inserito, almeno, il requisito del possesso della laurea in giurisprudenza.

Il provvedimento giunge in questa sede sulla base di un'esigenza, che è dettata dal fatto che l'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998, così come modificato dall'articolo 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, prevedeva che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Al 31 dicembre 2013, termine fissato in un provvedimento di legge, non si era ancora data esecuzione a questa esigenza di riordinare le figure e il ruolo dei magistrati sostituiti procuratori onorari e dei magistrati onorari di tribunale.

Ovviamente, con saggezza e con senso di opportunità e di equilibrio, non ci si è lasciati sfuggire l'occasione di trattare anche la figura, il ruolo e le funzioni del giudice di pace. La figura del giudice di pace in questi ultimi anni ha sopperito in maniera notevole al carico giudiziario dei nostri tribunali. Questa magistratura onoraria ha svolto un ruolo importante, che il Paese le deve riconoscere e che questo Parlamento le deve riconoscere.

La norma, quindi, arriva in questa sede come norma delega. Il Governo dovrà, poi, provvedere ad emanare i relativi decreti attuativi; nel disegno di legge del Governo si disse entro due anni, ma, considerata l'urgenza, un emendamento, sempre a firma del collega Caliendo, mia e di altri, ridusse questo termine da due ad un anno.

Vedete, nel suo complesso non si può dire che non sia una buona norma, ma devo sottolineare che, se oggi è giunta qui come norma più o meno accettabile, è proprio grazie - ed è per questa ragione che

poc'anzi gli ho espresso il mio apprezzamento - al senatore Cucca, che ha tentato in tutti i modi di migliorare il testo. Restano però dei *vulnus*, signor rappresentante del Governo e senatore Cucca; restano talune perplessità anche di rango costituzionale.

Vi ricordo a tal proposito che il secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione recita testualmente: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Questo è un principio peraltro che, con la sentenza n. 40 del 1964, la Corte costituzionale ha ribadito in maniera chiara, ovvero l'esigenza che il giudice non riceva, se non dalla legge, l'indicazione delle regole da applicare al giudizio. Anche la Corte, quindi, è intervenuta, ove mai ve ne fosse stata la necessità, per precisare che le indicazioni per esprimere un giudizio al giudice devono essere date soltanto ed esclusivamente dalla legge.

Quando, però, noi scriviamo all'articolo 2 del presente provvedimento, senatore Cucca - penso che dovrebbe ascoltarmi; non so perché ho questa esigenza - che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possano essere delegati dal giudice professionale, fin qui ci siamo. Infatti, abbiamo immaginato l'ufficio del processo con un giudice professionale e una serie di giudici onorari che devono collaborare ed eseguire disposizioni, pertanto i provvedimenti che definiscono il giudizio non possono essere delegati dal giudice professionale. Tuttavia, poi diciamo: «salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità». Ebbene, questa parte finale della norma comunque consente una deroga al principio costituzionale, ancorché si parli di procedimenti più semplici, poiché, secondo il principio costituzionale, il giudice, nel decidere la controversia, deve avere indicazioni soltanto dalla legge. Non è possibile, per la questione semplice della materia, sfuggire all'applicazione di questo principio costituzionale.

E pongo un problema al Governo: se questo giudice onorario non decide secondo le disposizioni che gli sono state impartite dal giudice professionale, quella sentenza è nulla? È impugnabile? Da dove verrà fuori il suggerimento e l'indicazione del giudice professionale? In questa sede voi avete ancora tempo per correggere.

Il giudice, ancorché le questioni siano semplici, non può decidere su indicazione di altro magistrato, ancorché togato. Questo è un punto centrale, a mio avviso, della questione. Non risulta in alcun precedente dalla Costituzione repubblicana in poi - e direi anche prima - una delega delle funzioni giurisdizionali.

Il giudice professionale non può delegare la decisione che egli ha assunto. Può delegare la funzione ma, nel momento in cui ha delegato la funzione, non può più intervenire, ancorché la questione sia di semplice espedizione, nel determinare il convincimento del giudice nella sentenza che andrà a emanare.

Avete corretto, e anche per questo vi ringrazio, la norma sulla previdenza. Avevate detto che i giudici onorari potevano munirsi di una garanzia previdenziale senza oneri a carico dello Stato. Avevate cioè detto che potevano farsi un'assicurazione previdenziale. Tale previsione è stata espunta, e anche per questo ringrazio il senatore Cucca. Difatti, se un giudice vuole sottoscrivere la polizza lo fa, e non è certamente la legge che gli attribuisce questa facoltà.

Signori, il Governo, e le sue professionalità all'interno dell'organizzazione tecnica del Governo, non possono mandare a questo Parlamento provvedimenti di tal genere, con errori mastodontici e grossolani che forse anche le segretarie del mio studio saprebbero rilevare. Come si fa ad immaginare una figura di giudice che non abbia la laurea in giurisprudenza? Come si fa ad affermare in una legge che c'è la possibilità, per il professionista, di stipulare una polizza assicurativa?

Per quanto mi riguarda, rimane un aspetto, che non trovo secondario ma centrale. Noi a questi signori deleghiamo le funzioni giurisdizionali. Questa è una figura che ormai nel nostro Paese ha un ruolo centrale nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. È giusto dunque realizzare un'unica figura di giudice, ma la scarsa chiarezza sta proprio in questo famoso ufficio del processo. Il giudice appena nominato per i primi quattro anni deve essere impegnato non già in funzioni giurisdizionali ma soltanto in un ufficio del processo.

Cos'è questo ufficio del processo, e cosa fa questo giudice nell'ufficio del processo? Prende la carte da

una scrivania per portarle ad un'altra? È questa la funzione? Il giudice deve avere una funzione giurisdizionale; se ritenete di volergliela affidare, fatelo. Avrei compreso il periodo di quattro anni se fosse stato inserito nell'ambito di un tirocinio, come è previsto per i togati che, appena superato il concorso in magistratura, fanno un cosiddetto periodo di tirocinio al fianco di un giudice per poi assumere le funzioni. Quella, però, è una fase in cui il giudice è un uditore e non ancora un giudice. Se allora lo volevate prevedere, sulla falsariga di ciò che avviene nell'ambito della magistratura onoraria, si poteva pensare ad un periodo di tirocinio. Ma voi, dal primo momento, gli affidate la figura, le funzioni e la collocazione nel ruolo di giudice onorario senza però concedergli la possibilità di svolgere le sue funzioni. Gli affidate delle funzioni che dovrebbero essere proprie delle cancellerie e non di un organo giudiziario. Non vi pare che di questi magistrati onorari abbiamo sinora già approfittato sufficientemente? Non ritenete che il nostro Paese, la nostra organizzazione statale, e in particolare il Ministero della giustizia, abbiano sufficientemente sfruttato questa figura, che non può svolgere funzioni di avvocato in un certo ambito e che ha una serie di limitazioni? Bisogna allora decidere se è onorario o no. Io a venticinque anni circa, qualche anno dopo la laurea, conseguita a ventidue anni, e subito dopo aver superato l'esame di procuratore legale, ebbi l'incarico di vice pretore, che all'epoca si chiamava «conciliatore». Svolgevo, quindi, le funzioni di conciliatore ed era una funzione onoraria perché non era remunerata. Con questa iniziativa legislativa avremmo avuto l'opportunità di superare questo equivoco. Invece l'abbiamo mantenuto: abbiamo lasciato questa figura ibrida che sostiene la magistratura ordinaria, che risolve una serie innumerevole di procedimenti riducendo notevolmente il carico giudiziario.

Abbiamo detto anche in tema di giudizio di equità - anche su questo punto abbiamo presentato un emendamento, che porta anche la mia firma, accolto dal Governo e dal relatore Cucca - che il giudice può decidere controversie di valore fino a 2.500 euro. Secondo me, si poteva andare oltre. Il giudizio di equità è di natura domestica, che una volta era affidato all'allora figura del pretore.

Noi nel nostro Paese abbiamo espresso la più evidente schizofrenia nel momento in cui abbiamo deciso prima di concentrare e poi di decentrare; di abolire il pretore - che era una figura straordinaria - e di introdurre prima le sezioni uniche e poi quelle distaccate. In effetti, il giudice unico di una sezione distaccata non è altro che il pretore di una volta. Abbiamo quindi fatto un giro pazzesco, enorme, andando di qua e di là per cambiare il nome da pretore a giudice unico della sezione del tribunale.

Spero che anche in questa Aula si possano correggere alcuni aspetti di questa norma. Il relatore Cucca, nel momento in cui ha accolto durante i lavori in Commissione ben 13 emendamenti a mia firma, mi ha creato un grosso problema, il problema di rispondere con altrettanta disponibilità con un voto favorevole a questo disegno di legge. Non voglio fare, però, ciò che è stato fatto ieri; intendo lasciare la porta aperta, per vedere cosa accadrà in Assemblea a proposito degli emendamenti presentati: per il momento, indico un voto generalmente favorevole, sulla base delle considerazioni che ho espresso poco fa, lasciando però la possibilità, a seguito dei lavori dell'Assemblea, di cambiare la mia opinione e di oppormi ad una legge che, nel caso siano approvate eventuali ulteriori storture, possa da me non essere condivisa. (*Applausi del senatore Pagnoncelli*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, il mio intervento mira solo a far rimanere agli atti delle osservazioni. Secondo me è pericoloso - se non pericolosissimo - attribuire al Governo una delega per normare il sistema di reclutamento dei giudici, pur facendo riferimento alla giustizia onoraria. Il disegno di legge al nostro esame dice infatti che i giudici onorari saranno reclutati senza concorso, con il titolo della laurea in giurisprudenza. Facciamo un po' di storia: al di là dei vice procuratori onorari (VPO), dei giudici onorari aggregati (GOA) e dei giudici onorari di tribunale, pensiamo alla figura tipo del giudice onorario, cui si richiama un po' quella del giudice di pace. Anche la storia del giudice di pace, del resto, parte da lontano: ricorderete, prima della loro istituzione, la figura del giudice conciliatore, al quale era chiesto di risolvere cause minori, basandosi però soprattutto sull'esperienza personale, sulla maturità e sulla posatezza della sua figura e della sua persona. In questo caso, il giudice conciliatore poteva decidere secondo buon senso e, sicuramente, secondo equità. Questo

aspetto è stato poi trasferito, anche se in modo più regolamentato, alla figura del giudice di pace.

Ci dobbiamo dunque porre la seguente domanda: si può vivere facendo il giudice non professionale? La mia risposta è assolutamente negativa, perché una persona non può intraprendere una carriera a tempo, che durerà quattro anni. È vero che c'è la possibilità di una proroga per due ulteriori quadrienni, ma una persona non può strutturare la propria vita, pensando di svolgere una determinata funzione per soli quattro anni, non sapendo se sarà riconfermata o meno. Ricordo anche che gli interessati a svolgere le varie funzioni di giudice conciliatore, di giudice di pace e degli altri giudici onorari, erano persone molto preparate: si trattava soprattutto di funzionari a fine carriera o a carriera terminata. Si trattava dunque di direttori o funzionari amministrativi, di esperti in materie giuridiche, di avvocati o di professori in materie giuridiche. Quel tipo di esperienza non sarà più possibile: nel disegno di legge si scrive infatti che non potranno essere nominati giudici che abbiano compiuto i sessant'anni o persone che, in ogni caso, siano in quiescenza, ovvero che abbiano concluso una carriera professionale. Inoltre, volendo essere ligi, chi ha scritto il testo sostiene che anche le persone di maturata esperienza giuridica non possono fare il giudice. Effettivamente all'articolo 2 si afferma che non può esercitare le funzioni di magistrato onorario chi nei tre anni precedenti è stato deputato, parlamentare, consigliere regionale, cioè chi è stato legislatore, chi fa le leggi; anche se bene o male, chi fa o chi applica le leggi entra nella materia, la conosce. Inoltre si fa riferimento anche a chi tre anni prima ha ricoperto l'ufficio di difensore civico.

Mi chiedo quindi se vogliamo mettere in piedi una struttura solida, capace, che giudica (visto che si dovrà giudicare ancora secondo equità), scegliendo, una volta stabiliti i criteri con la legge, ma con un margine di elasticità, persone che abbiano effettivamente maturato questa esperienza. In questo caso si impedisce che ciò avvenga. Poi andiamo a vedere se effettivamente c'è la possibilità di creare un *corpus* di esperti parallelo della magistratura ordinaria.

Nel testo si afferma inoltre che la carriera termina a sessantacinque anni e anche in questo caso c'è un po' di incongruenza. Se un minatore, un artigiano, un lavoratore possono lavorare fino a sessantasette anni (dico possono, ma in realtà ora devono lavorare fino a sessantasette anni), è possibile che una persona che deve solo usare la sua esperienza e la testa, cioè il cervello, debba smettere a sessantacinque anni? Anche questo non quadra, non ha una logica.

L'aspetto forse più critico è l'attribuzione al Governo della facoltà di stabilire la remunerazione per chi andrà a svolgere detta funzione. Il testo stabilisce solo che l'indennità dovrà essere inferiore a quella di chi esercita le funzioni giurisdizionali, cioè che il giudice onorario dovrà avere una retribuzione inferiore a quella del giudice. Anche in questo caso però possiamo fare delle ipotesi, in quanto il Governo ha carta bianca. Se l'indennità fosse del 70, dell'80 o del 90 per cento, si dovrebbe concludere che sarà buona. Tuttavia, siccome il Governo deve solo assicurarsi che sia inferiore a quella dei giudici ordinari, potrebbe anche stabilire che sia del 10 per cento e non c'è dubbio che, se fosse così bassa, si scoraggerebbe ogni professionista serio dall'andare a fare il giudice onorario. Non immagino infatti che un avvocato lasci il proprio studio per andare a fare il giudice onorario se l'indennità è così misera; diciamo che il gioco non vale la candela. Se l'indennità sarà così bassa, indubbiamente chiederanno di essere ammessi a questa selezione pletera di giovani, giovanissimi che non hanno intrapreso nessuna carriera, che sono ancora in attesa di iniziarsela, che non hanno una struttura o uno studio. A questo punto, però, mancherà tutto ciò che si chiede a una persona del genere, cioè l'esperienza nel giudicare casistiche particolari secondo buon senso ed equità, e si selezionerà una pletera di soggetti che umanamente non può avere queste qualità perché non ha avuto il tempo di acquisirle.

Se non lo avete ancora letto, il testo dà al Governo due spunti propagandistici, e si tratta di propaganda pura, perché non si fissa nessun altro paletto. Un domani il Governo potrà dire che, tenendo le indennità molto alte, selezionerà una classe di esperti di diritto estremamente elevata e di qualità e potrà così dimostrare di smaltire significative quantità di arretrato. Quindi venderà in termini di immagine pubblica la propria capacità di smaltire tutti gli arretrati della giustizia italiana. Viceversa, come spesso succede al governo Renzi, potrebbe essere preso dalla propaganda in senso preelettorale, come quando sono stati attribuiti 500 euro ad ogni giovane che compie diciotto anni, quasi fosse un

premio di maggiore età. Non abbiamo capito il senso di dare solo a chi ha diciotto anni il premio di 500 euro. Ma potrebbe essere la stessa identica logica del dire: tengo le indennità molto basse, non saranno interessati i professionisti, però potrò propagandare che ho sistemato e dato occupazione a un certo numero di giovani, che altrimenti non avrebbero avuto altre possibilità di lavoro.

In ogni caso il Governo farà propaganda e noi non mettiamo alcun tipo di vincolo o di paletto. Io dico che in questo caso la delega è sbagliata. Bisogna che le leggi le faccia il Parlamento e non lasciare che il Governo, fissati due o tre palettini laschi, possa "slalomare" come meglio crede e fissi le riforme in base alla tempistica pensando: se le elezioni saranno il prossimo anno, forse è meglio che mi venda la carta dell'assunzione dei giovani rispetto a un'altra scelta possibile.

Per onor di cronaca, una buona riforma noi in quest'Aula l'abbiamo vista, peccato che è stata velocemente accantonata: era la riforma presentata dall'allora ministro Castelli che prevedeva il parallelismo giustizia ordinaria?giustizia onoraria. Secondo la suddetta riforma, il giudice onorario è in primo luogo a tempo, esattamente come un parlamentare, e in secondo luogo la sua è una carica elettiva, un mandato vero e proprio, perché il giudice, secondo questa logica che è attualissima, è un buon giudice se è giudicato tale dal cittadino. Troppe volte abbiamo visto magistrati geni del diritto, bravissimi, che hanno superato i concorsi più ardui e difficili, ma incapaci di essere equilibrati, del tutto inadatti a giudicare persone, espertissimi in diritto, ma umanamente incapaci. Una persona del genere con un sistema di cariche elettive sicuramente non sarebbe selezionato come giudice onorario.

In conclusione, ribadisco che è sempre pericoloso attribuire al Ministero della giustizia, cioè a un Governo, la nomina e la conferma, le eventuali proroghe e via dicendo nella scelta dei giudici. Se mettiamo assieme il quadro che sta emergendo in questa legislatura, notiamo come il Governo Renzi, ma in particolare il *premier* Renzi, segretario del Partito Democratico oltre che Presidente del Consiglio, abbia già ottenuto i pieni poteri senza averli mai chiesti. In queste Aule del Parlamento romano l'ultimo *Premier* a chiedere i pieni poteri fu Mussolini, e li ottenne, ma fu il Parlamento a concederglieli. Renzi non ha mai chiesto pieni poteri al Parlamento, ma li ha ottenuti. Renzi ha voluto una legge elettorale che premiasse il suo partito: il partito che vince le elezioni fa un Governo monocolore, della stessa famiglia, e con la seconda riforma ha accantonato il Senato che non avrà più rapporti diretti con il Governo. La famiglia che vincerà le elezioni, che avrà la maggioranza assoluta alla Camera, che si rapporterà con un Governo della stessa famiglia, nominerà tutto ciò che c'è da nominare: dai prossimi Presidenti della Repubblica ai prossimi vertici delle alte cariche della magistratura (Consiglio superiore della magistratura, Cassazione, Corte costituzionale) e via dicendo.

Inoltre, ha voluto la riforma del sistema radiotelevisivo, secondo la quale sempre quella famiglia, quel Governo, quella Camera, il Ministro delle comunicazioni e dei trasporti, nominerà i vertici del sistema radiotelevisivo pubblico, i quali nomineranno a loro volta tutti i direttori di testata, tutti i direttori di rete del sistema radiotelevisivo.

Chi vince le elezioni - e il presidente Renzi ha preteso queste leggi - con la riforma elettorale, la riforma istituzionale e la riforma del sistema radiotelevisivo, prende in mano il Paese. Noi oggi concediamo ai pieni poteri un ulteriore passo, cioè che si possa scegliere anche una branca della magistratura onoraria. Francamente a questo Governo è stato concesso troppo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, questo è un disegno di legge importante, rispetto al quale vorrei spiegare alcune cose perché sembra trattarsi di una legge delega che tocca in modo solo tangenziale tutti i cittadini che sono fuori da queste Aule, ma in realtà interviene su una materia che li riguarda molto da vicino.

Innanzitutto vorrei sottolineare un aspetto di metodo: questa è una legge delega che però la Commissione ha riempito e il *drafting* stesso del disegno di legge mostra come ci sia stata una grossa capacità d'intervento della Commissione su questa delega che è stata puntualmente riempita di aspetti che sono stati accolti. E, devo dire la verità, bisogna rendere merito al relatore Cucca di avere seguito questo processo e di avere dimostrato di avere a cuore l'elaborazione, all'interno della Commissione di

merito, di un disegno di legge che tenesse conto di un problema serio. Infatti, rispetto alla giustizia e alla magistratura onoraria vi è l'incontro di temi molto vari e anche di centri di potere - possiamo dirlo - perché comunque si tratta di un incrocio di potenziale conflitto tra la magistratura di carriera, l'avvocatura e i cittadini stessi. Quindi non è un tema facile e devo dire che in questo la Commissione ha dimostrato di essere capace, contrariamente a quello che il Governo presume di solito delle Commissioni parlamentari. La Commissione giustizia ha avuto quindi il merito di dimostrare le proprie capacità e professionalità.

Restano alcuni aspetti che, trattandosi chiaramente di una legge delega, dovranno essere poi declinati in modo specifico dal Governo e che qui, pur essendo indicati, restano nel vago. Per esempio, quando tra i requisiti vediamo che è stata inserita la professionalità, onestamente io mi domando sempre come si possa definire la professionalità; per contro viene tutto disciplinato in modo estremamente dettagliato: le competenze, gli obblighi, la formazione obbligatoria, i requisiti e le sanzioni. Tutto è disciplinato con una grande attenzione.

Vorrei però fare un passo indietro e parlare della ragione per cui ci si trova davanti alla necessità di disciplinare in modo organico la magistratura onoraria. Il punto principale è che la magistratura onoraria negli ultimi vent'anni è diventata un supporto fondamentale per l'esercizio della giustizia, per l'attività dei tribunali e anche delle procure. Ora, questo non è normale, o meglio poiché noi abbiamo una disciplina che è costituzionale e che prevede che il mondo della magistratura sia organizzato in un certo modo, non è normale che vi sia bisogno per vent'anni della presenza di soggetti che completino il lavoro che i magistrati non riescono a fare.

A tale proposito vorrei aggiungere anche un altro elemento perché la questione non è limitata al carico di lavoro dei magistrati. Possiamo allargarci ampiamente perché il problema riguarda anche le dotazioni organiche del personale e dei funzionari delle cancellerie che non hanno, ad oggi, gli strumenti adeguati per poter esercitare la loro funzione con efficienza. A tale riguardo, io non mi accontento delle cifre perché vede, signor rappresentante del Governo, diventa molto facile indicare le percentuali. Faccio l'esempio del tribunale della mia città che si trova a dover affrontare il più grosso processo per 'ndrangheta che si sia mai tenuto in Emilia-Romagna: 146 rinviati a giudizio per una piccola città come Reggio Emilia. Ora, ci viene detto che la carenza organica è nella norma, anzi addirittura sotto la norma. Quel che però il Governo non fa è andare a vedere la qualità della carenza organica. Se la carenza di organico è infatti tutta concentrata sui funzionari, è evidente che il tribunale non può funzionare, a maggior ragione se deve svolgere il dibattimento per 146 rinviati a giudizio.

Quindi, occorrerebbero maggior concretezza, attenzione e anche l'onestà intellettuale di verificare nel dettaglio le situazioni effettive di possibilità di funzionamento dei nostri tribunali, perché altrimenti il rischio è, come sempre, fare delle grandi chiacchiere per poi alla fine vedere i cittadini che si domandano come mai le cose non funzionano, così diventando facile il giochetto di darsi la colpa gli uni con gli altri.

Passando al merito del disegno di legge, ci sono degli aspetti che mi inquietano. In primo luogo, il provvedimento in esame non risolve quello che evidentemente è un problema strutturale di dotazione organica con riferimento sia ai funzionari e al personale di cancelleria, sia ai magistrati, tanto è vero che si disciplina la presenza della magistratura onoraria quasi come se dovesse diventare - ma non può esserlo - una regola.

Come viene organizzata la magistratura onoraria? Passo agli aspetti che più mi interessano. Si fissa la sua durata in tre quadrienni: ciò significa che il giudice onorario non potrà esercitare la funzione per più di dodici anni complessivamente, perché il Governo si ispira al principio per cui il giudice onorario non deve essere giudice di professione. Chi esercita questa funzione non può svolgerla come mestiere, dovendo avere un'altra attività professionale, quale ad esempio quella di avvocato o notaio. Sfido tutti ad immaginare come si possa svolgere contemporaneamente, in modo corretto ed investendo anche nella professionalità, la funzione di giudice e quella di avvocato. Peraltro, temo non sia sufficiente lo scrupolo con cui nel provvedimento in esame si stabilisce che il magistrato onorario può svolgere la funzione di avvocato ad almeno 50 chilometri di distanza dalla sede in cui esercita. Dispiace, ma

questo non mi sembra un valido presupposto per garantire in modo certo che non vi saranno interferenze tra la funzione giudicante e quella di avvocatura. Questo è un rischio.

Nel disegno di legge in esame sono contemplati tanti strumenti di controllo dell'attività del giudice onorario, però è pur vero che, alla fin fine, tutto viene lasciato alla responsabilità dei singoli, che saranno sottratti al conflitto di interesse per loro volontà e senso di responsabilità, oppure saranno controllati da qualcuno che si prenderà la briga di farlo veramente. Onorevole Sottosegretario, mi dispiace, ma in Italia ciò accade sporadicamente e casualmente. Questa è la mia prima preoccupazione, a cui se ne aggiunge una seconda.

Mettendomi al posto del magistrato onorario, mi sorge la seguente domanda: cosa investo se so che potrò esercitare la funzione per dodici anni e basta? Come faccio ad investire nella formazione obbligatoria e a rispondere ad obblighi che sono tal quali quelli dei magistrati di carriera e al dovere nei confronti delle persone che mi trovo davanti e della struttura in cui sono inserito, se devo provvedere anche al mio studio professionale? Lo dico anche per esperienza familiare, perché mio nonno era pretore onorario e per svolgere questa funzione con serietà non ha curato il suo studio professionale. Questo è un fatto. Ma deve forse essere lasciata alla scelta del singolo la decisione di sacrificare l'una o l'altra funzione, oppure vogliamo costruire un esercito di precari che investirà poco nella magistratura onoraria e tutto nella propria attività di studio, soprattutto perché, se professionisti di giovane età, lo studio dovranno pur crearselo? Come pensate che in dodici anni possano non sviluppare delle competenze professionali anche con riferimento all'attività di avvocato?

Tutto questo è sintomatico di un problema vero. Arrivo al punto centrale, che mi ricorda la legge sulla scuola (tanti altri aspetti del provvedimento mi ricordano il mondo della scuola). Nel provvedimento, laddove si tratta il tema dell'individuazione e della regolamentazione di un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, puntualmente si legge: «senza oneri per la finanza pubblica».

Allora, arriviamo al punto centrale: qui ancora una volta si vuole mostrare un'efficienza del sistema quando, in realtà, non si intendono stanziare delle risorse vere per fare in modo che il sistema funzioni. Allora, signori del Governo e signora Sottosegretario, qui bisogna essere chiari, perché non si può far finta di essere efficienti sulla pelle degli altri, sulla pelle di quelli che poi verranno liquidati e buttati via come le scarpe vecchie, così come succede nella scuola, o sulla pelle di quelli che dovranno decidere se mandare in malora lo studio o se fare in modo approssimativo un'altra professione. Allora, qua bisogna decidersi: o si decide di stanziare delle risorse e si decide che la giustizia e la scuola sono le due gambe della Repubblica oppure si dice onestamente che non c'è una lira e che quindi ci si deve arrangiare come si può. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Filippin. Ne ha facoltà.

FILIPPIN (PD). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, la legge delega oggi all'attenzione dell'Aula è uno dei tasselli fondamentali per riportare il sistema di giustizia italiano al grado di efficienza che il nostro Paese chiede e merita. Da tempo la magistratura onoraria è in attesa di una riforma organica, come ricordavano alcuni colleghi poco fa; basti pensare che l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (poi successivamente e ripetutamente modificato), consentiva l'utilizzo dei giudici onorari di tribunale (i cosiddetti GOT) e dei vice procuratori onorari (i cosiddetti VPO) fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, che sarebbe dovuto avvenire entro cinque anni dal decreto medesimo, cioè entro il 2003. Così non è stato.

Eppure la magistratura onoraria, per l'impiego concreto che ne è stato fatto in questi anni, è centrale nell'assetto della giustizia e il suo apporto è assolutamente irrinunciabile. La necessità quindi di procedere alla revisione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario che regolano l'impiego dei magistrati onorari è l'occasione per una più ampia rimediazione del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nel suo complesso, che coinvolga anche la figura del giudice di pace, tenendo conto dell'esperienza maturata da questa particolare categoria di magistrati onorari, ai quali, nel corso del tempo, è stata attribuita una sfera di competenza giurisdizionale sempre più ampia.

Ma ogni seria riforma - e questo dovrebbe essere l'intento di questo disegno di legge - non può che

partire dall'esame delle criticità che si sono evidenziate in questi anni. La natura onoraria delle funzioni richiede che esse vengano svolte in modo occasionale e temporaneo; eppure questo principio è stato sistematicamente violato. È un fatto notorio che lo svolgimento delle funzioni onorarie occupi a tempo pieno o semipieno la maggior parte dei magistrati onorari, di fatto diventando un'attività lavorativa precaria, e che il termine di scadenza dell'incarico previsto per legge sia stato prorogato in via d'urgenza. Ma tutto ciò è accaduto perché la magistratura di carriera non sarebbe stata in grado di affrontare il pesante carico del contenzioso senza avvalersi dei magistrati onorari, i quali, nel frattempo, hanno maturato una competenza e una conoscenza professionale che sarebbe stato irrazionale disperdere.

Come conciliare quindi le opposte esigenze? Come garantire l'indipendenza, l'autonomia e la terzietà della magistratura, anche se onoraria? L'intervento normativo proposto dal disegno di legge delega n. 1738 vuole attuare questo obiettivo: riformare organicamente la magistratura onoraria, muovendosi - come si ricordava poc'anzi - lungo tre direttrici fondamentali.

In primo luogo occorre predisporre lo statuto unico della magistratura onoraria applicabile a tutti: ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari.

Per indiscutibili esigenze di semplificazione si è prevista quindi una disciplina omogenea che riguarda: le modalità di accesso; la durata dell'incarico, necessariamente limitato nel tempo; il tirocinio, volto ad assicurare la preparazione dei neomagistrati onorari; la responsabilità disciplinare; l'attribuzione delle funzioni, sostanzialmente a doppia valenza, sia quelle di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia quelle più propriamente giudiziarie; la formazione costante durante tutto lo svolgimento dell'incarico; la liquidazione dei compensi.

La seconda direttrice lungo la quale si muove questo disegno di legge è la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace sottoposto al coordinamento del Presidente del tribunale (ritornerò su questo punto).

Infine, la terza direttrice è quella di rideterminare il ruolo e le funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, attribuendo loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente e, in particolare, attività di collaborazione verso il magistrato professionale, svolte all'interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale, presso la Procura della Repubblica, denominate ufficio del processo. È proprio sul buon funzionamento dell'ufficio del processo che passa in buona parte la scommessa della modernizzazione e dell'efficienza della riforma complessiva della giustizia.

Con il disegno di legge delega n. 1738, il Governo si propone quindi di superare l'attuale disciplina, differentemente modulata per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari. Le figure di giudice onorario di tribunale e di viceprocuratore onorario sono fatte confluire entrambe nell'ambito dell'ufficio del giudice di pace, del quale il Ministro della giustizia provvede a stabilire la dotazione e pianta organica.

In buona sostanza sono attribuite alla magistratura onoraria giudicante tre diverse funzioni: giudice presso l'ufficio del processo; giudice presso l'ufficio del giudice di pace; giudice applicato presso il tribunale.

Particolarmente positivo deve essere considerato l'inserimento dei giudici onorari (di pace) nell'ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario. Si configura come un prezioso aiuto al giudice professionale, per la facoltà che viene attribuita ai neo magistrati onorari di compiere atti preparatori necessari o utili all'esercizio delle funzioni od attività delegabili dal giudice professionale, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che devono essere risolte. Mi auguro, diversamente dal senatore Falanga, che questa attività non si traduca nel mero trasferimento delle carte da un tavolo all'altro.

Parimenti condivisibile è la previsione secondo la quale tali attività sono da svolgere secondo le direttive stabilite dal giudice professionale, al quale il giudice onorario di pace è tenuto ad attenersi nell'espletamento dei compiti delegati.

La proposta normativa è pienamente condivisibile perché diretta ad arricchire e a dare attuazione alla disposizione dell'articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, che ha previsto la creazione, presso i tribunali ordinari e la corte d'appello, dell'ufficio del processo.

In tal senso, quindi, tale proposta normativa va favorevolmente salutata quale ulteriore tassello del percorso di ammodernamento del funzionamento del sistema giudiziario, in sintonia con le esperienze dei più efficienti sistemi stranieri e con alcune prassi virtuose già sperimentate in uffici italiani, che hanno dimostrato come modelli organizzativi di collaborazione funzionale, attraverso la qualificata assistenza all'attività del giudice, siano in grado di offrire un contributo significativo alla capacità di smaltimento degli affari. D'altra, parte tale attività di affiancamento e collaborazione funzionale, oltre a contribuire alla migliore e più rapida definizione degli affari affidati al magistrato professionale, ha l'ulteriore funzione di consentire al magistrato onorario un progressivo avvicinamento all'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie. In questo modo si assicura una più adeguata formazione della magistratura onoraria, seppure nel quadro della specificità della sua funzione.

Il testo proposto merita, inoltre, apprezzamento nella parte in cui attribuisce al presidente del tribunale le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace. In questo ruolo il presidente è tenuto a provvedere a tutti «i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo», alla predisposizione delle tabelle ed all'assegnazione degli affari.

Come è noto, l'attuale assetto normativo costruisce l'ufficio del giudice di pace quale entità autonoma funzionalmente ed organizzativamente, affidata alla direzione da parte del giudice di pace coordinatore. Ciò ha provocato, in numerosi casi, una sorta di sostanziale separatezza dell'ufficio onorario rispetto a quelli professionali del circondario, una situazione che non ha favorito percorsi funzionali di omogeneità, coordinamento e trasparenza.

Appare per questo sicuramente opportuna la riconduzione dell'ufficio alla diretta responsabilità di coordinamento organizzativo e gestionale del presidente del tribunale, cui in ultima analisi viene attribuito il compito di responsabile dell'intero settore della giurisdizione di primo grado nel circondario, allo scopo di garantirne la coerenza ed il coordinamento tra uffici.

Venendo, poi, ad uno dei punti più qualificanti del disegno di legge, deve considerarsi positivamente la volontà di determinare con maggior rigore rispetto al passato (e ho parlato delle ragioni per cui ciò è successo) la durata dell'incarico e la sua temporaneità. Il provvedimento in esame fissa, in particolare, la durata dell'incarico, a regime, in complessivi dodici anni (ossia quattro anni come magistrato onorario presso l'ufficio del processo e, se confermato, in quanto considerato idoneo, ulteriori otto anni come magistrato onorario presso l'ufficio del giudice di pace). Si tratta di una scelta del tutto condivisibile, poiché consente il concreto avvio dell'ufficio del processo, e quindi un incremento della produttività del magistrato professionale e della giustizia nel suo complesso e, nello stesso tempo, gradua, anche in funzione di una progressiva formazione, l'ingresso del magistrato onorario nella organizzazione giudiziaria, consentendogli l'esercizio delle funzioni giurisdizionali una volta trascorso un congruo periodo di affiancamento al giudice professionale.

Resta - e lo sappiamo molto bene - il tema del regime transitorio: un problema di non facile soluzione, considerando che devono trovare adeguata tutela coloro che hanno svolto la necessaria, anzi, indispensabile funzione onoraria ma che, in relazione alla loro fascia di età, al termine del periodo transitorio non avrebbero maturato i requisiti pensionistici e non si troverebbero, evidentemente, più in grado di svolgere alcun'altra attività lavorativa.

Grazie alla collaborazione di tutte le forze politiche (è stato ricordato come il lavoro in Commissione sia stato, sul punto, assolutamente collaborativo), il testo individua una soluzione progressiva, che tiene conto dell'esperienza e dell'età dei giudici di pace, in questo caso in funzione al momento dell'emissione dei decreti legislativi; funzione che potranno svolgere per ulteriori quadrienni, fino ad accompagnarli, in qualche modo, all'uscita dal sistema giudiziario. Ciò non toglie che, in entrata, i nuovi magistrati onorari debbano avere quelle caratteristiche, di cui parlavo poc'anzi, che ne sottolineano l'indipendenza proprio in considerazione della transitorietà e della temporaneità del loro

incarico.

Nella prospettiva tracciata, quindi, che privilegia il carattere onorario della funzione, deve considerarsi positivamente la previsione di una componente retributiva fissa, seppure graduata in funzione delle funzioni specificamente svolte. Deve, infatti, considerarsi che è necessario che il sistema di retribuzione della magistratura onoraria sia compatibile con l'ordinamento vigente. Per cui i giudici di pace nel nostro ordinamento, così come del resto in tutta Europa, sono funzionari onorari e conseguentemente godono di un trattamento economico di natura indennitaria, in conseguenza dell'assenza di un rapporto professionale di servizio. D'altro canto, la scelta di assicurare la partecipazione alla funzione magistratuale onoraria sia dei professionisti sia dei lavoratori dipendenti deve essere salutata positivamente in quanto del tutto in linea con la citata natura onoraria delle funzioni e conferma la connotazione della funzione in esame, nella sua specifica componente, che impone di considerare l'attività giudiziaria prestata in via onoraria come accessoria rispetto all'attività professionale o lavorativa principale svolta da colui che riveste l'incarico.

Si tratta di una scelta che, correttamente, tiene conto dell'assetto costituzionale della magistratura professionale (che impone, anche in funzione dell'assicurazione dello *status* di indipendenza ed autonomia della giurisdizione, l'accesso alla stessa per concorso pubblico) e impone, quindi, una coerente soluzione sul piano retributivo e della durata dell'incarico.

Si collocano, poi, pienamente nella prospettiva onoraria della funzione e devono essere, quindi, integralmente condivise le previsioni che collocano la incompatibilità del giudice onorario determinata dall'esercizio della professione forense, esclusivamente a livello del circondario del tribunale. Si tratta di una soluzione che si armonizza con la natura onoraria e temporanea dell'incarico, atteso che essa presuppone l'individuazione di un punto di equilibrio tra le esigenze sociali connesse all'imparzialità del giudizio e all'assicurazione al magistrato onorario della possibilità di esercitare e sviluppare, anche in vista della cessazione del temporaneo incarico onorario, la professione principale, costituente la principale fonte di reddito.

Questo è un disegno di legge delega, come ricordato dal relatore - che ringrazio per la professionalità, la competenza e la dedizione, insieme a tutti i componenti della Commissione giustizia, a cominciare dall'allora presidente Palma, che su questo disegno di legge hanno profuso tutto il tempo, l'attenzione e il lavoro necessari - che riteniamo sia parte fondamentale di quel processo di modernizzazione del nostro sistema giustizia. Mi auguro pertanto, proprio in virtù del lavoro svolto insieme in Commissione, che questo disegno di legge sia considerato degno di approvazione da parte di tutte le forze parlamentari presenti in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, credo che dobbiamo fare tutti uno sforzo per raggiungere l'unanimità nell'approvazione di questo disegno di legge. Perché dico l'unanimità? Perché lo dobbiamo come attestazione di apprezzamento nei confronti della magistratura onoraria.

La magistratura onoraria del nostro Paese ha garantito la possibilità di rendere giustizia non solo per la sua attività, ma perché ha consentito al sistema complessivo di rispondere alla domanda di giustizia. Non mi riferisco solo agli ultimi tempi.

Badate, ho sentito prima dire che non è giustizia affidarsi ai giudici onorari. Probabilmente non ricordiamo che oltre il 50 per cento di tutta l'attività giudiziaria civile del nostro Paese era svolta dal giudice conciliatore ancora negli anni Cinquanta. Il giudice conciliatore non aveva alcuna attitudine tecnica; era il vero *pater familias*, il vecchio *praetor* di diritto romano.

Abbiamo avuto poi i vice pretori onorari che hanno dato un contributo enorme anche nel momento più triste del nostro Paese, nel periodo del terrorismo, quando alcuni di loro sono stati applicati a costituire i collegi che dovevano giudicare i fatti di terrorismo.

Successivamente, abbiamo avuto una serie di norme, già richiamate, che riguardavano i GOT, i VPO e i giudici di pace. Era quindi necessario intervenire con una riforma organica, che desse una dignità, attraverso un unico statuto della magistratura onoraria. Fu questa la ragione per la quale, nella passata

legislatura, presentai il disegno di legge che ho ripresentato anche in questa legislatura. Il Governo Monti si limitò a due emendamenti, in particolare riducendo l'incompatibilità per gli avvocati, che io avevo previsto di tipo distrettuale, all'ambito del circondario. Il Partito Democratico presentò otto emendamenti e io ho riformulato il provvedimento in questa legislatura tenendo conto di sei di quegli emendamenti.

Dopo una lunga discussione, alla fine, il Governo ha proposto una legge delega. Anche in questo caso, sono stati accettati diversi emendamenti di quelli che avevo presentato, firmati anche dal collega Falanga - come ha poc'anzi ricordato - e siamo arrivati a un confronto che riguarda alcuni nodi fondamentali.

Sull'incompatibilità abbiamo mantenuto l'indicazione del Governo Monti. Per quanto concerne l'attività che devono svolgere i giudici onorari, resto convinto che per i GOT fosse migliore la soluzione, che io proponevo, di una individuazione specifica di attività proprie e non di supplenza del giudice ordinario, come oggi avviene. Tale individuazione avrebbe dato certezza e capacità di misurare quella attività giurisdizionale e, quindi, non può avere degli obiettivi.

Quali sono i passaggi fondamentali per i quali dobbiamo ancora fare una valutazione, tenendo conto degli emendamenti del relatore, che in alcune parti certamente migliorano il testo uscito dalla Commissione? Il primo passaggio è, come ha ricordato la senatrice Filippin, che i giudici onorari di prima nomina svolgeranno le funzioni soltanto nell'ufficio del processo. Su questo punto possiamo essere d'accordo, tant'è vero che non ho ripresentato gli emendamenti che identificavano le attività sin dall'inizio.

Possiamo definire quella dell'ufficio del processo una attività che integra un tirocinio, che doveva avere una durata almeno semestrale (e ho presentato un emendamento perché tale durata sia almeno semestrale). Ma una volta che il giudice onorario ha svolto l'ufficio del processo, è evidente che viene abilitato a svolgere la funzione giurisdizionale, anche da solo, oppure in collegio, e quindi una funzione propria, non più delegata dal giudice all'interno dell'ufficio del processo. Se così è, non possono esservi differenze all'interno dell'attività giurisdizionale, né possono essere assegnati obiettivi ai giudici onorari. Al riguardo, dal momento che non possiamo presentare emendamenti, c'è un emendamento del relatore che apprezzo e che suggerisco di riformulare, sopprimendo il riferimento agli obiettivi che non possono essere assegnati. L'obiettivo riguarda l'attività dell'amministrazione, e non della giurisdizione. Allora, l'unica possibilità è dire che la parte variabile dell'indennità può essere attribuita in relazione al superamento di una percentuale, che corrisponde all'attività media rispetto ai carichi di lavoro.

Se il Consiglio superiore della magistratura individua la valutazione di professionalità in considerazione del carico di lavoro, e quindi dell'attività svolta e della capacità di espletamento delle proprie funzioni - come sarebbe possibile - e il magistrato supera quella soglia, è evidente che può avere diritto alla parte variabile.

Tuttavia, questa stessa distinzione ci porta a dire che non è possibile pensare a un'ipotesi di utilizzazione all'interno dell'ufficio del processo per i successivi otto anni, se non in ragione di fatti oggettivi eccezionali e per un periodo di tempo limitato che non possa superare i sei mesi. Ovviamente, se si accetta questa idea, il relatore ne tenga conto anche nella riscrittura dell'emendamento, perché se si dice che eccezionalmente, per ragioni di salvaguardia dell'ufficio e di attività dell'ufficio del processo, si è costretti a spostare un magistrato onorario che svolge la funzione giurisdizionale nell'ufficio del processo, al massimo per sei mesi, allora anche solo per quei sei mesi non sarebbe corretto attribuirgli una retribuzione diversa, parametrata su quella che percepiva durante l'incarico all'ufficio del processo. A chi svolge attività giurisdizionale e per esigenze eccezionali deve sopperire a una situazione di necessità dell'ufficio del processo manteniamo lo stesso compenso, altrimenti sorgerebbero non solo problemi di costituzionalità, ma anche di disparità tra figli e figliastri per via della scelta da parte del dirigente dell'ufficio.

Concludo con un accenno ai parametri per la durata dell'incarico. Non mi convince il limite d'età di sessantotto anni, neanche per quelli che non sono oggi in servizio, per i nuovi. Abbiamo appena

discusso, in questo Parlamento, in questa legislatura, dell'età di pensionamento dei magistrati e abbiamo fissato l'età a settant'anni: che sia una cosa uniforme e che sia settant'anni anche in questo caso! E se proprio il limite dev'essere sessantotto - e non ho capito perché debba essere tale, perché diventa una presa di posizione che non impedisce la possibilità di un accordo - almeno non sia per quelli in servizio. Costoro hanno dato - diciamo la verità - un forte contributo all'amministrazione della giustizia. Addirittura, quando ero Sottosegretario, sono dovuto intervenire perché alcuni vice procuratori onorari hanno svolto la funzione per circa due anni *gratis*, perché erano adibiti all'attività istruttoria e non avevano avuto l'udienza: fui costretto a modificare il criterio, prevedendo una indennità per un'attività che superasse cinque ore giornaliere. Mi rendo conto quindi che questa situazione va sanata. Non possiamo dire a chi ha quattordici anni di servizio e avrà ancora dei quadrienni, all'ultimo quadriennio - quando ha acquisito la maggior professionalità ammesso che all'inizio non l'avesse appieno - di ritornare all'ufficio del processo. Non è possibile. È vero che l'emendamento del relatore prevede che il Consiglio superiore possa adottare eccezionalmente destinazioni diverse, però quando si prevede che possono svolgere «esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio del processo» mi sembra che si contraddica proprio il criterio dell'adeguatezza della professionalità del giudice di pace.

Detto questo, andiamo a un altro aspetto. Ho presentato un emendamento che riguarda la competenza (non trovo la lettera, però la ricordo a memoria e il relatore mi seguirà). Quando diciamo che appartengono alla competenza del giudice onorario le cause e i provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici, gli affidiamo una materia che, a prescindere dal fatto di essere avvocati o giuristi, tutti sappiamo presentare un elevato livello di difficoltà dal punto di vista della giurisprudenza e dell'evoluzione giurisprudenziale, con oscillazioni che arrivano alle sezioni unite della Corte di cassazione, con alcune sentenze che sono contraddittorie a distanza di qualche anno. Allora, lasciamo loro pure i provvedimenti di volontaria giurisdizione per un intervento immediato, ma eliminiamo le cause riguardanti i condomini.

Un ulteriore aspetto riguarda l'emendamento 2.311, presentato dal relatore. Ribadisco in proposito le osservazioni che ho già avanzato, ritenendo che la materia dei compensi debba rispondere ad alcuni principi. A parità di funzioni, i compensi devono essere uguali, per quanto riguarda la parte fissa, mentre, come ho già detto, dovremmo agganciare la parte variabile a qualcosa di obiettivo, da riscontrare, e non agli obiettivi del singolo giudice.

Si dice poi, alla lettera *i*) del citato emendamento, che occorre «individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità». A parte che le indennità sono veramente ridicole, ma ciò vorrebbe dire, né più né meno, che si cercherà di trovare una soluzione da offrire, come la possibilità di un'assicurazione privata. Questo riferimento non è necessario, altrimenti sembra quasi di prendere in giro le persone. Mi rivolgo dunque al relatore e al Governo: dobbiamo essere in grado di discutere, nel tempo dell'approvazione del provvedimento, con il Consiglio nazionale forense, con la Cassa forense e con l'INPS, per garantire che i periodi in cui si svolgono le funzioni di magistrato onorario possano essere valutati, ai fini dei contributi alla cassa e all'INPS, mediante contributi figurativi, ossia contributi di importo fisso, che pagheranno i magistrati onorari. Così daremo loro una prospettiva, prevedendo che, nel periodo in cui si svolge la funzione di magistrato onorario, si pagheranno i contributi in un determinato modo e che, finito quel periodo, si tornerà a pagare come prima, ma si avrà una continuità nella posizione previdenziale, che si unisce sia alla parte precedente, sia a quella successiva. Invece, così com'è il testo non può essere votato, perché ritengo non sia comprensibile.

Chiedo poi ai colleghi di tener conto di una serie di questioni. Dobbiamo guardare alla funzionalità. Quando i magistrati onorari hanno avuto la responsabilità, hanno dato un contributo enorme all'amministrazione della giustizia, quando cioè sono stati utilizzati secondo un carico di lavoro individuato, tale da poter dare la dimostrazione di essere capaci di smaltirlo e di dare il loro contributo.

A volte parliamo di magistratura onoraria come se fosse una magistratura non dico di serie B, ma

nemmeno di serie C. Invece, non teniamo conto del fatto che i dati statistici ci danno una rappresentazione completamente diversa e non parlo della quantità del lavoro svolto, ma della qualità. Basta considerare una parte della magistratura onoraria di cui non stiamo parlando in questa sede, cioè i magistrati tributari: la percentuale di appello delle sentenze di primo grado della magistratura onoraria non supera il 14 per cento, cioè la stessa percentuale delle sentenze della magistratura ordinaria. Anche in questo caso, se andate a prendere le percentuali di impugnazione delle sentenze emesse dai giudici di pace o dai GOT e di quelle emesse dai giudici del tribunale, vi troverete di fronte a una situazione completamente diversa. Perché non apprezzare questo dato?

Signor Sottosegretario, lei sa meglio di me che - porto l'esempio di un ufficio giudiziario che conosco, perché ci ho vissuto decenni - nella procura di Milano i giudici e i vice procuratori onorari, in uno qualsiasi degli ultimi dieci anni, svolgono più udienze e più processi dei magistrati professionali della stessa procura. Immagino vi rendiate conto della necessità di tener conto di questi dati, di queste situazioni al fine sia di valutare il complesso della legislazione, che di determinare i compensi.

Auspico che la genericità del criterio previsto per i compensi e per molte altre questioni sia almeno accompagnata dall'individuazione di elementi di certezza che diano il senso dell'apprezzamento, da parte di questo Parlamento, della attività della magistratura onoraria.

Concludo il mio intervento senza stabilire ulteriori correzioni, augurandomi che, in queste ore, una interlocuzione seria con la maggioranza ed il relatore, così come è avvenuta in Commissione, possa portare a correzioni che consentano di addivenire ad un'approvazione all'unanimità per la finalità cui ho fatto riferimento. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut e del senatore Buccarella).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome del Senato, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico commerciale «Pier Luigi Nervi» di Rignano Flaminio, in provincia di Roma, che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.

[1738](#) , [548](#) , [630](#) , [1056](#) , [1202](#) , [1292](#) e [1798](#) (ore 11,46)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CUCCA, relatore. Signor Presidente, vorrei ringraziare i colleghi per i loro interventi che hanno sostanzialmente confermato quello che ho detto nel corso della relazione introduttiva relativamente allo svolgimento dei lavori in Commissione. È infatti emersa, in maniera assolutamente chiara, una sostanziale condivisione dell'impianto del disegno di legge, ma sono emersi anche aspetti che forse dovrebbero essere maggiormente approfonditi con un migliore esame degli emendamenti proposti, per arrivare alla soluzione auspicata dal senatore Caliendo, cioè all'approvazione, se possibile, all'unanimità, di questo disegno di legge che segna una pietra miliare nella storia della magistratura onoraria.

Per questo motivo, signor Presidente, avendo apprezzato molti dei suggerimenti offerti nel corso della discussione generale, chiederei di rinviare a martedì prossimo il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, in maniera tale da consentire di trovare soluzioni che migliorino sicuramente il testo e di pervenire quindi ad una approvazione la più ampia possibile da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, rinvio il seguito dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

[LATORRE \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LATORRE \(PD\)](#). Signor Presidente, intervengo quale relatore del disegno di legge n. 1917. Appreziate le circostanze, tenuto conto del carattere impegnativo di una discussione che noi vorremmo svolgere in maniera omogenea, anche per approfondire i contenuti degli emendamenti, ritengo sia il caso di rinviare l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 1917 alla seduta di martedì, augurandomi, anche alla luce delle notizie di queste ore, che possa essere l'occasione per stringerci attorno a questo provvedimento in maniera unitaria.

[PRESIDENTE](#). Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[GRANAIOLA \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRANAIOLA \(PD\)](#). Signor Presidente, vorrei intervenire sulla questione della meningite in Toscana.

Il Ministero della salute lancia un allarme che mette in guardia chi ha intenzione di recarsi in Toscana per il rischio di contrarre il batterio, allarme che fa discutere per l'impatto che crea. È vero che trentuno casi, inclusi sei decessi, attribuibili a sierogruppo C, sono stati segnalati nel 2015 e che, al 26 febbraio 2016 sono stati registrati dodici casi di malattia invasiva, di cui quattro con esito fatale: sono sicuramente dati da prendere in seria considerazione. Ma se il dottor Raniero Guerra, del Dipartimento della prevenzione del Ministero della salute, arriva a lanciare un allarme a Ministeri, istituti, ENAC e Comando generale delle capitanerie di porto, un allarme devastante per il comparto turistico toscano, credo si debba fare maggiore chiarezza sui provvedimenti che sono già stati adottati e su quelli che si potrebbero ulteriormente adottare.

La Regione Toscana sta facendo il massimo sforzo per arginare il diffondersi del batterio. La vaccinazione a tappeto è stata estesa alle aree maggiormente interessate dall'aumento dei casi (parlo dell'azienda ASL Toscana centro), ma dato che la popolazione si sposta continuamente per studio o per lavoro, credo che la vaccinazione dovrebbe essere estesa anche agli *over* quarantacinque in tutta la Toscana. Poiché l'impegno economico messo in campo dalla Regione (oltre sette milioni di euro) è già molto forte, credo che il Ministero dovrebbe stanziare ulteriori risorse, in un'ottica di reale prevenzione e di massima tutela della popolazione e allo scopo di rimediare al grave danno che annunci allarmisti, come quello inviato, possono arrecare al turismo toscano.

Infine, chiedo al Presidente del Senato l'opportunità di facilitare ed incentivare la vaccinazione di tutti i senatori, naturalmente a pagamento, tramite il nostro ambulatorio, in quanto, essendo questo un ambiente chiuso, dovendo noi tutti viaggiare per lavoro o per tornare a casa, dovremmo forse dare un esempio, che sarebbe un ottimo segnale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[ROMANI Maurizio \(Misto-Idv\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMANI Maurizio \(Misto-Idv\)](#). Signor Presidente, mi ricollego a quanto testé detto dalla senatrice Granaiola, però vorrei inquadrare il caso anche da un altro punto di vista, che è quello dell'accordo che si è concluso tra la Regione Toscana e i sindacati medici, che dovrebbe portare - così si dice - a un vero e proprio cambio di passo nella campagna di vaccinazione nei confronti del meningococco C.

Oltre a determinare l'impegno dei sanitari e della guardia medica, che avranno ore aggiuntive da

dedicare all'attività di vaccinazione, i medici riceveranno non solo un contributo per ogni vaccinazione effettivamente eseguita, che si aggira intorno a poco più di 6 euro a fiala, ma anche una sorta di premio in base ai risultati. Devo dire che non si tratta di un *bonus* da disprezzare, visto che il contributo è di 400 euro e per ottenerlo occorrerà vaccinare almeno il 75 per cento dei giovani tra gli undici e i vent'anni. Inoltre, se si supera questa percentuale, il premio salirà a 600 euro, mentre è ancora da definire il meccanismo premiante per quanto riguarda i medici che si impegnano a vaccinare gli adulti e gli anziani.

L'accordo tra i medici e la Regione prevede quindi un massiccio impegno delle aggregazioni funzionali territoriali, le cosiddette AFT, dei medici di famiglia nel tentativo di aumentare i tassi di copertura nei confronti del meningococco C. Tra le novità dell'accordo vi è anche l'aspetto legato alla deontologia professionale, cioè i medici sono tenuti a vaccinare e quindi chi si rifiuta potrebbe essere richiamato dall'ASL piuttosto che dallo stesso ordine dei medici.

Ora, effettuare una vaccinazione dando dei premi a chi vaccina non è un atteggiamento deontologicamente valido, perché è come trasformare la vaccinazione in una merce, mentre la vaccinazione deve essere un servizio. Se un medico si trova di fronte ad un paziente al quale deve consigliare una vaccinazione e il paziente è al corrente del sistema premiale in essere, facilmente il paziente chiederà al medico se gli somministra il vaccino perché funziona o perché prende un premio. Questo è un atteggiamento sbagliato per affrontare un problema come è, secondo me, sbagliato l'atteggiamento dei *media* che mostrano la Toscana come una terra colpita da un'epidemia di meningococco. Capisco la necessità di allertare, ma non dovrebbe essere fatto così.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, il sistema di accoglienza degli immigrati richiedenti asilo, lo sappiamo tutti, sta esplodendo. Ricordo i numeri: alla fine del 2014 erano in 66.000 ad essere ospitati nel sistema, alla fine del 2015 erano 103.000 e una proiezione per il corrente anno parla di oltre 150.000 richiedenti asilo.

Si tratta di un sistema che ha dei costi enormi e lo ha detto Padoan, non la Lega: un miliardo e mezzo solo per l'accoglienza nel 2015 e per quest'anno la proiezione è di oltre 2 miliardi. Molti sono soldi buttati, perché la maggior parte dei richiedenti asilo, come si certifica dopo mesi e anni, sono clandestini che non hanno diritto alla protezione. Nel 2015, il 58 per cento dei richiedenti non ha avuto diritto alla protezione internazionale.

È un vero e proprio *business*, tenuto conto che l'80 per cento dei posti del sistema di accoglienza è retto da strutture temporanee, *hotel*, *resort* e palazzine di privati, dove, appunto, privati, cooperative e imprese hanno riconvertito la propria attività economica. Molti di questi soggetti sono spregiudicati, come la cooperativa Arcobaleno che, fino al 26 febbraio, ha gestito tre strutture nel Comune di Scontrone in Provincia dell'Aquila. In quel caso, dopo un'ispezione dei NAS di Pescara, il sindaco ha provveduto a firmare un'ordinanza di sgombero perché sono state riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie, muffe, odori nauseabondi, sovraffollamento di 33 richiedenti asilo, situazioni di pericolo e tanto altro ancora, che non vado a menzionare.

Ieri ho depositato un'interrogazione rivolta al ministro dell'interno Alfano per chiedere se la cooperativa Arcobaleno ha dei precedenti, se la prefettura dell'Aquila, aggiudicatrice del servizio, intenda rideterminare il compenso corrisposto in questi mesi alla cooperativa, se intenda verificare se esistono altre inadempienze del contratto compiute dalla cooperativa stessa e se, tenuto conto che la cooperativa si è anche aggiudicata il bando per il 2016, il Ministero, attraverso la prefettura, intenda escludere la cooperativa Arcobaleno dall'aggiudicazione dell'appalto.

Aggiungo una riflessione finale: questo non è il primo caso. La convenzione tra la prefettura dell'Aquila e la cooperativa Arcobaleno è stata sottoscritta nell'agosto 2015: ci domandiamo perché la prefettura non abbia fatto dei controlli preventivi, o anche in corso, durante questi mesi, per accertare e contrastare queste gravi violazioni contrattuali per la corresponsione di servizi per i quali la collettività

italiana sta pagando profumatamente. (*Applausi del senatore Candiani*).

FASIOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, credo che sia doveroso far presente che lunedì scorso è stata la giornata mondiale della malattie rare e quindi sia necessario richiamare il Governo al massimo impegno per dare corpo all'articolo 32 della Costituzione, perché la tutela della salute sia garantita a tutti, anche a coloro - sembra pochi, ma non sono affatto pochi a livello mondiale - che sono affetti dalle cosiddette malattie rare o molto rare, orfane di ricerca e di farmaci.

Le malattie rare sono un ampio gruppo di affezioni definite dalla bassa prevalenza nella popolazione. A livello europeo si definisce rara una malattia che colpisce non più di 5 pazienti su 10.000 abitanti (in Friuli-Venezia Giulia sono circa 500). Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra 7.000 e 8.000, ma si tratta di una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Stiamo dunque parlando non di pochi malati, ma di due milioni di persone in Italia e addirittura trenta milioni di persone in tutta Europa. Come ho detto, le malattie rare documentate sono circa 6.000.

In Italia, l'Istituto superiore di sanità ha individuato un elenco di malattie rare esenti dal *ticket*, elenco che comprende attualmente circa 583 patologie. Alcune Regioni italiane hanno deliberato esenzioni per patologie ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279.

Il Servizio sanitario nazionale, pur attento al problema, prevede particolari forme di tutela per le persone affette da tali patologie, quali l'esenzione dalla partecipazione al costo di tutte le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) necessarie per la diagnosi ed il trattamento e la creazione di una rete di presidi sanitari per l'assistenza, ma la strada è tutta in salita e c'è ancora molto da fare.

In media occorrono dai tre ai cinque anni per formulare la diagnosi di malattia rara e spesso sette anni. Spesso si tratta di malattie croniche e ingratescenti. La terapia farmacologica è detta orfana, in quanto c'è scarso utilizzo dei farmaci, il che li rende poco appetibili per l'industria e pertanto la ricerca è scarsa.

Vi sono altresì oggettive difficoltà nella sperimentazione e validazione statistica ed è necessaria una maggiore formazione degli operatori ed un rapporto più stretto con le associazioni. Occorre migliorare la comunicazione con lo specialista per favorire un appropriato percorso assistenziale e, soprattutto, prevedere un adeguato supporto psicologico per il paziente ed i suoi familiari. Non dimentichiamo che il 70 per cento dei malati è costituito da adolescenti e quindi... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatrice Fasiolo, la invito a concludere.

FASIOLO (PD). Si tratta di una sfida per il Sistema sanitario nazionale.

BENCINI (Misto-Idv). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (Misto-Idv). Signor Presidente, colleghi, sono 12.000 i ludopatici ufficialmente in cura: una piccola minoranza rispetto alle persone realmente malate o a rischio. I medici parlano di un fenomeno che riguarda due milioni di persone.

La ludopatia colpisce trasversalmente tutte le classi sociali, ma oggi, grazie anche al dilagare del fenomeno delle *slot machine* e del gioco d'azzardo *on line*, sempre più spesso riguarda giovani, pensionati e persone con già alle spalle difficoltà economiche e disagio sociale.

Per contrastare questo fenomeno si è fatto qualcosa, che però non è assolutamente abbastanza. La mancanza di un quadro legislativo coerente che regolamenti il gioco d'azzardo ha generato in questi anni una serie infinita di ricorsi contro i tentativi di Regioni ed enti locali di mettere paletti per arginare le conseguenze sociali del dilagare dei giochi con vincita in denaro. Si calcola una sentenza ogni cinque giorni. Ciò che ne sta emergendo è una normativa assolutamente disomogenea sul

territorio nazionale e non sufficientemente efficace a contrastare il problema.

La manovra economica ha incaricato la Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali di definire, entro il prossimo 30 aprile, le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie il gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione.

Il timore è che si cerchi un compromesso tra la salute dei cittadini e l'interesse economico che lo Stato ha nel *business* del gioco d'azzardo e non si punti, quindi, a valorizzare e recepire a livello nazionale le esperienze più interessanti ed incisive messe in atto da Regioni ed autonomie locali per contrastare in maniera più efficace un fenomeno così grave e diffuso quale quello della ludopatia.

L'auspicio mio e della componente Italia dei Valori del Gruppo Misto, cui appartengo, è che invece si proceda in ogni caso e in ogni sede legislativa con forza, urgenza e determinazione perché l'attuale diffusione del gioco d'azzardo nel nostro Paese è un cancro sociale, sanitario, culturale e a volte anche criminale, di cui dobbiamo liberarci.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, colleghi, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea e soprattutto della Presidenza una questione molto importante e chiedo alla stessa Presidenza di attivarsi, per quanto di competenza, per informare chi di dovere.

È stato presentato ieri il piano industriale della Perugina. Abbiamo analizzato le proposte fatte ed abbiamo valutato tali proposte come preoccupanti, perché sono stati stanziati un numero cospicuo di euro (60 milioni), spalmati sui prossimi tre anni, ma soltanto per la produzione relativa alla cioccolata (stiamo parlando del famosissimo Bacio Perugina, delle tavolette, eccetera), mentre verranno dismesse almeno due linee produttive. Questo desta preoccupazione, perché è una notizia che arriva a valle di mesi e mesi di voci, dalle quali abbiamo dedotto il fatto che queste linee sarebbero state dismesse. C'è molta preoccupazione per i circa mille dipendenti di questa azienda, che è fondamentale non soltanto per la città di Perugia, ma anche per l'Umbria e per l'Italia stessa, essendo rappresentativa non soltanto del territorio, ma anche di una specificità produttiva molto importante.

Chiedo quindi alla Presidenza di attivarsi, per quanto di competenza, per poter segnalare agli uffici competenti la questione, che desta enorme preoccupazione per quanto riguarda gli aspetti lavorativi e produttivi di quella parte di territorio umbro.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, immagino che lei abbia già predisposto un atto di sindacato ispettivo, che credo possa essere lo strumento che consentirebbe alla Presidenza di sollecitare chiarimenti.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, era il 26 febbraio 1992 (quindi ventiquattro anni fa), quando una piccola cittadina del Nagorno Karabakh, Khojaly, subiva un feroce attacco e un efferato massacro. In quella notte tra il 25 e il 26 febbraio 1992, le forze miliziane armene attaccarono la città e i morti furono più di 600, mentre 1.300 furono le persone che, tra fuggiti ed internati, si trovarono a dover lasciare la città.

Questo, signor Presidente, ci deve riportare all'attenzione un conflitto, quello del Nagorno Karabakh, sul quale sono stati scritti interi libri e trattati. Ci sono risoluzioni dell'ONU e dell'OSCE (ce ne sono ben quattro del Consiglio di sicurezza dell'ONU), ma, a distanza di ventiquattro anni, ancora tutto resta irrisolto.

L'aspetto che drammaticamente preoccupa, guardando l'attualità, è quello che è accaduto nel tempo, cioè lo spostamento delle persone. Vede, signor Presidente, si stima che, tra il 1988 e il 1994, siano stati tra i 750.000 e gli 800.000 i cittadini di etnia azera costretti a spostarsi e ad andarsene dal Nagorno Karabakh, pressati dalle milizie armene. Questo ci porta alla memoria fatti che abbiamo commemorato e che sono avvenuti in Italia settant'anni fa, con i nostri cittadini costretti a spostarsi dalla ex Jugoslavia e ad andarsene.

Signor Presidente, questo intervento è volto a richiedere non solo un ricordo di questo fatto drammatico e sanguinoso, ma anche, attraverso la sua persona, un'attenzione da parte della Commissione esteri. Il presidente Casini potrà certamente raccogliere l'invito ad occuparsi di questa situazione nel corso di una seduta e a verificare, chiedendo opportune audizioni, come la situazione si stia evolvendo e come le risoluzioni approvate dal Parlamento e dalle organizzazioni internazionali siano o non siano state attuate. In questo senso, è opportuno sollecitare anche la politica estera italiana, perché se ne occupi in maniera conclusiva. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Grazie per il suo ricordo, senatore Candiani, cui la Presidenza si associa. Stiamo rendendo noto in tempo reale il suo intervento ai funzionari della Commissione esteri, affinché ne rendano edotto il presidente Casini; così lei potrà verificare la disponibilità del presidente Casini ad affrontare in Commissione, nei modi da lei auspicati, la drammatica vicenda del Nagorno Karabakh, non solo il ricordo, ma anche tutto ciò che poi ne è conseguito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 12,08)*.

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Cucca sui disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798

Il disegno di legge n. 1738, di iniziativa del Governo, è volto ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista dall'articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 maggio del 2016, termine da ultimo così determinato per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 613, della legge di stabilità 2016 (si rammenta che il termine quinquennale originariamente previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 - decorrente dalla data in cui acquistavano efficacia le disposizioni del medesimo, e cioè dal 2 giugno 1999 - scadeva il 2 giugno 2004; tale scadenza iniziale è stata successivamente prorogata fino all'intervento legislativo di proroga sopra ricordato contenuto nella legge di stabilità 2016).

L'articolo 1 del disegno di legge individua il contenuto della delega finalizzato all'introduzione di misure necessarie ad una più razionale gestione del personale della magistratura onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. I decreti legislativi attuativi dovranno inoltre prevedere una disciplina omogenea in ordine, tra l'altro, alle modalità di accesso, durata e decadenza dell'incarico, al tirocinio, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alla responsabilità disciplinare, ai criteri di liquidazione dell'indennità e alla formazione professionale. È infine prevista la possibilità di ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore e di estendere i casi di decisione secondo equità. La Commissione è intervenuta sull'articolo 1 innanzitutto riducendo da due anni ad uno il termine per l'esercizio della delega, limitando poi alle cause di valore non eccedente i 2.500 euro la possibilità di estensione dei casi in cui il giudice di pace potrà decidere secondo equità e, infine, prevedendo - utilizzando come modello la previsione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 - una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi, competente per i provvedimenti in materia di magistratura onoraria, fatte salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 2 reca principi e criteri direttivi per ciascuna delle fattispecie contenute nell'articolo 1. Si prevede l'inserimento nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale, superando le distinzioni tra le due figure - che verrebbero a confluire nell'unica figura dei "giudici onorari di pace" - e demandando al Ministro della giustizia la fissazione della loro dotazione organica complessiva. Si prevede inoltre un'analogha operazione per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata "ufficio dei vice procuratori onorari" all'interno dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sono stabiliti, oltre ai requisiti ed alle modalità di accesso, i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, l'attribuzione della competenza ad emettere il bando di concorso per titoli e la previsione circa la gratuità del tirocinio propedeutico alla nomina. Inoltre si prevede la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale (corrispondenti al cosiddetto "ufficio del processo") al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle proprie funzioni e con la possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori connotati da minore complessità. Si prevede che l'incarico di giudice onorario di pace abbia durata quadriennale e che la durata massima dell'incarico - a seguito delle conferme - non possa essere complessivamente superiore a dodici anni, indipendentemente dal tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte, mentre si registra l'abbassamento dell'età a sessantacinque anni per il collocamento a riposo (con la possibilità di elevarla a sessantotto anni solo per i magistrati onorari già in servizio). I magistrati onorari sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati professionali e si estende a tutta la magistratura onoraria sia la disciplina sulla decadenza prevista per i giudici di pace dall'articolo 9 legge n. 374 del 1991, sia quella sull'astensione per i giudici ausiliari di Corte d'appello ex articolo 70 del decreto-legge n. 69 del 2013. In tema di indennità si prevede, per lo svolgimento dei compiti inerenti l'ufficio del processo, la corresponsione ai magistrati onorari di indennità di importo inferiore rispetto a quelle previste per l'esercizio di funzioni giudiziarie, disponendosi poi, in linea generale, che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative.

Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha concentrato la sua attenzione proprio sull'articolo 2 apportando allo stesso diverse modifiche. Innanzitutto è stato precisato che tutte le competenze relative alla magistratura onoraria, salve le prerogative costituzionali del Consiglio superiore della magistratura, sono attribuite alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Sono state precisate ulteriormente, sviluppando le indicazioni in questo senso contenute nel testo originario del disegno di legge, le modalità per l'ammissione al tirocinio e per la nomina, quelle per la conferma, per la dichiarazione di decadenza, per la dispensa e la revoca, nonché quelle per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati onorari, utilizzando come modello - e adattandolo al diverso contesto normativo - le disposizioni di cui agli articoli 4, 4-*bis*, 7 e 9 della legge n. 374 del 1991, che attualmente disciplinano i profili in questione per i giudici di pace. È stata definita con maggior dettaglio la previsione di delega relativa ai requisiti per la nomina, tra l'altro esplicitando che fra i requisiti predetti rientra ovviamente l'aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, nonché introducendo principi e criteri direttivi ad hoc sia per quanto riguarda l'indicazione espressa dei limiti di età (da un minimo di ventisette ad un massimo di sessant'anni), sia per quanto concerne il rilievo ostativo delle condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, nonché dell'essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione, sia per quanto, infine, attiene al rilievo di precedenti sanzioni disciplinari. La Commissione ha dedicato poi particolare attenzione alla riformulazione della previsione contenuta nella lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 2. La richiamata lettera *b*), nella sua formulazione originaria delegava il Governo a "prevedere i casi

tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale applicare il giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale, nonché a "prevedere inoltre i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario ". La Commissione ha ritenuto che la prima delle predette previsioni di delega fosse di problematica compatibilità con il disposto dell'articolo 106 della Costituzione - il quale stabilisce, al secondo comma, che la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli - in quanto tale disposizione costituzionale, come precisato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 99 del 1964 e n. 103 del 1998, impone che i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie soltanto presso un ufficio giudiziario monocratico, essendo configurabile solo in via eccezionale ed occasionale la possibilità che essi vengano chiamati - come nel caso di supplenza per singole udienze o singoli processi - a svolgere funzioni collegiali, qualora ciò risponda a esigenze straordinarie dell'amministrazione della giustizia. Quanto alla seconda delle citate previsioni di delega di cui alla lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 2, la Commissione ha ritenuto che l'applicazione ivi prevista dovesse essere circoscritta in modo più specifico. Sulla base di tali considerazioni la prima delle previsioni di delega in questione è stata riformulata evidenziando che l'esercizio da parte dei magistrati onorari di funzioni collegiali deve avere carattere eccezionale e contingente, mentre la seconda è stata riscritta escludendo la possibilità che il giudice onorario di pace possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 121, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie. In entrambi i casi si è inoltre limitato l'ambito di applicazione delle previsioni di delega in questione ai casi in cui il giudice onorario di pace abbia compiuto il primo quadriennio.

È stata poi soppressa - in quanto ritenuta priva di qualsiasi effettiva portata normativa - la previsione che consentiva ai magistrati onorari di ricorrere a forme volontarie di contribuzione previdenziale, ma senza oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce il procedimento per l'esercizio della delega prevedendo che lo schema di decreto legislativo venga trasmesso per il parere di competenza, oltre che alle Camere, anche al Consiglio superiore della magistratura ed autorizzando il Governo all'adozione di decreti correttivi entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 4 prevede un regime di incompatibilità che riproduce molte delle disposizioni già contenute nell'articolo 8 della legge n. 374 del 1991 e nell'articolo 42-*quater* dell'ordinamento giudiziario. Rispetto alla disciplina vigente, si segnala peraltro l'estensione dell'incompatibilità già prevista per gli associati di studio anche ai membri dell'associazione professionale ed ai soci delle società tra professionisti, l'introduzione dell'incompatibilità per coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'esclusione dell'incompatibilità per gli avvocati che esercitano la professione forense davanti a speciali giurisdizioni, diverse da quella ordinaria.

L'articolo 5 stabilisce i compiti di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace da parte del presidente del tribunale; l'articolo 6 pone specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura il cui inadempimento può essere valutato negativamente ai fini della conferma dell'incarico.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce, al comma 1, che le disposizioni del disegno di legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il successivo comma 2 dispone che ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, saranno adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali.

L'articolo 8, oltre a contenere la clausola di invarianza finanziaria, specifica che in relazione alla complessità della materia trattata e dell'impossibilità di determinare con esattezza gli eventuali effetti finanziari di ciascuno dei successivi schemi di decreto, qualora uno o più decreti legislativi dovessero comportare nuovi o maggiori oneri, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. La disposizione è stata modificata, nel corso dell'esame in sede referente in recepimento del parere della Commissione bilancio.

Ulteriori modifiche di coordinamento sono state da ultimo apportate nella predisposizione del testo per l'Assemblea, sulla base del mandato a tal fine conferito dalla Commissione al relatore, al fine, tra l'altro, di precisare l'ambito di applicazione della emananda normativa transitoria sotto il profilo temporale e di eliminare talune lievi differenze terminologiche nelle previsioni in tema di incompatibilità.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cappelletti, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Comaroli, Della Vedova, De Poli, Di Giacomo, D'Onghia, Fattori, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Giarrusso, Idem, Lanzillotta, Lezzi, Manconi, Marino Mauro Maria, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Pagano, Pagliari, Pepe, Piano, Pizzetti, Puglia, Puglisi, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rubbia, Russo, Scavone, Serra, Sibia, Sonego, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gambaro, per attività del Consiglio d'Europa; Bisinella, per attività della 1^a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto all'elezione di un Segretario.

E' risultata eletta la senatrice Ornella Bertorotta.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05395 della senatrice Amati ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 25 febbraio al 2 marzo 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 118

AUGELLO: sul mancato funzionamento di collettori fognari a Roma nord (4-01634) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

BERGER: sul sistema Sistri (4-00986) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

BERTOROTTA ed altri: sulla condanna a morte di un uomo in Mauritania per presunta apostasia (4-05140) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

BOTTICI ed altri: su un progetto di riqualificazione architettonica ed urbanistica nel comune di Monsummano Terme (Pistoia) (4-04059) (risp. BIANCHI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

BUEMI: sulle dotazioni di mezzi di difesa idonei delle forze dell'ordine (4-04877) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CENTINAIO: su interventi di valorizzazione territoriale e riqualificazione ambientale di alcune piazze di Bologna (4-05014) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

CONSIGLIO: sulla ratifica dell'accordo bilaterale tra Italia e Francia in merito ai confini marittimi (4-05331) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

FRAVEZZI ed altri: sui costi di omologazione dei campi da calcio in erba artificiale per le società sportive dilettantistiche (4-02531) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

GASPARRI: sui mezzi in dotazione delle forze di polizia e sul loro addestramento antiterrorismo (4-

04891) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

GIOVANARDI: sulla dotazione dei giubbotti antiproiettile alla Polizia di Stato (4-02441) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

LO GIUDICE: sul rispetto dei diritti delle persone omosessuali in Africa, in particolare in Tunisia (4-04613) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

LO GIUDICE ed altri: sul rispetto dei diritti delle persone omosessuali in Africa, in particolare in Tunisia (4-04979) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

MANCONI: sulla situazione di degrado dell'ex carcere di Santo Stefano (Latina), monumento nazionale (4-04592) (risp. BIANCHI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

MOSCARDELLI: sul riconoscimento di bene pubblico demaniale del lago di Paola a Sabaudia (Latina) (4-02690) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

MOSCARDELLI ed altri: sul riconoscimento di bene pubblico demaniale del lago di Paola a Sabaudia (Latina) (4-04985) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

SERRA ed altri: su alcune presunte irregolarità nella gestione della Federazione italiana tennis (4-02301) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

SIMEONI ed altri: sull'inquadramento del personale infermieristico della Polizia di Stato (4-04121) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

Interrogazioni

[BLUNDO](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

durante la consultazione *on line* svoltasi da settembre a novembre 2014 sulla legge "Buona scuola", coloro che hanno lasciato idee, commenti e proposte sul sito hanno individuato tra le priorità "la presenza all'interno di ogni scuola di ordine e grado di un pedagogo e un educatore che costituiscano l'Unità Educativa Scolastica e ricoprono le funzioni strumentali attualmente in capo ai docenti, svolgendo anche un ruolo di coordinamento e di supporto per gli stessi insegnanti, di consulenza pedagogica alle famiglie e di sostegno agli studenti". In questo modo si paventava l'idea che le funzioni strumentali fossero stabilmente esperite da esperti in scienze dell'educazione e della formazione, ma pedagogisti ed educatori non hanno poi fatto parte del piano assunzionale straordinario previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona scuola);

l'Unione europea ha riconosciuto che l'apprendimento è un diritto e un valore da garantire lungo tutto il corso della vita, evidenziando l'importanza dell'educazione non formale al fianco di quella formale e stabilendo altresì che la presenza di specifiche professionalità educative è fondamentale per la realizzazione dell'educazione stessa. Le indicazioni provenienti dall'Unione europea sono però disattese, anche per il fatto che le figure professionali di educatore e pedagogo vivono attualmente una situazione di profonda incertezza professionale per quanto riguarda l'aspetto universitario-formativo, l'inserimento nel mondo del lavoro e, da ultimo ma non per importanza, per il complesso e contraddittorio *iter* legislativo riguardante i rispettivi titoli di studio;

ad incentivare questa incertezza ha sicuramente contribuito l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, che ha trasferito la formazione degli operatori sanitari non laureati nell'ambito dell'ordinamento universitario, demandando al Ministero della salute l'individuazione delle figure professionali sanitarie da formare. Più precisamente con decreto ministeriale n. 520 del 1998, "Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale", si è istituita la figura professionale dell'educatore, indicandolo come "l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e

recupero alla vita quotidiana". Il decreto ha inoltre stabilito l'essenzialità del requisito del titolo abilitante nonché affidato il percorso formativo alle facoltà universitarie di Medicina e chirurgia in collegamento con quelle di Psicologia, Sociologia e Scienze dell'educazione;

anche il Tar della Lombardia, con sentenza del 24 novembre 2015, ha sottolineato che la laurea in Scienze dell'educazione è un requisito fondamentale per svolgere nel migliore dei modi i compiti rientranti nei servizi educativi, assistenziali e psicologici pensati a supporto dei ragazzi e delle loro famiglie;

ritenuto che non vi sono dubbi sul fatto che nella somministrazione dei servizi è fondamentale garantire un livello di competenza e professionalità che sia documentato dai titoli conseguiti. Occorre anche precisare che nell'ambito educativo e socio-sanitario sono stati impiegati in questi anni anche operatori sprovvisti di laurea, il cui bagaglio di competenza, acquisito sul campo, non può essere del tutto ignorato e disperso, come invece attualmente accade nel momento in cui essi vengono ormai sistematicamente esclusi dalla maggior parte dei bandi pubblici di selezione del personale;

ritenuto altresì che, a parere degli interroganti, indipendentemente dalle problematiche strettamente legate allo *status* professionale o meno della figura dell'educatore, sia estremamente urgente anche alla luce di quanto risultato dalla consultazione sulla "Buona scuola", la costituzione di un'unità educativa scolastica all'interno di ogni scuola di ordine e grado, al fine di garantire un supporto adeguato a ragazzi, insegnanti e famiglie in ambito scolastico. A tal proposito, in sede di esame presso il Senato del disegno di legge recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo" è stato accolto un ordine del giorno che impegna il Governo a prevedere la possibilità di garantire all'interno dei poli e dei plessi scolastici una figura di riferimento destinata a fronteggiare situazioni di bullismo, *cyberbullismo* e disagio giovanile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare quanto prima un piano straordinario di assunzione per pedagogisti ed educatori, con laurea in Pedagogia o Scienze dell'educazione, come indicato nella tabella di equiparazione titoli contenuta nel decreto interministeriale 9 luglio 2009, nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado, in modo da dare concretamente seguito a quanto indicato dal corpo docente, dal personale scolastico nel suo complesso e dai cittadini nella consultazione *online* citata;

riconoscendo l'essenzialità del titolo universitario ai fini dell'esercizio della professione, se il Ministro in indirizzo intenda comunque valutare l'opportunità di adottare, anche in collaborazione con le Regioni, iniziative o azioni finalizzate a individuare possibili nuovi sbocchi occupazionali per tutti quegli educatori che risultano sprovvisti della laurea in Scienze dell'educazione, prevedendo il mantenimento del posto di lavoro se in servizio continuativo da almeno 3 anni e un congruo periodo di tempo di 5 anni per il conseguimento dello stesso, al fine di evitare la dispersione delle conoscenze e competenze acquisite da tali soggetti mediante numerose ore di formazione e un'intensa attività sul campo.

(3-02639)

[MORONESE](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [MARTON](#), [CIOFEI](#), [BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [MANGILI](#), [BOTTICI](#), [FATTORI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che: in data 16 dicembre 2013, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico si era conclusa la lunga trattativa tra la dirigenza della Indesit, il Governo e le parti sociali con la firma dell'ipotesi di accordo che prevedeva precisi e stringenti impegni da parte dell'azienda in termini di investimento e riorganizzazione produttiva;

in particolare, nel verbale dell'accordo contenente il piano industriale 2014-2016, sotto la voce investimenti, sono individuati una serie di impegni presi dall'azienda con un investimento per un totale di 83 milioni di euro, fra cui: 43,7 milioni per lo stabilimento di Fabriano (Ancona), come unico polo produttivo per i forni ad incasso (di cui 11,5 milioni su Melano e 32,2 milioni su Albacina), 29 milioni per Comunanza (Ascoli Piceno), come polo produttivo delle lavatrici; 10,3 milioni per Caserta, unico

polo produttivo per frigoriferi, per l'avvio della linea produzione dei piani cottura gas; sono previste, tra l'altro, garanzie per i lavoratori, tra le quali quella di rinunciare a ricorrere all'utilizzo di procedure di mobilità unilaterale dei dipendenti degli stabilimenti italiani fino al 2018; in data 11 luglio 2014, la Whirlpool corporation e Fineldo SpA hanno comunicato di aver sottoscritto un accordo per la cessione della partecipazione detenuta da Fineldo in Indesit company SpA. Whirlpool ha inoltre sottoscritto con alcuni membri della famiglia Merloni accordi per l'acquisto delle azioni detenute in Indesit e, ai sensi di tali accordi, ha acquisito un numero complessivo di azioni rappresentanti il 66,8 per cento dei diritti di voto in Indesit, per un valore di 758 milioni di euro; considerato che:

in data 19 febbraio 2015, le società, in seguito all'avvenuta acquisizione di Indesit company, nel corso di un incontro tenutosi presso il Ministero dello sviluppo economico, hanno dato disponibilità a presentare il piano industriale denominato "Piano integrazione Italia" entro il mese di aprile 2015;

in data 16 aprile 2015, le società hanno quindi presentato il piano d'integrazione 2015-2018 che contempla, oltre al percorso di fusione tra Whirlpool Europe Srl come socio unico e Indesit company SpA, la ridefinizione dell'assetto industriale e delle sedi amministrative e commerciali in Italia. Dal piano di integrazione tra le variazioni più rilevanti risulterebbero quelle riguardanti il sito di Fabriano, che diventerà il centro europeo di produzione dei piani cottura, il sito di Varese, che diventerà il centro europeo di produzione di elettrodomestici da incasso, e i siti di Carinaro (Caserta), con 815 lavoratori, e None (Torino), con 90 lavoratori (di cui 45 impiegati nell'area ricerca e sviluppo e 45 impiegati nell'attività di logistica), per cui è prevista la chiusura. A livello occupazionale sono dunque previsti 1.335 esuberanti, di cui 940 provenienti dalla precedente gestione Indesit e 395 (di cui 150 impiegati nell'area ricerca e sviluppo e 245 impiegati nelle aree produttive) conseguenti al *merger* delle due società;

a seguito di una lunga trattativa del piano industriale per i lavoratori ex Indesit il 2 luglio 2015 è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo quadro da parte di Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni direttamente coinvolte (Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Marche), Whirlpool, Indesit, Confindustria e parti sociali e lavoratori; accordo poi formalizzato il 24 luglio 2015 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

da tale accordo quadro si evince che al fine di accelerare il processo di integrazione delle società e di preparare l'organizzazione in vista della fusione, la cui esecuzione è presumibilmente prevista per il secondo semestre 2016, le società daranno corso ad un'organizzazione funzionale unificata e integrata e all'accorpamento geografico delle attività amministrative; «resta inteso che fino al momento della fusione, ogni lavoratore, indipendentemente dalla funzione e sede in cui opera, rimarrà a tutti gli effetti legali e contrattuali dipendente della sua attuale società datrice di lavoro, e continuerà a vedersi applicare le condizioni contrattuali vigenti con l'attuale datore di lavoro»;

con riferimento specifico allo stabilimento di Carinaro, nell'ambito del piano industriale 2015-2018, riorganizzazione delle produzioni, si precisa che «Le Società, al fine di valorizzare ulteriormente la presenza nel territorio campano, sostenendone l'economia, hanno deciso di destinare un investimento strategico sul sito di Carinaro che sarà in grado di sostenere l'occupazione nel lungo periodo. Il sito verrà riconvertito in "Polo Centrale EMEA per le parti di ricambio e accessori", assumendo un ruolo strategico nell'ambito delle attività di Whirlpool e Indesit. La missione di Carinaro consisterà nella gestione integrata di tutte le attività relative all'evasione degli ordini provenienti da tutti i clienti di Europa, Medio Oriente ed Africa, nello specifico: ricezione delle parti di ricambio e dei prodotti accessori da tutte le fabbriche europee e da fornitori esterni, magazzino, assemblaggio, *kitting*, confezionamento, spedizione. Il progetto verrà realizzato nell'arco temporale di circa 12 mesi dal momento della firma della presente intesa e prevedrà, come principali linee di intervento, le seguenti tappe: graduale cessazione delle produzioni attuali entro dicembre 2015; avvio dei nuovi investimenti per la conversione del sito; apertura di un centro vendita diretto per il personale (cosiddetto mercatino per i dipendenti)»;

nella sezione investimenti, per lo stabilimento di Teverola (Caserta) si prevede inoltre che le società si

impegnino ad attivare un apposito servizio di ricerca e sostegno delle opportunità di reindustrializzazione del sito attraverso una società specializzata investendo un importo fino a 2 milioni di euro, di cui 300.000 euro per la fase di ricerca di possibili investitori e fino ad 1,7 milioni di euro destinati a corrispondere la parte di remunerazione connessa al risultato a favore della società specializzata, ad attivare programmi di riqualificazione del personale Whirlpool e/o Indesit ceduto, a cedere o affittare le aree, i terreni e gli *asset* di proprietà a condizioni vantaggiose e ad attivare appositi servizi di ricerca a sostegno della reindustrializzazione;

l'accordo quadro, formalizzato il 24 luglio 2015 risulterebbe, quindi, in gran parte disatteso, poiché, contrariamente a quanto previsto, non risulterebbero, ad esempio, avviati programmi di riqualificazione del personale, iniziati i lavori di riconversione dello stabilimento di Carinaro; cedute o affittate le aree, i terreni e gli *asset* di proprietà a condizioni vantaggiose;

nell'accordo quadro, inoltre, alla voce "ammortizzatori sociali conservativi", il Ministero del lavoro si è assunto l'impegno di accompagnare l'utilizzo di tutti gli strumenti idonei, di natura conservativa, atti a salvaguardare i livelli occupazionali e a garantire la fruibilità nei limiti delle disposizioni vigenti;

sembrerebbe, inoltre, che per alcuni lavoratori sia stato formalizzato il passaggio di ramo d'azienda da Indesit a Whirlpool, con decorrenza dal mese di gennaio 2016, con conseguenze particolarmente gravose per i dipendenti. Nonostante, infatti, "la comunicazione prosecuzione rapporto di lavoro" inoltrata ai lavoratori dalla Indesit e dalla Whirlpool affermi che «il rapporto di lavoro continuerà senza alcuna modifica del complessivo trattamento economico e normativo», nella realtà, come risulterebbe anche dal verbale dell'incontro del 26 febbraio 2016 tenutosi a Carinaro tra i lavoratori, i sindacati e l'azienda, alcune condizioni sono cambiate. Ad esempio «i cedolini Whirlpool riportano una paga oraria più bassa rispetto al precedente cedolino Indesit»;

inoltre i dipendenti che avevano in corso dei prestiti con cessione del quinto dello stipendio si sono visti trattenere l'intera quota di trattamento di fine rapporto, quota che è stata erogata direttamente in favore delle società finanziarie;

da quanto riferito agli interroganti dai lavoratori sembrerebbe, altresì, che tutti i dipendenti si siano visti trattenere dalla busta paga l'intera quota annuale dell'addizionale regionale e comunale, e che tra l'altro sia stato omesso il calcolo in busta paga, a tutti i dipendenti, delle "detrazioni" e degli "assegni familiari";

al riguardo, a parere degli interroganti, non si comprende come mai il passaggio da Indesit a Whirlpool sia già stato formalizzato, quando nell'accordo quadro del 24 luglio 2015 si precisava che gli effetti legali e contrattuali sarebbero rimasti invariati fino al momento della fusione, che avverrà nel secondo semestre del 2016;

considerato, inoltre, che:

oltre all'accordo quadro formalizzato il 24 luglio, è stato sottoscritto in data 2 luglio 2015 anche l'accordo sindacale stipulato tra la Whirlpool e i principali sindacati volto a definire programmi di incentivazione di natura straordinaria;

tra l'altro, sono previsti uno specifico programma per i pensionamenti o prepensionamenti nonché per i trasferimenti a Cassinetta (Varese) o presso altre sedi;

a tale accordo se ne aggiunge un altro del 28 luglio tra la società Indesit e le parti sindacali, con il quale si definiscono le posizioni in esubero; in particolare per lo stabilimento di Carinaro si prevedono 515 lavoratori in esubero;

considerato altresì che, per quanto risulta agli interroganti:

nel corso delle numerose riunioni sindacali con l'azienda, sarebbero state prospettate diverse ipotesi per risolvere la situazione degli esuberanti. Degli 830 posti di lavoro complessivi presso lo stabilimento di Carinaro, solo 200 sarebbero posti di lavoro salvaguardati, 200 i prepensionamenti, 150 dimissioni volontarie con "buonuscita", 50 trasferimenti a Cassinetta, 100 trasferimenti a S. Giovanni al Teduccio (Napoli), 130 esuberanti soggetti a rotazione fino al 2018 con i 200 posti salvaguardati. Per l'unità di Teverola 300 posti di lavoro persi per la chiusura;

ad oggi, il piano industriale sarebbe parzialmente incompleto e i successivi accordi sindacali in buona,

anzi, in gran parte, disattesi. Ad esempio i lavoratori di Teverola e Carinaro si ritrovano costretti, loro malgrado, a dovere registrare inadempienze: ad esempio, in merito al trasferimento a Cassinetta l'accordo sindacale del 2 luglio 2015 prevede che all'operaio che accetta il trasferimento a Cassinetta venga riconosciuto un importo di 32.000 euro lordi a titolo di transazione novativa, con rimborso spese sostenute per il trasloco, con "la disponibilità a considerare le candidature familiari per possibili posti di lavoro"; di 50 unità lavorative, ad oggi solo circa 27 trasferimenti sarebbero avvenuti "correttamente", gli altri, invece, sono tuttora in attesa di essere trasferiti;

in merito al trasferimento a S. Giovanni a Teduccio di 100 unità lavorative, nessun trasferimento sarebbe finora avvenuto nonostante in 47 si siano resi disponibili;

considerato infine che, per quanto risulta agli interroganti:

circa 350 lavoratori, per mezzo dei legali rappresentanti, avrebbero trasmesso due note, una ad agosto ed una a ottobre 2015, all'attenzione delle società Indesit e Whirlpool e per conoscenza anche al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro per sollecitare il rispetto degli impegni assunti nell'accordo quadro. Le note sino ad oggi non avrebbero ricevuto alcun riscontro;

da recenti dichiarazioni rese alla stampa da Esther Berrozpe, presidente di Whirlpool Emea e vicepresidente esecutivo di Whirlpool corporation (come si legge sull'agenzia "Adnkronos" del 2 febbraio 2016), si apprende che: «Dopo sei-sette mesi dalla firma dell'accordo tutto sta procedendo in linea con i piani e secondo i tempi previsti. Abbiamo iniziato con gli investimenti e anche con gli spostamenti delle linee produttive da alcuni poli ad altri. Diciamo, quindi, che tutto è in linea con i piani, dal punto di vista degli investimenti e anche dei tempi (...). Siamo anche molto confidenti che finalizzeremo il progetto nei tempi previsti con gli investimenti concordati»;

dall'accordo quadro formalizzato il 24 luglio 2015 si evince che le parti si impegnano a monitorare l'avanzamento del piano, con la costituzione anche di un comitato nazionale composto dai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, organizzazioni sindacali, Confindustria, Regioni e società Indesit e Whirlpool che si riunirà con cadenza semestrale,

si chiede di sapere:

quali siano i costi sopportati dallo Stato per sostenere complessivamente i piani industriali di Indesit prima e di Whirlpool poi;

a quanto ammonti l'importo complessivo erogato, sotto forma di ammortizzatori sociali, alla luce degli impegni formalmente assunti dal Ministero del lavoro nell'accordo quadro formalizzato il 24 luglio 2015;

quali siano gli impegni effettivamente onorati rispetto a quelli formalmente assunti nell'accordo quadro;

quale sia il programma, anche in ordine temporale, dell'attuazione degli impegni assunti;

quali siano le soluzioni individuate dall'azienda interessata per risolvere la situazione degli esuberanti, ed in particolare per lo stabilimento di Carinaro;

se i dati riferiti agli interroganti circa il numero di prepensionamenti, trasferimenti ed esuberanti corrispondano al vero e se gli impegni assunti in sede sindacale siano stati rispettati;

a quanto ammonti il numero attuale degli esuberanti a Carinaro;

quale sia la ragione per cui il passaggio da Indesit a Whirlpool sia già stato formalizzato, quando nell'accordo quadro del 24 luglio 2015 si precisava che gli effetti legali e contrattuali sarebbero rimasti invariati fino al momento della fusione, che avverrà nel secondo semestre del 2016;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia stato disatteso l'impegno assunto in tal senso nell'accordo quadro e se siano a conoscenza dei danni economici arrecati ai lavoratori alla luce di questa presunta violazione;

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, siano state intraprese o intendano intraprendere per garantire il rispetto degli impegni assunti con l'accordo quadro, ed in particolare per garantire effettive tutele ai lavoratori;

se le dichiarazioni della presidente di Whirlpool Emea possano essere confermate dal comitato

nazionale che si è costituito in base all'accordo quadro e se sia possibile avere informazioni dettagliate relativamente all'attività di monitoraggio dell'avanzamento del piano industriale effettuata dal comitato nazionale;

se, come previsto dal medesimo accordo, relativamente al monitoraggio e all'andamento del piano di integrazione, sia stato costituito il comitato locale per il sito di Carinaro composto dalle organizzazioni sindacali Fim (Federazione italiana metalmeccanici), Fiom (Federazione impiegati operai metallurgici), Uilm (Unione italiana lavoratori metalmeccanici) e Ugl (Unione generale del lavoro), dalle rappresentanze sindacali unitarie, da Confindustria e dalle società Whirpool e Indesit, che avevano come impegno quello di riunirsi con cadenza trimestrale, e se sia possibile avere informazioni dettagliate relativamente all'attività di monitoraggio dell'avanzamento del piano industriale effettuata dal comitato locale.

(3-02640)

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in data 3 marzo 2016 viene emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la circolare n. 674 avente ad oggetto "viaggi di istruzione e visite guidate";

allegato alla circolare è presente un *vademecum* per viaggiare in sicurezza ("Alcune regole importanti per organizzare in sicurezza i viaggi di istruzione"), stilato dalla Polizia stradale nell'ambito delle iniziative previste dal protocollo d'intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell'interno, nel quale vengono evidenziati gli adempimenti che i docenti accompagnatori o il dirigente scolastico devono porre in essere in caso di viaggi di istruzione che prevedano l'uso di un mezzo di trasporto a noleggio con conducente;

tra gli adempimenti previsti per i docenti si legge che: "In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l'usura pneumatici, l'efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori"; ancora: "prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada"; non solo: "Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare";

considerato che:

i docenti, durante i viaggi e le visite d'istruzione, hanno responsabilità ben oltre l'ordinario, ad esempio la vigilanza 24 ore su 24 su tutti gli alunni partecipanti, senza soluzione di continuità;

da diversi anni, a causa dei continui tagli ai fondi d'istituto, i docenti accompagnatori non vengono retribuiti in alcun modo per l'attività aggiuntiva né è loro permesso recuperare le ore di straordinario, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente, al fine di impedire che ai docenti accompagnatori vengano attribuite ulteriori e più gravose responsabilità oltre quelle ordinarie;

se non ritenga opportuno ritirare immediatamente la circolare ministeriale, al fine di impedire che gli ulteriori adempimenti gravanti sui docenti possano portare ad una contrazione dei viaggi e delle visite d'istruzione, con grave nocumento sulla ricaduta didattica ed esperienziale dei discenti.

(3-02641)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[EASANO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

i lavoratori in quiescenza delle aziende elettriche hanno diritto a fruire di una riduzione della tariffa ordinaria per l'utenza elettrica del proprio domicilio applicabile nel limite di una sola utenza per

dipendente o ex;

la riduzione si applica nel limite di 7.000 KWH o di 2.500 KWH di consumo annuo in base alla data di assunzione;

il diritto si applica ai lavoratori in quiescenza, in attuazione di un'espressa disposizione contrattuale in vigore al momento del prestato servizio;

la conservazione del diritto all'applicazione della riduzione al dipendente cessato dal servizio deriva da un impegno siglato nel contratto collettivo di lavoro in vigore al momento della cessazione del servizio e mantenuto come obbligazione civilistica tra le parti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro; considerato che:

la conservazione del diritto alla riduzione di tariffa sui consumi elettrici è stata altresì ribadita dall'azienda ed è stata oggetto anche di espressa condizione, tra altre, perché alcuni dipendenti accettassero la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dei limiti di età; lo stesso diritto è stato ribadito dalla stessa azienda con comunicazioni inviate al dipendente in quiescenza dopo la cessazione del servizio;

il diritto è stato oggetto, in casi analoghi, di pronunce giurisprudenziali della suprema Corte di cassazione che ha ribadito la natura di tale diritto quale "beneficio di natura retributiva nella forma di retribuzione differita" ovvero come parte del "patrimonio individuale del lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato unilateralmente dalla controparte";

in data 12 ottobre 2015 Enel SpA ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria la disdetta unilaterale dell'applicazione della riduzione tariffaria sui consumi ai dipendenti in quiescenza;

in data 27 novembre Enel ha raggiunto un accordo con rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori in servizio (Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil), pattuendo che, per i dipendenti in quiescenza, la cessazione delle erogazioni del diritto a fruire per sé e per il coniuge, per sempre, venisse sostituito dall'erogazione di *una tantum* rapportata all'età dell'ex dipendente;

numerosi ex dipendenti, avuta notizia dell'intendimento di disdire unilateralmente l'obbligo contrattuale in essere, con formali diffide, hanno invitato l'azienda a non procedere in tale intento;

Enel SpA, nonostante gli inviti-diffide, nell'immediatezza del 31 dicembre ha comunicato con lettera raccomandata agli interessati la disdetta unilaterale dell'obbligazione,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della violazione unilaterale dell'azienda Enel nei confronti dei propri ex dipendenti;

se non ritengano di intervenire sulla circostanza che sedicenti rappresentanti sindacali dei lavoratori in servizio assumano la rappresentanza degli ex lavoratori senza averne diritto e delega, prestandosi così a fornire avallo e supporto alla condotta strumentale dell'azienda, almeno illegittima se non anche illegale;

quali valutazioni diano della condotta dei rappresentanti dell'azienda, ovvero se la condotta stessa sia coerente con l'obbligo di correttezza sancito dal codice etico dell'azienda;

quali iniziative intendano assumere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in considerazione del fatto che, con la sentenza n. 24533 del 30 ottobre 2013 la suprema Corte di cassazione, sezione Lavoro, confermando la decisione della Corte d'appello di Napoli, sentenza n. 6325/2009, aveva riconosciuto agli ex dipendenti il diritto di continuare ad usufruire dal 1° luglio 2004 dell'erogazione del gas a tariffa ridotta, così come previsto dagli accordi aziendali del 15 febbraio 1980 e del 17 dicembre 1984, in perfetta analogia al caso della tariffa elettrica di cui si tratta.

(3-02638)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[Eva LONGO](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [BONDI](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [MAZZONI](#), [PAGNONCELLI](#), [PICCINELLI](#), [REPETTI](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#) - *Ai Ministri della difesa e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il 17 settembre 1943, il sommergibile "Velella" della regia Marina italiana fu silurato ed affondato dal

sommersibile britannico "Shakespeare" al largo di punta Licosa (Salerno), mentre operava nell'ambito del «Piano Zeta», ideato per contrastare il previsto sbarco anglo-americano in Calabria o Campania; il Velella è l'ultimo sommersibile italiano perduto nella guerra contro gli Alleati e giace in mare ad 8,9 miglia dalla costa a circa 138 metri di profondità; con il sommersibile sono scomparsi anche il comandante Patané, 5 altri ufficiali e 44 fra sottufficiali e marinai;

il sommersibile, armato di un cannone a 149 colpi, 2 mitragliere e 4 lanciasiluri, rappresenta un'eccellenza ingegneristica italiana, essendo dotato di una propulsione generata da motori Fiat in grado di sospingerlo per i suoi più di 63 metri di lunghezza anche a profondità di 100 metri;

l'eventualità per la quale il Velella potrebbe essere stato affondato addirittura ad armistizio già firmato rende ancora più interessante la sua storia e più necessario il suo recupero, considerando che a bordo potrebbero essere presenti documenti utili a chiarire talune dinamiche del secondo conflitto mondiale; a più di 70 anni di distanza, è incredibile come, malgrado le numerose iniziative messe in campo, innanzitutto dai familiari e dai parenti dell'equipaggio, nessuno abbia accolto le istanze di chi vuole dare degna sepoltura ai propri caduti;

considerato che:

il Velella ha un indubbio valore di carattere storico e culturale;

ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, "Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali (...) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico";

secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 1, "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione";

l'integrità del relitto del Velella è seriamente messo a rischio dalle reti dei pescatori che, sovente, restano impigliate nelle lamiere del sommersibile, senza considerare la portata dei danni dovuti alla sua lunghissima permanenza sul fondale marino;

a norma dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 42, "Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza";

l'Italia dispone di grossi mezzi militari in grado di recuperare relitti a svariate centinaia di metri di profondità, come ad esempio alla nave "Anteo", dotata di un minisommersibile attrezzato anche per questi scopi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano procedere al recupero del relitto del sommersibile Velella e con quali tempi e modalità.

(4-05400)

[CASALETTO](#), [DE PIN](#), [DE PIETRO](#), [MUSSINI](#), [SIMEONI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il glifosato è il principio attivo del Roundup, uno degli erbicidi più diffusi al mondo (25 per cento del mercato mondiale) ed è attualmente il prodotto più venduto in Italia:

questo principio attivo fu brevettato come erbicida dalla Monsanto company nel 1974, multinazionale specializzata in biotecnologie agrarie, sementi e *leader* mondiale nella produzione di alimenti con organismi geneticamente modificati;

il glifosato altera gli ecosistemi con cui entra in contatto e compromette la stabilità dei terreni, riduce la biodiversità e contribuisce in modo determinante al dissesto idrogeologico. È stato classificato come probabile cancerogeno (inserito nella categoria A2) per gli esseri umani;

questo erbicida è utilizzato in almeno 750 prodotti per l'agricoltura, senza tenere conto dei rischi per la salute;

un importante articolo sul "New England journal of medicine" ha messo in evidenza che l'utilizzo di quantità sempre più elevate di glifosato ha reso alcune specie erbacee sempre più resistenti; in base a

questo, l'Agenzia per la protezione ambientale americana (Epa) ha di recente autorizzato la combinazione del glifosato con il 2,4D, uno dei componenti del famigerato "agente arancio" utilizzato come defoliante durante la guerra del Vietnam;

l'Italia è uno dei maggiori utilizzatori di questo pesticida, che è incluso nel piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Il glifosato è stato classificato in passato come interferente sul sistema endocrino e più di recente secondo studi del Mit del 2013-2014, sospettato essere alla base di gravi pericoli come l'insorgenza della celiachia;

esistono inoltre correlazioni epidemiologiche tra l'esposizione al glifosato e il linfoma non-Hodgkin (un tumore che prende origine nel sistema linfatico, ovvero nelle cellule e nei tessuti che hanno il compito di difendere l'organismo dagli agenti esterni e dalle malattie e di garantire una corretta circolazione dei fluidi nell'organismo) e agli aumenti di leucemie infantili e di malattie neurodegenerative come il Parkinson;

la pericolosità del glifosato per persone, piante e animali è ampliata dal fatto che questo prodotto è largamente utilizzato non solo in agricoltura, ma anche per la pulizia delle strade e delle ferrovie e presente nei prodotti per il giardinaggio e l'hobbistica;

l'autorizzazione del glifosato a livello europeo, scaduta il 31 dicembre 2015, è stata prorogata a giugno 2016 in attesa della revisione paritetica e consultazione finale con gli Stati membri. Attualmente Commissione e Stati membri si apprestano a una nuova autorizzazione per altri 15 anni sulla base di una decisione che andrà in votazione nella prossima commissione permanente del PAFF (comitato per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi) e per la quale tutti gli Stati membri, escluso la Svezia, sembra che siano a favore;

le associazioni nazionali ambientaliste e dell'agricoltura biologica esprimono grave preoccupazione per come si stanno muovendo l'Europa ed il Governo italiano, sull'imminente decisione a livello europeo in merito al rinnovo dell'autorizzazione alla commercializzazione ed utilizzo del diserbante glifosato nei 27 Paesi membri della UE;

considerato che:

la European food safety authority (EFSA) ha decretato la non cancerogenicità per l'uomo del glifosato in contrasto con quello dello IARC. A parere degli interroganti, in assenza di un consenso scientifico sul tema della pericolosità del prodotto chimico per la salute, sarebbe opportuno proteggere la salute dei cittadini adottando il principio di precauzione;

autorizzando per altri 15 anni il glifosato la UE confermerà di avere più a cuore gli interessi delle lobby che la salute dei suoi cittadini,

si chiede di conoscere se il Governo intenda prendere una decisione chiara, anche in sede europea, che vieti definitivamente ed in maniera permanente la produzione, la commercializzazione e l'uso di tutti i prodotti a base di glifosato.

(4-05401)

CARIDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la Regione Calabria gestisce il programma operativo regionale FESR 2007-2013 e, con delibera di Giunta n. 53 dell'11 febbraio 2013, essa ha istituito il fondo unico di ingegneria finanziaria (FUIF) cofinanziato dal fondo europeo per lo sviluppo regionale per un importo pari a 76.097.000 euro;

il FUIF, le cui linee di intervento mirano a consolidare e rafforzare la struttura finanziaria delle imprese calabresi attraverso l'adozione di strumenti finanziari innovativi, è stato affidato in gestione a Fincalabra SpA, società finanziaria regionale per lo sviluppo economico ed ente strumentale e soggetto *in house* della Regione;

considerato che

l'art. 43 del regolamento (CE) n. 1828/2006 prevede che i termini e le condizioni per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria siano stabiliti in un accordo di finanziamento tra il rappresentante debitamente autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l'autorità di gestione;

l'accordo di finanziamento è stato approvato dalla Regione Calabria con delibera di Giunta n. 2259 del 3 marzo 2014;

visto che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 12 agosto e 10 settembre 2015, quota parte dei 76 milioni di euro dello stanziamento FUIF, per un importo pari a 46 milioni di euro, sono stati trasferiti a banca Widiba, la quale, con l'accordo di Fincalabra SpA, li ha investiti in 4 linee di gestione, a loro volta composte da fondi comuni di investimento, tra cui "Anima sforzesco" (classe di rischio media), "Morgan Stanley classe C" (alta), "Carmignac securities" (bassa), "Kairos" (media), "Anima star bonds" (medio-alta), "Anima high potential" (alta), "Ubs" (medio-bassa);

tale stanziamento viola palesemente, ad avviso dell'interrogante, la normativa sui fondi strutturali dell'Unione europea, essendo tali risorse vincolate alla loro originaria destinazione per come indicato dal regolamento (CE) n. 1083/2006;

con un comunicato stampa di Fincalabra SpA datato 11 gennaio 2016, ripreso dai principali organismi di comunicazione regionali e nazionali, si afferma che «È venuto a galla che in un CdA conclusosi a notte fonda (circa le 22,30) del 28 luglio scorso (2015), senza la presenza del Collegio dei Revisori, l'allora presidente Mannarino fu autorizzato ad effettuare una serie di operazioni finanziarie per circa 46 milioni d'euro, utilizzando i Fondi comunitari del Fondo Unico di Ingegneria Finanziaria, concessi in gestione a Fincalabra. Si è trattato di operazioni non coerenti ed in contrasto con l'accordo sottoscritto con la Regione Calabria nel 2014 il quale espressamente prevede che "tali risorse vengono trasferite in funzione delle necessità operative, su conti correnti bancari specificatamente dedicati alla gestione degli strumenti del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, e costituiranno depositi vincolati per l'esecuzione delle attività previste per la gestione degli stessi". Lo stesso accordo prevede che "Fincalabra SpA (...) ha il diritto di gestire tutti i fondi di volta in volta depositati nelle seguenti forme di investimento: depositi bancari, titoli o obbligazioni garantiti dallo Stato, altri titoli pubblici con rating pari almeno ad AA". Invece si è proceduto con investimenti in fondi comuni, in contrasto quindi con le finalità del fondo regionale e dell'accordo sottoscritto con la Regione Calabria, che avrebbero addirittura potuto mettere a rischio il capitale investito con rendita legata all'andamento dei mercati finanziari. La Regione Calabria, nella sua qualità di socio unico di Fincalabra, ne è stata prontamente informata ed il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'immediato smobilizzo delle somme investite, per riportare i fondi alla loro originaria destinazione».

il presidente *pro tempore* ha altresì depositato un esposto presso la Corte dei conti e la Procura della Repubblica di Catanzaro, in merito alle azioni intraprese dal vecchio consiglio di amministrazione dell'ente *in house* della Regione e dalla banca Widiba per accertare la sussistenza di responsabilità amministrative e penali degli ex amministratori, convocando inoltre, in data 25 febbraio 2016, l'assemblea dei soci di Fincalabra SpA per deliberare sull'avvio del giudizio di responsabilità;

tale situazione presenta un forte rischio di non immediata disponibilità delle risorse a favore del sistema delle piccole e medie imprese calabresi, già gravate da una forte crisi economica e finanziaria, se non a fronte del pagamento di una penale quantificata, secondo gli accordi con banca Widiba, pari a 685.000 euro,

si chiede di conoscere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione descritta;

quali iniziative intenda intraprendere, nei limiti delle proprie competenze, nei confronti della Regione Calabria e del soggetto gestore Fincalabra, per verificare il pieno rispetto delle normative comunitarie nella gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria, considerato il forte rischio di definanziamento delle somme impropriamente utilizzate ed il relativo danno finanziario sul bilancio regionale ed economico sulle imprese calabresi;

se intenda verificare l'esistenza di adeguati strumenti amministrativi e procedurali all'interno del soggetto gestore Fincalabra SpA, previsti alla sezione 3, artt. 12-26, del regolamento (CE) n. 1828/2006, anche al fine di evitare che si ripresentino situazioni di palese violazione della normativa comunitaria e nazionale nella gestione dei fondi strutturali comunitari;

se intenda verificare se Fincalabra SpA sia dotata dei modelli organizzativi e delle procedure previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, condizione essenziale per garantire la piena individuazione delle responsabilità all'interno degli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica;

se intenda verificare se Fincalabra SpA sia ente in possesso di tutte le caratteristiche e strutture organizzative e funzionali richieste dai regolamenti comunitari per la gestione dei fondi strutturali dell'Unione europea, considerato che essa è soggetto gestore di fondi strutturali della Regione Calabria per circa 250 milioni di euro;

quali azioni intenda intraprendere presso la Commissione europea, al fine di adottare le iniziative necessarie per investire tempestivamente le risorse del FUIF a favore del sistema imprenditoriale calabrese, evitando così di perdere definitivamente le risorse comunitarie per il periodo 2007-2013.

(4-05402)

BERTACCO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 stabilisce che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (Anmic) ha come compito istituzionale quello di "Rappresentanza e tutela, in Italia, degli interessi morali ed economici dell'intera categoria degli invalidi civili";

l'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti", ha introdotto la nomina dei medici di categoria nelle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, sordomutismo e cecità;

il loro compito è quello di controllare la regolarità delle decisioni assunte dalle commissioni e hanno la possibilità di dissentire con il giudizio delle commissioni stesse richiedendo la messa a verbale delle proprie decisioni;

le scelte dei medici incidono sul diritto e sul destino di milioni di italiani, ma l'Inps ha stabilito ugualmente di affidare l'incarico alle figure più precarie della sanità: i medici legali a partita Iva, pagati 10 euro lordi all'ora, e con contratti rinnovati di anno in anno o, nella peggiore delle ipotesi, di 6 mesi in 6 mesi;

in tali condizioni, costoro svolgono compiti delicatissimi: accertano, negano o controllano i requisiti di 4,5 milioni di italiani che tra pensioni e assegni di invalidità gravano sulle casse dello Stato per 30 milioni di euro all'anno;

da notizie riportate sul giornale "il Fatto Quotidiano" del 28 gennaio 2016 si possono evincere le dichiarazioni di un medico precario, che ha richiesto l'anonimato per essere tutelato, che ha affermato: «Siamo totalmente ricattabili, non sappiamo cosa succederà quando scade il contratto. Se lavoreremo ancora e in quale sede. Per questo molti di noi sono totalmente sensibili alle pressioni dei vertici dell'Istituto»;

inoltre, alla domanda del giornalista che chiedeva che cosa significasse tutto ciò, egli ha ribadito che: «se dei primari ci fanno capire, il tutto ovviamente per via informale e senza nulla di scritto, che è bene ridurre la spesa, essere più severi, e quindi tagliare, non sono pochi i colleghi che si adeguano. Se ci dicono di guardare con attenzione solo le posizioni dei cittadini ai quali l'Asl ha concesso benefici economici e di passare rapidi sulle altre, non tutti rifiutano tale prassi»;

da notizie in possesso dell'interrogante, la politica dei medici in continuo rinnovo fa sì che gran parte dell'invalidità civile si blocchi. Da 3 anni l'Inps era a conoscenza che i contratti, frutto di diversi avvisi e proroghe, sarebbero scaduti il 31 dicembre 2015, ma solo il 16 novembre è comparso sul sito *web* dell'ente previdenziale l'avviso per un concorso che si è svolto ma la cui graduatoria non è stata resa pubblica;

a tal proposito, il 30 dicembre 2015, un giorno prima della scadenza dei contratti, è stata emanata la proroga degli stessi al 30 aprile 2016, che è stata notificata all'Anmic, tramite messaggio n.000035, il 7 gennaio successivo;

a seguito di tale proroga, i direttori regionali sono stati autorizzati a far sottoscrivere le nuove

convenzioni, con riferimento al messaggio Hermes n. 7380 del 1° ottobre 2014 che autorizzava alla stipula dei contratti menzionati per il periodo 1° ottobre 2014-30 settembre 2015 e con riferimento al messaggio Hermes n. 6070 del 1° ottobre 2015 che prorogava i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2015, sino al 30 aprile 2016;

nello schema di contratto stipulato tra l'Inps e il medico rappresentante di categoria (Anmic, Uic, Ens, Anffas), all'articolo 3 (inconferibilità e incompatibilità) si può evincere che, gli incarichi oggetto del contratto non possono essere conferiti a soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni: esercitano l'attività di medico di medicina generale o di medico pediatra convenzionato con il SSN presso il territorio di competenza dell'unità operativa dell'attività oggetto del contratto; esercitano un incarico analogo presso commissioni mediche Asl; svolgono o intendano presentare la propria candidatura per incarichi politici o amministrativi presso organi od istituzioni territoriali o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare; sono stati destinatari di condanne penali con sentenza passata in giudicato o di sanzioni disciplinari o abbiano procedimenti penali in corso; sempre al medesimo articolo 3 è riportato che, il verificarsi delle predette fattispecie in costanza di rapporto determina una situazione di incompatibilità che comporta l'immediata risoluzione del contratto;

a giudizio dell'interrogante la situazione è, quindi, irragionevole: i contratti dei medici vengono rinnovati di anno in anno, essi non hanno né ferie e malattia né mensa o buoni pasto, ma tuttavia hanno orari definiti e postazioni di lavoro fisse, come fossero dipendenti a tutti gli effetti. Inoltre, per la maggior parte, non hanno un'esperienza pregressa bensì sono specialisti o vincitori di una selezione pubblica;

a giudizio dell'interrogante, la scelta di estromettere i medici di medicina generale o convenzionati con il SSN dalla possibilità di essere nominati medici di categoria nelle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, sordomutismo e cecità è assurda. Risulta quindi necessario un celere aggiustamento, tramite idonei procedimenti legislativi, in maniera da escludere dalle cause di incompatibilità la fattispecie,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'estromissione dei medici di medicina generale o convenzionati con il SSN dalla possibilità di essere nominati medici di categoria nelle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, sordomutismo e cecità;

per quali ragioni l'Inps abbia deciso di escludere *a priori* tali medici dalla possibilità di essere nominati medici di categoria nelle commissioni mediche;

se non ritenga che possa essere l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili a nominare i propri medici da inserire nelle commissioni mediche;

per quali motivi i medici di categoria, che nelle commissioni rappresentano le associazioni degli invalidi (Anmic, Ens, Uic e Anfass), percepiscono un emolumento pari a meno della metà rispetto a quello degli omologhi medici componenti;

se non credano che l'Inps, con tali tipi di contratti, voglia disincentivare il medico di categoria per poter effettuare visite monocratiche e, in caso affermativo, quali garanzie vi siano per i cittadini al fine di scongiurare che ciò accada.

(4-05403)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02639, della senatrice Blundo ed altri, sulla costituzione delle unità educative scolastiche;

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02640, della senatrice Moronese ed altri, sul mantenimento degli accordi del luglio 2015 da parte delle società Indesit e Whirlpool.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 584ª seduta pubblica del 2 marzo 2016, a pagina 92, dopo la sesta riga inserire il seguente testo:

"Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre
Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Casson, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Di Biagio, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Fornaro, Fravezzi, Fucksia

Gatti, Gentile, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia

Manassero, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti, Naccarato, Napolitano, Nencini

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rubbia, Ruta

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Sposetti

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zeller.

Rispondono i senatori:

Rossi Maurizio Giuseppe, Simeoni, Stefano.

Si astengono i senatori:

Amoruso, Auricchio, Azzollini

Barani

D'Anna

Iurlaro

Langella, Longo Eva

Mastrangeli, Mazzoni

Pagnoncelli, Piccinelli

Repetti, Ruvolo

Verdini."

Nello stesso Resoconto, a pagina 138, sotto il titolo "Interrogazioni, da svolgere in Commissione", alla prima riga dell'ottavo capoverso, sostituire le parole: "di credito" con le seguenti: "al credito".

1.5.2.4. Seduta n. 589 (pom.) del 09/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

589a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(548) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI ISGRÒ. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

(1056) LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

(1202) STEFANI. - Disposizioni concernenti la riforma organica dell'ufficio del giudice di pace

(1292) GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

(1798) RICCHIUTI. - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 3 marzo il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il mio sarà un brevissimo intervento di replica, innanzitutto per manifestare l'apprezzamento per il sensibile apporto che il Senato ha fornito al miglioramento di questo provvedimento, grazie al paziente lavoro non solo del relatore, senatore Cucca, ma di tutta la Commissione, senza distinzione tra maggioranza ed opposizione. Anche il dibattito che c'è stato in Aula manifesta una sostanziale condivisione dell'impianto generale di questo importante provvedimento, che si occupa del complessivo riordino della magistratura onoraria, che è un pezzo importante del sistema giustizia, e pone fine al sistema

delle proroghe ripetute alle quali il Governo è stato costretto per superare l'emergenza.

Durante il dibattito sono stati evidenziati alcuni elementi di criticità, che riguardano non tanto l'impianto generale del provvedimento quanto la disciplina transitoria. Alcuni di questi rilievi potranno essere superati con l'accoglimento da parte del Governo di alcuni degli emendamenti proposti.

Per il momento mi fermo qui, riservandomi eventualmente di intervenire per ulteriori puntualizzazioni durante l'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1738, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, il Gruppo della Lega Nord ha proposto una serie di emendamenti all'articolo 1, che non intendo illustrare nel dettaglio, ma spiegandone l'intento complessivo. L'obiettivo è quello di dare un utile apporto ad una riforma di certo non facile e molto tecnica. Riteniamo di aver presentato delle proposte emendative volte quantomeno a migliorare il testo.

Tra tutti, evidenzio in particolare l'emendamento 1.12, con cui suggeriamo un ampliamento della competenza della magistratura onoraria in alcune ipotesi, soprattutto nel settore civile, per materia e per valore. Tale proposta è volta ad aumentarne ragionevolmente la competenza nel senso di sfruttare (mi si passi questo termine) la magistratura onoraria che, nata come transitoria, alla fine è stata poi consolidata, come spesso accade in Italia.

Vista l'esistenza della magistratura onoraria, è a nostro avviso utile sfruttarne le competenze, la professionalità e l'esperienza che ha elaborato, attribuendole ulteriori competenze, così da alleggerire il carico giudiziario che incombe sulla magistratura togata, come risulta ben evidente anche dai dati che sono stati forniti dal ministro Orlando nell'ultima Relazione sull'amministrazione della giustizia. A nostro avviso, ciò potrebbe dare un utile apporto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CUCCA, relatore. Signora Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.8 e 1.9, altrimenti il parere sarà contrario.

Quanto all'emendamento 1.12, di cui ha testé parlato la senatrice Stefani, il parere è favorevole ma con la seguente riformulazione: «*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente: "p) ampliare nel settore penale la competenza dell'ufficio del giudice di pace ed ampliare nel settore civile la competenza del medesimo ufficio per materia e per valore, ed estendere per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500 i casi di decisione secondo equità"*». Nel testo della proposta di riformulazione segue la modifica da dover conseguentemente apportare all'articolo 2, comma 15, dopo la lettera g).

PRESIDENTE. Senatore Cucca, la invito a consegnare il testo scritto della proposta di riformulazione visto che, se ho ben capito, deve essere sottoposto all'esame della Commissione bilancio.

CUCCA, relatore. Certo, signora Presidente. La sola differenza è la previsione del limite dei 2.500 euro, come stabilito dalla norma.

Infine, invito a ritirare gli emendamenti 1.18 e 1.300, altrimenti il parere sarà contrario. Peraltro, mi pare che sull'emendamento 1.300 anche la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario.

CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, l'articolo 1 - vorrei che il relatore mi ascoltasse - è

una sorta di indice, perché non c'è nessuna disciplina; non ci sono nemmeno i presupposti o i criteri perché possa individuarsi una disciplina. Ora, l'emendamento Stefani - che avrei votato semplicemente per appoggiare la collega - parla di ampliare nel settore penale la competenza dell'ufficio del giudice di pace; chiedo al relatore: come si può fare una cosa simile se non sappiamo qual è questa competenza penale e quali sono i limiti? Sul civile abbiamo discusso in Commissione ed è stato accolto il limite di 2.500 euro quando il magistrato giudica secondo equità. Ora, non è possibile andare a determinare un valore diverso da 2.500 euro, che non è più toccato nemmeno dagli emendamenti. Quindi, noi ci troveremo a scrivere un'affermazione che non è coerente con quanto viene votato successivamente. Mi ha seguito, Presidente? Nel penale non abbiamo nessun elemento per determinare il limite del valore.

PRESIDENTE. L'ho seguita e, sapendo di cosa parlava, le avrei dato la parola solo quando saremmo arrivati all'emendamento.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Nel civile abbiamo già previsto un limite e non ci sono emendamenti. Quale senso avrebbe questa lettera così modificata come ha detto il relatore? Non riesco a capire.

[CUCCA](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Come ha già detto e come si è già detto, è una norma di carattere generale che per l'appunto prevede l'ampliamento delle competenze del giudice di pace e, in relazione al contenuto della lettera *p*) esistente, lo aggancia al valore delle decisioni secondo equità. È tutto qua. Non si ravvisa assolutamente alcuna incongruenza rispetto al testo originario.

[PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Il problema che noi poniamo non è quello di opporci *sic et simpliciter* all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia penale; è quello di cercare di capire in ragione di quali criteri il legislatore delegato deve attuare questo tipo di ampliamento.

Signora Presidente, se siamo in materia penale, penso che, nella riformulazione che è stata avanzata dal relatore Cucca, un minimo di criterio direttivo in ordine all'ampliamento della competenza penale del giudice di pace vi debba essere, altrimenti lasciamo completamente libero il legislatore delegato di ampliare a suo piacimento questa competenza, da cui poi - badate bene - scaturiscono delle condanne con possibili restrizioni in carcere se, per ipotesi, l'ampliamento è stato di carattere eccessivo. Nulla in contrario, a condizione però che vi sia un criterio direttivo.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,49, è ripresa alle ore 16,58).

La seduta è ripresa.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.5.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.8 è stato ritirato.

[BARANI \(AL-A\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (AL-A). Signora Presidente, lei, forse sbagliandosi, ha messo in votazione l'articolo.

PRESIDENTE. L'emendamento.

BARANI (AL-A). Qualcuno ha capito «articolo» e il nostro Gruppo si è trovato in difficoltà; il voto del Gruppo è contrario.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiedo scusa, cosa abbiamo votato?

PRESIDENTE. Abbiamo votato prima l'emendamento 1.4, respinto, poi l'emendamento 1.5, respinto. Poi l'emendamento...

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, non è forse il caso di rimmetterlo ai voti, visto che ha detto «articolo»?

PRESIDENTE. All'articolo dobbiamo ancora arrivarci.

SANTANGELO (M5S). Credevamo che ci fosse stata qualche modifica; lei ha detto «articolo» e noi abbiamo votato l'articolo.

[PRESIDENTE](#). Annulliamo la precedente votazione, allora.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.8 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'emendamento 1.12 siamo in attesa del parere della 5^a Commissione relativo alla nuova formulazione.

[CUCCA, relatore](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, relatore. Signora Presidente, a prescindere dal parere della Commissione bilancio, le chiederei di accantonare l'emendamento 1.12 perché stiamo facendo alcune verifiche. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut).*

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 1.12 è dunque accantonato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.300, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

In attesa del parere della Commissione bilancio sulla riformulazione dell'emendamento 1.12, l'articolo 1 è accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEEANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo brevemente per evidenziare che negli emendamenti 2.28 e 2.29 abbiamo proposto una forma di compenso per chi svolge un tirocinio. In questo senso, abbiamo fatto una proposta di sostituire l'ipotesi che non sia dovuto alcun tipo di indennità ai partecipanti al tirocinio con l'erogazione di una somma, che abbiamo variamente misurato nei vari emendamenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo come secondo firmatario sugli emendamenti all'articolo 2 a prima firma del collega Cappelletti e su quelli a mia prima firma.

Volevo porre all'attenzione dell'Assemblea l'emendamento 2.105 che noi definiamo "evita esodati" relativamente al settore della magistratura onoraria. Tale emendamento si propone, al di là delle varie articolazioni delle tempistiche di rinnovo proposte nel disegno di legge, nei vari emendamenti del relatore e nelle ultime formulazioni, di assicurare a chi oggi è in carica, magari da molti anni, nei ruoli della magistratura onoraria e dei giudici di pace - e sappiamo quale sia l'importanza a livello numerico e anche qualitativo dell'impatto sul contenzioso civile e penale del lavoro che svolgono i nostri magistrati onorari - la possibilità che fino all'età di settant'anni si possa provvedere al rinnovo dell'incarico al fine di evitare che, pur prevedendo il testo di legge per come sarà approvato dei quadrienni in un numero di tre o di quattro per le nuove assunzioni o discipline transitorie, si possa arrivare - com'è possibile - a casi in cui dopo lustri di onorato servizio non si raggiungano i requisiti minimi per maturare il diritto alla pensione con le casse di previdenza cui i "poveri" magistrati onorari sono costretti a provvedere con proprie risorse.

Quindi stabilire a settant'anni, e non oltre, il limite di età per l'attività di questo personale del mondo della giustizia, riteniamo che sia una formula di garanzia volta a sventare il rischio che si possano creare figure di esodati, cioè di chi magari dopo otto, dodici o più anni di servizio nei ruoli della magistratura onoraria si trovi a non poter continuare a svolgere quell'attività, svolta ormai in maniera per lo più esclusiva, senza poter raggiungere i requisiti di età volti ad ottenere un trattamento pensionistico.

Inoltre, Presidente, illustro anche un subemendamento relativo all'articolo 2 che tratta una tematica simile, tesa a garantire, ancora una volta, i ruoli della magistratura onoraria. Il subemendamento cui faccio riferimento è il 2.311 (testo 2)/6. Con questo emendamento, riportato a pagina 3 dell'annesso II del fascicolo degli emendamenti, noi proponiamo di tutelare in maniera che crediamo ragionevole e non esasperata il personale della magistratura onoraria, non solo disponendo un tetto all'età fissato a settant'anni, ma anche cercando di colmare, almeno in buona parte, le varie situazioni di sofferenza cui è soggetta la magistratura onoraria. Sappiamo bene che si tratta di lavoratori sostanzialmente precari che non godono dei benefici di cui usufruiscono normalmente tutti gli altri lavoratori dipendenti, cioè non godono di maternità né di trattamenti retributivi a carico dello Stato perché a livello pensionistico devono provvedere con le loro tasche. Con tale subemendamento, a mia prima firma, noi proponiamo di facilitare coloro che operano per il servizio esclusivo alla magistratura onoraria, quindi rinunciando a svolgere o la libera professione di avvocato come spesso accade, o un eventuale altro pubblico impiego. Quindi, secondo noi, è giusto che chi opererà per il lavoro esclusivo nella magistratura onoraria sia almeno parzialmente compensato con un trattamento retributivo che sia dignitoso e che possa permettere di colmare i vari *vulnus* del trattamento lavorativo di cui soffrono i

magistrati onorari.

Nello specifico, si tratta di equiparare, disponendo un massimo di retribuzione, la situazione dei magistrati onorari a quella dei magistrati togati di primo livello. Ripeto, questo servirebbe a compensare almeno parzialmente varie situazioni di sofferenza, che talvolta diventa anche di tipo esistenziale, ricordando che si tratta di lavoratori privi di tutte le tutele di cui normalmente i lavoratori - almeno i pubblici dipendenti - godono. La qualifica, più precisamente, è quella di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, però, attenzione, senza possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria. È un beneficio, diciamo così, che noi vorremmo estendere a coloro che hanno almeno sei anni di anzianità di servizio. Insomma, dopo sei anni di magistratura onoraria, salvo procedimenti disciplinari o valutazioni sfavorevoli, il poter accedere a questo trattamento retributivo fino all'età di settant'anni, disponendo quel trattamento come un limite massimo, riteniamo che sarebbe certamente apprezzato dalle migliaia di giudici onorari, GOT, VPO e giudici di pace, che mantengono in piedi la macchina della giustizia.

Ricordiamo che, stante la mancata possibilità o volontà da parte dello Stato o degli ultimi Governi, di provvedere a un piano di assunzioni, di riempimento dell'organico della magistratura togata, queste persone, uomini e soprattutto donne - persino prive dei diritti che la maternità concede agli altri pubblici dipendenti - bene o male, per come sono le strutture che lo Stato concede loro, mantengono in piedi la baracca.

Quindi, sarebbe dignitoso e meritorio un gesto, che il Parlamento volesse dare, di riconoscimento di diritti anche in questo caso. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (M5S). Signora Presidente, desidero aggiungere la mia firma agli emendamenti testé illustrati.

PRESIDENTE. Senatore Airola, la prego di volerlo ricordare alla Presidenza quando giungeremo alla fase della votazione.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vi chiedo un minimo di attenzione perché stiamo ragionando di una riforma che riguarda persone che danno un forte contributo all'amministrazione della giustizia, e lo fanno, molte volte, con sacrificio e senza essere neanche ben remunerati.

Vi chiedo un attimo di attenzione per capire il sistema. Altrimenti, per come si sta andando avanti, neanche io, che ho redatto il testo e seguì i lavori della Commissione e gli emendamenti, riesco a capire di cosa discutiamo.

Il relatore dovrebbe informare che ha presentato degli emendamenti che modificano il primo periodo d'ingresso nella magistratura onoraria. Secondo quanto abbiamo votato in Commissione, il Governo, con un disegno di legge delega che molte volte fa acqua non avendo alcun criterio, ha introdotto l'idea che il percorso professionale, successivamente alla nomina a magistrato onorario, fosse composto di tre quadrienni, di cui il primo svolto all'interno dell'ufficio per il processo.

Gli emendamenti ora riformulati dal relatore stabiliscono, invece, che in totale i quadrienni sono due. Il primo quadriennio viene diviso in due, per cui soltanto nel primo biennio è obbligatorio l'ufficio per il processo. La presenza nell'ufficio per il processo comporta che il magistrato onorario starà con un magistrato di carriera ordinario, che gli delegherà alcuni compiti mentre, negli altri periodi, svolgerà una funzione giudiziaria.

Quindi, si sceglie di privilegiare i giovani - altrimenti la scelta non si spiega - affinché una persona possa dare otto anni allo Stato per amministrare la giustizia, non creando però quelle aspettative che possono derivare da periodi di dieci o dodici anni. In questa ottica ho presentato l'emendamento 2.301, secondo il quale ci si deve impegnare a cessare qualsiasi attività lavorativa, essendo questa una regola già valida per altri profili.

Così facendo, se un giovane, a ventiquattro o venticinque anni, ricopre quella carica per otto anni, acquisisce una preparazione specifica, che gli consente poi di fare il concorso in magistratura ordinaria

o l'avvocato con una preparazione e un modo di gestire l'incarico diversi da quello che possono avere gli altri professionisti.

La logica degli emendamenti cui faceva riferimento Maurizio Buccarella mi trova d'accordo, ma per i magistrati che sono in servizio. In sostanza, chi ha avuto proroghe annuali, per anni, è giusto che possa svolgere l'incarico fino al settantesimo anno - come dico io e come dice il senatore Buccarella - anziché fino al sessantottesimo, come previsto dal testo del Governo, sulla base di una verifica ogni quattro anni della loro capacità.

In merito al secondo aspetto, per la prima nomina vi è una particolarità che riguarda le Regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, secondo la quale i Presidenti di quelle Regioni indicano le persone che devono essere nominate. Per questa ragione, con l'emendamento 2.24 propongo una regola particolare per quelle Regioni.

L'emendamento 2.27 è motivato dal fatto che nella delega, alla lettera *f*) dell'articolo 2, si parla di disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio, senza aggiungere altro. Signor relatore, almeno io ho proposto di sostituire la formulazione originaria con le seguenti parole: «disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio di durata semestrale», perché non credo si voglia fare un tirocinio di pochi giorni. Se lei ritiene - ad esempio - migliore una durata semestrale, lo indichi, altrimenti nella delega non ci sarà scritto nulla in proposito.

Non basta scrivere: «disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio». Saranno poi gli uffici legislativi del Ministero a stabilire o il Parlamento deve dare un'indicazione? Non le sto dicendo come svolgere il tirocinio, ma la delega deve dire quanto deve durare il tirocinio.

Per quanto riguarda l'ufficio per il processo, è evidente che va attivato per coloro che svolgono il primo periodo di attività, e a tal proposito ho presentato l'emendamento 2.63. Siccome nella delega ci sono vari passaggi oscuri, bisogna chiarire che coloro che hanno maturato il primo quadriennio possono, in ragione di esigenze di servizio, essere ancora applicati per un periodo all'ufficio per il processo, periodo che, secondo oggettivi criteri di turnazione, non può però superare i sei mesi. Tenete anche conto che, quando si torna all'ufficio per il processo, diminuisce l'indennità che percepiscono. Occorre stabilire un criterio di turnazione oggettivo e un periodo massimo per coloro che hanno acquisito ormai le funzioni giudiziarie dopo il periodo dell'ufficio per il processo.

Signor relatore, per il principio che il Governo non ha giurisdizione non possiamo non inserire nella delega quanto tempo possono rimanere all'ufficio per il processo coloro che hanno superato il primo quadriennio di attività. Se non si fa questo, sarò costretto a votare contro questo provvedimento, perché si violerebbero le regole costituzionali della giurisdizione. Il Parlamento stabilisce che coloro che hanno acquisito le funzioni giudiziarie possono andare all'ufficio per il processo, ma non si sa per quanto tempo; vengono distolti dalle funzioni giudiziarie, ma non si sa per quanto tempo. Pur se d'accordo che, per esigenze di servizio, ciò possa giustificarsi, bisogna però individuare il periodo nella delega.

Passiamo all'emendamento che ha proposto il relatore, rispetto al quale ho presentato una serie di subemendamenti.

PRESIDENTE. Senatore, mi scusi, ma lei deve illustrare i suoi emendamenti. Svolgerà dopo le dichiarazioni di voto.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Sto parlando dei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Non di quello del relatore?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). No. L'emendamento 2.311 del relatore, poi corretto e ripresentato come testo 2, sotto questo aspetto ha sostituito completamente il testo votato dalla Commissione, e su di esso sono intervenuto con alcuni subemendamenti. Vi prego di leggerlo, poiché in tale emendamento si dice che coloro che svolgeranno un periodo nell'ufficio per il processo (a cui facevo riferimento prima) avranno un'indennità inferiore a quella che percepiscono nell'attività giudiziaria. Ma non è scritto da nessuna parte come si determina l'indennità per coloro che svolgono l'attività giudiziaria. Quindi, non c'è nessun criterio.

Si dice poi che, per coloro che svolgono attività giudiziaria o compiti inerenti all'ufficio per il processo, si dovrà tener conto della parte fissa e della parte variabile, un po' come oggi avviene per i giudici tributari. Quando il Parlamento ha approvato la delega in base alla quale è stata disciplinata la giustizia tributaria - la vada a vedere, signor relatore - ha dato un'indicazione di qual era il minimo e il massimo della parte fissa. Se non si dice nulla sulla parte fissa e si dice che la parte variabile può variare dal 15 al 50 per cento della parte fissa - con il mio emendamento ho portato tali limiti al 30 e all'80 per cento - questo non significa niente, perché si deve dare un'indicazione precisa. Poiché tutto l'articolo è generico ho presentato un emendamento secondo il quale non si può andare a determinare, signora rappresentante del Governo... *(Il sottosegretario Chiavaroli conversa con il senatore D'Ascola).*

Signora rappresentante del Governo, se non riusciamo a discutere di queste cose, allora diteci che volete farci votare e basta, senza svolgere un minimo di riflessione. Noi andiamo via e non c'è alcuna necessità di discutere. Io le sto dicendo, visto che stiamo ragionando dei compensi, che voi non potete, attraverso frasi generiche, riservarvi la possibilità di fare quello che volete; bisogna che il Parlamento stabilisca dei criteri precisi nella delega. Visto che non date detti criteri, io propongo di introdurre un limite: l'importo che sarà determinato dalla somma della parte variabile e della parte fissa non potrà essere in nessun caso al di sotto di quanto oggi percepiscono (e già percepiscono poco) i vice procuratori onorari, i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Caliendo. Potrà poi intervenire in dichiarazione di voto. È già andato oltre il tempo a sua disposizione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, mettiamoci d'accordo. L'articolo 2 riguarda i tre quarti della delega ed è su questo che stiamo discutendo.

PRESIDENTE Lo so, ma è già andato oltre i dieci minuti che - come lei sa - ha a disposizione per illustrare il complesso degli emendamenti.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, se il Governo e il relatore hanno dovuto stilare quattro testi su alcune parti del provvedimento, su cui noi non possiamo nemmeno discutere, ne prendo atto. Che le devo dire?

Ho proposto un criterio generale, che è quello a cui ho fatto riferimento. Nel 2013, dopo un lungo dibattito in quest'Aula, abbiamo eliminato la precedenza assoluta per chi svolgeva uno *stage* in tribunale per quanto riguarda il concorso a magistrato ordinario e abbiamo introdotto, appena due anni fa, la preferenza per la nomina a magistrato onorario. E su questo siamo ancora d'accordo. Ora, improvvisamente, si introduce di nuovo una preferenza assoluta, e ciò contraddice quello che alla fine abbiamo votato, d'accordo, in quest'Aula.

Signora Presidente, se avrò dimenticato qualcosa, pazienza.

PRESIDENTE. Tenga conto che potrà sempre intervenire in dichiarazione di voto sugli emendamenti, senatore Caliendo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, mi rendo conto che non c'è né attenzione, né voglia di discutere. E allora pazienza.

[MUSSINI](#) *(Misto)*. Signora Presidente, in realtà, l'intervento del senatore Caliendo si giustifica, nella sua articolazione, anche perché con l'articolo 2 arriviamo ad un passaggio non da poco in questo provvedimento. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti sull'elemento più contraddittorio di tutta la proposta del Governo.

Di fatto, quel che si vuole fare è introdurre, per necessità dell'amministrazione della giustizia, delle figure che vadano a compensare le carenze riscontrate e ormai endemiche negli organici. E, nello stesso tempo, ci si vuole pilatescamente lavare le mani rispetto al futuro lavorativo dei soggetti in questione. E ciò è tanto vero che il parere sarà sicuramente contrario sugli emendamenti che prevedono la cessazione di qualsiasi attività lavorativa da parte dei magistrati onorari. La volontà è infatti esattamente opposta, tanto è vero che i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario sono più o meno tutti inerenti alle funzioni esercitate all'interno del tribunale, trattandosi di soggetti

che devono dare garanzia di avere una professione principale ed esercitare la funzione di giudice onorario come secondo lavoro.

Al di là del fatto che trovo totalmente riprovevole che si chieda di fare come secondo lavoro un mestiere così delicato come quello del giudice, mi domando anche come si possa in tal modo garantire l'assenza di conflitto di interesse.

Invito pertanto il relatore, senatore Cucca, a considerare benevolmente l'emendamento 2.302, a mia firma, che quanto meno esclude i titoli preferenziali per coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio, perché mi sembra veramente una dimostrazione di quanto poco sia rilevante ai fini della competenza, della partecipazione e anche dell'acquisizione di esperienza. Peraltro, troviamo testimoniato ciò dall'emendamento del relatore, che è stato presentato successivamente, nel quale la carica di magistrato onorario viene considerata un titolo preferenziale per entrare nell'amministrazione dello Stato.

Credo che quanto previsto nel provvedimento sia veramente una zappa sui piedi di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio, anche considerando che notoriamente si tratta di un lavoro assai ben remunerato e, sostanzialmente, dell'esercizio di funzioni di natura molto più amministrativa, che non di studio. Credo sia veramente poco generoso nei confronti dei giovani che si vogliono attirare nell'esperienza della magistratura onoraria far credere loro, o comunque promettere che questo costituirà per loro formazione e diventerà un titolo preferenziale.

In conclusione, ribadisco la richiesta di eliminare la previsione di titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario a favore di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio.

[FALANGA](#) (AL-A). Signora Presidente, annuncio il ritiro della mia firma dagli emendamenti 2.24 e 2.27.

Colgo l'occasione per ricordare al focoso senatore Caliendo che impedire ai magistrati onorari di svolgere altra attività lavorativa significa snaturarne la funzione. Infatti, rientra proprio nella natura del magistrato onorario lo svolgimento della funzione in aggiunta ad un'attività lavorativa diversa. Prevedere l'esclusività della funzione ne comprometterebbe la natura, potendo determinare l'insorgere di legittime aspettative di veder trasformato il rapporto, che è appunto di natura onoraria e a tempo determinato, in un qualcosa di diverso. In tal senso, non è giusto creare legittime aspettative per questi signori che stanno dando molto al sistema giustizia.

Per altro, il senatore Caliendo ricorderà che in passato la figura di giudice onorario, che io ho ricoperto all'età di ventotto anni, non era neanche remunerata tanto era onorifica. Se una funzione ha carattere onorifico, non si può prevedere che debba essere l'esclusiva ed unica attività lavorativa della persona chiamata ad una funzione così delicata.

Per queste ragioni ritiro la mia firma dai due emendamenti e poi, nel prosieguo dei lavori, interverrò sugli altri.

[BRUNI](#) (CoR). Signora Presidente, parto dalle considerazioni del senatore Falanga di qualche secondo fa per dire che il suo ragionamento è giusto per lo scenario futuro. Quando noi ipotizziamo due soli quadrienni o otto anni - come ha detto prima il senatore Caliendo - per chi fa una scelta proiettata nel futuro può avere un senso.

Nell'emendamento 2.321, analogamente all'emendamento 2.311 (testo 2)/6 del collega Buccarella, ho cercato di porre il problema di chi già svolge queste funzioni. Lì non si può dire che vale la fattispecie o il modello organizzativo che richiama il primo il senatore Falanga per chi ha fatto il vice pretore onorario trent'anni fa perché, nel frattempo, la funzione è stata utilizzata diversamente. Ci sono stati rinnovi continui e, quindi, chi ha fatto il giudice di pace negli ultimi venti anni e il magistrato onorario nell'ultimo ventennio ha praticamente cambiato la sua vita lavorativa o ha snaturato le sue abitudini anche per quanto riguarda l'organizzazione di un eventuale secondo lavoro. È nato un affinamento rispetto a un'attività prevalente o esclusiva. E gli emendamenti 2.321 e 2.311 (testo 2)/6 del senatore Buccarella penso si pongano il problema di venire incontro alle legittime aspettative di chi deve essere accompagnato alla fine di un percorso lavorativo senza rete fino ad oggi - mi riferisco quanto meno a

quella previdenziale e contributiva - che certamente non ha consentito alla stragrande maggioranza di questi operatori della giustizia di potersi arricchire, ma al massimo di poter dare un grande contributo in termini qualitativi e quantitativi, senza il quale l'attuale amministrazione della giustizia non può andare avanti se noi, per assurdo, domani mattina dovessimo rinunciare al loro contributo e apporto professionale.

Altri emendamenti presentati dal nostro Gruppo a mia firma riguardano un criterio - secondo noi - molto generico, quello della minore complessità, quanto all'attività istruttoria e decisoria, rispetto ad alcune cause affidate ai magistrati onorari. Ritengo che questo criterio sia veramente molto aleatorio e generico e, quindi, gli emendamenti cercano di porre rimedio ancorando questo tipo di competenza a criteri più oggettivi. Questo è il senso degli emendamenti 2.315 e seguenti. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, gli emendamenti 2.154 e 2.152 riguardano la materia condominiale. Sono richieste che arrivano dalle associazioni dell'edilizia che chiedono di escludere dalle competenze dei giudici di pace quelle inerenti la materia condominiale, essendo estremamente complessa. Rischiamo di creare una giurisprudenza inaffidabile e incostante aumentando le incertezze del settore.

In subordine all'esclusione delle materie condominiali dalla competenza di questi giudici, c'è la proposta di limitare l'importo, di mettere almeno un limite all'importo di queste cause, che sembra una soluzione più adeguata. Ce ne sono diversi in questo senso e non c'è quindi bisogno di nominare quali sono.

Voglio poi sottoscrivere il subemendamento 2.311 (testo 2)/4, a prima firma del senatore Caliendo, che illustro brevemente. Esso si propone di sopprimere la lettera *i*) al capoverso «13» dell'emendamento del relatore, che incongruamente introduce nella delega l'istituzione di una forma di previdenza compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità. Sostanzialmente si dice di assicurarsi privatamente, ma ritengo non ci sia bisogno di scriverlo nella norma e, anzi, ci può essere qualche situazione in cui non c'è alcun interesse a farlo da parte dei soggetti coinvolti. Anzi, rischiamo semplicemente di aiutare indebitamente delle assicurazioni private - per quanto non abbiamo nulla contro di loro - obbligando persone che non sentono e non hanno effettivamente la necessità ad aderire a qualche forma di previdenza supplementare aggiuntiva e, per di più, irrigidendo questo tipo di previdenza con delle norme di carattere generale. Non sentiamo davvero il bisogno di ulteriori norme, specialmente quando sono palesemente inutili, come in questo caso. Ecco perché proponiamo di sopprimere tale lettera dall'emendamento 2.311 (testo 2).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CUCCA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.303 (testo 2), 2.24, 2.701 (testo corretto), 2.700, 2.311 (testo 2) e 2.320 (testo 2).

Sull'emendamento 2.229 esprimo parere favorevole a condizione che sia accolta la seguente riformulazione. «Al comma 17, dopo la lettera *d*), inserire la seguente: "*d-bis*) prevedere che per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari vigenti alla predetta data"».

PRESIDENTE. Le chiedo cortesemente di consegnare il testo della riformulazione.

CUCCA, *relatore*. Sì, signora Presidente.

Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, eccetto che sull'emendamento 2.224, per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signora Presidente, non ho compreso bene il parere sui subemendamenti 2.320 (testo 2)/2, 2.320 (testo 2)/3 e 2.320 (testo 2)/4. Non ho capito se il parere del relatore era favorevole o meno.

PRESIDENTE. Erano tutti pareri contrari.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

STEFANI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

STEFANI (*LN-Aut*). Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice Stefani.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dai senatori Cappelletti e Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dai senatori De Cristofaro e Petraglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.301, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.302, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.303 (testo 2)/1, presentato dal senatore Caliendo.

(Segue la votazione). (Il senatore Caliendo fa cenno di voler intervenire).

Anullo la votazione.

Mi scusi, senatore Caliendo, non l'avevo vista. Ha facoltà di parlare..

CALIENDO (FI-PdL XVII). Ormai l'emendamento è stato votato.

PRESIDENTE. Faccia la sua dichiarazione di voto senatore, ho annullato la votazione.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il rappresentante del Governo e il relatore probabilmente non vogliono capire che è in atto il tentativo di modificare una norma, elaborata insieme nel 2013, che introduce criteri di precedenza assoluta a favore di chi viene impiegato a svolgere attività di *stage* presso i tribunali e gli uffici giudiziari, per la nomina a giudice onorario. Vi rendete conto che tutto questo non è gestito attraverso concorsi? *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XII e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.303 (testo 2)/1, presentato dal senatore Caliendo. *(Commenti del senatore Caliendo).*

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.303 (testo 2).

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei ricordare all'Assemblea e ai signori senatori che in più di un'occasione questo problema è stato posto all'attenzione del Senato e in tutte le occasioni in cui questo problema è stato posto il voto del Senato è stato contrario. Infatti, si vorrebbe che i soggetti che entrano a far parte dell'ufficio del processo, dell'ufficio del giudice, senza alcun criterio di trasparenza al di fuori del voto di laurea, indipendentemente dall'università in cui quel voto di laurea è stato conseguito, abbiano sostanzialmente dei titoli preferenziali. Si era detto in passato che coloro che entrano nell'ufficio del processo possono fare direttamente il concorso in magistratura, senza essere avvocati, senza scuola di specializzazione, senza dottorato di ricerca e quant'altro e questa richiesta l'avete bocciata. Si è detto successivamente, in un altro provvedimento, che coloro che lavorano nell'ufficio del processo, nel caso in cui vincano il concorso in magistratura, potrebbero avere un punteggio aggiuntivo in graduatoria rispetto agli altri vincitori di concorso; il che equivale sostanzialmente a prevedere la creazione di una strada assolutamente privilegiata nei confronti di soggetti che, come ho già detto prima, entrano senza criteri di trasparenza e che spesso, come diceva poc'anzi il senatore Caliendo, devono la loro entrata a rapporti di carattere amicale.

Con questo emendamento il relatore dice che chi viene dall'ufficio del processo ha precedenza assoluta rispetto alle altre categorie, che pure hanno un certo tipo di precedenza. La domanda che vorrei rivolgere a voi è la seguente: se un soggetto che ha fatto parte dell'ufficio del processo è stato bocciato all'esame di avvocato, è stato bocciato al dottorato di ricerca, non ha conseguito il titolo di ricercatore universitario, è stato bocciato al concorso per notaio, sotto il profilo del merito è preferibile a chi è già avvocato, dottore di ricerca, ricercatore o notaio?

La norma, così come era stata scritta in Commissione, prevedeva che una preferenza relativa nei confronti di questi soggetti, analogamente a chi ha il titolo di avvocato, di notaio o altro titolo può essere sufficiente. Non riesco davvero a comprendere la ragione per la quale questi soggetti debbano prevalere in modo assoluto rispetto ad altri che, attraverso il loro *curriculum* (già avvocati, già dottori di ricerca, già ricercatori universitari, già notai), hanno dimostrato, attraverso dei concorsi pubblici e, quindi, sostanzialmente attraverso criteri di trasparenza, di avere una preparazione assolutamente superiore a quelli che si sono limitati a fare lo *stage* presso l'ufficio del processo e, per ipotesi, sono stati bocciati all'esame di avvocato o di notaio, non hanno conseguito il dottorato di ricerca né il titolo

di ricercatore universitario.

Per questo motivo voteremo contro questo emendamento.

[FALANGA](#) (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signora Presidente, vorrei invitare il senatore Cucca ad accantonare questo suo emendamento.

Vede, signora Presidente, non so se il senatore Cucca sa quali siano le funzioni che svolge un giovane stagista all'interno dell'ufficio giudiziario. Credo che il senatore Cucca non lo sappia, proprio perché attribuisce un titolo preferenziale a costoro rispetto a un soggetto che svolge la professione da vent'anni.

Quindi, non si comprende perché un giovane che, con un sistema sicuramente poco trasparente, come diceva il senatore Palma, fa uno *stage* nell'ufficio giudiziario, debba avere la precedenza su altri professionisti, che magari sono impegnati in attività professionale da anni. A me pare che, quantomeno, il senatore Cucca debba riflettere perché se, per un verso, favorisce questi giovani, con questo suo emendamento mortifica tante professionalità che operano nell'ambito del sistema della giustizia.

È per questa ragione che, ove mai il senatore Cucca ritenesse di non ritirare l'emendamento 2.303 (testo 2), ritengo di potere dichiarare, a nome del mio Gruppo, che noi voteremo contro questo emendamento.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). È presente in Aula una rappresentanza di studenti e docenti dell'Istituto tecnico economico «Macedonio Melloni» di Parma, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1738 , 548 , 630 , 1056 , 1202 , 1292 e 1798 (ore 17,59)**

[CUCCA](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, nel testo dell'emendamento 2.303 (testo 2) è precisato in maniera estremamente chiara che lo *stage* formativo deve essere superato con esito positivo.

FALANGA (AL-A). Ma che significa?

CUCCA, *relatore*. Le persone ammesse allo *stage* formativo vivono a fianco del magistrato nella quotidianità. Partecipano alle camere di consiglio e svolgono tutta quell'attività che è assolutamente formativa.

Il timore manifestato rispetto al fatto che non abbiano preparazione sufficiente, considerato che l'emendamento prevede che debbano aver concluso con esito positivo lo *stage* formativo, ritengo non debba sussistere.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, ci associamo alle stesse richieste avanzate da altri colleghi. Forse bisognerebbe che chi fa le leggi viva in prima persona le realtà che vuole raccontare. Capisco quanto dice il relatore, senatore Cucca, quando parla in linea teorica di cosa è lo *stage* formativo, come dovrebbe essere svolto e come vengono scelti i partecipanti, ma chi nella realtà ha un'esperienza

concreta, non solo negli uffici giudiziari, sa che la magistratura onoraria - e qualcuno che è stato magistrato lo sa bene - ha cominciato con scelte discrezionali: il primo che si presentava al procuratore diventava vice procuratore onorario. Ero nell'ufficio che faceva quel tipo di valutazioni: avevamo poche richieste, non c'erano bandi e a seguito delle richieste diventavano direttamente vice procuratori onorari (VPO) o giudici onorari. Questa era la realtà e oggi avremmo la stessa situazione.

Abbiamo cercato di evitare che questa degenerazione proseguisse, introducendo una serie di concorsi con titoli e altri elementi, che si sono rivelati a loro volta farraginosi e comunque con delle pecche, oltre alle proroghe che arrivavano perché i concorsi non si facevano mai (ma questa è un'altra questione). Quanto alla precedenza assoluta, concordo sulla possibilità di modificare nei termini di una precedenza relativa, cioè a parità... (*Commenti del senatore Caliendo*). Senatore Caliendo, sto dicendo le stesse cose che dice lei, quindi mi lasci continuare senza interrompere.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, la prego.

Senatore Crimi, continui il suo intervento.

CRIMI (*M5S*). Parlavo del concetto di precedenza relativa: a parità di merito e di titoli, è chiaro che un percorso formativo in più - in quel caso anche senza l'esito positivo, poiché stiamo parlando di parità - può costituire titolo preferenziale. Ma è evidente che non si può definire precedenza assoluta, perché significherebbe veramente creare un canale privilegiato in cui - diciamo così chiaramente - figli e parenti di magistrati ce li ritroveremmo magistrati onorari. (*Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII e della senatrice De Petris*).

Ciò che in altri provvedimenti si cerca di evitare facendo finta di colpire le caste, in questo caso invece non si verifica perché si vuol crearne una nuova, bypassando i meccanismi di selezione. Per questo voteremo contro. (*Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII*).

MUSSINI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signora Presidente, bisogna cominciare a fare un po' di chiarezza, perché ci si riempie sempre la bocca con la parola «merito», ma poi si arriva a una situazione come questa, che palesemente ha preso la mano perché nel tempo la magistratura onoraria è diventata sempre più necessaria. Poiché non veniva culturalmente ammesso che i meccanismi della giustizia erano sovraccarichi, che c'era bisogno di più assunzioni, di più personale o di maggior sostegno, il processo è andato fuori controllo.

Pertanto, che si vada ad intervenire senza avere ben chiaro quali possono essere tutti i meccanismi di verifica, di arruolamento, di titoli e quant'altro, diventa una contraddizione rispetto a ciò con cui piace tanto riempirsi la bocca, ossia che qui si vuole premiare il merito. In realtà qui si vuole premiare il merito solo quando questo non costa niente. Quando invece comincia a costare, ecco che ci si dimentica della verifica del merito, delle qualità e quant'altro.

Signora Presidente, direi che questa posizione, peraltro più volte affrontata in Senato, tenendo fermo questo punto, è inaccettabile che venga proposta. (*La senatrice Fucksia fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, come lei sa, dei rappresentanti del Gruppo Misto sono già intervenuti. Ad ogni modo, dopo le concederò un minuto per intervenire.

TORRISI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRISI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, intervengo perché non riesco a comprendere le ragioni obiettive per le quali, nel testo formulato e proposto dal relatore, si costruisca un percorso direi privilegiato rispetto ad altre professionalità importanti - penso a chi ha il titolo di avvocato o di notaio - a favore di chi ha fatto solamente uno *stage* e potrebbe non aver superato l'esame di avvocato o di notaio sul piano della professionalità, quindi potrebbe essere stato bocciato, com'è già stato detto. Pertanto, a me sembrerebbe più giusto riconoscere un percorso a chi ha fatto questo tipo di attività, mettendolo però alla pari rispetto a chi ha superato l'esame di avvocato o di notaio. Invece questa preferenza, che li mette in una posizione di privilegio, al di sopra di chi ha superato esami che gli

hanno attribuito una professionalità riconosciuta dalle istituzioni dello Stato, a me sembra un'assurdità sul piano del criterio dell'obiettività e della giustezza, incomprensibile agli occhi di chi frequenta ed ha conoscenza del mondo della giurisdizione e del diritto. Quindi, sul piano personale, annuncio il voto contrario su questo emendamento, per le ragioni che ho esposto. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII*).

BRUNI (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (*CoR*). Signora Presidente, anch'io riprendo le considerazioni svolte dai colleghi fino adesso, a partire dal senatore Nitto Palma. Ricollegandomi a quanto diceva la senatrice Mussini, è vero che qui il criterio del merito è molto aleatorio e viene utilizzato come meglio conviene o come meglio crede il Governo, a seconda delle convenienze. Quanto diceva poc'anzi il senatore Torrisi penso sia da valorizzare e da tenere in considerazione. Io aggiungerei, senatore Torrisi, a quello che ha detto lei prima riguardo agli avvocati e ai notai che, giustamente, come detto poc'anzi, i dottori di ricerca e chi ha frequentato scuole di specializzazione in materie processuali hanno potuto perfezionarsi ancora meglio di quanto può avvenire con un semplice *stage* presso gli uffici giudiziari.

Ritengo che questo emendamento debba essere bocciato - e quindi annuncio il nostro voto contrario - proprio perché non c'è un concetto di merito univoco, ma viene utilizzato questo criterio di preferenza assoluta in un modo assolutamente non condivisibile, che penalizza i giovani che faranno dei percorsi importanti nel periodo *post lauream*, a favore solo di alcuni. Non voglio parlare di rapporti amicali o di altri possibili ingressi facilitati negli uffici giudiziari, ma certamente ci saranno dei privilegiati che otterranno un trattamento di favore che non può essere condiviso.

FUCKSIA (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Come le ho anticipato, senatrice Fucksia, hanno già parlato per il Gruppo Misto. Ne ha facoltà per due minuti.

FUCKSIA (*Misto*). Signora Presidente, purtroppo la problematica non è stata affrontata alla radice, perché è inammissibile che un laureato in giurisprudenza, magari anche con i minimi termini, con una laurea presa molto alla leggera, debba giudicare un avvocato con un'esperienza di anni oppure faccia le parti di un giudice, non avendo appunto superato né l'esame da avvocato, né il concorso da magistrato. Quindi, possiamo fare tutti gli aggiustamenti che vogliamo, ma non arriveremo mai ad una soluzione. Il risultato sa qual è? Che a rimetterci sono non i giudici onorari, ma i cittadini, perché le cause si allungano incredibilmente di più (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*), perché si va in Cassazione, perché così la giustizia si intasa, per cui, alla fine, quello che doveva essere un risparmio non è tale e chi meno spende più spende.

Abbiamo fatto un disegno di legge per risolvere questa problematica annosa; cerchiamo ora di fare un emendamento - mi rivolgo al relatore - correttivo in questo senso. Ma, scusate, quanti avvocati conoscete, laureati con il massimo dei voti, con un curriculum *post lauream*, con *master* e con esperienza, che oggi non lavorano e che hanno dei redditi bassissimi? Perché devo tutelare qualcuno, perché un avvocato si deve trovare ad essere giudicato da qualcuno che non prenderebbe neanche come collaboratore gratuito nel proprio studio per fare le fotocopie? E arrivano continuamente emendamenti a tutelare il non merito. Quindi la mia posizione è questa. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e delle senatrici Bignami e Bencini*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, a differenza del mio Gruppo, che si esprimerà in senso contrario, mi asterrò nel voto su questo emendamento.

Spiego una ragione specifica e non strumentale. Le norme vigenti riconoscono a coloro che hanno svolto gli *stage* il titolo di preferenza in generale, mentre con l'emendamento in esame si propone di aggiungere la preferenza assoluta.

Pertanto, rimarrebbe il titolo di preferenza, ma non assoluta, nel caso in cui questo emendamento

venisse bocciato, come auspico. Per la verità, auspico ancora di più che il relatore ritiri l'emendamento, perché dovrebbe aver sentito: sono infatti in parecchi della maggioranza che la pensano allo stesso modo, ma non parlano sperando in un atteggiamento di buon senso.

Ricordiamoci che, nonostante il nome di magistratura onoraria, stiamo parlando di un lavoro remunerato con 2.000 euro al mese, che, come appena detto dalla senatrice Fucksia, sono un miraggio per molti giovani qualificatissimi e bravissimi, che hanno studiato in Italia o all'estero, spendendo soldi e dimostrandosi decisamente più bravi degli altri.

Vogliamo introdurre il criterio della meritocrazia? Se ne parla tanto, per una volta applichiamolo. Ricordo che, a legislazione vigente, è prevista una preferenza per coloro che hanno seguito gli *stage*, ma non assoluta, in quanto non passano avanti a persone enormemente più qualificate.

Per tali ragioni, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento in esame, in maniera da poter andare avanti sapendo di aver dato un'occasione ai giovani più meritevoli. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, chi in Commissione ha avuto modo di approfondire questo argomento - lo dico per tutti i senatori che non hanno avuto questa opportunità - conosce l'eccellente livello dei ragazzi del nostro Paese, vista la qualità della selezione che c'è a monte per accedere agli uffici giudiziari e poter svolgere uno *stage*. Ciò è riconosciuto, tanto che è stato accettato da tutti che tali soggetti debbano godere di un titolo preferenziale.

Pertanto, tranquillizzo l'Assemblea sul fatto che non si sta facendo una scelta antimeritocratica, perché i colleghi intervenuti - penso al senatore Caliendo e al presidente Palma - hanno riconosciuto che questi soggetti debbono avere titolo preferenziale. Questi ragazzi - i migliori - partecipano agli *stage* presso gli uffici giudiziari e acquisiscono una professionalità che altrimenti non potrebbero avere. Come bene ha detto il relatore, questo *stage* li mette nelle condizioni di acquisire una cultura giurisdizionale senza precedenti. Essi, inoltre, debbono ricevere una valutazione finale positiva, il che li vede ancora una volta sottoposti ad attenzione e giudizio.

Cari colleghi, siccome da parte del mio Gruppo non vi è alcun interesse che va oltre la qualificazione dei migliori dei nostri talenti (invito i nostri colleghi a mantenere un giudizio cauto su questi talenti quando vanno all'estero), riteniamo condivisibile la formulazione che il relatore, d'accordo con il Governo, stabilì in Commissione con riferimento alla natura preferenziale e non assoluta del titolo. Ciò non ci sconvolge, perché questi giovani rimangono lì per essere apprezzati e valutati.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,14)

(Segue LUMIA). Quindi, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di addivenire al ritiro dell'emendamento in esame. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

FALANGA (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Nel suo intervento, il senatore Lumia ha asserito che il relatore, d'accordo con il Governo, ha presentato l'emendamento. Senatore Lumia, il relatore, quando presenta un emendamento, non deve essere d'accordo con il Governo. L'accordo con il Governo non c'entra nulla e sarebbe, a mio avviso, anche un'attività scorretta quella di un relatore che, prima di presentare un emendamento, concordi con il Governo la qualità e il contenuto dello stesso. Faccia attenzione a quello che dice perché così lei offende il relatore e il Governo.

CUCCA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, relatore. Ribadisco quanto detto in precedenza circa i contenuti di questo emendamento. Accogliendo le perplessità manifestate, che non condivido minimamente, per evitare ulteriori

problemi, ritiro l'emendamento 2.303 (testo 2). *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.24.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento, ancorché abbia avuto parere favorevole.

Essendomi impegnato più volte per le questioni che riguardano le Regioni a Statuto speciale, ricordo che con il presidente Silvius Magnago abbiamo fatto una serie di interventi per evitare che in ogni legge ci si dovesse ripetere. I senatori di quella zona mi dicono che la normativa che introduciamo, così come formulata all'articolo 7 di questo disegno di legge modificato in Commissione, sarebbe sufficiente al fine di non creare problemi in relazione alle norme dello Statuto speciale che non solo prevedono la nomina da parte dei presidenti per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Val d'Aosta ma anche per la Provincia di Bolzano, una serie di disposizioni particolari che riguardano i giudici onorari e i loro requisiti di nomina che non rientrano nella delega generale.

Per questo motivo, poiché mi dicono che la soluzione che avevamo trovato in Commissione soddisfa l'esigenza a cui dovevamo mirare, e ritiro l'emendamento. Mi avevano dato parere favorevole per accontentarmi. Visto che mi hanno dato sedici pareri favorevoli in Commissione, in Assemblea sembrava brutto dire sempre no.

[PALERMO](#) *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo solo per spiegare il merito delle questione.

Nel merito non c'è alcun problema. Il testo dell'emendamento Caliendo è riproduttivo dell'attuale norma di attuazione. Mi riferisco alla legge n. 267 del 1992.

Il punto è che non si può intervenire con una norma di rango ordinario per modificare o soltanto ripetere il contenuto di una disposizione di una norma di attuazione dello Statuto. È un problema di relazione tra fonti. Su questo c'è stato anche un parere contrario della Commissione affari costituzionali.

Non è una questione di merito. È evidente infatti che, trattandosi di norma di grande riforma, deve essere comunque modificata la normativa di attuazione. Pertanto, si tratta di un emendamento che ha poco senso da un punto di vista di rapporto tra fonti. Nulla da dire nel merito.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.26, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.27.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiederei al relatore e al Governo se è possibile scrivere in quella delega che si deve fare il tirocinio. Non si deve dire nemmeno che le modalità le stabilirà il Ministro? Che si precisi almeno la durata del tirocinio. Personalmente ho proposto una durata semestrale. Si preferisce una durata trimestrale o si vuole una riformulazione diversa? Sono d'accordo, ma se non c'è scritto quanto dura il tirocinio, si ha una violazione della Costituzione, perché la legge delega così diventa una norma in bianco, priva di contenuto rispetto al periodo di tirocinio necessario. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.28 e 2.29 sono improcedibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.45, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.49, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.57, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.701 (testo corretto)/1, presentato dal senatore Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.701 (testo corretto).

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, prendo atto che il Governo e il relatore cambiano completamente prospettiva rispetto a tutto quello che è stato il dibattito di due anni. Ne prendo atto: posso anche dividerlo, se volete, ma mi astengo, perché diventa ridicolo che dopo discussioni di settimane e di mesi si cambi improvvisamente parere. Probabilmente gli uffici del Ministero hanno deciso che bisognava tenere conto di ciò che rientrava nella mia proposta del 2011.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.701 (testo corretto), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[CAMPANELLA](#) *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMPANELLA](#) *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, ho commesso un errore nella mia precedente votazione: la mia intenzione era di votare a favore.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.61, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.700/1 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

[FALANGA](#) *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) *(AL-A)*. Signor Presidente, lo ritiro e lo trasformo in un ordine del giorno che, in sede di

emanazione dei decreti attuativi, impegna il Governo a non determinare differenti indennità previste per le attività penali del giudice di pace sulla base dell'esito del procedimento.

Chiedo cioè che il Governo, in sede di emanazione dei decreti attuativi, non preveda due diverse indennità, sia che il giudice di pace rinvii a giudizio l'imputato (l'indagato in quel momento) sia che adotti un provvedimento di proscioglimento. È un impegno che chiedo al Governo.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento è inammissibile, la procedura non può essere eseguita, quindi non è trasformabile. *(Commenti del senatore Falanga).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.700, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.63, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

FALANGA (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, se io ritiro l'emendamento, lei mi deve spiegare come fa a dichiararne la irricevibilità. Se io l'ho ritirato, lei non può dichiararlo irricevibile.

PRESIDENTE. Era stato precedentemente dichiarato inammissibile.

FALANGA (AL-A). Se io lo ritiro prima...

PRESIDENTE. Non facciamo una gara con il cronometro. Era stato dichiarato inammissibile per ragioni di contenuto. Ne prenda atto.

FALANGA (AL-A). Ho capito, signor Presidente, ma se io lo ritiro prima che lei ne dichiari l'inammissibilità, lei non può più fare tale dichiarazione.

PRESIDENTE. Adesso vedremo alla moviola se la cosa è stata fatta nei tempi regolari: mi auguro di sì. Noi lo abbiamo dichiarato inammissibile, se poi c'è da verificare la tempistica, lo faremo. *(Applausi del senatore Calderoli).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.58, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.66, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.67 presentato dai senatori Stefani e Centinaio, identico all'emendamento 2.68, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.71.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, dopo che abbiamo votato l'emendamento 2.700 del relatore, su cui mi sono astenuto e non ho partecipato al voto perché era il mio testo, ho una domanda. Non so se vi rendete conto che, se non viene aggiunto quanto disposto dall'emendamento 2.71, avverrà

quanto segue: un magistrato onorario per i primi due anni (secondo l'emendamento del relatore) avrà un'indennità più bassa e svolgerà delle funzioni soltanto - per così dire - in posizione dipendente, cioè secondo le indicazioni di un magistrato ordinario; passati quei due anni, acquisirà le funzioni giudiziarie. Improvvisamente, quindi può capitare anche per ragioni di non accettazione di qualche decisione del giudice onorario, viene di nuovo spostato all'ufficio del processo, dove ritorna alle dipendenze e perde la titolarità della funzione giudiziaria. Non solo, egli regredisce a un'indennità più bassa dopo aver svolto l'attività e ciò senza alcuna ragione professionale o disciplinare.

Allora, se effettive esigenze di servizio comportano eccezionalmente, secondo un criterio di turnazione, che si prendano i giudici onorari dei successivi bienni e si portino di nuovo a svolgere l'ufficio dei pregressi, almeno che questi non durino più di sei mesi. Vi è già un sacrificio, che sia almeno limitato nel tempo. Si vuol dire tre mesi? Ma lasciarlo così, alla discrezionalità più assoluta, credo che non sia un lavoro degno del Parlamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.71, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.72, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.76, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.81, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.91 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.701 (testo corretto).

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.304 è improcedibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, sostanzialmente identico all'emendamento 2.305, presentato dal senatore Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.306.

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

AIROLA *(M5S).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S).* Signor Presidente, chiedo di poter apporre la mia firma su questo emendamento, che ritengo molto importante.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

SANTANGELO *(M5S).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, a me dispiace, ma il Regolamento prevede che le schede dei senatori che non sono presenti durante le votazioni debbano essere estratte. Questo secondo le regole del Senato e non del senatore Santangelo. Ne vedo decine.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di procedere alla verifica e di aiutare la Presidenza.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sottoscrivo anch'io questo emendamento. Ci dobbiamo rendere conto che vi sono persone che hanno dato molto in questi anni senza aver alcun riconoscimento per l'attività giudiziaria che si è potuta svolgere grazie al loro contributo. In questo testo si dice che ogni quattro anni saranno sottoposti a valutazione e che, quindi, devono essere confermati, salvo giudizio di demerito; pertanto non saranno confermati fino al settantesimo anno. Questa è la ragione per cui chiedo di sottoscrivere l'emendamento 2.105.

[PELINO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.105.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle sottoscrizioni.

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. Mi associo a quanto detto dal senatore Santangelo, ma vorrei andare oltre. Nella questione delle tessere il problema non sono le tessere. Capisco che qualcuno dica, magari: la tessera la lascio lì e mi allontanano un attimo. Ma il problema è che la tessera introdotta comporta una contabilizzazione a fini amministrativi. È questa la questione che è stata posta e che giustamente il presidente del Senato Grasso ha rilevato.

Pertanto basterebbe andare a modificare la delibera dell'Ufficio di Presidenza che prevede questo e il problema sarebbe risolto: tenete pure le tessere dentro e nessuno verrà più a contestare la presenza della tessera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

È una cosa semplicissima e avremmo risolto il problema alla radice. Ma forse non si vuole risolvere il problema alla radice. Diciamolo seriamente. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dei senatori Cardinali e Borioli)*.

PRESIDENTE. Per favore, cominciamo a ritirare le tessere, come è stato stabilito.

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, credo che sia sempre più necessario un chiarimento per evitare che questo teatrino si ripresenti tutte le volte, anche perché dagli uffici mi viene riferito - e lo dico per i colleghi - che il tesserino inserito, ai fini amministrativi ha senso e significato nel momento della verifica del numero legale per il quale può esserci la presenza, ma la non partecipazione al voto che viene considerata ai fini amministrativi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Invece la presenza del tesserino durante una votazione qualificata con il voto elettronico, ma in assenza dell'espressione del voto non produce alcun effetto amministrativo. Infatti, ai fini amministrativi, è necessaria la partecipazione ad almeno un terzo dei voti effettivamente espressi durante la giornata. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Caliendo. Commenti del senatore Crimi)*.

Si tratta semplicemente di leggere il Regolamento. Chiedo quindi al Presidente, nella prossima seduta, di chiarire definitivamente questo aspetto, evitiamo di cadere in un equivoco così banale. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

[PRESIDENTE](#). Il Presidente si è già espresso, comunque rifletterà su questa sollecitazione se vorrà tornare a farlo. *(Commenti dei senatori Calderoli e Candiani)*.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, sono subentrate le firme di altri gruppi politici, che abbiamo accettato volentieri, sull'emendamento 2.105. Ricordiamo che si tratta di una norma cosiddetta "evita esodati". Allora, anche collegandoci alla tematica delle tessere e dei privilegi, veri o presunti, della casta dei parlamentari, vorrei fare una brevissima riflessione. Se il vitalizio, quello concesso ai parlamentari alle condizioni della sua maturazione, viene indicato come indennità per il reinserimento nel mondo lavorativo, perché secondo alcuni il lavoro parlamentare impegna il professionista, il commerciante e il semplice cittadino che, se vuole svolgere bene questo ruolo, non può fare altro e quindi gli viene riconosciuto, a torto o a ragione - ora evitiamo di entrare nel merito - il vitalizio, dovremmo poi essere capaci di spiegare a questi signori che mantengono in piedi la macchina della giustizia (l'emendamento fa riferimento a coloro che hanno un'anzianità di almeno sei anni di servizio e quindi non a chiunque) perché facciamo correre loro il rischio di rimanere "esodati" nel momento in cui i rinnovi annuali o quadriennali ammissibili non potessero accompagnarli fino all'età pensionabile. A queste persone, che pure hanno sacrificato libere professioni o rapporti di pubblico impiego dai quali magari sono decaduti, perché dovremmo negare quella che a questo punto va definita un'indennità di reinserimento nel mondo lavorativo?

Volevo fare questa considerazione insieme alla dichiarazione di voto per invitare il resto dell'Assemblea a votare a favore di questo emendamento. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il Governo, avrebbe tutta la possibilità, nel caso se ne ravvisasse il problema, di provvedervi successivamente.

Infine, Presidente, annuncio che l'intero Gruppo del Movimento 5 Stelle sottoscrive l'emendamento.

[FALANGA](#) (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, io faccio una considerazione semplicissima: considerata l'età pensionabile per i magistrati togati, se le funzioni di magistrato le puoi svolgere perché il settantesimo anno di età comporta che il soggetto abbia le capacità per svolgere quelle funzioni, mi domando perché per il giudice onorario debba prevedersi un'età diversa rispetto a quella dei togati.

Pertanto, sulla base di questa semplice considerazione io dichiaro di condividere l'emendamento 2.105 e credo che il mio Gruppo voterà a favore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dai senatori Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 2.307 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.108, presentato dai senatori Cappelletti e Buccarella, identico all'emendamento 2.308, presentato dai senatori De Cristofaro e Petraglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 2.309 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.112, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.118, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

STEFANI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.112, presentato dai senatori Stefani e Centinaio... colleghi, mi correggo, l'emendamento in votazione è il 2.118.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, intervengo perché lei ha cambiato il numero dell'emendamento durante la votazione.

PRESIDENTE. Ho subito chiarito, però.

SANTANGELO (M5S). Sì, signor Presidente, ma avendo lei chiuso in maniera celere la votazione, io volevo sottolineare che per il Movimento 5 Stelle il voto sull'emendamento 2.118 è favorevole.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.120, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.121, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.310, presentato dai senatori De Cristofaro e Petraglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311 (testo 2)/1, presentato dal senatore Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, desidero sottoscrivere gli emendamenti 2.311 e 2.320.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.311 (testo 2)/2.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con questo subemendamento io chiedo la soppressione della lettera *h*) dell'emendamento 2.311 (testo 2).

Tale lettera prevede che: «la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera *f*) del presente comma e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative». Quasi a dire che essi devono fare un *part-time* di poco conto

perché noi non possiamo pagarvi. È una frase del tutto inutile, è solo un'offesa a loro, ma in realtà anche a noi che scriviamo una cosa che non ha alcun contenuto precettivo. Credo sia veramente un'offesa al Parlamento scrivere una norma secondo la quale l'indennità deve essere stabilita in modo da tener conto di altre attività lavorative.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, vorrei fare una rettifica. Quando ho parlato dell'emendamento 2.311, forse lei ha inteso che io mi riferissi all'emendamento 2.311 (testo 2)/3 del senatore Caliendo, mentre io intendevo riferirmi all'emendamento 2.311 (testo 2)/6, a prima firma del senatore Buccarella. Lo stesso vale per l'emendamento 2.320 (testo 2): mi riferivo all'emendamento 2.320 (testo 2)/6.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311 (testo 2)/2, presentato dal senatore Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.311 (testo 2)/3.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, credo che anche chi non sia mai entrato in un palazzo di giustizia sappia che ai magistrati non si possono dare obiettivi. Signora Sottosegretario, ai magistrati non si possono dare ordini. Prevedere un obiettivo, indicato alle lettere *f*, *g* e *h*), significa dire, né più né meno, che il presidente del tribunale, o chi per lui, può dire a un magistrato onorario qualcosa del genere: devi fare dieci sentenze al mese, fregandotene dei diritti, della necessità di approfondimento e interferendo di fatto sulla libertà di ciascun giudice.

Ma io non ho voluto proporre di sopprimere gli obiettivi: ho voluto invece optare per un criterio che sia oggettivo e che non incida sull'attività del singolo magistrato. Per cui nell'emendamento 2.311 (testo 2)/3 ho proposto di inserire le seguenti parole: «prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f*, *g* e *h*) devono essere individuati con riferimento al superamento della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione». Esiste un indice di produttività dei magistrati di un ufficio o di una sezione. Se si supera quell'indice, si avrà diritto alla parte variabile. Quindi non vi è una valutazione del singolo magistrato a cui si danno delle indicazioni e delle direttive che incidono sulla giurisdizione, ma gli si dice: alla fine dell'anno, se il tuo indice supera l'indice di produttività medio della sezione o dell'ufficio, hai diritto alla parte variabile.

Guardate che è una cosa seria. Dire che si può valutare sulla base degli obiettivi significa ridurre la funzione giurisdizionale ad attività di amministrazione attiva. Io chiedo al relatore quale sia la ragione di ciò. Con il mio emendamento rimane la possibilità di indicare gli obiettivi, ma nello stesso tempo si fa in modo che siano realizzati attraverso un sistema che possa garantire l'attribuzione della parte variabile.

Signor relatore e signor rappresentante del Governo, anziché tacere, vi prego di dare delle indicazioni su un aspetto che riguarda l'indipendenza dei giudici. Fate tante discussioni sulla Costituzione e sui principi di indipendenza, ma l'indipendenza - badate - non è solo del magistrato ordinario, ma anche del magistrato onorario.

Per questa ragione vi chiedo di spiegarmi perché non può essere adottato un criterio che restituisca una dignità costituzionale al testo della delega.

CUCCA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, relatore. Signor Presidente, questa materia è stata oggetto di discussione in Commissione ed è stata esaminata in maniera esaustiva. Si è deciso che non sia opportuno fissare nella delega

specifici criteri ai quali ancorare il riconoscimento della componente variabile dell'indennità, che l'emendamento da me presentato rimette ad una valutazione specifica del Consiglio superiore della magistratura; mi riferisco alla lettera *f*) dell'emendamento 2.311 (testo 2), a mia firma. Questa soluzione, che risulterà una volta approvato l'emendamento, di fatto mutua le soluzioni normative già vigenti, previste dal codice del processo amministrativo, in materia di incentivazione della produttività dei magistrati amministrativi, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi su proposta del presidente del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa delibera dello stesso consiglio, il compito di adottare, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure economiche per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività. Quindi non è nulla di nuovo; si tratta di un sistema che viene mutuato dal sistema amministrativo e che viene rimesso ad una deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, non intendendo trattarlo in questa sede di delega. Questa è la motivazione.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, diciamo che per parlare mi astengo. Vorrei dire una cosa al senatore Cucca e al senatore Caliendo. Il senatore Caliendo pone un problema importante: se non si specifica la natura degli obiettivi che vengono indicati al magistrato onorario, si corre il rischio che questi obiettivi possano in qualche modo attenersi alla specifica attività del magistrato. Per cui io credo che l'emendamento del senatore Caliendo, che prevede l'inserimento di una lettera aggiuntiva rispetto al testo del relatore, possa anche essere riformulato nel senso di prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*) non attengano alla specifica attività del magistrato onorario.

Il secondo punto che voglio sottoporre all'attenzione del relatore è che, quando vengono posti degli obiettivi alla magistratura onoraria, il passo per porli alla magistratura ordinaria o alla magistratura amministrativa diventa estremamente semplice, con il forte rischio di andare ad incidere sull'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

MARINO Luigi (*AP (NCD-UDC)*). Ma va là!

PALMA (*FI-PdL XVII*). Vedete, una cosa è dire che l'obiettivo è una riduzione del carico entro certi limiti accettabili; cosa diversa è invece porre un obiettivo che richiede, per essere raggiunto, un'attività di ufficio assolutamente insufficiente per il servizio che si deve rendere. Onde per cui io penso che, se il senatore Caliendo per ipotesi intendesse riformulare il suo emendamento, dicendo che gli obiettivi non riguardano la specifica attività del magistrato, il relatore sotto questo profilo potrebbe modificare il suo parere.

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, colleghi, per effetto dell'approvazione del provvedimento in esame, nel periodo iniziale in cui il giudice onorario è impegnato nell'ufficio del processo non potrà svolgere attività giurisdizionali, ovvero potrà farlo solo in taluni casi, su indicazione del giudice professionista. Così facendo, state violando l'articolo 101, comma 2, della Costituzione, il quale testualmente recita: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Con la disposizione in esame stiamo prevedendo che il giudice dovrà decidere al di là della legge, sulla base di ciò che il giudice togato gli suggerisce.

Riformulo una domanda già posta in sede di discussione generale: se il giudice non ottempera alla disposizione che gli viene impartita dal giudice togato, che fine fa la sentenza? È valida, nulla o altro?

Avete già previsto questo, che compromette in maniera seria l'autonomia e l'indipendenza del giudice. Adesso il relatore, senatore Cucca, prende spunto da una disposizione che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il compito di fissare in via generale gli obiettivi. Tuttavia, il Consiglio superiore della magistratura fissa, appunto, in via generale gli obiettivi che poi dà alla magistratura italiana. In questo caso si sta invece cercando di fare in modo che il giudice, che già nel periodo

iniziale deve sottostare, ovvero seguire i suggerimenti di altro magistrato, debba poi avere anche degli obiettivi da raggiungere, che il senatore Caliendo, con l'emendamento presentato, cerca di fare in modo che non attengano alla specifica attività del magistrato.

Bocciare l'emendamento in esame significa voler cominciare a minare il terreno solido e fertile dell'autonomia e indipendenza della magistratura. Se voi volete fare questo, sappiate che noi non intendiamo farlo e che vogliamo tutelare e proteggere i sacrosanti principi costituzionali dell'autonomia e indipendenza del giudice.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento in esame, a firma del senatore Caliendo.

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, preannuncio che voteremo a favore dell'emendamento in esame.

Vorrei fare una breve considerazione. Mi sembra di assistere alla commedia dell'assurdo, in quanto ci troviamo veramente in una situazione comica. Sentiamo oggi Forza Italia difendere a gran voce l'indipendenza della magistratura di fronte al tentativo proveniente dalla sinistra, di imbrigliarla secondo obiettivi definitivi, dopo anni e legislature in cui, a parti inverse, è avvenuto il contrario. Siamo veramente alla commedia dell'assurdo. Trovarmi oggi a condividere le affermazioni di chi, fino a poco tempo, fa ha fatto di tutto per imbavagliare e imbrigliare la giustizia mi sembra quasi ridicolo.

Purtroppo - lo ribadisco - mi trovo nella situazione di dover condividere queste affermazioni, perché - purtroppo - ogni volta che si è ragionato sulla magistratura per obiettivi numerici, ne è venuto fuori un deterioramento degli obiettivi qualitativi e dei risultati. Sugli obiettivi qualitativi forse andrebbe fatto un approfondimento, cosa che difficilmente viene fatta negli ambiti previsti e, cioè, negli ambiti dei consigli giudiziari, delle valutazioni della progressione in carriera del Consiglio superiore della magistratura, delle valutazioni per il conferimento degli uffici direttivi, che invece vengono valutati solo sulla base di appartenenze politiche. Dove ci vorrebbe una valutazione effettiva non viene fatta e si va avanti per obiettivi numerici, dimenticando che l'attività del magistrato dovrebbe essere di altissima qualità, cosa che purtroppo non avviene oggi perché la qualità non viene valutata. Anche le valutazioni che in passato avete cercato di inserire in varie leggi nei fatti si sono dimostrate meri esercizi matematici per dare le progressioni in carriera in automatico a tutti i magistrati. Non ho mai visto un magistrato fermo al palo perché qualcuno gli ha detto che non era stato capace di fare il magistrato come si deve, cosa che invece sarebbe opportuno fare. Questo vale per la magistratura ordinaria e onoraria.

CUCCA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, relatore. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento per una migliore valutazione all'esito della proposta di riformulazione del senatore Palma.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 2.311 (testo 2)/3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.311 (testo 2)/4.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'emendamento contiene un invito a sopprimere la lettera *i*), che voglio leggere. Ogni volta che la leggo mi dico che non è possibile che si voglia fare una cosa del genere. «Individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità». Stiamo parlando dei prossimi giudici onorari che, secondo l'emendamento del relatore, durano in carica otto anni. Sono cose minime. È una sorta di assicurazione privata e c'è bisogno di una norma che dica che se noi troviamo un sistema ve lo consentiamo? È ridicolo fare una cosa di questo tipo. Anche quando ero Sottosegretario non sono

riuscito a individuare dei contributivi figurativi per quelli iscritti alla cassa forense, dei contributi figurativi per quelli iscritti all'INPS e noi oggi gli andiamo a dire che gli diamo la possibilità di crearsi una previdenza con i soldi delle indennità, che per molti di loro - sappiamo - non supera i 95 euro al giorno e solo per i giorni in cui svolgono la funzione? Lei sa meglio di me che non riescono a superare i 1.300-1.500 euro netti, quando riescono a fare grandi cose e lavorando a tempo pieno. E noi gli andiamo a dire che gli offriamo la possibilità di farsi l'assicurazione privata? Che bisogno c'è di dirlo? Vi prego, sopprimete la lettera *i*) perché un Parlamento non può arrivare a questi sotterfugi. O eravamo in condizione di risolvere il problema garantendo assistenza e previdenza o è meglio non scrivere nulla.

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, credo che con la parte dell'emendamento del relatore in cui si prevede di regolare «un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse mediante misure incidenti sull'indennità» si raggiunga il ridicolo. Si sta infatti dicendo che il giudice onorario può stipulare una polizza. Si entra nel privato della persona, a cui si dice che, senza oneri a carico dello Stato, deve munirsi di una polizza previdenziale. Mi domando che senso abbia questa previsione. La soppressione chiesta dall'emendamento presentato dal senatore Caliendo è logica. Evitiamo dunque di essere ridicoli, nei confronti di una categoria professionale, facendo in modo che ciascuno, nell'ambito delle proprie scelte, vada a regolamentare la propria previdenza secondo le proprie capacità economiche e le proprie preferenze.

Pertanto, l'eliminazione di questa disposizione mi sembra saggia e, quindi, per questo motivo voteremo a favore al subemendamento presentato dal senatore Caliendo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311 (testo 2)/4, presentato dai senatori Caliendo e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.311 (testo 2)/5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, insiste per la votazione?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non intendo insistere per la votazione, ma desidero intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, visto che l'emendamento è improcedibile, occorre richiedere il sostegno ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento. Se non c'è il sostegno, che parla a fare? Ovviamente, se lo desidera può parlare, senatore Caliendo. Si figuri, siamo in Parlamento.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non insisto affinché si voti l'emendamento, perché se la Commissione bilancio ritiene di dichiarare improcedibile ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione un emendamento, che di fatto dice che il Governo Renzi può pure fare tutto ciò che vuole, ma si raccomanda che, nel creare nuove indennità, la somma della parte fissa e di quella variabile non debba essere inferiore a quanto oggi viene corrisposto ai vice procuratori, ai giudici onorari dei tribunali e ai giudice di pace. Questo è il contenuto dell'emendamento.

Caro Presidente della Commissione bilancio, tale emendamento è già coperto dal punto di vista finanziario, perché si tratta di somme che sono già corrisposte come spese fisse, trattandosi di magistrati onorari in servizio. Ho chiesto soltanto che l'importo non sia determinato in misura inferiore a quanto oggi corrisposto. Mi pare che non ci possa essere spazio per l'improcedibilità ai sensi dell'articolo 81; se si arriva a dichiararla solo per non votare l'emendamento, allora non mi sento di chiedere nemmeno che venga messo in votazione: faccia lei!

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiediamo la votazione dell'emendamento 2.311 (testo 2)/5.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311 (testo 2)/5, presentato dal senatore Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Il senatore Caliendo lo aveva previsto, per la verità.

Passiamo all'emendamento 2.311 (testo 2)/6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione, salvo che il relatore e il rappresentante del Governo non ritengano opportuno accantonare l'emendamento. *(Commenti del senatore Cucca).*

[PRESIDENTE](#). Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono procedere all'accantonamento.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Questo avrebbe potuto lasciare la speranza di una valutazione, di un ordine del giorno che toccasse almeno alcuni dei punti indicati nell'emendamento: vedete infatti che l'emendamento consta di tre punti separati, volti a dare quel tipo di tutela, che riteniamo minima, per i magistrati onorari.

Pertanto, ricollegandomi anche all'ultimo voto espresso e alle dichiarazioni del senatore Caliendo, occorre ricordare che, in tema di indennità alla magistratura onoraria e ai giudici di pace, la legge di stabilità approvata pochi mesi fa ha stabilito dei tagli a voci del bilancio dello Stato relativamente alla voce indennità per 6,2 milioni - se ricordo bene - nel 2016 e per più di 7 milioni di euro per il 2017. Mi sembra allora difficilmente digeribile lasciare nel testo del disegno di legge in esame questo che sembra essere un affronto a questi lavoratori, ai quali si dice: «Cari signori, noi la copertura previdenziale non ve la vogliamo, non ve la possiamo dare, quindi pagatevela voi con le indennità» indennità che peraltro la maggioranza e il Governo hanno anche tagliato.

Pertanto, constatato che non vi è la volontà e la disponibilità da parte del Governo e del relatore a prendere in qualche misura in considerazione questo emendamento, eventualmente anche per parti separate, non mi resta che insistere per la votazione.

[LUMIA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUMIA](#) (PD). Signor Presidente, avevo compreso che vi era una disponibilità a presentare un ordine del giorno e ritengo che su quella strada, una volta scritto, lo si possa valutare positivamente.

Naturalmente faccio notare che, quando si presenta un emendamento di questo tipo, la ricerca della copertura è segno di serietà rispetto alle attese che si creano presso gli interessati, come sa il senatore Buccarella. Siccome questa copertura non è stata neanche accennata, prego il senatore Buccarella di ritirarlo e di scegliere la strada dell'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Apprezzo l'intervento del senatore Lumia, ma il relatore è il senatore Cucca e vorrei sapere cosa pensa dell'ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Senatore Cucca, è lei il relatore. Qui funziona così.

[CUCCA](#), relatore. Signor Presidente, non si può fare una valutazione, intanto perché il senatore Buccarella ha parlato di un ordine del giorno su qualche parte dell'emendamento. Senza avere il testo

dell'ordine del giorno, io non mi sento di dire che lo si debba presentare. (*Applausi dei senatori Sibilia e Russo*).

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, assumi una decisione.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, preliminarmente ricordo all'Assemblea che il termine per formulare emendamenti è stato concesso nella giornata di ieri e *ad horas*, con un termine che è scaduto ieri alle ore 20; pertanto, evidentemente la possibilità che abbiamo avuto tutti noi delle opposizioni di formulare subemendamenti perfettamente articolati, anche dal punto di vista della copertura, va considerata con l'ovvia tolleranza della mancanza del tempo che ci è stato dato.

Inoltre, rispondendo al senatore Cucca che non saprebbe come esprimersi su un eventuale testo riformulato come ordine del giorno, certo non è necessario invocare grandi impegni intellettuali, in quanto ormai la formuletta la sappiamo benissimo, cioè quella per cui si «impegna il Governo a valutare l'opportunità di»; dopodiché si inseriscono i tre punti di cui alle lettere *i-bis*), *i-ter*) e *i-quater*) contenuti nell'emendamento 2.311 (testo 2)/6. Volentieri, se vi è disponibilità del relatore e del Governo, rinuncio a insistere per la votazione e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore Cucca aveva detto che era contrario.

BUCCARELLA (M5S). Il senatore Cucca ha detto che non conosce il testo dell'ordine del giorno. Mi dispiaccio anche io di non aver avuto il tempo di coordinarmi con colleghi, cosa che solitamente, come loro fanno, anche noi facciamo. Il tempo ci è stato veramente tiranno e non è stato possibile.

PRESIDENTE. Senatore Cucca, in via definitiva, se lei è contrario andiamo avanti.

CUCCA, relatore. Signor Presidente, rimango contrario.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, il relatore ha tutto il diritto di essere contrario, ma qui stiamo parlando di un ordine del giorno e la scusa di un avvocato che fa il senatore della Repubblica e che non ha tempo di guardarsi il testo di un emendamento è vergognosa e questo è inaccettabile. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. Ma no, senatore Airola, perché dice questo?

AIROLA (M5S). Questo è il modo di lavorare del PD! Questo è il modo di lavorare in quest'Aula, dove decidete voi e tutto quello che viene proposto viene stralciato. Fate schifo! (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Questo non lo può dire, senatore Airola. L'emendamento è stato illustrato, è stato valutato, sono intervenuti vari colleghi, il senatore Cucca, *ex informata conscientia*, ha ribadito la sua contrarietà. Ora, senatore Buccarella, se vuole insistere per la votazione, dobbiamo verificare se la richiesta risulta appoggiata. (*Commenti del senatore Airola*).

Invito dunque il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*). (*Commenti del senatore Airola*).

Senatore Airola, è stato fin troppo esplicito.

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311 (testo 2)/6, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Restano accantonati su richiesta del relatore gli emendamenti da 2.311 (testo 2) a 2.314, del fascicolo principale, avendo il relatore richiesto di accantonare l'emendamento 2.311 (testo 2)/3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.151, presentato dal senatore Malan.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.152.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, anche a seguito di un'interlocuzione avuta con il relatore - e vorrei che il senatore Cucca mi seguisse - io resto convinto dalla bontà degli emendamenti 2.152, 2.154, 2.156 e 2.157.

Con il primo emendamento abbiamo detto che non si possono attribuire alla competenza dei giudici onorari le cause condominiali. Tutti voi conoscete la difficoltà delle cause condominiali e le diverse pronunce addirittura delle sezioni unite della Corte di cassazione. La difficoltà della materia non consentiva di attribuirle ai giudici onorari e siamo convinti di questo. Ma abbiamo anche presentato emendamenti in base ai quali limitavamo, eventualmente, l'attribuzione ai giudici onorari solo delle cause di valore inferiore ai 10.000 o 8.000 euro. Il relatore aveva detto che probabilmente si poteva prendere in considerazione questa seconda parte. Tuttavia, relatore, per la mia esperienza professionale, le devo dire che sarei addirittura del parere di eliminare le cause condominiali dalla competenza dei giudici onorari, perché effettivamente presentano una certa difficoltà. Stiamo parlando dei diritti dei cittadini. (*Commenti del senatore Susta*).

Senatore Susta, mi dispiace dirlo: vada a vedere qualsiasi repertorio e legga le sentenze a sezioni unite della Corte di cassazione. Ciò significa che vi è anche un tratto di giurisprudenza e che le cause non sono quelle che avvengono forse a Biella, caro Susta: vi sono cause condominiali che hanno altri problemi. A volerle attribuire al giudice onorario si possono anche attribuire, ma noi abbiamo proposto un'alternativa: di limitarne il valore. Volete invece dare ai giudici onorari tutto, perché probabilmente non fate una riflessione, ma votate secondo schieramenti. Io non l'ho mai fatto; a volte ho votato vostri emendamenti, anche contro il mio Gruppo, come credo dovremmo fare tutti. Ma voi, probabilmente, non ascoltate nemmeno quello che uno dice, perché seguite la disciplina di Gruppo. Sulla base di cosa? Su una logica che è al di fuori dell'interesse dei cittadini. Ragionate e dite che il Gruppo deve decidere così per seguire il Governo; ma il Governo non c'entra nulla!

Abbiamo la necessità di avere riforme che possano dare ai cittadini certezza dei propri diritti. Voi volete farlo, volete votare secondo ordini di scuderia: votate! (*Applausi del senatore Malan*).

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, noi votiamo a favore di questo emendamento perché il senatore Caliendo ha detto una cosa che sappiamo tutti: si deve comprendere che la complessità della materia condominiale parte dalla validità della delibera condominiale che è un'operazione di analisi e di attenzione da parte del giudicante estremamente delicata, che attiene anche a profili di diritto amministrativo. Quindi, signori, la materia condominiale è particolarmente delicata ed ha ragione Caliendo quando dice che se guardiamo il repertorio noi troviamo impegnate le sezioni unite della Cassazione a decidere su questioni condominiali.

Liberiamo i magistrati onorari da un compito, così difficile e faticoso, di decidere su cause di natura condominiale. Per questo noi votiamo a favore di questo emendamento.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, anche per variare un po' sull'argomento, chiedo che l'emendamento 2.152 sia messo in votazione per parti separate e per la precisione che venga messa ai voti la prima parte dell'emendamento, fino alle parole «le cause e», e a seguire la parte restante.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Arrigoni, ma le ricordo che ha appena parlato il senatore Candiani.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, personalmente non sono d'accordo con la proposta avanzata dal collega Candiani perché le due parti separate dell'emendamento 2.152 perderebbero di significato. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Dobbiamo allora mettere ai voti la proposta di votare l'emendamento 2.152 per parti separate.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, contrariato dal disaccordo del collega Arrigoni, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. *Nemo propheta in patria*, senatore Candiani.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 2.152, avanzata dal senatore Candiani.

Non è approvata.

Ha vinto Arrigoni, in maniera anche netta.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Controprova, Presidente.

PRESIDENTE. No, senatore Calderoli, non c'è bisogno di controprova. Non umili il senatore Candiani. (*Ilarità*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.152, presentato dal senatore Malan.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.154.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Calma, siamo qui per parlare oltre che per votare.

Ne ha facoltà, senatore Caliendo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, siccome sono convinto che molti non abbiano letto quello che è scritto nell'emendamento, volevo fare una dichiarazione di voto. L'emendamento 2.154 mantiene la competenza dei giudici onorari per tutte le cause di volontaria giurisdizione in materia condominiale; toglie soltanto le cause contenziose. Rendetevi conto che tra le competenze del giudice onorario resta tutta la materia di volontaria giurisdizione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.154, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.156, presentato dal senatore Malan, fino alle parole «ad euro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 2.157 a 2.161.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.315, presentato dal senatore Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.164, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.316, presentato dal senatore Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.166, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.169, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, identico all'emendamento 2.317, presentato dal senatore Bruni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.171, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.172, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, fino alle parole «a euro».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.173 e 2.174.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.176, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.178, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.179, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.182, presentato dai senatori

Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.183, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, fino alla parola «procedimenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.184, 2.186 e 2.187.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.185, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.318, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.318, presentato dai senatori De Cristofaro e Petraglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.319 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.320 (testo 2)/1.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È giusto che intervenga, colleghi. Alcuni non hanno seguito nella precedente legislatura la riforma dell'ordinamento forense e non sanno cosa vivemmo. *(Ilarità)*.

Ha facoltà d'intervenire, senatore Caliendo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, siccome già so che il mio emendamento sarà bocciato, vorrei soltanto richiamare la vostra attenzione sul fatto che state votando una norma secondo la quale il magistrato onorario, che sarà confermato per quattro quadrienni e che quindi avrà acquisito una capacità e una preparazione per svolgere la funzione giurisdizionale superiore agli altri, per l'ultimo quadriennio dovrà ritornare a svolgere le sue funzioni esclusivamente nell'ufficio per il processo, sotto il controllo di un giudice ordinario (leggete il testo dell'emendamento, prima di votarlo), e solo eccezionalmente il Consiglio superiore della magistratura potrà autorizzarlo a svolgere le funzioni giurisdizionali.

Rendetevi conto che state votando una cosa abnorme, fuori da qualsiasi logica. A una persona che ha acquisito il massimo della professionalità dite: «Mettiti dietro». Credo che sia un qualcosa che non esiste tanto nelle aziende private quanto nella pubblica amministrazione. Poi venite a dire che volete fare la riforma della pubblica amministrazione meritocratica, quando poi in questo caso il merito lo togliete ad una parte e dite: «per principio vogliamo fare così, in modo tale che forse se ne va».

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, colleghi, qual è lo scopo di organizzare la magistratura onoraria? Quello di sopperire in qualche modo alla deficienza del nostro sistema giustizia. Noi

creiamo questa figura perché riduca il carico giudiziario, ma poi nel quarto quadriennio diciamo: «Tu non puoi svolgere più funzioni giurisdizionali».

Il senatore Caliendo ha posto l'accento sul profilo soggettivo dell'offesa che si rende a chi, dopo un lungo periodo di attività, viene praticamente detto nell'ultima fase: «Non devi svolgere più attività giurisdizionale, ma devi solo sopperire a quanto il giudice professionista dell'ufficio per il processo ti indicherà». Ma io vedo la questione da altra angolazione. Non ritenete che noi abbiamo delle figure che alla fine non sono utili, non sono di aiuto nel raggiungere l'obiettivo che con la magistratura onoraria vogliamo raggiungere? Vi invito allora a riflettere bene. Sotto questi due diversi aspetti dovrete condividere l'emendamento del senatore Caliendo, se foste saggi. Noi lo siamo e lo condividiamo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.320 (testo 2)/1, presentato dai senatori Caliendo e Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.320 (testo 2)/2, 2.320 (testo 2)/3, 2.320 (testo 2)/4 sono improcedibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.320 (testo 2)/5, presentato dai senatori Caliendo e Ceroni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.320 (testo 2)/6, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.320 (testo 2), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 2.321 a 2.210.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.215, sostanzialmente identico all'emendamento 2.214.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per una precisazione. Poco fa il senatore Caliendo è intervenuto in dichiarazione di voto su un suo subemendamento raccontandoci quella parte relativa al quarto quadriennio e delle conferme. In realtà l'emendamento ai voti - lo dico al senatore Caliendo perché secondo me c'è stato un *misunderstanding* - era quello sulla soppressione delle parole: «nonché dei Consigli dell'ordine degli avvocati», che invece era una questione di altissimo rilievo. Oggi ci troveremmo infatti, con questa normativa, che l'ordine degli avvocati esprimerà il parere sull'esercizio dell'attività dei magistrati per una loro conferma e nomina. Di questo stiamo parlando? Quindi il Consiglio giudiziario, che ha una sua sezione apposita ed autonoma in cui sono già rappresentati i giudici onorari, l'ordine degli avvocati e i professori universitari, deve chiedere il parere al presidente del tribunale e al procuratore, giustamente per il giudice, e poi deve chiederlo al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui circondario il giudice onorario ha esercitato le sue funzioni? nel quale ha esercitato la magistratura onoraria? Cioè l'avvocatura dovrà dire se è stato un bravo magistrato e se ha fatto bene il suo lavoro? È questa la logica? Ok, l'importante è che abbiate ben coscienza di cosa significa questo per l'indipendenza della magistratura.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.215,

presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.214, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.217, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.322 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.219, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.221, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 2.222 e 2.224 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.226, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.227, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.228, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.229, nel testo riformulato, è accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.235 e 2.323 sono improcedibili.

[CUCCA](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#), *relatore*. Signor Presidente, propongo la seguente riformulazione del subemendamento 2.311 (testo 2)/3 del senatore Caliendo: «All'emendamento 2.311 (testo 2), dopo la lettera *h*), inserire la seguente: "*h-bis*) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) sono individuati tenendo conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione".».

[PRESIDENTE](#). Senatore Caliendo, accetta la riformulazione proposta dal relatore?

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il testo riformulato dell'emendamento 2.311 (testo 2)/3 dovrà comunque essere trasmesso per il parere alla 5ª Commissione, insieme all'emendamento 2.229 (testo 2), a prima firma della senatrice Stefani. Invito il presidente Tonini a fare in modo che la 5ª Commissione valuti al più presto questi emendamenti.

[TONINI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.229 (testo 2), mi pare del tutto evidente che il parere non può che essere di nulla osta, perché si tratta chiaramente di una norma ordinamentale, che non comporta spese. Quindi, se lei lo ritiene, sulla base dell'articolo 100 del Regolamento si può dare subito il parere su questo emendamento. È necessario invece esaminare con maggiore attenzione il subemendamento 2.311 (testo 2)/3 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). A questo punto, avendo ricevuto il parere favorevole della Commissione bilancio, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.229 (testo 2), presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo LN-Aut). (Il senatore Candiani fa cenno di voler intervenire).*

Mi lasci dire che, dopo tante bocciature, è finalmente stato approvato un emendamento della senatrice Stefani, sottoscritto da tutto il Gruppo della Lega Nord, che si è unito al risultato acquisito, senatore Candiani. *(Ilarità).*

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[ZANONI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONI (PD). Signor Presidente, senatrici e senatori, ieri in Svizzera chiudeva gli occhi per sempre la signora Susanna Zambruno Martignetti, una donna forte che ha lottato contro la sclerosi multipla per venticinque anni.

La signora Susanna ha deciso di porre fine alla sua vita e alle sue sofferenze in modo volontario e per farlo ha dovuto abbandonare il suo Paese, l'Italia, per andare in Svizzera. Originaria di Torino, lascia un figlio di venticinque anni, un marito che le è stato sempre accanto e una sorella che ha voluto essere presente in ogni istante. Loro, pur non condividendo il desiderio della signora Susanna, l'hanno comunque assecondata.

La sua scomparsa getta un'ombra sulla legislazione italiana, che ancora non permette ai cittadini di lasciare i propri cari con dignità e coraggio, perché un gran coraggio è servito a Susanna per compiere questo gesto, lontano dalla sua casa e dalla sua città.

L'eutanasia non è una parola che deve far paura, ma una scelta compiuta in piena coscienza quando dolore e sofferenza hanno ormai il sopravvento e mascherano le gioie della vita.

Il 1° marzo alla Camera dei deputati sono stati assegnati due disegni di legge alle Commissioni 2^a e 12^a riunite, che fanno riferimento alla proposta già sostenuta dai cittadini nel 2013 per la legalizzazione di procedure che trovo indispensabili in una società aperta di vedute. Nostro compito, infatti, è tutelare e rispettare le volontà di coloro che scelgono una morte dignitosa, senza accanimenti terapeutici. L'Italia necessita di una legge che regolamenti almeno il fine vita e, più coraggiosamente, anche l'eutanasia e che permetta a persone come Susanna Zambruno Martignetti di morire a casa propria, circondata dagli affetti e da un ambiente familiare.

Sottolineo che si tratta anche di un problema di equità, perché chi ha condizioni economiche personali e familiari che lo consentono può permettersi di andare in Svizzera e spendere oltre 10.000 euro, mentre chi non può permetterselo, come al solito non può decidere del proprio destino.

Dobbiamo riconoscere i limiti della medicina e concludo chiedendo a tutti quali siano le motivazioni che impediscono questo importante passo per la nostra legislazione. Rispetto profondamente tutti coloro che pensano che non ricorreranno mai a questa possibilità né per sé, né per i propri familiari, ma chiedo lo stesso rispetto verso chi vuole fare una scelta diversa, a cui viene impedita.

Credo che, mettendoci nei panni di chi soffre, occorra affrontare con coraggio il tema dell'eutanasia per far sì che persone come Susanna non siano più costrette a recarsi all'estero per porre fine alla propria vita, senza considerare - lo ripeto - che una legge sarebbe una misura equa nei confronti di chi non ha possibilità economiche di andare in Svizzera. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini. Congratulazioni).*

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, oggi intervengo per informare tutti voi della situazione che stanno vivendo ancora una volta i lavoratori della ex Indesit-Whirlpool.

Ci spiace infrangere la favoletta raccontata dalla Whirlpool attraverso frequenti comunicati stampa per dirvi che la situazione è ben diversa da come viene descritta. L'azienda, infatti, avendo ricevuto con gli ultimi accordi una serie di agevolazioni e facilitazioni milionarie, ora ha la necessità di mostrare che tutto va bene e scorre per il verso giusto. Ne saremmo lieti se ciò corrispondesse al vero, ma così non è, perché noi del Movimento 5 Stelle facciamo una cosa che questo Governo non ha mai fatto: ascoltare i lavoratori che ci raccontano di una situazione sempre più insostenibile nel Casertano, ma non escludiamo - anzi abbiamo forte preoccupazione - che la situazione sia identica anche negli altri stabilimenti ex Indesit. Abbiamo deciso, quindi, di depositare un'interrogazione per avere maggiori informazioni da parte di quei soggetti istituzionali che sono stati e sono coinvolti direttamente nell'attuazione degli accordi e del piano industriale.

È noto a tutti che questo Governo è esperto nel fare promesse per poi disattenderle, soprattutto quando si tratti di diritti dei cittadini e dei lavoratori e non di potenti *lobby* o banche. Per vari mesi abbiamo denunciato, anche in questa Aula, il mancato rispetto dell'accordo del 2013. Ebbene, ora dobbiamo constatare che neanche stavolta si stanno rispettando gli impegni presi con l'accordo siglato a luglio 2015. Ad oggi non ci risultano infatti realizzati gli investimenti, né i trasferimenti, né i prepensionamenti; non sono stati attivati appositi servizi di ricerca a sostegno della reindustrializzazione; non sono iniziati i lavori di riconversione dello stabilimento di Carinaro; né cedute o affittate le aree, i terreni e gli *asset* di proprietà a condizioni vantaggiose; né sono stati attivati programmi di riqualificazione del personale.

Infine, Presidente, per noi l'accordo quadro formalizzato il 24 luglio 2015 risulterebbe in gran parte disatteso e non comprendiamo quale sia il futuro degli oltre 800 lavoratori di Carinaro, quanti siano gli esuberi, i prepensionamenti, i trasferimenti e quali i costi sostenuti dallo Stato italiano. Forse - e dico forse - sarebbe opportuno che anche il Governo si preoccupasse dei lavoratori italiani così come da sempre fa il Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)). Signor Presidente, credo che argomenti così delicati come quelli che sono stati sollevati a fine seduta (l'eutanasia, il fine vita, le cure palliative, l'accanimento terapeutico) non possano essere sviluppati nell'Aula del Senato partendo da un caso specifico di una signora che ha fatto una scelta dolorosa, ma introducendo un dibattito che deve essere sviluppato nelle sedi competenti *(Commenti dal Gruppo PD)*, fissando anche limiti e ambiti delle cose di cui stiamo discutendo, che non riguardano una sola persona, ma fenomeni come, per esempio, quelli del Belgio, dove c'è una moltiplicazione esponenziale di coloro che scelgono liberamente di togliersi la vita oppure sono indotti da un certo tipo di sistema... *(Commenti dal Gruppo PD)*. Non ci siete solo voi in questo Parlamento; in questo Parlamento ci sono tutti. *(Commenti della senatrice Cardinali)*. In questo Parlamento, se si sollevano dei problemi, è giusto discuterli in maniera condivisa tra tutte le

forze politiche, senza anticipare conclusioni che devono invece essere approfondite in un dibattito, vista la delicatezza della questione. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Presidente, spero che ci siano i luoghi adatti, in Commissione e in Assemblea, alla Camera e al Senato, per approfondire queste tematiche che sono assolutamente delicate e richiedono un approfondimento.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, pongo una questione importante.

Da alcune settimane è in corso in molti atenei italiani una campagna di mobilitazione del Coordinamento nazionale ricercatori e ricercatrici non strutturati per il riconoscimento della ricerca come lavoro. L'iniziativa, denominata «Sciopero alla rovescia», nasce in seguito alla bocciatura da parte della Commissione bilancio della Camera dell'emendamento per l'estensione dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) ai ricercatori e alle ricercatrici precarie. Peccato, perché questa era una promessa che il Governo aveva fatto e su cui aveva espresso anche parere favorevole, ma poi se l'è rimangiata. Con questa decisione, infatti, il Governo, contrariamente a quanto sancito dalla Carta europea dei ricercatori, si è rifiutato di estendere il diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione prevista per gli altri lavoratori parasubordinati. Stiamo parlando di un diritto acquisito che dovrebbero avere.

Per rispondere a questa ennesima delegittimazione del lavoro accademico, negli ultimi giorni, dal 2 febbraio, è stato lanciato uno "sciopero alla rovescia", ovvero uno sciopero bianco, durante il quale i ricercatori e le ricercatrici non strutturati indossano la maglietta rossa, con la scritta "ricercaprecaria", nello svolgimento di tutte le loro attività, mentre i colleghi strutturati e gli studenti sostengono l'iniziativa con un'analoga maglietta di colore arancione. L'obiettivo è l'indennità di disoccupazione per chi versa i contributi e vorrebbe avere i diritti che sono stati concessi agli altri lavoratori. Stiamo parlando di circa 60.000 precari, tra assegnisti, borsisti e dottorandi, a fronte di 50.000 strutturati - quindi più della metà degli impiegati all'università - che tengono lezione, organizzano convegni, fanno ricerca, mandano avanti i laboratori e propongono progetti internazionali con successo.

Cosa chiedono? Chiedono una cosa semplice. Le ricercatrici e i ricercatori non strutturati - ma anche i docenti strutturati e figure di spicco, tra cui ricordo Giorgio Parisi, fisico di fama internazionale, che ha lanciato l'appello per salvare la ricerca in Italia - chiedono un aumento delle risorse pubbliche destinate all'università - una cosa molto semplice - attualmente pari appena allo 0,5 per cento del PIL nazionale, ovvero meno della metà della media dei Paesi europei: complimenti! Sono fondamentali lo sblocco del *turnover* e un piano di reclutamento straordinario. Dal 2008 sono stati 10.000 i pensionamenti di docenti strutturati e c'è stato il blocco del *turnover* e nei prossimi cinque anni ne spariranno altri 20.000. È evidente che è in atto un sistema per chiudere gli atenei e distruggere l'università pubblica.

È, quindi, necessario rispondere con determinazione alla volontà di una parte politica di smantellare il carattere pubblico dell'università: o stabilizziamo questi lavoratori e investiamo nella ricerca, oppure è questione di mesi e l'università pubblica e la ricerca moriranno. Ma forse è questo il progetto di Renzi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[RICCHIUTI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RICCHIUTI](#) (PD). Signor Presidente, ho appena presentato un'interrogazione parlamentare sull'inquietante vicenda di Seregno, un Comune vicino al mio, in Brianza. Il prefetto ha chiuso due bar, perché i proprietari risultano in contiguità con la 'ndrangheta e alcuni sventurati hanno appeso un lenzuolo di solidarietà, con le immagini non delle vittime di mafia e 'ndrangheta, ma dei proprietari del bar. Domenica, a Seregno, ci sarà una manifestazione contro le mafie, cui do il mio convinto incoraggiamento, tanto più che mi risulta che la polizia giudiziaria, l'altro giorno, ha svolto un'acquisizione documentale presso il Comune di Seregno e l'ufficio del sindaco Mazza.

Per questo sono ansiosa di conoscere la risposta del Governo alla mia interrogazione. *(Applausi dal*

Gruppo PD).

ZIZZA (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA (CoR). Signor Presidente, colleghi, nell'agenda del Governo dovrebbe rientrare, fra le priorità, la delicata e preoccupante questione legata a Finmeccanica in Puglia e a tutto il comparto aerospaziale della Regione, del quale - ci tengo a precisarlo - fanno parte numerose piccole e medie aziende, che rappresentano il tessuto economico della mia Regione.

Vorrei sollecitare, attraverso questa nota, l'avvio di un'indagine conoscitiva, sottoposta dal sottoscritto alla Commissione industria del Senato. Soprattutto alla luce dei fatti degli ultimi giorni e dopo gli esiti dell'ultima riunione tenutasi in Confindustria a Brindisi, fra Finmeccanica Divisione elicotteri e le varie sigle sindacali, appare indispensabile e urgente un intervento conoscitivo. Non possiamo perdere ulteriormente tempo: occorre convocare, con estrema urgenza e prima che diventi troppo tardi, i vertici del colosso industriale e delle altre aziende del settore.

I continui scioperi dei lavoratori delle aziende del distretto e il numero crescente dei lavoratori senza prospettive future ci impegnano a verificare il piano industriale di Finmeccanica. Le logiche industriali e di mercato messe in atto stanno portando al collasso l'intero comparto aerospaziale pugliese, considerato da sempre uno dei settori strategici per tutta l'economia territoriale. La volontà di delocalizzare, che di fatto vuol dire trasferire degli interi settori all'estero, chiudendoli in Italia, sta mettendo a rischio la tenuta di tutte quelle piccole e medie imprese che si interfacciavano con il gruppo di Finmeccanica e sta mandando a casa centinaia di lavoratori, che da oggi non avranno più un'occupazione e si vedranno privati del loro lavoro e della loro professionalità.

Dovremo chiederci il perché di queste scelte, perché Finmeccanica vuole chiudere in Italia e delocalizzare in Polonia. Il Governo, l'Italia, i cittadini e quei lavoratori devono conoscere le motivazioni di questa decisione. Le ripercussioni sul tema del mercato e sul livello occupazionale di tutte quelle realtà ci impongono di fare una vera riflessione sulla politica che Finmeccanica attua in questa materia. È a rischio il futuro di centinaia di lavoratori e di famiglie. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, sollecito la risposta all'interrogazione a risposta scritta [4-04662](#), presentata l'8 ottobre 2015, in cui parliamo di Infratel, che è una società controllata al 100 per cento di Invitalia, società *in house* di proprietà del Ministero dello sviluppo economico.

In questa interrogazione abbiamo evidenziato una serie di circostanze. Infratel è la società che si è aggiudicata, per conto del MISE, i bandi per realizzare la rete in fibra ottica per la connettività alla banda ultralarga per le zone C. A tutti questi bandi ha partecipato una sola ditta, che ovviamente è risultata l'unica vincitrice, che si chiama Telecom Italia. Siccome ci sembra strano che una sola azienda partecipi a una gara così importante (stiamo parlando di 390 milioni di euro dei cittadini), ci chiediamo come mai succedono queste cose. Ci chiediamo chi scrive i bandi e, se colui che li scrive, è vicino o è sensibile agli interessi di Telecom Italia.

Vorremmo sapere questo, perché stiamo parlando di soldi dei cittadini che diamo a Telecom Italia, che investe solamente un terzo della somma totale con fondi propri e rimane proprietaria dell'infrastruttura. Sono in corso delle indagini della magistratura relativamente ad alcuni dipendenti, sollecitate direttamente da Invitalia.

Abbiamo fatto una segnalazione sia all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, quindi, ci aspettiamo di avere delle informazioni, visto che il Governo ha stanziato 2,2 miliardi di euro per fare l'infrastruttura in questione e dice di volerla

realizzare attraverso Infratel. Sarebbe, quindi, bene che prima puliamo Infratel e poi la facciamo lavorare.

Attendiamo, pertanto, con calore e vigore la risposta a questa interrogazione per capire cosa sta facendo il Governo per tutelare i cittadini e i soldi pubblici, che non devono finire nelle tasche di un privato, che rimane sempre e comunque dominante sul mercato. Vogliamo fare queste cose? Bene, il Governo risponda all'interrogazione e ci attendiamo che agisca con vigore, se ne è capace. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 10 marzo 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 10 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,58)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (**1738**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Accantonato

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:

- a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
- b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;
- c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
- d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
- e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;
- f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;
- g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
- h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
- i) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;
- l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
- m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;

- n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità;
- o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
- p) ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità;
- q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;
- r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;
- s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

EMENDAMENTI

1.4

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere la parola: «massima» e conseguentemente dopo la parola: «dell'incarico» inserire l'altra: «rinnovabile».

1.5

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e la durata dei processi innanzi al giudice di pace si attesti notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, di applicare, con suo decreto, uno o più giudici di pace, previo loro consenso, al Tribunale al fine di definire i processi pendenti».

1.8

[ROMANO](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis prevedere e regolamentare gli indirizzi di coordinamento degli uffici del giudice di pace anche delegando i giudici di pace in servizio considerati i diritti poziori;».

1.9

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) prevedere e regolamentare il potere del coordinatore dei giudici di pace».

1.12

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

V. testo 2

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) ampliare nel settore penale la competenza dell'ufficio del giudice di pace ed ampliare nel settore civile la competenza dell'ufficio del giudice di pace, per materia e per valore, ed estendere i casi di decisione secondo equità».

1.12 (testo 2)

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Accantonato

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) ampliare nel settore penale la competenza dell'ufficio del giudice di pace ed ampliare nel settore civile la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause

il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità».

Consequentemente all'articolo 2, comma 15, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626, 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727, 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.».

1.18

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere che, in attuazione dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve essere concluso un accordo nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'attribuzione alle regioni dell'organizzazione degli uffici del Giudice di Pace oltre a stabilire che tutte le decisioni nella materia detta è presa dal consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25».

Consequentemente all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le spese sostenute dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), sono rimborsate entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace».

1.300

[DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis. prevedere che i giudici onorari di pace che godono del regime transitorio previsto nella lettera r) del presente comma, possano essere assegnati, a domanda, nell'ufficio per il processo».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Accantonato

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace, salvo quanto previsto dal comma 5;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisca tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti:

1) della cittadinanza italiana;

- 2) del possesso dei diritti civili e politici;
 - 3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - 4) della onorabilità, anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate;
 - 5) della idoneità fisica e psichica;
 - 6) dell'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;
 - 7) della professionalità;
 - 8) dell'aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- b)* prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore:
- 1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;
 - 2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;
 - 3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio;
 - 4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università;
- c)* prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica;
- d)* prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti, che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescenza;
- e)* attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare, previa acquisizione del parere dell'organo istituzionale al quale l'istante risulti eventualmente iscritto, le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo;
- f)* disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità e che, all'esito, la sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, formuli un giudizio di idoneità e proponga una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati onorari;
- g)* prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.
4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)* prevedere che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
- 1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - 2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
 - 3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - 4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
 - 5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;
- b)* prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado;

prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisca causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;

e) prevedere che il magistrato onorario non possa ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisca le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati, e che quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;

3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possano essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità;

b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001 n. 89, è consentito al presidente del tribunale di procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate;

c) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e

di previdenza ed assistenza obbligatorie.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno della procura della Repubblica, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituire presso l'ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l'impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica, nella struttura organizzativa di cui alla lettera *a*) possano essere assegnati i seguenti compiti:

1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle proprie funzioni;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all'applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell'azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisca le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati e che quest'ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire all'incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;

b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera *a*) il magistrato onorario possa essere confermato nell'incarico per altri due quadrienni, in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell'esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione; prevedere che i criteri per l'accertamento dell'idoneità a svolgere le funzioni debbano comunque tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell'impegno, sulla base dei dati statistici relativi all'attività svolta, dell'esame a campione dei provvedimenti e del parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché della relazione presentata da quest'ultimo;

c) prevedere che la conferma di cui alla lettera *b*) sia disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei Consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

d) prevedere, in ogni caso, che la durata dell'incarico di magistrato onorario non possa superare i dodici anni complessivi e che nel computo siano inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell'intera attività professionale;

e) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi quattro anni dell'incarico, possano svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;

f) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa precluda

la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario;

g) prevedere che in ogni caso l'incarico cessi al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell'interessato;

b) disciplinare i casi di trasferimento d'ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;

b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi il regime di astensione previsto dall'articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

10. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

b) prevedere i casi per la revoca dell'incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica;

c) prevedere, nei casi indicati dalle lettere a) e b), con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o sulla revoca.

11. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;

b) prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della revoca dell'incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico;

c) prevedere, nei casi indicati dalla lettera a), che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull'ammonimento, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;

d) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ufficio del giudice di pace sia coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;

b) prevedere che il presidente del tribunale provveda a formulare al presidente della corte di appello la

proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace;

c) prevedere che gli affari siano assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della lettera *b)* e mediante il ricorso a procedure automatiche;

d) prevedere che il presidente del tribunale nell'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera *a)*, numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali;

b) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera *b)*, numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera *b)*, numero 2);

c) prevedere che l'indennità debba essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

d) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;

e) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.

14. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, il Governo disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici onorari di pace partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i giudici professionali;

b) prevedere che i vice procuratori onorari partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i magistrati professionali;

c) prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell'adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali;

d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione sia obbligatoria e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo sia valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell'ufficio del giudice di pace:

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;

- c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
- d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
- e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
- f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
- g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace.

16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del Consiglio giudiziario, composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo Consiglio tra i suoi componenti e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto, competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati onorari, nonché ad esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;
- b) prevedere il numero dei componenti eletti dal Consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della corte di appello, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
- c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari nella sezione autonoma del Consiglio giudiziario.

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;
 - 2) prevedere, salvo quanto previsto dal numero 3), che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 possano essere confermati nell'incarico per tre quadrienni, con decorrenza dalla medesima data;
 - 3) prevedere che i magistrati onorari, che alla data di cui al numero 2) non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possano essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla medesima data;
 - 4) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 2) possano essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 5) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;
 - 5) prevedere che, in ogni caso, l'incarico di magistrato onorario cessi col raggiungimento del sessantottesimo anno di età;
- b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi

emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;
 - 2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;
 - 3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b), e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;
 - 4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);
 - 5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data;
- c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;
- d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 siano regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data.

18. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente a individuare l'importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

EMENDAMENTI

2.2

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «giudici onorari di pace» con «giudici di pace»;
e conseguentemente «giudici onorari di pace» con «giudici di pace» ovunque ricorrano.

2.8

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il ruolo organico dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace».

Consequentemente inserire il seguente comma:

16-bis. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche antecedentemente, all'entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle

pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica ed alle magistrature amministrative e contabili.

2.9

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace».

2.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, previo concorso per titoli e nel rispetto delle piante organiche degli uffici del giudice di pace in ragione della geografia giudiziaria determinatasi con il decreto legislativo n. 156 del 2012, sino ad un massimo di 2.500 unità».

2.300

[DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sino ad un massimo di 2.500 unità».

2.301

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) dell'aver cessato o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata».

2.302

[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3.

2.303 testo 2/1

[CALIENDO](#)

Respinto

All'emendamento 2.303 (testo 2), sopprimere la parola:«assoluta».

2.303 (testo 2)

Il Relatore

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che coloro che hanno concluso, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è riconosciuto titolo di preferenza assoluta per la nomina a magistrato onorario».

2.24

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#) (*), [MALAN](#)

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) prevedere che alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, alle sanzioni disciplinari ai magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle Regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con Decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio

Superiore della Magistratura, su proposta dei Presidenti delle Giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge; prevedere che per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo della città di Bolzano sia richiesta inoltre adeguata conoscenza della lingua tedesca e l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1956, n. 752».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

2.26

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: «Consiglio giudiziario» con le seguenti: «Consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25».

2.27

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [FALANGA](#) (*), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio», con le seguenti: «disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio di durata semestrale».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

2.28

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Improcedibile

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» con le seguenti: »stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 80,00 (ottanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici»;

e conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2.29

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Improcedibile

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» con le seguenti: «stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici»;

e conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis) Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2.45

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.49

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 5, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «salvo quelli specificatamente individuati in considerazione della loro semplicità».

2.57

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), primo periodo, sopprimere la parola: «tassativi».

2.701 testo corretto/1

[BRUNI](#)

Respinto

All'emendamento 2.701 (testo corretto), al capoverso, dopo le parole:«che abbia svolto i primi due anni dell'incarico», aggiungere le seguenti: «, previa positiva verifica della professionalità da parte della sezione autonoma del Consiglio Giudiziario di cui alla lettera q), del comma 1 dell'articolo 1,».

2.701 (testo corretto)

Il Relatore

Approvato

Al comma 5, lettere b) e c), sostituire le parole: «che abbia maturato il primo quadriennio», con le seguenti: «che abbia svolto i primi due anni dell'incarico».

Consequentemente al comma 7:

alla lettera b), sostituire le parole: «per altri due quadrienni», con le seguenti: «per un altro quadriennio»;

alla lettera d), sostituire le parole: «i dodici anni», con le seguenti: «gli otto anni»;

alla lettera e), sostituire le parole: «dei primi quattro anni», con le seguenti: «dei primi due anni»;

dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) prevedere che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni sia riconosciuto un titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato».

2.61

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine le parole: «ogni caso il giudice di pace non può svolgere la funzione di giudice relatore».

2.700/1

[FALANGA](#)

Inammissibile

All'emendamento 2.700, dopo le parole: «della finanza pubblica», aggiungere le seguenti: «e prevedendo che la medesima indennità è dovuta al Giudice di pace sia in caso di richiesta di rinvio a giudizio che di archiviazione».

2.700

Il Relatore

Approvato

Al comma 5, lettere b), dopo le parole: «collegio giudicante delle sezioni specializzate;», inserire le seguenti:«dall'attuazione delle disposizioni della presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

2.63

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) prevedere che le funzioni di cui alla lettera a), numero 1), siano svolte dai magistrati onorari nel primo quadriennio dell'incarico e, in casi di necessità, dai magistrati onorari già confermati, secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi».

2.58

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 5, lettera c) sopprimere la parola: «tassativi».

2.66

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «di regola».

2.67

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «salvo tipologie di reati da individuare specificatamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi,».

2.68

[MUSSINI](#)

Sost. id. em. 2.67

Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «salvo tipologie di reati da individuare specificatamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi,».

2.71

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) prevedere che le funzioni di cui alla lettera b), numero 1), siano svolte da Vice Procuratori onorari nel primo quadriennio dell'incarico e, in casi di necessità, dai Vice Procuratori onorari già confermati secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi».

2.72

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 7, lettera a), sopprimere la parola: «imprescindibilmente».

2.76

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

2.81

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «per altri due quadrienni» con le seguenti: «per ulteriori quinquenni, fino al raggiungimento dei limiti di età».

2.91

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.701 (testo corretto)

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

2.304

[BRUNI](#)

Improcedibile

Al comma 7, lettera e), dopo le parole: «all'ufficio per il processo», aggiungere le seguenti: «, fatta salva la possibilità al termine del primo biennio che, agli stessi, previa positiva verifica della professionalità da parte della sezione autonoma del Consiglio Giudiziario di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, sia consentito l'esercizio diretto delle funzioni giudiziarie».

2.102

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 7, lettera g), sostituire la parola: «sessantacinquesimo» con la: seguente: settantesimo.

2.305

[BRUNI](#)

Sost. id. em. 2.102

Al comma 7, lettera g), sostituire le parole: «sessantacinquesimo anno» con le seguenti: «settantesimo anno».

2.306

[ROMANO](#)

Ritirato

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «procure della Repubblica.» aggiungere, in fine, le seguenti: «, tenuto conto dell'assenso dell'interessato.».

2.105

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#) (*)

Respinto

Al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere che i magistrati di pace ed onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per più periodi di quattro anni ciascuno sino al raggiungimento del settantesimo anno di età con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Caliendo, Pelino, Airola e i restanti componenti del Gruppo M5S

2.307

[ROMANO](#)

Ritirato

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere, in fine, le seguenti: «, salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi;».

2.108

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Respinto

Al comma 10, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi».

2.308

[DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Id. em. 2.108

Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a 6 mesi».

2.309

[ROMANO](#)

Ritirato

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che a tutti i magistrati onorari e ai giudici pace si applica la disciplina della

decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9, legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni, salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi;».

2.112

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica».

2.118

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 12, sostituire la lettera a), con la seguente: «prevedere che la qualifica di coordinatore venga assunta da un giudice di pace, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo. Il presidente del tribunale si limita ed emanare direttive al fine di coordinare le attività del Tribunale con quelle proprie dell'ufficio del giudice di pace».

2.120

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «presidente del tribunale» con le seguenti: «coordinatore dei giudici di pace».

2.121

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 12, sopprimere la lettera d).

2.310

[DE CRISTOFARO, PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 12, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «od onorari».

2.311 testo 2/1

[CALIENDO](#)

Respinto

All'emendamento 2.311 (testo 2), al capoverso «13», lettera e), sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «30 per cento» e le parole: «50 per cento», con le seguenti: «80 per cento».

2.311 testo 2/2

[CALIENDO](#)

Respinto

All'emendamento 2.311 (testo 2), al capoverso «13», sopprimere la lettera h).

2.311 testo 2/3

[CALIENDO](#)

V. testo 2

All'emendamento 2.311 (testo 2), dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) devono essere individuate con riferimento al superamento della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione e non alla specifica attività del magistrato onorario».

2.311 testo 2/3 testo 2

[CALIENDO](#)

Accantonato

All'emendamento 2.311 (testo 2), dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) sono individuati tenendo conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione».

2.311 testo 2/4

[CALIENDO](#) (*)

Respinto

All'emendamento 2.311 (testo 2), al capoverso «13», sopprimere la lettera i).

(*) Aggiunge la firma in corso di seduta il senatore Malan

2.311 testo 2/5

[CALIENDO](#)

Respinto

All'emendamento 2.311 (testo 2), dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) prevedere in ogni caso che l'indennità di cui alle lettere *a*) ed *e*) non può essere inferiore, sommati gli importi della parte fissa e della parte variabile, alle indennità oggi percepite rispettivamente dal giudice di pace, dal giudice onorario di tribunale e dal vice procuratore onorario».

2.311 testo 2/6

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#) (*)

Respinto

All'emendamento 2.311 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*i-bis*) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

i-ter) prevedere, per i magistrati di cui alla precedente lettera, una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla medesima data di cui alla lettera *i-bis*), riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;

i-quater) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera *i-bis*), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale».

(*) Aggiunge la firma in corso di seduta il senatore Airola

2.311 (testo 2)

Il Relatore

Accantonato

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile;

b) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera *a*), numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali;

c) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera *b*), numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera *b*), numero 2);

d) prevedere che quando il magistrato onorario svolge più compiti e funzioni tra quelli previsti alle lettere *b*) e *c*) del presente comma venga corrisposta la parte fissa dell'indennità riconosciuta per le

funzioni o i compiti svolti in via prevalente;

e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della lettera *f)* del presente comma deve essere corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere *b)* e *c)* del presente comma, anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi;

f) prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica indicano, secondo criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura, in un apposito provvedimento gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare e lo comunicano alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui alla lettera *q)*, del comma 1, dell'articolo 1;

g) prevedere che al termine, dell'anno, il Presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato il raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico provvedimento per la liquidazione della parte variabile dell'indennità, che comunicano alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui alla lettera *q)*, del comma 1, dell'articolo 1;

h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera *f)* del presente comma e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;

i) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità».

2.126

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Accantonato

Al comma 13, lettera a), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».

2.127

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Accantonato

Al comma 13, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».

2.128

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Accantonato

Al comma 13, lettera b), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».

2.129

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Accantonato

Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».

2.131

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Accantonato

Al comma 13, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa non inferiore ad euro 36.000,00 annui lordi e dalle indennità variabili correlate al numero dei provvedimenti emessi, tra loro tutte cumulabili.

2.133

[ROMANO](#)

Accantonato

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un'indennità fissa annua commisurata al magistrato di tribunale di prima nomina, ed un'indennità variabile che non superi la prima valutazione di professionalità del predetto, salvo gli aumenti ISTAT come per legge;».

2.134

[ROMANO](#)

Accantonato

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un'indennità fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere in dodici mensilità ed un'indennità variabile previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;».

2.312

[DE CRISTOFARO, PETRAGLIA](#)

Accantonato

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un'indennità fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere in 12 mensilità ed un'indennità variabile previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti».

2.136

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Accantonato

Al comma 13, sopprimere la lettera d).

2.138

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Accantonato

Al comma 13, sopprimere la lettera e).

2.139

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Accantonato

Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, ed all'onere per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2.313

[DE CRISTOFARO, PETRAGLIA](#)

Accantonato

Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere che ai magistrati onorari siano riconosciute le stesse tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla legge per i magistrati professionali, in quanto compatibili».

2.314

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Accantonato

Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità».

2.151

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 15 sopprimere la lettera a) e alla lettera d), aggiungere in fine, le seguenti parole: «escluse quelle inerenti la materia condominiale»

2.152

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e», e alla lettera d), aggiungere in fine, le seguenti: «escluse quelle inerenti la materia condominiale».

2.154

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e».

2.156

[MALAN](#)

Le parole da: «Al comma» a: «ad euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 10.000».

2.157

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 8.000».

2.160

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000 ivi comprese le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate».

2.161

[MALAN](#)

Precluso

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000».

2.315

[BRUNI](#)

Respinto

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e f).

2.164

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 15, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione ed ogni altro procedimento di volontaria giurisdizione».

Conseguentemente, alla lettera f), sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria».

2.316

[BRUNI](#)

Respinto

Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: «connotate da minore complessità, quanto all'attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace».

2.166

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 15, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».

2.169

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace».

2.317

[BRUNI](#)

Id. em. 2.169

Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «connotate da minore complessità, quanto all'attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace».

2.171

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 15, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».

2.172

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «a euro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 100.000».

2.173

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 80.000».

2.174

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000».

2.176

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona».

2.178

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 15, lettera f), sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria».

2.179

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 15, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i procedimenti di volontaria giurisdizione

connessi alle funzioni di giudice tavolo nei procedimenti in affari tavolari, ai sensi del Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499».

2.182

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 15, lettera g) sopprimere le parole: «il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace».

2.183

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «procedimenti,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4 la lettera *a*) e *b*) del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-*bis*, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-*bis*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinqies*, 616, 617, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinqies*, 617-*sexies*, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 n. 2, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-*bis*, 636, 637, 638, 639, 640, comma 1, 647 e 651 del codice penale e per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale».

2.184

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) i procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4 dalla lettera *b*) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale».

2.186

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) i procedimenti relativi ai verbali di accordo, previsti e disciplinati dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1, dell'articolo 322 codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del Giudice di Pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato Giudice di Pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione».

2.187

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis* i procedimenti di convalida previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401».

2.185

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti

del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni».

2.318

[DE CRISTOFARO, PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 17, sostituire la lettera a), con la seguente: «prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico, previa valutazione di idoneità, per più periodi di quattro anni ciascuno, sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, sulla base dei seguenti criteri:».

2.319

[ROMANO](#)

Ritirato

Al comma 17, lettera a), dopo il punto 1, inserire il seguente:

«1-bis) prevedere che i giudici di pace ed onorari alla data di cui al numero 1) possono essere confermati per quattro quadrienni, nel limite del compimento del settantesimo anno di età, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;».

2.320 testo 2/1

[CALIENDO, CERONI](#)

Respinto

All'emendamento 2.320 (testo 2), all'alinea, dopo le parole:«lettera a)», aggiungere le seguenti:

«al n. 1) sopprimere le parole: "nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati" e».

2.320 testo 2/2

[CALIENDO](#)

Improcedibile

All'emendamento 2.320 (testo 2), al capoverso «2)», sopprimere le parole da: «, prevedendo che nel corso del quarto mandato» fino a:«a carico della finanza pubblica».

2.320 testo 2/3

[FALANGA](#)

Improcedibile

All'emendamento 2.320 (testo 2), sopprimere le parole da:«prevedendo» fino a: «pubblica».

2.320 testo 2/4

[FALANGA](#)

Improcedibile

All'emendamento 2.320 (testo 2), sopprimere le parole da:«prevedendo» fino a: «pubblica».

Consequentemente al comma 17, lettera a), n. 1 sopprimere le parole: «nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati».

2.320 testo 2/5

[CALIENDO, CERONI](#)

Respinto

All'emendamento 2.320 (testo 2), al capoverso «4)», sostituire le parole: «e sessantacinquesimo anno» con le seguenti: «e sessantaseiesimo anno» nonché sostituire le parole: «al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 5)» con le seguenti: «settantesimo anno di età».

2.320 testo 2/6

[BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO \(*\)](#)

Respinto

All'emendamento 2.320 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«5-bis) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo

1 da almeno sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età».

(*) Aggiunge la firma in corso di seduta il senatore Airola

2.320 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 17, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 possono essere confermati nell'incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale, prevedendo che nel corso del quarto mandato i giudici onorari possono svolgere i compiti inerenti all'ufficio per il processo e i vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1); prevedere che quando il Consiglio superiore della magistratura in sede di deliberazione per la conferma dell'incarico riconosca l'esistenza di specifiche esigenze di servizio relativamente all'ufficio per il quale la domanda di conferma è proposta, nel corso del quarto mandato il magistrato onorario possa essere destinato anche all'esercizio di funzioni giudiziarie; dall'attuazione del presente punto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, sopprimere il numero 3) e sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) prevedere che quanto previsto al numero 2) del presente comma si applica anche ai magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni, i quali possono essere, a norma di quanto previsto dal predetto numero 2) del presente comma, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 5)».

2.321

[BRUNI](#)

Precluso

Al comma 17, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al n. 2) *sopprimere le parole:* «salvo quanto previsto dal numero 3»;

b) al n. 2) *sostituire le parole:* «possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni» *con le seguenti parole:* «possono essere confermati nell'incarico per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento del settantesimo anno di età»;

c) sopprimere il n. 3) ed il n. 4);

d) al n. 5) *sostituire le parole:* «sessantottesimo» *con la parola:* «settantesimo».

2.196

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 17, lettera a), al numero 2, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal numero 3)».

2.197

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 17, alla lettera a), al numero 2), sostituire le parole: «possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni» con le seguenti: «possono essere confermati nell'incarico per ulteriori quinquenni fino al limite di età di cui al numero 5)».

2.202

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 17, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.211

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 17, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-*bis*) prevedere che i magistrati onorari di cui ai numeri 1), 2) e 3), possano essere confermati a domanda secondo quanto previsto dal comma 7».

2.204

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 17, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.210

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Precluso

Al comma 17, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «hanno superato il sessantaseiesimo anno di età».

2.215

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#), [CERONI](#)

Respinto

Al comma 17, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «sessantottesimo anno di età» con le seguenti: «settantesimo anno di età».

2.214

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Sost. id. em. 2.215

Al comma 17, lettera a), numero 5), sostituire la parola: «sessantottesimo» con la seguente: «settantesimo».

2.217

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 17, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace» con le seguenti: «, a domanda, i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace».

2.322

[ROMANO](#)

Ritirato

Al comma 17, lettera b), sopprimere il numero 4.

2.219

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 17, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-*bis*. Coordinare i poteri del presidente del tribunale di assegnazione di procedimenti con la nomina del coordinatore dei giudici di pace di cui all'articolo 2, comma 12, lettera a)».

2.221

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 17, lettera b) sopprimere il numero 5).

2.222

[ROMANO](#)

Ritirato

Al comma 17, lettera b), sostituire il numero 5 con il seguente:

«5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuano ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; dal quinto anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo i

giudici di pace dovranno avere un'indennità fissa equiparata a quella prevista per i magistrati di prima nomina, ed una variabile da determinarsi in funzione dei procedimenti definiti e comunque cancellati, fino al tetto massimo complessivo del magistrato di tribunale superata la prima valutazione di merito, salvi gli aumenti ISTAT previsti per legge;»

2.224

[ROMANO](#)

Ritirato

Al comma 17, lettera b), numero 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dal quinto anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo i giudici di pace dovranno avere un'indennità fissa equiparata a quella prevista per i magistrati di prima nomina, ed una variabile da determinarsi in funzione dei procedimenti definiti e comunque cancellati, fino al tetto massimo complessivo del magistrato di tribunale superata la prima valutazione di merito, salvi gli aumenti ISTAT previsti per legge;».

2.226

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 17, sopprimere la lettera c).

2.227

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 17, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere per i giudizi civili di cui al comma 15, e precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria».

2.228

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 17, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere che il periodo di servizio reso quale giudice di pace, magistrato onorario e vice procuratore onorario sia computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione».

2.229

[STEEANI, CENTINAIO](#)

V. testo 2

Al comma 17, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai magistrati onorari continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374».

2.229 (testo 2)

[STEEANI, CENTINAIO \(*\)](#)

Approvato

Al comma 17, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere che per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinarivigenti alla predetta data.».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

2.235

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Improcedibile

Al comma 18, sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti: «liquidazione delle componenti fisse e variabili oltre le ulteriori indennità».

2.323

[BRUNI](#)

Improcedibile

Al comma 18 sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti: «liquidazione delle ulteriori indennità rispetto alle componenti fisse e variabili».

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1738-548-630-1056-1202-1292-1798 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.18 parere contrario, in quanto la norma, nell'introdurre - come principio di delega - l'obbligo di concludere un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'attribuzione alle Regioni dell'organizzazione degli uffici del giudice di pace, non è coerente con l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede come facoltà il conferimento alle Regioni di condizioni particolari di autonomia in materia di organizzazione della giustizia di pace, peraltro su iniziativa della Regione e sentiti gli enti locali e attraverso un procedimento aggravato, che richiede la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere e l'intesa fra lo Stato e la Regione interessata;
- sull'emendamento 2.24 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista regola con legge statale una materia già disciplinata da norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, non derogabili da leggi ordinarie successive;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 5, lettera b).

Il parere è di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 1, lettera q), e sull'articolo 2, comma 16.

Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.8, 2.9, 2.28, 2.29, 2.91, 2.118, 2.127, 2.129, 2.131, 2.133, 2.134, 2.138, 2.139, 2.222, 2.224, 2.235, 2.197, 2.304, 2.312, 2.313, 2.314, 2.323, 8.300, 8.0.300, 1.300, 2.311, 2.318, 2.319, 2.320, 2.321 e 5.0.300.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.306.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.303 (testo 2) e 2.701 (testo corretto).

Il parere rimane sospeso sui restanti emendamenti 2.320 (testo 2), 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2) e 2.700.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.320 (testo 2), 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2) e 2.700.

L'eventuale approvazione dell'emendamento 2.700 comporta il venir meno del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 5, lettera b), del testo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi: dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.311 (testo 2)/5, 2.311 (testo 2)/6, 2.700/1, 2.320 (testo 2)/2, 2.320 (testo 2)/3 e 2.320 (testo 2)/4.

Il parere è di semplice contrarietà sul subemendamento 2.320 (testo 2)/6.

Esprime infine parere non ostativo sulla proposta 7.300 (testo 2).

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.12 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 1938:

sull'emendamento 2.320 (testo 2), il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Broglia, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Comaroli, D'Ambrosio Lettieri, Del Barba, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Donno, Endrizzi, Gentile, Giacobbe, Lanzillotta, Lezzi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Panizza, Piano, Pizzetti, Rubbia, Serra, Sonogo, Stucchi, Turano, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Iurlaro, Nugnes, Orellana, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Corsini e Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Molinari Francesco, Pepe Bartolomeo, Fucksia Serenella, Vacciano Giuseppe, Bencini Alessandra, Romani Maurizio, De Pietro Cristina, De Petris Loredana, Simeoni Ivana, Mastrangeli Marino Germano

Modifiche all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di società non operative (2273)

(presentato in data 03/3/2016);

senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Istituzione di un fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti (2274)

(presentato in data 07/3/2016);

senatori De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Cervellini Massimo, De Cristofaro Pepe, Petraglia Alessia

Delega al Governo per la separazione tra banche commerciali e di investimento (2275)

(presentato in data 07/3/2016);

senatori De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Cervellini Massimo, De Cristofaro Pepe, Petraglia Alessia

Limite massimo degli emolumenti dovuti ai dirigenti del settore finanziario e modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di requisiti e remunerazione degli amministratori delle società (2276)

(presentato in data 07/3/2016);

senatrice De Pin Paola

Norme straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria a tutela della salute e dell'ambiente nella Pianura Padana (2277)

(presentato in data 08/3/2016);

senatore Pegorer Carlo

Disposizioni per il distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e la relativa aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia (2278)
(presentato in data 09/3/2016).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 4^a Commissione permanente Difesa, in data 09/03/2016 il senatore Astorre Bruno ha presentato la relazione 1581-A sul disegno di legge:

sen. Bisinella Patrizia

"Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto" (1581).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Giuseppe Vacciano ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Vacciano ed altri. - "Disposizioni per l'abolizione dell'anatocismo bancario" (1849).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Ritorno a Schengen - Tabella di marcia" (COM (2016) 120 definitivo) (Atto comunitario n. 109), alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a;

comunicazione della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (COM (2016) 116 definitivo) (Atto comunitario n. 110), alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a.

Affari assegnati

E' stato deferito alla 2a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare concernente la "Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, relativa all'anno 2014 (*Doc. LXXXIV*, n. 3)" (Atto n. 723).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 7 marzo 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del professor Federico Testa a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (n. 66).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 10a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 marzo 2016.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Susta, Borioli, Stefano Esposito, Margiotta, Orrù, Cuomo, Dalla Zuanna, Fasiolo, Elena Ferrara e Idem hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02647 della senatrice Favero.

Interrogazioni

[GRANAIOLO](#), [AMATI](#), [VALENTINI](#) - *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

nel corso del palio di Buti (Pisa), il 17 gennaio 2016 è morto un cavallo durante la corsa; dal 2004 sono almeno 3 i cavalli morti e uno ferito;

l'"Associazione Palio delle Contrade di Buti", organizzatrice dell'evento, ha scritto sul proprio sito *internet* degli "enormi sforzi compiuti per mettere in sicurezza il percorso, che ha ricevuto la regolare autorizzazione da parte del MIPAAF, grazie all'acquisto di nuovi materiali che hanno contribuito a evitare che l'incidente occorso al cavallo portasse conseguenze più gravi";

sullo stesso sito, l'organizzazione scrive che "Questo tipo di incidenti va oltre ogni possibile previsione" ma, visto il puntuale ripetersi di episodi, nel corso dei quali muoiono o si feriscono dei cavalli, gli incidenti non possono più essere considerati tali, ma conseguenza di un'organizzazione, quantomeno disattenta, al benessere di questi animali, obiettivo previsto da normative comunitarie e nazionali,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che nel palio di Buti vi è stato il formale rispetto delle normative e dell'ordinanza ministeriale in vigore, a tutela degli equidi;

quali siano "le conseguenze più gravi" in cui avrebbe potuto incorrere la manifestazione, vista la morte di un cavallo nel corso di un evento pubblico;

in caso di risposta positiva sul formale rispetto delle normative, se, visto il ripetersi degli incidenti, che portano alla morte o al ferimento dei cavalli, i Ministri in indirizzo non ritengano di proporre al prefetto il divieto di svolgimento del palio di Buti e dell'uso di animali in tale competizione.

(3-02661)

[RICCHIUTI](#) - *Al Ministro dell'interno* -

(3-02662)

(Già 4-02825)

[CERONI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

nel corso dell'ultimo quinquennio, si è sviluppato, in maniera sempre più importante, un piccolo settore economico, quale quello dei microbirrifici;

con il termine microbirrificio si circoscrivono 2 tipi di imprese: il cosiddetto *brewpub*, ovvero il locale che produce birra per il proprio consumo, e il microbirrificio vero e proprio, che produce birra per venderla ad altri *pub*, ristoranti o negozi;

quando tale fenomeno ha iniziato a diffondersi (fine del Novecento e primi anni 2000) in Italia prevalevano i *brewpub*, mentre recentemente la situazione sembra essersi equilibrata, se non capovolta;

secondo gli ultimi dati disponibili, i microbirrifici italiani sono diventati una realtà significativa, tanto che oggi sono presenti oltre 600 aziende in tutto il nostro Paese, di cui molte decine sorgono nella regione Marche, realtà che sono in costante crescita e che offrono opportunità lavorative al tessuto economico e sociale dei territori di riferimento;

questa inversione di tendenza non ha destato una debita attenzione da parte del Governo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della determinazione n. RU 145744 del 2013, ha incrementato le aliquote delle accise sulla birra, nella misura di 2,70 a 3,04 euro per ettolitro e per grado-Plato;

nel dettaglio, tra ottobre 2013 e gennaio 2015 vi è stato un incremento delle accise sulla birra (superiore al 30 per cento), che ora risultano le più alte di Europa: su una birra da 66 centilitri gli italiani pagano 46 centesimi di euro di tasse, contro i 21,3 degli spagnoli e il 19,5 dei tedeschi;

da notizie in possesso dell'interrogante, tale incremento delle accise sta generando una perdita di posti di lavoro su tutta la filiera della birra: aziende birraie, bar, *pub*, ristoranti, agricoltura e servizi;

l'aumento danneggerebbe 4.750 persone circa, che lavorano direttamente nel settore, 136.000 impiegate nell'indotto, nonché molti giovani, che in tale ambito hanno trovato un'opportunità imprenditoriale;

difatti, negli ultimi 5 anni sono sorte circa 300 micro aziende birraie, con imprenditori che, nella maggior parte dei casi, hanno un'età inferiore ai 35 anni;

tali aumenti hanno altresì danneggiato gli agricoltori italiani, poiché le aziende birraie acquistano prevalentemente le materie prime da coltivatori locali, nonché i gestori dei pubblici esercizi, giacché si sono contratti i profitti da vendita di birra;

inoltre, il 76,5 per cento dei produttori ha evidenziato che la pressione fiscale troppo elevata è il principale ostacolo all'aumento dell'occupazione, alla ripresa degli investimenti e all'esportazione nei mercati internazionali;

tuttavia, secondo le stime di Assobirra e Confimprese, il settore birraio, epurato dall'aumento scaturito a partire dal 1° gennaio 2015, sarebbe pronto a generare 3.000 posti di lavoro in più, mentre, se si equiparasse la tassazione ai livelli di Spagna e Germania, i nuovi occupati potrebbero essere oltre 11.000;

la realtà marchigiana conta 48 microbirrifici e in tale regione si sta diffondendo, anche, il fenomeno della "birra agricola", che si distingue dalle altre birre artigianali, perché l'intera filiera è nella mani dell'imprenditore agricolo;

nelle Marche è stato istituito il Consorzio italiano di produttori dell'orzo e della birra (COBI), unica associazione italiana che riunisce gli agricoltori con il duplice ruolo di coltivatori d'orzo e di produttori di birra "artigianale";

a giudizio dell'interrogante, occorrerebbe porre una particolare attenzione nei confronti di tali realtà, nonché verso tutte le imprese che operano in base al principio del "chilometro zero", valorizzando quei prodotti che sono commercializzati e venduti nella medesima zona di produzione,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per congelare l'iniquo aumento delle accise gravanti sulla birra, riportandole ai valori preesistenti, tenendo presente la crescita dell'occupazione, degli investimenti, della produzione e dell'*export*, che ciò comporterebbe;

se non ritengano, ciascuno per le proprie competenze, di voler mettere in atto ogni provvedimento utile a sostenere e valorizzare tutte le aziende birraie presenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle numerose presenti nelle Marche, supportando prioritariamente il principio del "chilometro zero" e della filiera corta;

se vogliano attivarsi in sede europea, affinché si modifichi il programma di sviluppo rurale per consentire la possibilità di utilizzare impianti di trasformazione, entro i 30 chilometri dall'azienda, onde evitare ulteriori cementificazioni, nel rispetto del 51 per cento minimo di trasformazione del proprio prodotto ed entro i 10.000 ettolitri di produzione annuale della birra.

(3-02663)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#) - *Ai Ministri della giustizia e della salute* - Premesso che:

in data 22 gennaio 2016 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo n. 8, approvato il 15 gennaio dal Consiglio dei ministri, in materia di depenalizzazioni;

all'articolo 1 il decreto interviene in materia di depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria. È previsto, quindi, che non costituiscano reato e siano soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda;

tra le violazioni oggetto della depenalizzazione prevista dal decreto legislativo, rientra anche quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 194 del 1978;

dunque, a normativa vigente, una donna che si sottoponesse ad interruzione volontaria di gravidanza, al di fuori delle condizioni previste dalla legge n. 194 del 1978, vedrebbe aumentata la sanzione pecuniaria da un massimo di 51 euro all'attuale cifra, che va dai 5.000 ai 10.000 euro;

come ricordato dall'associazione "Donne in rete contro la violenza", la sanzione simbolica di 51 euro per chi ricorreva all'aborto clandestino aveva lo scopo di "permettere alle donne di denunciare coloro che praticavano le interruzioni illegali e, soprattutto, di andare in ospedale al primo segno di complicazione senza rischiare la denuncia";

appare necessario sottolineare come vi sia stato negli ultimi decenni un aumento considerevole dei cosiddetti aborti spontanei, stimati dall'Istat in circa 73.000 casi all'anno rispetto ai circa 50.000 degli anni '80 del Novecento. Un incremento che nelle minorenni raggiunge addirittura il 70 per cento. Considerata la probabilità statistica di un'adolescente, mediamente in buona salute, di avere un'interruzione spontanea della gravidanza, è possibile che questa crescita sia dovuta anche al ritorno dell'"aborto clandestino mascherato", esattamente come avveniva prima dell'approvazione della legge n. 194 del 1978, quando le donne, dopo aver tentato da sole di interrompere la gravidanza, si recavano in ospedale, dove i medici non potevano far altro che completare la procedura di interruzione registrando gli aborti come "spontanei";

nel 2014, il nostro Paese è stato sanzionato dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa, che ha riconosciuto che, a causa delle elevatissime percentuali di obiezione di coscienza, l'Italia viola il diritto alla salute delle donne che vogliono interrompere la gravidanza. Ferma restando la salvaguardia della legittima scelta di obiezione nei confronti dell'interruzione volontaria di gravidanza, una percentuale così elevata di medici obiettori si traduce, di fatto, nell'"obiezione di struttura";

dal 2009 anche in Italia è possibile interrompere volontariamente una gravidanza con il metodo farmacologico, grazie all'immissione in commercio del mifepristone, meglio conosciuto come "RU486". Tuttavia, nel 2013 solo il 9,7 per cento delle donne vi ha fatto ricorso. È parere degli interroganti che questa bassa percentuale sia dovuta principalmente alle difficoltà organizzative legate alle modalità di ricovero previste dalle Regioni. In quasi tutte le regioni italiane, infatti, è stabilito il ricovero ordinario di almeno 3 giorni. Al contrario, nella maggioranza degli altri Paesi, in cui si fa uso della RU486, tale procedura viene espletata, in assoluta sicurezza, in regime ambulatoriale, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non considerino urgente modificare quanto disposto dal decreto legislativo n. 8 del 2016, escludendo dall'aumento delle sanzioni pecuniarie le violazioni delle modalità indicate dalla legge n. 194 del 1978, commesse dalle donne che vogliono interrompere la gravidanza;

se non ritengano prioritario adoperarsi, per le parti di propria competenza, per rendere accessibile l'interruzione volontaria di gravidanza con il metodo farmacologico in regime di *day hospital* e, quando possibile, nei consultori familiari e nei poliambulatori, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 194;

quali misure intendano assumere, affinché tutte le strutture sanitarie, pubbliche e convenzionate, garantiscano l'effettiva applicazione della legge n. 194 del 1978.

(3-02664)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE PIETRO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

secondo l'ISTAT, circa 6.788.000 donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale;

spesso sono proprio i *partner* i soggetti che commettono le violenze più gravi: il 62,7 per cento degli stupri è commesso infatti da un *partner* attuale o precedente;

per quanto concerne violenze fisiche a danno di donne con problemi di salute o disabilità, risulta che il 36 per cento di chi è in cattive condizioni di salute abbia subito violenze fisiche o sessuali così come il 36,6 per cento di chi ha limitazioni gravi;

inoltre emerge che le donne con problemi di salute o disabilità sono costrette a confrontarsi con un livello di rischio raddoppiato in relazione alla possibilità di subire stupri o tentati stupri: il 10 per cento contro il 4,7 per cento delle donne senza problemi di salute;

complessivamente, 2 terzi degli omicidi in ambito familiare sono a danno di donne;

in Italia, nel 2015, sono state uccise 128 donne, prevalentemente dal marito o dal compagno;

premessi altresì che:

il termine femmicidio, "femicide", è stato diffuso con questo significato per la prima volta da Diana Russell che, nel 1992, nel libro "Femicide: The Politics of woman killing", attraverso l'utilizzo di questa nuova categoria criminologica, ha "nominato" la causa principale degli omicidi nei confronti delle donne: una violenza estrema da parte dell'uomo contro la donna "perché donna";

la categoria criminologica del *femicide* evidenzia che il reato di omicidio volontario colpisce le donne in maniera specifica nell'ambito familiare, spesso con motivazioni che poggiano su una cultura discriminatoria e patriarcale che, con diversa intensità, riguarda tutti i Paesi del mondo;

successivamente, il termine è stato ripreso da sociologhe, antropologhe e criminologhe messicane che, a partire dalla denuncia della natura misogina delle barbare mutilazioni e uccisioni di 4.500 donne i cui corpi sono stati rinvenuti nei pressi di Ciudad Juarez, hanno coniato la categoria sociologica del "femminicidio" per descrivere ogni forma di discriminazione e violenza rivolta contro la donna perché

donna;

ci si riferisce a tutte quelle pratiche sociali violente, fisicamente o psicologicamente, che attentano all'integrità, allo sviluppo psicofisico, alla salute, alla libertà o alla vita delle donne, col fine di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico;

in Messico e in numerosi Paesi latinoamericani, le istituzioni hanno scelto di fare propria la categoria del femminicidio e utilizzarla ai fini dello svolgimento di rilevazioni di dati, così come in occasione di riforme legislative in materia, contribuendo al sorgere di una nuova consapevolezza sociale e istituzionale in relazione alla dimensione strutturale della violenza maschile sulle donne;

gli esiti delle indagini sul femmicidio e sul femminicidio, condotte sull'esempio del Messico in numerosi altri Stati latinoamericani, hanno reso quindi possibile ricostruire, nelle sue reali dimensioni, la natura strutturale della discriminazione e della violenza di genere e, di conseguenza, è stato possibile affrontare con maggiore cognizione di causa anche l'aspetto della responsabilità istituzionale per la mancata rimozione dei fattori culturali, sociali ed economici che favoriscono il manifestarsi di questa tipologia di violenza;

considerato che:

la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza sulle donne, Rashida Manjoo, a giugno 2012, ha presentato al Consiglio dei diritti umani un rapporto tematico, dedicato per la prima volta agli omicidi basati sul genere;

nel rapporto sono state fornite agli Stati una serie di raccomandazioni per un adeguato approccio al problema, da sviluppare a livello internazionale, regionale e nazionale;

a quanto risulta all'interrogante, all'epoca, la relatrice Rashida Manjoo ha inviato al Governo italiano un questionario a cui rispondere proprio su questo tema, funzionale alla preparazione del suo rapporto annuale del 2013 (presentato il 3 giugno al Consiglio per i diritti umani), tuttavia pare che l'Italia non abbia fornito riscontri al questionario inviato;

tenuto conto che:

il 20 giugno 2013 è stato presentato il disegno di legge AS 860 della senatrice Valeria Fedeli ed altri dal titolo: "Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno dei femmicidi e dei femminicidi", del quale l'interrogante è cofirmataria;

il disegno di legge è volto a contrastare tutte le forme di violenza contro le donne, sia femmicidi sia femminicidi;

a distanza di quasi 3 anni dall'annuncio, non è ancora iniziato l'esame in Commissione del provvedimento,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti e se questi corrispondano al vero;

se non ritenga necessario porre in essere misure tali da vincolare le competenti istituzioni a raccogliere i dati sugli omicidi, tenendo necessariamente in considerazione tutti gli indicatori di genere, al fine di valutare con esattezza quanti tra gli omicidi di donne possano considerarsi omicidi basati sul genere;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire una piena e proficua collaborazione, inclusiva di un tempestivo scambio di dati e informazioni, tra l'Italia e gli organi delle Nazioni Unite così come tra l'Italia e tutte le altre organizzazioni internazionali di cui il Paese è parte, nell'ambito di iniziative volte a migliorare la condizione della donna e a contrastare la violenza di genere.

(4-05435)

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro dell'interno* -

(4-05436)

(Già 3-02077)

[COMAROLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

diversi organi e agenzie di stampa affermano che si starebbe preparando, proprio in questi giorni, un'operazione con cui Cassa depositi e prestiti, attraverso il fondo F2i (fondi italiani per le infrastrutture), diventerà di fatto un socio della Cir, la *holding* di un noto imprenditore italiano vicino

agli ambienti di Governo;

il fondo F2i, il principale fondo chiuso italiano dedicato a investimenti nel settore delle infrastrutture, è stato costituito dalla società di gestione del risparmio F2i sgr SpA ed è partecipato anche da Cassa depositi e prestiti e dalle principali banche italiane;

il fondo si appresterebbe ad acquisire più del 40 per cento della Kos, o meglio della quota del *private equity* francese "Ardian";

la restante parte della società è infatti controllata per il 51,2 per cento dalla Cir, che opera nel campo sanitario, attraverso 52 residenze per anziani, 11 centri di riabilitazione, cliniche psichiatriche e comunità terapeutiche, 24 centri ambulatoriali, 30 centri di diagnostica e terapia, per un totale di 79 strutture e circa 7.100 posti letto soltanto in Italia, a cui si devono aggiungere anche i centri all'estero (dalla Gran Bretagna fino all'India);

secondo quanto riportato da agenzie di stampa, l'operazione si concluderà questa settimana attraverso la firma, da parte di F2i, del contratto di acquisto della quota di Ardian secondo un prezzo stabilito, però, pari a 12 volte il margine operativo lordo di Kos, che lo scorso anno registrava circa 70 milioni di euro;

sempre secondo la stampa, infatti, come base delle trattative si sarebbe considerato un valore societario, per il 100 per cento, oscillante tra gli 800 milioni e un miliardo di euro, corrispondente dunque ad un valore tra gli 11 e i 14 Ebitda (margine operativo lordo);

a luglio 2016 dovrebbe scadere l'accordo parasociale stretto nel 2010 tra Cir e Ardian secondo il quale quest'ultima potrà vendere le quote azionarie del gruppo a un valore quasi doppio rispetto a quello di acquisizione;

il fondo di Cassa depositi e prestiti, dunque, subentrando attraverso F2i ad Ardian, acquisterebbe la relativa quota francese per investire in una delle società *leader* del settore sanitario, ma ad un prezzo ampiamente sopravvalutato: sembrerebbe, infatti, che nel 2014 la famiglia vicina agli ambienti governativi possedesse una partecipazione della società Kos pari a più di 99 milioni di euro e che una simile quota sarà rivalutata, per effetto dell'accordo che si sta concludendo, per oltre 430 milioni, tra cui anche 100 milioni di debiti, per una plusvalenza pari a 230 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno informare le Camere sulle motivazioni di una simile operazione che spingerebbero, di fatto, Cassa depositi e prestiti a partecipare alla rivalutazione della società di proprietà di imprenditori vicini agli ambienti di Governo con conseguente grave pregiudizio delle risorse pubbliche.

(4-05437)

[TOSATO, STEFANI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il 2 e 3 marzo 2016, eccezionali eventi atmosferici di straordinaria intensità hanno colpito il Veneto;

le precipitazioni si sono concentrate in meno di 24 ore, sostanzialmente tra la sera di mercoledì 2 e la prima parte della giornata di giovedì 3, associate a raffreddamento che ha creato locali fenomeni temporaleschi soprattutto sulle zone orientali;

sono stati registrati livelli massimi abbondanti riferiti alle zone centro-orientali: fino a circa 80 millimetri di pioggia a Portogruaro (Venezia) e quasi 70 a Valpore località di Seren del Grappa (Belluno); inoltre, il calo termico ha portato il limite delle nevicate a quote di 400-700 metri, con neve fino alla val Belluna; l'ondata di precipitazioni si è accompagnata ad un significativo rinforzo di vento, in gran parte da nord-est; nelle primissime ore di giovedì si sono registrati notevoli valori di raffica: a Bardolino (Verona) 105 chilometri orari, a Bassano del Grappa (Vicenza) 94 chilometri orari, a Cavarzere (Venezia) 91 chilometri orari, a Rosolina (Rovigo) 88 chilometri orari;

come evidenziato nel decreto n. 20 del 4 marzo 2016 della Giunta della Regione Veneto, con il quale è stato dichiarato lo "stato di crisi", l'intensa perturbazione ha provocato allagamenti nella zona del Veneto orientale, in provincia di Venezia; in particolare, nel territorio compreso tra il Loncon e il Tagliamento si sono manifestati allagamenti che hanno interessato i territori di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, Teglio veneto, Cinto Caomaggiore e in parte anche di San Michele al Tagliamento, che hanno provocato danni ad abitazioni, infrastrutture, campi e coltivazioni;

a Portogruaro e a Teglio Veneto risultano allagati i sottopassi e le vie Perarutto, Case Sparse, Viola e Portogruaro. Il ponte sul Lison, a Cinto, è crollato comportando la chiusura della viabilità. A Bibione, da piazzale Zenith al faro (3 chilometri circa), si stima che siano stati erosi circa 60.000 metri cubi di sabbia e a Caorle si è verificata una forte burrasca. Il maltempo ha causato problemi sui collegamenti ferroviari tra Veneto orientale e Friuli-Venezia Giulia; con nota del 4 marzo 2016, prot. n. 8261, i Comuni di Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro, Teglio veneto, Pramaggiore e Portogruaro hanno chiesto il riconoscimento dello stato di "calamità naturale". Venezia città e Mestre sono state sferzate da forte vento e pioggia, con notevoli difficoltà per la navigazione dei mezzi pubblici e di soccorso; è stato segnalato il distacco di intonaci dalle pareti di alcuni edifici storici e l'abbattimento di alberi sulle strade, giardini pubblici e linee ferroviarie;

nel territorio della provincia di Belluno si sono verificate precipitazioni nevose con accumuli anche di 40 centimetri nelle aree di Pecol di Zoldo, Sappada, passo della Mauria e nell'alto Agordino, anche nei fondovalle, interessando anche Belluno e Feltre e provocando danni sulle linee elettriche con interruzioni dell'erogazione di energia elettrica nei territori; gli effetti più intensi delle nevicate si sono registrati in Alpi, dove per buona parte della mattina è rimasta chiusa per neve la strada del Cansiglio; l'emergenza *black-out* ha interessato oltre 2.500 utenze nei comuni di Tambre, Farra, Pieve d'Alpi, Puos e Chies; le scuole sono rimaste chiuse per mancanza di corrente; criticità sono emerse anche sulla viabilità principale, in particolare sulla statale 51 all'altezza di Tai di Cadore a causa dell'uscita di strada di un'autocisterna carica di gasolio; molti passi dolomitici sono stati chiusi con pesanti conseguenze sulla viabilità;

nella provincia di Treviso si sono verificate precipitazioni localmente intense in concomitanza con forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di molte piante; nel comune di Valdobbiadene il crollo di un albero ha provocato la chiusura di una scuola primaria;

nella provincia di Verona l'evento meteorologico ha interessato diversi comuni della fascia montana e pedemontana, con nevicate notturne abbondanti e forti raffiche di vento che hanno creato accumuli nevosi, in qualche caso anche superiori ai 3 metri, con ripercussioni negative sulla viabilità, sulla fornitura di energia elettrica e sul funzionamento delle linee telefoniche. Nel quadrante nord-est (Lessinia centrale e orientale) si sono rilevate criticità in molti comuni della fascia montana. In taluni casi è stato sospeso il transito veicolare in attesa di procedere con mezzi fresaneve. Molte strade nei comuni montani sono state interessate da cadute di piante d'alto fusto collocate lungo banchina o in aree boscate in fregio. Registrati problemi nei passaggi a guado del torrente Illasi, nei comuni di Tregnago e Illasi, per la presenza di acqua corrente e materiale detritico in accumulo. Nel quadrante nord-ovest (monte Baldo e Lessinia occidentale) si sono resi necessari interventi di ripristino della viabilità provinciale, della fornitura di energia elettrica e linee telefoniche;

si è resa necessaria l'opera di numerose squadre di Vigili del fuoco e di Protezione civile per le operazioni di primo soccorso e messa in sicurezza dei luoghi;

la Regione Veneto ha dichiarato lo "stato di crisi" per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei 2 giorni, principalmente sui territori delle province di Venezia, Belluno, Treviso e Verona, riservandosi di chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello "stato di emergenza" di cui alla legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni,

si chiede di sapere, se il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento della protezione civile, intenda valutare la situazione critica in qui versano le province di Venezia, Belluno, Treviso e Verona, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 2 e il 3 marzo 2016 e, a seguito dall'apposita richiesta della Regione Veneto, provvedere alla dichiarazione dello stato di emergenza e allo stanziamento delle risorse occorrenti per la ricostruzione e il risarcimento dei danni subiti dai privati e dalle imprese.

(4-05438)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02663, del senatore Ceroni, sull'incremento delle accise sulla birra e sulle conseguenze per le aziende produttrici;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02661, della senatrice Granaiola ed altri, sulla morte di un cavallo durante il palio di Buti, a Pisa.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 587a seduta dell'8 marzo 2016, a pagina 156, alla terza riga del quarto capoverso, sostituire le parole: "n. 180" con le seguenti: "n. 152".

1.5.2.5. Seduta n. 590 (ant.) del 10/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

590a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 10 MARZO 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,37).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,41*).

Sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo

DI MAGGIO (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, vorrei approfittare del fatto che sia lei a presiedere...

PRESIDENTE. Non ne approfitti troppo.

DI MAGGIO (CoR). No, non ne approfitto molto. Conosco però la sua sensibilità sulla materia. Io credo che il Paese stia vivendo un'emergenza democratica. Al di là degli annunci del nostro Presidente del Consiglio, che si sforza di sviare le attenzioni andando in Europa a dire che, per chiudere gli accordi con la Turchia, bisogna mettere a disposizione anche parte di quello che sta riguardando il sistema di informazione della Turchia, vorrei denunciare le purghe da tipico regime attuate oggi all'interno della RAI. Vorrei che ci fosse una maggiore attenzione e vorrei capire come la Commissione di vigilanza intenda intervenire, perché ormai siamo alle invasioni barbariche all'interno del nostro sistema di informazione. (*Applausi del senatore Campanella*).

E vorrei capire, nel silenzio che anima quest'Assemblea (quando in altri momenti gli intellettuali della sinistra si mobilitavano), se oggi questa attenzione deve cadere e se dobbiamo far continuare lo scempio che si sta perpetrando nella RAI. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e del senatore Campanella*).

PRESIDENTE. Come giustamente da lei ricordato, senatore Di Maggio, l'attenzione sarà sottoposta alla Commissione di vigilanza, all'uopo deputata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(548) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI ISGRÒ. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

[\(1056\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

[\(1202\)](#) **STEFANI.** - *Disposizioni concernenti la riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

[\(1292\)](#) **GAMBARO ed altri.** - *Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

[\(1798\)](#) **RICCHIUTI.** - *Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,42)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1738

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1738, nel testo proposto dalla Commissione. Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stato accantonato l'articolo 1 e ha avuto inizio l'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso presentati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento 1.12, nel testo riformulato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere non ostativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12 (testo 2).

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,01).

La seduta è ripresa. Colleghi, prendiamo posto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12 (testo 2), presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso presentati, precedentemente accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.311 (testo 2)/3 [testo 2].

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311 (testo 2)/3 [testo 2], presentato dal senatore Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311 (testo 2), presentato dal relatore, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emendamenti 2.126, 2.127, 2.128, 2.129, 2.131, 2.312, 2.136, 2.138, 2.139, 2.313 e 2.314.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CUCCA, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

FALANGA (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, nella precedente votazione ho sbagliato ad esprimere il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CUCCA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.2 e 5.300.

Il parere è ovviamente favorevole sull'emendamento 5.0.300 (testo 2).

CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.300, presentato dai senatori De Cristofaro e Petraglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.300 (testo 2), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento 6.0.5, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6, che si intende illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CUCCA, relatore. Esprimo parere contrario.

CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.5.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CUCCA](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.300 (testo 2).

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Come mai il parere è favorevole? È uguale al mio emendamento 6.0.5.

PRESIDENTE. Non è vero. Mente sapendo di mentire.

[CHIAVAROLI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.300 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sono contento perché il relatore, rinsavendo, ha espresso parere favorevole sull'emendamento 7.300 (testo 2), che in gran parte ripete quanto era previsto dal mio emendamento precedente che avete bocciato. Si tratta dei provvedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolo della zona del Friuli-Venezia Giulia, per i quali avevamo indicato quello che correttamente il senatore Zeller ripropone e che quindi voto con piacere.

PRESIDENTE. Forse perché l'emendamento del senatore Zeller è collocato all'articolo 7 e non all'articolo 6, quindi è più congruo.

[FALANGA](#) *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, io non posso tacere. Non posso non rivolgermi al senatore Cucca, il quale ha espresso parere contrario all'emendamento 6.0.5 del senatore Caliendo, che attribuisce la competenza per la volontaria giurisdizione al giudice di pace del Trentino-Alto Adige e poi ha espresso parere favorevole a uno stesso emendamento che, nell'ambito della volontaria giurisdizione, va ad individuare delle specifiche materie ovvero provvedimenti.

Se non riteniamo di attribuire la volontaria giurisdizione al giudice di pace per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, mi domando per quali ragioni poi dobbiamo fare una distinzione tra un provvedimento di volontaria giurisdizione e un altro. Un giorno lontano forse il senatore Cucca lo spiegherà ai dottrinari che valuteranno la bontà di questo provvedimento.

[CUCCA](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, nel mio rinsavimento ho notato una circostanza che forse è sfuggita al senatore Falanga, vale a dire che i procedimenti tavolari non hanno luogo solo in Trentino, ma anche in altre Regioni. Pertanto, ho espresso parere favorevole sull'emendamento 7.300 (testo 2) perché copriva tutte le Regioni in cui si può accedere a tali procedimenti, a dispetto invece di quello del senatore Caliendo che trattava solo di quelli del Trentino. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del*

senatore Caliendo).

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, se i colleghi avessero letto bene i due emendamenti, avrebbero notato che, al di là del fatto che il nostro si applica a tutte le Regioni dove vige il sistema tavolare (che esiste anche in parte della Regione Friuli-Venezia Giulia e non solo in Trentino-Alto Adige), esso circoscrive i provvedimenti che possono essere delegati al giudice di pace solo a quelli di minore complessità. Poiché siamo in un campo molto delicato, quello del regime immobiliare, assieme al Governo abbiamo pensato di circoscrivere, in linea con la finalità del presente disegno di legge delega, i provvedimenti delegabili al giudice di pace a quelli di minore complessità, mentre il testo del senatore Caliendo avrebbe demandato *tout court* tutti i provvedimenti legati al giudice tavolare al giudice di pace. Per questo motivo i due emendamenti hanno una finalità simile, ma sono assai diversi nel contenuto. (*Applausi del senatore Buemi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.300 (testo 2), presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CUCCA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

[CHIAVAROLI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 8.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

STEFANI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.300, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

[MUSSINI](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSSINI](#) (*Misto*). Signor Presidente, intervengo brevemente solo per mettere in luce quanto sia stato contraddittorio il Governo e quanto costringa il Parlamento ad essere a sua volta contraddittorio in questo provvedimento.

Con l'articolo 8, infatti, da un lato si parla di un'invarianza, vale a dire del fatto che dalla norma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; dall'altro lato, però, l'articolo 8 proposto dalla Commissione si rende ben conto che tutta questa materia non può che creare inevitabilmente variazioni alla finanza pubblica, tanto più che nella legge di stabilità i finanziamenti per la magistratura onoraria sono stati ridotti. Quindi si pone oggettivamente - e certamente si porrà - un problema di copertura per i magistrati onorari.

Desidero sottolineare che si dà al Governo la possibilità di determinare, all'interno dei decreti legislativi, nuovi o maggiori oneri. Faccio notare che, invece, rispetto all'intera materia della finanza pubblica e alla stabilità della finanza pubblica, come ci è stato più volte ricordato (ogni volta che viene espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), il Parlamento si deve scrupolosamente attenere al principio di stabilità. Con questo articolo prevediamo, invece, che il Governo, nei suoi decreti, autonomamente e con delega del Parlamento, potrà decidere delle variazioni.

Credo che questa sia una spiacevole dimostrazione di incoerenza rispetto alla facoltà del Parlamento di agire sul piano legislativo con una certa libertà, anche rispetto alle coperture finanziarie.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, anche noi voteremo contro l'articolo di copertura di questo provvedimento, perché lo riteniamo non in linea con le previsioni che normalmente dovrebbero essere seguite per ottemperare all'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto vi sia una riserva di indicazione di successive fonti finanziarie, per coprire eventuali maggiori spese, vorrei far notare che proprio questa riserva non è mai stata introdotta nel nostro ordinamento, perché è sempre stata utilizzata la formula compensativa: molte deleghe sono state fatte nell'ambito delle somme stanziare o ad invarianza di oneri per la finanza pubblica e hanno previsto che i decreti delegati potessero consentire, per alcune voci della delega, una maggiore spesa, purché precedentemente compensata da decreti delegati che avessero coperto quella maggiore spesa.

In questo caso ci troviamo in presenza di una novità, che è la possibilità per il Governo di indicare nei decreti delegati nuove fonti di copertura, il che contrasta palesemente con le nostre norme di bilancio e con il rispetto dovuto al Parlamento. (*Brusio*).

Se almeno si potesse evitare un conciliabolo tra tre avvocati, che è la cosa peggiore che possa capitare! (*Applausi del senatore Volpi. Richiami del Presidente*).

Voglio dire, adesso seriamente, che è un principio assolutamente pericoloso e da evitare. Ciò non tanto perché è una prerogativa in più che questo Governo si vuole attribuire, oltre alle tantissime altre che si sta attribuendo al di fuori delle leggi ordinarie e costituzionali, ma anche perché per qualsiasi altro futuro Governo possa avere la possibilità, attraverso una delega, di aumentare le fonti di copertura dei decreti delegati è cosa che assolutamente non deve prevedersi e che comunque collide con l'articolo 81 della Costituzione e con tutta la prassi parlamentare.

A parte questo, che è comunque sicuramente un *vulnus* da evitarsi (e quindi anche per questo voteremo contro) vi è un altro aspetto politico ed economico da sottolineare. Chiaramente il Governo stesso, nel chiedere la delega, evidentemente riconosce che le somme da impegnare sul fronte dei decreti saranno sicuramente superiori alle coperture che oggi indica. Questa è una confessione aperta e assolutamente chiara di incapienza delle fonti di copertura della legge.

Ma vi è di più: i contenuti di questo provvedimento, così come si stanno evidenziando alla fine del dibattito in Aula, lasciano intravedere in maniera abbastanza chiara che stiamo creando una categoria di magistrati che, per le condizioni di proroga e di rinnovo dei contratti, a breve potranno sicuramente attivare una serie di contenziosi in virtù del diritto del lavoro vigente nel nostro Paese, e soprattutto della giurisprudenza sul diritto del lavoro che ormai è abbastanza consolidata, per ottenere il riconoscimento di dipendenti ordinari dello Stato con tutte le conseguenze di carattere economico che ciò può comportare. Questo per quanto riguarda il carattere economico.

In più, nel merito, stiamo attivando una procedura che potrebbe portare ad un incremento dei ranghi della magistratura eludendo le fasi concorsuali. Infatti se ci dovesse essere un riconoscimento attraverso una causa di lavoro dell'inserimento a tempo indeterminato e a tempo pieno di questi magistrati nel corpo della magistratura, ci sarebbe sicuramente un'invasione in quell'ordine giudiziario di magistrati che non hanno espletato alcun concorso. Non credo che il nostro corpo giudiziario possa essere molto contento di ciò e mi sorprende, dato che è abituato ad intervenire sempre tramite il

Consiglio superiore nelle nostre vicende legislative - a mio giudizio non opportunamente - che questa volta taccia e che non abbia intravisto il rischio di un palese attentato alle regole che normalmente presiedono alla possibilità di essere magistrati ordinari nel nostro Paese.

Tutte queste considerazioni, prevalentemente di carattere economico in virtù della mia area di competenza in Commissione, ma comunque anche di merito per quelle che sono mie personali valutazioni, mi portano a dire che voteremo sicuramente e convintamente contro l'articolo 8.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo docenti e studenti dell'Istituto tecnico statale «Michele Laporta» di Galatina, in provincia di Lecce, che stanno assistendo numerosi ai nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1738 , 548 , 630 , 1056 , 1202 , 1292 e 1798 (ore 10,25)**

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.300.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, invito l'Assemblea ad esprimere voto favorevole sull'emendamento 8.0.300, perché, facendo mie le argomentazioni testé svolte dal senatore D'Alì in merito all'esecrabile prassi della decretazione delegata finalizzata a trovare le coperture finanziarie, con l'emendamento 8.0.300 - sarà l'ultimo voto che esprimeremo - miriamo a modificare una disposizione dell'ultima legge di stabilità che, al comma 609 dell'unico articolo, ha disposto il taglio di oltre 6,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di oltre 7,5 milioni di euro per il 2017 alla voce indennità sia dei giudici di pace che dei magistrati onorari.

Verosimilmente, con queste risorse, qualora tornassero nella disponibilità di quel capitolo di bilancio in caso di approvazione di questo provvedimento, la necessità di un'eventuale e successiva decretazione delegata ai fini di tutelare l'invarianza finanziaria sarebbe inutile, motivo per il quale annunciamo il voto favorevole del Gruppo, invitando gli altri Gruppi a fare altrettanto. *(Applausi dal*

Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.300, presentato dai senatori Buccarella e Cappelletti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

FALANGA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, questo provvedimento giunge dopo diversi anni di proroghe e provvedimenti diciamo frastagliati in tema di magistratura onoraria. L'esigenza di realizzare una figura unica di giudice onorario e, quindi, di sostituire il GOA, il giudice aggregato di tribunale, e il giudice di pace con un'unica figura, che in qualche modo venisse regolata da una legge dello Stato, mi è sembrata cosa saggia. Quindi, al di là dei rilievi che pur sono stati mossi nell'ambito dell'esame del provvedimento, la conclusione non può che essere di voto favorevole allo stesso.

Certo, io ho fatto in discussione generale qualche rilievo di rango costituzionale. Ad esempio ove si prevede che il giudice onorario addetto all'ufficio del giudice, che non ha potere giurisdizionale (nel senso che non può decidere le cause) possa eccezionalmente farlo per questioni di semplice soluzione, ma su suggerimento del giudice. È la terza volta che in quest'Aula ripeto che il giudice, ai sensi del secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione, nell'ambito della sua attività giurisdizionale non può che avere l'obbligo di rispettare la legge e non può certamente decidere sulla base di un suggerimento, seppure questo gli venga da un giudice professionale togato.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,28)

(Segue FALANGA). Io mi auguro che questa disposizione, che vede licenziato un provvedimento con un'ombra di incostituzionalità, possa essere migliorata.

Allo stesso modo ho fatto notare che, laddove si prevede che un giudice di pace debba avere, per il rinnovo del suo incarico, il parere favorevole del Consiglio dell'ordine, probabilmente non si è inteso quale sia la funzione del Consiglio dell'ordine. Il Consiglio dell'ordine, di cui stato Presidente per oltre dieci anni, è un organo sostanzialmente politico, di politica professionale, con elezioni che vedono contrapposte varie fazioni e vari gruppi all'interno dell'avvocatura. E se si prevede che il giudice, per potere avere il rinnovo del suo incarico, debba avere il parere favorevole della politica, mi pare che ci avviamo verso un sistema, che non è certamente italiano e che non lo è mai stato, di una magistratura assoggettata in qualche modo al potere politico ed esecutivo. Certo, è poca cosa rispetto al pericolo che io prospetto, ma è un piccolo passo che, secondo me, non andrebbe fatto.

Sul piano pratico, chi ha immaginato questa disposizione non conosce affatto l'ambiente dei tribunali. Si pensi infatti ad un giudice di pace che si trova dinanzi a sé una parte rappresentata da un avvocato componente del consiglio dell'ordine, sapendo che quel signor avvocato, dopodomani, dovrà esprimere un parere di favore e di gradevolezza positivo della sua attività professionale.

Ora, io faccio muovere tutto, sempre, dall'elemento umano, anche inconsapevolmente. Diceva ieri il Sottosegretario per la giustizia in Aula che noi facciamo le leggi sul presupposto di avere dinanzi persone perbene. Io non ho dubbi che una persona perbene, ancorché il giudice di pace gli dia torto, eventualmente esprimerà su di lui un parere favorevole, anche avendo avuto torto da quel giudice. Ma l'essere perbene non può contrastare con l'elemento umano. Ed è umano che se un giudice, come avvocato, mi dà torto in una causa e poi mi dà torto in un'altra e in un'altra ancora, scattino in me i sentimenti e le emozioni di simpatia e di antipatia, che non sono controllabili. È normale ed umano che una maestra elementare che entra in un'aula con venti bambini veda un bambino con maggiore simpatia e un altro con maggiore antipatia. Sfido a non verificare come la monelleria fatta dal bambino antipatico sarà censurata in maniera più grave rispetto a quella fatta dal bambino simpatico.

Noi avremmo dovuto evitare che una funzione giurisdizionale venisse in qualche modo condizionata da un parere che spesso può nascere sulla base di una emozione umana. Non sono stato ascoltato

neanche in questo. Ho cercato di far passare un subemendamento all'emendamento del relatore. Era inammissibile, e lo sapevo bene, presidente Gasparri. Da avvocato, io ho cercato di trarre in inganno gli Uffici della Presidenza del Senato. Non ci sono riuscito e prendo atto della mia sconfitta. Ma il contenuto del subemendamento era importante. Prevedere l'abolizione di questa disposizione era importante. Così come era importante il subemendamento che prevedeva la medesima indennità per il provvedimento in materia penale del giudice di pace, a prescindere dalla soluzione e dalla definizione del procedimento, cioè della richiesta di rinvio a giudizio o della archiviazione. È provocatorio, quel subemendamento. È provocatorio perché il Ministro deve sapere - ed è bene che lo sappia - che, ove mai nel decreto attuativo si dovesse prevedere una diversa indennità per il provvedimento che definisce il giudizio di archiviazione rispetto al provvedimento che definisce il procedimento con la richiesta di rinvio a giudizio, io personalmente farò barricate. Perché non si può immaginare sereno un giudice che sappia che, adottando un provvedimento, incamererà una cifra superiore rispetto all'adozione di un altro provvedimento; questo sia nell'uno che nell'altro caso.

Signora Sottosegretaria, sappia che, ove mai arrivasse un decreto attuativo contenente con una disposizione del genere, sia in sede di Commissione, dove esprimeremo un parere non vincolante, ma che avrà la sua incidenza se posta la condizione... è bene che il Governo sappia... La Sottosegretaria è al telefono. Signora Sottosegretaria, non venga in Parlamento con un decreto delegato attuativo che prevede una diversa indennità tra le due diverse ipotesi di definizione del procedimento, perché, ove mai ciò avvenisse, sappia che in Commissione ci saranno barricate. Perché questo significherebbe dire al giudice: se chiedi il proscioglimento incameri dieci, se invece chiedi il rinvio a giudizio incameri cinquanta.

E non mi venga a dire che le leggi le facciamo per le persone perbene, perché me la trovi lei una persona perbene che, a seconda di come definisce i procedimenti, incamera 5.000 euro al mese o 1.000 euro al mese; trovi lei una persona perbene che rinuncia a 4.000 euro per fare, come dice lei, una sostanziale giustizia.

Ciò nonostante, in questa fase, e in attesa di un'attenzione maggiore, sperando che il provvedimento nell'altra Camera abbia un relatore (mi consentirà di dirlo il senatore Cucca, al quale sono molto affezionato) più attento ai suggerimenti e alle critiche che su taluni punti di questo provvedimento sono stati mossi dal Senato, noi esprimiamo un voto favorevole, per il preminente interesse del Paese ad avere una regolamentazione della magistratura onoraria, che - ahimè - è divenuta il pilastro portante del sistema giustizia italiano.

Quindi, per queste ragioni preminenti, esprimeremo un voto favorevole, pur con le critiche che ho appena denunciato. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

DLMAGGIO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (CoR). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci ha pensato il rapporto annuale della Commissione europea per l'efficienza della giustizia a far cadere l'ultimo alibi rispetto alle inefficienze e alla lentezza del nostro sistema giudiziario. Era opinione diffusa, infatti, che dedicassimo poche risorse al sistema giustizia. Così non è. La fotografia della Commissione, che guarda all'anno 2012, dice che il nostro Paese ha investito 4,5 miliardi nel sistema giustizia: terzo, solo dietro a Germania e Regno Unito.

Mi preme altresì evidenziare quanto questo costi ad ogni singolo cittadino. Facendo riferimento alla ricaduta *pro capite* delle risorse destinate da ogni singolo Paese alla giustizia, se la media europea è di 35 euro a persona, in Italia il sistema giudiziario (giudici, pubblici ministeri, personale amministrativo) costa 50 euro a persona, in media. Questo è un onere molto ingente, infatti la Banca d'Italia lo misura nell'1 per cento del PIL: credo che questo sia un dato molto sconcertante rispetto al risultato finale, cioè rispetto al servizio.

Le analisi comparative internazionali svolte dalla Banca mondiale hanno confermato che il sistema della giustizia civile costituisce il tallone d'Achille del nostro sistema economico, collocando l'Italia al

158° posto nell'*enforcing contracts rank* (la classifica di esecuzione dei contratti), con una durata media delle procedure di recupero del credito di 1.210 giorni; ci vogliono praticamente tre anni per recuperare un credito. A questo si aggiunga che la media del costo per recuperare il credito è pari al 30 per cento. Insomma, nel settore giustizia siamo riusciti ad elaborare un nuovo modello economico: quello del massimo onere per un minimo risultato.

La giustizia - e mi riferisco allo specifico settore di quella civile - ha un'esiziale urgenza di trasformarsi da macigno sull'economia a volano della ripresa economica del nostro Paese. Dopo una lunga stagione di riforme, che molto poco hanno effettivamente riformato, è ormai un imperativo categorico addivenire ad un processo che possa garantire, in ogni fase e grado di giudizio, efficacia e tempestività delle decisioni.

È in tale contesto che si colloca il disegno di legge delega oggi in discussione, con il quale il Governo si propone di procedere ad una riforma organica e complessiva della magistratura onoraria, ritenendo non più adeguata l'attuale disciplina della stessa, oggi modulata differenzialmente a seconda che si tratti di giudici di pace, ovvero di giudici onorari di tribunale e ovviamente di vice procuratori onorari.

Tale disegno di legge, che segue numerosi altri di iniziativa parlamentare, persegue il pur condivisibile fine di ridisegnare la magistratura onoraria mediante la predisposizione di uno statuto unico applicabile indifferentemente a tutta la magistratura onoraria. Non solo, il disegno di legge oggi in Aula, interpretando ed attualizzando le previsioni di cui agli articoli 43 e 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario, intende anche valorizzare il ruolo dei giudici non togati, emancipandoli dalla mera funzione sostitutiva di giudici impediti o assenti, tramite l'introduzione di tre possibili modelli organizzativi: affiancamento, supplenza ed infine ruolo autonomo.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 10,42\)](#)

(Segue DI MAGGIO). Nel riconoscere, a tale proposito, l'indispensabilità del contributo che la magistratura onoraria quotidianamente offre all'amministrazione della giustizia, soprattutto quella di prossimità, non posso tuttavia esimermi dal fare alcune brevi considerazioni non circoscritte al solo testo in discussione. Esso, con tutte le limitazioni che io e il Gruppo dei Conservatori e Riformisti abbiamo sottolineato con la nostra attività emendativa, pur costituendo un apprezzabile lavoro di rammendo - e sottolineo di rammendo - del logoro tessuto giustizia, purtroppo - è bene dirselo chiaramente - costituisce l'ennesimo tentativo legislativo dal carattere meramente riparatorio, ma di certo non risolutivo di un problema che richiederebbe un radicale mutamento di prospettiva, che transiti per una riorganizzazione sistematica, organica e complessiva del sistema giustizia.

Un altro versante sul quale si potrebbe incidere, nell'ottica dell'efficienza, è quello della riorganizzazione giudiziaria. Sotto questo profilo ritengo che sarebbe auspicabile la soppressione di alcuni uffici: si pensi ai tribunali regionali delle acque pubbliche o alle sezioni specializzate agrarie, le cui attribuzioni sono troppo spesso fonte di questioni e conflitti di competenza delle quali il sistema processuale dovrebbe e potrebbe certamente fare a meno.

Sarebbe opportuno, inoltre, un ripensamento delle funzioni magistraturali che transiti dal chiaro riconoscimento, anche sul piano della normazione primaria, delle posizioni professionali dei magistrati ordinari, che si dovrebbero differenziare in ragione della specializzazione funzionale. È chiaro infatti che, a fronte della straordinaria complessità raggiunta dall'attuale quadro normativo, l'esigenza di una specializzazione delle funzioni giudiziarie (magari temperata da criteri temporali di rotazione) e di una efficace suddivisione del lavoro secondo criteri di materie per aree omogenee, rappresenta ormai l'indispensabile presupposto di una giustizia efficiente. Ciò consentirebbe di non disperdere le competenze conseguite e potrebbe contribuire, quale effetto virtuoso dell'elevata conoscenza acquisibile nei singoli campi del sapere giuridico, ad un forte incremento della produttività degli uffici giudiziari ed alla conseguente riduzione dei tempi di definizione delle controversie.

Da ultimo, non posso esimermi dal segnalare che un altro elemento indispensabile per una seria innovazione della giustizia è quello della riforma dell'avvocatura (ormai non più procrastinabile), che non può più prescindere dall'introduzione di un numero programmato di ingressi nei ranghi della classe forense. L'attuale sistema, infatti, ha contribuito a determinare, con sempre più allarmante

frequenza, il fenomeno della cosiddetta domanda anomala di giustizia, ossia di un'abnorme reiterazione di iniziative giudiziarie per questioni di carattere seriale e di modesto valore economico che intasano gli uffici giudiziari di primo grado, impegnando, in modo sproporzionato rispetto all'interesse tutelato, le energie dei giudici e del personale amministrativo e contribuendo in modo determinante alla dilatazione dei tempi medi di durata dei processi.

Peraltro, nella medesima direzione è necessaria una radicale modifica del regime del patrocinio a spese dello Stato, spesso concausa del menzionato fenomeno di domanda anomala, oltre che di un ingente onere per la collettività.

In definitiva, il provvedimento che ci apprestiamo a votare è un tentativo di mettere delle toppe. Purtroppo, i problemi del sistema giustizia non possono essere risolti a *spot*, in quanto sarebbe necessaria una riforma più organica e, purtroppo, anche per il dibattito che abbiamo visto svolgersi in Assemblea, la parte emendativa non è stata ancora una volta recepita da chi avrebbe dovuto farlo.

Mi pare di capire che si tratti di un pasticcio, in linea con quella che è oggi la mentalità del partito di maggioranza relativa: a buoni propositi seguono sempre una serie di soluzioni poco congeniali. Sembra ci sia un filo logico: le primarie sono un ottimo intendimento, ma diciamo che il modo con cui vengono svolte lascia molto a desiderare.

La prospettiva del disegno di legge in esame è encomiabile, mentre il risultato scadente. Per questo motivo, dichiaro il voto di astensione del Gruppo Conservatori e Riformisti. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, ricordiamo che la magistratura onoraria è disciplinata, in via del tutto transitoria, da un decreto legislativo del 1998, adottato quindi a distanza di vari decenni dall'entrata in vigore della Carta costituzionale.

Ricordo che nella Carta costituzionale è prevista la magistratura onoraria, ma, probabilmente, fin da allora, in tutti questi decenni, la questione si è sempre presentata come assai particolare e delicata, visto che dall'approvazione della Costituzione al decreto legislativo del 1998 sono passati decenni ed altri ancora ne sono trascorsi da allora ad oggi.

Ci troviamo in una situazione molto particolare che, per certi versi, è uno spaccato del modo italiano di procedere. Il decreto legislativo del 1998 conteneva una disciplina transitoria, prevedendo che entro cinque anni si sarebbe proceduti alla riforma della magistratura onoraria. Quanti anni sono passati da allora ad oggi?

Sembra la classica battuta da bar sport, ma in Italia tutto che è precario diventa definitivo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Ci troviamo con una magistratura onoraria che da anni opera, decide ed emette sentenze, svolgendo l'attività di un magistrato, con una situazione di precarietà incredibile e un problema di elaborazione di una professionalità.

Il provvedimento in esame è stato proposto per sopperire a delle mancanze del sistema giustizia e per l'uomo della strada risulta quindi banale chiedersi perché non si sia intervenuti sulla magistratura onoraria. Perché aver inventato i VPO, i GOT, i GOA e così tante sigle? L'uomo della strada dice: perché non avete aumentato il numero di magistrati togati. Sembra la cosa più banale, ma in Italia tutto ciò che è transitorio viene poi cristallizzato in provvedimenti.

Ci troviamo ora con una proposta che, per certi versi, invita a tirare un sospiro di sollievo quasi per tutti quei magistrati onorari che, comunque, stanno lavorando da anni e non sanno se l'anno seguente avranno una conferma nell'incarico o non hanno una forma previdenziale o dei sistemi di regolazione delle indennità. Qui poi c'è l'equivoco non preciso per i professionisti che hanno sottratto tempo a una propria professione, spesso svolgendo più professioni.

Ci domandiamo se la riforma proposta riesca ad assicurare i principi cardine del lavoro di un magistrato, ovvero di quella persona che decide. Riusciamo con questa norma ad assicurare l'imparzialità, la terzietà e l'indipendenza del magistrato?

Il sistema è già fatto in modo da consentire e, anzi, suggerire o quasi imporre un'altra professione. L'altra professione, come spesso avviene per molti magistrati, è proprio quella dell'avvocatura e ciò crea problematiche non da poco in tema di conflitti di interesse. Per quanto ci sia il divieto di esercitare la professione di avvocato all'interno del circondario, ci sono sempre dei sistemi molto particolari anche per ovviare a quel divieto perché, come sempre avviene in Italia, è facile fare una norma, ma altrettanto facile è trovare l'*escamotage* per aggirarla. Alla fine, ci troviamo un provvedimento che non prevede una stabilizzazione di queste figure. Sono sempre delle figure precarie. Come ha detto un collega del mio Gruppo, è una carriera a tempo. Invece, la carriera e la professionalità che viene richiesta al magistrato sono estremamente delicate e devono essere particolarmente approfondite: non possono essere svolte da chiunque.

Sulla stessa professionalità ci si domanda se questo provvedimento sia stato in grado di elaborarla e di assicurarla. La stessa nomina del magistrato induce a delle perplessità, perché non avviene per un concorso per esami, ma per titoli. Alla fine, la nomina di queste figure è quasi demandata al Consiglio superiore e i candidati non vi accedono attraverso un percorso che possa assicurare competenza e preparazione. Ciò crea, tra l'altro, una grandissima frattura incolmabile (che ci sarà sempre) tra una magistratura togata e una magistratura onoraria. La prima richiede una preparazione a concorsi difficilissimi (anche se, a prescindere dagli esiti, e una preparazione particolare non è detto che lo studio assicuri il buonsenso). Per la magistratura onoraria ci si chiede se la norma sia riuscita a coprire quantomeno il requisito della professionalità e della competenza.

Di sicuro si ha una forma di vantaggio da questo provvedimento perché di certo dà delle garanzie a queste figure di magistrati, i quali potranno vedere prolungata la loro attività e confidare di poter esercitare gli incarichi per più anni. Però, alla fine di tutto non si è certi di poter continuare fino a un'età pensionabile. Dipende dall'età in cui si comincia. Diventa un secondo lavoro. Però, considerare la magistratura un secondo lavoro è quantomeno pericoloso.

Chissà quali sarebbero potute essere le altre soluzioni. Non è facile rinvenirle perché, se un soggetto è chiamato a decidere, si dovrebbe restare nell'alveo della vera magistratura e adesso ci troviamo nella contraddizione di dire: sono magistrati, ma in realtà non lo sono. Lo stesso discorso vale per il meccanismo della decisione. Se il magistrato onorario deve rispettare delle direttive da parte della magistratura togata e del suo ufficio, possono poi sorgere delle questioni sotto il profilo della responsabilità. Come farà a rispondere per una sua decisione, quando si è attenuto ad una direttiva? Se invece non si fosse attenuto a tale direttiva, per una questione di principio, risponderà nei confronti di chi gliel'ha impartita? Si tratta di situazioni non facili, che forse si sarebbero potute affrontare meglio, in maniera più organica e anche più coraggiosa.

Molte delle proposte emendative, purtroppo, non sono state accolte. Sicuramente si tratta di un disegno di legge che ha una fortissima impronta governativa e, per l'ennesima volta, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non è parlamentare: non possiamo dire che si tratti, infatti, di un provvedimento elaborato in questa Aula (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Esso deriva, invece, come sempre, dai *Diktat* provenienti dai nostri Ministeri. Ricordiamo che si sta parlando dei magistrati onorari, che in Italia dovrebbero essere circa 7.800, mentre i giudici togati sono quasi 8.800. Può sembrare strano, ma gli appartenenti a queste due categorie sono in numero quasi uguale; si tratta dunque di un ruolo che sarebbe dovuto essere solo di supporto, ma che è venuto a costituire un fenomeno rilevante, che deve essere in qualche maniera disciplinato.

Per le ragioni sopra esposte, però, per le questioni che abbiamo sollevato e per le nostre perplessità sul provvedimento, purtroppo non possiamo esprimere un voto favorevole al disegno di legge e, per queste ragioni, la Lega Nord si asterrà. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, vorrei iniziare, molto rapidamente, con una considerazione di metodo. Quello al nostro esame è certamente un disegno di legge delega e la senatrice Stefani ne ha appena evidenziato anche gli aspetti critici; sicuramente, però,

come legge delega è migliore di altre, dal punto di vista tecnico. Non si tratta, infatti, di una delega in bianco, ma di una delega piuttosto circostanziata, che possiede tutte le caratteristiche richieste per una legislazione delegata di questo tipo. Il provvedimento è, inoltre, il frutto del coordinamento tra un disegno di legge governativo e diversi testi di iniziativa parlamentare. Tutto sommato, quindi, si è trattato di una piacevole esperienza, di una buona pagina - come non se ne vedono tantissime - di buona prassi parlamentare, nell'esercizio della funzione legislativa.

Venendo al merito del provvedimento - non mi dilungherò certamente su tutti gli aspetti contenuti in questo testo, piuttosto complesso - non può che essere salutato favorevolmente l'allargamento delle competenze del giudice di pace e della magistratura onoraria, il che porta, evidentemente, ad una riduzione del carico per i giudici ordinari. Certamente, in un mondo ideale si sarebbe dovuto intervenire sulla magistratura ordinaria, ma è evidente che esiste una serie di limitazioni di ordine fattuale che costringono a procedere per questa via. Si interviene soprattutto in una serie di materie, che sono poi quelle che prevalentemente intasano i tribunali. Chiunque abbia un po' esperienza in questa materia, finisce per saperlo benissimo: si va dalle questioni condominiali, a quelle successorie, dalla comunione ai diritti reali di varia natura, dai beni mobili (per un valore delle cause che si alza fino a 30.000 euro) ai risarcimenti da incidenti stradali (per un valore che viene portato fino a 50.000 euro) e, soprattutto, alla volontaria giurisdizione, in tutte le questioni di minore complessità.

È molto importante che si presti anche una certa attenzione alla formazione dei giudici di pace e dei magistrati onorari. Forse si presta anche troppa attenzione alle clausole di invarianza finanziaria, che vengono ripetute nel testo, quasi come fossero un *mantra*: ogni tanto sembra quasi una *excusatio non petita*, ma sarà poi compito del Governo riuscire a far quadrare i conti, da questo punto di vista. È importante anche l'attenzione che il testo riserva sia al sistema tavolare, nelle Regioni in cui esso è presente, sia alle specificità delle Regioni a statuto speciale, per cui si prevede un rinvio alla normativa di attuazione, che è già presente e che dovrà essere integrata e modificata, in seguito all'approvazione del testo in esame, per tener conto delle modifiche apportate.

Certo, il quadro attuale è preoccupante e la senatrice Stefani lo ha descritto in maniera molto dettagliata e puntuale, ma proprio per questo è necessario fare un passo in avanti, sapendo benissimo che è soltanto un passo all'interno di un processo più ampio. È indispensabile farlo perché l'alternativa è restare nella situazione che la senatrice Stefani ha testé descritto bene e anche impietosamente, sapendo che si tratta di un tassello all'interno di un mosaico assai più complesso di riforma del sistema giudiziario e del migliore funzionamento dei tribunali.

Inoltre, sapendo da quanti anni si sta facendo questo tentativo, non può che essere salutata con favore l'approvazione del testo in esame, che rappresenta un passo importante, ma certamente non l'unico all'interno del mosaico che si sta andando a comporre. Per questi motivi non posso che annunciare il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto di astensione del Gruppo Misto-SI-SEL al disegno di legge in esame. Noi, infatti, consideriamo monca la riforma in argomento e tenterò di spiegare rapidamente perché. Sappiamo, naturalmente non da oggi, che la magistratura onoraria esercita una funzione insostituibile anche e soprattutto per venire incontro alle esigenze della giustizia del quotidiano e di prossimità ai cittadini; conosciamo anche il cospicuo numero di cause trattate ogni anno (600) e portate a definizione in tempi brevi: sono cause civili su beni mobili, risarcimento danni da circolazione stradale, decreti ingiuntivi. Con il tempo, i giudici di pace hanno anche accresciuto le loro competenze, tra cui quelle penali e sui ricorsi avverso le sanzioni amministrative.

La magistratura onoraria assolve quindi a un compito fondamentale e vitale per il buon funzionamento della giustizia, ma nello stesso tempo gode di un trattamento giuridico e ordinamentale inadeguato rispetto all'importanza della funzione svolta. È quindi necessario garantire alla magistratura onoraria alcune garanzie giuslavoristiche al fine di poter assicurare professionalità, indipendenza e imparzialità,

a partire ovviamente dall'adeguamento dello *status* giuridico dei giudici onorari alla funzione svolta e al riconoscimento dei loro diritti.

Attualmente i magistrati onorari non godono di alcuna forma di tutela assistenziale e previdenziale, non maturano il diritto alla pensione, non godono di tutela alcuna per la salute, la gravidanza, la famiglia, gli infortuni sul lavoro e non è nemmeno previsto un trattamento di fine rapporto. La delega prevede infatti di individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, ma - si specifica - senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità. È evidente che l'inciso «senza oneri per la finanza pubblica» non andrà a garantire alcun diritto o, al massimo, garantire qualche diritto dimezzato e certamente ciò inciderà anche sulla retribuzione. In particolare, i diritti costituzionali alla salute e alla maternità risulterebbero lesi dalla previsione della dispensa per qualsiasi impedimento che si protragga per sei mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 10, lettera a), del presente disegno di legge delega.

Anche per quanto riguarda i compensi, il testo, prevedendo che l'indennità dei giudici di pace deve essere inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali, evita ogni riferimento quantitativo e, inoltre, collega la corresponsione della parte variabile al grado di raggiungimento degli obiettivi e comunque rimette la valutazione di tali obiettivi al parere discrezionale del presidente del tribunale. Dal nostro punto di vista tale previsione appare mortificante e incide anche sulla serenità dello svolgimento dell'incarico non adeguatamente retribuito. A nostro avviso, il compenso della magistratura onoraria deve invece essere collegato a criteri fissi e certi e non ricollegato a parametri variabili determinati dal presidente del tribunale.

Queste disposizioni, peraltro, contrastano con le recenti posizioni prese dalle più alte istituzioni europee e anche con l'apertura della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano che, proprio a seguito di denuncia di un magistrato onorario italiano, ha sollevato - come sappiamo - la questione di compatibilità delle condizioni di lavoro di magistrato onorario, più correttamente della normativa e della prassi nazionale rispetto alla normativa comunitaria, disponendo l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. Tra l'altro, i magistrati in servizio da oltre dodici anni avrebbero anche raggiunto il diritto alla stabilizzazione sulla base della direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato.

Anche la previsione di un numero limitato di mandati, confermata dalla delega, non può essere ammissibile per i magistrati in regime transitorio, che svolgono un delicato compito giurisdizionale e che a causa del progressivo aumento della competenza non riescono a svolgere altra attività professionale. Di fatto abbiamo una fascia generazionale dai quarantacinque ai cinquantacinque anni che attualmente svolge con efficienza e professionalità esclusivamente l'attività di giudice di pace e che, con la previsione di un numero limitato di mandati, si troverebbe improvvisamente, all'età di circa sessant'anni, tagliata fuori dal mondo del lavoro. Si sottolinea che la maggior parte dei giudici di pace attualmente in servizio ha dovuto dismettere ogni altra attività lavorativa, per cui la riforma creerebbe probabilmente ulteriori esodati, magistrati che non avranno né retribuzione né previdenza. Quindi, non potrà prevedersi un periodo di permanenza nelle funzioni inferiore a venti anni, a pena di non maturare nemmeno i requisiti minimi di pensionamento.

Per questo pensiamo che si potrebbe prevedere, già nella delega, una graduatoria ad esaurimento solo per coloro che ne facciano richiesta e che svolgano le funzioni di magistrato onorario da almeno dieci anni, e comunque a decorrere solo dal momento in cui divenga attuativo la presente delega.

Per le ragioni che ho tentato di esporre, questo testo che stiamo per approvare, oltre a non risolvere dal nostro punto di vista il problema della dotazione organica necessaria ad un efficiente funzionamento degli uffici di giustizia, viene visto in maniera critica da molti soggetti interessati. Siccome pensiamo che stiamo ancora una volta approvando una riforma monca, che non tutela la magistratura onoraria, che in queste condizioni non ha la serenità sufficiente per poter svolgere il proprio lavoro con equilibrio e che quindi, di fatto, concede solo formalmente alcuni diritti e non già quei diritti pieni che avremmo voluto noi, esprimeremo un voto di astensione. Siamo ancora una volta dinanzi ad una

occasione mancata e crediamo che il vizio di continuare a legiferare al ribasso, come troppe volte accade, anche in questa legislatura, alla lunga porterà conseguenze negative per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

[ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, farò un'esposizione brevissima e molto sintetica, per tratti davvero salienti, della posizione del nostro Gruppo, che - anticipo - voterà a favore del provvedimento. Le ragioni per le quali siamo favorevoli a questo disegno di legge, che delega il Governo a provvedere sul tema variegato della magistratura onoraria, sono presto dette. Nel corso degli anni la funzione temporanea della magistratura onoraria ha provocato, con il reiterarsi di incarichi conferiti e ancora prorogati, una definizione che è stata appropriatamente indicata con un ossimoro: la «precaria stabilizzazione».

Con questo intervento di legge si pone un quadro di insieme molto più coerente e ben articolato. Intanto, viene definito uno statuto unico della magistratura onoraria, con una disciplina omogenea nelle sue varie articolazioni (giudice di pace, giudice onorario, vice procuratore onorario) per quanto riguarda l'accesso, la durata, la formazione, il sistema disciplinare e anche le garanzie del principio di indipendenza, che comunque devono presiedere a qualsiasi forma di giurisdizione, sia essa ordinaria od onoraria.

Viene anche superato quel concetto deteriore che attribuiva alla magistratura onoraria il mero compito di supplenza in sostituzione del giudice ordinario e tale funzione viene invece qualificata come a se stante nelle varie articolazioni del processo, in coerenza con il già citato - da altri colleghi - articolo 106 della Costituzione che prevede l'esistenza, accanto al giudice ordinario, del giudice onorario.

È anche stata appropriatamente introdotta una normativa che attiene al doppio regime che distingue la posizione dei magistrati onorari in servizio da quelli di nuova assunzione. Nell'impiego della magistratura onoraria nelle varie articolazioni del processo viene fatta chiarezza con una normativa puntuale.

Vengo ora ad un'ultima osservazione relativa ai compensi che sono attribuiti a questa tipologia di operatori della giurisdizione: l'articolo 2, comma 13, del disegno di legge prevede esattamente quanto segue: «prevedere che l'indennità debba essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti». Viene quindi posto in funzione un doppio binario di attribuzione di compensi: uno qualificato e riferito alla funzione in sé e uno per così dire variabile per il quale si parla di criteri di efficienza e di capacità anche se - ed è bene precisarlo e questa è l'ultima osservazione che faccio - non viene indicato un criterio meramente quantitativo, una sorta di cottimo, per così dire, per premiare l'efficienza della funzione. Se mi permettete una osservazione, io vengo da esperienze imprenditoriali precedenti a quella attuale e dunque non intendo rifiutare la qualità e l'utilità di un criterio di produttività anche nell'amministrazione della giustizia, ma sottolineo che la delicatezza del tema, la qualità del lavoro svolto e l'importanza della funzione svolta nella giurisdizione non permettono di utilizzare un criterio legato solo al numero di sentenze o al numero di provvedimenti, a prescindere dalla qualità e dalla complicazione del caso oltre che dalla necessaria dottrina che deve essere adottata. In pratica non si può prescindere da un criterio qualitativo oltre che quantitativo per premiare la capacità di funzione.

Queste sono le mie osservazioni. Al di là di qualche critica, che non rievoco ma che può essere condivisa da parte di chi è intervenuto contestando qua e là alcuni punti della norma, nel complesso e rispetto alla situazione preesistente di confusione e di sovrapposizione di ruoli, di incarichi e di contraddizioni in termini normativi, il provvedimento è senz'altro auspicabile e lo voteremo con convinzione. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, anticipo subito che il Gruppo del Movimento 5 Stelle voterà contro questo disegno di legge. Sarà un no nel merito, dettato dalla circostanza che questo disegno di legge delega non risponde alle istanze che dal mondo della magistratura onoraria si levano ormai da decenni. Certo, è una disciplina che finalmente detta regole che mancavano da anni e che dà un orizzonte temporale e una sistemazione più o meno organica alla materia - ed quello che ci si aspettava - però le regole proposte in questo disegno di legge non ci convincono a tal punto da votare a favore. Nonostante il nostro voto negativo di oggi, ovviamente, qualora nel successivo passaggio parlamentare alla Camera dei deputati almeno alcuni punti che noi riteniamo rilevanti venissero modificati, il Movimento 5 Stelle sarebbe ben lieto di poter dare anche il proprio voto favorevole, però a condizione che si risolvano alcune questioni.

Intanto notiamo che, a testo vigente, così come licenziato dopo la fase emendativa, è previsto un aumento della dotazione organica ma un dimezzamento del lavoro. C'è una sostanziale riduzione dei compensi, dovuta all'impiego intensivo dei tirocinanti nell'ufficio per il processo, che imporrà a tutti i magistrati onorari di cercare un'attività di lavoro complementare. Dalla scelta operata prima, tra tempo pieno e semipieno, si passerà verosimilmente per legge all'impiego semipieno di tutti i magistrati onorari. Quindi, quale vantaggio ci potrà essere per la giustizia se il magistrato dovrà dividersi su più fronti, dove da un lato c'è il lavoro che dovrà dare il sostentamento per la vita e, dall'altro, c'è la prospettiva lavorativa di un incarico onorario con una data di scadenza?

Questa previsione comporterà una dispersione delle professionalità dei magistrati più esperti prima ancora che essi decadano per fine mandato, perché si imporrà loro di cercare altre fonti di reddito, condizionando in modo negativo l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e generando con ogni evidenza anche una problematica conflittuale nello svolgere una professione così delicata come la funzione giurisdizionale insieme alla libera professione o ad altri rapporti di lavoro dipendente. A tal proposito avevamo proposto un emendamento, consapevoli che la sua portata era molto incisiva e avrebbe meritato un maggior tempo di riflessione e di dibattito tra i Gruppi parlamentari, ma non c'è stata la possibilità. Quell'emendamento, qualora fosse stato approvato (ma non dubito che sarà riproposto dai nostri colleghi alla Camera), prevedeva un orizzonte realistico e ragionevole per quel magistrato onorario che, con sei anni di anzianità, facoltativamente avrebbe optato per un regime di incompatibilità con altre professioni. Infatti, il problema tipico - diciamo così - è quello di chi fa il magistrato onorario ed è anche avvocato ed è autorizzato a esercitare la libera professione al di fuori del distretto in cui svolge funzioni giurisdizionali. Questo non comporta un conflitto diretto, ma è pur sempre una distorsione del principio, al quale dovremmo attenerci, del magistrato terzo, libero e indipendente.

Se avessimo potuto dare la facoltà di optare per un regime di incompatibilità, accompagnando «su richiesta», fino al settantesimo anno di età, questi magistrati che avrebbero voluto dedicare tutte le proprie energie a questo incarico in alcune situazioni conflittuali di interesse, avremmo fatto un lavoro ottimo, garantendo al contempo a queste persone anche un trattamento economico. Non si tratta tanto di una questione economica; infatti, quello che notoriamente è il *vulnus* e la difficoltà nella loro situazione è di trovarsi privi di tutte le tutele che sono tipiche del lavoratore dipendente, essendo soggetti innanzitutto ad una precarizzazione temporale e poi all'assenza di tutte le forme di assistenza di tipo sanitario e infortunistico nell'esercizio del proprio lavoro. Non esistono, inoltre, ferie o permessi. Peraltro, visto che tra poche ore festeggeremo il settantesimo anniversario dell'attribuzione del diritto di voto alle donne in Italia e l'altro ieri abbiamo festeggiato l'8 marzo, il pensiero va anche a quei magistrati onorari donne, che sono tanti (*Applausi del senatore Castaldi*). Ci hanno anche scritto - credo nelle nostre caselle di posta elettronica - che si vedono costrette, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, che dura almeno cinque mesi, a sopravvivere senza alcun tipo di retribuzione. Festeggiare allora le donne e preoccuparsi della famiglia significa anche pensare a questi casi concreti. Almeno per quel settore lavorativo, il Parlamento dovrebbe intervenire concretamente per dare un sostegno alle donne e alla maternità (visto che molti sembrano tenerci tanto). Quell'emendamento avrebbe quindi accompagnato questi magistrati in maniera - riteniamo -

sostenibile, ma sarebbe stato anche possibile modificarlo. Avevamo anche cercato una sua riformulazione in ordine del giorno e magari questo è un lavoro che si potrà fare alla Camera, per garantire continuità contributiva almeno per coloro che opterebbero per un regime di incompatibilità. Queste persone direbbero: «Faccio il magistrato onorario, faccio solo questo e non faccio altro; cerco anche di farlo bene e sono sottoposto a tutti i giudizi di qualità, ma che mi siano garantite almeno quelle condizioni minime, come, ad esempio, la continuità contributiva»; noi l'avevamo proposta, mantenendola evidentemente a carico dello Stato per quanto riguarda i fondi previdenziali dei rispettivi ordini di appartenenza, oppure a carico dell'INPS nel caso di rapporto dipendente pubblico.

Peraltro, sul punto soccorre anche una curiosità. Mi riferisco ad un articolo risalente al 2012, quindi alla scorsa legislatura, quando ancora noi non c'eravamo, in base al quale il programma del Partito Democratico esposto dall'attuale Ministro della giustizia, che all'epoca era il responsabile del settore giustizia del Partito Democratico, in un incontro di Magistratura democratica, relativamente alla magistratura onoraria sembrava concordare almeno in parte con queste ipotesi di stabilizzazione (che poi stabilizzazione non è). Si faceva infatti espresso riferimento ad una disciplina transitoria che avrebbe dovuto garantire la conferma dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge per mandati ulteriori quadriennali fino al compimento del settantesimo anno di età. Vale a dire che il Partito Democratico oggi esprime una posizione politica esattamente opposta a quanto sosteneva meno di quattro anni fa - per il tramite della autorevolissima persona dell'attuale Ministro della giustizia, all'epoca responsabile del settore giustizia del Partito Democratico - e differente da quella che noi sosteniamo.

Si prevede poi che i magistrati onorari debbano adottare provvedimenti in conformità alle direttive del magistrato professionale. Anche in questo caso, si tratta di un pericoloso principio che, al di là di una ragionevole attività di coordinamento interpretativo, giurisprudenziale o di prassi giurisprudenziale in ambito distrettuale o di tribunale, implica il rischio di una sottoposizione del magistrato onorario alle direttive del magistrato professionale o togato, con tutti i rischi che questo comporterebbe, magari anche, come è stato paventato poc'anzi da un collega, di un probabile contenzioso, che un domani potrebbe essere sollevato da parte dei magistrati onorari. Costoro potrebbero infatti sostenere che il rapporto che loro prestavano, al di là della formale onorarietà della funzione, si indirizzava secondo le direttive di un superiore e questo potrebbe dare sostanza ad una richiesta di stabilizzazione vera e propria a carico dello Stato.

Infine, ho apprezzato molto la sottolineatura, fatta da un collega che mi ha preceduto, relativamente alla differenza retributiva rispetto ai provvedimenti di rinvio a giudizio o di archiviazione, laddove sarebbe economicamente più conveniente per il magistrato onorario disporre il rinvio a giudizio piuttosto che un provvedimento di archiviazione o comunque assolutorio. Questo non tranquillizza il cittadino, che dovrebbe avere il diritto di approcciarsi alla giustizia sapendo di trovarsi dinanzi un giudice che, togato od onorario, è nella condizione di essere veramente libero, indipendente e terzo, senza i condizionamenti impliciti che potrebbe avere sapendo che la propria retribuzione dipende dal giudizio che esprime (soprattutto se riguarda il merito in materia penale, quindi il proseguimento o la chiusura di un giudizio penale). Personalmente, in tal caso mi sentirei meno garantito.

Infine c'è il problema delle deleghe che questo Governo, come abbiamo visto, ha la brutta abitudine di scrivere in modo talmente generico che sono quasi deleghe in bianco. Come al solito, i principi e criteri direttivi in molti casi non sono specificati.

Per tutte le osservazioni che ho cercato di sintetizzare, il Movimento 5 Stelle esprimerà voto contrario al disegno di legge in esame, lasciando comunque una porta aperta - lo ribadisco - per il prosieguo del lavoro parlamentare, qualora nell'altro ramo del Parlamento si riesca a porre soluzione ad alcuni dei problemi che abbiamo evidenziato, confidando che in quella sede si possa addivenire ad un testo migliore, su cui magari esprimere voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, senza gioia, anzi, con grande rammarico il Gruppo di

Forza Italia voterà contro questo provvedimento, ancorché il nostro Gruppo sia stato quello che sin dal 2011 ha proposto una seria modifica dell'ordinamento dei giudici onorari.

Perché voteremo contro? Perché questo provvedimento, ancorché abbia ricevuto, grazie anche alla nostra insistenza, alcune significative modifiche, in particolare sui quattro quadrienni di permanenza in servizio per quelli che oggi sono in servizio, risente, per alcuni aspetti, di una idea sbagliata. Tale idea vuole i giudici onorari come non legittimati a esercitare la giurisdizione. Un'idea che traspare dal tessuto di questa legge delega, che dimostra, a più riprese e in più punti, la mancanza di fiducia e di apprezzamento del lavoro svolto dai giudici onorari, e ciò in contrasto con la nostra Costituzione.

La Costituzione italiana, al comma 2 dell'articolo 106, espressamente dice: «La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli». Quale concetto, quindi, esprime la Costituzione? Noi abbiamo scelto, con la Costituzione, il modello del giudice incasellato con il concorso in un sistema burocratico. Il magistrato vince il concorso e fa il giudice. In altri sistemi, invece, il giudice ripete la propria legittimazione ad esercitare la giurisdizione dall'elezione popolare. Il giudice selezionato per concorso ripete la propria legittimazione dalla professionalità e dall'aggiornamento continuo rispetto al momento iniziale del concorso. Aver previsto per i giudici onorari la possibilità della elezione vuol dire quindi che il giudice onorario aveva una tale legittimazione da essere previsto come giudice singolo, con la sostituzione delle funzioni del giudice di carriera che svolge quelle funzioni da solo. Invece, noi ci siamo ritrovati una legge delega di completa sfiducia, con l'introduzione di un primo quadriennio (che poi, finalmente, grazie al relatore, è stato ridotto a biennio) che contraddice la Carta costituzionale. Nel momento in cui si inserisce il magistrato onorario nell'ufficio per il processo, alle dipendenze del sostituto o del giudice, non si rispetta la Carta costituzionale. A quel giudice vanno attribuite funzioni proprie.

Che questo sia un ulteriore errore lo dimostra il fatto che avete ricopiato la condizione da me indicata, che legittimava l'attribuzione di procedimenti singoli ai giudici onorari. Voi avete tradotto quella stessa condizione per legittimare il vostro sistema. Anche qui, non solo non vi è bastato inserire il giudice onorario per i primi due anni in un sistema di controllo, ma nutrite una tale sfiducia nei suoi confronti da aver inserito, all'articolo 2, comma 5, lettera *b*), che, dopo il primo quadriennio il presidente del tribunale può procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale. Per quale motivo fareste ciò, se non perché volete ulteriormente controllarlo e non dargli funzioni proprie? Del resto, avete già mantenuto, in questi anni, quella norma sbagliata che introduceva i GOT in tribunale esclusivamente quale supplenza del giudice mancante e non con l'attribuzione di una competenza propria.

Rispetto a questa soluzione abbiamo sottolineato alcune incongruenze, mentre abbiamo apprezzato altri aspetti. Ci siamo battuti sin dall'inizio, quando avevate addirittura previsto tre quadrienni e avete voluto confermare la pensione a sessantotto anni, perché volevate fare una distinzione con la magistratura ordinaria. Abbiamo appena votato che l'età è di settant'anni per tutti, quindi per quale ragione fare una norma diversa?

È tutto lasciato in una genericità assoluta. A proposito della determinazione dei compensi, mi sono permesso di dire quantomeno che siano quelli attualmente in vigore. Ma la Commissione bilancio dice che c'è l'apertura verso l'alto, non c'è un limite. Ma verso l'alto non c'è un limite: nella legge che state approvando non solo non c'è un limite, ma addirittura nella normativa sull'invarianza della spesa introducete un criterio con la consapevolezza che quei decreti legislativi potranno non avere la copertura. Quindi sarete costretti a dire che i decreti non entreranno in vigore e il Governo dovrà reperire i fondi per la copertura.

Inoltre, avete sfiducia nei confronti di questi soggetti, che invece avrebbero avuto necessità, proprio per il lavoro che svolgono, di un apprezzamento fondamentale. Vedete, la giurisdizione è unica e mi dispiace che il Capigruppo del PD nella Commissione giustizia, il senatore Lumia, probabilmente non dimostri attenzione, così come non abbiamo attenzione tutti noi, con responsabilità del mio Gruppo e di tutti i Gruppi. Quando si tratta dei diritti dei cittadini vi è disattenzione in quest'Aula, perché di fatto

vi rimettete esclusivamente alle decisioni del partito, di coloro che sono succubi a loro volta delle decisioni di un Governo assente, che non ha alcun senso di responsabilità.

Com'è possibile accettare che vi sia una non considerazione della giurisdizione? Sono principi fondamentali che sono al centro della riforma dello Stato e che abbiamo sviluppato insieme al Partito Democratico (allora Partito Comunista). In quelle occasioni abbiamo sempre affermato insieme che non era possibile, per il potere di condizionamento che aveva, un parere dell'Ordine degli avvocati per i magistrati ordinari in occasione della valutazione di professionalità o delle promozioni. Come potete oggi inserire una cosa del genere per quanto riguarda la conferma? Vi rendete conto che questo significa condizionare il giudice onorario alla conferma dell'avvocato famoso, influente nel proprio consiglio dell'ordine, che potrebbe dare indicazioni di non conferma?

Quale utilità avete nel voler introdurre per forza una norma generica sulla previdenza e sull'assistenza quando non avete introdotto nemmeno una norma sulla gravidanza? Com'è possibile che voi diciate che dovremmo fare una previdenza generica con le indennità senza dirci nulla dei giudici onorari e quando fate una costruzione che ci lascia presupporre forse una diminuzione dei compensi?

Manca del tutto l'attenzione; sappiamo tutti che questo provvedimento è uno schifo. Non avete voluto accettare una proroga di un anno, ma avete voluto introdurre con una fiducia la proroga al 14 maggio 2016, sapendo benissimo che questa legge non sarà operativa entro il 2016 e che al massimo sarà approvata la legge ma non ci saranno i decreti legislativi. Cosa dovremmo aspettarci allora? Un ulteriore provvedimento? Quando saranno prorogati, signor relatore e signor rappresentante del Governo? Ci vuol dire quando saremo in grado di poter assicurare e programmare l'impegno di attività della giustizia? Sappiamo tutti quello che danno. Qual è il programma, come organizzarsi? Manca un mese e mezzo. Come possono organizzarsi i giudici onorari, i presidenti di tribunale e i capi degli uffici che devono organizzare il lavoro? Non avete dato nulla, nemmeno per la proroga.

Concludo veramente con dispiacere, per le ragioni che ho già esplicitato. Bastava poco per aggiustare ulteriormente il provvedimento. Alcune cose le abbiamo raggiunte insieme; altre, però denunciano - da un lato - una non considerazione del lavoro svolto dalla magistratura onoraria e - dall'altro - una genericità che lascia perplessi e non ci consente di esprimere una valutazione effettiva di qual è l'intendimento del Governo. Avremmo avuto la necessità di garantire con precisione quanto tempo può durare l'applicazione all'ufficio per il processo di uno che ha superato il primo biennio e quali sono i termini che bisogna introdurre per il tirocinio. E invece, non c'è nulla.

Per questa ragione, signor Presidente, nonostante gli aspetti positivi, per riaffermare la forte valenza della magistratura onoraria per una corretta amministrazione della giustizia nel nostro Paese, voteremo contro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «Giuseppe Ungaretti» di Teverola, in provincia di Caserta, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1738 , 548 , 630 , 1056 , 1202 , 1292 e 1798 (ore 11,36)**

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, colleghi, siamo di fronte ad un'altra importante riforma che il Senato si appresta a varare, una riforma attesa da tanti e tanti anni. Molti Governi si sono succeduti, ma nessuno è riuscito a proporre una riforma condivisa dal Parlamento. Ricordo a tutti i senatori che, oltre

alla legge delega del Governo, erano in campo ben sei disegni di legge da parte dei vari Gruppi parlamentari, compreso naturalmente quello del Partito Democratico.

Ricordo ai colleghi che i giudici onorari attendono da tanti e tanti anni una riforma: 1998 (sono passati ben diciotto anni), 2008 (sono passati ben otto anni), 2009 (sono passati ben sette anni). Ecco perché anche questa riforma qualifica e caratterizza il lavoro della maggioranza, del Governo e debbo dire anche del Senato. Così è stato in Commissione giustizia, dove c'è stata un'ampia condivisione intorno al testo che il relatore ha presentato qui in Aula. Ma poi, siccome in Aula spesso prevalgono ragioni politiche, che sono spesso - ahimè - estranee al merito, ecco la disarticolazione e il voto contrario di Gruppi dell'opposizione.

Collegli, ricordo a tutti che finalmente diamo in esercizio alcune norme previste dalla nostra Costituzione agli articoli 102 e 106. Questa riforma organica finalmente sottopone la magistratura onoraria ad uno statuto unico, applicabile sia ai giudici di pace, sia ai giudici onorari di tribunale (i famosi GOT), sia ai vice procuratori onorari (i cosiddetti VPO). Noi, cari colleghi, ringraziamo la magistratura onoraria, che svolge una funzione importante nel nostro sistema e ha un carico importante. Ma condividiamo, con la parte più avanzata della loro rappresentanza, la necessità di fare un bel salto di qualità, in grado di dare efficienza al loro ruolo e dignità alla loro funzione, integrandola meglio con la magistratura professionale e responsabilizzandola all'interno di obiettivi di cambiamento e di miglioramento dell'offerta del servizio giustizia.

Naturalmente, colleghi, è stato un lavoro non facile, che il relatore ha dovuto sviluppare cucendo insieme le varie proposte e tenendo conto delle varie esigenze, per arrivare ad una soluzione finale di buon livello.

Abbiamo uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. Onorevoli colleghi, sono state inoltre ampliate le funzioni del giudice di pace nel settore sia penale che civile. Si prevede adesso l'inserimento nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale, superando la distinzione tra le due figure, che vengono ridenominate giudici onorari di pace. È altresì previsto l'inserimento nella magistratura requirente onoraria, in un'articolazione denominata ufficio dei vice procuratori onorari, all'interno dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Cari colleghi, si è intervenuti anche sulla disciplina dei requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, come specificato dalla Commissione giustizia del Senato, l'assenza di condanne per delitti non colposi o pene detentive per contravvenzione e il non essere mai stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione. Sono state date delle indicazioni sulle modalità di accesso alla magistratura onoraria e previsti titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario a favore di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario, avvocati, notai e professori universitari in materia giuridica, così come a favore di quei ragazzi, i migliori talenti del nostro Paese, di cui abbiamo discusso nella giornata di ieri e su cui in Commissione si è registrata un'ampia convergenza in ordine alla volontà di riconoscere loro la possibilità di godere di un titolo preferenziale.

Cari colleghi, abbiamo anche stabilito, come convenuto sempre in Commissione giustizia, l'attribuzione alla sezione autonoma del consiglio giudiziario delle competenze ad emettere bando di concorso, istruire e valutare le domande, formulare, all'esito del tirocinio gratuito da svolgersi presso un magistrato professionale affidatario, un giudizio di idoneità e proporre una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati ordinari.

Cari colleghi, come vedete, il lavoro svolto è stato molto prezioso.

Ricordo anche gli emendamenti presentati dal relatore in Assemblea ed approvati, con la previsione che, dopo il primo incarico quadriennale, la funzione di giudice onorario di pace possa essere confermata solo per un altro quadriennio e, quindi, la durata complessiva dell'incarico non possa superare complessivamente gli otto anni. Occorre però fare attenzione, in quanto si prevede che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni sia riconosciuto un titolo di preferenza a parità di merito nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato. Mi pare anche questo un lavoro

importante che rappresenta una soluzione che qualifica l'attività della magistratura onoraria.

Un altro emendamento presentato dal relatore e approvato dettaglia i principi e i criteri direttivi della delega in materia di indennità dei magistrati onorari. Per la prima volta, inoltre, viene individuato un regime previdenziale e assistenziale naturalmente compatibile con la natura onoraria dell'incarico, per consentire il superamento del vuoto normativo presente nella legislazione attuale.

Abbiamo anche previsto un regime transitorio importante per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, cui viene riconosciuta la possibilità di essere confermati nell'incarico per quattro mandati, ciascuno di durata quadriennale, in modo tale che l'attività di molti di loro - direi la stragrande maggioranza - possa proseguire fino alla cosiddetta pensione.

Ci batteremo ancora perché nella delega che il Governo è chiamato ad esercitare sia meglio qualificata la natura previdenziale dei diritti che, anche per noi, sono importanti e, anzi, costituiscono un punto ancora da migliorare, come spesso è stato detto in Commissione e ribadito dal relatore nella relazione illustrativa dell'importante disegno di legge in esame.

Cari colleghi, è per questi motivi che questo pezzo di riforma dimostra, ancora una volta, che - finalmente - in questa legislatura la riforma della giustizia non è più una chimera, né un campo di scontro tra diverse opzioni intorno a obiettivi *ad personam*. Finalmente ci si mette al posto del cittadino, cui dobbiamo guardare con serietà e rigore, avanzando proposte di riforma e procedendo alla loro attuazione. Questo è quanto avviene stamane e avverrà in relazione ad altri punti di riforma importanti per cambiare e innovare un sistema complesso come quello della nostra giustizia.

Concludo annunciando che il Partito Democratico voterà a favore della riforma in esame. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ANNA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'ANNA (AL-A). Signor Presidente, intervengo in dissenso rispetto alla dichiarazione fatta dal senatore Falanga per tre ordini di ragioni molto semplici.

Parto dal sistema. Se esso si ispira alla liberalità, punta innanzitutto a salvaguardare il bene primo del cittadino, ossia i suoi diritti e la sua stessa libertà. Il fatto che si stia disciplinando la cosiddetta magistratura onoraria non ci deve indurre a pensare che i suoi magistrati siano di serie B, perché gli effetti delle sentenze da essi emesse non sono di rango inferiore. Esse attengono a specifiche casistiche che non hanno particolare rilevanza sotto il profilo delle libertà dei cittadini, ma colpiscono nel vivo interessi e questioni che non possono essere ritenuti di secondo ordine. Ricordo a me stesso che l'istituto del magistrato onorario è stato un pannicello caldo adottato qualche tempo fa di fronte all'impotenza, alla farraginosità e alle lungaggini che la magistratura cosiddetta ufficiale aveva e tuttora fa registrare rispetto alla velocità dei processi e, quindi, alla certezza del diritto di chi si rivolge al magistrato per le vie - diciamo così - ordinarie.

Noi adesso andiamo a disciplinare un aspetto che riguarda la giustizia in quanto tale, e non una giustizia di serie B. E il senatore Lumia dovrebbe spiegarci come sia possibile immaginare una retribuzione a questo magistrato, per quanto onorario, diversificata rispetto al tipo di sentenza che emette. Se emette una sentenza di archiviazione, mi pare si tratti di una decina di euro. Se, invece, rinvia a giudizio, la remunerazione aumenta. Non è questo un principio di sovvertimento del buonsenso? Non si può raffigurare in questa bizzarra un'istigazione per chi giudica a rinviare a giudizio il giudicato?

In Aula ho visto molti giuristi preoccuparsi di tutta una serie di questioni e il relatore Cucca è stato più volte sollecitato a rispondere, ma io mi domando: non è questa un'ingerenza del legislatore? Non è questo un poco ortodosso indirizzo che il legislatore dà al magistrato che deve giudicare vincolando la sua remunerazione alla tipologia di sentenza che emette? Non è questa un'ulteriore invadenza della legislazione verso determinazioni che il magistrato dovrebbe assumere in piena autonomia e senza altri pregiudizi o interessi?

Credo che stiamo andando, ancora una volta, oltre quelli che dovrebbero essere il ruolo e la funzione

dello Stato. Il senatore Lumia ci ha ricordato con grande eleganza che questo fa parte della riforma della giustizia e che prima le riforme si facevano *ad personam*. So bene che il senatore Lumia immagina che le leggi si debbano fare *contra personam* perché, se prima si facevano a favore delle persone, adesso le facciamo contro le persone. Credo che entrambe le impostazioni risentano di un pregiudizio e quando la giustizia si muove per pregiudizi e per passione, non è mai serena ed equanime. Pertanto, mi asterrò.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1738, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798.

Collegli, come comunicato ai Gruppi, alle ore 12 sarà ricordato il settantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 12.

(La seduta, sospesa alle ore 11,52, è ripresa alle ore 12,03).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

Sul 70° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne

CIRINNA' (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, colleghi, era il 10 marzo del 1946, settant'anni fa, il giorno del primo voto delle donne italiane.

Per decidere se riconoscere o no il voto alle donne, la strada è stata molto lunga, sono stati fatti tanti atti e tanti approfondimenti. Pensate, fu fatta perfino una sorta di sondaggio all'inizio del Novecento, una ricerca svoltasi tra il 1903 e il 1905, una indagine conoscitiva che si avvale di molte testimonianze di personaggi molto importanti dell'epoca. Per capire quale fosse a quel tempo, nell'Italia dei primi del Novecento, l'idea su questo tema vi citerò due di quelle testimonianze.

La prima è quella della docente, professoressa universitaria dell'università di Pavia, Rina Monti. Alla prima domanda («Si deve riconoscere il diritto di voto (...) alle donne?»), lei rispose che, in generale, sì, si può fare, «perché ogni diritto deve essere conquistato da chi ne sente la mancanza. Nessuna concessione è proficua a chi non ne conosca il valore». Alla seconda domanda (estenderebbe il voto alle donne oggi,) la professoressa Rina Monti rispose no (parliamo del 1905), argomentando: «perché il voto alle donne oggi in Italia segnerebbe l'avvento di una reazione politica, amministrativa e intellettuale, quale non si è mai vista». E prosegue: «Sarebbe come mettere a repentaglio la libertà della scienza. Le donne in Italia, certo per colpa dei maschi, sono ancora troppo ignare della vita pubblica, troppo lontane da ogni educazione positiva, e perciò schiave del pregiudizio religioso, che le rende docili strumenti dei preti, depositarie di tutte le idee antiquate, di tutti gli errori secolari, di tutto il misonismo antiscientifico. Prima di dare il voto alle donne è necessario rendere viva e moderna la loro educazione, distruggere i loro pregiudizi atavici, dare loro una personalità indipendente. È tutto un lungo lavoro che resta da fare». Era il 1905.

Ma nello stesso sondaggio e nella stessa indagine conoscitiva venne ascoltata la professoressa Maria Montessori, che tutti noi ancora oggi ricordiamo. E lei, invece, rispose fermamente di sì: bisogna dare il voto alle donne subito, oggi, «perché c'è il suffragio universale: se è universale, come escludere più di mezza umanità? Attualmente in Italia c'è tanto numero di lavoratrici fra operaie, maestre, impiegate nelle pubbliche amministrazioni, anch'esse portano un serio contributo al lavoro sociale: mentre non

hanno i diritti dell'uomo e i suoi compensi al proprio lavoro. Per raggiungere l'opera di giustizia sul lavoro della donna è necessaria la solidarietà e la difesa parlamentare». Attenti, colleghi, era il 1905 e la Montessori diceva: «Ora non si troveranno deputati che per la solidarietà e la difesa della donna dedichino la loro esistenza di uomini politici - come sarebbe necessario - se le donne non potranno dare il loro voto, cioè farli eleggere deputati».

Ecco, era il 1905 e da quell'indagine conoscitiva si arrivò al 1946. Quelle del 10 marzo 1946 erano le elezioni amministrative, le prime elezioni amministrative dopo il fascismo, che rinnovavano 436 Comuni. Tutte le italiane che avevano compiuto ventuno anni votarono per la prima volta. Erano le prime elezioni libere dal fascismo e quello stesso giorno fu molto importante, perché alle donne italiane venne riconosciuto, con un decreto, anche il diritto all'elettorato passivo.

Proprio con quelle elezioni, un grande numero di donne - pensate, solo ventuno, ma per quell'epoca tantissime su oltre 500 seggi - vennero elette alla Costituente; un gruppo di donne a cui va il mio e il nostro pensiero; donne che hanno fatto la storia dell'Italia e della nostra democrazia.

Il 2 giugno dello stesso anno le donne furono chiamate anche al voto referendario per scegliere tra la monarchia e la Repubblica. E, a proposito del 2 giugno, ho trovato una bellissima testimonianza, richiamata dalla presidente Fedeli qualche giorno fa, di una giornalista, Anna Garofalo, che così racconta quel giorno: «Abbiamo tutti nel petto un vuoto da giorni d'esame, ripassiamo mentalmente la lezione: quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne timorose di stancarsi nelle lunghe file davanti ai seggi. E molte tasche gonfie per il pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono tra uomo e donna hanno un tono diverso, alla pari». Ecco, questo accadeva in quegli anni in cui le donne si apprestavano ad ottenere il loro primo diritto di voto.

Oggi noi abbiamo, prepotente, ancora una questione da affrontare che è quella della rappresentanza di genere, che si è spostata sull'avanzamento della democrazia paritaria. In questo Senato, grazie al lavoro di tutte noi, abbiamo, negli ultimi mesi, ottenuto risultati importanti. Penso alla modifica delle regole per le elezioni dei membri del Parlamento europeo. Penso alla nuova legge elettorale che prevede la doppia preferenza di genere, che già abbiamo testato e sperimentato in alcuni Comuni, e alla norma antidiscriminatoria che vieta di superare il 60 per cento di candidati dello stesso sesso tra i capilista.

La vera conquista per la quale dobbiamo ancora tutte lavorare è proprio questa: ottenere la rappresentanza paritaria delle donne in quei luoghi dove si svolgono i processi decisionali. Anche da questo dipenderà la qualità futura della nostra democrazia. A tale proposito, però, è necessario un grande sforzo educativo e culturale. È bene che nelle nostre scuole sia fatto un grande lavoro di studio e di approfondimento sul contributo delle donne in tutto il percorso repubblicano, e non solo per ossequiare l'articolo 51 della Costituzione. Riflettiamo insieme, colleghe, noi per prime, su quanto sia scontato per le nostre figlie e nipoti il diritto di rappresentanza di genere. Le nostre ragazze vanno a votare, o peggio scelgono di non andare a votare, considerando questo un diritto acquisito, un diritto scontato, un diritto dovuto. Per loro la memoria è ancora troppo corta, soprattutto - penso - per causa nostra. Ecco, è in questo grave rischio di irrilevanza che io vedo ancora grossi vuoti culturali.

Abbiamo ancora da raggiungere molti obiettivi e moltissimi ne raggiungeremo a breve. Penso alla piena attuazione della Convenzione di Istanbul, uno dei primi atti votati in questo Senato, appena ci siamo insediati, che ha l'obiettivo di stroncare l'orribile piaga della violenza contro le donne. Ricordo che c'è ancora molta strada da fare, soprattutto in termini educativi. Dobbiamo rendere la maternità davvero una libera scelta, lottando contro le dimissioni in bianco e dando concretezza all'estensione dei congedi di maternità e paternità. Tutte insieme dobbiamo ancora fermare le penalizzazioni esistenti sui luoghi di lavoro - pensate alle discriminazioni retributive - e infine ottemperare pienamente a quegli obblighi costituzionali previsti dagli articoli 3 e 51, per ottenere un maggiore equilibrio tra uomini e donne nelle Assemblee elettive.

Vi ricordo che, nella civile Italia e nella moderna lotta per la rappresentanza paritaria, esistono ancora Regioni con una sola eletta e una Regione, la Basilicata, con un Consiglio regionale di soli uomini.

(Applausi dai Gruppi PD e Misto. Congratulazioni).

PELINO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, oggi ricorre il settantesimo anniversario del voto alle donne che, nel periodo del fascismo, fu inopportuno impedito. In quel periodo di limitazioni di libertà le donne venivano considerate il pilastro del nucleo familiare, ma nulla di più. Nel 1946, finalmente, tornata la democrazia, le donne poterono diventare protagoniste della società, dando il loro contributo alla costruzione di un nuovo percorso democratico, anche attraverso il voto.

Alta è oggi l'attenzione sul ruolo delle donne, che ancora purtroppo scontano alcuni pregiudizi e un *gap* in determinati ruoli, ma anche disparità rispetto agli uomini nelle retribuzioni e nei livelli delle pensioni. Ma questo divario in Italia si va colmando e le donne acquistano, sempre più, nuovi ruoli da protagoniste nella scuola e nel lavoro.

Siamo storicamente a un livello più avanzato nella funzione della donna nella società. Oggi le donne siedono in Parlamento, nelle istituzioni più autorevoli e nei consigli di amministrazione delle società che fanno crescere il nostro Paese.

Il nostro pensiero, in questi giorni, va certamente alle donne di quei territori del mondo che, in nome di interpretazioni delle leggi islamiche date dagli uomini, subiscono brutali limitazioni, e non solo al diritto di voto, ma anche alla loro stessa libertà.

Ma non dimentichiamoci nemmeno che, mentre noi stiamo parlando, in qualche parte d'Italia o del mondo, una donna sta subendo una violenza. Così come non scordiamo l'aberrante fenomeno del femminicidio quasi come fatto quotidiano.

Dobbiamo dare dignità alla donna, aiutarla a stare a testa alta, in ogni ambito e in ogni ruolo che ricopre.

Il nostro lavoro di legislatori è chiudere definitivamente ogni divario tra uomo e donna in Italia e operare affinché nei consessi internazionali prevalga la determinazione a restituire libertà alle donne, in ogni parte del mondo.

Il nostro obiettivo guarda a quelle grandi democrazie occidentali dove il ruolo della donna che contrassegna i livelli apicali della società e persegue il progresso in campo economico e scientifico.

E in questo senso il nostro ringraziamento va a tutte quelle donne italiane che, nei consessi internazionali ricoprono, ruoli di stimolo all'innovazione e alla crescita del benessere nel pianeta.

Ma non ci dimentichiamo che ogni obiettivo legittimo di carriera può e deve essere coniugato con il ruolo principale di ogni donna, quello di essere madre, al centro della famiglia, ma con più diritti e più aspettative rispetto al passato.

Mi auguro, quindi, che la società contemporanea evolva sempre più nella direzione di garantire alle donne maggiore presenza attiva e più diritti. *(Applausi dei Gruppi PD e FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

ANITORI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, onorevoli senatori, c'è un giorno della storia sempre poco rimarcato: un giorno di settant'anni fa, in cui le donne italiane per la prima volta abbandonarono per qualche ora il focolare domestico e si misero in fila davanti ai seggi in una Nazione ancora semidistrutta dalla guerra. Quel giorno non fu, come in tanti credono, il 2 giugno 1946, quando si votò per scegliere tra monarchia e Repubblica ed eleggere l'Assemblea costituente. Quasi tre mesi prima, il 10 marzo di quello stesso anno, si tenne infatti la prima tornata di elezioni amministrative che avrebbero portato ai primi sindaci eletti dopo il Ventennio. E a votare sarebbero stati i cittadini di entrambi i sessi: una conquista arrivata dopo anni di battaglie e molto più tardi rispetto ad altre donne europee e statunitensi. Le donne e il diritto di voto: è un fatto che sembra scontato, ma fino alla metà del secolo scorso non lo era affatto. Scorrendo la classifica mondiale dei Paesi che per primi hanno

approvato il suffragio femminile, in testa c'è la Nuova Zelanda nel 1893, seguita dall'Australia e dai Paesi scandinavi ai primi del Novecento, poi dalla Russia, con la Rivoluzione d'ottobre, la Gran Bretagna e la Germania dopo la Prima guerra mondiale e gli Stati Uniti nel 1920. L'Italia approva il suffragio femminile solo alla fine dell'ultima guerra, solo dopo un percorso lungo e difficoltoso, iniziato nel lontano 1877, quando Anna Maria Mozzoni, considerata la pioniera del nostro femminismo, presenta al Parlamento la prima petizione a favore del voto femminile. Da allora ci sono voluti altri settant'anni prima che le donne italiane potessero cominciare ad esprimere la propria opinione politica attraverso il voto.

L'affluenza delle donne ai seggi elettorali fu altissima e la partecipazione emotiva intensa. In quelle prime domeniche di democrazia, dopo anni di dittatura e guerra, oltre l'89 per cento delle donne aventi diritto si recò alle urne, mentre nei diversi consigli comunali furono elette 2.000 candidate. Le votazioni si svolsero in cinque tornate primaverili con l'elezione di quasi 6.000 amministrazioni e il coinvolgimento del 71 per cento della popolazione italiana.

Si votò dal 10 marzo, ogni domenica, fino al 7 aprile, mentre altri 1.400 comuni furono rinnovati in autunno, con altre otto tornate tra ottobre e novembre.

Una prima presenza femminile si ebbe nella Consulta nazionale. L'assemblea non elettiva, composta dai esponenti dei partiti del Comitato di liberazione nazionale, fuse da Parlamento tra il 1945 e il 2 giugno 1946 e vide la nomina di 13 donne su 460 membri.

I partiti stessi, almeno quelli che erano emersi più forti dalla Guerra di liberazione, avevano ormai intuito che era arrivata l'ora del voto. La Democrazia Cristiana e il Partito Comunista italiano erano consapevoli che si stava per costruire un nuovo sistema di democrazia di massa e sarebbe stato anacronistico edificarlo senza le donne.

Sulla questione del voto, fondamentali furono poi le parole di papa Pio XII che diede in un certo senso la sua benedizione, dopo che per lungo tempo la Chiesa di Roma aveva visto con terrore la possibilità che le donne andassero a votare.

La conquista del diritto di voto è stata sentita dalla donna come il primo fondamentale passo per il suo processo di emancipazione, che è riconoscimento di pari diritti con l'uomo e insieme della sua identità.

Il diritto di voto non è stato sentito solo come il diritto di scegliere i propri rappresentanti politici e di potere essere elette, ma come l'abbattimento di una serie di norme che vedevano la donna subalterna all'uomo, a partire dalla mancanza di autonomia economica.

Il diritto al voto ha quindi aperto la strada alla conquista di una società più democratica. Nell'ambito sociale, inoltre, vanno sottolineati molti cambiamenti che hanno riguardato le donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro, alla vita familiare e ai gradi di istruzione.

È la stessa Corte costituzionale, nel 1960, a dichiarare illegittima la norma che escludeva le donne da una vasta categoria di uffici pubblici.

Negli anni successivi, il legislatore con una serie di provvedimenti e di leggi ha consentito una sempre maggiore parità sostanziale, migliorando notevolmente la situazione in molti settori strategici per il nostro Paese, come quelli sociale, lavorativo ed educativo.

Tuttavia, alcuni dati ufficiali della presenza femminile nelle istituzioni mettono in luce che c'è ancora molta strada da percorrere. Purtroppo, ancora oggi, secondo dati ISTAT del 2013, tra gli amministratori comunali in carica, il 78,7 per cento sono uomini e solo il 21,3 donne; solo l'11,7 per cento sono sindaci donne e nell'attuale Parlamento italiano, tra l'altro con la maggior presenza femminile nella storia repubblicana, le donne costituiscono solo il 30 per cento. Molta strada rimane ancora da fare.

Anche l'OCSE, con uno studio pubblicato proprio in occasione della giornata delle donne, ha ricordato come la riduzione della partecipazione femminile alla forza lavoro e alla produttività totale, che deriva dal mancato completamento della parità di genere nella società e nel mondo del lavoro, abbia un impatto sostanziale sull'economia globale, con un costo in termini diretti di circa 12.000 miliardi di dollari, pari al 16 per cento del prodotto interno lordo mondiale. L'organismo internazionale esorta

quindi le singole nazioni ad eliminare la discriminazione verso le donne e a promuovere le pari opportunità, definendole sia scelte economicamente intelligenti, sia leve importanti per una crescita sostenibile ed inclusiva.

Esiste, quindi, ancora uno scarto tra la parità formale, pronunciata e celebrata in ogni occasione, e la parità sostanziale tra uomini e donne, quest'ultima molto più difficile da realizzare. Ed è in questo senso che ancora bisogna lavorare: devono lavorare le istituzioni, si deve impegnare la politica, deve agire anche la società civile. Il settore privato deve sostenere il pubblico nell'erogazione dei servizi. Bisogna diffondere una cultura della parità in tutti i livelli della società e bisogna spiegare alle bambine di quali conquiste oggi possono beneficiare. E devono essere anche e soprattutto le donne a fare questo, esattamente come devono continuare nell'impegno per la propria affermazione e realizzazione, senza quote e senza riserve, per il riconoscimento del loro corretto ruolo nella società, con dignità e coraggio.

Per concludere, vorrei citare le ultime conquiste che la sensibilità di questo Parlamento ha ottenuto in tema di parità di genere nella rappresentanza politica. In particolare, con la riforma costituzionale sono state inserite nella Carta alcune disposizioni in tema di parità di genere nella composizione delle nuove Camere, così come nella composizione dei Consigli regionali. E, ancora, ricordo la nuova legge elettorale per la Camera dei deputati con le norme in favore della rappresentanza di genere, sia nella successione alternata nelle liste, sia nel numero dei capilista. Conquiste graduali, ma significative, per garantire alla donna la sua naturale centralità nella vita sociale, politica ed economica di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

FATTORI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, gentili colleghi e gentili colleghe, è bello celebrare le donne ma, nel momento in cui le si celebra, si è ancora lontani dalla parità.

Quindi, mi mette molta tristezza, anche oggi, dover celebrare il voto della donna quando siamo ormai oltre, quando non si parla più di genere ma di sfumature di genere nella legge sulle unioni civili (che, purtroppo, ha avuto l'esito che abbiamo visto).

Non voglio fare un riassunto di tutte le conquiste per le donne, già fatto dalle mie colleghe. Il diritto di voto mi sembra il minimo. In questi settant'anni, però, oltre al diritto di voto si è fatto molto poco perché, come emerge da una relazione dell'organizzazione non governativa Oxfam Italia, quello che la storia non ci insegna riguardo al diritto delle donne è il vero costo della disuguaglianza e dell'austerità in Europa.

È facile infatti parlare di quote rosa, di quante donne siedono in Parlamento, di quante sono presenti nelle istituzioni e di quante lavorano, ma pochi si soffermano a vedere cosa sia la vita delle donne nella società.

La vita delle donne nella società, purtroppo, è quella di sostituire uno Stato sociale che non esiste più. Al di là di quanto dicono poi le celebrazioni di questo Parlamento, dove siamo molto tutelate e privilegiate (sia uomini che donne), la vita delle donne nelle città è molto diversa.

È diversa perché negli anni avete smantellato lo Stato sociale, scientificamente e molto accuratamente. Avete ridimensionato la scuola pubblica. Io non so quanti di voi abbiano bambini che vanno a scuola e quindi sappiano quanto sia difficile sostenere una vita sociale e impegnata quando si hanno dei figli nella scuola pubblica, che non fornisce alcun sostegno; quando si hanno dei genitori anziani, per i quali non c'è assistenza; quando non c'è una sanità che ti sorregge; quando hai delle amiche che subiscono violenza e ti dicono che non sanno dove andare, perché nessuno le aiuta, perché non esistono più i consultori e non esiste più assistenza. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Questa è la vera libertà delle donne. Possiamo anche farle votare, ma non ne hanno neanche più voglia, perché nessuno le aiuta. Inutile invocare le quote rose e la riforma costituzionale per le donne. La riforma costituzionale è per dare ancora più potere a chi lo detiene e ha delegato le donne all'ultimo posto. Vi dovrete vergognare a invocare la riforma costituzionale per la tutela delle donne! *(Applausi)*

dal Gruppo M5S).

Un punto importante è questo. Come si possono tutelare le donne quando si sostengono le politiche di austerità in Europa? Io voglio parlarvi di tale questione, perché è facile dire che si prevedono le quote rosa quando poi andiamo in Europa e non battiamo i pugni sul tavolo per dare sostegno alle famiglie in difficoltà. Anche perché è nelle famiglie che lavorano le donne.

Il rapporto Oxfam Italia, «Il vero costo della disuguaglianza e dell'austerità in Europa», pubblicato nel settembre 2013, dice che, nel solo 2011, 120 milioni di persone nell'Unione europea hanno dovuto affrontare la prospettiva di vivere in povertà. Oxfam calcola che questo numero potrebbe crescere di almeno 15 milioni, come risultato delle prolungate misure di austerità. Tra i nuovi poveri si sa già che le donne saranno quelle maggiormente colpite.

Nella stessa relazione emergono situazioni allarmanti. A partire dal 2010 la spesa sanitaria in Europa è diminuita per la prima volta da decenni. In Irlanda e Grecia i tagli alla spesa hanno superato il 6 per cento, invertendo un decennio di crescita con impatti negativi sulla salute pubblica.

Nel *dossier* della Caritas italiana «Gioventù ferita», pubblicato nel gennaio 2015, si legge che in Grecia, per l'impossibilità di garantire un futuro ai propri ai figli, gli abbandoni dei bambini sono aumentati del 336 per cento negli ultimi cinque anni. Preoccupanti sono i dati della mortalità infantile.

Questi sono i dati del vostro Governo. In Italia una donna su quattro rinuncia a prendersi cura di sé per dedicare i soldi alle spese per la famiglia. È questo il vostro amore per le donne. È quanto emerge dal volume «La salute delle donne: analisi e strategie di intervento», curato dall'Osservatorio nazionale sulla salute delle donne. Si tratta di una situazione non solo italiana: un quinto delle donne europee sviluppa un tumore prima dei settantacinque anni e quasi un terzo potrebbe essere individuato con la prevenzione e la riduzione dei fattori di rischio.

Non voglio prolungarmi in queste celebrazioni, che non amo. Vorrei da questo Parlamento un'azione concreta nei confronti non delle quote rosa, non dei numeri, non delle donne messe lì tanto per fare numero, perché poi quando c'è un padre padrone, una madre padrona, un essere padrone è buon gioco ammettere le donne nelle posizioni di potere come delle controfigure. Vorrei ricordarvi che, al di là di tutti i vostri buoni propositi sulle quote rosa, in queste amministrative su quaranta candidati sindaci di tutti i partiti solo otto sono donne, e quattro di queste donne sono del Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*), che ha il cento per cento delle presenze femminili nelle liste delle maggiori città.

Nel Movimento 5 Stelle, quando si lascia libertà ai cittadini, quando nessuno deve rimanere indietro e quando si hanno le mani libere per scegliere, non c'è bisogno di distinguere tra uomini e donne, perché saranno elette le persone che più rappresentano i cittadini, uomini o donne che siano. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

REPETTI (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPETTI (AL-A). Signor Presidente, poche parole per ricordare, a settant'anni dal voto delle donne in Italia, tutte quelle donne coraggiose che cambiarono la storia, o meglio diedero inizio a un cammino di cambiamento in tema di giustizia e di diritti civili. In questi giorni, grazie anche a un famoso film, si parla della cosiddetta lotta delle suffragette, un termine che voglio ricordare essere spregiativo col significato: «ma dove vogliono andare queste?». Dico ciò perché sono parole ricorrenti tutt'oggi, di fronte ad ogni legittima ambizione delle donne.

Dicevo, la lotta delle suffragette non fu solo una testimonianza culturale e intellettuale, ma una dura battaglia politica, che giunse anche a forti atti dimostrativi. Questo significa che la conquista dei diritti non fu facile nemmeno in un Paese come la Gran Bretagna, dove il pieno diritto di voto per le donne arrivò nel 1928, e in Italia solo circa vent'anni dopo.

Ma il cammino per la parità dei diritti è stato tortuoso e difficile, e lo è tuttora, perché i cambiamenti culturali non seguono mai il passo dei cambiamenti legislativi. Non basta una legge, pur assolutamente fondamentale, per cambiare la mentalità e la cultura di un Paese. Non sono bastati settant'anni perché le donne raggiungessero davvero una piena parità dei diritti. C'è ancora molto maschilismo nella nostra

cultura, nel nostro Paese; lo si respiro - ahimè - anche in quest'Aula, anche adesso, ogni giorno, anche se in un modo più subdolo e dunque, a parere mio, ancora più vigliacco. E al maschilismo purtroppo a volte si aggiunge anche - lo dobbiamo ammettere, noi donne - un'autoghettizzazione nostra, che spesso oscilla tra un femminismo ideologico e una sudditanza nei confronti della cultura dominante maschile.

Noi donne dobbiamo liberarci dell'una e dell'altra posizione confidando più in noi stesse, non in quanto donne, ma in quanto persone, esseri umani. Il raggiungimento pieno della parità dei diritti è legato soprattutto al problema dell'educazione nelle famiglie e nelle scuole, e purtroppo su questo il nostro Paese mostra ancora molte lacune. Perché il punto vero - lasciatemi dire - è questo: i temi che riguardano i diritti civili e il raggiungimento della loro parità sono importanti non solo per chi non li vede riconosciuti in parte o appieno, non sono importanti solo per le donne o solo per gli omosessuali, ma sono importanti per tutti, anche per chi vive una posizione di privilegio.

È importante capire questo, perché un Paese in cui vi è giustizia sociale, pari diritti e pari opportunità è un Paese capace di crescere, è un Paese capace di dare valore al merito, è un Paese capace di dare un futuro dignitoso a tutti. In conclusione, è un Paese migliore per tutti. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione secondaria «Luigi De' Medici» di Ottaviano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Sul 70° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, settant'anni fa - come hanno ricordato le mie colleghe - il 10 marzo del 1946 veniva concesso il diritto di voto alle donne. Fu un fatto storico importante, che ha rappresentato una tappa fondamentale per la costruzione dell'idea di cittadinanza definita dalla nostra Costituzione.

Dopo gli anni bui del fascismo e della guerra, furono le vite e il sacrificio degli ultimi, degli operai, dei contadini, dei lavoratori, degli intellettuali, ad animare la resistenza come momento di riscatto e rinascita democratica. Un ruolo di primo piano lo ebbero le donne, protagoniste di una battaglia per la libertà in un momento drammatico della nostra storia. Raccontare alle ragazze e ai ragazzi di oggi che le donne, fino a settant'anni fa, non potevano votare, è un po' come parlare con loro della preistoria. Il 10 marzo di settant'anni fa vi fu la conquista dei diritti politici, che non fu, come spesso è raccontato velocemente nei libri di storia oggi, una concessione o un'estensione dei principi democratici, ma fu il risultato di una dura e lunga battaglia che fecero in prima persona le donne e non solo.

La battaglia per la parità di accesso alla sfera pubblica, quella sfera pubblica che era stata costruita, nei secoli e nei millenni, proprio con l'esclusione delle donne, era legata strettamente alla battaglia di emancipazione dal ruolo di madre e moglie, da un ruolo secondario nella società. Non fu un caso che per la prima volta le donne parteciparono al voto, quel 10 marzo, per le elezioni amministrative, con un'affluenza oggi impensabile: l'89 per cento. Vennero elette oltre 2.000 candidate nei Consigli comunali, per lo più nelle liste della sinistra. Le donne dunque si fecero carico della vita pubblica, della vita sociale, della vita delle proprie città, dei propri paesi, dei propri concittadini; e smentirono così chi pensava che le donne italiane non fossero pronte a prendere parte alla vita democratica del Paese. Le 21 donne elette all'Assemblea costituente (su 156 deputati) furono determinanti per scrivere la nuova Costituzione e i suoi principi di uguaglianza e parità. Fu la socialista Merlin che - ricordo - fece inserire la parità di genere nell'articolo 3 e ancora tutti ricordiamo il ruolo di Teresa Mattei (tra l'altro, tra pochi giorni, è il terzo anniversario della sua morte), un ruolo fondamentale per la stesura dell'articolo 3 della Costituzione; il suo «di fatto» ha reso l'articolo 3 un imperativo categorico per

l'uguaglianza.

La battaglia sul diritto di voto andò oltre e consentì di aprire la strada ad importanti ma faticose conquiste per la libertà e i diritti delle donne; anni durissimi di lotte, che coinvolsero tutti e tutte, i partiti, i sindacati, la società tutta. Furono importanti lotte per l'accesso al mondo del lavoro e il riconoscimento di diritti sociali e di libertà; anni lunghi, segnati anche da grandi sconfitte e da battaglie ancora da fare e per niente semplici.

Oggi, con grandi responsabilità della mia generazione, si rischia di dare un po' tutto per scontato. Rischiamo di perdere la memoria, ma soprattutto di essere assuefatti ad un sistema che oggi, invece, registra numerosi passi indietro rispetto al tema della parità. Dunque spetta a noi, che stiamo ricoprendo questo importante ruolo istituzionale, raccogliere il testimone e riprendere il filo della parità ancora tutto da tessere. Non vorremmo incappare nella solita ritualità delle celebrazioni.

Se ha un senso la nostra discussione oggi, è perché potremmo forse utilizzare questo nostro confronto per assumere degli impegni e, soprattutto, per impegnarci a rispettarli in maniera trasversale, anche se le logiche di partito e di appartenenza indicheranno di fare altro e prendere altre strade. Questo, d'altronde, fu lo spirito delle donne che lottarono per il riconoscimento del diritto di voto e questa la scelta politica delle donne dell'Assemblea costituente.

Potremmo fare una lista dei nostri futuri prossimi impegni: parità di presenza nelle liste elettorali, parità sempre quando si devono indicare quote (non più 60 e 40 per cento, ma coraggiosamente 50 e 50 per cento), parità di accesso al lavoro, parità salariale, misure a tutela del *welfare* familiare, libertà di scelta (ad esempio, no ai medici obiettori nel servizio pubblico), tutela della salute delle donne, in particolare nei luoghi di lavoro. Ad esempio, il senatore Barozzino racconta sempre della condizione di lavoro delle donne in tuta bianca nelle fabbriche di Melfi e su questo potremmo forse cominciare a dare indicazioni concrete. Proseguendo, la lista dei futuri impegni contempla anche la lotta contro la violenza di genere e l'assunzione di tutte le precarie della scuola pubblica. Certo, si tratta di una lista parziale da integrare, ma ciò che è importante è il patto che facciamo tra noi trasversalmente: questa sarebbe la novità.

È già stato ricordato che in questi giorni si sta proiettando nelle sale cinematografiche un *film* sul riconoscimento del voto alle donne. Sarebbe necessario ed utile far proiettare questo *film* in tutte le scuole, perché è bene che questa battaglia, che ha aperto la strada a ben altre conquiste, possa essere patrimonio di tutti. Vorremmo soprattutto cominciare il lavoro per la parità a partire dalle scuole, perché sappiamo che la lotta contro le discriminazioni e per la parità deve partire da lì.

Avevo notato tra le file del Governo la presenza della sottosegretaria D'Onghia e pensavo potesse essere un argomento da inserire nei vari POF della scuola. Potrebbe essere interessante, perché si tratta di un lavoro che deve coinvolgere tutti: bambine e bambini, ragazzi e ragazze, uomini e donne. Si tratterebbe non solo di un esercizio per la memoria, ma di un lavoro comune per il futuro, i diritti e la libertà di tutti.

Infine, scusatemi, ma devo dire che provo un certo disagio per la discussione che stiamo facendo oggi, non solo per l'Aula vuota, ma anche per come l'argomento è stato incardinato. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori De Pin e Liuzzi*).

Stamattina abbiamo saputo improvvisamente che si sarebbe trattato questo tema. Tra l'altro, mi risulta che alcune - tante - nostre colleghe sono firmatarie di una mozione che avremmo potuto chiedere ai nostri Capigruppo di inserire all'interno dell'ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bonfrisco*). Ciò è sempre un po' spiacevole e mi ricorda una cosa.

Ho ritrovato oggi il testo con cui una giornalista ha descritto il primo intervento su un tema non femminile della prima donna deputata, Maria Lisa Cinciari Rodano, del Partito Comunista. Mi scuso, non vi è alcun paragone. La giornalista scriveva: «Tra i giornalisti ci fu un moto che si potrebbe chiamare di sfiducia preventiva. Molti politici vennero presi dall'impellente desiderio di bersi un caffè, altri andarono a fumare nei corridoi, riaffacciandosi di tanto in tanto per scambiarsi sottovoce frasi non troppo nuove sulle pentole che l'oratrice avrebbe fatto bollire e sulle calzette che non aveva potuto

rammendare». Non vorrei che oggi ci trovassimo in quella stessa situazione. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bonfrisco. Congratulazioni).*

BONFRISCO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, mi aggiungo alle parole della collega che ha appena ricordato come la celebrazione della festività dell'8 marzo sia stata in tutta fretta organizzata stamane, forse per rimediare anche al fatto che la Camera dei deputati ha già proceduto alla celebrazione e, ancor di più, lo ha fatto il Capo dello Stato, invitando tutti i vertici delle istituzioni a celebrare la Giornata internazionale della donna.

Il Senato arriva a tale appuntamento in questo modo, dal mio punto di vista sbagliato, perché non coordinato e concertato soprattutto tra quelle parlamentari, cioè tutte noi, che più si fanno carico di sostenere l'azione in Parlamento, rifacendosi alla storia di quelle donne che votarono per la prima volta e alla storia di alcune particolari donne che, elette in Assemblea costituente, diedero uno straordinario contributo.

Vorrei ricordare una frase di Teresa Mattei, che è stata appena citata. È molto cara a tutte noi donne, anche se di orientamenti politici diversi. Diceva: «Noi non vogliamo che le nostre donne si mascolinizzino, non vogliamo che le donne italiane aspirino ad un'assurda identità con l'uomo; vogliamo semplicemente che esse abbiano la possibilità di espandere tutte le loro forze, tutte le loro energie e tutta la loro volontà di bene nella ricostruzione democratica del nostro Paese». Lo dichiarò nella seduta del 18 marzo del 1947. Era una di quelle 21 donne che segnarono con la loro cifra la Costituzione che abbiamo. Senza quelle donne non avremo nemmeno questa Costituzione, a partire dall'articolo 3, ampio e solido, scritto e voluto soprattutto da loro.

Il percorso delle donne verso una piena cittadinanza cominciò. Ma in Italia è stato reso più tortuoso che altrove, non solo da una disomogeneità molto forte delle culture locali e regionali, ma anche dalla pesante influenza di una cultura che ha troppo a lungo favorito l'identificazione delle donne con la famiglia e la difesa dei lavori comunitari minacciati dai processi di modernizzazione. Così si diceva all'epoca. Infatti, sebbene il testo costituzionale rappresentasse nel suo insieme un progresso per le donne italiane, i limiti in esso contenuti sarebbero stati destinati a pesare fino ad oggi. L'articolo 37, infatti, nonostante attribuisse alle donne stessi diritti e uguale retribuzione dell'uomo a parità di lavoro, prevedeva: «Le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare». Noi oggi siamo arrivati a completare questo pensiero, poiché tutto questo sta in capo agli uomini e alle donne che costituiscono una famiglia. È evidente la scollatura tra i desideri, i bisogni e le attese delle donne italiane del dopoguerra e la realtà, che vivevano e viviamo ancora oggi, poiché il voto non comportò la pienezza dei diritti politici e, soprattutto, non corrispose per molto tempo alla pienezza dei diritti civili. Il salario femminile per lo stesso tipo di lavoro, ad esempio, rimase sempre inferiore e nel 1954 la firma di un accordo sindacale che stabiliva solo al 16 per cento la differenza salariale tra i lavoratori e le lavoratrici venne accolta come una vittoria. Come vedete, a distanza di tanti anni, oggi siamo ancora qui a discuterne, nonostante i numeri della formazione scolastica e universitaria che sono stati negli anni ribaltati totalmente dalle donne, a loro vantaggio.

Anche sul piano occupazionale la situazione italiana era difficile (e lo è ancora oggi), sebbene non drammatica come nel primo dopoguerra. Le donne dovevano infatti difendere i loro posti di lavoro, anche contro il sindacato che tutelava fortemente i salari maschili e soprattutto le posizioni lavorative degli uomini. Questo accadde quando gli uomini rientrarono dal fronte. È finita la guerra; è scoppiata la pace; è cominciata la ricostruzione, ma, ancora una volta, le donne pagano il prezzo più alto. Oggi, invece, li devono difendere dalla flessibilità e dalla precarietà, che su loro pesa ancor di più a causa della mancata flessibilità di quello Stato e dei suoi servizi che continuano a impedire che nel nostro Paese si raggiunga una giusta ed equilibrata partecipazione femminile al mercato del lavoro e, come avviene negli altri Paesi, un incremento demografico degno di un Paese che non guarda solo al suo passato, ma anche al suo futuro.

Il lento riconoscimento di fondamentali diritti, ottenuto grazie all'attivismo delle associazioni

femminili che hanno permesso, con tenacia, un adeguamento legislativo che, pur tra resistenze e ritardi, avrebbe consentito di raggiungere almeno una parità giuridica formale, transitato da alcune importanti leggi, sostenute con forza dalle parlamentari donna, è un percorso ancora a metà. La cittadinanza femminile è rimasta e resta tuttora una cittadinanza debole, fatta di avanzamenti parziali e di attese tradite. Alla pienezza dei diritti politici delle donne non corrisponderà per molto tempo la pienezza dei diritti civili, acquisiti molto lentamente. Basti pensare che, da quel 1945, un po' alla volta, la donna si è conquistata un ruolo chiave, sia sul campo di battaglia che nelle fabbriche, sostituendo di fatto l'uomo, impegnato al fronte. Questo è ciò che avvenne durante la guerra. La legge di tutela delle lavoratrici madri è però del 1950 - ancora oggi è considerata una delle più avanzate d'Europa -, quella che consentiva per la prima volta l'ingresso delle donne nell'amministrazione della giustizia è del 1956, e quella che consentiva la costituzione della polizia femminile è del 1959. Il divieto di licenziamento per matrimonio è del 1963, l'abrogazione dell'articolo sul diverso trattamento - ascoltatevi bene! - tra l'adulterio maschile e l'adulterio femminile è del 1968 e la legge sul divorzio è del 1970.

Anche all'interno della famiglia e nella società, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la condizione della donna è radicalmente mutata: è stata abolita la figura del capofamiglia e la donna e l'uomo hanno pari diritti e pari doveri, sia sulle decisioni che riguardano direttamente la coppia, sia sui figli. È del 1991 la legge n. 125 sulle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, prodromica alla faticosa approvazione, nel 2012, della legge Golfo-Mosca, sulle quote rosa nelle società a partecipazione pubblica e nelle società quotate.

Ricordo che dobbiamo attendere il 1994 perché la violenza contro le donne venga riconosciuta nel nostro codice - con una modifica introdotta dal Parlamento, grazie all'attività di tante donne, anche se con grande ritardo - come un reato contro la persona e non più banalmente definita come un reato contro la morale. Solo nel 2009 viene introdotta la norma che considera reato l'odiosa pratica degli atti persecutori contro le donne e non solo, che va sotto il nome di *stalking*. Nel 2013 abbiamo dovuto inasprire le pene e le misure cautelari contro il femminicidio, proteggendo chi denuncia, per aiutare a far emergere, a far uscire spesso dalle mura domestiche i casi di violenza, che non vogliamo più accettare.

Il dibattito attorno al ruolo femminile, tra elettorato passivo ed elettorato attivo, è ancora in corso, come hanno ricordato molte colleghe prima di me. Le leggi elettorali amministrative costituiscono un'azione positiva e forse - chi lo sa? - persino l'Italicum può essere considerato un piccolo passo in avanti, per riequilibrare una rappresentanza messa a dura prova dall'imbarbarimento della politica. Auguriamoci che quella legge elettorale non prosegua sulla strada dell'imbarbarimento della politica.

In molti Paesi il voto alle donne non coincide con il riconoscimento di diritti civili e sociali e talvolta convive, quotidianamente, con la violazione dei diritti umani. Sono note a tutti le donne afgane o irachene che, velate, si recano alle urne, per rappresentare con forza il loro diritto. È evidente, dunque, che la storia del voto alle donne è strettamente legata, fin dalle origini, alla storia della democrazia e delle sue ridefinizioni, e dunque non si è ancora conclusa.

Concludendo, signor Presidente, ci sono tanti modi per ricordare la giornata internazionale dedicata alle donne. Ci sono i dati economici, che fotografano una realtà italiana ancora indietro rispetto agli altri Paesi. L'occupazione femminile è ancora al 47 per cento, contro una media europea che è quasi del 60 per cento, la presenza nei ruoli manageriali è al 29 per cento e quella nei consigli d'amministrazione è al 26 per cento, solo grazie alle recenti leggi. Ci sono studi di Banca d'Italia secondo i quali se l'occupazione femminile fosse al 60 per cento, come fissato dagli obiettivi di Lisbona, il nostro PIL crescerebbe del 7 per cento.

Ma dall'altra parte del mondo ci sono ancora bambine costrette a sposare sconosciuti molto più vecchi di loro, a vendere il proprio corpo o a lavorare a piedi nudi per due soldi. Molte di quelle donne arrivano da noi, confuse tra i viaggi disperati di migliaia di esseri umani, destinate ad un futuro non migliore di quello da cui scappano, nel silenzio delle nostre città. La condizione di queste donne, vittime della radicalizzazione dell'Islam, spesso anche nel nostro Paese, deve farci riflettere.

C'è poi il divario, sempre più stridente, con ciò che accade ogni giorno sotto i nostri occhi, nei nostri

Paesi e nelle nostre città: lo scorso anno, le donne uccise in Italia sono state 128. Soltanto nei primi 50 giorni di quest'anno si contano già 13 vittime. Sono quelle che non ce l'hanno fatta, ma infinitamente di più sono quelle che subiscono violenze fra le mura domestiche, senza denunciare, nell'assoluto silenzio. Ebbene, questa celebrazione sia soprattutto di quelle donne, perché non vi sono conquiste politiche, sociali ed economiche di cui andare fieri, fino a quando ci saranno discriminazioni e violenze su di noi. *(Applausi)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le ruberò pochi secondi per ristabilire un minimo di equilibrio di genere, anche perché sono intervenute solo delle senatrici, mentre gli ometti non se la sono sentita, anche se devo dire che in questo momento sono prevalenti in Assemblea dove ci sono più uomini che donne. Nonostante tutto, questa mattina mi sarebbe piaciuto avere un equilibrio di genere anche nella Presidenza.

PRESIDENTE. Comunque ci ha fatto bene ascoltare.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Bruttissime Presidenze, la mia e la sua in questo momento: sarebbe stata forse più gradita una Presidenza al femminile.

Signor Presidente, mi pongo un quesito. Ho apprezzato particolarmente l'abbinamento tra la festa della donna, che credo debba consistere in qualcosa di più delle semplici mimose, con il settantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne e mi faccio una domanda. Al Quirinale lo festeggiano l'8 marzo, alla Camera dei deputati lo fanno l'8 marzo; al Senato lo festeggiamo il 10 marzo. Abbiamo forse un fuso orario o giornaliero diverso? Mi chiedo se, peggio ancora, qualcuno se ne è dimenticato (perché in quel caso sarebbe particolarmente grave), oppure se qualcuno consideri già chiuso questo ramo del Parlamento.

Sono convinto che se il Senato deve diventare ciò che è stato prefigurato dalla nostra riforma, tanto vale chiuderlo; tuttavia, finché c'è io apprezzerei che quella deriva, che nella discussione sulle riforme ho chiamato di regime, trovi un fondamento in quello a cui qualcuno forse in questo momento non ha pensato. Con quella riforma abbiamo introdotto un'elezione indiretta, ovvero abbiamo limitato il voto attivo e passivo ai consiglieri regionali e lo abbiamo esteso anche ai sindaci al livello dei consiglieri regionali. Visto il numero di consiglieri regionali attualmente presenti nel nostro Paese, oggi stiamo festeggiando un diritto che giustamente è stato attribuito alla donna settanta anni fa e di fatto stiamo restringendo questo diritto di voto a una serie di categorie di persone (nella fattispecie i consiglieri regionali), in cui la donna è meno rappresentata che in altre sedi.

Mi associo a tutte le parole che sono state espresse, ma non vorrei che nel giorno del festeggiamento del settantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne iniziassimo a percorrere un cammino che va in direzione assolutamente opposta. Con quello che sta accadendo, limitare il voto per il Senato a determinate categorie, non vorrei che in futuro qualcuno limitasse il voto anche ad altre categorie.

PRESIDENTE. In pratica anche lei, senatore Calderoli, è intervenuto nell'ambito della celebrazione del settantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne, che era il tema degli interventi. È vero che l'argomento è connesso anche alle celebrazioni dell'8 marzo e che al Quirinale si è parlato di questo tema, ma oggettivamente la ricorrenza va al di là della scadenza dell'8 marzo. Forse si poteva preavvertire il Senato per avere una partecipazione più attenta; dopo di che, così si è deciso, e da questo punto di vista anche alcuni Gruppi hanno sottolineato che una programmazione dei lavori avrebbe consentito una più ampia partecipazione.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, nel paese di Penne, in provincia di Pescara, dagli inizi degli anni Sessanta è attivo lo stabilimento produttivo sartoriale del marchio Brioni, che oggi conta oltre 1.200 dipendenti. La produzione di abbigliamento di lusso per uomo e di capi su misura è conosciuta in tutto il mondo per la pregiatissima qualità che porta il marchio stesso ad essere un *leader* mondiale. La lungimirante politica aziendale ha portato l'azienda ad inaugurare nel 1985 una scuola di sartoria proprio a Penne con l'obiettivo di trasmettere il metodo sartoriale Brioni alle nuove generazioni di sarti.

Attualmente in Abruzzo sono presenti stabilimenti produttivi tutti concentrati nell'area Vestina (quindi Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova) e - come già detto - ci sono circa 1.200 lavoratori. Tra il 2011 e il 2012 la Brioni viene acquisita dal gruppo francese Kering che ne modifica le caratteristiche produttive che portano a scelte industriali diverse dalla sua tradizione artigianale.

A causa di crisi dovute a commesse mancate, probabilmente, ed anche ad un'errata politica industriale che ha cercato di mutare il caratteristico stile Brioni, l'11 novembre 2015 è stata firmata l'apertura della mobilità volontaria, che resterà aperta fino al 31 dicembre 2016, per 50 lavoratori. La crisi di commesse, però, ha portato l'azienda ad una sovrapproduzione di capi, tant'è che in questi giorni ha annunciato un probabile esubero di 400 posti di lavoro.

La Brioni, oltre ad essere la più importante realtà produttiva industriale dell'area vestina della provincia di Pescara, detiene un patrimonio sartoriale unico e prezioso. La crisi aziendale, preannunciata e ipotizzabile con largo anticipo, porterebbe inevitabilmente ad una crisi economica e sociale molto grave nella provincia di Pescara.

La crisi aziendale è talmente sentita a livello locale che l'assemblea pubblica, scaturita dall'annuncio della riorganizzazione aziendale con esubero di 400 posti di lavoro, ha riempito gli spalti dello stadio comunale di Penne.

Quindi, chiedo oggi qui con forza ai Ministri del lavoro e dello sviluppo economico di distogliere l'attenzione da lobbysmi vari e da richieste di multinazionali e di iniziare a pensare davvero agli imprenditori, quelli veri, e ai lavoratori, assumendo immediatamente iniziative per affrontare la crisi industriale della Brioni, anche promuovendo tavoli di confronto con la proprietà dell'azienda, le parti sociali e le istituzioni regionali abruzzesi, con il fine di tutelare i livelli occupazionali e la tradizione artigianale sartoriale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per lo svolgimento di un'interrogazione

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, intervengo brevemente in quest'Aula per sollecitare la risposta alla mia interrogazione a risposta scritta [4-01854](#) sul disturbo da *deficit* di attenzione e iperattività o ADHD, indirizzata al ministro della salute Lorenzin, presentata da quasi due anni, il 13 marzo 2014, e in seguito divenuta l'interrogazione a risposta orale [3-02532](#) per un riscontro che spero ora sia maggiormente tempestivo.

L'ADHD è un disturbo evolutivo dell'autocontrollo che si manifesta con difficoltà di attenzione, concentrazione e controllo degli impulsi.

L'ADHD World Federation classifica l'iperattività infantile come «una malattia altamente ereditaria, della quale soffrirebbe il 5 per cento dei minori nel mondo, bambini ed adolescenti che sarebbero potenziali destinatari di terapie a base di anfetamine».

Molto spesso in Italia però, in ambito soprattutto scolastico, si confonde la normale distrazione e vivacità dei minori con il vero e proprio disturbo ADHD testé menzionato, senza tenere conto che alcuni comportamenti dei minori sono direttamente ascrivibili alla noia derivante da attività scolastiche non adeguate ai tempi di apprendimento dei ragazzi oppure alle difficoltà emotive correlabili a

situazioni di particolari disagi per crisi familiari, mal gestiti o addirittura amplificati a seguito di inopportuni allontanamenti del minore dalla famiglia d'origine, come sta emergendo nelle audizioni dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia che ho promosso in Commissione infanzia e adolescenza.

Le cause dell'ADHD non sono ancora del tutto ben definite e uno studio condotto dall'università di Toronto ha rilevato un legame diretto tra ADHD e maltrattamenti fisici subiti dai bambini. Si riscontra pertanto una notevole leggerezza del personale medico nel diagnosticarlo, con conseguente diffuso intervento farmacologico. A tal proposito, l'utilizzo di farmaci anfetaminici come il Ritalin ha evidenziato un peggioramento delle funzioni mentali, l'impoverimento della creatività e la perdita di emotività da parte di bambini ed adolescenti.

Per tutto questo tempo - sono anni - non ho avuto risposta, nonostante il numero di visite per ADHD sia notevolmente aumentato su tutto il territorio nazionale e non soltanto nelle province di Teramo e Pescara.

Chiedo, pertanto, al ministro Lorenzin di fornire il numero esatto di tutti i bambini sottoposti a diagnosi e trattamento farmacologico per sindrome di ADHD, con particolare riguardo alla Regione Abruzzo, e di chiarire le eventuali iniziative che intende porre in essere per individuare un serio percorso diagnostico e per rispondere agli studi e alle istanze di numerosi istituti, specialisti e associazioni come l'INPEF, che utilizzano un approccio metodologico e didattico con ottimi risultati.
(Applausi dal Gruppo M5S).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,05)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (**1738**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:

- a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
- b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;
- c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
- d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

- e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;
- f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;
- g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
- h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
- i) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;
- l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
- m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;
- n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità;
- o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
- p) ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità;
- q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;
- r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;
- s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

EMENDAMENTO

1.12 (testo 2)

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Approvato

Al comma 1 sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) ampliare, nel settore penale la competenza dell'ufficio del giudice di pace, ed ampliare nel settore civile la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2500, i casi di decisione secondo equità».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 15, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626, 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727, 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PRECEDENTEMENTE
ACCANTONATO

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace, salvo quanto previsto dal comma 5;
- b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisca tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti:

- 1) della cittadinanza italiana;
- 2) del possesso dei diritti civili e politici;
- 3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione;
- 4) della onorabilità, anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate;
- 5) della idoneità fisica e psichica;
- 6) dell'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;
- 7) della professionalità;
- 8) dell'aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore:

- 1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;
- 2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;
- 3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio;
- 4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università;

c) prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica;

d) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti, che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescenza;

e) attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare, previa acquisizione del parere dell'organo istituzionale al quale l'istante risulti eventualmente iscritto, le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo;

f) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità e che, all'esito, la sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, formuli un giudizio di idoneità e proponga una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati onorari;

g) prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

- 1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- 2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
- 3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- 4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;

b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisca causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;

e) prevedere che il magistrato onorario non possa ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisca le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati, e che quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;

3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possano essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità;

b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001 n. 89, è consentito al presidente del tribunale di procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni

caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate;

c) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno della procura della Repubblica, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituire presso l'ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l'impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica, nella struttura organizzativa di cui alla lettera *a)* possano essere assegnati i seguenti compiti:

1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle proprie funzioni;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all'applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell'azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisca le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati e che quest'ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire all'incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;

b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera *a)* il magistrato onorario possa essere confermato nell'incarico per altri due quadrienni, in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell'esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione; prevedere che i criteri per l'accertamento dell'idoneità a svolgere le funzioni debbano comunque tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell'impegno, sulla base dei dati statistici relativi all'attività svolta, dell'esame a campione dei provvedimenti e del parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché della relazione presentata da quest'ultimo;

c) prevedere che la conferma di cui alla lettera *b)* sia disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della

Repubblica, nonché dei Consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

d) prevedere, in ogni caso, che la durata dell'incarico di magistrato onorario non possa superare i dodici anni complessivi e che nel computo siano inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell'intera attività professionale;

e) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi quattro anni dell'incarico, possano svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;

f) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa precluda la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario;

g) prevedere che in ogni caso l'incarico cessi al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell'interessato;

b) disciplinare i casi di trasferimento d'ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;

b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi il regime di astensione previsto dall'articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

10. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

b) prevedere i casi per la revoca dell'incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica;

c) prevedere, nei casi indicati dalle lettere a) e b), con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o sulla revoca.

11. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;

b) prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della revoca dell'incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico;

c) prevedere, nei casi indicati dalla lettera a), che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull'ammonimento, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla

revoca;

d) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ufficio del giudice di pace sia coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;

b) prevedere che il presidente del tribunale provveda a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace;

c) prevedere che gli affari siano assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della lettera *b*) e mediante il ricorso a procedure automatiche;

d) prevedere che il presidente del tribunale nell'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera *a*), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali;

b) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera *b*), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera *b*), numero 2);

c) prevedere che l'indennità debba essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

d) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;

e) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.

14. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), il Governo disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici onorari di pace partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i giudici professionali;

b) prevedere che i vice procuratori onorari partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i magistrati professionali;

c) prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell'adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali;

d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione sia

obbligatoria e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo sia valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell'ufficio del giudice di pace:

- a*) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
- b*) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
- c*) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
- d*) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
- e*) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
- f*) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
- g*) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace.

16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a*) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del Consiglio giudiziario, composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo Consiglio tra i suoi componenti e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto, competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati onorari, nonché ad esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;
- b*) prevedere il numero dei componenti eletti dal Consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della corte di appello, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
- c*) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari nella sezione autonoma del Consiglio giudiziario.

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a*) regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera *b*), dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;
 - 2) prevedere, salvo quanto previsto dal numero 3), che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 possano essere confermati nell'incarico per tre quadrienni, con decorrenza dalla medesima data;
 - 3) prevedere che i magistrati onorari, che alla data di cui al numero 2) non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possano essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla medesima data;

- 4) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 2) possano essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 5) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;
- 5) prevedere che, in ogni caso, l'incarico di magistrato onorario cessi col raggiungimento del sessantottesimo anno di età;
- b)* individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
- 1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;
- 2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;
- 3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera *b)*, e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;
- 4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);
- 5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data;
- c)* prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;
- d)* prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 siano regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data.

18. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente a individuare l'importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

EMENDAMENTI

2.311 testo 2/3 testo 2

[CALIENDO](#)

Approvato

All'emendamento 2.311 (testo 2), dopo la lettera *h)*, inserire la seguente:

«*h-bis)* prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)* sono individuati tenendo conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione».

2.311 (testo 2)

Il Relatore

Approvato nel testo emendato

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile;

b) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera *a*), numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali;

c) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera *b*), numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera *b*), numero 2);

d) prevedere che quando il magistrato onorario svolge più compiti e funzioni tra quelli previsti alle lettere *b*) e *c*) del presente comma venga corrisposta la parte fissa dell'indennità riconosciuta per le funzioni o i compiti svolti in via prevalente;

e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della lettera *f*) del presente comma deve essere corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere *b*) e *c*) del presente comma, anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi;

f) prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica indicano, secondo criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura, in un apposito provvedimento gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare e lo comunicano alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui alla lettera *q*), del comma 1, dell'articolo 1;

g) prevedere che al termine, dell'anno, il Presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato il raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico provvedimento per la liquidazione della parte variabile dell'indennità, che comunicano alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui alla lettera *q*), del comma 1, dell'articolo 1;

h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera *f*) del presente comma e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;

i) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità».

2.126

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 13, lettera *a*), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».

2.127

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Precluso

Al comma 13, lettera *a*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».

2.128

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 13, lettera *b*), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».

2.129

[CALIENDO, CARDIELLO, MALAN](#)

Precluso

Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».

2.131

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso

Al comma 13, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa non inferiore ad euro 36.000,00 annui lordi e dalle indennità variabili correlate al numero dei provvedimenti emessi, tra loro tutte cumulabili».

2.133

[ROMANO](#)

Ritirato

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un'indennità fissa annua commisurata al magistrato di tribunale di prima nomina, ed un'indennità variabile che non superi la prima valutazione di professionalità del predetto, salvo gli aumenti ISTAT come per legge;».

2.134

[ROMANO](#)

Ritirato

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un'indennità fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere in dodici mensilità ed un'indennità variabile previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;».

2.312

[DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.311 (testo 2)

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un'indennità fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere in 12 mensilità ed un'indennità variabile previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti».

2.136

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.311 (testo 2)

Al comma 13, sopprimere la lettera d).

2.138

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.311 (testo 2)

Al comma 13, sopprimere la lettera e).

2.139

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.311 (testo 2)

Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, ed all'onere per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2.313

[DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.311 (testo 2)

Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere che ai magistrati onorari siano riconosciute le stesse tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla legge per i magistrati professionali, in quanto compatibili».

2.314

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.311 (testo 2)

Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Procedure per l'esercizio della delega)

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

3.1

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere da rendere entro trenta giorni».

3.2

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «Entro due anni», con le seguenti: «Entro un anno».

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Incompatibilità del giudice di pace)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

- a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
- c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
- e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente

tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il giudice di pace non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 5.

Approvato

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.

2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.

3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a procedure automatiche.

4. Il presidente del tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

EMENDAMENTI

5.2

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.300

[DE CRISTOFARO, PETRAGLIA](#)

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «od onorari».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.300 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Applicazione dei giudici di pace)

1. Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere applicati, ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto.

2. La scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario integrato a norma del comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dal presidente della corte di appello. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Il parere del consiglio giudiziario di cui al comma 2 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

5. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla loro entrata in vigore.

6. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 100.550,00 per l'anno 2015, di euro 201.100,00 per l'anno 2017 e di euro 100.550,00 per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)

1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali.

2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.

3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

4. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 6

6.0.5

[CALIENDO](#), [CARDIELLO](#), [MALAN](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. I procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolo nei procedimenti in affari tavolari, ai sensi del Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499, sono attribuiti, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai giudici onorari di pace».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali.

EMENDAMENTO

7.300 (testo 2)

[ZELLER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p*), il Governo adotta le disposizioni necessarie ad attribuire alla competenza dell'ufficio del giudice di pace i procedimenti in affari tavolari relativi a contratti ricevuti da notaio e connotati da minore complessità».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, i decreti legislativi di attuazione della delega prevista dalla presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTO

8.300

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Agli eventuali oneri dovuti all'introduzione ed applicazione delle norme della presente legge per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 8

8.0.300

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(*Abrogazioni*)

1. Il comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6.650.275 euro per l'anno 2016 e in 7.550.275 euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 1738

Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace ([548](#))

ARTICOLI

Capo I

DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Art. 1.

(*Ambito di applicazione*)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai magistrati onorari che svolgono le funzioni di giudice di pace ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374, nonché di giudice onorario di tribunale ovvero di vice procuratore onorario, ai sensi dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

(*Requisiti per la nomina*)

1. Per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessanta anni;
- f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata.

2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) avere conseguito la laurea in giurisprudenza con votazione non inferiore a 110/110;
- b) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

- c) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
 - d) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
 - e) aver esercitato per almeno un quadriennio:
 - 1) funzioni giudiziarie, anche onorarie;
 - 2) professione di avvocato;
 - 3) funzioni notarili;
 - 4) insegnamento di materie giuridiche nelle università con qualifica non inferiore a quella di ricercatore;
 - 5) funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo del circondario di Bolzano è richiesta inoltre:
- a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
 - b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
4. Possono essere nominati magistrati onorari solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai commi da 1 a 3, siano capaci di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio ed imparzialità, le funzioni di magistrato onorario.

Art. 3.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
 - c) coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
 - d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
 - e) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche. Quando tale attività è svolta abitualmente dal coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado, le funzioni di magistrato onorario non possono essere esercitate nell'ambito del circondario di tribunale in cui l'attività professionale è svolta
2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario di tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società tra professionisti o di associazioni professionali non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario di tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario di tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 4.

(Presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata.
2. Il consiglio giudiziario, nel mese di gennaio di ciascun anno, provvede alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e mediante inserzione nel sito *internet* del Ministero della giustizia, dei posti vacanti e di quelli che si renderanno vacanti nel corso dell'anno, dandone altresì comunicazione ai presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
3. La domanda di ammissione al tirocinio si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei posti vacanti nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.
4. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di tre sedi per ciascun distretto.
5. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
6. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 per un numero di aspiranti non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare.

Art. 5.

(Tirocinio)

1. Il tirocinio per la nomina a magistrato onorario ha una durata di sei mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ovvero di sostituto procuratore della Repubblica.
2. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e nomina i magistrati affidatari.
3. Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale, della procura della Repubblica presso il tribunale ovvero del giudice di pace. I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati ordinari ed onorari, da essi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.
4. Il tirocinio si articola nella partecipazione alle attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace comprende anche un periodo di assistenza alle attività giudiziarie espletate da un magistrato addetto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari.
5. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari e delle minute dei provvedimenti giurisdizionali redatti, una relazione sulle attività di formazione teorica e pratica svolte dal tirocinante. La relazione contiene elementi di valutazione delle attitudini rivelate dal tirocinante, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale e giuridica dimostrata, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale e alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.
6. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, formula per ciascun tirocinante un giudizio sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie e propone una

graduatoria degli idonei sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. I giudizi e la graduatoria sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Nomina)

1. I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.
3. Il magistrato onorario assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.
5. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Art. 7.

(Formazione professionale dei magistrati onorari)

1. Nei due anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie, i magistrati onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal magistrato affidatario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel corso delle riunioni vengono esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui i magistrati onorari abbiano curato la trattazione e vengono discusse le soluzioni adottate.
2. I magistrati onorari che esercitano funzioni giudicanti partecipano alle attività di scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali organizzate dai presidenti di sezione ai sensi dell'articolo 47-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3. Si applicano le disposizioni sulla formazione permanente della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
4. La partecipazione ai corsi di formazione professionale e alle riunioni periodiche indette dai magistrati affidatari ai sensi del comma 1 è obbligatoria.
5. Decorsi due anni dall'assunzione delle funzioni giudiziarie, il magistrato affidatario predispone una relazione sull'attività giudiziaria svolta da ciascun magistrato onorario. La relazione è redatta sulla base dell'esame a campione dei provvedimenti emessi, inclusa la verifica sulla tempestività del deposito delle decisioni, e dell'autorelazione presentata dal magistrato onorario. La relazione, unitamente alle statistiche sull'attività svolta, è trasmessa al consiglio giudiziario, per le valutazioni di cui al comma 3 dell'articolo 8, e al capo dell'ufficio giudiziario, anche per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 22.

Art. 8.

(Durata dell'ufficio e conferma del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario dura in carica quattro anni e può essere confermato, una sola volta e nelle medesime funzioni, per un periodo di quattro anni. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i sessanta anni di età. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 24, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie non può superare la durata complessiva di otto anni, anche non consecutivi.
2. La domanda di conferma si presenta, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta.
3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

4. Il giudizio di idoneità di cui al comma 3 è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 2, e viene espresso, se necessario previa audizione dell'interessato, sulla base dei seguenti elementi:

- a) la relazione redatta dal magistrato affidatario ai sensi del comma 5 dell'articolo 7;
- b) i dati statistici relativi all'attività svolta;
- c) l'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali delle udienze a cui ha partecipato il magistrato onorario nel quadriennio;
- d) il rispetto delle regole di deontologia;
- e) l'assenza di sanzioni disciplinari;
- f) il parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio;
- g) l'autorelazione del magistrato onorario.

5. Il consiglio giudiziario trasmette al Consiglio superiore della magistratura il giudizio espresso ai sensi del comma 3, unitamente alla domanda dell'interessato. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie.

6. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

7. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 9, nonché sulle richieste di trasferimento di cui all'articolo 10.

Art. 9.

(Nomina di giudici di pace che hanno già svolto funzioni giudiziarie onorarie)

1. Coloro che hanno svolto per almeno un quadriennio le funzioni di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario possono presentare domanda per essere nominati giudici di pace. I vice procuratori onorari non possono presentare domanda per l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel capoluogo del circondario in cui hanno svolto le funzioni requirenti.

2. I giudici di pace nominati ai sensi del presente articolo possono essere confermati una sola volta, per la durata di quattro anni.

3. Il procedimento per la nomina a giudice di pace e quello per la conferma sono regolati dall'articolo

8. Non si applicano le disposizioni sul tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Art. 10.

(Domande di trasferimento)

1. I magistrati onorari in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentino vacanze in organico.

2. La domanda di trasferimento si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata. La domanda ha ad oggetto uno dei posti vacanti pubblicati dal consiglio giudiziario e si presenta entro i termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio.

3. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4, 6 e 9.

Art. 11.

(Divieto di applicazione o supplenza)

1. I magistrati onorari non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudiziari.

Art. 12.

(Doveri del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Il giudice di pace ed il giudice onorario di tribunale hanno inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui essi, un associato di studio, il coniuge, il convivente, i parenti

fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado abbiano, o abbiano avuto, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. Ai vice procuratori onorari si applicano le disposizioni sull'astensione del magistrato del pubblico ministero.

Art. 13.

(Decadenza)

1. Il magistrato onorario decade dall'ufficio, oltre che nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 6, quando viene meno taluno dei requisiti necessari per la nomina, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

Art. 14.

(Dispensa)

1. Il magistrato onorario è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

Art. 15.

(Sanzioni disciplinari)

1. Il magistrato onorario che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento;

b) censura;

c) revoca della nomina.

2. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato onorario, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

4. La revoca della nomina può essere disposta nei casi in cui il magistrato si dimostri inidoneo a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie ovvero in caso di grave violazione disciplinare.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, costituisce grave violazione disciplinare:

a) la violazione dell'obbligo di astensione nei casi previsti dall'articolo 12;

b) l'esercizio di attività lavorative o di collaborazione, in qualunque forma svolte, incompatibili con l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

c) l'omessa partecipazione alle attività di formazione professionale organizzate ai sensi dell'articolo 7, quando sia reiterata e non dipenda da legittimo impedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione I del capo I del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Procedimento)

1. Nei casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, ovvero il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello se i fatti riguardano un vice procuratore onorario, propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

3. Con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 29 è disciplinata la sospensione cautelare del magistrato onorario sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Art. 17.

(Ruolo organico della magistratura onoraria)

1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 3.200 posti.

2. Il numero dei giudici onorari di tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati ordinari previsti nella pianta organica dell'ufficio interessato.

3. Il numero dei vice procuratori onorari non può essere superiore al numero dei magistrati ordinari

previsti nella pianta organica dell'ufficio interessato.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

Art. 18.

(Modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. L'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 43-bis - *(Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario)*. -- 1. I giudici ordinari e onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro assegnato dal presidente del tribunale, o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

2. Ai giudici onorari può essere assegnata la trattazione di singoli procedimenti quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) il numero dei magistrati ordinari mancanti o assenti è superiore al 20 per cento del numero dei magistrati ordinari previsti dalla pianta organica del tribunale;

b) il numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari in servizio presso il tribunale supera la media del carico di lavoro esigibile come determinata dal Consiglio superiore della magistratura sentito il Ministro della giustizia;

c) sono pendenti davanti al tribunale procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

3. Nella materia civile non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:

a) delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale;

b) delle cause devolute dalla legge alla competenza di sezioni specializzate;

c) delle cause in materia di lavoro e previdenza;

d) delle cause in materia societaria e fallimentare;

e) delle cause in materia di famiglia, compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare;

f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

g) delle opposizioni ad ordinanza ingiunzione;

h) dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

4. Nella materia penale non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:

a) di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;

b) dei procedimenti per reati in materia ambientale, urbanistica, di alimenti e prevenzione degli infortuni;

c) dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

5. Quando ricorrono le condizioni previste dal comma 2, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici ordinari anche nei collegi.

6. Il giudice onorario non può, in ogni caso, svolgere la funzione di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare».

Art. 19.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25)

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari)*. -- 1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per l'espressione dei pareri in materia di magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi relativi agli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due magistrati onorari, di cui almeno uno giudice di pace, eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre magistrati

onorari, di cui almeno uno giudice di pace, eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro magistrati onorari, di cui almeno due giudici di pace, eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.

2. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

2. L'articolo 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 12-ter. - *(Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari)*. -- 1. Concorrono all'elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario e deve contenere tra i candidati almeno uno o due giudici di pace secondo quanto previsto dall'articolo 10 lettere a), b), c). Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista. Le firme sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata».

3. All'articolo 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari»;

b) è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«c-bis) ove l'individuazione dei candidati eletti non comporti l'elezione di giudici di pace nel numero minimo previsto dall'articolo 10 sono proclamati eletti, fino al raggiungimento di tale numero e prima dei candidati di cui alla lettera c), i giudici di pace che abbiano riportato il maggior numero di preferenza anche se la lista di appartenenza non risulti quella con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità di voti tra giudici di pace candidati nella stessa lista si applica quanto previsto dalla lettera c), mentre tra giudici di pace candidati in liste diversi sarà proclamato eletto quello inserito nella lista con maggior cifra elettorale».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Art. 20.

(Modifica alla legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente: «2. All'ufficio del giudice di pace sono addetti più magistrati onorari appartenenti all'ordine giudiziario».

Art. 21.

(Coordinamento degli uffici del giudice di pace)

1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ufficio ha sede, o da un presidente di sezione all'uopo delegato. Il coordinatore dell'ufficio provvede all'assegnazione degli affari e stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze. L'assegnazione degli affari può essere delegata ad uno o più magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace. Si applicano gli articoli 7-bis, commi 1 e 2, e 7-ter dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 22.

(Sorveglianza sugli uffici del giudice di pace)

1. La sorveglianza sull'ufficio del giudice di pace è esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ufficio ha sede. Il presidente del tribunale può avvalersi di un presidente di sezione.
2. Il presidente del tribunale, o il presidente di sezione all'uopo delegato, entro il 31 marzo di ogni anno verifica i dati statistici acquisiti ai sensi del comma 5 ed esamina un campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario nel corso dell'anno precedente.
3. Quando, anche alla luce degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 nonché della relazione redatta dall'affidatario ai sensi del comma 5 dell'articolo 7, il magistrato che esercita la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace ha notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi degli articoli 13, 14 e 15, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, redige una relazione scritta contenente la descrizione dei fatti e degli altri elementi di valutazione utili ai fini dell'adozione del provvedimento.
4. La relazione viene predisposta previa audizione dell'interessato ed è indirizzata al presidente della corte d'appello, che provvede ai sensi dell'articolo 16.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno le cancellerie degli uffici del giudice di pace trasmettono al presidente del tribunale le statistiche relative all'attività svolta nel corso dell'anno precedente da ciascun giudice di pace in servizio presso l'ufficio.

Capo III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Disposizioni transitorie sulla formazione dei magistrati onorari)

1. Fino alla piena attivazione dei corsi della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il consiglio giudiziario organizza corsi di formazione professionale per magistrati onorari, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziari del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi. I corsi sono volti anche all'acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.
2. Il consiglio giudiziario può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

Art. 24.

(Proroga delle funzioni dei magistrati onorari in servizio)

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui mandato è già stato prorogato almeno due volte, alla scadenza del mandato possono essere confermati nell'esercizio delle rispettive funzioni per un massimo di quattro volte fino ai seguenti limiti di età:
 - a) settantacinque anni di età, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto sessanta anni;
 - b) settanta anni di età, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto cinquantacinque anni.
2. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui mandato non è mai stato prorogato o è stato prorogato una sola volta, alla scadenza del mandato possono essere confermati nell'esercizio delle rispettive funzioni per ulteriori quattro anni, prorogabili di un ulteriore unico quadriennio.
3. I magistrati onorari di cui ai commi 1 e 2 sono confermati a domanda, ogni quattro anni e con le modalità previste dall'articolo 8.

Art. 25.

(Disposizioni transitorie in materia di illeciti disciplinari)

1. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374 e nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 42-ter, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12.

Art. 26.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35)

1. Nel decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 le parole: «giudici di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari», e le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato onorario».

Art. 27.

(Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta)

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 28.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 15, 16 e 40, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono abrogati.

2. Gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies e 71, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono abrogati.

Art. 29.

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

Art. 30.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale ([630](#))

ARTICOLI

Art. 1.

1. È istituito il ruolo dei magistrati di complemento a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. I vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale di cui all'articolo 1 sono immessi a tempo indeterminato, rispettivamente, nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice presso le procure e i tribunali in cui svolgono le proprie funzioni, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso ai ruoli della magistratura;
- b) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

1. Per l'immissione nel ruolo istituito dall'articolo 1, gli interessati presentano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda diretta al Consiglio superiore della magistratura inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica di residenza, specificando

i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 4.

1. I magistrati di complemento sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2. Il magistrato di complemento assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.
3. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa, questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.

Art. 5.

1. Gli avvocati, dal momento della immissione nel ruolo di complemento, sono sospesi dall'albo professionale di appartenenza.
2. L'attività già prestata dal magistrato di complemento come avvocato è riconosciuta equivalente ai fini dell'anzianità di iscrizione o di servizio, con decorrenza retroattiva della posizione giuridica, aggiornamento della posizione economica e possibilità di ricongiungimento previdenziale, anche mediante integrazioni a carico dell'interessato.

Art. 6.

1. Il periodo di tirocinio preliminare alla presa di possesso delle funzioni a magistrato di complemento ha una durata di sei mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario di nomina, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato dal capo dell'ufficio giudiziario, tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ovvero di sostituto procuratore della Repubblica.

Art. 7.

1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 è corrisposto il trattamento economico spettante ai magistrati di tribunale comprensivo di tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria. Allo stesso personale sono attribuiti lo *status* giuridico e le guarentigie di cui alle vigenti disposizioni di legge riguardanti i magistrati ordinari.

Art. 8.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica dei giudici di complemento e dei sostituti procuratori della Repubblica di complemento nella quale sono inseriti, in separate sezioni, i magistrati onorari rispettivamente addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso cui svolgono le funzioni.
2. Sino a quando non sarà determinata la pianta organica dei magistrati di complemento di cui al precedente comma 1, non possono essere addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari magistrati di complemento in numero complessivamente superiore a quello risultante dalla consistenza numerica nazionale dei magistrati onorari di tribunale in servizio nelle predette funzioni alla data del 31 dicembre 2012.
3. Eventuali posti vacanti di magistrati di complemento presso i tribunali e le procure della Repubblica possono essere colmati mediante le ordinarie procedure di mobilità.

Art. 9.

1. Il Ministro della giustizia, per l'immissione nei ruoli della magistratura ordinaria, bandisce ogni anno un corso-concorso riservato al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 e finalizzato al perfezionamento della preparazione teorico-pratica, al termine del quale i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico.
2. Al corso-concorso possono partecipare, senza alcun limite d'età, i sostituti procuratori e i giudici di cui all'articolo 1 che abbiano conseguito un attestato di idoneità rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 10.

1. Il corso-concorso di cui all'articolo 9 ha la durata di nove mesi ed è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura.
2. I criteri di valutazione, le modalità di svolgimento della prova pratica ed il punteggio da attribuire, sono stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 11.

1. Gli appartenenti al ruolo di cui all'articolo 1, che siano in possesso degli altri requisiti necessari, possono altresì partecipare ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo o speciale.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 12.

1. Sono abrogati gli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 13.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente ([1056](#))

ARTICOLI

Capo I

RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Art. 1.

(Disciplina della magistratura onoraria)

1. Nell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di seguito denominato «regio decreto n. 12 del 1941», dopo il titolo III è inserito il seguente:

«Titolo III-*bis*

DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Capo I

DEI MAGISTRATI ONORARI

Art. 84-*bis*.

(Magistrati onorari)

1. Possono essere addetti agli uffici giudiziari, previo decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, magistrati onorari in numero non eccedente le cinquemilatrecento unità relativamente agli uffici giudicanti e non eccedente le milleottocento unità relativamente agli uffici requirenti. Con il medesimo decreto è individuato il numero di incarichi conferibili per ciascun ufficio giudiziario.
2. L'incarico di magistrato onorario determina solo la costituzione di un rapporto di servizio onorario e non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.
3. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 sono assegnati i compiti di cui all'articolo 84-*undecies* con i provvedimenti tabellari o comunque organizzativi degli uffici.

Art. 84-*ter*.

(Durata dell'incarico e modalità di conferimento)

1. I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del consiglio giudiziario

competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

2. L'incarico di magistrato onorario ha durata quadriennale e può essere rinnovato ogni cinque anni a seguito ogni volta di un giudizio di idoneità all'ulteriore svolgimento della funzione onoraria espresso dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, previa eventuale audizione dell'interessato, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. La durata di ciascun incarico è prorogata di un pari periodo in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.

3. L'incarico di magistrato onorario cessa al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 84-quater.

(Requisiti per il conferimento dell'incarico)

1. Per la nomina a magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica;
- d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessanta anni;
- e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- f) laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni;
- g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
- h) non aver svolto funzioni di magistrato onorario negli otto anni precedenti all'incarico onorario cui si concorre;
- i) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.

2. Costituisce titolo di preferenza per l'ammissione al tirocinio in qualità di magistrato onorario l'aver svolto una delle seguenti funzioni, nell'ordine indicato, tenuto conto, per ciascuna di esse, del numero di anni di effettivo servizio:

- a) magistrato ordinario o magistrato militare;
- b) magistrato onorario;
- c) avvocato, notaio o avvocato dello Stato;
- d) professore o ricercatore di ruolo in materie giuridiche nell'università;
- e) dirigente nella pubblica amministrazione;
- f) funzionario della pubblica amministrazione o ufficiale di polizia giudiziaria con rapporti di impiego costituiti a seguito di concorsi per la partecipazione ai quali era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni.

3. A parità di titolo, nonché per i candidati in possesso del solo requisito della laurea in giurisprudenza, costituisce ulteriore titolo di preferenza, nell'ordine indicato:

- a) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
- b) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- c) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di

studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza di cui al comma 1, lettera f), con la votazione più elevata;

e) l'essere più anziano di età.

4. La nomina a magistrato onorario è conseguita, previo superamento del tirocinio di cui all'articolo 84-*sexies*, dai candidati collocati in graduatoria in posizione utile in relazione ai posti disponibili. Dal tirocinio sono esonerati gli aspiranti provenienti dalla magistratura ordinaria o militare che siano cessati dal servizio da non oltre un quinquennio.

Art. 84-*quinquies*.

(*Procedimento per il conferimento dell'incarico*)

1. Previa individuazione dal parte del Consiglio superiore della magistratura del numero degli incarichi di magistrato onorario, ciascun presidente di corte d'appello e ciascun procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello provvedono alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando del concorso per titoli per il conferimento degli incarichi nel rispettivo distretto, dando notizia della avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai consigli degli ordini degli avvocati e dei notai nonché alle università aventi sede nel distretto e mediante inserzione del relativo avviso nel sito *internet* del Ministero della giustizia.

2. La domanda di conferimento dell'incarico di magistrato onorario deve essere presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando di cui al comma 1, al presidente della corte di appello ed al procuratore generale rispettivamente competenti in relazione alla funzione richiesta. Nella domanda sono indicati i requisiti ed è allegata la certificazione attestante i titoli posseduti, nonché la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 84-*septies*.

3. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di due sedi per ciascun distretto.

4. Il presidente della corte d'appello e il procuratore generale trasmettono al consiglio giudiziario le domande pervenute. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, formula le proposte di ammissione al tirocinio di cui all'articolo 84-*sexies*.

5. Le domande di ammissione e le proposte del consiglio giudiziario, di cui al comma 4, sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 84-*sexies* per un numero di aspiranti non superiore del 20 per cento rispetto al numero di magistrati onorari da nominare.

6. Le domande per il rinnovo dell'incarico sono proposte, a pena di decadenza, almeno dodici mesi prima della scadenza dell'incarico stesso.

Art. 84-*sexies*.

(*Svolgimento del tirocinio*)

1. Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario ha una durata di sei mesi e viene svolto presso l'ufficio giudiziario scelto dall'aspirante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che hanno almeno otto anni di anzianità di servizio.

2. Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nomina i magistrati affidatari tra i magistrati dichiarati idonei dal Consiglio superiore della magistratura ed organizza corsi teorico-pratici ai sensi del comma 3.

3. Il tirocinio si articola nella partecipazione a tutte le attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, comprese la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio per i tirocinanti nella funzione giudicante e la redazione delle minute dei provvedimenti, nonché nella frequenza di corsi teorico-pratici della durata non inferiore a quindici giorni organizzati presso la Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attività di formazione decentrata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

4. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari predispongono una relazione che, anche avuto riguardo alle informazioni fornite dai magistrati assegnatari, contiene elementi per la valutazione delle attitudini dimostrate dal tirocinante, con riferimento in particolare alla sua preparazione culturale, professionale e giuridica, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale ed alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

5. Il consiglio giudiziario formula per ciascun tirocinante un parere sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. Al parere, trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per la deliberazione di cui all'articolo 84-ter, sono allegate le relazioni dei magistrati affidatari e la documentazione acquisita, ivi comprese le minute dei provvedimenti redatti.

6. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a 30 euro per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi teorico-pratici.

Art. 84-septies.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri dei consigli e delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
- c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
- d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
- e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria;
- f) i dipendenti della pubblica amministrazione che non siano cessati dal servizio all'atto dell'assunzione dell'incarico.

2. Il magistrato onorario che esercita la professione forense, anche in qualità di praticante abilitato al patrocinio, non può svolgere la propria attività professionale nel circondario dell'ufficio di destinazione; non può inoltre svolgere la funzione onoraria nell'ufficio, salvo che ricorrano le condizioni non ostative di cui all'articolo 18, secondo comma, lettere a), b) e c), e terzo comma, nei seguenti casi:

- a) svolgimento, da parte di parenti entro il secondo grado o di affini entro il primo grado, di attività di natura professionale o di lavoro dipendente o parasubordinato per imprese di assicurazione o banche aventi sede nel circondario;
- b) iscrizione all'ordine degli avvocati del medesimo circondario dell'aspirante magistrato onorario, ovvero svolgimento della attività professionale in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del coniuge o del convivente, dei parenti fino al secondo grado o degli affini entro il primo grado;
- c) sussistenza di vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza con magistrati onorari o ordinari dello stesso ufficio o degli uffici del tribunale e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente.

4. Il magistrato onorario che abbia svolto le funzioni di sostituto procuratore onorario o di giudice

onorario nel quadriennio precedente alla nomina rispettivamente a giudice onorario o vice procuratore onorario non può svolgere le relative funzioni penali presso uffici compresi nel medesimo distretto.

5. Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di curatore, consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto a cui appartiene l'ufficio presso il quale esercita le funzioni onorarie.

6. I funzionari della pubblica amministrazione o gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 84-*quater*, comma 2, lettera *f*), non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario presso uffici giudiziari aventi sede nel circondario in cui rientrano gli uffici presso i quali hanno prestato servizio nei tre anni antecedenti alla nomina.

Art 84-*octies*.

(*Nomina*)

1. Coloro che sono stati dichiarati idonei al termine del tirocinio, ma non sono stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda ed in assenza di cause di incompatibilità, ad altre sedi vacanti del medesimo distretto.

2. In caso di conferimento di incarico condizionato alla cessazione dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 84-*septies*, comma 1, lettera *f*), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio di magistrato onorario, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi o dai contratti collettivi in relazione ai singoli impieghi o rapporti di lavoro, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina.

3. Il magistrato onorario assume possesso dell'ufficio di destinazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, o nel termine più breve fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10.

4. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di rinnovo dell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della relativa procedura anche oltre il termine di scadenza del precedente incarico. Il rinnovo della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'incarico già svolto. In caso di mancata conferma i magistrati onorari in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura, che non necessita di essere confermato con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 84-*novies*.

(*Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio*)

1. Il magistrato onorario cessa dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età, o, in caso di mancata riconferma, secondo le procedure di cui all'articolo 84-*octies*, comma 4, o per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

2. Il magistrato onorario decade dall'incarico se non assume le sue funzioni entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10, se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio senza giustificato motivo, se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o se sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il magistrato onorario può essere revocato dall'incarico a seguito di procedimento disciplinare.

4. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'incarico è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina dall'articolo 84-*octies*, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, del medesimo articolo.

Art. 84-*decies*.

(*Doveri e diritti del magistrato onorario*)

1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Ha inoltre l'obbligo di comunicare le cause di incompatibilità sopravvenute e di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge o il convivente abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle

parti.

2. Il magistrato onorario può essere trasferito, a domanda, dopo almeno due anni di servizio, presso un posto vacante di altro ufficio anche appartenente ad un diverso circondario, a condizione che non sussistano cause di incompatibilità all'esercizio delle funzioni in tale circondario.

Capo II

DELLE FUNZIONI ESERCITABILI DA PARTE DEI MAGISTRATI ONORARI

Art. 84-*undecies*.

(Funzioni dei magistrati onorari)

1. I giudici onorari possono essere addetti a funzioni giudicanti civili e penali ed i sostituti procuratori onorari possono essere addetti a funzioni requirenti, in una o più delle articolazioni territoriali dell'ufficio, con provvedimento del capo dell'ufficio sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti tabellari o nei provvedimenti di organizzazione dell'ufficio.

2. I criteri generali per la predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono definiti dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto in particolare:

a) che l'impegno richiesto ai magistrati onorari sia compatibile con la prosecuzione dello svolgimento delle attività consentite;

b) che nell'ambito delle funzioni penali i giudici onorari possano essere adibiti a funzioni monocratiche, ad eccezione di quelle di giudice singolo per le indagini e per l'udienza preliminare, di componente del collegio della corte di assise, del tribunale del riesame e di quello per le misure di prevenzione; che nei giudizi monocratici possano essere adibiti in via prioritaria alla trattazione dei procedimenti relativi alla giustizia di pace, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nonché alla trattazione dei reati di cui all'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale con esclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del medesimo codice e dei delitti e contravvenzioni di cui all'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puniti con pena detentiva anche congiunta con pena pecuniaria;

c) che, nell'ambito delle funzioni civili di primo grado, i giudici onorari siano prevalentemente addetti alla trattazione di cause relative alla giustizia di pace, ovvero relative a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000, di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non eccedente i 20.000 euro, di cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, di cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause di cui all'articolo 75, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

d) che i giudici onorari di cui alla lettera c) possano altresì, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, essere incaricati anche della trattazione dei procedimenti di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, e di altre controversie di valore inferiore a 50.000 euro, con esclusione di quelle in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, di quelle in materia fallimentare, sulla famiglia e sullo stato e capacità delle persone, in materia di separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, di responsabilità professionale, di diffamazione a mezzo stampa, di marchio e brevetto, di diritto d'autore, di divisione o successione, di diritti reali immobiliari fuori dei casi previsti dalla lettera c), di querela di falso, di società, di impugnazione dei provvedimenti concernenti la disciplina dell'immigrazione, in materia cautelare, delle opposizioni avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti e della Banca d'Italia, delle opposizioni avverso le sanzioni finanziarie, nonché delle controversie in materia di appalti quando sia parte una pubblica amministrazione, in materia elettorale, in materia di diritto della navigazione e in tutti i procedimenti di valore indeterminato;

e) che nell'ambito delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica onorario i magistrati onorari possano essere delegati a rappresentare l'accusa nella udienza dibattimentale o camerale e per i procedimenti aventi ad oggetto reati di cui alla lettera b), con esclusione di quelli nei quali sia stato eseguito un arresto o fermo da parte della polizia giudiziaria e di quelli nei quali insorga la necessità di richiedere una misura cautelare personale o reale, fatta eccezione per i giudizi direttissimi; che possano trattare i procedimenti in cui debbano essere richiesti o adottati provvedimenti di sequestro probatorio, previo visto del procuratore della Repubblica sulla richiesta o sul provvedimento; che non possano richiedere o emettere i provvedimenti di cui agli articoli 254, 255, 267, 384, comma 1, 388, 389 e 390 del codice di procedura penale né essere delegati a prendere parte alla udienza di cui all'articolo 391 del predetto codice; che possano essere delegati nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento previsti dall'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; che possano essere delegati a richiedere l'emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 557 del codice di procedura penale;

f) che, fatti salvi i limiti di cui alle lettere b), c), d) ed e), i magistrati onorari possano essere incaricati, in caso di assenza o impedimento, della sostituzione di magistrati ordinari sia nelle funzioni monocratiche sia in quelle collegiali, in quest'ultimo caso in misura non eccedente una singola unità e mai per la sostituzione del presidente; ai predetti fini, costituisce impedimento anche la situazione del magistrato ordinario che abbia un carico di lavoro eccedente la media nazionale o che abbia in corso lo svolgimento di incarichi previsti dalla legge o l'impegno in una attività di carattere eccezionale o straordinaria attestata dal capo dell'ufficio;

g) che i magistrati onorari possano altresì essere applicati, per periodi non superiori a sei mesi consecutivi, presso altri uffici del distretto.

Capo III

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 84-*duodecies*.

(*Procedimento disciplinare*)

1. Salvo quanto previsto dal presente capo, al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati onorari si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109: articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, fatta eccezione per le lettere b), p), dd), ee) e gg), articolo 3, comma 1, fatta eccezione per le lettere c) e d), articoli 3-*bis*, 4, 15, comma 1-*bis*, e 20.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, costituisce altresì illecito disciplinare lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria onoraria, di cui all'articolo 84-*septies*, nonché di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 84-*terdecies*.

(*Sanzioni*)

1. Il magistrato onorario che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la revoca dell'incarico.

2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si devono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile in relazione alla natura ed all'entità dell'illecito.

Art. 84-*quaterdecies*.

(*Censura*)

1. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo del provvedimento

adottato dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente.

Art. 84-*quinquiesdecies*.

(*Revoca dell'incarico*)

1. La revoca dell'incarico è adottata con decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura; essa determina la cessazione dall'incarico dalla data di comunicazione del decreto stesso o dalla sospensione delle funzioni onorarie, ove disposta ai sensi dell'articolo 84-*octiesdecies*.

Art. 84-*sexiesdecies*.

(*Applicabilità delle sanzioni*)

1. Si applica la sanzione della censura per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 84-*decies*, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b) la consapevole occasionale inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 84-*septies* quando non sia stata dichiarata la decadenza dall'incarico;
- d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
- e) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
- f) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
- g) la scarsa laboriosità, se abituale;
- h) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
- i) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
- l) l'aver posto in essere comportamenti che costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto applicabile alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 84-*duodecies*, comma 1, e fatta ulteriore eccezioni per le lettere e), g), h) e i) del citato articolo 3, comma 1.

2. Si applica la sanzione della revoca dell'incarico per:

- a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 84-*decies*, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
- b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
- c) l'aver posto in essere i comportamenti di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere e), g), h) ed i), del decreto legislativo n. 109 del 2006;
- d) il magistrato onorario che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno, la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

Art. 84-*septiesdecies*.

(*Titolarietà dell'azione disciplinare*)

1. Entro un anno dalla notizia di un fatto avente rilievo disciplinare, il presidente della corte di appello per i giudici onorari ed il procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte per i sostituti procuratori onorari, a pena di decadenza, promuove l'azione disciplinare procedendo alla contestazione dell'illecito disciplinare sulla base della informativa di all'articolo 84-*octiesdecies*, comma 4, o delle notizie delle quali abbiano avuto conoscenza a seguito dell'assunzione di sommarie informazioni o del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, o di segnalazione del Ministro della giustizia. La notizia dell'illecito è da considerare circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, l'informazione non costituisce notizia di rilievo disciplinare ed è inidonea a

far decorrere il termine di decadenza. L'illecito disciplinare non è, comunque, configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza. Ciascun titolare dell'azione disciplinare procede all'archiviazione se il fatto addebitato costituisce condotta di scarsa rilevanza disciplinare o forma oggetto di notizia non circostanziata.

2. La contestazione dell'illecito disciplinare deve contenere tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione del fatto o della norma disciplinare violata. L'incolpato può chiedere di essere sentito personalmente, può depositare, entro trenta giorni dalla contestazione, una propria memoria difensiva ed ha diritto, nel medesimo termine, di accedere agli atti del procedimento e di estrarne copia. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale formula la proposta e la comunica al consiglio giudiziario e all'incolpato; questi può chiedere di essere sentito dal consiglio giudiziario, facendosi assistere da un collega o da un avvocato, e può depositare memorie presso il medesimo organo, fino a cinque giorni prima della seduta in cui è trattato il procedimento. Ha, inoltre, diritto di presentare al Consiglio superiore della magistratura le sue osservazioni avverso la proposta del consiglio giudiziario, entro venti giorni dal ricevimento dalla comunicazione della avvenuta trasmissione della relativa delibera al Consiglio superiore della magistratura.

3. La decisione del Consiglio superiore della magistratura è adottata, a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla data di promuovimento dell'azione disciplinare.

Art 84-*octiesdecies*.

(*Sospensione cautelare*)

1. Su richiesta del presidente della corte di appello o del procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte, il Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.

3. La sospensione è revocata, anche d'ufficio, dal Consiglio superiore della magistratura, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.

4. Quando il magistrato onorario è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni e possano comportare l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 84-*terdecies*, comma 1, lettera b), il presidente della corte di appello ed il procuratore generale presso la stessa corte possono chiedere al Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni del magistrato onorario anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

5. La sospensione di cui al comma 4 può essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura in qualsiasi momento, anche d'ufficio.»

Capo II

ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRIMO GRADO

Art. 2.

(*Istituzione del tribunale ordinario di primo grado*)

1. A decorrere dal 31 dicembre 2014 gli uffici del giudice di pace sono trasformati in articolazioni del tribunale ordinario di primo grado e le relative competenze sono trasferite ai tribunali ordinari di primo grado nel cui circondario i predetti uffici sono insediati, con le seguenti modalità:

a) le competenze degli uffici del giudice di pace siti in località coincidenti con la sede circondariale del tribunale o con sezioni distaccate dello stesso sono esercitate dal tribunale ordinario di primo grado o dalla sezione distaccata dello stesso sulla base dei criteri di organizzazione contenuti nelle tabelle di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del regio decreto n. 12 del 1941, che tengano conto della esigenza di istituire apposite sezioni per la giustizia di pace, con competenza per i procedimenti di cui alla lettera b);

b) le competenze degli uffici del giudice di pace che non coincidono con articolazioni esistenti del

tribunale ordinario di primo grado sono esercitate da sezioni decentrate per la giustizia di pace, la cui competenza per territorio è individuata con decreto del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il 30 dicembre 2014, nelle quali possono essere trattati solo i procedimenti civili relativi a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000, le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti nei limiti di euro 20.000, le cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, le cause di cui all'articolo 75, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché i procedimenti di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, e i procedimenti penali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, salvo che ricorra una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

c) la riassegnazione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge è attuata con modalità tali da consentire la conservazione della trattazione del procedimento da parte del magistrato onorario assegnatario e della data di udienza prevista;

d) il coordinamento delle sedi decentrate per la giustizia di pace, alle quali sono addetti in via esclusiva i magistrati onorari, è attribuito al magistrato che coordina la sezione distaccata nel cui territorio è collocata la sede decentrata, ovvero ad un presidente di sezione del tribunale ordinario di primo grado in caso di assenza di sezione distaccate;

e) per tutte le decisioni emanate dal soppresso ufficio del giudice di pace, per le quali non pende appello alla data del 31 dicembre 2014, la impugnazione si effettua dinanzi alla corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza;

f) i procedimenti pendenti in grado di appello dinanzi al tribunale ordinario alla data del 31 luglio 2014 sono trattati esclusivamente da magistrati ordinari;

g) gli incarichi conferiti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario, con durata quinquennale a decorrere dalla medesima data. Gli incarichi di giudice di pace sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario, con durata quinquennale a decorrere dal 31 dicembre 2014;

h) a decorrere dal 31 dicembre 2014 cessano gli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276, e sono soppresse le sezioni stralcio;

i) il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnato agli uffici del giudice di pace, nonché i beni e le dotazioni strumentali degli uffici stessi, entrano nella disponibilità del tribunale nel cui circondario si trovano a decorrere dal 31 dicembre 2014; in sede di prima applicazione, il personale è assegnato alla articolazione territoriale del tribunale ordinario di primo grado corrispondente a quella ove prestava servizio.

2. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

(Indennità spettanti ai magistrati onorari)

1. L'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal

seguinte:

«Art. 64. -- (L) (*Indennità dei magistrati onorari*) -- 1. Ai magistrati onorari di cui all'articolo 84-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, spettano le seguenti indennità in relazione al servizio effettivamente prestato:

a) una indennità di euro 36,15 per ogni giorno di udienza o di partecipazione ad udienza monocratica, dibattimentale o camerale, con un limite massimo di quindici udienze mensili. L'indennità giornaliera di udienza compete una sola volta indipendentemente dal numero di udienze cui il magistrato onorario partecipa nella stessa giornata;

b) una indennità di euro 56,81 per ogni sentenza o verbale di conciliazione in materia civile o penale emessi, con esclusione di quelle che decidano unicamente sulla competenza, ed una indennità di euro 10 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-*ter* del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato;

c) in materia penale, una indennità di euro 56,81 per ogni richiesta di rinvio a giudizio, di applicazione di pena su richiesta o di giudizio immediato nonché una indennità di euro 10 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

1) decreto di archiviazione e relativa richiesta, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con esclusione di quelli emessi per essere rimasto sconosciuto il reo;

2) provvedimento con il quale il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

3) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

4) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

5) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

6) decreto di sequestro preventivo e conservativo e relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

7) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta e relativo decreto o richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

8) decisione di riapertura delle indagini e relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

9) decreto penale di condanna e relativa richiesta.

2. L'ammontare delle indennità di cui al comma 1 è rideterminato ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. In prima applicazione, il triennio decorre dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e sono assimilate, ai fini fiscali, ai redditi di lavoro dipendente.

4. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui, ivi compresa anche la eventuale quota di cui ai commi 5 e 6.

5. Sull'indennità annualmente corrisposta ai magistrati onorari iscritti ad ordini professionali si applica la ritenuta previdenziale prevista dalla rispettiva cassa di previdenza di appartenenza per le prestazioni professionali nei confronti dei clienti.

6. Nei confronti dei magistrati onorari non iscritti ad ordini professionali e che non hanno precedenti

iscrizioni o posizioni previdenziali di cui al comma 7, il versamento di cui al comma 5 è operato, a richiesta degli interessati ed in misura pari al 2 per cento dell'importo lordo corrisposto nel mese, in favore di eventuali fondi assicurativi sottoscritti dagli stessi per un periodo non inferiore a dieci anni.
7. Ai magistrati onorari per i quali non ricorrono le condizioni di cui al comma 5, è versata una somma aggiuntiva pari al 2 per cento dell'importo lordo corrisposto nel mese, a condizione che gli stessi abbiano stipulato un contratto a fini di previdenza privata di durata almeno decennale.».

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. L'incarico quale magistrato onorario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, conferito ai giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovabile ogni cinque anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, fino alla cessazione per limiti di età che è fissata:
 - a) in settantacinque anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) in settanta anni per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno meno di sessantotto anni.Il nuovo incarico non può essere svolto per più di otto anni nella medesima posizione tabellare.
2. L'incarico di magistrato onorario, trasformato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), primo periodo, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere rinnovato, alla scadenza, per periodi di cinque anni, previa valutazione positiva del Consiglio superiore della magistratura. In deroga al limite di età di cui al comma 3 dell'articolo 84-ter del regio decreto n. 12 del 1941, la cessazione per limiti di età per gli incarichi di cui al presente comma è fissata:
 - a) in settantadue anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) in settanta anni per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno meno di sessantotto anni.
3. Al fine dei rinnovi quinquennali degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, le relative valutazioni sono operate in base ai criteri ed agli elementi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.
4. In sede di prima applicazione del presente articolo, tutti, i magistrati onorari in servizio, di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposti a valutazione straordinaria di professionalità entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base degli elementi di cui al comma 3; in caso di valutazione negativa il Consiglio superiore della magistratura dispone la cessazione dall'incarico onorario.
5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per lo svolgimento della selezione degli aspiranti magistrati onorari.
6. La pubblicazione di bandi per il conferimento di incarichi di magistrato onorario e le nuove nomine di giudici di pace sono sospese fino al 31 dicembre 2014. Sono revocati tutti i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Le disposizioni di cui al capo III del titolo III-bis del regio decreto n. 12 del 1941 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge. Per i giudici di pace le medesime disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014.
8. In deroga a quanto previsto al comma 7, i procedimenti disciplinari pendenti a carico dei giudici di pace nei quali è già stata operata la contestazione dell'illecito disciplinare continuano ad essere regolati dalle norme di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, salva, comunque, l'applicazione degli articoli 84-terdecies, 84-quaterdecies, 84-quinquiesdecies, 84-sexiesdecies e 84-septiesdecies, comma 3, del regio decreto n. 12 del 1941, ove più favorevoli.

Art. 5.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Nel primo comma dell'articolo 43-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941, le parole: «ed onorari» sono soppresse e dopo le parole: «che dirige la sezione» sono aggiunte in fine le seguenti: «secondo i criteri di cui all'articolo 7-*bis*».
2. All'articolo 47 del regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il presidente del tribunale vigila sulla attività svolta dai magistrati onorari assegnati all'ufficio e avuta notizia di fatti astrattamente qualificabili come illecito disciplinare provvede all'accertamento del fatto anche chiedendo all'interessato di formulare entro quindici giorni le proprie osservazioni. Se a seguito delle osservazioni presentate ritiene insussistente il fatto rappresentato, dispone l'archiviazione degli atti trasmettendone copia al presidente della corte di appello che li valuta ai fini dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 84-*septiesdecies*.».
3. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nella lettera a), le parole: «da vice procuratori onorari addetti all'ufficio,» sono soppresse;
 - b) nella lettera b), le parole: «, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi» sono soppresse;
 - c) le lettere c) e d) sono abrogate;
 - d) nella lettera e), le parole: «, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a)» sono soppresse.
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel comma 1, alinea, le parole: «all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-*bis*, 7, comma 2-*bis*, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati onorari»;
 - b) le parole: «giudici di pace», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari».
5. All'articolo 12-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel comma 1, le parole: «giudici di pace» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari»;
 - b) nel comma 2, le parole: «dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o» sono soppresse;
 - c) nella rubrica, le parole: «giudici di pace», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari».
6. Nella rubrica dell'articolo 12-*quater* del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le parole: «giudici di pace» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari».
7. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Vigila sulla attività svolta dai magistrati onorari assegnati all'ufficio e, avuta notizia di fatti astrattamente qualificabili come illecito disciplinare, provvede all'accertamento del fatto anche chiedendo all'interessato di formulare entro quindici giorni le proprie osservazioni. Se a seguito delle osservazioni presentate ritiene insussistente il fatto rappresentato, dispone l'archiviazione degli atti trasmettendone copia al Procuratore generale presso la corte di appello che li valuta ai fini dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 84-*septiesdecies* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».
8. Negli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale ordinario di primo grado in composizione monocratica».
9. Ai magistrati onorari che abbiano svolto, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico onorario per due quadrienni con valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura e senza essere incorsi in sanzioni disciplinari, è attribuita una riserva di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle ex carriere direttive del personale civile

della pubblica amministrazione, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della giustizia e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Art. 6.

(Delega per il coordinamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento delle disposizioni della presente legge con le altre norme in materia di ordinamento giudiziario, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili;

b) procedere al coordinamento delle altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario e tra le norme in vigore e quelle introdotte dalla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dei relativi schemi; decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Capo III

NORME PER LA ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO

Art. 7.

(Trattazione dei procedimenti anteriori al 30 novembre 2014)

1. Per la definizione dei procedimenti civili e penali pendenti alla data del 30 novembre 2014, esclusi quelli civili già assunti in decisione entro tale data, e dei procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria, si provvede, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, mediante il ricorso a giudici onorari di tribunale e sostituti procuratori onorari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura sono definite le dotazioni di magistrati onorari da assegnare agli uffici giudiziari di primo grado tenuto conto della entità del contenzioso pendente in ciascun ufficio alla data del 31 dicembre 2012, della percentuale media relativa all'ultimo biennio anteriore al 31 dicembre 2012, di definizione dei procedimenti sopravvenuti, e della media di scopertura dell'organico nel medesimo biennio, con la finalità di definire le pendenze arretrate entro quattro anni.

3. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni, di cui al comma 2, i capi degli uffici provvedono a trasmettere ai consigli giudiziari le proposte di modifica tabellare immediatamente esecutive rivolte a dare attuazione alle finalità della presente legge; le proposte sono elaborate secondo i criteri di cui all'articolo 8.

4. In relazione ai procedimenti di cui al comma 1, il magistrato onorario può essere incaricato della trattazione di procedimenti civili di valore non superiore a 100.000 euro, fermi restando tutti gli altri limiti di cui all'articolo 84-*undecies*, comma 2, del regio decreto n. 12 del 1941.

Art. 8.

(Modifiche tabellari)

1. Presso ogni ufficio giudiziario ove sia previsto un contingente di magistrati onorari, il capo dell'ufficio deve provvedere, nel rispetto del termine di cui all'articolo 7, comma 3, alla modifica delle tabelle per adeguarle al programma per la definizione dei procedimenti pendenti alla data del 30 novembre 2014, di cui al medesimo articolo 7.

2. L'assegnazione dei magistrati onorari nelle sezioni o gruppi di lavoro è operata, di regola, in ragione di un giudice onorario ogni due magistrati ordinari. Se l'entità del contenzioso pendente è notevole, il rapporto può anche essere di due magistrati onorari per ogni giudice ordinario, ma non superiore. L'individuazione dei procedimenti di cui all'articolo 7, comma 1, è eseguita sotto il controllo del presidente di sezione o del responsabile del gruppo di lavoro con l'ausilio del magistrato ordinario e dei magistrati onorari allo stesso collegati; la ripartizione e l'ordine di trattazione dei procedimenti stessi sono effettuati sulla base di criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura che devono tenere anche conto, nel prevedere la ripartizione dei fascicoli tra il magistrato ordinario ed i magistrati

onorari allo stesso collegati, dell'ordine di anzianità dei procedimenti e delle tipologie di contenzioso che possono essere trattate dalla magistratura onoraria, della necessità di individuare per ciascun ruolo un programma di definizione del contenzioso e della applicabilità ai procedimenti penali della legge 31 luglio 2006, n. 241; dalla riassegnazione sono esclusi i procedimenti civili già rinviati per la udienza di precisazione delle conclusioni compresa nel periodo di cinque mesi dalla data di ripartizione del ruolo; nella riassegnazione possono essere affidati al giudice onorario i procedimenti rinviati ad epoca successiva. Allo stesso modo si opera la riassegnazione dei procedimenti eventualmente ancora pendenti alla data del 30 dicembre 2014 innanzi alle sezioni stralcio di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276.

3. Al fine dell'ordinato avvio e del sollecito espletamento delle attività di recupero del contenzioso pendente, il Consiglio superiore della magistratura indica criteri per la verifica tempestiva dell'andamento delle definizioni, in particolare prevedendo che i presidenti di sezione ed i procuratori aggiunti della Repubblica procedano con cadenza periodica ravvicinata a riunioni con tutti i magistrati ordinari ed onorari della propria sezione o gruppo e con il funzionario preposto alla cancelleria o segreteria giudiziaria, per esaminare congiuntamente gli eventuali problemi insorti, nonché le innovazioni che possono avere effetti sul lavoro giudiziario, e per formulare proposte al capo dell'ufficio se le soluzioni esulano dai loro poteri di intervento. Può, inoltre essere prevista la periodicità delle riunioni di cui all'articolo 47-*quater* del regio decreto n. 12 del 1941, e di quelle convocate dai procuratori aggiunti, nelle quali esaminare gli orientamenti giurisprudenziali seguiti dai magistrati ordinari ed onorari della sezione o del gruppo di lavoro, prevedendo che la presenza a dette riunioni sia obbligatoria per i magistrati ordinari e per quelli onorari.

4. Tra i criteri di cui al comma 3 deve essere altresì previsto che ciascuna sezione o gruppo di lavoro riferisca periodicamente al capo dell'ufficio sulla attività svolta e sulla dinamica dei flussi del contenzioso e che il capo dell'ufficio invii una relazione al consiglio giudiziario unitamente ad eventuali proposte di modifica tabellare.

Art. 9.

(Prestazioni di lavoro straordinario)

1. In relazione alle sole esigenze connesse con il recupero dell'arretrato di cui all'articolo 7, comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale del Ministero della giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è autorizzato, in deroga alle disposizioni vigenti, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario per gli anni 2014, 2015 e 2016, per un monte ore pari ad euro 1.800.000 l'anno.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 42-*ter*, 42-*quater*, 42-*quinquies*, 42-*sexies*, 42-*septies*, 43-*bis*, commi secondo e terzo, 71 e 71-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941.

2. La legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2014.

Art. 11.

(Norma di copertura)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 13.731.497 per l'anno 2014, euro 14.391.497 per l'anno 2015 ed euro 14.226.497 a decorrere dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di euro 1.800.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

3. Agli oneri indicati ai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 15.531.497 per l'anno 2014, a euro 16.191.497 per l'anno 2015 e ad euro 16.026.497 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciale e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 8, della citata legge n. 196 del 2009.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per gli articoli 2, 4, limitatamente alle disposizioni concernenti i giudici di pace, e 5, commi 3, 4, 5 e 6, che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace ([1202](#))

ARTICOLI

Capo I

DEL GIUDICE DI PACE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai giudici di pace che svolgono le funzioni giurisdizionali ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

Art. 2.

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere un'età non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta, all'atto della nomina;
- f) avere conseguito la laurea, al termine di un corso quadriennale, in giurisprudenza;
- g) aver svolto funzioni di magistrato ordinario od onorario per almeno cinque anni ovvero aver esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato o notaio senza incorrere in sanzioni disciplinari o aver svolto, in qualità di docente di ruolo, attività di insegnamento universitario in materie giuridiche per almeno cinque anni;
- h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
- i) non essere stati dichiarati inidonei all'esercizio delle funzioni di giudice onorario.

2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice di pace il possesso, nell'ordine, di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) aver svolto le funzioni giudiziarie, in qualità di magistrato ordinario, vice procuratore onorario o giudice onorario di tribunale, senza aver subito provvedimenti disciplinari;
- b) aver svolto le funzioni giudiziarie, nella qualità di giudice tributario presso le commissioni tributarie provinciali o regionali, senza aver subito provvedimenti disciplinari;
- c) aver esercitato, senza incorrere in sanzioni disciplinari, la professione di avvocato da almeno tre

anni;

d) aver esercitato l'insegnamento universitario in qualità di docente in materie giuridiche nei ruoli dell'università o aver esercitato le funzioni di notaio, senza incorrere in sanzioni disciplinari;

e) aver conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

f) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

3. Nel caso in cui due o più candidati possiedano il medesimo requisito fra quelli indicati al comma 2, ha la precedenza quello che ha maturato, con riferimento al requisito comune, il maggior numero di anni, in caso di ulteriore parità, quello che possiede anche un altro requisito tra quelli nell'ordine indicati, ed infine, la minore età anagrafica.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la nomina a giudice di pace presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo del circondario di Bolzano è richiesta inoltre l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

5. Possono essere nominati giudici di pace solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, siano capaci di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio ed imparzialità, le funzioni giudiziarie.

Art. 3.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri delle Camere e del Parlamento europeo, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche. Quando tale attività è svolta abitualmente dal coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado, le funzioni di magistrato di pace non possono essere esercitate nell'ambito del circondario in cui l'attività professionale è svolta.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense loro associati di studio, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società di persone o associazioni tra professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa d'incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il giudice di pace non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che

si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 4.

(Concorso per l'accesso alle funzioni di giudice di pace)

1. Ciascun consiglio giudiziario, ogni quattro anni e dopo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando del concorso a titoli per la copertura dei posti che si renderanno vacanti e per i quali non siano state proposte istanze di conferma. Il consiglio giudiziario dà notizia della avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto e mediante inserzione del relativo avviso nel sito *internet* del Ministero della giustizia. Qualora abbia notizia del verificarsi di una vacanza, prima della scadenza del termine previsto, aggiunge il posto a quelli per i quali sia in corso la procedura di copertura o è pubblicato limitatamente a quelli che si renderanno vacanti l'anno successivo.
2. La domanda di ammissione al concorso per giudice di pace si propone nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda sono indicati i requisiti ed allegati i titoli posseduti, ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.
3. I candidati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di tre sedi per ciascun distretto.
4. Il presidente della corte d'appello trasmette al consiglio giudiziario le domande pervenute. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198.
5. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 per un numero di aspiranti non superiore del venti per cento rispetto al numero di giudici di pace da nominare.

Art. 5.

(Tirocinio)

1. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha una durata di sei mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, di carriera o di pace, nominato tra coloro che svolgono funzioni giudiziarie da almeno otto anni.
2. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e nomina i magistrati affidatari.
3. Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale e del giudice di pace. I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati da essi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.
4. Il tirocinio si articola nella partecipazione alle attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace comprende anche un periodo di assistenza alle attività giudiziarie espletate da un magistrato addetto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari.
5. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari e delle minute dei provvedimenti giurisdizionali redatti, una relazione sulle attività di formazione teorica e pratica svolte dal tirocinante. La relazione contiene elementi di valutazione delle attitudini rivelate dal tirocinante, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale e giuridica dimostrata, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale e alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

6. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula per ciascun tirocinante un giudizio sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie e propone una graduatoria degli idonei sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. I giudizi e la graduatoria sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 6.

7. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 90 per ciascun giorno di effettiva partecipazione al tirocinio.

8. Non si applicano le disposizioni sul tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Art. 6.

(Nomina)

1. I giudici di pace sono nominati, all'esito delle procedure di cui agli articoli 4 e 5, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il magistrato assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.

5. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei ad assumere le funzioni giudiziarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al concorso per la nomina a giudice di pace.

Art. 7.

(Formazione professionale dei giudici di pace)

1. I giudici di pace partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal giudice coordinatore. Nel corso delle riunioni vengono esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui i magistrati abbiano curato la trattazione.

2. Si applicano le disposizioni sulla formazione permanente della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale e alle riunioni periodiche indette dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace ai sensi del comma 1 è obbligatoria.

Art. 8.

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori periodi di quattro anni. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i settantacinque anni di età.

2. La domanda di conferma si presenta, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta.

3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, esprime, con riguardo al giudice di pace che ha presentato domanda di conferma, un giudizio d'idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

4. Il giudizio d'idoneità è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 2, e viene espresso previa audizione dell'interessato, sulla base dei seguenti elementi:

a) il parere del presidente del tribunale;

b) i dati statistici relativi all'attività svolta;

c) l'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali delle udienze a cui ha partecipato il giudice di pace nel quadriennio;

- d) il rispetto delle regole di deontologia;
- e) il parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il giudice presta servizio;
- f) l'autorelazione del giudice di pace.

5. Il consiglio giudiziario trasmette al Consiglio superiore della magistratura il giudizio espresso ai sensi del comma 3, unitamente alla domanda dell'interessato. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

6. Fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia.

7. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al concorso per la nomina a giudice di pace.

8. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande presentate ai sensi dell'articolo 4 nonché sulle richieste di trasferimento di cui all'articolo 10.

Art. 9.

(Nomina di giudici di pace che hanno già svolto funzioni giudiziarie onorarie)

1. I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale non possono presentare domanda di ammissione al concorso di cui all'articolo 4 per l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario in cui hanno svolto le funzioni giudiziarie onorarie, se non decorsi due anni dalla cessazione dell'incarico o dal trasferimento ad altro circondario.

Art. 10.

(Domande di trasferimento)

1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentino vacanze in organico.

2. La domanda di trasferimento si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata. La domanda ha ad oggetto uno dei posti vacanti pubblicati dal consiglio giudiziario e si presenta entro i termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio.

3. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 6.

Art. 11.

(Doveri del giudice di pace)

1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. Il giudice di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado abbiano, o abbiano avuto negli ultimi cinque anni, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Art. 12.

(Decadenza)

1. Il magistrato di pace decade dall'ufficio, oltre che nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 6, quando viene meno taluno dei requisiti necessari per la nomina, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

Art. 13.

(Aspettativa e dispensa)

1. Il giudice di pace può essere collocato in aspettativa dall'incarico, su sua domanda o d'ufficio, per infermità o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisca in modo

definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a due anni.

Art. 14.

(Sanzioni disciplinari)

1. Il magistrato di pace che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento;

b) censura;

c) revoca della nomina.

2. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato onorario, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

4. La revoca della nomina può essere disposta nei casi in cui il magistrato si dimostri inidoneo a svolgere le funzioni giudiziarie ovvero in caso di grave violazione disciplinare.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione I del capo I del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 15.

(Procedimento)

1. Acquisita la notizia d'illecito disciplinare il presidente della corte d'appello dispone gli accertamenti necessari e se la stessa risulta infondata, procede all'archiviazione con decreto da notificarsi all'interessato.

2. Il presidente della corte d'appello, quando ritenga la notizia fondata, propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 4 dell'articolo 4, l'applicazione della sanzione dell'ammonimento, della censura o della revoca o la dichiarazione di decadenza.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, il Presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 4 dell'articolo 4, la dichiarazione di aspettativa o dispensa.

4. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla aspettativa, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 16.

(Ruolo organico degli uffici del giudice di pace)

1. Il ruolo organico dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.700 posti.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

3. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica ed alle magistrature amministrative e contabili.

Art. 17.

(Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta)

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 18.

(Tutela delle lavoratrici madri)

1. Alle donne giudici di pace si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela delle lavoratrici madri in quanto compatibili.

Art. 19.

(Trattamento fiscale e previdenziale)

1. I giudici di pace in servizio iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, di seguito denominata «Cassa», sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
2. I giudici di pace non iscritti alla Cassa sono iscritti alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «gestione separata INPS».

Art. 20.

(Contributi e versamenti)

1. I contributi alla Cassa e alla gestione separata INPS devono essere versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:
 - a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite, per la generalità degli assicurati;
 - b) del 12,5 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro che sono titolari di pensione diretta;
 - c) del 10 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.
2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è a carico per un terzo dell'assicurato e per due terzi del Ministero della giustizia.
3. Per gli iscritti alla Cassa i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 si cumulano con quelli effettuati per lo stesso periodo per attività professionali e, in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivi e integrativi, l'assicurato deve provvedere al versamento della differenza nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della medesima Cassa. Sui versamenti effettuati in ritardo sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. 21.

(Diritto e misura dei trattamenti pensionistici)

1. L'iscrizione alla Cassa o alla gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per gli iscritti alla gestione separata INPS.

Art. 22.

(Iscrizione retroattiva)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.
2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.
3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

Art. 23.

(Norme generali di ricongiunzione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,

relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Art. 24.

(Iscrizione all'albo dei cassazionisti)

1. Il periodo di servizio reso quale giudice di pace è computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Art. 25.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. I commi primo e secondo dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona».

2. Al terzo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile, dopo il numero 3-*bis*), è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-*ter*) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini».

3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente comma:

«Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».

4. Al secondo comma dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole: «per l'esecuzione forzata» è aggiunta la seguente: «immobiliare».

5. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile, le parole: «o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria», sono sostituite dalle seguenti: «qualunque sia il valore della domanda, salva la competenza per materia prevista da altre disposizioni di legge».

6. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente: «1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma primo dell'articolo 322 del codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del giudice di pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal giudice di pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione».

7. Al secondo comma dell'articolo 322 del codice di procedura civile, le parole: «, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace» sono soppresse.

8. Il terzo comma dell'articolo 322 del codice di procedura civile è abrogato.

9. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 26.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia penale)

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-*bis*, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-*bis*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 616, 617, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 n. 2, 626, 627, 631,

632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640, comma 1, 647 e 651 del codice penale»;

b) al comma 1 dell'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale»;

c) al comma 2 dell'articolo 4, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q) articoli 186, 187 e 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada"».

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 186 sono abrogati;

b) i commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 187 sono abrogati.

Art. 27.

(Normativa in materia di contenzioso pendente)

1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.

Art. 28.

(Potestà legislativa regionale)

1. In attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere concluso un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'attribuzione alle Regioni dell'organizzazione degli uffici del giudice di pace oltre a stabilire che tutte le decisioni nella predetta materia sono assunte dal consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

2. Le spese sostenute dalle Regioni sono rimborsate entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

Capo II

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

(Durata dell'incarico dei giudici di pace e dei magistrati onorari di tribunale in servizio)

1. I giudici di pace che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, alla scadenza del mandato o della proroga possono essere confermati per ulteriori periodi di quattro anni, ai sensi dell'articolo 8. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i 75 anni di età.

Art. 30.

(Disposizioni transitorie in materia di illeciti disciplinari)

1. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 31.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati. Sono altresì abrogate le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 32.

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace (

1292)

ARTICOLI

Art. 1.

(Modifiche in materia di competenza del giudice di pace per il procedimento monitorio)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile le parole «o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria» sono soppresse.

Art. 2.

(Modifiche in materia di competenza del giudice di pace per l'opposizione nel procedimento monitorio)

1. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile le parole «al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto» sono sostituite dalle seguenti «competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9».

Art. 3.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile)

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 20.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona.»;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini.»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».

2. Al secondo comma dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole «per l'esecuzione forzata» è inserita la seguente: «immobiliare».

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace (**1798**)

ARTICOLI

Art. 1.

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli da 2 a 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) istituire l'ufficio del processo quale articolazione organizzativa presso il tribunale e la procura della Repubblica e prevedere l'inserimento al suo interno, dei seguenti soggetti, attribuendo loro le distinte competenze in ragione della diversa natura delle loro funzioni: oltre al titolare dell'ufficio del processo, in via permanente i magistrati onorari interessati dal regime transitorio della presente riforma, in via permanente e funzionale il personale amministrativo, in via temporanea e funzionale i nuovi magistrati onorari nominati secondo la presente riforma e i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, in ragione, rispettivamente, della natura onoraria del servizio e della funzione formativa;

b) prevedere un'unica figura di giudice onorario, denominata «giudice onorario di pace», inserito

- nell'ufficio del giudice di pace, che è coordinato dal presidente del tribunale;
- c)* prevedere la figura del magistrato requirente onorario, denominata «vice procuratore onorario», inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;
 - d)* disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
 - e)* prevedere le modalità di impiego dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in modo da garantire la natura occasionale e temporanea tipica del rapporto di servizio onorario;
 - f)* prevedere le modalità di inserimento funzionale del giudice onorario di pace di cui alla lettera *b)* nell'ufficio del processo presso il tribunale ordinario;
 - g)* prevedere le modalità d'inserimento funzionale del vice procuratore onorario di cui alla lettera *c)* nell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica;
 - h)* ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere i casi di decisione secondo equità;
 - i)* prevedere in quali procedimenti le funzioni del pubblico ministero sono svolte dal vice procuratore onorario;
 - l)* regolamentare il regime della incompatibilità del magistrato onorario;
 - m)* individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
 - n)* regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, astensione e dispensa dal servizio;
 - o)* regolamentare la responsabilità disciplinare individuando le fattispecie, le relative sanzioni dell'illecito disciplinare e la procedura per la loro applicazione, nonché disciplinare la partecipazione dei magistrati onorari al consiglio giudiziario;
 - p)* prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità quale ristoro economico per il servizio reso dal magistrato onorario;
 - q)* prevedere il regime transitorio applicabile a tutti i giudici di pace, ai giudici onorari presso il tribunale, ai vice procuratori onorari, in servizio in regime di proroga, e comunque da oltre sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che assicuri il loro inserimento in modo permanente ed organico nell'ufficio del processo del tribunale o della procura della Repubblica secondo la funzione giudicante o requirente, attraverso l'istituzione del ruolo ad esaurimento presso ogni ufficio del processo per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali delegate, secondo le competenze individuate dalla presente legge;
 - r)* con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera *q)*, disciplinare il trattamento economico, previdenziale, assistenziale e delle guarentigie;
 - s)* con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera *q)*, regolamentare il regime delle incompatibilità;
 - t)* con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera *q)*, individuare i doveri ed i casi di astensione;
 - u)* con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera *q)*, regolamentare i casi di sospensione e decadenza dal servizio, la responsabilità disciplinare, individuando le fattispecie, le relative sanzioni dell'illecito disciplinare e la procedura per la loro applicazione;
 - v)* con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera *q)*, disciplinare la partecipazione al consiglio giudiziario;
 - z)* prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare l'ufficio del giudice di pace;
 - aa)* operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale dei magistrati onorari e dei soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera *q)*;
 - bb)* modificare la disciplina della connessione nel procedimento penale davanti al giudice di pace, uniformandola alla disciplina contenuta nel codice di procedura penale;
 - cc)* prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge nonché l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della

giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Ministero della giustizia predispone gli schemi dei decreti legislativi avvalendosi della commissione tecnica per la creazione dell'ufficio per il processo, istituita presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi con riferimento all'istituzione dell'ufficio del processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) istituire l'ufficio del processo presso il tribunale e l'ufficio del processo presso la procura della Repubblica quale articolazione organizzativa rispettivamente del tribunale e della procura della Repubblica;
- b) prevedere l'ufficio del processo come modello organizzativo per l'esercizio del potere giurisdizionale del tribunale e della procura della Repubblica nell'ambito del quale il titolare svolge la propria funzione giudicante e requirente avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo le rispettive funzioni e competenze;
- c) prevedere che titolari del rispettivo ufficio del processo siano il magistrato giudicante e quello requirente professionale, nonché il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, secondo le competenze delle figure dirigenziali attribuite dalle disposizioni dell'ordinamento giudiziario ai magistrati professionali, che esercitano il proprio potere giurisdizionale sia attraverso la propria attività sia mediante l'attività dei soggetti inseriti nell'ufficio per il processo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- d) prevedere che i magistrati titolari dell'ufficio del processo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno il potere di coordinare i soggetti inseriti nel medesimo ufficio del processo secondo le disposizioni stabilite dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica, che attribuiscono la trattazione dell'attività giudiziaria ai predetti singoli soggetti in ragione delle esigenze di ufficio e secondo le distinzioni specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 1 della presente legge;
- e) prevedere che, salvo il ruolo organico dei soggetti interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 4, le dotazioni organiche degli altri soggetti inseriti nell'ufficio del processo siano determinate con decreto del Ministero della giustizia tenuto conto della pianta organica dei magistrati professionali.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi con riferimento alla riforma organica della magistratura onoraria)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace;
- b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente la pianta organica di ciascun ufficio del giudice di pace, tenendo conto anche delle dotazioni organiche dell'ufficio del processo e del principio di cui al comma 4, lettera b);
- c) prevedere le modalità di inserimento funzionale nell'ufficio del processo presso il tribunale per lo svolgimento delle funzioni giudicanti onorarie specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione

della delega di cui all'articolo 1 della presente legge; regolamentare le incompatibilità derivanti dalla contemporaneità dell'inserimento organico presso l'ufficio del giudice di pace e dell'inserimento funzionale nell'ufficio del processo.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *c)* e *g)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato requirente onorario è inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisce tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche delle dotazioni organiche dell'ufficio del processo e del principio di cui al comma 4, lettera *b)*;

c) prevedere le modalità d'inserimento nell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica per lo svolgimento delle funzioni requirenti onorarie specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 1.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti della cittadinanza italiana, del possesso dei diritti civili e politici, della onorabilità, della idoneità fisica e psichica, dell'età minima e massima, della professionalità;

b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore: dei magistrati professionali collocati a riposo; di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio; di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università; prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia precedenza chi ha minore età anagrafica;

c) attribuire al consiglio giudiziario la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura la proposta di graduatoria;

d) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità e che all'esito i tirocinanti sono assoggettati ad una valutazione di idoneità per la nomina a magistrati onorari;

e) prevedere che la nomina del magistrato onorario è di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *e)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'incarico del magistrato onorario ha durata triennale, che il titolare della nomina, alla scadenza del triennio, può essere confermato per una sola volta, e che, al termine del secondo triennio, l'incarico non può essere ulteriormente prorogato; prevedere che requisito necessario per la conferma è il giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni, espresso dal consiglio giudiziario secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

b) prevedere modalità di impiego dei magistrati onorari di cui alla presente legge che rispettino la natura onoraria del servizio, garantendo l'occasionalità dell'attività svolta, attraverso la previsione dei seguenti criteri:

1) criterio di semplicità di trattazione e delle questioni da trattare, con riferimento a tutte le attività delegabili all'interno dell'ufficio per il processo;

2) il magistrato onorario deve essere impegnato nell'attività di udienza e in quella presso l'ufficio del processo un giorno alla settimana, e tale criterio può essere eccezionalmente derogato con provvedimento motivato, sulla base di particolari esigenze urgenti e straordinarie, dal presidente del

tribunale o dal procuratore della Repubblica.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

1) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziari, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;

b) prevedere che gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

d) prevedere che il giudice di pace non può assumere l'incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie;

e) disciplinare la causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, secondo i principi di cui all'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo;

b) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte;

c) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possono essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge in considerazione della loro semplicità;

d) prevedere i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale applicare il giudice onorario

di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere inoltre i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario.

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di estendere i casi di decisione secondo equità e di attribuire alla competenza del giudice di pace, quale giudice di prossimità per la risoluzione delle controversie di facile definizione e di quelle di seguito specificate, tenuto conto del principio previsto dal comma 4, lettera *b*):

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da maggiore semplicità;

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da maggiore semplicità;

d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;

f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da maggiore semplicità;

g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi;

h) le cause di risarcimento del danno della persona offesa nei procedimenti definiti con esclusione della punibilità secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67;

i) i giudizi per l'applicazione della sanzione pecuniaria civile secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *u*), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici di pace onorari sulla base dei principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 6.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i vice procuratori onorari possono coadiuvare i magistrati designati alla trattazione dei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace e di competenza del tribunale per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale, in fase di indagini preliminari, compiendo tutti gli atti preparatori, in quanto siano di facile trattazione.

10. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni del pubblico ministero sono svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

1) nell'udienza dibattimentale in relazione ai procedimenti relativi ai reati per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale;

2) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera *b*) del presente comma; nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice; nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

3) nei procedimenti civili per l'amministrazione di sostegno;

4) nei procedimenti davanti al giudice di pace onorario;

b) prevedere che, per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera *a*), la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento; nella materia penale essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

11. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) disciplinare il compenso dei nuovi magistrati onorari conformemente all'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, estendendo ai giudici di pace onorari l'indennità riconosciuta ai vice procuratori onorari per lo svolgimento dell'attività delegabile, individuando l'attività delegabile in quella prevista dal comma 6, lettere a), b) e c), e dal comma 9 del presente articolo;
- b) prevedere che l'indennità è aggiornata ogni sei anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dei Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, e che in caso di mancata adozione del predetto decreto si procede a rivalutazione sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall'ISTAT.
12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applicano il regime di astensione previsto dall'articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica il regime di decadenza e il regime di dispensa previsto dalla legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi del regime transitorio per i magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, in regime di proroga, e comunque da oltre sei anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;
- b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali «giudici di pace delegati», per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;
- c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali «vice procuratori delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;
- d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;
- e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
- f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;
- g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli

avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera *g)*, la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria, di cui all'articolo 3.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, il Governo, nel disciplinare il modello dell'ufficio del processo e l'impiego dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati sono figure organicamente inserite nell'ufficio del processo del tribunale e della procura della Repubblica e svolgono le funzioni giurisdizionali per l'esercizio dell'attività di udienza e di quella di seguito indicata, delegate dal titolare del potere giurisdizionale, ovvero, rispettivamente, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica secondo le proprie competenze, nonché il magistrato professionale individuato quale titolare dell'ufficio del processo in funzione dell'articolazione organizzativa presso ciascun tribunale e ciascuna procura della Repubblica;

b) prevedere che il titolare del potere giurisdizionale, e comunque il titolare dell'ufficio del processo, nell'ambito delle materie e delle attività ed in base ai criteri di seguito individuati, delegano l'esercizio di singole o più funzioni giurisdizionali al giudice di pace delegato e al vice procuratore delegato;

c) prevedere che il giudice di pace delegato è un soggetto delegato il quale esercita la funzione giudicante delegata dal presidente del tribunale e comunque dal titolare dell'ufficio del processo presso il tribunale;

d) prevedere che il vice procuratore delegato è un soggetto delegato il quale esercita la funzione requirente delegata dal procuratore della Repubblica, e comunque dal titolare dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il titolare dell'ufficio del processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui agli articoli 43 e 43-*bis*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

2) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;

3) attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui all'articolo 3;

4) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;

4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi

dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *aa*), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla I qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi relativi al procedimento disciplinare e alla partecipazione al consiglio giudiziario)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *o*), *u*) e *v*), il Governo, nel disciplinare i doveri dei magistrati onorari di cui al medesimo articolo 1, nonché dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il consiglio giudiziario esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati onorari e dei soggetti delegati di cui all'articolo 4, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e che deve fare rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto, se ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare;

b) prevedere che il consiglio giudiziario formula pareri sull'attività dei soggetti di cui alla lettera *b*) sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso consiglio, e comunque secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) regolamentare la responsabilità disciplinare dei giudici di pace onorari e dei vice procuratori onorari, conformemente all'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche con riferimento alla procedura, prevedendo che il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;

e) prevedere l'applicazione ai vice procuratori e giudici di pace dell'ufficio del processo della disciplina dei doveri e degli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, e regolamentare il procedimento disciplinare conformemente al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, salvo attribuire la competenza del procuratore generale presso la Corte di cassazione al procuratore generale presso la corte d'appello, e salvo prevedere che, una volta compiute le indagini, i relativi atti confluiscono nel

fascicolo del procedimento da trasmettere al consiglio giudiziario, che valuta la richiesta e, qualora ritenga la sussistenza degli illeciti, trasmette il fascicolo al Consiglio superiore della magistratura per i provvedimenti conseguenti.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *o*) e *v*), il Governo, nel disciplinare la partecipazione al consiglio giudiziario dei giudici di pace onorari, dei vice procuratori onorari, dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a*) disciplinare il procedimento elettorale dei componenti del consiglio giudiziario in conformità agli articoli 12-*ter* e 12-*quater* del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, in quanto compatibili;
- b*) prevedere la partecipazione alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, escluse quelle previste alle lettere *b*), *c*), *f*) e *g*) del medesimo articolo 15, comma 1;
- c*) prevedere la partecipazione dei giudici di pace onorari e dei vice procuratori onorari alle discussioni e deliberazioni relative alle competenze di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), quando riguardano essi stessi, e lettera *c*), e di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *a*);
- d*) prevedere la partecipazione dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati alle discussioni e deliberazioni relative alle competenze di cui al comma 1 e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*).

Art. 6.

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.
2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.
3. Gli affari sono assegnati dal presidente del tribunale.
4. Il presidente del tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

Art. 7.

(Principi e criteri direttivi sul tirocinio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), con riferimento ai tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a*) prevedere che il tirocinio abbia esclusiva funzione formativa;
 - b*) prevedere che l'inserimento nell'ufficio del processo dei tirocinanti assicuri la rotazione fra gli uffici del processo del tribunale e della procura;
 - c*) prevedere che il tirocinante possa affiancare i soggetti dell'ufficio del processo nello svolgimento delle loro attività in maniera esclusivamente limitata alla funzione formativa del ruolo.

Art. 8.

(Principio e criterio direttivo sull'inserimento nell'ufficio del processo del personale amministrativo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Governo, con riferimento al personale amministrativo, si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che l'inserimento funzionale nell'ufficio del processo del personale amministrativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni amministrative avvenga sulla base della dotazione organica determinata con decreto del Ministero della giustizia, sulla base delle segnalazioni di fabbisogno provenienti dai tribunali e dalle procure della Repubblica.

Art. 9.

(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)

1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e

per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. Alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali.

2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. Alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.

3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, organizzati secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle predette riunioni e alle iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma dell'incarico.

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. Gli articoli 6, comma 1, 7 e 48 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono abrogati.

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. -- *(Competenza per territorio determinata dalla connessione)*. -- 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici di pace sono ugualmente competenti appartiene al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi».

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

c) ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti emanati in attuazione delle deleghe ivi previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. In considerazione della complessità della materia oggetto della presente legge e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 1738:

sull'emendamento 6.0.5, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Comaroli, Del Barba, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Endrizzi, Fedeli, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Lanzillotta, Lezzi, Lucherini, Manconi, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Serra, Sibia, Stucchi, Tarquinio, Turano, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Iurlaro, Orellana, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Corsini e Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Onn. Cirielli Edmondo, Rampelli Fabio, Totaro Achille

Disposizioni in materia di intelligence (1917-BIS)

(presentato in data 09/3/2016);

Derivante da stralcio art. 19 del ddl 1917 nel testo proposto dalle Commissioni riunite;
senatore Piccoli Giovanni

Azioni e progetti a favore dei territori dei Comuni della Regione Veneto confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia (2279)

(presentato in data 04/3/2016).

Indagini conoscitive, annuncio

La 5a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, congiuntamente alla V Commissione permanente della Camera dei deputati - ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento - un'indagine conoscitiva sul completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e sulla gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio dello Stato.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Albano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02647 della senatrice Favero ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 3 al 9 marzo 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 119

CALDEROLI: sulla perseguibilità degli illeciti commessi attraverso "Facebook" (4-04149) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO: sulla messa in sicurezza dell'area della ex Fibronit SpA (4-00229) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE PETRIS: sul rispetto delle norme a salvaguardia degli animali nei delfinari italiani (4-00612) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GIROTTO ed altri: sulle risorse per la bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) (4-01955) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

MANCONI ed altri: sulle indagini sulla morte di Giulio Regeni in Egitto (4-05374) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

PAGLINI ed altri: su misure a favore della salvaguardia dello stabilimento della Saeco di Gaggio Montano (Bologna) (4-05003) (risp. CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

Interpellanze

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la Questura di Bologna ha aperto nei confronti del signor Gianni Tonelli, segretario generale del Sindacato autonomo di polizia (SAP), un procedimento disciplinare per la "condotta non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli della pubblica sicurezza", a causa dell'uso promiscuo di capi della divisa con altri non pertinenti alla stessa, proponendo anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria;

per un'azione di denuncia pubblica del pessimo stato degli equipaggiamenti in dotazione al comparto sicurezza è stato accusato e sospeso anche un altro rappresentante del medesimo sindacato; per protesta contro la sospensione dello stato di democrazia interna al Corpo della Polizia di Stato, il signor Tonelli ha messo in atto la misura estrema dello sciopero della fame; l'interpellante, con precedenti atti di sindacato ispettivo 3-02505 e 4-04996, ha già denunciato la grave situazione senza però riceverne risposta alcuna, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che si ponga un'importante questione di lesa democrazia e che tali misure disciplinari limitino le libertà sindacali delle donne e degli uomini appartenenti alle forze dell'ordine;

se non ritenga, in considerazione del fatto che nei giorni scorsi e nella giornata del 10 marzo 2016 il signor Tonelli è stato colto da malore, di riceverlo, anche in considerazione dello stato di salute cagionevole dovuto allo sciopero della fame che dura, oramai, da più di 40 giorni.

(2-00366)

Interrogazioni

[VALDINOSI](#), [BROGLIA](#), [VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [COLLINA](#), [GUERRA](#), [IDEM](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il 1° marzo 2016 dalle pagine *on line* del quotidiano tedesco "Pforzheimer Zeitung", è stato reso noto il conferimento da parte del Comune di Engelsbrand, nel Land Baden-Wuerttemberg, della medaglia d'onore a Wilhelm Kusterer, ex membro delle SS già condannato per l'eccidio di Marzabotto e per altri crimini di guerra;

la strage di Marzabotto (Bologna) è una delle pagine più nere della storia dell'umanità ed emblema dell'orrore nazifascista;

l'onorificenza concessa in patria a colui che si macchiò di atroci delitti durante la seconda guerra mondiale costituisce un oltraggio intollerabile alle 1.150 persone barbaramente uccise a Marzabotto dall'ex SS, ai loro familiari e a tutte le vittime della barbarie nazifascista; casi come questo, purtroppo non rari, offendono la memoria collettiva e minacciano gravemente il lavoro quotidiano e instancabile di associazioni e istituzioni unite da sempre nello sforzo di tramandare il ricordo dell'orrore nazifascista e far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza e l'impegno per un futuro di democrazia e di pace;

Walter Cardi, presidente del Comitato onoranze ai caduti di Marzabotto, ha scritto una formale lettera al cancelliere tedesco Angela Merkel e all'ambasciatore tedesco a Roma, la signora Susanne Marianne Wasum-Rainer, per chiedere la revoca immediata dell'onorificenza;

la Regione Emilia-Romagna ha reso nota la propria volontà di agire nei confronti del Land Baden-Wuerttemberg e del Comune di Engelsbrand per chiedere l'immediato ritiro del riconoscimento assegnato a un criminale di guerra;

il procuratore della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, Marco De Paolis, che ha fatto condannare in contumacia 57 criminali di guerra nazisti, ha più volte sottolineato come nessuna di tali condanne sia stata mai eseguita dalla Germania e dall'Austria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda muovere ogni passo in sede politica e diplomatica nei confronti del Governo tedesco, affinché quest'ultimo si attivi direttamente per la immediata revoca dell'onorificenza a giudizio degli interroganti assurda.

(3-02665)

[CRIMI](#), [MARTON](#), [SANTANGELO](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della salute* - Premesso che:

la cooperazione scientifica e sanitaria tra Italia e Libia si inserisce in un quadro istituzionale definito da una serie di accordi, dichiarazioni e *memorandum* siglati dal Governo italiano e da quello libico tra il 1998 e il 2008. In particolare, con il comunicato congiunto del 4 luglio 1998 ed i successivi *memorandum* d'intesa in materia di sanità, scienze mediche e assistenza sanitaria, firmati

rispettivamente il 17 settembre e il 12 novembre 1999, Libia ed Italia hanno promosso iniziative di cooperazione, tra le quali un programma umanitario di cure in diversi settori medici; successivamente il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra i due Paesi, firmato il 30 agosto 2008, all'articolo 10, comma 1, lett. c), ha previsto la realizzazione di "Un programma di cure, presso Istituti specializzati italiani, a favore di alcune vittime in Libia dello scoppio di mine, che non possano essere adeguatamente assistite presso il Centro di Riabilitazione Ortopedica di Bengasi realizzato con i fondi della Cooperazione italiana";

il 9 dicembre 2010 è stato stipulato un *memorandum* d'intesa tra il Ministero della salute italiano e il Comitato popolare generale per la sanità e l'ambiente della grande Giamahiria araba libica popolare socialista sulla cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche, che tra gli ambiti di cooperazione prevedeva la cura di pazienti libici in Italia sulla base di protocolli previamente concordati e ispirati al principio di uguaglianza, si chiede di sapere:

se, con particolare riferimento agli ultimi 5 anni, gli accordi citati abbiano visto effettiva attuazione; quali misure i Ministri in indirizzo abbiano posto in essere al fine di monitorare gli accessi di cittadini libici sul territorio italiano con la finalità di cui agli accordi, nonché con l'obiettivo di classificare detti accessi in funzione delle patologie riscontrate dai pazienti, degli istituti ospedalieri che ne hanno accompagnato la degenza e delle tipologie di cura applicate;

se tali accessi abbiano avuto luogo anche dopo la deposizione del colonnello Mu'ammarr Gheddafi, a seguito della guerra civile libica del 2011, e se siano in grado di quantificare e qualificare gli accessi a tale misura, con particolare riferimento all'ultimo anno;

quali siano i meccanismi, le procedure, i mezzi e i percorsi utilizzati per l'ingresso in Italia dei pazienti libici per le descritte finalità;

quali iniziative siano state messe in atto al fine di prevenire ed evitare che l'attuazione del meccanismo di cooperazione abbia potuto agevolare l'ingresso nel nostro Paese di terroristi di matrice jihadista, anche mediante l'eventuale utilizzo di documenti falsi.

(3-02666)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

in provincia di Venezia i lavori per il completamento della variante lungo la strada provinciale 14, concernenti gli ultimi 500 metri, risultano bloccati da tempo;

l'opera, indispensabile per superare il passaggio a livello di Boion (frazione di Campolongo maggiore) e strategica per convogliare il traffico pesante al di fuori del centro abitato, è stata avviata nel 2006 a seguito di un accordo di programma tra Regione Veneto, Provincia di Venezia, Sistemi territoriali SpA e Comune di Campolongo Maggiore, è completamente inutilizzabile. Fino ad oggi il costo dei lavori è di oltre 8 milioni di euro e per il completamento dell'infrastruttura occorrono, secondo le stime dei tecnici, circa 700.000 euro;

le risorse sarebbero di fatto disponibili in un conto di tesoreria centrale dello Stato, ma un provvedimento della magistratura le ha sottoposte a pignoramento a seguito di richiesta risarcitoria di 1,2 miliardi di euro avanzata dall'imprenditore Longarini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nelle more della definizione giudiziale della controversia, assumere iniziative per avviare il finanziamento del completamento dell'opera, anche eventualmente utilizzando altri fondi rispetto a quelli giacenti sul conto della tesoreria oggetto di pignoramento, per arrivare al suo completamento in tempi brevi e certi ed evitare che diventi una delle tante opere incompiute nel nostro Paese.

(4-05439)

DE PIN - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

nel luglio 2013 le autorità informarono i cittadini sulla presenza nelle falde acquifere del Veneto, spesso in concentrazioni elevatissime, dei composti perfluoroalchilici (PFAS), una nuova classe di inquinanti persistenti globali che resistono per anni nel sangue e per decenni nelle matrici ambientali;

i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche chimiche di sintesi utilizzate principalmente per rendere resistenti ai grassi e all'acqua vari materiali come tessuti, tappeti, carta, eccetera) sono prodotti nel Nord-Est da una multinazionale di Trissino (Vicenza) che, secondo l'ARPAV, li ha immessi per decenni direttamente nel fiume Agno e in un depuratore civile che scarica nel fiume Fratta-Gorzone, la cui acqua è usata per irrigare i campi e allevare gli animali;

fino a qualche tempo fa la contaminazione delle falde acquifere si estendeva per circa 180 chilometri quadrati, interessando oltre 350.000 persone in circa 50 comuni di 4 province venete;

la contaminazione delle falde acquifere venete è quasi identica a quella causata negli USA dalla multinazionale Dupont che, nel 2005, pagò oltre 330 milioni di dollari di multa per aver immesso nel fiume Ohio quantità enormi di PFAS e per non aver divulgato i dati sulla cancerogenicità negli animali e sulla loro capacità di attraversare la placenta,

considerato che:

i PFAS, oltre ad essere cancerogeni di classe 2b, sono anche interferenti endocrini che alterano i meccanismi che regolano la produzione di numerosi ormoni, soprattutto tiroidei e steroidi sessuali;

l'Isde-Medici per l'ambiente Italia *onlus* chiese subito che fosse iniziato un monitoraggio sanitario dell'intera popolazione potenzialmente contaminata e il Consiglio nazionale delle ricerche, in accordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha attivato una campagna di misura di sostanze chimiche contaminanti rari prevalentemente nella provincia di Vicenza e i comuni limitrofi nelle province di Padova e Verona;

le indagini hanno evidenziato un inquinamento diffuso di sostanze di tipo PFAS nelle aree citate;

è stata istituita una commissione mista Regione Veneto e Istituto superiore di sanità per affrontare e governare il grave inquinamento ambientale legato alla presenza dei composti perfluoroalchilici;

nessuno dei membri di tale commissione si era mai occupato prima del 2013 ed in modo specifico di PFAS e per questo motivo nell'autunno 2014 l'associazione Isde aveva chiesto, senza ricevere risposta alcuna, l'inserimento nella commissione di esperti indipendenti, come il professore Fletcher della London school of hygiene che aveva fatto parte del gruppo di esperti nominati dal tribunale dell'Ohio per gestire il caso PFAS provocato dalla Dupont,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi per un'azione più intensa e decisa contro l'inquinamento da PFAS, soprattutto dal momento che le risorse umane, economiche e tecnologiche sono davvero esigue per affrontare con tempestività ed efficacia un così grave problema;

se non ritenga di dover intervenire urgentemente, anche attraverso un intervento legislativo in cui si proibisca la produzione e la commercializzazione degli alimenti contaminati dai suddetti composti.

(4-05440)

PAGLIARI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ha disciplinato, all'articolo 7, la nascita del liceo musicale e coreutico;

la mancata definizione delle nuove classi di concorso relative ai docenti di strumento per le secondarie di secondo grado ha consentito, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, di attivare i 126 licei musicali esclusivamente facendo ricorso ad insegnanti di musica e strumento musicale provenienti dalle scuole secondarie di primo grado, degli ex istituti magistrali (in quanto nel nuovo liceo delle scienze umane non era più previsto l'insegnamento della materia) e a docenti selezionati tramite bandi per meriti artistici predisposti dai singoli istituti;

con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono state definite le nuove classi di concorso per i licei musicali e coreutici senza tuttavia recepire i suggerimenti e le indicazioni formulate al riguardo dalla Rete nazionale qualità e sviluppo dei licei musicali italiani con un documento sottoscritto anche dal direttore dell'accademia nazionale di danza e dal presidente della conferenza nazionale dei direttori di conservatorio; questo documento è stato richiamato nei pareri resi

dalle Commissioni VII e 7a di Camera e Senato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica (Atto di Governo n. 220) del 2015;

con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016 (prot. 0000106) è stato bandito un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;

all'articolo 3, esso circoscrive l'ammissione al concorso ai soli candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Altresì esclude dalla partecipazione al concorso i docenti già assunti su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali (comma 2);

tali condizioni di ammissione ed esclusione al concorso non tengono conto in modo compiuto della specificità dei licei musicali e coreutici e rischiano di determinare, in molte situazioni, un ricambio pressoché totale del personale docente che in questi anni ha garantito il funzionamento di queste istituzioni scolastiche, compromettendo la continuità didattica ed una solidità organizzativa con fatica conseguita dopo l'istituzione dei licei musicali;

la specificità dei licei musicali e coreutici è stata riconosciuta dallo stesso Ministro, la quale, nel corso dell'audizione svoltasi martedì 1° marzo 2016 presso la 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, rispondendo ad un chiarimento richiesto proprio su questo punto, ha individuato nell'istituto della mobilità lo strumento utile a garantire la permanenza in servizio a quei docenti di strumento che, seppur di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, a seguito dell'avvio dei licei musicali sono diventati negli anni docenti di questi ultimi;

a giudizio dell'interrogante l'istituto della mobilità potrebbe non rispondere compiutamente all'obiettivo se non venisse attivato in tempi certi ed in anticipo rispetto all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso bandito il 23 febbraio 2016 e se non venisse considerata come prioritaria, nella valutazione delle domande, l'anzianità specifica di servizio nella scuola secondaria di secondo grado rispetto all'ordinaria anzianità in ruolo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se, valutata la peculiarità delle materie insegnate nei licei musicali, visto anche che il numero di studenti per classe di strumento varia di anno in anno, non ritenga di considerare l'opportunità di riconoscere ai licei musicali e coreutici una specificità nella selezione del corpo docente che valorizzi anche il merito artistico, che è stato alla base della selezione di molti docenti di strumento;

se non ritenga ragionevole, per rendere agibile il percorso di mobilità, prevedere tempi differenziati di copertura delle cattedre dei licei musicali, dando corso in primo luogo alle mobilità, attribuendo adeguata e prevalente considerazione all'anzianità specifica di servizio nei licei musicali rispetto alla generica anzianità in ruolo, e solo successivamente all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso per titoli ed esami bandito il 23 febbraio 2016 finalizzato al reclutamento di personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

(4-05441)

[BLUNDO](#), [GIARRUSSO](#), [BERTOROTTA](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'opera di Santa Maria del fiore è un'istituzione laica fondata dalla Repubblica fiorentina nel 1296, con la partecipazione delle autorità ecclesiastiche cittadine, al fine di sovrintendere alla costruzione della nuova cattedrale e del suo campanile. Dopo la consacrazione della chiesa, il 25 marzo 1436, e il completamento della struttura architettonica, il compito principale dell'opera divenne quello di conservare e abbellire il complesso monumentale, al quale si aggiunsero formalmente nel 1777 il battistero di San Giovanni e nel 1891 il museo dell'opera di Santa Maria del fiore, istituito per

accogliere le opere d'arte che, nel corso dei secoli, erano state rimosse dal duomo e dal battistero; attualmente l'opera di Santa Maria del fiore si configura come "fabbrica" ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, ed è retta da un consiglio di amministrazione composto da 7 membri, nominati per un triennio con decreto del Ministero dell'interno, e da un presidente eletto tra questi ultimi;

dal 1998 l'opera ha acquisito la qualifica di *onlus*, perseguendo tra i suoi fini istituzionali la tutela, promozione e valorizzazione nelle funzioni religiosa, civile, culturale e storica, della cattedrale, nonché di tutti gli altri suoi monumenti e fabbricati. Il suo statuto è stato approvato dal Ministero dell'interno. L'opera, pertanto, è sottoposta al controllo prefettizio, visto che le nomine del consiglio di amministrazione dopo la consultazione di vescovo e presidente passano formalmente all'approvazione ministeriale;

nel gennaio 2015 è partita una raccolta fondi da parte di Unicoop Firenze per finanziare il restauro del battistero, operazione di complessivi 2.200.000 euro, in piccola parte coperti dai circa 250.000 euro raccolti con l'operazione di *crowdfunding* citata alla quale hanno partecipato circa 15.000 fiorentini. La raccolta fondi è stata lanciata per sostenere l'opera di Santa Maria in fiore che chiedeva un sostegno finanziario per il restauro del battistero, in vista della visita a Firenze del papa, tenutasi nel novembre 2015;

viste le difficoltà finanziarie dell'opera di Santa Maria del fiore non può non destare notevoli perplessità ciò che si apprende da articoli di stampa (si veda il "Corriere Fiorentino" del 1° marzo 2016) secondo i quali la stessa opera avrebbe accordato al segretario generale uscente Enrico Viviano una maxi buonuscita di 330.000 euro. A questi si sommano i 200.000 euro assegnati per la stessa motivazione a Stefano Strazzari, predecessore di Viviano. Somme che, a parere degli interroganti, risultano essere molto alte e sproporzionate rispetto alla brevità degli incarichi. Su entrambe le situazioni la Procura di Firenze avrebbe aperto un fascicolo esplorativo d'indagine, per ora senza nessun indagato né ipotesi di reato;

ritenuto che:

la corresponsione delle maxi buonuscite contrasta fortemente, a parere degli interroganti, con la situazione finanziaria dell'opera, che non può certamente definirsi florida se lo scorso anno ha dovuto far affidamento, per il restauro del battistero, sui contributi economici volontari di singoli cittadini;

è doveroso fornire ai cittadini che hanno finanziato il restauro del battistero informazioni chiare e trasparenti sulle modalità di utilizzo di questi fondi, al fine di accertare che tali risorse siano state effettivamente utilizzate per l'obiettivo per il quale erano state raccolte. Occorre tra l'altro precisare che, ad una precisa richiesta di informazioni da parte dei vertici di Unicoop Firenze, l'opera di Santa Maria del fiore ha approssimativamente risposto che con i soldi dei cittadini sarebbe stata restaurata la lanterna del battistero, senza però fornire ulteriori informazioni in merito,

si chiede di sapere se e mediante quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda fare chiarezza sull'utilizzo dei fondi raccolti tra i cittadini da Unicoop Firenze, e se non ritenga opportuno fornire una dettagliata tracciabilità del loro utilizzo, al fine di verificare il loro effettivo impiego nei lavori di restauro del battistero.

(4-05442)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-02665, della senatrice Valdinosi ed altri, sulla revoca dell'onoreficenza conferita ad un membro delle SS in Germania;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02666, del senatore Crimi ed altri, sul ricovero e cura in Italia di persone vittime delle mine in Libia.

